

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	295
GIUSTIZIA (II)	»	305
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	308
DIFESA (IV)	»	322
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	329
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	340
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	360
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	400
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	419
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	432
AFFARI SOCIALI (XII)	»	457
AGRICOLTURA (XIII)	»	473
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	491
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	509

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	<i>Pag.</i>	533
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	534
<i>INDICE GENERALE</i>	»	536

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	3
ALLEGATO (Proposte emendative riferite agli articoli da 7 a 10)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

SEDE REFERENTE:

DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	21
ERRATA CORRIGE	33

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.

**DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.
C. 4357 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno scorso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte preliminarmente che il deputato Pizzolante ha ritirato i propri emendamenti

3.35 e 3.36, che il deputato Baccini appone la propria firma all'emendamento Vannucci 4.42, che il deputato Vico appone la propria firma agli emendamenti D'Antoni 2.12, Codurelli 2.014 e Damiano 4.71 e che il deputato Laura Molteni appone la propria firma all'articolo aggiuntivo D'Amico 4.03.

Comunica che è stato richiesto il riesame della dichiarazione di inammissibilità pronunciata con riferimento a 34 proposte emendative. Conferma il giudizio di inammissibilità relativamente alle seguenti proposte emendative:

Ghizzoni 1.20, che attiva procedure di stabilizzazione o assunzione di nuovo personale che non risulta riconducibile ad alcuna specifica misura recata dal provvedimento;

Ghizzoni 1.22, relativo ai nuovi contratti da ricercatore a tempo determinato, non riconducibile ad alcuna specifica misura recata dal provvedimento;

Gioacchino Alfano 2.13, recante una disposizione relativa alla Cassa depositi e prestiti che non risulta oggetto del provvedimento;

Garofalo 2.04, in materia di bunkeraggio marittimo, che affronta un tema non considerato dal provvedimento;

Di Biagio 2.06, che estende ai contribuenti italiani residenti all'estero la possibilità di usufruire del modello 730, privo di un puntuale riscontro nei contenuti del provvedimento;

Di Biagio 2.05 che estende le detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti in Italia, introducendo una materia nuova rispetto all'oggetto del provvedimento;

Cristaldi 2.07 e Vincenzo Antonio Fontana 3.84, relativi al fermo di emergenza temporanea dell'attività di pesca, che non risulta oggetto del decreto;

Vincenzo Antonio Fontana 3.01 e 3.02 e Capodicasa 3.03, volti ad istituire una zona franca nell'isola di Lampedusa a fronte di interventi in materia di turismo presenti nel provvedimento che hanno, tuttavia, carattere generale ed ordinamentale;

Tullo 3.04, volto a finanziare interventi per l'ammodernamento dei sistemi portuali, introducendo una materia nuova rispetto ai contenuti del provvedimento;

Valducci 4.65, che destina i proventi di determinate sanzioni ad investimenti di ANAS S.p.A. e non appare presentare un contenuto riconducibile all'articolo 4, comma 19, del provvedimento, che reca una disposizione di natura meramente contabile riferita ad ANAS S.p.A.;

Gioacchino Alfano 4.146, che reca interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, introducendo una materia nuova rispetto ai contenuti del provvedimento

D'Amico 4.03, relativo al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non trova un

puntuale riscontro nei contenuti dell'articolo 4, ove pure sono presenti disposizioni in materia di opere pubbliche;

Pagano 5.102 e 5.103 recante una proroga di termini per la presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale, nonché una sospensione dell'attività repressiva dell'Agenzia del territorio, che risulta estraneo per materia;

Cristaldi 5.100, relativo al completamento della ricostruzione del Belice, non riconducibile alla materia oggetto del decreto;

Vannucci 5.35, relativo ad interventi per i comuni colpiti da eventi atmosferici, non riconducibili ad alcuna disposizione del provvedimento;

Mario Pepe (IR) 5.122, in materia di semplificazione della normativa per impianti termici, che non può ritenersi strettamente attinente alle disposizioni in materia urbanistica contenute nell'articolo 5 del provvedimento;

Zeller 5.106, finalizzato a consentire il completamento di alcune costruzioni ad uso industriale, che non può essere ricondotto alle disposizioni di carattere generale in materia di costruzioni private di cui all'articolo 5;

Cicu 6.15 e 6.16, che introducono una deroga alla disciplina in materia di divieto di effettuazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni per i soggetti nei confronti dei quali siano state emesse cartelle di pagamento, che non può ritenersi strettamente attinente alla materia oggetto dell'articolo 7 del provvedimento;

Rivolta 6.111, che concede alle province un differimento temporale per la restituzione degli importi spettanti al Ministero dell'interno, che non appare riconducibile alla materia oggetto del provvedimento;

Vanalli 6.110, che, analogamente ad altri emendamenti dichiarati inammissibili, attiene alla disciplina del patto di stabilità interno;

Simonetti 6.101, che interviene sulla disciplina relativa all'assunzione di nuovi nuclei da parte delle province e dei comuni, che non appare riconducibile ai contenuti del provvedimento;

gli identici Forcolin 6.132 e Brugger 6.85, che autorizzano l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ad individuare meccanismi di perequazione specifica aziendale per le piccole imprese di distribuzione di energia elettrica con effetti di semplificazione, da un lato, e di rafforzamento dell'efficienza e della stabilità di tali imprese, dall'altro, non risultando assimilabili ad alcun intervento previsto dal provvedimento;

Brugger 6.03, che attribuisce alle province autonome la competenza in materia di gestione di rifiuti, che introduce una materia nuova rispetto al contenuto del provvedimento;

Germanà 6.06, che consente agli intermediari inclusi nel sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo di accedere ai sistemi informativi sul merito creditizio, che non appare strettamente riconducibile al contenuto del provvedimento, anche se può ritenersi una misura di semplificazione.

Segnala come, ad un più attento esame, possano, invece, considerarsi ammissibili le seguenti proposte emendative:

Simonetti 3.89, che disciplina i requisiti per il conseguimento della patente nautica e può essere ricondotto alla materia oggetto dell'articolo 3, commi 7 e 8, recante disposizioni in materia di nautica da diporto;

Rubinato 5.38, che si limita a precisare il regime fiscale degli atti di trasferimento disciplinati dal comma 3 dell'articolo 5;

Della Vedova 5.41, che esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) gli interventi di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per gli impianti radioelettrici di dimensioni e di impatti contenuti, che può essere ricon-

dotto alla materia di cui all'articolo 5, comma 8, che esclude dalla procedura di VAS, in alcuni casi, gli strumenti attuativi di piani urbanistici;

Brugger 6.27, che esclude dall'iscrizione all'albo dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli che solo occasionalmente trasportano rifiuti, che si configura nei termini di una semplificazione amministrativa analoga a quelle già oggetto del provvedimento;

Borghesi 6.01 e Gioacchino Alfano 6.07, che recano interventi volti a sostenere il settore dell'autotrasporto, già oggetto dell'articolo 6, comma 2, lettera e).

Con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli da 7 a 10 del provvedimento (*vedi allegato*), fa presente che, sulla base dei criteri di valutazione già esposti nella seduta di ieri, sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Marchignoli 7.217 e 7.218, che prevedono la deduzione rispettivamente dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali e delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento;

Borghesi 7.5, volto a modificare la disciplina dell'accertamento sintetico di cui all'articolo 22 del decreto – legge n. 78 del 2010;

Borghesi 7.4, limitatamente alla parte in cui modifica la disciplina dell'accertamento sintetico di cui all'articolo 22 del decreto – legge n. 78 del 2010;

Biasotti 7.77, volto ad impedire l'incremento dell'imposta provinciale di trascrizione degli autoveicoli;

Biasotti 7.78, volto ad istituire un contributo a favore delle imprese che fanno ricorso al metodo franco destino in luogo del franco fabbrica;

Zeller 7.107, il quale modifica il regime di detrazione IVA per le operazioni intrasoggettive tra stabile organizzazione e casa madre;

Del Tenno 7.277, che interviene sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità con riferimento ai marchi apposti sulle gru;

Fluvi 7.236, Beccalossi 7.121 e 7.122, Ciccanti 7.189, Oliverio 7.183, Delfino 7.181, Di Giuseppe 7.9, Brugger 7.98, 7.99 e 7.97, recanti norme in materia di ruralità dei fabbricati a fini ICI e IMU;

Bitonci 7.309, volto ad introdurre una deduzione IRPEF delle spese sostenute per badanti;

Baretta 7.162 e 7.247, i quali autorizzano l'INPDAP a utilizzare personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

gli identici Stradella 7.67 e Lupi 7.251, i quali regolano gli effetti delle sentenze della Corte di cassazione in materia fiscale sui rapporti giuridici pregressi;

gli identici Stradella 7.66 e Lupi 7.250, i quali prevedono un meccanismo di estinzione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

Zeller 7.109, che esenta dalle imposte sui redditi le somme corrisposte da istituti di formazione ed enti di ricerca a fini di studio;

Zeller 7.104 e 7.105, in materia di deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese per beni materiali sostenute nell'esercizio d'impresa, arti o professioni;

Beccalossi 7.119 e Brandolini 7.182 e Ciccanti 7.194, i quali introducono una riduzione dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da cooperative agricole

Fedriga 7.306, il quale reca una norma di interpretazione autentica in relazione al procedimento per il riconoscimento, da parte dell'INAIL, dell'esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

Montagnoli 7.294, il quale attribuisce agli enti territoriali una quota di partecipazione ai risparmi derivanti dall'accertamento di frodi in materia di invalidità civile;

Brugger 7.95, il quale assoggetta alcune prestazioni di servizi in materia agricola all'aliquota IVA agevolata al 10 per cento;

Comaroli 7.327 e 7.328, i quali modificano la disciplina dell'addizionale IRES dovuta da soggetti operanti nel settore energetico;

Comaroli 7.329, recante incentivi al trasporto fluviale del GPL;

Pini 7.325, il quale modifica la disciplina vigente in materia di accisa sui tabacchi lavorati e assoggetta ad IVA agevolata alcuni prodotti alimentari;

Buonanno 7.320, recante disposizioni in materia di incentivi alle energie rinnovabili;

Soglia 7.291, il quale estende l'ambito operativo delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio anche a coloro che hanno acquistato l'immobile nel 2007;

Brugger 7.93, il quale interviene sulla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativamente al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi rese da soggetti IVA non stabiliti nel territorio dello Stato a produttori agricoli;

Graziano 7.242, il quale interviene sulla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con il quale devono essere disciplinate le modalità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;

gli identici Bernardo 7.41, Ciccanti 7.169, Marchignoli 7.212, Del Tenno 7.261 e Raisi 7.142, i quali intervengono in materia di assistenza di contribuente dinanzi alle commissioni tributarie;

Comaroli 7.292, volto a sopprimere il reato di indebita compensazione a fini tributari;

Boccia 7.245, recante disposizioni in materia di applicazione dell'imposta di registro in caso d'uso;

Raisi 7.126, Del Tenno 7.264 e Bernardo 7.38, recanti norme in materia di ritenute alla fonte a titolo di acconto operate con riferimento ai redditi d'impresa;

gli identici Vignali 7.26 e Germanà 7.76, i quali modificano la disciplina della tassazione del trasferimento di beni ai fondi immobiliari con finalità di edilizia sociale;

Torrisi 7.278, volto ad estendere l'esenzione ICI alle discariche;

gli identici Fluvi 7.243 e Poli 7.157, i quali recano norme in materia di accertamento delle accise sulla birra;

Scilipoti 7.85, il quale prevede la risoluzione agevolata delle istanze delle istanze per la restituzione ai soggetti danneggiati dei benefici previsti in favore dei soggetti colpiti dall'alluvione del 1994;

Brugger 7.96, volto ad ampliare la definizione di prestazione lavorativa occasionale di tipo accessorio;

Raisi 7.136 e Del Tenno 7.255, limitatamente alla seconda parte, Bernardo 7.48, i quali estendono l'operatività temporale delle norme che consentono l'esclusione degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale con pagamento di imposta sostitutiva del 10 per cento;

gli identici Stradella 7.63 e Moffa 7.82, i quali intervengono sul regime sanzionatorio delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;

gli identici Bernardo 7.44 e Raisi 7.139 e Del Tenno 7.258, i quali modificano la disciplina IVA applicabile alle operazioni intracomunitarie effettuate senza inserimento nell'elenco VIES, e prevedono una sanatoria in merito;

Vignali 7.280, il quale estende l'applicazione della cosiddetta « cedolare secca » sui redditi da locazione di immobili;

Bitonci, 7.290, volto a introdurre un tetto massimo al trattamento economico di chi riceve emolumenti a carico delle finanze pubbliche;

Bitonci 7.313, il quale prevede un tetto agli emolumenti di dirigenti di banche;

Bitonci 7.311, volto ad ampliare la tipologia delle associazioni che si possono iscrivere al registro di cui all'articolo 3 della legge n. 94 del 2009 in materia di cosiddette « ronde »;

Lorenzin 7.113, il quale interviene sulla disciplina relativa all'applicazione della confisca amministrativa nel caso di violazioni a norme in materia di tutela del lavoro, e igiene sui luoghi di lavoro;

Lo Presti 7.134, volto a prorogare la validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

Germanà 7.293, volto ad ampliare la casistica delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione esenti da IVA;

Mattesini 7.175, volto ad applicare un'aliquota Iva agevolata ai prodotti lavorati del settore orafa;

Rubinato 7.174, il quale circoscrive l'applicazione della sanzione amministrativa a carico del cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'IVA relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile al caso in cui si determini una minore imposta;

Gioacchino Alfano 7.114, il quale modifica il regime in materia di indeducibilità delle minusvalenze di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge n. 203 del 2005;

Stradella 7.62, il quale modifica i termini già scaduti per l'accatastamento degli immobili non dichiarati al catasto;

Cristaldi 7.281, volto ad estendere ai medici, biologi, chimici e psicologi in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti il trattamento del corrispondente personale in servizio presso il Servizio sanitario nazionale;

Pugliese 7.296, finalizzato a stanziare 20 milioni di euro per la definizione del contenzioso per la richiesta di risarcimento danni subiti dalla società cooperativa Compagnia unica merci varie Paride Batini per la mancata corresponsione di somme a sostegno del processo di riconversione;

gli identici Cazzola 7.52 e Leo 7.359, volti a spostare il termine per l'aumento delle aliquote dell'imposta di assicurazione da parte delle province di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011;

Armosino 7.118, il quale consente all'Unioncamere di effettuare variazioni compensative tra le tipologie di spesa, nell'ambito del processo di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

Marchignoli 7.216, il quale introduce un obbligo per i professionisti iscritti a ordini o collegi di sottoscrivere una polizza assicurativa per il rischio professionale;

Cicu 7.60, recante disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato indebitamente erogati agli imprenditori agricoli sardi;

Lupi 7.252 e Stradella 7.68, volti a escludere dall'ICI i fabbricati destinati alla vendita dall'impresa costruttrice;

Torrisi 7.279, il quale esclude Equitalia, Riscossione Sicilia Spa e SERIT Spa dalla ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Vannucci 7.193 e Montagnoli 7.316, che, rispettivamente, modificano o abrogano l'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di contrasto di interessi;

Forcolin 7.343, Germanà 7.253, Alessandri 7.346 e Corsaro 7.50, i quali modificano la normativa sui soggetti passivi obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e razionalizzano gli adempimenti fiscali relativi alla carica di accumulatori elettrici destinati all'uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica;

Baccini 7.363, che reca una modifica puntuale del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo municipale;

Fallica 7.203, che modifica i termini per l'applicazione delle sanzioni da mancata registrazione del contratto di locazione;

Leo 7.01, che reca disposizioni volte a disciplinare l'abuso del diritto in materia tributaria;

Leo 7.03, che reca disposizioni in materia di agevolazioni IRAP;

Di Biagio 7.04, volto a modificare la disciplina ICI nel senso di escludere l'applicazione dall'imposta dei cittadini iscritti all'AIRE;

Di Biagio 7.05, volto a modificare i termini dei pagamenti nelle transazioni commerciali anche con la pubblica amministrazione;

Di Biagio 7.06, volto a introdurre un limite massimo agli emolumenti dei dirigenti e amministratori pubblici;

gli identici Graziano 7.08, Occhiuto 7.014 e Caparini 7.017, volti a recepire disposizioni comunitarie in materia di frodi IVA;

Froner 7.09, che reca un intervento volto a consentire ai commercianti al dettaglio di carburante il libero rifornimento da qualsiasi rivenditore;

Armosino 7.010, che reca norme di interpretazione autentica in materia di diritto annuale da corrispondere a Unioncamere e Camere di commercio;

Froner 7.011, che assegna all'acquirente unico funzioni in materia di carburanti;

Codurelli 7.012, in materia di incentivi fiscali in favore delle madri lavoratrici;

Baretta 7.013, volto a consentire all'INPDAP di utilizzare personale con contratto di somministrazione in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010;

Raisi 7.015, volto a modificare la disciplina degli studi di settore;

Leo 7.02, in materia di detassazione del reddito incrementale per i lavoratori autonomi e le piccole imprese;

Montagnoli 8.134, che modifica la disciplina in materia di spese di personale sia per gli enti sottoposti al patto di stabilità, sia per quelli non sottoposti allo stesso;

Montagnoli 8.136, che modifica la disciplina del patto di stabilità con riferimento al lavoro accessorio;

Vincenzo Antonio Fontana 8.119, che introduce modifiche alla disciplina concernente le garanzie per il lavoratore di imprese esecutrici di appalti;

Germanà 8.115, che reca un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 54, del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di termini per l'impugnazione del licenziamento;

Mura 8.20, che reca disposizioni in materia di promozione dell'assunzione di

lavoratrici madri e lavoratrici disabili, nonché di realizzazione di asili nido;

Marchioni 8.103, che detta disposizioni in materia di redditi derivanti da lavoro prestato all'estero e in zone di frontiera;

Delfino 8.77, che incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

Pagano 8.118, che modifica le disposizioni del codice civile in materia di patto di famiglia;

gli identici Carlucci 8.9 e Distaso 8.14 e gli identici Distaso 8.7 e Carlucci 8.10, che recano disposizioni in materia di sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale;

gli identici Distaso 8.6 e Carlucci 8.12, recanti disposizioni per l'attribuzione di canali della televisione digitale terrestre per favorire lo sviluppo dell'emittenza televisiva locale;

gli identici Distaso 8.5 e Carlucci 8.11, che recano disposizioni tese a integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale;

Boccia 8.102, che detta disposizioni in tema di preveducibilità dei crediti derivanti dai piani di risanamento, ai sensi dell'articolo 67 della legge fallimentare;

Montagnoli 8.146, relativo all'incentivazione della produzione elettrica mediante impianti solari fotovoltaici prodotti o assemblati nell'Unione europea;

Vanalli 8.171, il quale detta norme in materia di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali;

Ciccanti 8.86, limitatamente alla lettera e), il quale detta norme in materia di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali;

Bernardo 8.183, recante modifiche al Testo unico in materia bancaria e creditizia in materia di governo societario e di Vigilanza regolamentare della Banca d'Italia;

Pagano 8.182, il quale reca modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie;

Cambursano 8.25, che istituisce un fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese;

Borghesi 8.26, volto a consentire la cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti delle imprese relativi a forniture verso la pubblica amministrazione;

Borghesi 8.29, recante agevolazioni fiscali in favore dell'imprenditoria giovanile;

Borghesi 8.27, recante agevolazioni fiscali per la capitalizzazione delle imprese e una detassazione degli utili reinvestiti in nuovi macchinari ed apparecchiature;

Scilipoti 8.57 e 8.51, i quali recano interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994;

Marsilio 8.48, il quale reca una proroga del termine per la messa in liquidazione delle società costituite da comuni;

Borghesi 8.30, che dispone il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa;

Scilipoti 8.52, che sospende ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare fondata su rapporti bancari oggetto di opposizione;

Scilipoti 8.56, che modifica la disciplina in materia di pubblicità, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, sui tassi di interesse, sui prezzi e sulle altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti;

Scilipoti 8.53, che interviene in merito all'ambito temporale di applicazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 61, del decreto-legge n. 225 del 2010, concernenti la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto corrente;

Lulli 8.98, in materia di nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto;

D'Amico 8.144, volto ad estendere la nullità per le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto ad altre spese istruttorie relative, nonché a ridurre allo 0,2 per cento l'ammontare del corrispettivo massimo per l'affidamento di denaro riconosciuto alle banche;

D'Amico 8.145, volto a ridurre allo 0,2 per cento l'ammontare del corrispettivo massimo per l'affidamento di denaro riconosciuto alle banche;

Comaroli 8.143, volto a prevedere la nullità delle clausole contrattuali contenenti l'applicazione di commissioni per il prelievo di denaro contante per persone ultrasessantacinquenni;

Lulli 8.100 recanti norme in materia di anatocismo bancario;

gli identici Dima 8.45, Baccini 8.46, Lo Presti 8.47 e Gioacchino Alfano 8.121 e Marsilio 8.190, in materia di risarcimento diretto del danno derivante dalla circolazione di veicoli;

gli identici Baccini 8.42, Lo Presti 8.43, Dima 8.44, Ciccanti 8.83 e Gioacchino Alfano 8.122 e Marsilio 8.189, volti a vietare la cessione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli;

Lulli 8.101, in materia di incompatibilità per i titolari di posizioni apicali delle imprese operanti nei mercati creditizio, finanziario ed assicurativo;

Ciccanti 8.69, volto a modificare il fondo di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, della legge di stabilità 2011, al fine di fare fronte alle necessità degli enti locali derivanti dal rinvio dell'erogazione delle risorse statali spettanti agli enti locali in attuazione del decreto legislativo sul federalismo municipale;

Ciccanti 8.70, in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

gli identici Vignali 8.2 e Germanà 8.49, in materia di edilizia universitaria residenziale;

gli identici Forcolin 8.154 e Bitonci 8.160, in materia di riabilitazione delle persone fisiche non solventi;

Borghesi 8.41, che istituisce un marchio di proprietà dello Stato per i prodotti ideati o progettati interamente da imprese italiane;

Pini 8.157, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di responsabilità amministrativa di componenti degli organi societari o dei dipendenti di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche;

Bernardo 8.89, che reca norme di interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 40 del 2010 in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali;

Poli 8.68, il quale attribuisce ai soci delle cooperative artigiane, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, il titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per gli artigiani;

Compagnon 8.71, che modifica l'articolo 7-*octies* del decreto-legge n. 5 del 2009 al fine di assicurare la difesa degli interessi economici e giuridici degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti di Alitalia S.p.A.;

Delfino 8.78, che estende la detassazione degli investimenti in macchinari di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 anche ai soggetti titolari di imprese agricole individuali;

Comaroli 8.167, che reca una definizione della figura dell'agromeccanico professionale;

Distaso 8.13, che incrementa l'auto-rizzazione di spesa di cui all'articolo 1,

comma 61 della legge n. 220 del 2010 in materia di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale;

Servodio 8.82, che proroga gli interventi a sostegno del settore della pesca marittima di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010;

Sani 8.81, volto ad incrementare, nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2011, il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2, commi da 5-*novies* a 5-*duodecies* del decreto-legge n. 225 del 2010;

Delfino 8.63, che incrementa, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2011, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi;

Pagano 8.117, che reca disposizioni per il calcolo dell'anzianità maturata dagli insegnanti tecnico – pratici;

Alessandri 8.172, che esclude dall'applicazione dell'aliquota addizionale di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008 anche i soggetti che producono oli lubrificanti dalla rigenerazione degli oli usati.

Bitonci 8.178, il quale prevede, per alcuni procedimenti, che l'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali assegnati alle cooperative edilizie siano effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del reddito personale del socio assegnatario

Lulli 8.95, che dispone la nullità delle clausole di tacito rinnovo dei contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.

Lulli 8.94, che autorizza la costituzione di gruppi di acquisto per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato;

Zucchi 8.93, che modifica il decreto ministeriale n. 400 del 2001, recante i criteri e le modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi e novella, quindi, una disposizione di rango secondario;

Agostini 8.191, in materia di aiuti al settore della pesca;

Comaroli 8.124, che dispone la nullità delle commissioni applicate dalle banche ai prelevamenti di denaro contante dai conti correnti presso gli sportelli;

Bitonci 8.125, che dispone l'obbligo per le società a partecipazione pubblica, sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, di ubicare la sede legale nel territorio nazionale;

Bitonci 8.126, che richiede una fidejussione per l'apertura di partite IVA da parte di imprese straniere;

Bitonci 8.127, che introduce un nuovo regime fiscale forfettario opzionale preventivo per le persone fisiche esercenti attività di impresa e per talune società di persone;

Bitonci 8.128, che prevede l'istituzione da parte di ciascuna azienda che beneficia di incentivi statali di un fondo per garantire il rispetto dei termini di pagamento ai fornitori;

Bitonci 8.130, che introduce una moratoria del pagamento delle rate relative a tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle imprese;

Bitonci 8.131, che introduce l'obbligo per le istituzioni statali e territoriali dell'acquisto di beni prodotti in Italia per l'esercizio delle proprie attività;

Bitonci 8.132, che introduce l'obbligo per le aziende che beneficiano di aiuti pubblici di assumere prioritariamente personale di cittadinanza italiana;

Bitonci 8.133, che reca disposizioni in materia di commercio abusivo;

Comaroli 8.166, che reca disposizioni in materia di utilizzo di risorse assegnate al Comune di Campione d'Italia;

Commercio 8.03, il quale consente alle regioni di concedere finanziamenti a tasso agevolato alle regioni per lo sviluppo delle energie rinnovabili;

Vincenzo Antonio Fontana 8.05, il quale prevede la soppressione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e l'attribuzione delle relative funzioni al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

Gioacchino Alfano 8.06 e 8.07, i quali intervengono sull'operatività di Poste italiane nell'esercizio di attività di Banco Posta;

Froner 8.08, il quale modifica la disciplina in materia di perenzione amministrativa dei residui relativi alle iniziative di incentivazione;

Lulli 8.09, il quale disciplina l'esercizio dell'attività di dispensazione al pubblico dei medicinali;

Lulli 8.010, il quale interviene sulla disciplina relativa agli orari di apertura e chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

Bitonci 8.012, il quale conferisce una delega legislativa al Governo per la semplificazione delle modalità di gestione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti;

Comaroli 8.015, il quale stabilisce un tetto al trattamento economico dei dirigenti di banche e di società che beneficino di interventi pubblici;

Montagnoli 8.016, il quale istituisce un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di *money transfer* e altri agenti in attività finanziaria;

Montagnoli 8.017, il quale modifica il regime di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi degli interessi passivi, estendendo l'esclusione dall'applicazione di tale

disciplina a tutte le società che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione;

Forcolin 8.018, il quale consente al contribuente di chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile a fini IVA quando effettua cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

Forcolin 8.019, il quale esclude dagli obblighi di tenuta dei registri cartacei e telematici previsti dal Testo unico in materia di accise, nonché in materia di contabilità, gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta;

Comaroli 8.022 e 8.021, i quali recano norme in materia di remunerazione omnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nell'ambito di contratto di conto corrente e di apertura di credito;

Comaroli 8.025, il quale incrementa il limite di deducibilità degli interessi passivi a fini delle imposte sui redditi;

Forcolin 8.055, il quale modifica la disciplina del Testo unico delle imposte sui redditi in materia di deducibilità delle spese relative a mezzi di trasporto;

Torazzi 8.026, il quale amplia il limite di deducibilità degli interessi passivi ai fini delle imposte sui redditi;

Torazzi 8.023, il quale incrementa il limite di deducibilità degli interessi passivi ai fini delle imposte sui redditi delle svalutazioni su crediti derivanti da operazioni di credito ad imprese fino a 30 dipendenti;

Torazzi 8.024, il quale dal valore della produzione netta ai fini IRAP le spese per il personale assunto dopo il 10 gennaio 2009;

Polledri 8.027, il quale introduce una procedura di definizione agevolata degli omessi versamenti a fini tributari e previdenziali, attraverso dilazioni, riduzione di sanzioni, azzeramento degli interessi di mora, sospensione dei procedimenti di recupero coattivo;

Polledri 8.028, il quale consente alle piccole imprese di presentare all'Agenzia delle entrate o all'INPS un piano di rientro dei propri debiti tributari e comunitari;

Comaroli 8.030, il quale esclude l'applicazione della sanzione della reclusione nel caso di omessi versamenti a fini IVA di entità superiori a 50.000 euro;

Bitonci 8.031, che prevede la devoluzione ai comuni delle risorse del fondo per il finanziamento delle funzioni catastali decentrate;

Comaroli 8.035, che reca disposizioni fiscali volte ad agevolare l'assegnazione di beni di società ai soci e la trasformazione in società semplice;

D'Amico 8.037, che pone a carico dell'istituto di credito mutuante le spese notarili correlate alla stipula dei contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la sua ristrutturazione;

Polledri 8.038, che prevede un incremento della misura degli assegni familiari spettanti ai lavoratori italiani o dell'Unione europea;

Bitonci 8.039, che modifica i beneficiari del regime fiscale forfetizzato di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000;

Bitonci 8.041 e Forcolin 8.056, che istituiscono lotterie con premi da assegnare ai possessori di scontrini fiscali;

Bitonci 8.043, recante disposizioni in materia di incompatibilità relativamente alle Commissioni tributarie e di obbligo di formazione continua dei giudici tributari;

Bitonci 8.044, che dispone l'abrogazione delle disposizioni in materia di comunicazione annuale IVA;

Comaroli 8.045, il quale prevede che i dati determinati sulla base degli studi di settore costituiscano presunzioni semplici;

Comaroli 8.046, volto a prevedere di piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali operanti su aree pubbliche, che non siano cittadini italiani o dell'Unione europea;

Comaroli 8.047, volto a prevedere che l'autorizzazione all'attività di commercio al dettaglio esercitata da un cittadino extracomunitario possa essere subordinata all'acquisizione di un certificato che attesti la conoscenza della lingua italiana;

Comaroli 8.048 in materia di disciplina delle insegne degli esercizi commerciali;

Fedriga 8.049, volto ad istituire zone franche urbane nelle regioni di confine;

Forcolin 8.050, volto ad introdurre un'addizionale all'imposta sul reddito delle società petrolifere nell'ipotesi di mancato adeguamento dei prezzi per il caso di ribasso del costo del petrolio;

Comaroli 8.051 e 8.060, volti ad aumentare la soglia oltre la quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni IVA;

Comaroli 8.052, volto ad elevare la soglia di debito oltre la quale è vietata la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali;

Forcolin 8.057, volto ad introdurre un credito di imposta per i proprietari degli impianti di distribuzione di carburante;

Nicola Molteni 8.058, in materia di accertamento dell'accisa sulla birra;

Montagnoli 8.059, volto ad estendere la disciplina dell'IVA per cassa ad imprese con volume d'affari fino a 500.000 euro;

Comaroli 8.061, volto ad elevare la soglia oltre la quale è obbligatoria la

comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

Comaroli 8.062, recante disposizioni fiscali di favore per i giovani imprenditori.

Contento 9.89, in materia di disciplina tributaria applicabile agli interventi di promozione dell'eccellenza e del merito;

Zeller 9.1, volto ad escludere dalla base imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi e dall'IRPEF le borse di studio;

Ghizzoni 9.52, volto ad ampliare il novero dei soggetti ammessi alla partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università;

Fallica 9.31, volto a prevedere l'iscrizione nell'istituendo albo dei ricercatori di comprovata esperienza di determinate categorie di studiosi;

Siragusa 9.64, in materia di organizzazione di corsi universitari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese;

Fallica 9.34, in materia di validità dell'abilitazione all'insegnamento per i docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto ministeriale del 20 settembre 2007;

gli identici Carlucci 9.16 e Cristaldi 9.78, nonché Goisis 9.85, volti a consentire l'esonero dalle tasse universitarie per i dirigenti scolastici che intendano conseguire una ulteriore laurea;

Dima 9.79, volto a concedere finanziamenti per la ricerca applicata nella forma di contributi di spesa;

Goisis 9.80, volto ad estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 25-*quinquies* del decreto-legge n. 248 del 2007, relativo agli aspiranti dirigente scolastico utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, anche ai soggetti assunti in Trentino-Alto Adige;

Toccafondi 9.19, volto ad escludere il settore dell'istruzione non statale dalla riduzione delle spese disposta ai sensi della legge di stabilità per il 2011;

Toccafondi 9.20, relativo alle modalità di conseguimento dell'abilitazione per i docenti delle scuole non statali;

Capitanio Santolini 9.45, volto a prevedere la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli statuti degli enti di ricerca;

Capitanio Santolini 9.46, volto a consentire alle università e ad altri soggetti che svolgono attività di ricerca la stipula di contratti di diritto privato per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca;

Toccafondi 9.21 e 9.22, volti a stanziare la somma di 245 milioni di euro in sostegno delle scuole non statali;

Abrignani 9.27, in materia di ordinamento dell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzati;

Mario Pepe (IR) 9.90, volto a prorogare per cinque anni tutti i contratti a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni, compresi gli organi costituzionali, i cui contratti di lavoro non sono soggetti peraltro alla disciplina legislativa, ma rimessi all'autonomia normativa propria di tali istituzioni;

Grassano 9.36, volto a consentire alla Consob l'assunzione di personale in deroga alla normativa vigente;

Mattesini 9.04, volto a prorogare al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato presso la pubblica amministrazione;

Bellanova 9.05, volto a prorogare di due anni il termine entro il quale lavoratori eventualmente in esubero presso l'Ente tabacchi possono essere riassorbiti dall'amministrazione finanziaria;

Gatti 9.06, volto a consentire all'INPS l'assunzione di personale in deroga alla normativa vigente;

Madia 9.07, volto a modificare i limiti previsti per le assunzioni ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010;

Levi 9.02, in materia di adozione dei libri di testo nella scuola primaria;

Siragusa 9.03, in materia di gratuità parziale dei libri di testo;

Goisis 9.08, volto ad attribuire alle scuole non statali un contributo denominato « dote alunno »;

Lulli 9.01, finalizzato al riordino dell'accesso e dell'esercizio delle professioni intellettuali ed alla riorganizzazione degli ordini professionali.

Simonetti 10.125, in materia di autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni;

Braga 10.59, in materia di spese per il personale del Comune di Campione d'Italia;

Vincenzo Antonio Fontana 10.105 e 10.104, in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

Pagano 10.102, che interviene in materia di incremento delle addizionali da parte del Presidente della Regione;

Vincenzo Antonio Fontana 10.103, in materia di lavori socialmente utili;

Santelli 10.5 che modifica la disciplina relativa al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco vittima del dovere;

Moffa 10.15, che autorizza l'INPS a trattenere in servizio il contingente di personale dedicato a specifiche attività;

Baccini 10.10, in materia di servizi di vigilanza urbana in prossimità di aerostazioni e aeroporti;

Paladini 10.3, che autorizza la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato da parte di amministrazioni pubbliche;

Germanà 10.115 e Rosato 10.63, che istituiscono un fondo per il finanziamento di attività del Corpo nazionale di vigili del fuoco in contesti emergenziali;

Polledri 10.118, in materia di permuta di immobili ed infrastrutture oggetto di intesa tra il Ministero della difesa e il Comune di Piacenza;

Comaroli 10.121, in materia di sicurezza degli stadi;

Bitonci 10.124, concernente gli obblighi delle imprese ferroviarie

Rosato 10.71, che estende una serie di benefici ai familiari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Rosato 10.69, 10.68 e 10.67, che istituiscono un ruolo direttivo speciale nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Rosato 10.65, che disciplina la riorganizzazione dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

Rosato 10.64, recante disposizioni per il riordino dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria;

Rosato 10.62 e 10.61, in materia di avanzamenti di carriera del personale del Corpo dei vigili del fuoco;

Margiotta 10.73, relativo alla predisposizione di piani straordinari regionali per contenere la pressione fiscale a fronte dell'incremento dei compiti in materia di protezione civile;

Gioacchino Alfano 10.101, volto a prevedere l'automatico passaggio nel ruolo degli avvocati dello Stato dei procuratori dello Stato dopo una determinata anzianità;

Lulli 10.75, in materia di azione di classe;

Zeller 10.100, volto a considerare come cooperative storiche le società cooperative di produzione dell'energia e di

distribuzione elettrica nella provincia autonoma di Bolzano in presenza di determinati requisiti;

Federico Testa 10.99, recante disposizioni per incentivare la diffusione dei veicoli a trazione elettrica;

Lulli 10.74, in materia di incompatibilità per i presidenti e i componenti delle autorità amministrative indipendenti;

Pini 10.122, recante la costituzione di un fondo per attuare la legge n. 117 del 2009 sul distacco dei comuni di Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini;

Germanà 10.117, recante modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 248 del 2007 in tema di scadenza dei certificati complementari di protezione dei medicinali;

Lorenzin 10.32, volto a destinare una parte delle risorse del 5 per mille agli interventi in tema di sclerosi amiotrofica;

Lorenzin 10.31, volto a integrare la dotazione del Fondo per le politiche sociali;

Lorenzin 10.30, volto a prorogare alle annualità 2011 e 2012 il recupero delle somme a carico della Croce rossa italiana;

Nicola Molteni 10.108, relativo alla disciplina dei Consorzi che provvedono alla regolazione del livello idrometrico dei laghi;

Lorenzin 10.29, volto a prorogare la validità delle istanze presentate dai soggetti ammessi al 5 per mille negli anni 2006 e 2007;

Gianni 10.16, in materia di riconoscimento di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto;

gli identici Lo Presti 10.4 e De Angelis 10.106, volti a consentire assunzioni nell'ambito del Corpo forestale dello Stato;

Gianni 10.01, che prevede la costituzione di una zona franca, nonché il riconoscimento di agevolazioni fiscali in siti contaminati di interesse nazionale;

Nastri 10.03, che modifica le disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2011 in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico;

Nastri 10.04, che reca disposizioni relative al versamento al bilancio dello Stato di quota parte dell'aliquota della componente della tariffa elettrica, prevedendo altresì esenzioni dal Patto di stabilità interno per gli enti locali in cui insistono impianti nucleari;

gli identici Pagano 10.06, Simonetti 10.031 e Savino 10.035, nonché gli identici Pagano 10.07, Comaroli 10.032 e Pugliese 10.033, che recano disposizioni in materia di canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale;

gli identici Pagano 10.05 e D'Amico 10.030, che recano disposizioni relative alle imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporto sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

gli identici Simonetti 10.029 e Del Tenno 10.034, che prevedono la costituzione di una Agenzia nazionale di regolamentazione del settore ferroviario;

Di Biagio 10.08 e 10.09, i quali recano disposizioni relative ai dipendenti del Ministero degli affari esteri assunti all'estero;

Brugger 10.010, che prevede una delega alle province autonome di Trento e di Bolzano di funzioni in materia di gestione dei rifiuti;

De Camillis 10.011, che prevede un finanziamento per interventi di ricostruzione degli edifici e per la messa in sicurezza delle scuole interessate dal terremoto del Molise del 2002;

Lupi 10.012, che prevede la stabilizzazione della devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di carattere sociale;

Lupi 10.013, che reca disposizioni relative all'acquisizione della qualifica di impresa sociale per le imprese che assumono lavoratori svantaggiati o disabili;

Toccafondi 10.015, che esenta gli enti senza scopo di lucro e le imprese sociali dall'applicazione degli studi di settore;

Toccafondi 10.016, che modifica la disciplina in materia di deducibilità delle liberalità in favore delle associazioni di promozione sociale;

Toccafondi 10.017, in materia di prestazione di attività di volontariato in favore di tutti gli enti senza scopo di lucro;

Lupi 10.018, in materia di stipula di convenzioni con le cooperative sociali;

gli identici Marsilio 10.014 e Di Biagio 10.043, che recano disposizioni in materia di contributi all'editoria;

Graziano 10.019, relativo alla trasmissione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti delle relazioni degli organi di revisione degli enti locali su bilancio di previsione e rendiconto;

Graziano 10.020, in materia di determinazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Velo 10.021, che modifica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di tributi propri delle province connessi al trasporto su gomma;

Lovelli 10.022, che prevede l'istituzione di un'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto e della logistica;

Ciccanti 10.023, in materia di incentivazione per gli impianti solari fotovoltaici;

Lorenzin 10.024, in materia di ripartizione dei contributi statali all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione e all'Istituto per la riabilitazione e la formazione ONMIL Onlus;

Lorenzin 10.025, in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi che svolgono attività libero-professionali;

Lorenzin 10.027, che reca una disposizione di interpretazione autentica relativa agli atti e alle deliberazioni assunte dalle gestioni previdenziali privatizzate;

Alessandri 10.028, che prevede un diritto di prelazione in favore dei conduttori degli immobili in dismissione degli enti previdenziali privatizzati;

Pini 10.037, che prevede un regime fiscale agevolato per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi;

Polledri 10.038, che modifica la disciplina vigente in materia di esercizio dell'attività venatoria;

D'Amico 10.039, che modifica le disposizioni della legge n. 110 del 1975, in materia di controllo delle armi e delle munizioni;

Alessandri 10.040, che modifica la disciplina vigente in materia di smaltimento degli imballaggi;

Gioacchino Alfano 10.042, in materia di rimodulazione di patti territoriali e di contratti d'area.

Gioacchino ALFANO (PdL) chiede di poter addivenire ad una valutazione complessiva sui giudizi di ammissibilità, eventualmente anche con un supplemento di riflessione sulle proposte emendative riferite ai primi sei articoli del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del deputato Gioacchino Alfano, rileva come la responsabilità dei Presidenti delle Commissioni riunite in merito ai giudizi di ammissibilità sulle proposte emendative presentate si limiti, ovviamente, all'esame in sede referente del provvedimento, rimanendo ferma la possibilità, per i deputati che lo ritengano opportuno, di sotto-

porre eventuali questioni in merito al Presidente della Camera.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara di non condividere le valutazioni testé espresse dalla presidenza delle Commissioni riunite, che ha confermato l'inammissibilità del proprio emendamento 5.35. In proposito, richiama le finalità della proposta emendativa, che intende consentire di effettuare spese necessarie a far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici che hanno colpito le regioni Marche, Abruzzo e Basilicata. Si sofferma, in particolare, sui danni subiti a seguito degli eventi atmosferici del marzo 2011 dalla Regione Marche, che sono stati valutati in misura pari a circa 500 milioni di euro, sottolineando come non sia possibile ipotizzare di farvi fronte con i meccanismi di copertura introdotti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011.

Al riguardo, segnala come la Regione Marche abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale con riferimento a tali ultime disposizioni, che di fatto impediscono una risposta efficace alle emergenze ambientali, osservando peraltro come nello stesso decreto-legge in materia di proroga dei termini, che ha introdotto il nuovo sistema di finanziamento degli oneri derivanti dalle calamità, si sia disposta un finanziamento degli interventi di ricostruzione nella Regione Veneto, che già aveva beneficiato di uno stanziamento di 300 milioni di euro. Quanto all'ammissibilità della proposta emendativa 5.35, osserva come essa presenti senza dubbio i connotati dell'urgenza e dell'indifferibilità, in quanto intende far fronte ad una situazione emergenziale e, pertanto, possa a buon diritto essere contenuta in un decreto-legge. Ritiene, quindi, pienamente ammissibile l'emendamento, che intende affrontare in questo provvedimento un tema che il Governo ha ignorato. Sottolinea, peraltro, come la disposizione, pur prevedendo una deroga al patto di stabilità interno, non appaia riconducibile strettamente a tale ambito materiale, in quanto la sua finalità prevalente è quella di as-

sicurare il finanziamento di interventi irrinunciabili, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010. A questo proposito, evidenza, tra l'altro, che l'intervento non avrebbe un impatto negativo per la finanza pubblica, in quanto nei bilanci delle amministrazioni interessate già sussistono risorse da destinare allo scopo, che, tuttavia, non sono utilizzabili per i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento 5.35, dichiarato inammissibile, e ricorda che per analoghe situazioni si è trovata una soluzione, come nel caso della catastrofe che ha colpito il Piemonte. Sottolinea inoltre come la questione attenga all'utilizzo dei residui passivi, che consentirebbe di sopperire alle esigenze di molti comuni. Chiede quindi al Governo una maggiore sensibilità verso le Marche e per la tematica richiamata dall'onorevole Vanucci.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede di accompagnare i giudizi sull'ammissibilità delle proposte emendative da una più analitica motivazione e si associa alle valutazioni del deputato Gioacchino Alfano, chiedendo una valutazione complessiva sulle ammissibilità che chiarisce anche i criteri di carattere generale relativi alle valutazioni di ammissibilità. Osserva come tali criteri dovrebbero essere precisati una volta per tutte e che non si può sostenere la necessità di tenere conto del vaglio preventivo della Presidenza della Repubblica. Rileva quindi come solo dopo la decisione sulle richieste di riesame relative alla comunicazione odierna, si potrà avere un quadro complessivo e decidere come procedere nei lavori delle Commissioni.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel riservarsi una valutazione più approfondita sulle inammissibilità dichiarate dalle presidenze delle Commissioni riunite, ritiene

essenziale che si definisca il percorso per l'esame del provvedimento e che, in questo contesto, il Governo chiarisca quali siano le proprie intenzioni con riferimento al decreto-legge in esame, anche alla luce dei recenti pronunciamenti della Commissione europea sul programma di stabilità e crescita presentato dall'Italia nell'ambito del semestre europeo e delle ultime considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia.

In questo contesto, a suo avviso, il Governo dovrebbe chiarire se, come si è ipotizzato, intenda far confluire il decreto in esame in un nuovo provvedimento recante la manovra di correzione della finanza pubblica. Nell'osservare come i risultati delle misure di manutenzione della finanza pubblica finora adottate siano stati insoddisfacenti, rileva come sarebbe necessario fare chiarezza sulle reali intenzioni dell'Esecutivo, al fine di non svolgere una discussione destinata ad essere successivamente travolta dal mutamento del contesto di riferimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come i criteri cui le presidenze si sono attenute per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative siano quelli definiti dal Regolamento e dalla prassi interpretativa affermatasi da tempo sul punto. Ricorda, peraltro, che tali criteri sono stati richiamati in apertura della seduta di ieri.

Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame dei giudizi di inammissibilità testé pronunciati relativamente alle proposte emendative riferite agli articoli da 7 a 10 del provvedimento è fissato alle ore 20 di oggi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori delle Commissioni, ritiene opportuno sospendere i lavori fino alle ore 17, per passare quindi all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2; propone quindi di proseguire fino alle ore 20 la seduta, che potrà riprendere dopo le ore 22, per passare all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 5 e 6.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) al fine di dare per quanto più possibile ordine ai lavori delle Commissioni, ritiene utile circoscrivere l'esame alle proposte emendative che saranno segnalate dai gruppi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide il suggerimento del deputato Ciccanti, rilevando come la sospensione dei lavori fino alle ore 17 potrà appunto consentire ai gruppi di individuare le proposte emendative da segnalare.

Pier Paolo BARETTA (PD) concorda con l'opportunità di sospendere i lavori sino alle ore 17, proponendo di convocare, a quell'ora, una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, al fine di definire in tale sede l'organizzazione dei lavori nelle giornate di oggi e di domani, evitando di assumere fin d'ora decisioni che potrebbero rivelarsi premature.

Condivide altresì l'opportunità di procedere alla segnalazione, da parte dei gruppi, delle proposte emendative su cui concentrare l'esame, ma ritiene che ciò possa avvenire solo sulla base di una valutazione complessiva sull'insieme degli emendamenti e delle decisioni in materia di ammissibilità assunte dalle presidenze.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide la proposta di riunire gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, sottolineando, comunque, come l'organizzazione dei lavori da lui prospettata sia finalizzata a consentire alle Commissioni di avviare concretamente l'esame degli emendamenti prima della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo, prevista per domani, che dovrà definire la data nella quale sarà avviata la discussione in Assemblea sul provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come, prima di passare alla votazione sulle proposte emendative, sia opportuno consentire interventi sul complesso degli emendamenti riferiti ai singoli articoli.

Ribadisce quindi la richiesta, già avanzata dal suo gruppo, di non procedere a votazioni oltre la mattinata di domani, al fine di consentire la partecipazione alla campagna elettorale sulle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno prossimi.

Ritiene, inoltre, che le segnalazioni sugli emendamenti da porre in discussione potranno essere effettuate solo dopo aver chiarito maggiormente il contesto nel quale si inserisce la discussione in atto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Borghesi, rileva come la proposta delle Presidenze di avviare l'esame degli emendamenti fin dalla seduta di oggi sia appunto volta a salvaguardare l'esigenza, legittima, di consentire la partecipazione dei componenti delle Commissioni alla campagna elettorale per i prossimi referendum. Chiarisce, inoltre, che sarà possibile intervenire sul complesso delle proposte emendative prima di passare alle relative votazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che la riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, è convocata alle ore 17 di oggi.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 giugno 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 17.45.

DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, Marinello, con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Vincenzo Antonio Fontana 1.34, mentre esprime parere contrario sulle altre proposte emendative.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori sulle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2.

Richiamandosi quindi alle considerazioni svolte dal deputato Cambursano, sottolinea come il giudizio espresso dalla Commissione europea sia valutato positivamente dal Governo, poiché esso, da un lato, riconosce l'impegno dell'Italia sulla strada di risanamento dei conti pubblici e, dall'altro, sollecita l'adozione delle riforme strutturali, rilevando come il Governo condivide pienamente tale impostazione.

Precisa inoltre che non può trovare conferma la notizia secondo la quale vi sarebbe un orientamento ad inserire nel provvedimento la manovra economica che potrebbe essere adottata per gli anni successivi. Con riferimento alla possibilità di modificare il testo del decreto – legge, ricorda il recente richiamo del Capo dello Stato rispetto a talune modifiche apportate ad un altro decreto-legge nel corso della conversione e ritenute eccessive, pur essendo in linea, sotto il profilo quantitativo, con quelle apportate in passato su analoghi provvedimenti. Evidenzia pertanto, alla luce di ciò, la possibilità di apportare al decreto solo modifiche nell'ambito dei limiti tracciati dal testo. Fa presente che, in tale ambito, il Governo è

disponibile a valutare proposte di miglioramento che dovessero incontrare il consenso delle Commissioni.

Sottolinea inoltre come molte delle tematiche contenute nel testo riprendano ambiti di intervento condivisi e trattati in diverse occasioni, come quello del demanio marittimo e della riscossione dei tributi e ritiene quindi che a tal proposito vi sia la possibilità di interventi migliorativi condivisi. Ricorda che, come dichiarato dal Ministro Tremonti, il provvedimento in esame si presenta come il primo di una serie di interventi che verranno adottati in relazione al semestre europeo e quindi non contiene ancora le riforme strutturali che saranno adottate successivamente, pur costituendo il primo tassello di una complessiva strategia verso la necessaria ripresa economica.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime considerazioni fortemente critiche sulle disposizioni del provvedimento in esame volte ad incidere sul codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sottolineando come, soprattutto in un settore già fortemente in crisi, sia necessario un intervento organico, e come invece singoli interventi privi sistematicità siano fortemente dannosi.

In particolare, rileva come sia impensabile eliminare il sistema delle riserve senza prima avere riformato l'intero procedimento amministrativo per la realizzazione di opere pubbliche.

Segnala quindi una serie di emendamenti del proprio gruppo volti a migliorare il testo, tra cui, in specie, quello volto a ridurre gli ambiti di discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale.

Manuela GHIZZONI (PD) intervenendo in materia di ricerca, università e scuola, dichiara di non condividere il credito di imposta come configurato dall'articolo 1 del provvedimento, ritenendo che siano state adottate soluzioni tecniche e normative inaccettabili. Sottolinea, in particolare, come questa disposizione evidenzia la contraddittorietà delle politiche del Governo nelle materie in questione, in un settore

dove è invece necessaria una seria programmazione anche per incentivare gli investimenti.

Esprime considerazioni fortemente critiche sull'articolo 4, comma 16, che finisce per ridurre la tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Sottolinea come anche le disposizioni dell'articolo 9 che prevedono l'istituzione della Fondazione per il merito rappresenti una dimostrazione dei repentini ed irrazionali cambiamenti di idea del Governo, che aveva precedentemente previsto altri strumenti per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario. Le disposizioni in commento, in particolare, prevedono uno strumento privatistico chiamato a svolgere funzioni che attonano allo Stato senza nessun tipo di controllo, rilevando come tali disposizioni non sembrino accogliere le raccomandazioni espresse dal Presidente della Repubblica, con particolare riferimento all'articolo 4 della legge 240 del 2010.

Più in generale, ritiene che un altro aspetto inaccettabile delle politiche del Governo sia la totale mancanza di chiarezza sul piano delle immissioni in ruolo per quanto concerne la scuola, sottolineando come vi sia la necessità e l'urgenza di coprire i posti vacanti e disponibili senza continuare a prevedere trattamenti deteriori per i precari, ai quali si continuano a fare promesse che non vengono mantenute.

In conclusione, sottolinea come la scuola necessiti di stabilità, che significa, in primo luogo, continuità didattica, evidenziando come il provvedimento in esame vada nella direzione esattamente opposta.

Rosa DE PASQUALE (PD) stigmatizza, evidenziandone il carattere arbitrario e deleterio, i tagli lineari apportati al settore dell'istruzione, che, incidendo in larga misura sia sul personale docente che sul personale ATA, determinano una sostanziale povertà del servizio scolastico e finiscono per penalizzare gli enti locali e le scuole virtuose.

Evidenzia altresì il carattere totalmente generico ed indeterminato del grande piano di assunzioni preannunciato dal Ministro Gelmini, del quale non si conosce in alcun modo l'entità e il quale è, inoltre, sottoposto ad una condizione incerta, ovvero alla ripresa della contrattazione sindacale, che attualmente è bloccata almeno per i prossimi due anni, nonché ad un regime autorizzatorio molto complesso che incide negativamente sul *turn over*. Ritiene che questo modo di fare politica sia, oltre che inefficace, anche poco serio nei confronti dei cittadini.

Evidenzia come il gruppo del PD abbia presentato una serie di emendamenti volti a modificare parti del testo assolutamente non condivisibili e, comunque, a realizzare concretamente quanto il Ministro Gelmini ha solo dichiarato.

Illustra, in particolare, taluni emendamenti riferiti all'articolo 9, comma 20, laddove la previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti con cadenza triennale, anziché biennale, può generare situazioni di grave disparità di trattamento, soprattutto per chi si trova in stato di invalidità, agli abilitati non inseriti in graduatorie ad esaurimento, all'articolo 9, comma 19, che potrebbe impedire alle scuole di essere pienamente operative sin dal mese di settembre, nonché in merito alla proroga di un anno della validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA, che riguarda soprattutto i segretari.

Più in generale evidenzia come gli emendamenti del proprio gruppo offrano soluzioni alternative ed efficaci al grave problema del precariato, ponendo la scuola al centro del Paese.

Maria COSCIA (PD) si accinge ad intervenire sulle di cui all'articolo 9, commi 17 e 21, in materia di scuola. Tali norme trattano l'annoso problema del precariato che il precedente Governo di centrosinistra aveva inteso risolvere mediante una strategia basata su graduatorie ad esaurimento e un piano di assunzioni triennali per 100 mila insegnanti e 30 mila unità di personale ATA. Rispetto agli obiettivi pre-

fissati si è poi proceduto allora ad assumere 50 mila insegnanti ed ulteriori 20 mila con il presente Governo. Nel frattempo, a seguito della politica di tagli, sono stati tagliati 132 mila di posti in organico, con ripercussioni negative sul tasso di occupazione femminile che in Italia si attesta al 40 per cento a fronte di una media europea del 60 per cento.

Sottolinea come un ulteriore problema, che si ripercuote sulla qualità della scuola pubblica, concerne il *turn over* legato agli incarichi annuali e alla conseguente discontinuità didattica, rilevando come tale situazione si ponga in netta contraddizione con la filosofia perseguita dal Ministro Gelmini con l'adozione del maestro unico, pensata per ovviare ad una presunta condizione di disorientamento del bambino dovuta ad un eccessivo numero di figure di riferimento didattico. Fa presente che le famiglie italiane si sono ormai chiaramente espresse a favore del modello scolastico a 30 ore settimanali e basato sul tempo pieno ed evidenzia come la tecnica dei tagli lineari abbia compromesso il soddisfacimento di tale esigenza e determinerà effetti disastrosi sulla capacità competitiva delle nostre giovani generazioni in Europa.

Richiamando la sua esperienza nel Comune di Roma, fa presente che le famiglie italiane sollecitano la formazione di organici adeguati, rilevando come nella scuola primaria le riforme e i tagli abbiano azzerato gli insegnanti di inglese nella scuola primaria, nelle cui funzioni potrebbero subentrare altri insegnanti dopo appena 150 ore di corso di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese.

Segnala quindi la problematica condizione della formazione superiore professionale che, a causa dei tagli alle ore di scuola e di laboratorio, non è in grado di preparare lavoratori competenti adeguati al mercato produttivo italiano. Richiama quindi l'ulteriore misura che ha riguardato l'innalzamento del numero di alunni per classe, con conseguenti reazioni dei genitori sulla compatibilità e sicurezza degli edifici scolastici, e stigmatizza le difficoltà che annualmente si pongono alla nomina

di insegnanti di sostegno per i ragazzi diversamente abili, il cui diritto allo studio è fortemente penalizzato.

Alla luce di tale quadro complessivo, ritiene inaccettabile che il Governo, ed in particolare il Presidente del Consiglio dei ministri, faccia annunci propagandistici sull'assunzione di migliaia di persone a fronte del contenuto dell'articolo 9, che in nessun modo contiene una misura di tal genere. Considera infatti che annunci simili rischiano di alimentare il contenzioso e le controversie tra gli insegnanti privi di posto di lavoro. La situazione complessiva evidenzia, inoltre, una visione della scuola pubblica italiana basata sul precariato e sul mancato rispetto della norma europea che prescrive il rispetto del limite triennale per il consolidamento del posto di lavoro. Osserva, peraltro, come nel breve e medio periodo il ricorso a contratti a tempo determinato faccia crescere la spesa pubblica in ragione delle spese per la liquidazione del TFR e per gli ammortizzatori sociali che, a partire dal mese di giugno, l'INPS è tenuto a predisporre. Occorre anche tenere in conto le spese che di regola si devono sostenere per le supplenze brevi per malattia, pari al 5 per cento degli esborsi.

Segnala quindi come gli emendamenti presentati dal suo gruppo mirino ad attuare un piano pluriennale che offra certezza ai lavoratori e non alimenti nel contenzioso. Quanto agli organici, auspica che il termini per la loro definizione sia riportato al 31 luglio, al fine di consentire un ordinato inizio dell'anno scolastico.

Maurizio DEL TENNO (PdL) esprime soddisfazione per i risultati conseguiti sul terreno della semplificazione con le norme contenute all'articolo 4 del provvedimento, che rappresentano un segnale importante nell'attuale fase congiunturale. Ritiene che sarebbe opportuno compiere un ulteriore passo in avanti, avviando alle diffuse anomalie in tema di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Commissioni comunali e dalle Soprintendenze. È necessario infatti che i comuni non si trovino nella condizione di subire i pareri contrari

espressi da queste ultime e non in linea con la volontà del territorio.

Auspica anche interventi correttivi, al fine ridurre i tempi del procedimento a livelli di accertabilità, nonché la riconsiderazione della valutazione di inammissibilità sull'emendamento 3.80, di cui è firmatario, in materia di distretti montani.

Giulio CALVISI (PD), intervenendo sui lavori delle Commissioni, ricorda l'audizione del Presidente di Equitalia S.p.A., Attilio Befera, a cui sono stati chiesti dati sull'indebitamento delle imprese nei confronti della stessa Equitalia S.p.A. Auspica che tali dati siano forniti al più presto, trattandosi di una questione centrale che in alcun modo deve essere regionalizzata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che i dati richiesti saranno forniti entro la giornata di oggi.

Renato CAMBURSANO (IdV) apprezza il tentativo di dare ordine all'esame del provvedimento e riconosce al sottosegretario Giorgetti di aver dato una valutazione positiva sulla « pagella » dell'Unione europea sui conti pubblici italiani, esprimendo però dissenso sulla tenuta dei conti pubblici dell'Italia per aspetti di natura sia soggettiva che oggettiva. È noto infatti che l'andamento del disavanzo italiano è più positivo di quello di altri paesi europei grazie alla mancata copertura da parte dello Stato dei rischi sopportati dal sistema bancario. Sebbene i nostri conti pubblici sono sotto controllo, malgrado l'imponenza del debito pubblico, anche in ragione del basso costo del denaro, il contesto in cui si trova l'Italia è quello di un debito pubblico pari al 120 per cento del Pil e delle raccomandazioni della Commissione sul programma nazionale di riforma e sul programma di stabilità dell'Italia. Ricorda che il Ministro Tremonti, in occasione di una recente audizione, ha parlato della possibile « costituzionalizzazione » della regola di pareggio del bilancio, da attuare mediante modifica dell'articolo 81 della Costituzione, su cui il Parlamento dovrebbe avviare un lavoro.

Ritiene che occorra a questo punto verificare se il provvedimento in analisi sia conforme o meno, in tutto o in parte, alle raccomandazioni della Commissione. Ritenendo che sarebbe stato più opportuno procedere alla definizione di un pacchetto unico mirato allo sviluppo, osserva come nessuno degli ambiti di intervento delle raccomandazioni appare attuato. Non è, ad esempio, adottata alcuna norma sulla concorrenza e, in merito alla questione degli investimenti privati per ricerca e sviluppo, l'unico riferimento è quello operato dall'articolo 1. Il Governo sembra essenzialmente concentrato sul taglio delle tasse e sul trasferimento dei ministeri al Nord, e ciò malgrado lo stesso Ministro Bossi abbia segnalato che, oltre all'Unione europea, debbono essere tenuti in conto le reazioni dei mercati finanziari, e malgrado gli importanti rilievi del Governatore della Banca d'Italia espressi nel corso delle Considerazioni finali del 31 maggio scorso.

Pone quindi al rappresentante del Governo un quesito specifico sul tema dell'evasione fiscale, alla luce dei dati forniti dall'ISTAT e che riferiscono di 130 miliardi di euro di evasione. Sottolinea che l'economia italiana non ha pienamente recuperato il *gap* rispetto al 2007 a paragone di altri paesi europei, rilevando l'esigenza di fondare la ripresa su interventi mirati in tema di concorrenza e di liberalizzazioni al fine di eliminare fenomeni di rendita monopolistica e aumentare la competitività, secondo un disegno che il Governo Prodi aveva già accuratamente delineato. Rileva inoltre l'accantonamento di ogni tentativo di avviare una vera liberalizzazione dei mercati, evidenziando come le uniche nuove fonti di introiti sembrano derivare da misure di condono di varia natura.

Alla luce di tali considerazioni, segnala come le norme degli articoli 1 e 2 appaiano di contenuto eterogeneo, di formulazione burocratica e prive di concreta efficacia rispetto ai problemi più immediati ed urgenti del Paese.

Carmen MOTTA (PD), richiamando le considerazioni del collega Margiotta sul-

l'articolo 4 del provvedimento, si sofferma sul contenuto dell'articolo 5, anch'esso di interesse della Commissione ambiente, segnalando l'esigenza che l'impianto della norma sia profondamente rivisto.

Nel sottolineare come la finalità di tale ultima disposizione sia quella, abbastanza illusoria, di rilanciare il settore edile, che sta attraversando una situazione di particolare difficoltà, ritiene che l'articolo rischi invece di determinare effetti assai negativi in materia di gestione del territorio. Osserva, infatti, come le disposizioni in esame non determinino tanto una semplificazione delle procedure esistenti ma operino piuttosto una deregolamentazione confusa e, spesso, pericolosa della materia urbanistica. A suo avviso, sarebbe stato opportuno affrontare una discussione organica sui temi attinenti al governo del territorio, segnalando come siano state presentate proposte in tal senso non solo dal proprio gruppo parlamentare ma anche dai gruppi che compongono la maggioranza di Governo.

Rileva, infatti, come solo nel quadro di un disegno organico sia possibile individuare soluzioni realmente efficaci in materia urbanistica, anche al fine di affrontare problemi ormai annosi quale quello della riqualificazione delle aree urbane degradate.

Nel ribadire pertanto l'inadeguatezza delle disposizioni contenute nell'articolo 5, osserva come esse determinino nel loro complesso una significativa deresponsabilizzazione dei Comuni e delle Regioni, che hanno infatti espresso un giudizio fortemente critico sull'articolo in esame.

Ritiene inoltre che l'articolo 5 rischi di determinare una grave violazione delle competenze attribuite alle Regioni in materia urbanistica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, prevedendosi un termine estremamente ristretto per l'approvazione delle leggi regionali attuative dei nuovi principi e, in mancanza dell'intervento di tali leggi, l'immediata applicazione delle disposizioni contenute nel decreto in esame. Giudica, tuttavia, che anche questa compressione delle competenze costituzionali delle amministrazioni regio-

nali non produrrà l'effetto sperato di garantire efficacia al cosiddetto « Piano città », che fa seguito al sostanziale fallimento dei primi due « Piani casa ».

Per altro verso, osserva come anche le disposizioni volte a introdurre il meccanismo del silenzio-assenso sulle richieste di permesso di costruire in luogo del silenzio-rifiuto attualmente previsto determinino una compressione del ruolo riconosciuto alle autonomie territoriali, dal momento che i comuni rischiano di essere ridotti a meri notai nelle procedure di trasformazione fisica del territorio. Nel sottolineare, quindi, come le disposizioni in esame comportino il rischio di aggressioni indiscriminate al territorio, osserva come attualmente le banche e gli istituti di credito difficilmente rilascino finanziamenti a imprese che non siano in possesso di un permesso di costruire ed esprime pertanto la preoccupazione che gli operatori facciano ricorso a canali di finanziamento non trasparenti. Per quanto attiene più specificatamente ai contenuti del cosiddetto « Piano città », rileva come i premi volumetrici previsti dalle disposizioni in esame privilegino le residenze private rispetto alle attività produttive e al settore terziario, favorendo con ciò non tanto lo sviluppo delle aree urbane periferiche, quanto piuttosto la costituzione di periferie destinate esclusivamente a finalità residenziali. Ritiene, inoltre, inadeguate anche le disposizioni che promuovono le demolizioni e le ricostruzioni, sottolineando come le realtà territoriali interessate non beneficino in alcun modo delle rendite realizzate attraverso tali operazioni.

Da ultimo, sottolinea come nel provvedimento siano del tutto assenti le tematiche attinenti all'edilizia residenziale sociale, evidenziando come anche le disposizioni contenute nei due « Piani casa » fin qui adottati dal Governo non abbiano apportato alcun beneficio in materia, contribuendo a determinare gravi squilibri nello sfruttamento del territorio.

Alberto FLUVI (PD), con riferimento all'emendamento Baretta 1.23, precisa che

per un mero errore tipografico, la parte consequenziale deve intendersi riferita alla soppressione del terzo periodo dell'articolo 1, e non al secondo periodo.

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità sulle modalità di esame del provvedimento, atteso che il Governo e i relatori hanno espresso i rispettivi pareri solo con riferimento alle proposte emendative riferite a due articoli del decreto — legge, mentre rimane non ancora definito compiutamente il quadro delle ammissibilità. Chiede quindi quale sia l'opinione dei relatori e dei capigruppo sull'ulteriore prosecuzione del dibattito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che i relatori e il Governo possono esprimere fin d'ora i pareri riferiti alle proposte emendative relative agli articoli 5 e 6. Ritiene peraltro opportuno mantenere l'organizzazione dei lavori, già definita negli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite, sospendendo quindi la seduta alle ore 20 fino alle ore 22 per riprendere poi domani mattina alle 10.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, onorevole Fugatti, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere favorevole su: gli identici Montagnoli 5.107 e Del Tenno 5.118, Contento 5.121, Pugliese 5.110, Berardi 5.111, gli identici Raisi 5.42, Lulli 5.88 e Del Tenno 5.99, Bernardo 5.117, Vincenzo Antonio Fontana 5.113, Soglia 5.109, Savino 5.112, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI

Commissione, onorevole Fugatti, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole su: Del Tenno 6.143, Ventucci 6.144, Del Tenno 6.97, Vincenzo Antonio Fontana 6.145, Ventucci 6.98, Pagano 6.99, Bernardo 6.100 e Berardi 6.106, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), richiamandosi all'intervento precedentemente svolto, chiede che la seduta prevista per domani alle ore 10 sia posticipata a dopo la fine della Conferenza dei presidenti di Gruppo, prevista per la stessa ora.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'organizzazione dei lavori è stata predisposta tenendo conto sia della riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi, sia in relazione al numero degli interventi. Preannuncia quindi la convocazione degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite integrati dai rappresentanti dei gruppi quando saranno noti gli esiti della Conferenza dei presidenti di Gruppo.

Maurizio BERNARDO (PdL), condivide l'esigenza di affrontare nel dettaglio tutti gli aspetti del provvedimento, e quindi di riprendere i lavori delle Commissioni, come previsto, per le ore 22, se vi saranno colleghi che intenderanno intervenire.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce che, alla ripresa della seduta, prevista per le ore 22, i Presidenti prenderanno atto della volontà dei colleghi di intervenire o meno nel dibattito.

Pier Paolo BARETTA (PD), sottolinea come il rispetto dell'organizzazione dei lavori prevista dalle presidenze sia stata resa possibile solo grazie al contributo dei gruppi di opposizione, rilevando come i pareri finora espressi dal sottosegretario

denotino come l'atteggiamento della maggioranza sia quello di definire accordi esclusivamente al suo interno. Ribadisce quindi la necessità di poter disporre di un quadro complessivo sui pareri e sulle valutazioni di ammissibilità, in mancanza del quale non ritiene utile la prosecuzione del dibattito.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, evidenzia come i pareri che il Governo esprime siano frutto di un'istruttoria approfondita sulle proposte emendative e come raramente il Governo abbia espresso i pareri sull'interesse di provvedimenti così complessi nella prima seduta dedicata alle votazioni. Ribadisce quindi la disponibilità del Governo a valutare attentamente le eventuali proposte di modifica che dovessero venire dall'opposizione nell'ambito dell'impostazione già precisata nel suo precedente intervento, purché le medesime non siano volte a stravolgere il contenuto del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come la seduta delle Commissioni sia la sede istituzionalmente proposta a trovare la sintesi tra le diverse posizioni e fa presente che, in assenza di diverse determinazioni della Conferenza dei presidenti di Gruppo, è dovere delle Presidenze garantire lo spazio istituzionale di dibattito. Invita quindi tutti i gruppi a utilizzare il tempo a disposizione per raggiungere eventuali accordi politici.

Pier Paolo BARETTA (PD), ribadisce come il senso del suo precedente intervento sia quello di segnalare come non siano ancora maturate le condizioni per un dialogo con la maggioranza e in primo luogo per un confronto costruttivo con i relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sulla scorta di quanto convenuto in sede di uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20.05, riprende alle 22.05.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva preliminarmente come il rappresentante del Governo, nei chiarimenti forniti lo scorso 1° giugno, non abbia dissipato i dubbi esistenti sulla effettiva copertura finanziaria sul decreto-legge in esame. Ricorda, infatti, che una parte rilevante della copertura finanziaria del provvedimento è affidata alle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 2, lettere da *dd*) a *gg*), alle quali nella relazione tecnica sono ascritti effetti di carattere permanente, osservando tuttavia che in precedenti relazioni tecniche a misure di analogo contenuto erano state considerate produttive esclusivamente gli effetti *una tantum*. Nel ribadire, pertanto, la necessità di acquisire un chiarimento al riguardo, passa ad illustrare le proposte emendative di cui è primo firmatario, pur osservando che dai pareri espressi fino ad ora dai relatori e dal rappresentante del Governo non traspare una reale volontà di modificare il provvedimento in esame. Rileva, ad esempio, che è stato espresso un solo parere favorevole sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, mentre, a suo giudizio, le proposte meritevoli di considerazione erano senz'altro più numerose. Auspica che sia possibile realizzare un autentico dibattito nel corso dell'esame in sede referente, anche al fine di verificare la coerenza della maggioranza, che presenta proposte emendative anche apprezzabili senza poi sostenerle nel dibattito. Giudica, infatti, che sarebbe da censurare la scelta di temporeggiare per un tempo indefinito sul provvedimento al fine di pervenire al conferimento di un mandato «in bianco» ai relatori ai fini dell'esame in Assemblea. Per quanto riguarda più specificatamente le proposte emendative da lui presentate, raccomanda in primo luogo l'approvazione dell'emendamento 4.42, volto a ripristinare le disposizioni ai sensi delle quali per la stipula di contratti pubblici si rende necessaria una autocertificazione dell'ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 in materia di lavoro dei disabili. Ritiene, infatti, che la soppressione di tale autocertificazione non comporti alcuna sem-

plificazione burocratica e rischi di aggravare la situazione già estremamente precaria dei lavoratori disabili. Per quanto riguarda, poi, le proposte emendative riferite all'articolo 7, segnala l'emendamento 7.191 da lui presentato, che intende ampliare la durata temporale delle dilazioni del pagamento delle imposte, portando il numero massimo di rate mensili a 120, a fronte delle 72 attualmente previste. Esprime, inoltre, perplessità sulle disposizioni in materia di regime fiscale di attrazione europea, volte ad ampliare la platea dei beneficiari, attraverso l'estensione della misura anche alle attività di direzione e di coordinamento. Nel sottolineare come tale estensione verosimilmente non produrrà effetti positivi per l'economia del nostro Paese, ma si presterà a comportamenti opportunistici, auspica l'approvazione dell'emendamento 8.88 di cui è primo firmatario, volto a sopprimere la disposizione in esame. Per quanto attiene alla disciplina dei contratti bancari, ritiene non condivisibili le disposizioni relative alla modifica unilaterale delle condizioni ed auspica, pertanto, l'approvazione dell'emendamento 8.90 di cui è primo firmatario, volto a sopprimere le lettere f) e g) del comma 5 dell'articolo 8. Segnala, inoltre, l'emendamento 9.23 da lui presentato, che intende estendere le disposizioni del comma 17 dell'articolo 9 anche ai docenti dell'alta formazione artistica e musicale, sottolineando come tale estensione interessa un numero relativamente limitato di soggetti, peraltro vincitori di un concorso. Da ultimo, ricorda di aver presentato numerose proposte emendative volte a correggere le disposizioni contenute nell'articolo 3 del provvedimento, in materia di demanio marittimo. Nel ribadire quanto già osservato in sede di esame preliminare del provvedimento in ordine alla erroneità dell'intervento normativo elaborato dal Governo che, ha inteso superare, in questo modo, gli ostacoli posti dalla cosiddetta « direttiva servizi », evidenzia che il riconoscimento di un diritto di superficie non è sufficiente ad escludere l'esistenza di un regime concessorio e, pertanto, non consente di superare

i problemi esistenti. A fronte di tale situazione, anche alla luce dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica, il Governo ha ridotto a 20 anni la durata del diritto di superficie, rendendo sostanzialmente inutili le disposizioni in esame, dal momento che la legislazione vigente consente già concessioni di tale durata. A suo avviso, quindi, in questa sede occorrerebbe prendere atto della situazione e sopprimere i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, come proposto con le proposte emendative da lui presentate, tra le quali segnala, in particolare l'emendamento 3.24, e lavorare insieme all'individuazione di una soluzione condivisa, che consenta di preservare le peculiarità esistenti nel nostro Paese nella gestione delle spiagge. In questa ottica, richiama il contenuto di una risoluzione unitaria approvata nei giorni scorsi dal Senato, con la quale si richiedeva di escludere le concessioni demaniali marittime a fini turistici dalla cosiddetta « direttiva servizi ». Nel segnalare che anche i tavoli politici aperti su questa materia si siano chiusi conferendo un mandato al Presidente del Consiglio per richiedere una tale esclusione in sede europea, fa presente che sarebbe possibile raggiungere tale obiettivo nell'ambito dei decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 59 del 2010, che potranno essere adottati entro l'anno 2011. In ogni caso, osserva come la soluzione individuata dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, che ha previsto una proroga fino al 2015 delle concessioni demaniali marittime in essere non sia assolutamente soddisfacente in quanto essa ha determinato l'apertura di una procedura di infrazione che impedisce sostanzialmente la sua applicazione. Ritiene, pertanto, che già in questo decreto-legge dovrebbero essere introdotte le disposizioni attualmente contenute nel disegno di legge comunitaria, volte a consentire la chiusura della procedura di infrazione, osservando come l'iter del disegno di legge comunitaria proceda a rilento a causa dell'assenza di un Ministro per le politiche europee. Conclusivamente, ritiene che sia possibile in questa sede aprire un cammino verso la

definizione di una nuova disciplina in materia che, partendo dalla soppressione delle disposizioni introdotte dall'articolo 3, consenta di chiudere le procedure di infrazione europea e di avviare l'elaborazione di una legge organica in materia. Da ultimo, richiamando le considerazioni già espresse con riferimento all'emendamento 5.35 di cui è primo firmatario, osserva che la valutazione di inammissibilità confermata dalla Presidenza finisce per mortificare ulteriormente il Parlamento, che sempre più è chiamato esclusivamente ad intervenire per ratificare decreti-legge adottati dal Governo e per approvare provvedimenti legislativi che non affrontano i temi centrali per la vita del Paese. In questo contesto, ritiene che l'inammissibilità della proposta emendativa impedisca di affrontare un tema particolarmente rilevante, quale quello degli interventi conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) con riferimento all'articolo 2, segnala l'articolo aggiuntivo Ciccanti 2.013, di particolare interesse per il suo gruppo. Sottolinea che con la richiamata proposta emendativa si intende estendere l'effetto del credito d'imposta agli investimenti da parte delle imprese, rilevando come non vi sia una pregiudiziale negativa sul complesso dell'articolo da parte del suo gruppo. Osserva come il problema occupazionale del Mezzogiorno sia l'effetto di una mancanza di competitività e come pertanto sia necessario investire nell'innovazione delle imprese. Ricorda in proposito che gli indicatori economici rappresentano una carenza di investimenti dall'estero nel sistema produttivo meridionale, contrariamente a quanto accade nelle imprese del Nord, come spesso sottolineato anche da ministro Tremonti, a proposito del dualismo che caratterizza l'economia italiana. Rileva come sarebbe quindi preferibile intervenire dando la possibilità alle imprese meridionali di effettuare gli investimenti che servono anche per creare occupazione stabile. A tal proposito, pre-

cisa che con l'articolo aggiuntivo in questione si intende ripristinare, in coerenza con il programma nazionale di riforma, una norma della legge finanziaria per il 2007 considerata dallo stesso Governo uno strumento per superare le disparità regionali. Richiama inoltre l'intervento del ministro Fitto nella seduta del 9 febbraio 2011 nella quale è stato evidenziato come l'Italia rischi di vedersi sottratti 8 miliardi di euro di fondi europei entro la fine dell'anno in corso. In proposito, ritiene che l'eccessiva invadenza della politica e della intermediazione burocratica abbia favorito, specie nelle regioni meridionali, interventi a fondo perduto dalla scarsa utilità. Sottolinea che, con la proposta emendativa in esame, si introdurrebbe invece un meccanismo automatico per finanziare il credito di imposta per le imprese che investono in innovazione. Sottolinea inoltre che si tratta di una disposizione programmatica che necessiterebbe del consenso della Commissione europea e dell'accordo con le regioni interessate, ma che costituirebbe, a suo avviso, un utile strumento per il Governo al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse europee assegnate all'Italia. Richiama quindi l'importanza per il suo gruppo degli emendamenti Ciccanti 3.98, 8.85 e 8.91, nonché Galletti 8.84, sui quali auspica una disponibilità della maggioranza e dei relatori. Chiede infine di rivedere il giudizio sull'ammissibilità dell'emendamento Distaso 8.13 in materia di emittenti radiotelevisive locali.

Antonio BORGHESI (IdV) considera del tutto paradossale il fatto che il decreto-legge in esame intenda promuovere lo sviluppo, laddove la politica economica finora perseguita dal Governo non ha realizzato alcuna misura concreta in questo senso, in un contesto in cui, secondo i dati forniti dallo stesso Ministero dell'economia, in un solo anno si sono persi circa 400 miliardi di base imponibile IVA. In tale quadro appare ancor più assurdo che il Governo pensi ad una riforma fiscale che prevederebbe un incremento delle aliquote IVA e che lo stesso Esecutivo sia

stato in grado di stanziare solo 200 milioni di euro per il provvedimento ora in discussione.

Passando ad alcune questioni di dettaglio, si dichiara sbalordito per la previsione, recata dall'articolo 9, che istituisce la Fondazione per il merito, la quale appare l'ennesima, costosa struttura burocratica, deputata a svolgere funzioni in materia di sostegno del diritto allo studio che sono già svolte dagli enti regionali per il diritto allo studio. Ritiene quindi necessario che il Governo e la maggioranza rivedano questa impostazione, ad esempio accogliendo l'emendamento 9.2 del gruppo dell'IdV che dispone la soppressione di tale norma e destina le risorse preordinate all'istituzione della Fondazione a finalità ben più produttive.

Per quanto riguarda le previsioni dell'articolo 8 in materia bancaria, ritiene che esse costituiscono l'ennesimo favore del Governo nei confronti delle banche, le quali non devono certamente essere demonizzate di per se, quando svolgono la loro funzione, ma che peraltro non possono continuare ad essere favorite dal Governo. Ritene, infatti, che molti dei comportamenti tenuti dagli istituti di credito risultino inaccettabili, in particolare per quanto riguarda l'ammontare, spesso esorbitante, degli emolumenti riconosciuti a taluni dirigenti, nonché in materia di commissioni praticate nei confronti della clientela. In particolare, pur comprendendo come la fissazione di un tasso di usura eccessivamente basso possa comportare il rischio di disincentivare l'erogazione di credito bancario, ritiene che la norma la quale modifica il meccanismo di calcolo del tasso di usura consentendo di aggiungere al TAEG medio, aumentato di un quarto, un ulteriore differenziale di quattro punti percentuali, rischi di avere un impatto devastante sul sistema economico nazionale.

Parimenti, reputa che le modifiche introdotte all'articolo 118 del Testo unico bancario, in materia di modifica delle condizioni dei contratti bancari, non siano state adeguatamente meditate dal Governo, in quanto consentono alle banche

di ricattare le piccole e medie imprese, con effetti gravissimi su tale componente essenziale del tessuto produttivo.

Per quel che concerne le norme per gli appalti pubblici recate all'articolo 4 del decreto-legge, sottolinea come esse non risolvano i veri problemi che affliggono tale settore. Rileva, infatti, come la problematica più significativa in merito non riguardi la fase dell'effettuazione della gara per l'assegnazione degli appalti, ma le vicende successive alla gara stessa. A tale proposito considera quindi prioritario eliminare tutti quei cavilli che allungano i tempi di realizzazione delle opere, evidenziando inoltre, anche sulla base della sua personale esperienza di amministratore locale, come molto spesso i ritardi nel completamento delle opere stesse siano riconducibili alla scarsa determinazione degli amministratori pubblici.

A tale proposito, rileva come gli emendamenti presentati dal suo gruppo, i quali non sono in alcun modo riconducibili ad interessi di parte, intendano fornire un contributo costruttivo per migliorare il testo e dare soluzioni concrete alle situazioni di criticità che sono emerse in quest'ambito a seguito delle indagini della magistratura e dei rilievi ripetutamente espressi dalla Corte dei conti.

Pietro FRANZOSO (PdL) fa presente che nel suo intervento si soffermerà sugli articoli 2 e 7 che intendono fronteggiare taluni aspetti della crisi economica che investe il Paese e, in particolare, le aziende. Ricorda quindi come l'articolo 2 introduca un credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno che sta sperimentando difficoltà più accentuate rispetto alle altre aree del Paese. A riguardo ritiene che non vi potrà essere alcuno sviluppo dell'occupazione se, in via prioritaria, non si creeranno le condizioni per la ripresa dell'attività produttiva delle aziende. Dopo aver rilevato come l'Italia corra il rischio di dover restituire 8 miliardi di fondi europei, e la sola Puglia un miliardo, osserva come alle imprese manchino le risorse finanziarie anche a motivo della stretta

creditizia posta in essere dal sistema bancario. Illustra quindi il suo emendamento 2.9 che disciplina le modalità attraverso le quali i soggetti già ammessi alla fruizione del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che hanno già proceduto all'investimento, potranno fruire del credito medesimo, rilevando come le aziende interessate che hanno già effettuato gli investimenti si trovino oggi a corto di liquidità.

Con riferimento all'articolo 7, evidenzia l'opportunità di ridurre le turbative che condizionano l'esercizio delle attività aziendali, sottolineando come la grande maggioranza delle imprese operi nella legalità. Osserva quindi come prevedere la possibilità di effettuare dei controlli sulle singole aziende ogni sei mesi risulti eccessivo e condizioni negativamente l'operatività delle imprese. Ha pertanto presentato l'emendamento 7.88 secondo il quale i controlli debbono essere effettuati quanto meno con una periodicità annuale. Rileva inoltre come il medesimo emendamento preveda che la violazione del termine per l'effettuazione dei controlli costituisca illecito disciplinare e determini la inutilizzabilità di tutti gli atti redatti nel corso dell'attività di controllo. Illustra quindi il suo emendamento 7.87 che pone un limite temporale di 30 giorni lavorativi alla permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria presso la sede dei contribuenti. Osserva a riguardo come occorra evitare che le aziende siano soggette a controlli da parte di una molteplicità di organismi spesso non in coordinamento tra loro. Dichiara infine di condividere l'emendamento Distaso 8.13 relativo alle televisioni commerciali che sono fortemente colpite dalla crisi economica e che ritiene possano divenire legittimamente oggetto del provvedimento in esame.

Maino MARCHI (PD) preliminarmente rileva la mancanza di interlocuzione politica con il Governo e la maggioranza, malgrado siano stati posti temi importanti fin dall'esame preliminare. Osserva come

quasi nulla sia stato accolto delle proposte dell'opposizione e auspica che la mancanza dei pareri sull'articolo 4 prelude, come richiesto dal suo gruppo, alla soppressione della disposizione. In proposito, ribadisce, come già osservato nei suoi precedenti interventi, che non è possibile trattare una riforma così complessa come quella del codice degli appalti nell'ambito di un provvedimento eterogeneo come quello in esame. Rileva come non sia corretto nemmeno abusare delle considerazioni svolte dal Presidente della Repubblica in merito all'emendabilità dei decreti-legge, sottolineando come emendare un decreto-legge, nell'ambito della materia dal medesimo recata, sia cosa ben diversa dallo stravolgerne il testo, come pure talvolta è avvenuto. Anche alla luce dell'intervento del sottosegretario Giorgetti, rileva la necessità di un quadro di insieme in cui il Governo chiarisca quali iniziative, oltre a quella in corso, intende porre in essere per favorire la crescita economica. In proposito, osserva che, anche nel programma nazionale di riforma, manca l'indicazione delle tappe intermedie per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020. Ricorda in proposito che l'Unione europea chiede all'Italia una manovra correttiva per gli anni 2013 e 2014 da presentare entro il prossimo mese di ottobre, costringendo quindi il Governo a scelte impegnative. Con riferimento all'articolo 1, ricorda che vi è l'impegno europeo di aumentare gli investimenti nella ricerca fino al 3 per cento del prodotto interno lordo, malgrado l'Italia si sia posta un obiettivo molto meno ambizioso. Rileva che circa la metà dei 100 milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità in materia vengono ora utilizzati a parziale copertura del decreto in esame. Richiamando gli interventi da lui precedentemente svolti, ribadisce che non è chiaro se il provvedimento intenda favorire la ricerca industriale, ovvero rappresenti un modo indiretto di finanziamento dell'università. Evidenzia come manchi un preciso riferimento alla ricerca industriale e ritiene che sarebbe più opportuno ripristinare il credito di imposta in materia già previsto

nella XV legislatura dal Governo Prodi. In proposito segnala che il Partito democratico ha presentato, nelle proposte emendative riferite all'articolo 1, un ventaglio di quattro possibili alternative. In particolare, ricorda che vi è una proposta massima di ripristinare sostanzialmente le richiamate norme adottate dal Governo Prodi, finanziando l'intero investimento nella ricerca e non solo la parte incrementale come previsto nel provvedimento in esame, e di ricomprendere anche la ricerca svolta direttamente dalle imprese senza il vincolo di commissionarla alle università. Fa presente che le altre proposte presentate in materia sono volte a modulare diversamente tale soluzione rispetto alla scelta effettuata dal Governo, prevedendo la sola espunzione del vincolo di commissione alle università, ovvero il riferimento all'intero investimento nella ricerca, ovvero la semplice precisazione del finanziamento della ricerca industriale, eliminando la discrezionalità amministrativa al riguardo. Ricorda che su tali proposte non vi è stato per il momento alcun segnale da parte del Governo e dei relatori. Con riferimento alla questione del Mezzogiorno, rileva la mancanza di risorse per gli investimenti e ricorda in proposito l'articolo aggiuntivo D'Antoni 2.012 volto a prevedere al riguardo l'utilizzo dei fondi per le aree sottoutilizzate. Osserva come i criteri e i limiti dell'intervento proposto dal Governo sembrano ridurne fortemente la concreta portata applicativa e rileva che, essendo il medesimo costruito come una misura di sostegno all'occupazione, sembra avere finalità più assistenziali che di sviluppo. Rileva che andrebbe altresì incentivata l'occupazione femminile che si colloca a livelli particolarmente bassi rispetto alla media europea. Sottolinea inoltre che l'intervento previsto dal Governo necessiterebbe anche dell'autorizzazione da parte della Commissione europea a differenza di altre norme che hanno già ricevuto in passato un riscontro positivo da parte delle istituzioni europee. Sottolinea quindi come tali norme abbiano finalità eminentemente dilatorie e una scarsa efficacia concreta, come, a suo

avviso, compreso dagli elettori nelle ultime elezioni amministrative. Esprime quindi preoccupazione per le considerazioni svolte dall'onorevole Franzoso, sottolineando come evitare vessazioni fiscali in danno delle imprese sia cosa ben diversa dal colpevolizzare i soggetti deputati al controllo, specie in un paese con un altissimo livello di evasione fiscale, di riciclaggio di denaro e di attività della malavita organizzata, sottolineando come ciò non contribuisce a creare sviluppo.

Rolando NANNICINI (PD) dichiara preliminarmente di condividere le considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, richiamando in particolare quanto osservato dall'onorevole Marchi in ordine all'articolo 1 del decreto-legge. A tale riguardo, sottolinea la necessità che nel momento in cui si introducono nuove disposizioni volte a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo, si effettui una puntuale valutazione delle risorse disponibili a legislazione vigente e dell'efficacia delle misure esistenti. Si sofferma, quindi, sulle disposizioni dell'articolo 8, comma 10, del decreto-legge in materia di protezione del diritto d'autore sui disegni e sui modelli industriali, sottolineando come la materia sia stata oggetto recentemente di numerosi interventi normativi, che hanno portato ad esiti particolarmente gravi per il sistema produttivo del nostro Paese. Osserva, infatti, che l'attuale formulazione dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 30 del 2005 deriva dalla approvazione di un emendamento proposto dall'onorevole Torazzi, che ha sostanzialmente determinato la cessazione della produzione di prodotti di *design* da parte di piccole imprese italiane operanti su disegni industriali assai risalenti nel tempo, quali quelli riconducibili a Le Corbusier. In questo contesto, segnala che è intervenuta di recente la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-189/2009, che ha precisato che i disegni e i modelli che prima dell'entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento della direttiva 98/71 erano di pubblico dominio a

causa della mancata legislazione non rientrano nell'ambito di applicazione della medesima direttiva. Nel sottolineare come tale sentenza abbia sostanzialmente sancito la libertà di impresa e di consumo dei disegni e modelli industriali più risalenti nel tempo, sottolinea che un'eventuale soppressione del comma 10 dell'articolo 8 determinerebbe la reviviscenza del testo previgente dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 30 del 2005 con conseguenti effetti negativi per il sistema produttivo. Dichiara, pertanto, di non condividere le considerazioni espresse da Dario Di Vico nel Corriere della Sera del 7 giugno 2011, che ha sostenuto la formulazione della disposizione in esame. Rileva, peraltro, come di recente l'onorevole Grimoldi abbia presentato un'interrogazione a risposta scritta al Ministro dello sviluppo economico, sottolineando i problemi derivanti dall'applicazione dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 30 del 2005, che impedisce la libera produzione di riedizioni dei classici del *design*, in particolare da parte delle aziende operanti a Montevarchi e nel Valdarno. Evidenzia, tuttavia, che l'atto di sindacato ispettivo è stato presentato per ragioni puramente elettorali, al fine di mostrare un segnale di attenzione rispetto al mondo produttivo di un possibile bacino elettorale, sottolineando come le proposte emendative presentate, volte a richiedere la soppressione dell'articolo 8, comma 10, si muovano in una direzione opposta a quella indicata nella richiamata interrogazione. Ribadisce, infatti, che la soppressione della più volte richiamata disposizione dell'articolo 8 non costituisca uno strumento per rafforzare la tutela del *made in Italy*, ma metta a rischio la produzione di numerose piccole imprese innovative, a tutto vantaggio di grandi produttori internazionali.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia tutti i deputati intervenuti per il contributo fornito al dibattito, rilevando, tuttavia, come sia al momento presente la quasi

totalità dei componenti del gruppo della Lega presso le Commissioni riunite, mentre la percentuale degli appartenenti ai gruppi di opposizione presenti risulta molto bassa. Sulla scorta di tale osservazione, ritiene che dovrebbero forse essere riviste le considerazioni espresse in precedenza da alcuni deputati di opposizione rispetto alla partecipazione ai lavori delle Commissioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo che alle ore 10,30 di domani si terrà la riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, delle Commissioni.

La seduta termina alle 23.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 490 del 7 giugno 2011:

a pagina 5, seconda colonna, quindicesima riga, le parole: « per reati relativi alla pesca » sono sostituite dalle seguenti « dell'attività di pesca. »;

a pagina 6, prima colonna, ventitreesima riga, le parole: « Lanzarin 4.163 e 4.164 » sono sostituite dalle seguenti: « Gioacchino Alfano 4.143 e Bruno 4.64 »;

a pagina 8, prima colonna, trentaduesima riga, sostituire le parole: « Baccini 6.25 » con le seguenti: « Della Vedova 6.35 »;

a pagina 18, seconda colonna, trentesima riga, la parola: « secondo » è sostituita dalla seguente: « terzo »

a pagina 133, seconda colonna, sostituire le righe da 3 a 6 con le seguenti: « 5.66. Morassut, Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

ALLEGATO

**DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti
per l'economia (C. 4357 Governo).**

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DA 7 A 10

ART. 7.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti *sono aggiunte le seguenti:* e con l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento un trattamento differenziato in favore dei soggetti che, prima delle scadenze fiscali contributive, provino di non essere in grado di adempiere i propri obblighi.

7. 59. Cicu.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza annuale, non può durare più di quindici giorni feriali e continuativi. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare, oltre a determinare la inutilizzabilità di tutti gli atti redatti oltre il suddetto termine di 15 giorni feriali e continuativi. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera in borghese.

7. 88. Franzoso.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: giustizia, emergenza, *aggiungere le seguenti:* contrasto alle truffe nei confronti

degli enti previdenziali e quelli finalizzati all'emersione del lavoro nero o disposti a seguito di denuncia dei lavoratori, *e sostituire la parola:* costituiscono *con le seguenti:* possono costituire.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole:* materia fiscale e contributiva *aggiungere le seguenti:* mediante l'istituzione di una banca dati unificata delle ispezioni;

b) *al comma 2, lettera a) numero 4), sostituire la parola:* costituiscono *con le seguenti:* possono costituire;

c) *al comma 2, lettera a) numero 5), dopo le parole:* della sicurezza pubblica *aggiungere le seguenti:* , ai controlli finalizzati a contrasto delle truffe nei confronti degli enti previdenziali, all'emersione del lavoro nero o avviati su denuncia dei lavoratori;

d) *al comma 2, lettera d), dopo le parole:* di cui all'articolo 12 *aggiungere le seguenti:* commi da 1 a 6.

7. 244. Baretta, Marchi, Rosato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: può essere operato al massimo con cadenza semestrale.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;

7. 15. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: può essere operato al massimo con cadenza semestrale con le seguenti: può essere operato solo con cadenze sorteggiate.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole:

e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre; con le seguenti: e della non ripetizione per periodi di tempo sorteggiati nell'ambito della programmazione periodica e del coordinamento degli accessi di cui al numero 2);

7. 16. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché riduzione della ritenuta operata su bonifici bancari e postali.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

r-bis) all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento ».

r-ter) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

7. 193. Vannucci.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: è ammessa la deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali acquistati o locati successivamente al 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014;

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) è ammessa la deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione

finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione per gli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014 nonché ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo.

7. 217. Marchignoli.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , è ammessa la deduzione totale delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale obbligatori per la formazione permanente;

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente, le stesse si intendono totalmente deducibili. ».

7. 218. Marchignoli.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: in caso di pagamento con, aggiungere le seguenti: bonifici bancari e postali, assegni,.

Conseguentemente, al comma 2, lettera o), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante aggiungere le seguenti: bonifici bancari o postali, assegni,.

7. 221. Marchignoli.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: con carte di credito, prepagate o bancomat aggiungere le seguenti: nonché da parte dei contribuenti esonerati dalle registrazioni ai fini IVA.

7. 91. Brugger, Zeller.

Al comma 1, alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per le operazioni nei confronti di soggetti non residenti.

Conseguentemente, al comma 2, lettera o), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. L'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1 è in ogni caso esclusa per le operazioni di ammontare non superiore a venticinquemila euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, non residenti nel territorio dello Stato.».

7. 108. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; inoltre è fissata al 31 ottobre di ogni anno la scadenza per l'invio della citata comunicazione.

Conseguentemente, al comma 2, lettera o), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011, e per gli anni successivi la scadenza della comunicazione telematica di cui al comma 1 è stabilita al 31 ottobre di ogni anno.

7. 215. Marchignoli.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) sostituzione dell'accertamento sintetico attualmente in vigore con un nuovo redditometro a riscossione immediata.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) l'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

ART. 22.

(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse).

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

ART. 38. — (Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse). —
1. Con un decreto del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2011, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente dovrà indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'auto determinazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti che potranno trasmetterla *on line* con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.

4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo

familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica viene notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.

7. Entro 30 giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'Ufficio documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.

8. L'Ufficio se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente procede ad una nuova rettifica a modifica della precedente dandogliene comunicazione.

9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al comma 7, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta come determinata in maniera sintetica con le procedure di cui ai commi precedenti.

10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'Ufficio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte ad un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.

11. Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti l'Ufficio può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intenda aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatto salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta sul reddito, elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che possa provare o giustificare le ragioni dello sco-

stamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.

12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro 180 giorni dalla data del ricorso onde verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente viene considerata valida.

13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui dai commi 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata della presente legge sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Le procedure sono le medesime di cui ai commi precedenti.

7. 5. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) sostituzione dell'accertamento sintetico attualmente in vigore con un nuovo redditometro a riscossione immediata ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« i-bis) estensione del regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi che hanno conseguiti ricavi non superiori a 60.000 euro »;

b) al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) all'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, le parole: « non superiori a 30.000 euro » sono sostituite, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dalle seguenti: « non superiori a 60.000 euro » e all'articolo 1, comma 96, lettera *b*), le parole: « un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro »;

c) al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:

« *gg-bis*) agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *m-bis*) del comma 2 del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui alla lettera *gg-ter*) accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

gg-ter) l'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

ART. 22.

(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse),

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

ART. 38. — *(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse).* —

1. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2011, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente dovrà indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'auto determinazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti che potranno trasmetterla *on line* con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.

4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica viene notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.

7. Entro 30 giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'Ufficio documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.

8. L'Ufficio se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente procede ad una nuova rettifica a modifica della precedente dandogliene comunicazione.

9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al comma 7, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta come determinata in maniera sintetica con le procedure di cui ai commi precedenti.

10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'Ufficio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte ad un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.

11. Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti l'Ufficio può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intenda aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatto salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta sul reddito, elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che possa provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.

12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro 180 giorni dalla data del ricorso onde verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente viene considerata valida.

13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui dai commi 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Le procedure sono le medesime di cui ai commi precedenti.

7. 4. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; Inoltre è previsto lo slittamento definitivo della scadenza e degli adempimenti fiscali del giorno 16 Agosto.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

« l-bis) gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal giorno 1 al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione ».

7. 222. Marchignoli.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

« i) estensione del regime di contabilità semplificata a 700 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a un milione di euro di ricavi per le altre imprese; ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

« m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "lire 600 milioni" e "lire un miliardo" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "700.000 euro" e "un milione di euro" ».

7. 23. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 400 mila, con le seguenti: 500 mila e le parole: 700 mila, con le seguenti: 800 mila.

7. 112. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 400 mila e 700 mila, rispettivamente, con le seguenti: 420 mila e 720 mila.

Conseguentemente, al comma 2, lettera m), sostituire le parole: 400.000 euro e 700.000 euro, rispettivamente, con le seguenti: 420.000 euro e 720.000 euro.

7. 248. Fogliardi.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« i-bis) estensione del regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi che hanno conseguiti ricavi non superiori a 60.000 euro ».

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) all'articolo 1, al comma 96, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « non superiori a 30.000 euro » sono sostituite, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con le seguenti: « non superiori a 60.000 euro » e al comma 96,

lettera b), le parole: « un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro »;

b) al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:

« gg-bis) agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera m-bis) del comma 2 del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui alla lettera gg-ter) rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

gg-ter) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento ».

7. 3. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« i-bis) impedire l'incremento dell'imposta provinciale di trascrizione degli autoveicoli, mediante soppressione del comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ».

7. 77. Biasotti.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

« l-bis) modifiche in materia di tassa automobilistica ».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

« *p-bis*) all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 1 è soppresso ».

7. 300. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

« *m*) attenuazione del principio del *solve et repete*. In caso di avviso di accertamento si procede all'esecuzione qualora richiesta dall'Agenzia delle entrate, intimazione di cui il dirigente dell'Agenzia si assume la responsabilità; ».

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni *con le seguenti:* dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva. Tali accessi saranno consentiti solo dopo avere svolto controlli tramite lo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni;

al comma 2, lettera n), numero 2), dopo il numero 2.1) aggiungere il seguente:

2.1.1.) sostituire le parole: « devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a

titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta » *con le seguenti:* « possono contenere anche l'intimazione ad adempiere, a titolo provvisorio, all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento può essere altresì contenuta »;

al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« *b-bis*). L'intimazione di cui alla lettera a) viene decisa dal direttore dell'Agenzia delle entrate competente. Qualora l'eventuale contenzioso tributario si risolvesse al favore del contribuente ricorrente, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi legali e di una sanzione pari al 10 per cento con riferimento agli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e pagati indebitamente dal contribuente ».

7. 7. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

« *m*) attenuazione del principio del *solve et repete*. In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centottantesimo giorno ».

Conseguentemente, al comma 2, lettera n), punto 3), capoverso lettera b-bis) sostituire le parole: e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni *con le seguenti:* e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centottanta giorni.

7. 24. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: e comunque fino al centoventesimo giorno.

Conseguentemente, al comma 2, lettera n), numero 3), sopprimere le parole da: e, in ogni caso, fino a: istanza stessa.

7. 90. Leo, Bernardo, Berardi, Del Tenno, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Pugliese, Savino, Ventucci.

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: centoventesimo con la seguente: centottantesimo.

Conseguentemente, al comma 2, lettera n), numero 3), sostituire la parola: centoventi con la seguente: centottanta.

7. 197. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agevolazioni in tema di dilazione del pagamento della riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito ».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: « settantadue » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

7. 191. Vannucci.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agevolazioni in tema di dilazione del pagamento

della riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito ».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: « settantadue » è sostituita dalla seguente: « novantasei ».

7. 192. Vannucci.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agevolazioni in tema di dilazione del pagamento della riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v), inserire le seguenti:

« v-bis) le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e, comunque, fino a centoventi mesi complessivi a condizione che il debitore compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

v-ter) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera v-bis) sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

7. 238. Calvisi, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

« n-bis) i debitori decaduti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 3,

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal beneficio della rateizzazione e per i quali permangono i requisiti di obbiettiva difficoltà di cui al comma 1, sono ammessi a nuova rateizzazione mediante nuovo dilazionamento dell'intero carico a ruolo, ivi compreso quello scaduto, in settantadue rate mensili purché presentino apposita istanza entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Non è ostativa alla concessione del nuovo beneficio la pendenza di procedure esecutive del ruolo per il quale si chiede la nuova dilazione; ».

7. 79. Biasotti, Armosino.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) revisione del meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando a 20.000 euro l'importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione, prevedendo inoltre che, qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere le seguenti:

« *v-bis)* all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1, le parole: "ottomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro";

v-ter) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Il concessionario non può procedere all'iscrizione dell'ipoteca qualora

l'importo del credito per cui si procede sia inferiore a ventimila euro.

2-ter. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile e sia ivi residente, l'iscrizione ipotecaria è preceduta dalla notifica di una comunicazione che stabilisce un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione dell'ipoteca ».

7. 198. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) determinazione biennale dell'aggio sulla base dei costi normalizzati necessari per effettuare l'attività di riscossione.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

v-bis) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente: « La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione.

7. 195. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) applicazione dell'aggio in favore dell'agente della riscossione esclusivamente sulle parte delle somme iscritte a ruolo relativa al debito originario.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

v-bis) all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: « e dei relativi interessi di mora » sono sostituite dalle seguenti: « , al netto dei relativi interessi di mora e delle sanzioni, ».

7. 196. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) applicazione dell'aggio in favore dell'agente della riscossione esclusivamente sulle parte delle somme iscritte a ruolo relativa al debito originario.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) all'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: « e dei relativi interessi di mora » sono sostituite dalle seguenti: « al netto delle sanzioni ». Dall'applicazione della norma di cui al precedente periodo non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

7. 205. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ven-

tura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) revisione della disciplina della riscossione degli importi non significativi, intendendosi per tali quelli inferiori o pari a 2.000 euro, stabilendo che, per gli stessi importi, non si possa procedere al fermo amministrativo.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

v-bis) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Non è possibile disporre il fermo dei beni mobili per un valore delle somme iscritte a ruolo inferiore a duemila euro. ».

7. 199. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) limitazione all'applicazione degli interessi e delle sanzioni sulle somme iscritte a ruolo per chi abbia maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

v-bis) qualora il debitore abbia maturato crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti del medesimo ente impositore, le sanzioni e gli interessi

di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano sulla differenza tra il credito vantato e l'importo delle somme iscritte a ruolo.

7. 200. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 1.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, lettera aa), ai numeri 1 e 2 sostituire le parole: euro 300,00 con le seguenti: euro 1.000,00.

7. 249. Fogliardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere da dd) a gg);

all'articolo 11, comma 2, sostituire la lettera b), con le seguenti:

b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui alla lettera comma b-bis) del presente comma, rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, e dall'articolo 8, commi 3 e 9;

b-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 10 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

7. 6. Cambursano, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

t-bis) razionalizzazione dell'imposta di bollo per formalità e atti automobilistici.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere la seguente:

gg-bis) con riferimento alla lettera t-bis) del comma 1, gli atti di costituzione, rinnovo e cancellazione delle ipoteche di cui all'articolo 3, comma 13-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le relative iscrizioni al Pubblico Registro Automobi-

listico (PRA), sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, mentre alle operazioni di immatricolazione e aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli per trasferimento di proprietà non si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, numero 15) del citato decreto 642 del 1972.

7. 51. Corsaro.

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

t-bis) modificare, secondo quanto previsto dal Piano per la Logistica, metodo utilizzato per la movimentazione delle merci e delle attività di logistica da « franco fabbrica » (EXW) a « franco destino » (CIF), al fine di migliorare la competitività del sistema Paese e valorizzare la filiera;

Conseguentemente, al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

hh) le imprese produttrici di beni che per il trasporto dei medesimi facciano ricorso al metodo franco destino (Cost, Insurance and Freight, CIP, Cost and Freight o C&F), in luogo del franco fabbrica (Ex Works o EXW) hanno diritto ad un contributo a carico dell'erario nella misura di:

1) 2 per cento per un valore delle merci esportate pari a 100.000 euro;

2) 1,5 per cento per un valore delle merci esportate pari a 200.000 euro;

3) 1 per cento per un valore delle merci superiore a 200.000 euro.

Le somme spettanti possono essere recuperate entro sessanta giorni dalla data di consegna al destinatario finale, utilizzando il credito d'imposta usufruibile con compensazione in F24. Le modalità di ottenimento del diritto al rimborso saranno fissate con decreto ministeriale del Ministero per le infrastrutture e i trasporti, da emanare entro tre mesi dall'en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 78. Biasotti, Armosino.

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) semplificazioni degli adempimenti riguardanti le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i produttori agricoli in regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. 94. Brugger, Zeller.

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente: t-bis) detrazione dell'imposta relativa alle operazioni intrasoggettive tra stabile organizzazione e casa madre, per un rispetto più puntuale della normativa comunitaria in materia di Iva.

Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) in attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea del 23 marzo 2006, relativa alla causa C-210/04, all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « *b-bis)* operazioni relative a servizi prestati dallo stesso soggetto per le esigenze della propria impresa esercitata in altro Stato membro le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta ».

7. 107. Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente: t-bis) disciplinare uniformemente sul territorio nazionale l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 al marchio, nel senso di escluderla se questo è apposto

con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili e sulle gru.

7. 277. Del Tenno.

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente: « t-bis) riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati ».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile richiesti di cui al citato articolo 9.

3-bis. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, convalida la certificazione di cui al comma 3 e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori 12 mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto

al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 3 nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.

7. 236. Fluvi.

Al comma 1 aggiungere, infine, la seguente lettera:

t-bis) le attività di trasporto spedizione e logistica delle merci contraddistinte dai codici Istat 49.41.00, 52.10.10, 52.10.20, 52.29.10, 52.29.21, sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

7. 80. Biasotti, Armosino.

Al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

t-bis) all'articolo 120-*quater*, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: « allegando » sono aggiunte le seguenti: « copia semplice di atto di surrogazione autenticato nelle sottoscrizioni da un avvocato o da un dottore commercialista applicando i minimi tariffari di onorario ».

7. 308. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

t-bis) all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti della lettera t-bis) del comma 1, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si procede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

7. 309. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, inserire le seguenti: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 342. D'Amico, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, Laura Molteni.

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4 con il seguente:

4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri da 1 a 3 sono nulli e, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, costituiscono motivo di illecito disciplinare.

* **7. 32.** Vignali, Lupi.

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4 con il seguente:

4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri da 1 a 3 sono nulli e, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, costituiscono motivo di illecito disciplinare.

* **7. 133.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4 con il seguente:

4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri da 1 a 3 sono nulli e, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, costituiscono motivo di illecito disciplinare.

* **7. 271.** Del Tenno.

Al comma 2, lettera a), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: e comportano la nullità degli atti stessi.

7. 102. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo le parole: illecito disciplinare aggiungere le seguenti: a cui fanno seguito sanzioni da definire in sede di contrattazione collettiva.

7. 17. Paladini, Aniello Formisano, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), numero 5), dopo le parole: nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, aggiungere le seguenti: dell'ambiente, dei beni culturali.

7. 18. Piffari, Zazzera, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), numero 5), sopprimere le parole: . Non si applicano altresì ai controlli.

* **7. 33.** Vignali, Lupi.

Al comma 2, lettera a), numero 5), sopprimere le parole: . Non si applicano altresì ai controlli.

* **7. 270.** Del Tenno.

Al comma 2, lettera a), numero 5), sopprimere le parole: . Non si applicano altresì ai controlli.

* **7. 132.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera a), numero 5), sopprimere le parole: . Non si applicano altresì ai controlli.

* **7. 179.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con le seguenti:

c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto il seguente: « Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi;

c-bis) dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, per il computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente ».

7. 19. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: quindici giorni aggiungere le seguenti: lavorativi consecutivi e sopprimere le parole da: anche in tali casi fino a: del contribuente.

7. 173. Rubinato.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: non può essere superiore a quindici giorni lavorativi aggiungere le seguenti: feriali e consecutivi.

7. 86. Franzoso.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: a quindici giorni aggiungere la seguente: consecutivi.

7. 297. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: in contabilità semplificata, inserire le seguenti: , alle imprese in regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e alle nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. 219. Marchignoli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: autonomi; anche in tali casi con le seguenti: autonomi. In entrambi i casi.

7. 71. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il primo periodo del comma 5, dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è così modificato: « La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi feriali e consecutivi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio; gli atti compiuti oltre i detti termini costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare, determinando la loro inutilizzabilità ».

7. 87. Franzoso.

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«7-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

7. 73. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel caso in cui il contribuente abbia tratto un beneficio dalla mancata comunicazione.

7. 188. Fluvi, Baretta.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: apposite convenzioni *aggiungere le seguenti:* , fermi restando gli obblighi di osservanza delle disposizioni generali sul trattamento dei dati personali e di quelle specifiche sui trattamenti dei dati da parte di soggetti pubblici di cui, in particolare, al Titolo IV del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. 20. Favia, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: e, ove ricorra, della responsabilità contabile;

7. 21. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: e, ove ricorra, della responsabilità contabile; *con le seguenti:* e, ove ricorra, della responsabilità amministrativa;

7. 22. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine il seguente periodo: L'INPDAP, al fine di provvedere al conseguente implemento delle proprie banche dati e di far fronte a tutti i nuovi adempimenti attribuiti, è autorizzato, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad utilizzare personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, fino alla data del 31 dicembre 2012, nei limiti della spesa annua sostenuta nel 2009 per la stessa tipologia di contratti.

7. 162. Baretta.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di provvedere all'attuazione di quanto previsto alla presente lettera, l'ENPALS è autorizzato nel triennio 2011-2013, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad utilizzare personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato nei limiti della spesa annua sostenuta nel 2009 per la stessa tipologia di contratti. Alla copertura degli oneri l'Ente provvederà ad apportare idonee riduzioni a carico delle altre spese di parte corrente del bilancio di previsione 2011-2013 in modo che non vi siano nuovi o maggiori oneri a carico del conto della pubblica amministrazione. Tali riduzioni dovranno essere certificate dal collegio dei sindaci dell'Ente.

7. 247. Baretta.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: Le dichiarazioni dei redditi *aggiungere le seguenti:* , dell'imposta sul valore aggiunto, *dopo le parole:* per la scelta della compensazione *aggiungere le seguenti:* , per tutta o parte di tale eccedenza, *dopo l'ultimo periodo, aggiungere, infine, il seguente:* La predetta integrazione non comporta l'applicazione di alcuna sanzione.

7. 302. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Alla lettera i), aggiungere, infine, il seguente periodo: per individuare il regime contabile naturale per l'anno 2011 le imprese dovranno verificare se nel precedente anno 2010 è stato superato il limite dei ricavi sopraindicati;

7. 103. Zeller, Brugger.

Al comma 2 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) All'articolo 34, comma 6, primo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « 7.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 ».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, lettera *i-bis)* pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi *2-ter* e *2-quater*.

2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti. Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma *2-quater*, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

7. 201. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgario, Cera, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 34, comma 6, primo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: 7.000 sono sostituite dalle seguenti: 30.000.

7. 120. Beccalossi.

Al comma 2, sostituire la lettera m), con la seguente:

m-bis) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « l'ammontare di lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività » sono sostituite dalle seguenti: « l'ammontare di euro un milione ».

7. 124. Raisi, Della Vedova, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera m), le parole: 400.000 euro e 700.000 euro, sono sostituite rispettivamente dalle parole: 500.000 euro e 1 milione di euro.

7. 315. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, le parole: « lire 600 milioni » e « lire un miliardo » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 400.000 euro » e « 700.000 euro ».

7. 220. Marchignoli.

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) al decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 24, le parole: « per più di un periodo » sono sostituite da: « per almeno un triennio »;

2) all'articolo 29, è soppresso il comma 1;

3) è soppresso l'articolo 30;

4) all'articolo 31 è soppresso il comma 1;

5) all'articolo 38 è soppresso il comma 9.

7. 117. Raisi, Della Vedova, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera n), sopprimere il numero 1).

7. 235. Boccia.

Al comma 2, lettera n), dopo il punto 2.2, inserire il seguente:

2.2-bis) dopo le parole: « devono contenere » aggiungere le seguenti: « , qualora l'importo accertato superi i 2.000 euro, ».

7. 10. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

b-bis) In caso di richiesta da parte del contribuente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.

b-ter) All'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque in un termine non superiore a 120 giorni dal deposito dell'istanza di sospensione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima" ».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, lettera *i-bis*), pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi *2-ter* e *2-quater*.

2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti. Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che

sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma *2-quater*, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

7. 165. Libè, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Anna Teresa Formisano, Delfino, Mereu.

Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 1, dopo la lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti:

«*b-bis*) In caso di richiesta da parte del contribuente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, l'esecuzione forzata di cui alla lettera *b)* è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.

b-ter) All'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque in un termine non superiore a 120 giorni dal deposito dell'istanza di sospensione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima"».

*** 7. 272.** Del Tenno.

Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) In caso di richiesta da parte del contribuente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.

b-ter) All'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque in un termine non superiore a 120 giorni dal deposito dell'istanza di sospensione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima" ».

* 7. 31. Bernardo, Vignali.

Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) In caso di richiesta da parte del contribuente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.

b-ter) All'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque in un termine non superiore a 120 giorni dal deposito dell'istanza di sospensione, dispo-

nendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima" ».

* 7. 58. Cicu.

Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) In caso di richiesta da parte del contribuente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.

b-ter) All'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque in un termine non superiore a 120 giorni dal deposito dell'istanza di sospensione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima" ».

* 7. 330. Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) In caso di richiesta da parte del contribuente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.

b-ter) All'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il

comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque in un termine non superiore a 120 giorni dal deposito dell’istanza di sospensione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima” ».

*** 7. 145.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera n), numero 3), sostituire le parole: fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa *con le seguenti:* fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione. Ove l’emanazione del provvedimento avvenisse entro centoventi giorni dalla notifica dell’istanza stessa la sospensione dell’esecuzione resterà comunque valida ed efficace per i detti centoventi giorni.

7. 303. Comaroli, Bitonci, D’Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera n), numero 3, sopprimere le parole: e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa.

*** 7. 153.** Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera n), numero 3, sopprimere le parole: e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa.

*** 7. 172.** Rubinato.

Al comma 2, lettera n), numero 3, sopprimere le parole: e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi

giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa.

*** 7. 284.** Pagano.

Al comma 2, lettera n), numero 3, sopprimere le parole: e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa.

*** 7. 317.** Forcolin, D’Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 2, lettera n), numero 3, sostituire la parola: centoventi *con la seguente:* trecentosessanta.

**** 7. 283.** Pagano.

Al comma 2, lettera n), numero 3, sostituire la parola: centoventi *con la seguente:* trecentosessanta.

**** 7. 318.** Polledri, D’Amico, Simonetti, Bitonci, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 2, lettera n), numero 3, sostituire la parola: centoventi *con la seguente:* centottanta.

7. 152. Ria, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, lettera n), dopo il numero 4), inserire il seguente:

4-bis) al comma 1, lettera f), sono aggiunte infine le seguenti parole: « in mancanza dell’emissione della cartella di pagamento, per gli atti notificati dopo il 1° luglio 2011, l’aggio di cui al periodo precedente non è dovuto da parte dei contribuenti che versano entro il termine dei 60 giorni dalla ricezione dell’accertamento fiscale »;

7. 322. Comaroli, Bitonci, D’Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) sono comunque sospese le procedure esecutive relative ad immobili di contribuenti ed imprese inadempienti con obiettive difficoltà economiche dovute alla crisi congiunturale che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi tramite i modelli F24 -DM 10 -730 e 740, messe in atto dal concessionario della riscossione.

7. 149. Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) è comunque disposta a favore delle imprese con obiettive difficoltà economiche dovute alla crisi congiunturale che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi tramite i modelli F24 -DM 10 -730 e 740 una sospensione di 12 mesi del pagamento degli importi al concessionario della riscossione.

7. 150. Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) è comunque disposta a favore delle imprese con obiettive difficoltà economiche dovute alla crisi congiunturale che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi tramite i modelli F24 -DM 10 -730 e 740, secondo l'articolo 51 dello Statuto della Regione Sardegna, una sospensione di 12 mesi del pagamento degli importi al concessionario della riscossione.

7. 151. Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 50, comma 2, dopo la parola:

« stessa » sono inseguite le seguenti: « , nonché le eventuali azioni cautelari e conservative, ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore »; conseguentemente, le parole: « deve essere preceduta » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere precedute »; è soppresso l'articolo 75-*bis*.

7. 115. Raisi, Della Vedova, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) al fine di rendere compatibile l'azione di riscossione coattiva dei tributi con gli istituti di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo di cui agli articoli 182-*bis* e 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di armonizzare l'istituto della transazione fiscale di cui all'articolo 182-*ter* del regio 16 decreto marzo 1942, n. 267, con l'azione di riscossione coattiva il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono così modificati:

a) dopo il primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente 1-*bis*. Il concessionario non può procedere ad espropriazione forzata nei casi in cui il debitore abbia dato comunicazione all'agenzia delle entrate e al concessionario di volere raggiungere un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, da pubblicare al registro delle imprese »;

b) al terzo comma dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le azioni cautelari poste in essere o le ipoteche fiscali iscritte sui beni del debitore da parte del concessionario della riscossione nei centoventi giorni precedenti le pubblicazioni nel registro delle imprese di cui al presente articolo sono inefficaci »;

c) all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunto il seguente comma: « Nei casi in cui la proposta di concordato preventivo sia presentata dal debitore ai sensi dell'articolo 160, secondo comma, e risulti, sia dalla relazione giurata dal professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), sia dalla relazione del commissario giudiziale di cui all'articolo 172, che la proposta di concordato è più vantaggiosa per l'erario rispetto al fallimento del debitore, l'adesione alla proposta di concordato è approvata con provvedimento del direttore dell'ufficio, ed è espressa mediante voto favorevole in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo ed ultimo comma »;

7. 110. Pagano.

Al comma 2, lettera n), dopo il numero 4, aggiungere i seguenti:

4-bis) all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, al comma 6, sostituire le parole: « di un decimo per ogni semestre » con le seguenti: « di un ventesimo per ogni anno ».

4-ter) all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni, al comma 1, sostituire le parole: « con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi » con le seguenti: « ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile ».

7. 84. De Camillis.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per ogni istanza cautelare decisa viene determinato un compenso ag-

giuntivo, oltre le spese per i non residenti, con le forme e secondo i criteri indicati nel comma precedente ».

7. 89. Leo, Bernardo, Berardi, Del Tenno, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Pugliese, Savino, Ventucci.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) a tutela del principio del legittimo affidamento del contribuente, le pronunce espresse dalla Corte di Cassazione, che incidono sull'ambito applicativo di disposizioni fiscali, non rilevano per i rapporti giuridici pregressi, formati nel rispetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali precedenti.

* **7. 67.** Stradella, Armosino.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) a tutela del principio del legittimo affidamento del contribuente, le pronunce espresse dalla Corte di Cassazione, che incidono sull'ambito applicativo di disposizioni fiscali, non rilevano per i rapporti giuridici pregressi, formati nel rispetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali precedenti.

* **7. 251.** Lupi, Bernardo, Toccafondi.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « , se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile », sono soppresse.

7. 287. Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-quater) all'articolo 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo

il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. La commissione regionale può sospendere, su istanza del ricorrente, l'esecuzione della sentenza della commissione provinciale se da essa può derivargli un danno grave ed irreparabile applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47.

7. 286. Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

« *h-bis)* gli atti di cui alla lettera *a)* sono emanati, a pena di nullità, previa richiesta scritta, comunicata al contribuente anche per lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. A pena di nullità, l'Amministrazione finanziaria deve specificamente motivare l'avviso di accertamento dando conto delle ragioni per le quali sono stati disattesi i chiarimenti o le prove documentali fornite dal contribuente ed indicando le imposte o le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni dovute ».

*** 7. 285.** Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

« *h-bis)* gli atti di cui alla lettera *a)* sono emanati, a pena di nullità, previa richiesta scritta, comunicata al contribuente anche per lettera raccomandata o

mediante posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. A pena di nullità, l'Amministrazione finanziaria deve specificamente motivare l'avviso di accertamento dando conto delle ragioni per le quali sono state disattesi i chiarimenti o le prove documentali fornite dal contribuente ed indicando le imposte o le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni dovute ».

*** 7. 319.** D'Amico, Polledri, Montagnoli, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bitonci, Laura Molteni.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, le parole: « settantadue » sono sostituite dalle parole: « centoventi » e al comma 3, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: « *c)* qualora il mancato pagamento di una o più rate sia determinato da un comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica, il debitore può concordare con l'agente della riscossione un nuovo piano di rateazione ».

7. 323. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis) al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, apportare le seguenti modifiche:

1) l'articolo 13 è soppresso;

2) all'articolo 14 le seguenti parole: « salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento » sono soppresse.

7. 14. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 4 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e che è a carico del debitore:

a) in misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario »;

2) il comma 2 è soppresso;

3) il comma 6 è soppresso;

4) il comma 7-ter è soppresso.

7. 13. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis) dopo il comma 2 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria di cui al presente articolo è preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva. Solo dopo trenta giorni da tale notifica si può procedere all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore ».

7. 12. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis) sostituire il comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con il seguente:

« 1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 20.000 euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ».

7. 11. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) le controversie tributarie pendenti, nelle quali il contribuente sia risultato non soccombente nel primo grado di giudizio, possono essere estinte mediante il pagamento di un importo pari al 5 per cento della maggiore imposta accertata, al netto di sanzioni e interessi. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti in corso restano sospesi sino alla scadenza del suddetto termine. Il pagamento del suddetto importo definisce la controversia pendente anche con riferimento agli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi. Con specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative per la definizione delle controversie pendenti.

*** 7. 66.** Stradella, Armosino.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) le controversie tributarie pendenti, nelle quali il contribuente sia risultato non soccombente nel primo grado di

giudizio, possono essere estinte mediante il pagamento di un importo pari al 5 per cento della maggiore imposta accertata, al netto di sanzioni e interessi. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti in corso restano sospesi sino alla scadenza del suddetto termine. Il pagamento del suddetto importo definisce la controversia pendente anche con riferimento agli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi. Con specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative per la definizione delle controversie pendenti.

* **7. 250.** Lupi, Bernardo, Toccafondi.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis). all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis). Previa acquisizione del consenso dell'ente impositore, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di compatibilità ai fini del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'agente della riscossione può concedere un aumento del numero di rate di cui al comma 1 in casi di particolare necessità. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è definita la casistica nell'ambito della quale devono rientrare le fattispecie di particolare necessità di cui al periodo precedente. Dall'applicazione della norma di cui ai precedenti periodi non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ».

« n-ter). all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, le parole: « del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti « dei commi 1 e 1-bis ».

7. 204. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, sostituire le parole: avvenga mediante carte di credito con le seguenti: avvenga mediante assegni, bonifici bancari, carte di credito.

* **7. 37.** Bernardo, Vignali.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, sostituire le parole: avvenga mediante carte di credito con le seguenti: avvenga mediante assegni, bonifici bancari, carte di credito.

* **7. 127.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, sostituire le parole: avvenga mediante carte di credito con le seguenti: avvenga mediante assegni, bonifici bancari, carte di credito.

* **7. 170.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgareo, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, sostituire le parole: avvenga mediante carte di credito con le seguenti: avvenga mediante assegni, bonifici bancari, carte di credito.

* **7. 214.** Marchignoli.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, sostituire le parole: avvenga mediante carte di credito con le seguenti: avvenga mediante assegni, bonifici bancari, carte di credito.

* **7. 265.** Del Tenno.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis, sostituire le parole: avvenga mediante carte di credito con le seguenti: avvenga mediante assegni, bonifici bancari, carte di credito.

* **7. 341.** Forcolin, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, lettera o), capoverso 1-bis dopo le parole: avvenga mediante aggiungere le seguenti: assegni circolari, bancari, bonifici.

7. 304. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera o), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione delle operazioni previsto dal comma 1 i soggetti esonerati dagli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. 92. Brugger, Zeller.

Al comma 2, lettera p), capoverso comma 4 dopo le parole: previsto dal presente regolamento aggiungere le seguenti: ; resta ferma, in ogni caso, la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto ».

7. 305. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera p), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« L'annotazione distinta di questi acquisti nel registro previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche con documento riepilogativo di cui all'articolo 6, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, assume gli effetti di cui al comma 2 ».

7. 106. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente: q) le lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, sono soppresse;

Conseguentemente, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge la mancanza della comunicazione della data di inizio dei lavori all'Ufficio delle entrate, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dell'espressa indicazione in fattura del costo relativo alla manodopera non comporta la decadenza dal diritto alle detrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 »;

7. 100. Zeller, Brugger.

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis). L'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

7. 69. Stradella, Armosino.

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

« r-bis). per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge la mancanza della comunicazione della data di inizio dei lavori all'Ufficio delle entrate e dell'espressa indicazione in fattura del costo relativo alla manodopera non comporta la decadenza dal diritto alle detrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; ».

7. 101. Zeller, Brugger.

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis). All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.

r-ter). All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti. ».

7. 109. Zeller, Brugger.

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

« r-bis. all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole « non sia superiore a euro 516,46 » con le seguenti: « non sia superiore a euro 1.000 ».

7. 105. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: è stato ricevuto con le seguenti: è stato registrato.

* **7. 43.** Bernardo, Vignali.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: è stato ricevuto con le seguenti: è stato registrato.

* **7. 140.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: è stato ricevuto con le seguenti: è stato registrato.

* **7. 168.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgareo, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: è stato ricevuto con le seguenti: è stato registrato.

* **7. 259.** Del Tenno.

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: è stato ricevuto con le seguenti: è stato registrato.

* **7. 211.** Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5, sostituire le parole: non è superiore a 516,46 euro con le seguenti: non è superiore a 1.000 euro.

7. 104. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera t), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) all'articolo 30 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

15-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento, effettuati dall’Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, al numero 3, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma *15-bis* dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. 74. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2 dopo la lettera t) inserire la seguente:

t-bis). Al comma 5 dell’articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aggiunto in fine il seguente periodo:

Il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi si intende riconosciuto alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 non operanti in zone svantaggiate, proporzionalmente al conferimento dei soci aventi aziende situate in zone di montagna o svantaggiate ».

Conseguentemente, all’articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 7, comma 2, lettera *t-bis)* pari a 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi *2-ter* e *2-quater*.

2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 di-

cembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma *2-quater*, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si

provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato ».

7. 194. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera t) aggiungere le seguenti:

t-bis). Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi si intende riconosciuto alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 non operanti in zone svantaggiate, proporzionalmente al conferimento dei soci aventi aziende situate in zone di montagna o svantaggiate ».

t-ter). All'onere derivante dall'attuazione della lettera *t-bis* pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

7. 182. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Antonio Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis). Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aggiunto in fine il seguente periodo: Il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi si intende riconosciuto alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 non operanti in zone svantaggiate, proporzio-

nalmente al conferimento dei soci aventi aziende situate in zone di montagna o svantaggiate ».

7. 119. Beccalossi.

Al comma 2, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

t-bis) Al fine di garantire che la solidarietà si ricollegli a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa, nei casi in cui sussista obbligazione solidale posta a carico delle parti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 231 per il pagamento dell'imposta dovuta, Equitalia Spa, nell'esercizio dell'attività di riscossione del tributo, è tenuta ad agire, in prima istanza, nei confronti dei beni dai quali si è generata la solidarietà passiva dei coobbligati.

7. 25. Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere le seguenti:

t-bis). Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che l'INAIL, ai fini dell'avvio del procedimento di accertamento dell'esposizione all'amianto, si avvale dell'estratto di matricola ovvero della fotocopia autenticata del libretto di navigazione quale documento sostitutivo del curriculum lavorativo previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004 ».

t-ter). All'onere derivante dall'attuazione della lettera, valutato in 11 milioni di euro per l'anno 2011, in 5,5 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 7 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai

sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. 306. Fedriga, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

t-bis). Le quote di cui alla legge 26 giugno 1973 n. 311 sono riscosse dagli enti previdenziali attivando le medesime modalità e procedure utilizzate per la riscossione della contribuzione obbligatoria.

7. 163. Poli, Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, dopo la lettera t), inserire la seguente:

t-bis). Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, in attuazione del piano di verifiche straordinario di cui al decreto legge 25 giugno, 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 183, e successive modificazioni, gli enti territoriali hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento pari al 20 per cento dei risparmi derivanti dalle verifiche effettuate riscossi a titolo definitivo.

7. 294. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri e Simonetti.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 2) aggiungere seguente:

2-bis). al comma 4, le parole: « anche di una sola rata » sono sostituite dalle seguenti: « di un numero di rate complessivamente superiore a due » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il mancato pagamento riguardi un numero di rate non superiore a due, le rate non pagate sono versate dal contribuente rispettivamente allo spirare del trimestre o

dei trimestri successivi al termine dell'originario periodo di dilazione previsto ai sensi del comma 1 del presente articolo. »

7. 156. Antonio Pepe.

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: « interessi di mora » sono aggiunte le seguenti: « , calcolati esclusivamente sull'ammontare delle imposte o delle maggiori imposte dovute e delle relative sanzioni, »

7. 154. Antonio Pepe.

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis). all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *2-bis.* L'iscrizione di ipoteca ai sensi del presente articolo è contestualmente notificata dal concessionario al proprietario dell'immobile ».

7. 340. Antonio Pepe.

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis). all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, sono aggiunti, i seguenti:

1-bis. Qualora la somma iscritta a ruolo è inferiore a duemila euro, il concessionario non procede ad espropriazione forzata ai sensi dei Capi II e III del presente titolo, ed è tenuto ad inviare al debitore solleciti di pagamento.

1-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma *1-bis* ».

7. 155. Antonio Pepe.

Al comma 2 lettera v) aggiungere la seguente:

v-bis). al fine di consentire ai contribuenti a basso reddito l'adempimento degli obblighi tributari, agevolando in particolare quanti sono stati colpiti più duramente dalla crisi economica e occupazionale degli ultimi anni, per i contribuenti individuali con reddito inferiore ai quindicimila euro annui, come risultanti dall'indicatore di stato economico equivalente, sono introdotte le seguenti disposizioni:

1) sono aboliti gli interessi di mora applicati ai piani di rateizzazione dei debiti tributari;

2) all'accettazione del piano di rateizzazione, sono cancellate d'ufficio tutte le misure cautelari iscritte dai concessionari della riscossione;

3) la somma rateizzabile, sia con il concessionario della riscossione che in via amministrativa con gli enti impositori, non potrà eccedere il quinto del reddito mensile dichiarato, salvo l'adesione volontaria da parte dell'impresa o del contribuente a versare una somma maggiore.

7. 116. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

v-bis) all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole « sessantesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti « centoventesimo giorno ».

7. 234. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera v) inserire la seguente:

v-bis) all'articolo 17, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente: *1-bis.* L'aggio di cui al comma 1 non è dovuto

sugli interessi per la dilazione di pagamento di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.

7. 230. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

v-bis) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole « nove per cento » sono sostituite dalle seguenti: « sette per cento »;

2) al comma 1, lettera *a)* le parole: « in misura del 4,65 per cento » sono sostituite dalle seguenti « in misura del 3,65 per cento ».

7. 237. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) Qualora, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, ovvero a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute somme a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e sanzioni, è data facoltà ai datori di lavoro debitori di optare per il pagamento del 50 per cento delle somme complessivamente dovute, a condizione che amplino la base occupazionale in ragione di un neo assunto ogni quindici dipendenti, con contratto subordinato per un periodo non inferiore a trentasei mesi.

7. 301. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

aa-bis). Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto un seguente numero.

128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella.

7. 95. Brugger, Zeller.

Al comma 2, sostituire la lettera cc), con la seguente:

cc) All'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. Le disposizioni recate dai commi 1 e 5 del presente articolo trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso.

7. 75. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, lettera cc) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: « indipendentemente dal numero delle unità immobiliari riconducibili allo stesso, »

b) aggiungere infine il seguente periodo:

« Nel caso di somministrazione di gas nei confronti di condomini, cooperative di

abitanti di edifici che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo il limite dei 480 metri cubi annui va riferito e conteggiato, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, alle singole utenze che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti. Ove l'utente allacciato all'impianto centralizzato fruisca contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano destinato come combustibile per usi civili è sua facoltà optare per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata in una delle due forniture ».

7. 207. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera cc) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: indipendentemente dal numero delle unità immobiliari riconducibili allo stesso,.

b) aggiungere infine il seguente periodo:

« Nel caso di somministrazione di gas nei confronti di condomini, cooperative di abitanti di edifici che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo il limite dei 480 metri cubi annui va riferito e conteggiato, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, alle singole utenze che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti ».

7. 206. Fluvi, Baretta.

Al comma 2 alla lettera cc) aggiungere in fine il seguente periodo: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno del 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

aggiungere alla fine le parole: « , nonché ai soggetti che producono oli lubrificanti dalla rigenerazione degli oli usati.

7. 327. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2 alla lettera cc), aggiungere in fine il seguente periodo:

Al comma 16 dall'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, da legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: e 5 milioni di euro » sono sostituiti con le seguenti: « quelli previsti dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990.

7. 328. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

cc-bis) Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti è incentivato il trasporto fluviale del Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) – con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dell'Accordo ADN 2007 – attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità per l'erogazione dei contributi nonché per la formazione e la certificazione professionale degli addetti al trasporto merci pericolose per vie navigabili. Per l'attribuzione degli incentivi sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2011, 8 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni per l'anno 2013 a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 329. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

cc-bis). Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto:

1) sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto d 1 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ».

2) Il punto 15) della Tabella A, Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è modificato come segue: « paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580 senza aggiunta di miele, uova o formaggio;

3) le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione, del presente decreto.

7. 325. Pini, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera cc) inserire la seguente:

cc-bis) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per:

a) estendere gli incentivi di cui al Capo II del Titolo V del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, concernenti la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati ad idrogeno ottenuto a partire da fonti rinnovabili;

b) estendere gli incentivi di cui al Capo III del Titolo V del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, concernenti la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, all'energia termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno ottenuto a partire da fonti rinnovabili che sia utilizzata per il riscaldamento di spazi, la produzione di vapore, di acqua calda ad uso igienico-sanitario o per l'uso in processi di lavorazione;

c) prevedere che, qualora l'idrogeno sia prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, gli incentivi di cui alle lettere a) e b) siano concessi proporzionalmente al risparmio energetico ottenuto, in modo tale da incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria.

7. 320. Buonanno, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, lettera dd), sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 1° gennaio.

7. 190. Vannucci.

Al comma 2, dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:

dd-bis) alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento per le

partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 6 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1991, n. 241 »;

2) all'articolo 7, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. 8. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 2 dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:

dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalità di cui alla precedente lettera sono incluse le società di capitoli i cui beni per il periodo di applicazione della normativa di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito lo piena titolarità.

7. 111. Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:

dd-bis) l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio prevista all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è estesa anche a coloro che hanno acquistato l'immobile nell'anno 2007. La previsione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dall'anno 2011.

7. 291. Soglia.

Al comma 2, dopo la lettera *gg*) inserire la seguente:

gg-bis) nell'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *c*) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2-ter. La disposizione dei precedenti periodi non si applica ai produttori agricoli ivi indicati, che optino per l'applicazione dell'imposta secondo l'articolo 17, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. Per le prestazioni di servizi imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427

7. 93. Brugger, Zeller.

Al comma 2, dopo la lettera *gg*), aggiungere la seguente:

gg-bis) il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 242. Graziano, Picierno.

Al comma 2, dopo la lettera *gg*), aggiungere la seguente:

gg-bis) Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: « settantadue » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

7. 240. Graziano, Picierno.

Al comma 2, dopo la lettera *gg*), aggiungere la seguente:

gg-bis) All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: « , nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, » sono soppresse.

7. 239. Graziano, Picierno.

Al comma 2 dopo la lettera *gg*) inserire le seguenti:

gg-bis) All'articolo 19 del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la parola: « settantadue » è sostituita dalla seguente: « centoventi »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica fa-

miliare del contribuente, secondo criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare ».

gg-ter) Le disposizioni della lettera *gg-bis)* si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, lettera *i-bis)*, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi *2-ter* e *2-quater*.

2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale

della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma *2-quater*, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato ».

7. 164. Libè, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Anna Teresa Formisano, Delfino, Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:

gg-bis) All'articolo 19 del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la parola: « settantadue » è sostituita dalla seguente: « centoventi »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica familiare del contribuente, secondo criteri

definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare ».

gg-ter) Le disposizioni di cui alla lettera *gg-bis)* si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

*** 7. 146.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:

gg-bis) All'articolo 19 del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la parola: « settantadue » è sostituita dalla seguente: « centoventi »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica familiare del contribuente, secondo criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare ».

gg-ter) Le disposizioni di cui alla lettera *gg-bis)* si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

*** 7. 273.** Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:

gg-bis) All'articolo 19 del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la parola: « settantadue » è sostituita dalla seguente: « centoventi »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica familiare del contribuente, secondo criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare ».

gg-ter) Le disposizioni di cui alla lettera *gg-bis)* si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

*** 7. 224.** Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:

gg-bis) All'articolo 19 del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la parola: « settantadue » è sostituita dalla seguente: « centoventi »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica familiare del contribuente, secondo criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare ».

gg-ter) Le disposizioni di cui alla lettera *gg-bis)* si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

*** 7. 331.** Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:

gg-bis) All'articolo 19 del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2-bis. Il debito viene ripartito in un numero di rate mensili determinato, anche in ragione alla situazione economica familiare del contribuente, secondo criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare».

gg-ter) Le disposizioni di cui alla lettera *gg-bis*) si applicano anche nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

* 7. 30. Berardi, Vignali.

Al comma 2 dopo la lettera gg) *inserire la seguente:*

gg-bis) All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulle somme iscritte a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «riferibili ai tributi non versati».

** 7. 332. Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2 dopo la lettera gg) *inserire la seguente:*

gg-bis) All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulle somme iscritte a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «riferibili ai tributi non versati».

** 7. 225. Calvisi, Schirru.

Al comma 2 dopo la lettera gg) *inserire la seguente:*

gg-bis) All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulle somme iscritte a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «riferibili ai tributi non versati».

** 7. 147. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2 dopo la lettera gg) *inserire la seguente:*

gg-bis) All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulle somme iscritte a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «riferibili ai tributi non versati».

** 7. 274. Del Tenno.

Al comma 2 dopo la lettera gg) *inserire la seguente:*

gg-bis) All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulle somme iscritte a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «riferibili ai tributi non versati».

** 7. 57. Cicu.

Al comma 2 dopo la lettera gg) *inserire la seguente:*

gg-bis) All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulle somme iscritte a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «riferibili ai tributi non versati».

** 7. 29. Berardi, Vignali.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

Dopo la lettera *gg*) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: « sulle somme iscritte a ruolo » sono aggiunte le seguenti: « riferibili ai tributi non versati ».

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, lettera *i-bis*), pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi *2-ter* e *2-quater*.

2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale

della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma *2-quater*, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato ».

7. 161. Libè, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Anna Teresa Formisano, Delfino, Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera *gg*), aggiungere la seguente:

gg-bis) l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è abrogato.

7. 241. Graziano, Picierno.

Al comma 2, dopo la lettera *gg*), inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: « alla media

dei tassi bancari attivi», aggiungere le seguenti: «diminuita di un punto percentuale».

7. 326. Reguzzoni, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 602 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore di cui agli articoli 68 e 79 del presente decreto. All'atto di cessione interviene l'Agente della riscossione al quale è interamente versato il corrispettivo. Le eccedenze rispetto al debito vengono rimborsate al debitore entro dieci giorni lavorativi dall'incasso.

7. 228. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 602 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. È fatto divieto di pignoramento dei beni strumentali, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. 229. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.» sono aggiunte le seguenti: «Quando la

procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».

* **7. 41.** Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.» sono aggiunte le seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».

* **7. 169.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.» sono aggiunte le seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».

* **7. 212.** Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.» sono aggiunte le seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di

un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro ».

* **7. 261.** Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: « è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. » sono aggiunte le seguenti: « Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro ».

* **7. 142.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

hh) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « *2-bis.* Il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare sino a che l'importo del credito vantato non sia pari alla metà del valore di mercato del bene, qualora il bene di proprietà del debitore da espropriare sia un fabbricato di civile abitazione e il debitore risulti dai registri anagrafici residente presso l'immobile medesimo ».

7. 53. Cicu.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) il comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il molo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli

immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede, se l'importo complessivo del credito supera complessivamente 50.000 euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

7. 54. Cicu.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* L'immobile sul quale è consentita l'ipoteca legale di cui al comma 1, è soggetto ad inalienabilità assoluta da parte del debitore e dei suoi eredi, fatta salva la vendita finalizzata all'estinzione dell'intero debito iscritto a ruolo ».

7. 227. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 86, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: « dei beni mobili » sono aggiunte le seguenti: « diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa.

* **7. 334.** Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 86, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: « dei beni mobili » sono aggiunte le seguenti: « diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa.

* **7. 276.** Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 86, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: « dei beni mobili » sono aggiunte le seguenti: « diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa.

* **7. 226.** Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 86, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: « dei beni mobili » sono aggiunte le seguenti: « diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa.

* **7. 160.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

hh) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: « dei beni mobile » sono aggiunte le seguenti: « diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa.

* **7. 55.** Cicu.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 86, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: « dei beni mobili » sono aggiunte le seguenti: « diversi da quelli utilizzati nell'esercizio della professione o d'impresa.

* **7. 27.** Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis). Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: « iscritti in pubblici registri », sono aggiunte le seguenti: « purché non strumentali all'attività di impresa ».

7. 298. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

gg-bis) l'articolo 10-*quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è abrogato.

7. 292. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:

gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: « Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta. » sono soppresse;

gg-ter) il comma 385 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: « Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, determina, limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti, modalità, termine annuale ed elementi, contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983,

n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate ».

* **7. 45.** Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:

gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: « Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta. » sono soppresse;

gg-ter) il comma 385 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: « Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, determina, limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti, modalità, termine annuale ed elementi, contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate. ».

* **7. 138.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:

gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: « Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta. » sono soppresse;

gg-ter) il comma 385 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: « Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, determina, limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti, modalità, termine annuale ed elementi, contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate. ».

* **7. 167.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgario, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire le seguenti:

gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: « Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta. » sono soppresse;

gg-ter) il comma 385 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: « Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, determina, limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti, modalità, termine annuale ed elementi, contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate. ».

* **7. 210.** Marchignoli.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: alla lettera gg) sostituire le

parole: medesima data. con le seguenti: medesima data; dopo la lettera gg) inserire le seguenti:

gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: « Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta. » sono soppresse;

gg-ter) il comma 385 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: « Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, determina, limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti, modalità, termine annuale ed elementi, contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate. ».

*** 7. 257.** Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: « entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta. » sono sostituite dalle seguenti: « i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta entro l'ultimo giorno del mese di effettuazione, rispettivamente, delle liquidazioni periodiche mensili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e delle liquidazioni periodiche trimestrali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente ai

primi tre trimestri, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per le dichiarazioni ricevute nel quarto trimestre. ».

**** 7. 47.** Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: « entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta. » sono sostituite dalle seguenti: « i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta entro l'ultimo giorno del mese di effettuazione, rispettivamente, delle liquidazioni periodiche mensili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e delle liquidazioni periodiche trimestrali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente ai primi tre trimestri, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per le dichiarazioni ricevute nel quarto trimestre. ».

**** 7. 137.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: « entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta. » sono sostituite dalle seguenti: « i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta entro l'ultimo giorno del mese di effettuazione, rispettivamente, delle liquidazioni periodiche mensili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e delle liquidazioni periodiche trimestrali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente ai

primi tre trimestri, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per le dichiarazioni ricevute nel quarto trimestre. ».

**** 7. 209.** Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: « entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta. » sono sostituite dalle seguenti: « i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta entro l'ultimo giorno del mese di effettuazione, rispettivamente, delle liquidazioni periodiche mensili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e delle liquidazioni periodiche trimestrali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente ai primi tre trimestri, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per le dichiarazioni ricevute nel quarto trimestre. ».

**** 7. 256.** Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere la seguente:

gg-bis) all'articolo 1 delle Tariffe Parte II allegate al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis). Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi del precedente comma 1 lettera b), le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento poste in essere in funzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché le operazioni

di consolidamento dei debiti effettuate sempre ai sensi dell'articolo 67, comma 3 e dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942.

7. 245. Boccia.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) Nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Fermo quanto previsto al comma 1, le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate con riferimento ai redditi di cui al capo VI, sono scomutate dall'imposta dovuta di cui al comma 1, anche se non riferibili ai redditi che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo nel periodo d'imposta purché operate entro la fine del medesimo periodo d'imposta.

*** 7. 264.** Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) Nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Fermo quanto previsto al comma 1, le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate con riferimento ai redditi di cui al capo VI, sono scomutate dall'imposta dovuta di cui al comma 1, anche se non riferibili ai redditi che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo nel periodo d'imposta purché operate entro la fine del medesimo periodo d'imposta.

*** 7. 126.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) Nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate con riferimento ai redditi di cui al capo VI, sono scomutate dall'imposta dovuta di cui al comma 1, anche se non riferibili ai redditi che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo nel periodo d'imposta purché operate entro la fine del medesimo periodo d'imposta.

* **7. 38.** Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:

gg-bis) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma *5-bis*, aggiungere i seguenti:

5-ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi da *105-bis*, non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende o immobili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 a condizione che siano reinvestite, entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, per le finalità previste dalla medesima legge.

5-quater. I conferimenti di aziende o immobili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 in fondi comuni d'investimento immobiliari che perseguano esclusivamente finalità di edilizia sociale previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

5-quinquies. Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate mediante cessione delle quote in fondi comuni d'investimento immobiliare detenute a seguito dei conferimenti di cui al comma precedente, a condizione siano reinvestite entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo per le finalità di edilizia sociale previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 338.

5-sexies. Dall'applicazione dei commi da *5-ter* a *5-quinquies* non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

gg-ter) all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

** **7. 76.** Germanà.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:

gg-bis) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma *5-bis*, aggiungere i seguenti:

5-ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi da *105-bis*, non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende o immobili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 a condizione che siano reinvestite, entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, per le finalità previste dalla medesima legge.

5-quater. I conferimenti di aziende o immobili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 in fondi comuni d'investimento immobiliari che perseguano esclusivamente finalità di

edilizia sociale previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

5-quinquies. Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate mediante cessione delle quote in fondi comuni d'investimento immobiliare detenute a seguito dei conferimenti di cui al comma precedente, a condizione siano reinvestite entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo per le finalità di edilizia sociale previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 338.

5-sexies. Dall'applicazione dei commi da *5-ter* a *5-quinquies* non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

gg-ter) all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

**** 7. 26.** Vignali.

Al comma 2, aggiungere, dopo la lettera g) la seguente:

gg-bis) al comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta la seguente lettera:

i-bis) i terreni attrezzati ad uso discarica per tutto il periodo della gestione

operativa e post operativa, con esclusione di quelli sede di impianti di trattamento.

7. 278. Torrisi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) la lettera *h)* dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è sostituita dalla seguente:

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché i fabbricati rurali, anche se iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla loro categoria catastale, per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e)*, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 597, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

7. 98. Brugger, Zeller.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma lettera *e)* dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.

7. 99. Brugger, Zeller.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:

gg-bis) all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

3-bis) Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assoluta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).

gg-ter) all'articolo 3, comma 4, del decreto del ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane ».

* **7. 157.** Poli, Ruggeri, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire le seguenti:

gg-bis) all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

3-bis) Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella

stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assoluta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).

gg-ter) all'articolo 3, comma 4, del decreto del ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane ».

* **7. 243.** Fluvi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) Le istanze pendenti per la restituzione ai soggetti danneggiati delle somme di cui al comma 90 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni e integrazioni, in base alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono risolte con il versamento, da parte degli enti previdenziali e assistenziali, della somma complessivamente dovuta, ridotta del 20 per cento, senza alcun addebito di spese legali e di giustizia, entro centottanta giorni dalla loro presentazione. Dette somme possono anche essere utilizzate in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

Conseguentemente, all'articolo 11 comma 2:

a) dopo le parole « gg) » aggiungere le seguenti « *gg-bis)* »; sostituire le parole « 100 milioni » con le seguenti « 120 milioni »;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente « *b-bis)* quanto ai maggiori oneri di cui alla lettera *gg-bis)* pari a euro 20 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni

di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili ».

7. 85. Scilipoti.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: dopo la lettera gg) inserire le seguenti:

gg-bis) all'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto ».

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

3-*bis*. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante. « La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato ».

gg-ter) al comma 4, dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta la decadenza dalla rateazione e

l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo ».

2) è aggiunto infine il seguente periodo: « La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato ».

gg-quater) al comma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato ».

* 7. 263. Del Tenno.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: dopo la lettera gg) inserire le seguenti:

gg-bis) all'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto ».

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

3-*bis*. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa,

il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante. « La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato ».

gg-ter) al comma 4, dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo ».

2) è aggiunto infine il seguente periodo: « La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato ».

gg-querter) al comma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato ».

* **7. 339.** Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:

gg-bis) all'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto ».

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

3-bis. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante. « La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato ».

gg-ter) al comma 4, dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo ».

2) è aggiunto infine il seguente periodo:

« La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un

massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato ».

gg-quater) al comma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato ».

* **7. 39.** Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire le seguenti:

gg-bis) all'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto ».

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

3-*bis*. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante. « La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento

delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato ».

gg-ter) al comma 4, dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo ».

2) è aggiunto infine il seguente periodo: « La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato ».

gg-quater) al comma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La disposizione non si applica qualora il mancato versamento delle somme dovute in base al piano di rateazione, con un massimo di euro 50, non sia superiore all'1 per cento delle somme dovute in base al piano stesso; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono regolate le modalità di recupero dell'importo non versato ».

* **7. 125.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « L'attività dei concessionari

viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione »;

3) al comma 6, dopo le parole: « spese relative » sono aggiunte le seguenti: « alla formazione della cartella e ».

**** 7. 56.** Cicu.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione »;

3) al comma 6, dopo le parole: « spese relative » sono aggiunte le seguenti: « alla formazione della cartella e ».

**** 7. 333.** Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione »;

3) al comma 6, dopo le parole: « spese relative » sono aggiunte le seguenti: « alla formazione della cartella e ».

**** 7. 275.** Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione »;

3) al comma 6, dopo le parole: « spese relative » sono aggiunte le seguenti: « alla formazione della cartella e ».

**** 7. 148.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione »;

3) al comma 6, dopo le parole: « spese relative » sono aggiunte le seguenti: « alla formazione della cartella e ».

**** 7. 159.** Libè, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Anna Teresa Formisano, Delfino, Mereu.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione »;

3) al comma 6, dopo le parole: « spese relative » sono aggiunte le seguenti: « alla formazione della cartella e ».

**** 7. 28.** Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario l'aggio è a carico dell'ente creditore »;

b) al comma 6, dopo le parole: « spese relative » sono aggiunte le seguenti: « alla formazione della cartella e ».

**** 7. 233.** Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, le parole: « lire 600 milioni » e « lire un miliardo » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 400.000 euro » e « 700.000 euro »;

2) nel comma 2 le parole: « lire un miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « 700.000 euro ».

* **7. 166.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgareo, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1, le parole: « lire 600 milioni » e « lire un miliardo » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 400.000 euro » e « 700.000 euro »;

2) nel comma 2 le parole: « lire un miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « 700.000 euro ».

* **7. 49.** Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1, le parole: « lire 600 milioni » e « lire un miliardo » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 400.000 euro » e « 700.000 euro »;

2) nel comma 2 le parole: « lire un miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « 700.000 euro ».

* **7. 208.** Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1, le parole: « lire 600 milioni » e « lire un miliardo » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 400.000 euro » e « 700.000 euro »;

2) nel comma 2 le parole: « lire un miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « 700.000 euro ».

* **7. 254.** Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, le parole: « lire 600 milioni » e « lire un miliardo » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 400.000 euro » e « 700.000 euro »;

2) nel comma 2 le parole: « lire un miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « 700.000 euro ».

* **7. 337.** Comaroli, Bitonci, Polledri, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Simonetti, D'Amico.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1, le parole: « lire 600 milioni » e « lire un miliardo » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 400.000 euro » e « 700.000 euro »;

2) nel comma 2 le parole: « lire un miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « 13700.000 euro ».

* **7. 135.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente lettera:

gg-bis) l'articolo 44-*bis* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

**** 7. 338.** Simonetti, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, D'Amico.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente lettera:

gg-bis) l'articolo 44-*bis* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

**** 7. 260.** Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente lettera:

gg-bis) l'articolo 44-*bis* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

**** 7. 141.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente lettera:

gg-bis) l'articolo 44-*bis* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

**** 7. 42.** Bernardo, Vignali.

Dopo il comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) All'articolo 70, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: « da casalin-

ghe » sono aggiunte le seguenti: « , da persone iscritte regolarmente nella assicurazione obbligatoria. »

7. 96. Brugger, Zeller.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere la seguente:

gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppresse le parole: « , succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».

7. 347. Germanà.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) Al comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

*** 7. 128.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) Al comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

*** 7. 266.** Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) Al comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

*** 7. 36.** Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « 30 novembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti parole « 31 dicembre 2010 »;

2) le parole « 30 aprile 2008 » sono sostituite dalle seguenti parole « 30 settembre 2011 »;

3) le parole « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti parole « 1° gennaio 2011 »;

4) le parole « 1° gennaio 2007 » sono sostituite dalle seguenti parole « 16 dicembre 2011 »;

5) le parole « 16 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti parole « 16 febbraio 2012 »;

6) le parole « 16 marzo 2009 » sono sostituite dalle seguenti parole « 16 maggio 2010 ».

**** 7. 48.** Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « 30 novembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti parole « 31 dicembre 2010 »;

2) le parole « 30 aprile 2008 » sono sostituite dalle seguenti parole « 30 settembre 2011 »;

3) le parole « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti parole « 1° gennaio 2011 »;

4) le parole « 1° gennaio 2007 » sono sostituite dalle seguenti parole « 16 dicembre 2011 »;

5) le parole « 16 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti parole « 16 febbraio 2012 »;

6) le parole « 16 marzo 2009 » sono sostituite dalle seguenti parole « 16 maggio 2010 ».

**** 7. 136.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « 30 novembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti parole « 31 dicembre 2010 »;

2) le parole « 30 aprile 2008 » sono sostituite dalle seguenti parole « 30 settembre 2011 »;

3) le parole « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti parole « 1° gennaio 2011 »;

4) le parole « 1° gennaio 2007 » sono sostituite dalle seguenti parole « 16 dicembre 2011 »;

5) le parole « 16 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti parole « 16 febbraio 2012 »;

6) le parole « 16 marzo 2009 » sono sostituite dalle seguenti parole « 16 maggio 2010 ».

**** 7. 255.** Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere la seguente:

gg-bis) all'articolo 99, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo le parole: « alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente » sono aggiunte le seguenti: « e alla cassa edile territorialmente competente ».

* **7. 64.** Stradella, Armosino.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere la seguente:

gg-bis) all'articolo 99, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo le parole: « alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente » sono aggiunte le seguenti parole: « e alla cassa edile territorialmente competente ».

* **7. 81.** Moffa, Gianni.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente lettera:

gg-bis) L'articolo 157, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 81 del 2008 è sostituito dal seguente: « con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 99, comma 1, 101 comma 1, primo periodo ».

** **7. 63.** Stradella, Armosino.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente lettera:

gg-bis) L'articolo 157, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 81 del 2008 è sostituito dal seguente: « con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 99, comma 1, 101 comma 1, primo periodo ».

** **7. 82.** Moffa, Gianni.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) L'Allegato XII del decreto legislativo 9 agosto 2008, n. 81 è sostituito dal seguente:

Allegato XII

Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99.

1. Data della comunicazione e data del successivo aggiornamento.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) pubblico o privato; (i) persona fisica [Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo]; (i) nonché persona giuridica se esistente [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].
4. Natura dell'opera, descrizione dei lavori; per lavori privati: indicazione della tipologia del titolo abilitativo, numero protocollo pratica edilizia di riferimento e Amministrazione concedente; per lavori pubblici: codice identificativo della gara o dell'appalto.
5. Responsabile dei lavori Nome (i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
12. Identificazione dell'impresa affidataria già selezionata [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta

INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

13. Identificazione delle imprese esecutrici già selezionate [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].

14. Identificazione dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale o partita IVA indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

15. Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro).

* **7. 65.** Stradella, Armosino.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) L'Allegato XII del decreto legislativo 9 agosto 2008, n. 81 è sostituito dal seguente:

Allegato XII

Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99.

1. Data della comunicazione e data del successivo aggiornamento.

2. Indirizzo del cantiere.

3. Committente (i) pubblico o privato; (i) persona fisica [Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo]; (i) nonché persona giuridica se esistente [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].

4. Natura dell'opera, descrizione dei lavori; per lavori privati: indicazione della tipologia del titolo abilitativo, numero protocollo pratica edilizia di riferimento e Amministrazione concedente; per lavori pubblici: codice identificativo della gara o dell'appalto.

5. Responsabile dei lavori Nome (i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i).

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo).

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

9. Durata presunta dei lavori in cantiere.

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere

12. Identificazione dell'impresa affidataria già selezionata [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

13. Identificazione delle imprese esecutrici già selezionate [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].

14. Identificazione dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale o partita IVA indirizzo, numero iscrizione

CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

15. Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro).

* **7. 83.** Moffa, Gianni.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) Il comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), del citato articolo 9.

** **7. 9.** Di Giuseppe, Rota, Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) Il comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legi-

slativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), del citato articolo 9.

** **7. 121.** Beccalossi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) Il comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), del citato articolo 9.

** **7. 189.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: « unità immobiliari, anche iscritte

o iscrivibili nel catasto fabbricati, », sono inserite le seguenti: « indipendentemente dalla categoria catastale, ».

*** 7. 122.** Beccalossi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: « unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, », sono inserite le seguenti: « indipendentemente dalla categoria catastale, ».

*** 7. 181.** Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, dopo la lettera gg), 1 aggiungere la seguente:

gg-bis) All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: « unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, », sono inserite le seguenti: « indipendentemente dalla categoria catastale, ».

*** 7. 183.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: « le cessioni di beni e le prestazioni di servizi » sono aggiunte le seguenti: « di importo superiore a euro 300 ».

**** 7. 262.** Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: « le cessioni di beni e le prestazioni di servizi » sono aggiunte le seguenti: « di importo superiore a euro 300 ».

**** 7. 40.** Bernardo, Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: « le cessioni di beni e le prestazioni di servizi » sono aggiunte le seguenti: « di importo superiore a euro 300 ».

**** 7. 143.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

gg-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: « le cessioni di beni e le prestazioni di servizi » sono aggiunte le seguenti: « di importo superiore a euro 300 ».

**** 7. 213.** Marchignoli.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire le seguenti:

gg-bis) Le operazioni effettuate nei confronti di operatori comunitari da parte del contribuente nazionale che ha operato in mancanza dell'inserimento della propria posizione IVA nell'elenco VIES, come previsto dal Provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010 riguardante le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, sono considerate operazioni interne assoggettate all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo le ordinarie regole del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le operazioni ricevute da operatori comunitari da parte del contribuente nazionale che ha operato in mancanza dell'inserimento della propria posizione IVA nell'elenco VIES, come previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010 riguardante le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, sono assoggettate alle norme del Paese UE del fornitore comunitario. I contribuenti sono ammessi a computare l'imposta sul valore aggiunto addebitata dai loro fornitori, tra i componenti negativi di reddito ai sensi dell'articolo 99 del Testo unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

gg-ter) Sono fatti salvi e non si rendono applicabili sanzioni riguardo i comportamenti posti in essere dai contribuenti che, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano effettuato acquisti o cessioni di beni intracomunitarie ovvero abbiano ricevuto o effettuato presso operatori comunitari prestazioni di servizi, con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in virtù di una erronea presenza nell'elenco VIES o di una errata esclusione dal medesimo elenco VIES.

*** 7. 139.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire le seguenti:

gg-bis) Le operazioni effettuate nei confronti di operatori comunitari da parte del contribuente nazionale che ha operato in mancanza dell'inserimento della propria posizione IVA nell'elenco VIES, come

previsto dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010 riguardante le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, sono considerate operazioni interne assoggettate all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo le ordinarie regole del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le operazioni ricevute da operatori comunitari da parte del contribuente nazionale che ha operato in mancanza dell'inserimento della propria posizione IVA nell'elenco VIES, come previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010 riguardante le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, sono assoggettate alle norme del Paese UE del fornitore comunitario. I contribuenti sono ammessi a computare l'imposta sul valore aggiunto addebitata dai loro fornitori, tra i componenti negativi di reddito ai sensi dell'articolo 99 del Testo unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

gg-ter) Sono fatti salvi e non si rendono applicabili sanzioni riguardo i comportamenti posti in essere dai contribuenti che, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano effettuato acquisti o cessioni di beni intracomunitarie ovvero abbiano ricevuto o effettuato presso operatori comunitari prestazioni di servizi, con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in virtù di una erronea presenza nell'elenco VIES o di una errata esclusione dal medesimo elenco VIES.

*** 7. 258.** Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire le seguenti:

gg-bis) Le operazioni effettuate nei confronti di operatori comunitari da parte del contribuente nazionale che ha operato in mancanza dell'inserimento della pro-

pria posizione IVA nell'elenco VIES, come previsto dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010 riguardante le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, sono considerate operazioni interne assoggettate all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo le ordinarie regole del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le operazioni ricevute da operatori comunitari da parte del contribuente nazionale che ha operato in mancanza dell'inserimento della propria posizione IVA nell'elenco VIES, come previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010 riguardante le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, sono assoggettate alle norme del Paese UE del fornitore comunitario. I contribuenti sono ammessi a computare l'imposta sul valore aggiunto addebitata dai loro fornitori, tra i componenti negativi di reddito ai sensi dell'articolo 99 del Testo unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

gg-ter) Sono fatti salvi e non si rendono applicabili sanzioni riguardo i comportamenti posti in essere dai contribuenti che, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano effettuato acquisti o cessioni di beni intracomunitarie ovvero abbiano ricevuto o effettuato presso operatori comunitari prestazioni di servizi, con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in virtù di una erronea presenza nell'elenco VIES o di una errata esclusione dal medesimo elenco VIES.

* **7. 44.** Bernardo, Vignali.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

gg-bis) Il comma 3, dell'articolo 30, del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 è soppresso.

7. 314. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tipologie di beni mobili registrati escluse dall'applicazione del fermo di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni.

7. 232. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tipologie di immobili escluse dall'applicazione dell'iscrizione di ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni.

7. 231. Calvisi, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis. all'articolo 3 del decreto legislativo del 14 marzo 2001, n. 23 dopo il comma 6 aggiungere il seguente: *6-bis.* Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano altresì alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo, pur se non effettuate nell'esercizio di attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di persone giuridiche che concedono i medesimi immobili in sublocazione con contratti di locazione a studenti universitari ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 6 del presente articolo.

7. 280. Vignali, Maurizio Lupi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) all'articolo 3, comma 8, alinea, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « entro il termine stabilito dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro un anno dal termine stabilito dalla legge ».

7. 363. Baccini.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano intrattenimenti danzanti e musicali congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in numero non superiore a 50 intrattenimenti nel corso dell'anno solare.

7. 307. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Alle comma 2, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

gg-bis) il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, ed ai dirigenti delle società o aziende

che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

7. 290. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

gg-bis) il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle Società O aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.

7. 313. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

gg-bis) disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.

7. 289. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

gg-bis) La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui contratti con i comuni, le province, le comunità montane, isolane e di arcipelago e le unioni di comuni che alla data del 31 luglio 2011 presentino le caratteristiche indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto ministeriale di cui alla presente lettera determina: la tipologia di mutui che hanno diritto alla rinegoziazione tenendo conto del tasso fisso di interesse nominale annuo, della scadenza e dell'ammontare del debito residuo, nonché le condizioni del nuovo piano di ammortamento con riferimento alle modalità di pagamento, alla durata e alla misura del saggio di interesse; la Cassa depositi e prestiti inol-

tra ai comuni che hanno diritto alla rinegoziazione una proposta indicante tutti gli elementi informativi utili alla sua valutazione, specificando i presupposti istruttori e le garanzie dell'operazione. La rinegoziazione non comporta alcuna modifica in merito all'eventuale concorso statale concesso sul mutuo.

7. 310. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

gg-bis) il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente: «I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante ».

7. 312. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

gg-bis) al comma 42, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, le parole: « a carico della finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del bilancio dello Stato ».

7. 311. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'impresa esercente servizi di locazione di veicoli senza conducente indica nella fattura gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento.

7. 72. Fallica, Terranova, Grimoldi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

7. 61. Bernardo, Barani.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) al fine di garantire ancora maggiore efficacia ed efficienza all'attività dell'Agenzia delle entrate, per l'anno 2011 e 2012, i controlli e le ispezioni della Guardia di finanza per prevenire e reprimere i fenomeni di evasione ed elusione fiscale dovranno essere omogeneamente diffusi sul territorio nazionale, rafforzando la presenza nelle aree dove oggi è meno percepita la presenza dell'Amministrazione finanziaria e dovranno essere prioritariamente indirizzati verso le imprese e gli esercizi commerciali i cui soci o titolari siano cittadini non comunitari.

7. 299. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: « 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

7. 97. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:

gg-bis) il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: « 1. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 9 sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico è definito un piano triennale, per gli anni scolastici 2011-2013, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le presenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberanti di personale determinati in conseguenza dei tagli. A copertura dei

posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera *gg-bis*) del comma 2 dell'articolo 7.

7. 1. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:

gg-bis) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

gg-ter) al comma 5-*bis*, primo periodo, dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

gg-quater) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

gg-*quinquies*) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera gg-*quater*) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

gg-*sexies*) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti « 0,25 per cento ». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, all'articolo 9 sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico è definito un piano triennale, per gli anni scolastici 2011-2013, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica;

ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberanti di personale determinati in conseguenza dei tagli. A copertura dei posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da gg-*bis*) a gg-*sexies*) del comma 2 dell'articolo 7.

7. 2. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

« In presenza di violazioni gravi e reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza – ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa o penale, ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno, sono individuate le ipotesi che determinano l'adozione del provvedimento.

Il decreto di cui al comma precedente è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

7. 113. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1. Dopo il comma 14, dell'articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« 14-bis. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Agenzia delle entrate, è approvato il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni per la compilazione, nonché della attestazione prevista al comma 7.

14-ter. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, fermo restando la facoltà dell'Ente erogatore di acquisire successivamente l'attestazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente ».

7. 144. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14 e successivamente modificato, sono prorogate al 31 dicembre 2011.

7. 134. Lo Presti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

All'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 7 primo periodo, le parole: 15.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 30.000 euro.

2-bis. Al comma 1, dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: « tremila » è sostituita dalla seguente: « seimila ».

2-ter. All'articolo 29, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente: « *b-bis*). In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera *b*) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. A garanzia della richiesta di sospensione di debiti d'imposta accertati di valore usuale o superiore a cinquemila euro il contribuente può fornire una fideiussione bancaria. Lo schema di fideiussione e le condizioni economiche relative alla sua emissione sono stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con l'Associazione bancaria italiana e le principali Associazioni di categoria delle imprese e delle professioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma. La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

2-quater. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1, primo periodo la parola: « millecinquecento » è sostituita dalla seguente: « tremila ».

2-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dell'articolo 76, la parola: « ottomila » è sostituita dalla seguente: « cinquantamila ».

b) Al comma 1 dell'articolo 86, dopo le parole: « il concessionario » sono inserite le seguenti: « , per moli di valore superiore a cinquemila euro, ».

2-sexies. Per gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e soci di società di persone, associazioni professionali e società semplici tra professionisti in regime di contabilità semplificata disposta la riduzione del 10 per cento dell'IRPEF lorda riferita al reddito d'impresa in quadro RN (derivante da quadro RG) se l'imprenditore è di età uguale o inferiore a anni 30 riduzione del 5 per cento dell'IRPEF netta se l'imprenditore ha età compresa tra anni 30 e 35 e la riduzione del 10 per cento dell'IRPEF lorda riferita al reddito da partecipazione in quadro RN (derivante quadro RH) se il socio è di età uguale o inferiore a anni 30; riduzione del 5 per cento dell'IRPEF netta calcolata sul reddito da partecipazione se il socio ha età compresa tra anni 30 e 35.

7. 288. Simonetti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Forcolin, Montagnoli, Comaroli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I comuni che effettuano in forma diretta la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate e le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numero 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché le società partecipate dall'Associazione nazionale comuni italiani e da soggetti pubblici o società a capitale interamente pubblico, procedono all'espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2-ter. Ai fini di cui al comma *2-bis* il sindaco o il legale rappresentante procede alla nomina di uno più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2-quater. All'articolo 4, comma *2-sexies* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole « I Comuni e » sono soppresse;

2-quinquies. All'articolo 4, comma *2-septies* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole « il sindaco o » « sono soppresse »;

2-sexies. All'articolo 4, comma *2-octies* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola « comuni » sono aggiunte le seguenti: « e le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), n. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché società partecipate dall'Associazione nazionale comuni italiani e da soggetti pubblici o società a capitale interamente pubblico »;

b) le parole: « e i concessionari » sono soppresse;

2-septies. All'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: « alla » è sostituita dalle seguenti: « al numero 3 della »;

2-octies. All'articolo 83, comma *28-sexies*, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « al numero 3 della lettera b) »;

b) le parole « alla citata lettera b) », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « al citato numero 3 della lettera b) ».

7. 349. Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° novembre 2011 le imposte dirette, o le relative addizionali, l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto, risultanti dalla rispettive dichiarazioni annuali, non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta ovvero addizionale non superano il limite di 30 euro. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle dichiarazioni dei redditi presentate con il modello « 730 ».

2-ter. A decorrere dal 1° novembre 2011 o per i ruoli consegnati a partire da tale data, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato in 30 euro.

2-quater. Se gli importi delle imposte e dei crediti di cui ai commi 2-bis e 2-ter superano i limiti ivi previsti le imposte sono dovute, i rimborsi sono effettuati e si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

2-quinquies. Sono salve le disposizioni di all'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

7. 350. Antonio Pepe.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma terzo è sostituito dal seguente:

« Gli obblighi di numerazione progressiva, di bollatura e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato ».

b) il comma quarto è sostituito dal seguente:

« Qualora per un arino non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma ».

c) dopo il comma quinto è aggiunto il seguente:

« Per i libri ed i registri anche a rilevanza fiscale, il termine di cui al terzo comma opera secondo le regole stabilite dalle relative norme di conservazione elettronica ».

7. 345. Rubinato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 8-bis, primo comma del decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « le cessioni di navi », sono inserite le seguenti: « adibite alla navigazione in alto mare e », e dopo le parole: « o della pesca », sono inserite le seguenti: « nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera »;

b) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: « a-bis) le cessioni di navi da guerra; »;

c) alla lettera b) le parole: « di navi e » sono soppresse;

d) alla lettera d) le parole: « pesca costiera locale, il vettovagliamento », sono sostituite dalle seguenti: « pesca costiera, le provviste di bordo »;

e) alla lettera e) sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « di cui alle lettere a), b) e c), sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a-bis) b) e e) »;

2) le parole: « di cui alle lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a), a-bis) e c);

f) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a) e c) e del loro carico ».

7. 293. Germanà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1972, n. 633 dopo l'articolo 74-quinquies è aggiunto il seguente:

« ART. 74-sexies.

(Disposizioni per il settore
orafo-argentiero).

1. In via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, i prodotti lavorati del settore

orafo e argentiero, sono soggetti all'IVA pari al 10 per cento.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2011, convoca un tavolo con i rappresentanti del settore al fine di valutare l'andamento del settore medesimo e le misure fiscali ad esso collegate, con specifico riferimento ai risultati conseguiti e attesi della sperimentazione di cui al comma 1 ».

7. 175. Mattesini, Nannicini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: « la metà » sono sostituite dalle seguenti: « un terzo ».

7. 351. Ventucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: « Dal calcolo degli interessi di cui al primo comma sono esclusi gli interessi per ritardata iscrizione e le sanzioni.

7. 324. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: « ruolo » sono aggiunte le seguenti: « , escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi ».

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 356. Ventucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 48-*bis*, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: « diecimila » è sostituita dalla seguente: « ventimila ».

7. 348. Ventucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 76, comma 1 le parole « ottomila euro » sono sostituite dalle seguenti: « ventimila euro ».

b) all'articolo 77, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Per importi inferiori a 20.000 euro non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione di beni immobili. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza, l'iscrizione ipotecaria è necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame ».

7. 360. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: « ottomila » è sostituita dalla seguente: « ventimila ».

7. 354. Antonio Pepe.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Per importi inferiori a 20.000 euro non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione di beni immobili. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile adibito ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 1, parte I, nota II-*bis* della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, l'iscrizione ipotecaria è sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame ».

7. 361. Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « *2-bis.* Se il debitore è proprietario del solo immobile presso il quale ha eletto la propria residenza anagrafica, l'agente della riscossione è tenuto a notificare una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1 ».

7. 352. Antonio Pepe.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente a ventimila euro.

7. 353. Antonio Pepe.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 86, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « *2-bis.* I commi 1 e 2 non si applicano in caso di importi non significativi, inferiori o pari a 2.000 euro; in tali casi l'agente della riscossione è tenuto ad inviare al debitore solleciti di pagamento. ».

7. 362. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al secondo periodo, le parole: « La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficio delle dogane ».

7. 357. Ventucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 6, comma *9-bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti; « , e determina, in sede di liquidazione periodica dell'imposta, un minor debito ovvero un maggior credito. »

b) al terzo periodo prima delle parole: « la sanzione amministrativa » sono inserite le seguenti: « o non vi sia variazione dell'imposta determinata in sede di liquidazione periodica, ».

7. 174. Rubinato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo *5-quinquies*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele si applica l'articolo 8, comma *3-bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, in misura pari al minimo edittale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le comunicazioni effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse. ». Non si dà luogo a ripetizione delle sanzioni definitive e per le quali si è già provveduto al pagamento.

7. 114. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « tre punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: « un punto percentuale. ».

7. 355. Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 la parola: « settantadue » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

7. 358. Comaroli, Bitonci, Polledri, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole « è differito al 30 aprile 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « è differito al 31 dicembre 2011 » e le parole « a far data dal 2 maggio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « a far data dal 2 gennaio 2012 ».

7. 62. Stradella, Armosino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai medici, biologi, chimici e psicologi in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti si applicano gli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale, da stipulare con le modalità di cui al comma 1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per i medici fiduciari ed il restante personale sanitario per l'assistenza al personale navigante.

7. 281. Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 2-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) nel limite di 20 milioni di euro per favorire la definizione, ove ricorrano i presupposti anche in via transattiva, del contenzioso relativo alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla società cooperativa, denominata Compagnia Unica lavoratori merci varie Paride Batini, per la mancata corresponsione di somme a sostegno del processo di ricon-

versione e ristrutturazione delle ex compagnie portuali al fine di garantire i livelli occupazionali della società ».

7. 296. Pugliese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: « del secondo mese successivo » sono sostituite con le seguenti: « del terzo mese successivo ».

* **7. 52.** Cazzola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: « del secondo mese successivo » sono sostituite con le seguenti: « del terzo mese successivo ».

* **7. 359.** Leo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare la necessaria efficienza e flessibilità, ciascuna camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali, garantendo comunque il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e l'osservanza del disposto di cui al comma 21 del medesimo articolo 6, possono effettuare variazioni compensative tra le tipologie di spesa individuate dal medesimo articolo 6. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.

7. 118. Armosino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con

modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. I professionisti iscritti in ordini o collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente Polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale conto terzi. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse. In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse ».

7. 216. Marchignoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale della Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, e successive modificazioni, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione n. 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997 a carico degli imprenditori agricoli beneficiari, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati, senza ulteriori oneri. Alle minori entrate si provvede a valere sulle risorse trasferite alla regione Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, e dei commi da 835 a 840 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 60. Cicu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

* **7. 68.** Stradella, Armosino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

* **7. 252.** Lupi, Bernardo, Toccafondi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I trasporti marittimi tra porti nazionali ed i trasporti marittimi tra porti nazionali e i porti di altri Stati membri dell'Unione europea, sono assoggettati al medesimo trattamento concernente l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale.

2-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, lettera *b*), le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « degli Stati membri dell'Unione europea »;

2) al comma 1, lettera *c*), le parole: « all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « da e verso porti degli Stati non appartenenti all'Unione europea »;

3) al comma 2, le parole: « all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « da e verso porti degli Stati non appartenenti all'Unione europea »;

b) all'Allegato – Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale,

nell'intestazione della terza colonna dopo la parola: « cabotaggio » sono aggiunte le seguenti: « ed intracomunitario ».

7. 295. Dima.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dalla ricognizione di cui al comma 3 sono esclusi: gruppo Equitalia SpA, Riscossione Sicilia SpA e Serit Sicilia SpA la cui rilevanza finanziaria non ha impatto sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche.

7. 279. Torrissi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, è sospesa fino al 1° gennaio 2012.

7. 246. Marchignoli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 25 milioni di euro.

7. 316. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « in carico agli agenti della riscossione » sono inserite le parole: « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

b) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « in carico agli agenti della riscossione » sono inserite le parole: « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

c) al comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: « su richiesta dell'agente della riscossione » sono inserite le parole: « o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

d) al comma 1, lettera *e)*, dopo le parole: « l'agente della riscossione » sono inserite le parole: « o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

e) al comma 1, lettera *e)* le parole: « previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « previste dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 »;

f) al comma 1, lettera *f)*, dopo le parole: « all'agente della riscossione » sono inserite le parole: « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

g) al comma 1, lettera *g)*, dopo le parole: « alle somme affidate agli agenti della riscossione » sono inserite le parole: « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 » e dopo le parole: « dopo l'affidamento del carico all'agente

della riscossione » sono inserite le parole: « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

h) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Sempre in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al precedente comma, le procedure di riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate di spettanza degli enti locali »;

i) al comma 3, dopo le parole: « L'agente della riscossione » sono inserite le parole: « o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

7. 223. Boccia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali relativi alla carica di accumulatori elettrici destinati ad uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica:

a) dopo la lettera c) dell'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è inserita la seguente lettera: « d) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica »;

b) all'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: « Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata

presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione »;

c) all'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo « lettera a) » sono aggiunte le parole: « e lettera d) »;

d) all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera: « f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti ».

* 7. 253. Germanà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali relativi alla carica di accumulatori elettrici destinati ad uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica:

a) dopo la lettera c) dell'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è inserita la seguente lettera: « d) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica »;

b) all'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: « Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *d*), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione »;

c) all'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo « lettera *a*) » sono aggiunte le parole: « e lettera *d*) »;

d) all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera: « *f*) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti ».

* **7. 343.** Forcolin, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, D'Amico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali relativi alla carica di accumulatori elettrici destinati ad uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica:

a) dopo la lettera *c*) dell'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è inserita la seguente lettera: « *d*) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrut-

ture pubbliche destinate esclusivamente alla carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica »;

b) all'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: « Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *d*), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione »;

c) all'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo « lettera *a*) » sono aggiunte le parole: « e lettera *d*) »;

d) all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera: « *f*) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti ».

* **7. 346.** Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fi-

scali relativi alla carica di accumulatori elettrici destinati ad uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica:

a) dopo la lettera c) dell'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è inserita la seguente lettera: « d) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica »;

b) all'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: « Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione »;

c) all'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo « lettera a) » sono aggiunte le parole: « e lettera d) »;

d) all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera: « f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti ».

* **7. 50.** Corsaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

7. 180. Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « entro il termine stabilito dalla legge », sono sostituite dalle seguenti: « entro un anno dal termine stabilito dalla legge ».

7. 203. Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Abuso del diritto).

1. L'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

ART. 37-bis. — (*Disposizioni antielusive e abuso del diritto*). 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche e volti ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. La disposizione del periodo precedente si applica solo a condizione che i comportamenti ivi indicati siano diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario.

2. L'amministrazione finanziaria riconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, aggirate o abusate al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. Resta ferma l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione penale, in aggiunta alla riqualificazione sul piano fiscale operata dall'amministrazione finanziaria ai sensi del periodo precedente.

3. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima che deve indicare i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2. Le garanzie per il contribuente di cui al precedente periodo si applicano a ogni contestazione avente a oggetto l'elusione, l'aggiramento o l'abuso di norme tributarie.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo. In nessun caso le disposizioni del comma 1 possono essere applicate d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del giudizio, in mancanza di specifica e motivata contestazione nell'avviso di accertamento impugnato, con le modalità e le garanzie per il

contribuente stabilite nel presente articolo. La disposizione del periodo precedente si applica ad ogni contestazione avente ad oggetto l'elusione, l'aggiramento o l'abuso di norme tributarie.

5. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

6. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi da 1 a 5 possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

7. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento a tutte le

imposte, sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale ».

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 01. Leo, Bernardo, Berardi, Del Tenno, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Pugliese, Savino, Ventucci.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Applicabilità dell'Irap ai professionisti e alle imprese di ridotte dimensioni).

1. In attesa della eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e i soggetti cui si applica l'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono tenute al versamento del predetto tributo nei casi in cui utilizzino esclusivamente beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo non superiore a 100 mila euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. Nel caso dei soggetti cui si applica l'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il predetto importo si riferisce a ciascun artista associato, professionista associato o socio.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 precedente si applicano a partire dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione ai

fini IRAP scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

7. 03. Leo, Bernardo, Berardi, Del Tenno, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Pugliese, Savino, Ventucci.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti).

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, dopo le parole: « considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero – AIRE ».

7. 04. Di Biagio, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Termini di pagamento nelle transazioni commerciali).

1. Il pagamento dei crediti relativi ai contratti il cui oggetto esclusivo o prevalente è lo scambio di merci o la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo, stipulati tra soggetti che esercitano una attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile o tra i predetti soggetti e la Pubblica amministrazione è erogato entro uno dei termini seguenti:

a) trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o documento equivalente;

b) trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi qualora non vi sia certezza circa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi qualora la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento sia anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data.

7. 05. Di Biagio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Limite massimo retributivo a carico della finanza pubblica per dirigenti e amministratori).

1. All'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « società non quotate » sono sostituite dalle seguenti: « società, quotate e non quotate, »;

b) nel secondo periodo le parole: « di controllo di società non quotate » sono sostituite dalle seguenti: « di controllo di società, quotate e non quotate, »;

c) nel secondo periodo, dopo le parole: « ai dirigenti » sono aggiunte le seguenti: « nonché le persone fisiche che percepiscono emolumenti o retribuzioni direttamente o indirettamente a carico della finanza pubblica, in ragione di incarichi di dirigenza.

7. 06. Di Biagio, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. In recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto », dopo la lettera d) del sesto comma è inserita la seguente lettera: « *d-bis*) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma primo, lettera p), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *e-bis*) n. 1 e n. 2, q) ed u), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003; ».

2. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto », dopo la lettera e) del sesto comma sono inserite le seguenti lettere:

e-bis) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;

e-ter) dalle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 » e di cui all'articolo 10 del decreto

del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

* **7. 08.** Graziano, Picierno.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. In recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto », dopo la lettera *d)* del sesto comma è inserita la seguente lettera: « *d-bis)* alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *p)*, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *e-bis)* n. 1 e n. 2, *q)* ed *u)*, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 ».

2. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto », dopo la lettera *e)* del sesto comma sono inserite le seguenti lettere:

e-bis) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;

e-ter) dalle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 » e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

* **7. 014.** Occhiuto, Galletti, Ciccanti, Calgari, Cera.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. In recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010,

all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto », dopo la lettera *d)* del sesto comma è inserita la seguente lettera: « *d-bis)* alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *p)*, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *e-bis)* n. 1 e n. 2, *q)* ed *u)*, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 ».

2. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto », dopo la lettera *e)* del sesto comma sono inserite le seguenti lettere:

e-bis) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;

e-ter) dalle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 » e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 20 luglio 2004 recante « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di rispar-

mio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

* **7. 017.** Caparini, Alessandri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure per accelerare la liberalizzazione del mercato dei carburanti).

1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

7. 09. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Interpretazione autentica di norme in materia di diritto annuale).

1. L'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modifi-

cato dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, si interpreta nel senso che il diritto annuale è un'imposta diretta dovuta alle Camere di commercio per il loro finanziamento ordinario, per la copertura del fabbisogno del sistema camerale italiano e per l'alimentazione del fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere.

2. L'articolo 6 del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 si interpreta nel senso che la misura delle sanzioni in caso di ravvedimento sono quelle di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e sue successive modificazioni.

3. L'Unioncamere, in quanto ente esponenziale del sistema camerale italiano, è litisconsorte necessario in ogni giudizio riguardante il pagamento del diritto annuale, la sua riscossione e l'applicazione delle sanzioni di cui al decreto 27 gennaio 2005, n. 54 e successive modificazioni.

7. 010. Armosino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Assegnazione all'Acquirente unico di funzioni in materia di carburanti).

1. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera *a)*;

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

2. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 1.

7. 011. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incentivi fiscali in favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate).

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono inseriti i seguenti:

« 1-*quinqües*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a)*, *c-bis)* e *l)*, 53, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e di cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

a) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

b) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro e inferiore a 30.000 euro;

c) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro e inferiore a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

1-*sexies*. In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante ai sensi del comma 1-*quinquies* è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli ».

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio previsto dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio previsto dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto nella misura maggiorata del 30 per cento.

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-*bis*) interventi volti alla trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni di età in caso di affidamento o di adozione »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree del territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni »;

c) al capo III, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« ART. 9-*bis*. – (Part-time *incentivato per le lavoratrici madri*). – 1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale previsto dall'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 del presente articolo sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 ».

7. 012. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. L'INPDAP, al fine di completare e rendere rispondente la banca dati delle posizioni assicurative dei propri iscritti alle esigenze indicate nell'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento alla predisposizione della certificazione della posizione assicurativa, è autorizzato, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad utilizzare personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, fino alla data del 31 dicembre 2013, nei limiti della spesa annua sostenuta nel 2009 per la stessa tipologia di contratti ».

7. 013. Baretta.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Riforma degli studi di settore).

1. Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali a carico delle imprese e riordinare il quadro dei controlli e delle verifiche induttive sull'attività economica, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dell'emanazione della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) qualificazione degli studi di settore, come istituiti dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come elementi di selezione per le verifiche fiscali e non come presupposto di accertamento automatico;

b) previsione che gli stessi, in sede di giudizio, rappresentino una presunzione semplice;

c) previsione che, ai fini dell'accertamento, l'ufficio accertatore abbia l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione al contribuente dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore;

d) codificazione della normativa primaria riguardante la materia, con esplicita indicazione delle norme abrogate.

7. 015. Raisi, Della Vedova, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Servizio di riscossione dei tributi agli enti locali).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 13. Ferma restando la competenza di Equitalia sulla riscossione dei crediti di natura tributaria e contributiva, agli enti

locali è attribuita la competenza in materia di riscossione delle altre entrate di spettanza dei medesimi enti locali. Gli enti locali affidano il servizio di riscossione dei tributi secondo le norme di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ».

7. 020. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Detassazione del reddito incrementale per i lavoratori autonomi e le piccole imprese).

1. Se il reddito di lavoro autonomo eccede lo stesso reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento; il reddito dichiarato si assume al

loro degli ammortamenti dedotti. La disposizione si applica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi.

2. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate nonché delle società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccede il reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento; il reddito dichiarato si assume al lordo degli ammortamenti dedotti. La disposizione si applica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi.

7. 02. Leo, Bernardo, Berardi, Del Tenno, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Pugliese, Savino, Ventucci.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da almeno sei mesi, aggiungere le seguenti: e di nazionalità italiana.

8. 137. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. A decorrere dall'anno 2011, il limite di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non trova applicazione per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, aventi un rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore ai parametri fissati con decreto del Ministero dell'interno ai sensi del comma 2 dell'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-ter. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il predetto limite del 20 per cento è ridotto al 10 per cento per gli enti locali che conseguono nell'esercizio precedente gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno, aventi un rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore ai parametri fissati con decreto del Ministero dell'interno ai sensi del comma 2 dell'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro. »

8. 134. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da parte degli enti locali costituisce, ai fini dell'applicazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente spese per il sociale ».

8. 136. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. « Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: « In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le azioni nei confronti del committente sono esperibili soltanto dopo che sia stato escusso l'appaltatore. »

8. 119. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 54, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si interpretano nel senso che, a decorrere dal 31 dicembre 2011, acquista efficacia la disposizione introdotta dall'articolo 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, avente ad oggetto solo ed esclusivamente l'impugnazione in sede giudiziale del licenziamento».

8. 115. Germanà.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Il secondo periodo del comma 539 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: « In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2013, nella misura di euro 800 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese ».

1-ter. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente: « ART. 56-bis. — (*Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro*). — 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice.

1-quater. A decorrere dall'anno 2011, una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è destinata alla creazione di nuove imprese femminili. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione di piani e di progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.

1-quinquies. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 300 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013. Le maggiori risorse di cui al precedente periodo sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1-sexies. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deduci-

bili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1-septies. I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta, che assumono donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità. Il contratto di ap-

prendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile ai sensi del presente articolo sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni previste dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuata dal datore di lavoro, d'intesa con il comitato tecnico di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del 1997, e successive modificazioni. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del presente comma è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del presente comma può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in favore dei fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che realizzano specifici corsi di formazione professionale per le donne disabili, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro. In favore delle lavoratrici disabili di cui al presente articolo, l'importo massimo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare previsti dal comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è pari a 3.000 euro. I comitati tecnici di cui all'articolo 6, comma 3, del

decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, o, qualora non ancora istituiti, gli organi competenti, provvedono a fornire alle lavoratrici disabili il supporto necessario per agevolarne l'integrazione, fornendo loro tutte le informazioni necessarie al fine di garantire loro un pieno e adeguato inserimento nella struttura lavorativa. Per favorire la stipulazione di convenzioni tra gli enti locali e le strutture aziendali presso le quali prestano attività lavorativa donne disabili, al fine di assicurare alle stesse un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.

1-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-quater* e dai commi *1-sexies* e *1-septies* pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 punti ». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

b) All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

c) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al punto *c)* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

e) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

8. 20. Mura, Cimadoro, Di Giuseppe, Paladini, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente di 12.000 euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni

di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

8. 103. Marchioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per l'anno 2011; al fondo sono destinati ulteriori 25 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

8. 77. Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Sopprimere il comma 2.

8. 88. Vannucci, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. L'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«ART. 41. – 1. Le disposizioni di cui alla sezione III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 si applicano obbligatoriamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), assoggettabili alle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127. Per tali soggetti, limitatamente ai redditi prodotti all'estero, l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è del 20 per cento a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il reddito imponibile sul quale applicare l'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è determinato in modo semplificato, applicando al reddito ante imposta certificato nel bilancio della società la normativa italiana sulla deducibilità degli ammortamenti, degli accantonamenti rischi ed oneri e dei componenti positivi e negativi rivenienti dalla gestione delle partecipazioni ».

2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede a definire modalità e criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

8. 87. Rubinato.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e sono soppresse le parole: « nonché ai loro dipendenti e collaboratori ».

8. 138. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante trova applicazione come vigente nel primo

giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello ».

8. 177. Del Tenno.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Per rafforzare la disciplina del patto di famiglia di cui all'articolo 768 del codice civile, per favorire la continuità nell'esercizio delle imprese, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 768-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie può anche ricevere la titolarità dei beni alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non retroattiva, anche successivi alla morte dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie. In tal caso, l'imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie nomina nel contratto un terzo, al quale si applicano le disposizioni di cui al quinto e al sesto comma di questo articolo.

L'assegnatario può anche essere designato da un terzo nominato dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie, tra più persone, indicate dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie ovvero appartenenti a determinate categorie, indicate dallo stesso imprenditore o titolare di partecipazioni societarie, nei limiti posti dall'articolo 784, primo comma.

L'accettazione del beneficiario così designato, resa nelle forme di cui all'articolo 768-ter, rende irrevocabile la designazione e il suo rifiuto, in assenza di ulteriori designazioni, produce effetti equivalenti all'apertura della successione dell'imprenditore, relativamente a tutti i beni oggetto del contratto.

Tra la morte dell'imprenditore e l'accettazione del beneficiario o il verificarsi di uno degli eventi di cui al secondo comma, l'azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da

quello del terzo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del terzo o nell'interesse degli stessi.

Il terzo dovrà amministrare l'azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti secondo le indicazioni contenute nel contratto, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed evitando situazioni di conflitto di interessi. Il terzo dovrà render conto del suo operato ai soggetti indicati al terzo comma »;

b) l'articolo 768-*quater* è sostituito dal seguente:

« 768-*quater*. Al contratto possono partecipare anche il coniuge, tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie, e il terzo di cui al terzo comma dell'articolo 768-bis.

Qualora al contratto non partecipino tutti i legittimari di cui al primo comma l'imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie deve notificare loro, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il relativo contenuto, affinché possano aderirvi nelle forme di cui all'articolo 768-bis.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'azienda o le partecipazioni societarie dovranno essere oggetto di relazione giurata di un esperto, designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società o l'impresa, contenente la descrizione dei beni e l'attestazione del loro valore.

L'esperto risponde dei danni causati ai terzi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, o lo stesso imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie, devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente

al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

Qualora la liquidazione di cui al precedente comma avvenga ad opera dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie tutti i beni assegnati con il contratto, secondo il valore ivi attribuito, sono imputati alle quote di legittima spettanti ai rispettivi assegnatari; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo, Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione »;

c) all'articolo 768-*sexies*, il primo comma è sostituito dal seguente:

« All'apertura della successione dell'imprenditore i legittimari esistenti alla conclusione del contratto che non vi abbiano partecipato possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal terzo comma dell'articolo 768-*quater*, aumentata degli interessi legali. »;

d) l'articolo 768-*septies* è abrogato.

2-*ter*. All'articolo 187, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché nei casi indicati nell'articolo 768-*bis*, secondo comma, del codice civile fino alla scadenza del termine o al verificarsi della condizione sospensiva ivi indicata. In tal caso l'amministratore dell'azienda o delle partecipazioni societarie è assimilato al curatore dell'eredità giacente. ».

8. 118. Pagano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto

1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012, e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze prevede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. »

* 8. 9. Carlucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012, e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio

decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. ».

*** 8. 14.** Distaso, Franzoso, Fucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per favorire lo sviluppo dell'emittenza televisiva locale, ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media televisivi in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di *syndacation*, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali. ».

**** 8. 6.** Distaso, Franzoso, Fucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per favorire lo sviluppo dell'emittenza televisiva locale, ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media televisivi in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di *syndacation*, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali. »

**** 8. 12.** Carlucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per favorire lo sviluppo del sistema radiotelevisivo locale, gli operatori di rete in ambito locale potranno fornire servizi di trasmissione e diffusione in favore di quattro fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale per ogni *bouquet*. Ai suddetti

fornitori di contenuti verranno attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali, nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre.

**** 8. 7.** Distaso, Franzoso, Fucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per favorire lo sviluppo del sistema radiotelevisivo locale, gli operatori di rete in ambito locale potranno fornire servizi di trasmissione e diffusione in favore di quattro fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale per ogni *bouquet*. Ai suddetti fornitori di contenuti verranno attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali, nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre.

*** 8. 10.** Carlucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: « a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo » sono sostituite con le seguenti parole: « a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento »; inoltre, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2012 e 2013 » sono inserite le seguenti: « ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015 ». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**** 8. 5.** Distaso, Franzoso, Fucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: « a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo » sono sostituite con le seguenti: « valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento »; inoltre, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2012 e 2013 » inserite le seguenti: « ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015 ». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**** 8. 11.** Carlucci.

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a)

sostituire le parole: per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono *con le seguenti:* chiedono al Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione;

Conseguentemente, sostituire le parole: e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria; *con le seguenti:* presentando tutti gli elementi istruttori relativi all'attivo, al passivo, al contenzioso pendente ed alle previsioni di costi fino alla chiusura delle procedure, utili alla valutazione delle proposte;

dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti:

a-bis) nei successivi 180 giorni il Ministero dello sviluppo economico provvede sulle istanze di cui alla lettera a),

avendo cura di ripartire nel tempo le pubblicazioni dando priorità alle procedure aperte prima del 31 dicembre 1989;

a-ter) le disposizioni che precedono non si applicano alle procedure per le quali siano in corso le operazioni di chiusura ovvero sia previsto l'avvio delle operazioni medesime entro il termine di cui alla lettera *a-bis*);

alla lettera b), sostituire le parole: entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al comma che precede *con le seguenti:* « e qualora non sia possibile dare corso alle operazioni di chiusura entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui alle lettere che precedono, ».

8. 110. Germanà.

Al comma 3, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente: « ART. 50-bis. Nel caso di cessione, in qualunque forma attuata, di azienda o di ramo di azienda intervenuta fra due o più imprese per le quali è aperta la procedura di amministrazione straordinaria, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria delle obbligazioni relative ai rapporti compresi nel negozio di cessione, maturate non oltre la seconda dichiarazione d'insolvenza, purché la prima sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza sia pronunciata entro l'anno dalla cessione ».

8. 67. Ferranti.

Al comma 3, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

aggiungere il seguente numero: 01) All'articolo 38 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: « 2-bis: Nei casi di cui all'articolo 50-bis il Ministro può nominare lo stesso organo commissariale ».

Conseguentemente al numero 3), sostituire le parole: Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

con le seguenti: Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dopo le parole: entrata in vigore della presente disposizione è aggiunto il seguente periodo: In tal caso, il Ministro può, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nominare un nuovo ed unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo.

* **8. 152.** Bernardo.

Al comma 3, lettera c), aggiungere il seguente numero:

01) All'articolo 38, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis il Ministro può nominare lo stesso organo commissariale ».

Conseguentemente, al numero 3), sostituire le parole Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 con le seguenti: Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dopo le parole entrata in vigore della presente disposizione è aggiunto il seguente periodo: in tal caso, il Ministro può, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nominare un nuovo ed unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo.

* **8. 108.** Germanà.

Al comma 3, lettera c), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: 5-bis) Il comma 3-bis dell'articolo 56 è soppresso.

8. 109. Germanà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente: « Articolo 67-ter – (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti de-

rivanti dal piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d). Sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti in qualunque forma effettuati da banche ed intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), nonché i finanziamenti-ponte, purché, nelle more della presentazione da parte dell'imprenditore del piano di risanamento, sia stata sottoscritta dagli stessi soggetti, una lettera di moratoria relativamente alle ragioni creditorie vantate dai medesimi »;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 182-quater è aggiunto il seguente: « Sono parimenti prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti-ponte effettuati dai soggetti indicati al precedente comma, anche prima dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, purché sia stata, nelle more della stessa omologazione, sottoscritta dagli stessi soggetti di cui al precedente comma, una lettera di moratoria relativamente alle ragioni creditorie vantate dai medesimi »;

c) il terzo comma dell'articolo 182-quater è soppresso.

8. 102. Boccia.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole attività di impresa aggiungere le seguenti: ed emessi da banche sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno.

Conseguentemente al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi incluse le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate e le caratteristiche dei progetti etici.

8. 74. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nanni-

cini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i commi da 178 a 181, sono sostituiti dai seguenti:

178. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno:

a) possono essere emessi specifici titoli di risparmio per l'economia meridionale (di seguito «Titoli») da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle autorità creditizie.

b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del testo unico bancario, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

179. Le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si applicano agli strumenti finanziari di cui al comma 178. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del

citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a) del comma 178 non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui al presente comma.

180. I Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo è eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.

181. Per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo di cui al precedente comma. Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di Titoli di cui ai precedenti commi non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario. »

4-bis Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, sono stabilite eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei titoli di risparmio per l'economia meridionale ivi incluse le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate e le caratteristiche dei progetti etici. ».

8. 73. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, è disposto quanto segue:

a) i risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni i cui alle lettere b) e c), accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le finalità di cui al comma 161 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso:

1) la concessione di agevolazioni creditizie fino alla misura dell'1 per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari per il finanziamento di investimenti di piccole e medie imprese, localizzati nelle aree di cui alla decisione 2002/555/CE della Commissione, del 1° agosto 2002, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria;

2) il finanziamento delle misure di cui articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni in materia di credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, e di cui all'articolo 2 del presente decreto;

b) a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a un miliardo di euro a decorrere dal 2012 per le spese

delle amministrazioni centrali e dei ministeri;

c) ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui alla lettera a). La disposizione di cui alla presente lettera costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della lettera b) sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno;

d) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) sono abrogati i commi da 161 a 182 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009.

8. 22. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, è disposto quanto segue:

a) i risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui alla lettera b) e c), accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le finalità di cui al comma 161 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso:

1) la realizzazione di programmi per la concessione di garanzie pubbliche a parziale copertura dei prestiti concessi dalle istituzioni bancarie e finanziarie alle imprese del Mezzogiorno;

2) il finanziamento delle misure di cui articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive integrazioni e modifiche recante disposizioni in materia di credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate) e di cui all'articolo 2, del presente decreto;

b) a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a un miliardo di euro a decorrere dal 2012 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri;

c) ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma alla lettera a). La disposizione di cui alla presente lettera costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della lettera b) sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno;

d) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) sono abrogati i commi da 161 a 182 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009.

8. 21. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 4, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

8. 17. Lo Presti, Duilio.

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

8. 18. Lo Presti, Duilio.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di incentivare il rilancio delle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili nonché per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nonché di assicurare il raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, con decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono previste, per l'incentivazione della produzione elettrica mediante impianti solari fotovoltaici prodotti o assemblati nell'Unione europea, tariffe e quote differenziate definite in ragione della distanza dal luogo di installazione dell'impianto.

8. 146. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:

a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito d'ora in avanti Ente;

b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti micro finanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;

c) lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, può essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero vigilante;

d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario ed il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore del presente comma permangono in carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;

e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente in data 17 febbraio 2009 ed attualmente in vigore, diminuiti in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi all'entrata in vigore della presente disposizione;

f) la dotazione organica dell'Ente non può superare le venticinque unità. Nelle more dello svolgimento dei concorsi pubblici necessari a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, l'Ente può conferire un incarico dirigenziale con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché avvalersi di personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede di prima attuazione del presente comma, nei bandi di concorso per l'accesso alle qualifiche dirigenziali possono essere previsti requisiti di accesso che integrano quelli di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di tenere conto delle professionalità acquisite dal personale utilizzato dall'Ente, fermo restando il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla dirigenza;

g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma. All'Ente si applica l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. 187. Gioacchino Alfano.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8. 23. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, lettera c), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capoverso 361-bis, dopo le parole: « con priorità per quelle di dimen-

sioni piccole e medie» aggiungere le seguenti: « e per quelle che svolgono progetti di ricerca e innovazione in collaborazione con altre imprese o organismi di ricerca, »;

b) al capoverso 361-quater sostituire le parole: « Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze » con le seguenti: « Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole « e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio » sono soppresse.

8. 107. Germanà.

Al comma 5, lettera c), capoverso 361-bis, sostituire le parole: con priorità con la seguente: esclusivamente.

8. 139. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 5, lettera c), capoverso 361-ter, sopprimere le seguenti parole: nonché quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, capoverso 361-quater, secondo periodo, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Con decreto interministeriale, di natura non regolamentare, del

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.

8. 114. Germanà.

Al comma 5, lettera c), capoverso comma 361-quater, secondo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

8. 19. Lo Presti, Duilio.

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ove ricorra la parola: « impresa » è sostituita con le seguenti: « impresa e dai professionisti ».

8. 96. Marchignoli.

Al comma 5 sopprimere la lettera d).

* **8. 85.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

* **8. 1.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Per i mutui e tutti gli altri finanziamenti concessi ai consumatori come definiti dall'articolo

121, comma 1, lettera *b*) del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, esso è comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno. Per i finanziamenti concessi a soggetti diversi dai consumatori, il tasso effettivo globale medio rilevato ai sensi del primo periodo non comprende lo *spread* delle banche e degli intermediari finanziari, che comunque non può superare i due punti percentuali, né le spese per imposte e tasse. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale* ».

8. 161. Comaroli, Polledri, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 5, lettera d) sostituire le parole: ulteriori quattro punti *con le seguenti:* aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 1,5 punti percentuali.

8. 54. Scilipoti.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali *con le seguenti:* aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali.

* **8. 112.** Del Tenno.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali *con le*

seguinti: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali.

* **8. 168.** Comaroli, Polledri, Montagnoli, Bitonci, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali *con le seguenti:* aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali.

* **8. 4.** Vignali, Lupi.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali *con le seguenti:* aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali.

* **8. 79.** Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali *con le seguenti:* aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali. La differenza tra il limite e il

tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali.

* **8. 61.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali *con le seguenti:* aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali.

* **8. 65.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino, Ria.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole da: aumentato di un quarto *sino a:* otto punti percentuali *con le seguenti:* aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali.

8. 162. Comaroli, Polledri, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite vale anche per le condizioni relative ai conti correnti bancari e postali.

8. 142. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: « trimestralmente » sono sostituite dalle seguenti: « mensilmente ».

8. 163. Comaroli, Polledri, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis). All'articolo 644 del codice penale il quarto comma è sostituito dal seguente: « Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi del terzo comma dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito ».

8. 55. Scilipoti.

Al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta *in house* cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero alla data del 31 dicembre 2013 qualora le sopra citate società *in house* abbiano chiuso in utile l'ultimo bilancio consuntivo. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che, entro le suddette date del 31 dicembre 2011 ovvero del 31 dicembre 2013, le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera *b)* del comma 2, ovvero, limitatamente per i servizi idrici e dei rifiuti gestiti dalle sopracitate società *in house*, cedano fino al 40 per cento del capitale attraverso le medesime modalità di cui alla lettera *b)* del comma 2 »;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima

controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b*), con partecipazione del socio privato inferiore del 40 per cento del capitale, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi della lettera *b*) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti ».

8. 171. Vanalli, Montagnoli, Lanzarin, Guido Dussin, Bitonci, Comaroli, D'amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: e) all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente: e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d), con esclusione degli affidamenti

diretti ad operatori privati di valore economico pari o inferiore a 20.000 euro annui, cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante », e al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: « società quotate in mercati regolamentati e » sono aggiunte le seguenti: « alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché ».

8. 86. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).

* **8. 140.** Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).

* **8. 16.** Stradella, Armosino.

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).

* **8. 90.** Vannucci, Colaninno.

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).

* **8. 91.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino.

Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).

* **8. 24.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: g) le disposizioni di cui alla lettera f), del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci.

**** 8. 62.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: g) le disposizioni di cui alla lettera f), del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci ».

**** 8. 66.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguente:

f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: g) le disposizioni di cui alla lettera f), del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci.

**** 8. 113.** Del Tenno.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguente: f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: « g) le disposizioni di cui alla lettera f) del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci ».

**** 8. 176.** Pagano.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguenti: f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è aggiunto il seguente comma:

2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: « g) le disposizioni di cui alla lettera f) del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci ».

**** 8. 106.** Germanà.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguenti: f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a

tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: « g) le disposizioni di cui alla lettera f) del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci ».

**** 8. 150.** Montagnoli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Forcolin, Comaroli.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguenti: f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma i del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: « g) le disposizioni di cui alla lettera f) del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci ».

**** 8. 3.** Vignali, Lupi.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto ».

Conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) il comma 2-bis dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla presente legge, non si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ogni modifica unilaterale è pertanto nulla ».

8. 72. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 5, lettera f), capoverso 2-bis, dopo le parole: né una micro-impresa aggiungere le seguenti: , né una PMI.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), dopo le parole: o micro-impresae aggiungere le seguenti: o PMI.

8. 141. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, la modifica dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti erogati ai predetti soggetti è consentita esclusivamente ove le parti abbiano specificamente approvato per iscritto clausole contrattuali che indichino, nel dettaglio, gli eventi e le condizioni al verificarsi dei quali è consentita la modifica unilaterale dei suddetti tassi.

8. 165. Comaroli, Polledri, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 5, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) la disposizione di cui alla lettera f) si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. 75. Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

« g-bis) all'articolo 53, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, i sistemi di remunerazione e incentivazione”;

2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo

richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali”;

g-ter) all'articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

“*d)* il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, i sistemi di remunerazione e incentivazione”;

2) il comma *2-ter* è sostituito dal seguente:

“*2-ter.* I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico La Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali”;

g-quater) al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 6, al comma *2-bis*, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

“*a)* governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e incentivazione”;

2) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, e ove la situazione lo richieda: adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale” ».

8. 183. Bernardo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis)* all'articolo 12, quarto comma, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: “al 10 per cento del proprio patrimonio” sono sostituite dalle seguenti: “alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma *3-bis.*” ».

8. 182. Pagano.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito deno-

minato «Fondo», al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

5-ter. La CDP Spa in relazione alle cessioni di credito di cui al comma *5-bis*, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma *5-bis*, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma *5-bis*. A tal fine la CDP Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP Spa delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di

quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.

5-quinquies. La CDP Spa predispone il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla CDP Spa di quanto alla stessa dovuto.

5-sexies. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debentrici.

5-septies. Dall'attuazione dei commi da *5-bis* a *5-sexies* del presente articolo discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ai suddetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma *5-octies*.

5-octies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

5-novies. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 5-*bis* a 5-*octies*.

8. 25. Cambursano, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il « Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno », con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contributi sono destinati a finanziare:

a) il 60 per cento delle spese inerenti alla definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;

b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:

1) potenziamento patrimoniale dei confidi;

2) ampliamento dimensionale dei confidi;

3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;

4) informatizzazione gestionale;

5) formazione professionale;

6) *marketing* associativo;

7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;

8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

5-*ter*. I contributi di cui al comma 5-*bis* sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare

unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del comma 5-*bis*.

5-*quater*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 5-*bis* e 5-*ter*.

5-*quinquies*. Dai commi 5-*bis* e 5-*ter* discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5-*sexies*.

5-*sexies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « 0,30 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 0,28 per cento ».

8. 28. Messina, Cimadoro, Borghesi, Barbato, Cambursano

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-*bis*. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto e previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.

5-*ter*. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

5-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma *5-bis*.

5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative dei commi da *5-bis* a *5-quater*, in ordine alta natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.

5-sexies. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati da oneri che rimangono comunque a carico delle Amministrazioni debentrici.

8. 26. Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di incentivare l'imprenditoria giovanile, le persone fisiche di età inferiore ai 35 anni che intendano avviare l'esercizio di attività di impresa, per i primi tre anni dalla data di inizio dell'attività, possono avvalersi del regime di fiscalità agevolato di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma *5-bis*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di esecuzione degli adempimenti diverse da quelle previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 9 dell'11 gennaio 2008.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* si provvede entro il limite

massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma *5-quinquies*.

5-quinquies. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a)* le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

alla lettera *b)* le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

alla lettera *c)* le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

alla lettera *d)* le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

8. 29. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Il comma 3-*ter* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:

« 3-*ter.* Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi ».

5-ter. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in

nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2011 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

5-quater. Al comma 4-*bis*.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, » sono soppresse;

b) le parole: « euro 1.850 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 2.850 ».

5-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5-*bis* a 5-*quater*, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo

periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al punto *c)* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

8. 27. Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 30 giugno 2007 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

* **8. 80.** De Micheli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 30 giugno 2007 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

* **8. 8.** Vignali, Lupi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 134 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: « 30 giugno 2007 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

* **8. 60.** Raisi, Proietti Cosimi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 134 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: « 30 giugno 2007 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

* **8. 111.** Del Tenno.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 134 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: « 30 giugno 2007 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

* **8. 64.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le risorse di cui al Fondo di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, messe a disposizione di Mediocredito Centrale ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2011, n. 10, vengono destinate, entro il limite massimo di euro 30 milioni, al completamento degli interventi di cui alla

legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, giacenti alla data di esaurimento delle risorse disponibili.

8. 57. Scilipoti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 14, comma 32, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 le parole: « entro il 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2013 ».

8. 48. Marsilio.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi agevolativi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2011 ».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2:

dopo le parole: 8, commi 2, 3, *aggiungere le seguenti:* 5-bis. sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 108 milioni;

dopo la lettera b) inserire la lettera c) con il seguente testo: c) quanto ai maggiori oneri di cui all'articolo 8, comma 5-bis) pari a euro 8 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

8. 51. Scilipoti.

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 250 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 60 mila euro.

8. 38. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 6, lettera a) sostituire le parole: un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro con le seguenti: un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 250 mila euro, e sostituire le parole: dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro, con le seguenti: dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 60 mila euro.

8. 35. Cambursano, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 150 mila euro e 30 mila euro rispettivamente, con le seguenti: 200 mila euro e 50 mila euro.

8. 164. Comaroli, Polledri, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 30 mila euro con le seguenti: 40 mila euro.

8. 76. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

8. 36. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo con le seguenti: e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo superiori complessivamente a 180 giorni.

8. 37. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. È autorizzato il rifinanziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

6-ter. Al decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 60 mila euro ».

2) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « corrispondente esclusivamente

al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (*spread*) sommata a tale parametro.» con le seguenti: «corrispondente esclusivamente al tasso di interesse applicato ai mutui»;

3) all'articolo 3, il comma 2 è soppresso;

Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: « 8, commi 2, 3 » aggiungere le seguenti: « , 6-bis »;

2) sostituire le parole: « pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 » con le seguenti: « pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 303,1 milioni di euro per l'anno 2012, 288 milioni di euro per l'anno 2013, 248,3 milioni di euro per l'anno 2014 »;

3) dopo la lettera *b)* aggiungere le seguenti:

« *b-bis*) quanto a 100 milioni annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui alla lettera *b-ter*) del presente comma, rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2011, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

b-ter) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le

seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008 ».

8. 30. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione, anche ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, da parte del debitore. Fino alla data di cui al precedente comma è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle in-

staurate precedentemente allo stato di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario. È sospesa, in ogni caso, fino al termine di cui al presente comma, ogni procedura esecutiva per rilascio dei beni immobili già venduti nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti.

8. 52. Scilipoti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'articolo 116, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così sostituito:

c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'articolo 121, terzo comma, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti.

8. 56. Scilipoti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 61, aggiungere il seguente: 61-bis: «Le disposizioni del comma precedente si applicano ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. 53. Scilipoti.

Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 è effettuata a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica 28 febbraio 2000, n. 445. L'autentica deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego».

8. 151. Pagano.

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 117, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo dei costi e degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG non sono dovuti dal cliente e restano a carico dell'intermediario.»;

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 123, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: « , qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo »;

c-ter) all'articolo 125-bis, comma 2, dopo le parole: « commi 2, 3 » aggiungere la seguente « , 4 »;

c-quater) all'articolo 126-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. È fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 115 di modificare le spese accessorie dei mutui e dei prestiti durante il piano di rimborso degli stessi. Nell'ipotesi contemplata dal primo periodo del presente comma non si applica l'articolo 118 ».

8. 155. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 120-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra

banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Recesso e portabilità dei conti correnti ».

8. 97. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 8, lettera c), numero 2, capoverso comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo.

8. 180. Soglia.

Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) l'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato;

f-ter) fatto salvo quanto previsto dalla lettera *f-quater)*, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma;

f-quater) la Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta

informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.

8. 98. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « commissione massimo scoperto » sono inserite le seguenti: « , od oltre spese di istruttoria alla stessa riferibili, »;

2) al comma 1, terzo periodo, le parole: « superare lo 0,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « superare lo 0,2 per cento ».

8. 144. D'Amico, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Laura Molteni.

Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al terzo periodo, le parole: « superare lo 0,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « superare lo 0,2 per cento ».

8. 145. D'Amico, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Laura Molteni.

Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Sono altresì nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto l'applicazione di commissioni per il prelievo di denaro contante allo sportello per le persone con età superiore a 65 anni.

8. 143. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. È fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 115 del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di modificare le spese accessorie dei mutui e dei prestiti durante il piano di rimborso degli stessi. Nell'ipotesi contemplata dal primo periodo del presente comma non si applica l'articolo 118 del predetto testo unico della legge in materia bancaria e creditizia.

8. 156. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « *6-bis.* È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario. ».

8. 99. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 9, dell'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente: « 9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente ».

8. 100. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: « Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6 ».

8-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di

intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

* **8. 45.** Dima.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: « Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6 ».

8-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

* **8. 46.** Baccini.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: « Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6 ».

8-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

* **8. 190.** Marsilio.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: « Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettiva-

mente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6 ».

8-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

* 8. 47. Lo Presti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: « Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6 ».

8-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma

6 è sostituito dal seguente: « 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

* 8. 121. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi.

** 8. 42. Baccini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi.

** 8. 43. Lo Presti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi.

** 8. 44. Dima.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi.

**** 8. 189.** Marsilio.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi.

**** 8. 83.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi.

**** 8. 122.** Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. I titolari di cariche negli organi gestionali e i funzionari di vertice di imprese o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, finanziari e assicurativi non possono assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o in gruppi di imprese concorrenti.

8-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sull'attuazione del comma 8-bis e, se riscontra violazioni, fissa all'interessato un termine per scegliere quale incarico mantenere. In mancanza di opzione, l'interessato decade di diritto da tutti gli incarichi incompatibili. Le imprese di cui al comma 8-bis sono tenute a comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i titolari degli incarichi di gestione e tutte le informazioni relative alla propria attività necessarie per l'esercizio dei compiti previsti dal presente comma. La citata Autorità può avvalersi del supporto del Corpo della

guardia di finanza e della collaborazione delle autorità di vigilanza di settore. Per la disciplina dei poteri istruttori e sanzionatori si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

8. 101. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 59 è sostituito dal seguente:

59. In considerazione del rinvio dell'erogazione da parte del Ministero dell'Interno delle risorse statali spettanti agli enti locali, dovuto alla necessità di definire allo scopo i decreti interministeriali di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011, per compensare possibili ricorsi ad anticipazioni di tesoreria da parte degli stessi enti, da ripartire in proporzione ai pagamenti effettuati dal Ministero dell'interno nell'anno 2010;

b) il comma 60 è soppresso.

8. 69. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis) In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato agli utenti finali dal concessionario della rete, ma a un soggetto diverso utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti

finali dallo stesso serviti. Per utenti finali si intendono coloro che intrattengono rapporti contrattuali o di abbonamento con l'erogatore del servizio, aventi sede o domicilio nel Comune, al cui numero va rapportato il calcolo del canone dovuto».

8. 70. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:

a) Stato o ente pubblico;

b) organismi d'investimento collettivo del risparmio;

c) forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;

d) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;

e) intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale e società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati con un numero di azioni in circolazione sul mercato azionario non inferiore al 25 per cento;

f) soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del testo

unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) enti privati residenti in Italia che perseguono esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguono esclusivamente finalità mutualistiche;

h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati direttamente o indirettamente in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i redditi conseguiti da fondi diversi da quelli di cui al comma 3, al netto delle plusvalenze non realizzate, e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 20 per cento del patrimonio del fondo nel caso di imprenditori individuali, se la partecipazioni sono relative all'impresa commerciale, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del predetto articolo, ovvero al 10 per cento del patrimonio del Fondo, nel caso di soggetti diversi dai precedenti. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tra-

mite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore alle percentuali individuate nel primo periodo del presente comma ed individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. »;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'ar-

ticolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 351.

4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore alle percentuali individuate nel comma 3-bis determinate con i criteri di cui allo stesso comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta. »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data

del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alle percentuali indicate nel comma 3-*bis*, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-*bis* e 4-*bis*. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione. »;

e) il primo periodo del comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: « Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5. »;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-*bis*, 4, 4-*bis* e 5. ».

8. 184. Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati, in misura superiore al 50 per cento, da uno o più dei seguenti partecipanti:

a) Stato o ente pubblico;

b) organismi d'investimento collettivo del risparmio;

c) forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;

d) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;

e) intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale e società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati con un numero di azioni in circolazione sul mercato azionario non inferiore al 25 per cento;

f) soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) enti privati residenti in Italia che perseguono esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguono esclusivamente finalità mutualistiche;

h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati direttamente o indirettamente in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i redditi conseguiti dai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, al netto delle plusvalenze non realizzate, e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3 e per i soggetti partecipanti ai fondi di cui al medesimo comma, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. »;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 351.

4-bis. In relazione ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i partecipanti, diversi da quelli indicati nello stesso comma che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante

dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la

società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione. »;

e) il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: « Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5. »;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5. ».

8. 186. **Gioacchino Alfano.**

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: « 3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:

a) Stato o ente pubblico;

b) organismi d'investimento collettivo del risparmio;

c) forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;

d) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;

e) intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;

f) soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) enti privati residenti in Italia che perseguono esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguono esclusivamente finalità mutualistiche;

h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi proventi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione, al netto delle plusvalenze maturate ma non realizzate, sono imputati per trasparenza se distribuiti concorrono a formare il reddito dei singoli partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo e limitatamente alla partecipazione detenuta che eccede detta

percentuale. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. I redditi proventi dei fondi imputati di cui ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e nell'esercizio in cui vengono percepiti, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione e limitatamente a quella eccedente la percentuale del 20 per cento. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le

quote di partecipazione indicate nel comma 3-*bis* sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 351.

4-*bis*. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-*bis*, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il valore medio delle quote è calcolato al netto delle plusvalenze maturate ma non realizzate alla data del 31 dicembre 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositano delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A

tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta. Relativamente ai proventi realizzati alla data del 31 dicembre 2010 che hanno concorso a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva del 5 per cento ai sensi del presente comma, al momento della loro corresponsione ai singoli partecipanti non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 351 »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-*bis* la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-*bis* e 4-*bis*. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione. »;

e) il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: « Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5. »;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5. »;

g) le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano alle partecipazioni a fondi immobiliari sottoscritte in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

h) le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano o cessano di essere applicate ai fondi immobiliari quotati.

8. 158. Pini, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano

applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:

a) Stato o ente pubblico;

b) organismi d'investimento collettivo del risparmio;

c) forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;

d) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;

e) intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;

f) soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;

h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati direttamente o indirettamente in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i redditi conseguiti dai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, al netto delle plusvalenze non realizzate, e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 15 per cento del

patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 15 per cento individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. »;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In

caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 351.

4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 15 per cento determinata con i criteri di cui allo stesso comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010, esclusivamente nel caso di differenza positiva tra il predetto valore medio delle quote ed il costo di sottoscrizione o di acquisto delle stesse. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di

pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alle percentuali indicate nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro ed il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»;

e) il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5.»;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.».

8. 185. Gioacchino Alfano.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere la lettera f).

8. 39. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 9, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, lettera b), le parole: « delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio » sono sostituite dalle seguenti: « delle obbligazioni contratte per suo conto risponde esclusivamente il patrimonio del fondo; i portatori delle quote del fondo non possono opporsi alla liquidazione anticipata quando la prosecuzione dell'attività rischi di danneggiare i creditori del fondo »;

*** 8. 31.** Leo.

Al comma 9, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, lettera b), le parole: « delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio » sono sostituite dalle seguenti: « delle obbligazioni contratte per suo conto

risponde esclusivamente il patrimonio del fondo; i portatori delle quote del fondo non possono opporsi alla liquidazione anticipata quando la prosecuzione dell'attività rischi di danneggiare i creditori del fondo »;

*** 8. 173.** Pagano.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, lettera e), aggiungere in fine le parole: e società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

**** 8. 32.** Leo.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, lettera e), aggiungere in fine le parole: e società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

**** 8. 174.** Misuraca.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, lettera g), sostituire la parola: esclusivamente *con la seguente:* prevalentemente.

*** 8. 92.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Delfino.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, lettera g), sostituire la parola: esclusivamente *con la seguente:* prevalentemente.

*** 8. 105.** Fluvi.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, lettera h) dopo le parole: contrattuale partecipati *aggiungere le seguenti:* direttamente e indirettamente.

8. 33. Leo.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati diretta-

mente in misura almeno pari al 20 per cento dalle società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

*** 8. 34.** Leo.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati direttamente in misura almeno pari al 20 per cento dalle società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

*** 8. 175.** Dima.

Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: rilevati nei rendiconti di gestione *aggiungere le seguenti:* , dedotte le plusvalenze nette non realizzate;

b) alla lettera c), sopprimere il comma 4-bis;

c) alla lettera d), comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: dei commi 3-bis e 4-bis *con le seguenti:* del comma 3-bis.

8. 15. Stradella, Armosino.

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: rendiconti di gestione *aggiungere le seguenti:* dedotte le plusvalenze nette non realizzate.

8. 104. Fluvi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 26 del 7 febbraio 2011 si applicano anche ai decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9

maggio 2001 e decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2007. Qualora vengano esercitate le previsioni di cui al periodo precedente per il predetto decreto ministeriale 9 maggio 2001 sono inefficaci le norme di cui all'articolo 3, comma 6, lettere c), d) e), mentre per il predetto decreto ministeriale 22 maggio 2007 sono inefficaci le norme di cui all'articolo 3, comma 11, lettere c), d), e).

8. 2. Vignali.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 26 del 7 febbraio 2011 si applicano anche al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2001 e decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2007. Qualora vengano esercitate le previsioni di cui al periodo precedente per il decreto ministeriale 9 maggio 2001 sono inefficaci le norme di cui all'articolo 3, comma 6, lettere c), d), e), mentre per il decreto ministeriale 22 maggio 2007 sono inefficaci le norme di cui all'articolo 3, comma 11, lettere c), d), e).

8. 49. Germanà.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di riabilitare le persone fisiche e giuridiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, il CICR è autorizzato ad adottare con propria delibera, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, istruzioni per la Banca d'Italia, affinché la medesima apporti le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, in conformità ai seguenti principi:

a) consentire agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di inviare se-

gnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno tre mensilità di rate di prestito ovvero *leasing* o una rata semestrale afferente a contratti di mutuo;

b) in caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve effettuare la comunicazione entro 7 giorni, pena l'applicazione di sanzioni;

c) in caso di avvenuta transazione di sofferenze bancarie fra istituto di credito e debitore, la residua passività eccedente l'importo transato non deve essere segnalato alla centrale rischi;

d) la soglia di censimento dell'esposizione complessiva ai fini della valutazione dei rischi non può eccedere l'importo di 50.000 euro;

e) in riferimento a banche dati diverse dalla centrale rischi, adottare direttive affinché le medesime dispongano la possibilità per il consumatore finale di aggiornare direttamente la propria posizione adducendo le certificazioni dei pagamenti, ovvero riconoscere valore agli aggiornamenti di pagamento in possesso del debitore, qualora non ancora registrati nelle suddette banche dati.

* **8. 154.** Forcolin, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di riabilitare le persone fisiche e giuridiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, il CICR è autorizzato ad adottare con propria delibera, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, istruzioni per la Banca d'Italia, affinché la medesima apporti le dovute mo-

difiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, in conformità ai seguenti principi:

a) consentire agli istituti di credito e gli intermediari finanziari di inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno tre mensilità di rate di prestito ovvero *leasing* o una rata semestrale afferente a contratti di mutuo;

b) in caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve effettuare la comunicazione entro 7 giorni, pena l'applicazione di sanzioni;

c) in caso di avvenuta transazione di sofferenze bancarie fra istituto di credito e debitore, la residua passività eccedente l'importo transato non deve essere segnalato alla centrale rischi;

d) la soglia di censimento dell'esposizione complessiva ai fini della valutazione dei rischi non può eccedere l'importo di 50.000 euro;

e) in riferimento a banche dati diverse dalla centrale rischi, adottare direttive affinché le medesime dispongano la possibilità per il consumatore finale di aggiornare direttamente la propria posizione adducendo le certificazioni dei pagamenti, ovvero riconoscere valore agli aggiornamenti di pagamento in possesso del debitore, qualora non ancora registrati nelle suddette banche dati.

* **8. 160.** Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Sopprimere il comma 10.

* **8. 58.** Versace, Vignali, Cazzola, Bonciani, Federico Testa.

Sopprimere il comma 10.

* **8. 148.** Torazzi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Dal Lago, Reguzzoni, Rivolta, Nicola Molteni, Togni.

Sopprimere il comma 10.

* **8. 123.** Mario Pepe (IR).

Sopprimere il comma 10.

* **8. 84.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Sopprimere il comma 10.

* **8. 40.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia, i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso. ».

8. 181. Bernardo.

Al comma 10, capoverso, primo periodo, dopo le parole: degli effetti della registrazione, aggiungere le seguenti: o della brevettazione, nonché a quelle opere che, anteriormente a tale data, erano di pubblico dominio non avendo formato oggetto di registrazione o di brevettazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: degli effetti della registrazione aggiungere le seguenti: o della brevettazione, nonché a quelle opere che, anteriormente a tale data, erano di pubblico dominio, non avendo formato oggetto di registrazione o di brevettazione.

8. 149. Torazzi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Dal Lago, Reguzzoni, Rivolta, Nicola Molteni, Togni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di consentire ai consumatori di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy», di proprietà dello Stato. Il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy» è attribuito ai prodotti di cui al precedente periodo che sono ideati o progettati interamente da un'impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e di confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione dei prodotti che sono autorizzati a utilizzare il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy»

con riferimento alle diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.

8. 41. Borghesi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di dare piena attuazione ai principi in materia di diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione di capitali, di cui, rispettivamente, agli articoli 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

a) all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti della responsabilità dei componenti degli organi societari o dei dipendenti di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato o da altre amministrazioni o enti pubblici in misura pari o superiore al 50 per cento, il danno erariale è costituito dalla eventuale differenza tra l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale ed il conseguente incremento finanziario o patrimoniale a vantaggio di pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico. Non costituisce, pertanto, danno erariale il pagamento di ammende o sanzioni o interessi per ritardato pagamento da parte delle predette società ad una pubblica amministrazione o organismo di diritto pubblico o comunque a vantaggio del pubblico erario».

b) la disposizione di cui alla lettera a) costituisce interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, circa la responsabilità degli amministratori o dipendenti di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato o da altre amministrazioni o enti pubblici in misura pari o superiore al 50 per cento, sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica;

c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai giudizi pendenti

nonché alle fattispecie accertate con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. In tali casi l'eventuale esonero di responsabilità è accertato in sede di ricorso per revocazione.

8. 157. Pini, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 si interpretano nel senso che le stesse trovano applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010.

12-ter. Con riferimento ai rapporti che accedono a concessioni pubbliche statali diverse da quelle di cui al comma *12-bis*, a decorrere dal 1° luglio 2011 è fatto divieto ai concessionari di gioco di richiedere ai punti di raccolta il pagamento di canoni sui giochi o servizi connessi alla concessione comunque denominati qualora il compenso sulla raccolta ai ricevitori o punti vendita sia fissato per legge. Le eventuali previsioni contrattuali tra concessionario e punto vendita difformi rispetto a quanto stabilito ai sensi del presente comma restano inapplicabili a decorrere dal 1° luglio 2011, ferma in ogni caso la restituzione delle somme eventualmente indebitamente riscosse a decorrere da tale data, oltre interessi al tasso di legge e svalutazione monetaria.

12-quater. L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assicura adeguate forme di controllo sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi *12-bis* e *12-ter*. A tal fine, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma *12-ter*, ferma la conservazione della titolarità della concessione pubblica statale di gioco,

l'amministrazione subentra nei diritti di credito dei titolari dei punti di raccolta delle giocate nei confronti del titolare della concessione di gioco pubblica per il conseguimento degli importi da questi ultimi dovuti ai sensi del comma *12-ter*, e può a tale scopo avvalersi delle procedure previste dalla normativa vigente per la riscossione coattiva dei crediti dello Stato e degli enti pubblici, con rimborso delle somme a tale titolo conseguite in favore dei titolari dei punti di raccolta delle giocate, al netto delle spese sostenute.

12-quinquies. Nelle ipotesi di eventuali violazioni delle disposizioni di cui al comma *12-ter* le ragioni di credito dei titolari dei punti di raccolta delle giocate interessati possono essere tutelati anche nelle forme di cui all'articolo *140-bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Inoltre, nell'eventuale procedimento penale derivante dai medesimi fatti è consentita la costituzione di parte civile delle associazioni o comitati ai quali è conferito il mandato ai sensi del richiamato articolo *140-bis*.

8. 89. Bernardo.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribu-

zione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

12-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

12-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012.

8. 68. Poli, Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Ruggeri.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Al fine di fronteggiare la frammentazione del sistema dei confidi operanti nel territorio del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), auspicandone la crescita dimensionale per una maggiore solidità patrimoniale degli stessi, è concesso un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i processi di aggregazione e per l'incremento dei fondi rischi dei confidi che abbiano avviato e concluso processi di aggregazione, attraverso la confluenza da parte di due o più confidi in un soggetto unitario costituito nelle forme giuridiche previste dall'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

12-ter. I contributi per spese di aggregazione nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili per un importo non superiore ad euro 200.000, sono concessi ai sensi del regolamento della Commissione europea, i contributi per incremento fondi rischi, da definire con apposito regolamento, sono concessi ai sensi della

Comunicazione CE n. 2008/C 155/02, punto 3, inerente alla concessione di garanzie che non costituiscono aiuti di Stato.

12-quater. Entro novanta giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sarà emanato il regolamento attraverso il quale saranno disciplinate le modalità attuative delle disposizioni recate dai precedenti commi **12-bis** e **12-ter**.

8. 116. Scilipoti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Al fine di assicurare la difesa degli interessi economici e giuridici degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia, all'articolo **7-octies** del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera *a*), le parole da: « determinato » fino a: « del valore nominale, » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 100 per cento del valore di ogni singola obbligazione »;

2) al comma 3 lettera *a-bis*) le parole da: « determinato » fino a: « di ogni singola azione » sono sostituite dalle seguenti: « pari al valore di 1,35 euro per ogni singola azione » in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 luglio 2010 e con taglio minimo unitario di euro 1.000;

3) al comma 3 è soppressa la lettera *b*);

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma **12-bis** si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, mediante ripartizione del fondo dei conti dormienti di cui all'arti-

colo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché con i maggiori introiti provenienti dalla liquidazione della vecchia Alitalia.

8. 71. Compagnon, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è esteso anche ai soggetti titolari di V imprese agricole individuali per gli investimenti in macchinari e attrezzature agricole.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 12-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai successivi commi 2-ter e 2-quater.

2-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 2-quater, devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

8. 78. Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e atti-

vità, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura è inserito il seguente:

« ART. 5-bis.

1. È « Agromeccanico Professionale » il soggetto che svolge attività agromeccanica così come definita nel precedente articolo 5 sia sotto forma di impresa individuale che costituita in impresa societaria.

2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale è « Agromeccanico Professionale » colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi all'attività agromeccanica di cui al precedente articolo 5, direttamente od in qualità di socio, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

3. Le Regioni, mediante apposito regolamento, accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. Le società di persone e di capitali sono considerate « Agromeccanici Professionali » qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale principale l'esercizio dell'attività agromeccanica di cui al precedente articolo 5 e siano in possesso dei seguenti requisiti:

nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di « Agromeccanico Professionale »;

nel caso di società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di « Agromeccanico Professionale ».

5. All'« Agromeccanico Professionale » si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) così come definito dall'articolo 2135 del codice civile.

6. I lavoratori autonomi di cui al precedente comma 5, che alla data di entrata in vigore sono in possesso della qualifica

di artigiano, possono mantenere tale qualifica ed il relativo trattamento previdenziale/contributivo, mediante opzione da esprimere non oltre 90 giorni dalla suddetta data.

7. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo con l'esclusione delle agevolazioni previste per le aziende con sede in zone svantaggiate/montane.

8. L'imprenditore agro meccanico può realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica anche in tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia in zona agricola che in altre zone, delle opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. 167. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. L'importo di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2011, e di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'anno 2011, mediante utilizzo di parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 40, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012;

b) al comma 2, sostituire le parole: 3 e 9, con le seguenti: 3, 9 e 12-bis.

8. 13. Distaso, Franzoso, Fucci.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate in favore degli armatori imbarcati su navi da pesca e dei soci delle cooperative di pesca al 31 dicembre 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

8. 82. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. La dotazione del Programma di cui all'articolo 2, commi da 5-novies a 5-duodecimes del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

8. 81. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di

cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni è incrementata della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2011. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

8. 63. Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 ove ricorrano le parole: « consorzi con attività esterna » sono aggiunte le seguenti: « nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti »;

b) al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « nonché da liberi professionisti ».

*** 8. 50.** Girlanda.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 ove ricorrano le parole: « consorzi con attività esterna » sono aggiunte le seguenti: « nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti »;

b) al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « nonché da liberi professionisti ».

* **8. 59.** Abrignani.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 ove ricorrano le parole: « consorzi con attività esterna » sono aggiunte le seguenti: « nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti »;

b) al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « nonché da liberi professionisti ».

* **8. 147.** Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni interpretative di cui al comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano anche al personale individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Al suddetto personale viene pertanto riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124. Al relativo onere, valutato in euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2011 si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 117. Pagano.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno del 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo la parola: « eolica », sono aggiunte le seguenti: « , nonché ai soggetti che producono oli lubrificanti dalla rigenerazione degli oli usati ».

8. 172. Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, i seguenti periodi: « Presentando apposito interpellato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il limite del 30 per cento può essere raddoppiato nelle ipotesi di esercizio di attività nella quale la produzione prevalente viene immessa in vendita almeno dodici mesi dopo l'inizio della lavorazione. Tale limite viene altresì raddoppiato nelle ipotesi di imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

8. 169. Alessandri, Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. L'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali assegnati alle cooperative edilizie secondo leggi anteriori alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono effettuati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del reddito personale del socio assegnatario, per tutti i procedimenti non conclusi o per i quali sia stata avanzata istanza di riesame alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

8. 178. Bitonci, Lanzarin, Guido Dussin, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

« 2-*quater*. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima ».

8. 95. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. CONSAP S.P.A. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei

veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.

12-*ter*. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP S.P.A. è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP S.P.A., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC Auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-*bis*. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.P.A. seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 12-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

8. 94. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 3 del decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 400, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « con i limiti e i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. » sono sostituite dalle seguenti: « con i limiti e i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, a 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, salvo quanto previsto al comma 5-*bis* del presente articolo. »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Per le società finanziarie, i limiti e i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, sono così modificati:

1) in deroga all'articolo 3, comma 1, la controgaranzia delle società finanziarie può essere concessa ai confidi su finanziamenti a favore di PMI e consorzi, anche nel caso in cui nell'operazione si interpongano altri intermediari finanziari garanti, iscritti nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2) in deroga all'articolo 3, comma 2, la controgaranzia delle società finanziarie è accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi soci non superino l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento relativa a PMI e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale;

3) in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, lettera o), i finanziamenti a cui sono riferite le controgaranzie delle società finanziarie possono avere durata non superiore a 15 anni;

4) in deroga all'articolo 10, le società finanziarie possono determinare autonomamente, in relazione alle proprie esigenze di equilibrio economico-finanziario, l'ammontare delle commissioni applicate per le controgaranzie e cogaranzie concesse ».

8. 93. Zucchi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Limitatamente alla quota di riparto destinato alla misura di aiuto di cui alla lettera c), comma 2, articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 aprile 2009, le somme residue rinvenienti da quelle assegnate al Ministero medesimo ai sensi del

comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono mantenute a bilancio e impegnate, fino concorrenza di 8 milioni di euro, per interventi riguardanti la sospensione temporanea dell'attività di pesca per l'annualità 2011 e, fino alla concorrenza di 5 milioni di euro, per le attività d'investimento dei soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

8. 191. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nulle le commissioni applicate dalle banche ai prelievi di denaro contante dai conti correnti presso gli sportelli.

12-ter. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono tali commissioni sono adeguati alle disposizioni del comma precedente entro novanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. 124. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le società a partecipazione pubblica, sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della partecipazione al

capitale sociale, hanno l'obbligo di ubicare la sede legale nel territorio nazionale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le suddette società, che hanno la sede legale all'estero, provvedono al trasferimento della medesima nel territorio nazionale.

8. 125. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Dopo il comma 15-*quater* dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« 15-*quinqüies*. All'atto dell'apertura della partita Iva, da parte di una società o cittadino *extra* UE, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositaria una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a tremila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera ».

8. 126. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per le persone fisiche esercenti attività di presa, arti o professioni e per le società di persona con ricavi non superiori a 200.000 euro per anno, a partire dal 1° gennaio 2012, è introdotto un nuovo regime fiscale forfettario opzionale preventivo. Tale regime prevede un'unica imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 10 per cento da applicarsi al volume dei ricavi.

12-ter. Le persone fisiche e le società di persone che optano per il regime fiscale di cui al comma 12-*bis* sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se nel periodo di imposta per il quale hanno scelto il regime forfettario preventivo il volume dei ricavi è uguale o superiore al volume dei ricavi dell'anno precedente.

12-quater. L'opzione per il regime di cui al comma 12-*bis* deve essere espressa preventivamente e ha validità per l'anno di imposta successivo; l'opzione è consentita esclusivamente alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e alle società di persona attive.

12-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

8. 127. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ciascuna azienda che beneficia di incentivi statali, nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto istituisce un fondo interno idoneo e compatibile a garantire il rispetto della procedura di cui sopra o dei tempi di liquidazione concordati con i fornitori, non dovuto ad inadempienze degli stessi, determina automaticamente il decadimento dell'incentivo stesso.

8. 128. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Alle aziende italiane controllate da aziende estere che sono soggette a procedure di fallimento si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

8. 129. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di sostenere le imprese, e di permettere loro di far fronte agli oneri finanziari più urgenti fino al superamento della fase più acuta della crisi economica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di con versione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stipula un'apposita convenzione con il sistema creditizio, volta ad introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre 2012, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale di tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle predette imprese, prevedendo fino alla predetta data il pagamento della sola quota relativa alla restituzione degli interessi.

8. 130. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Con l'acutizzarsi della crisi economica in atto, al fine di garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale, le istituzioni statali e territoriali, per l'esercizio delle proprie attività, sono tenute all'acquisto di beni prodotti in Italia, qualora disponibili, a parità di efficienza, efficacia ed economicità.

8. 131. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le aziende che beneficiano di aiuti pubblici, anche attraverso incentivi all'acquisto di beni di loro produzione, e che eventualmente necessitino di personale aggiuntivo sono obbligate ad assumere prioritariamente personale di cittadinanza italiana. Il mancato rispetto della norma determina automaticamente il decadimento degli incentivi e la perdita degli aiuti.

8. 132. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. È considerata come esercizio abusivo del commercio l'attività autorizzata in forma itinerante che si concretizza con modalità di vendita con sosta fissa su qualsiasi porzione di suolo pubblico, salvo che ciò avvenga su spazi e aree di sosta appositamente previsti dai comuni.

8. 133. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. A decorrere dall'anno 2005 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso.

8. 166. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis. — (*Gestione da parte di CDP-Spa di un Fondo per lo sviluppo delle energie rinnovabili*). — 1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere, previa costituzione presso la gestione separata di un Fondo denominato « Fondo per lo sviluppo delle energie rinnovabili », alle regioni, province e comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000 abitanti, finanziamenti a tasso agevolato rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati allo sviluppo delle energie rinnovabili.

2. Il Fondo ha una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse derivanti dalle risorse di cui al comma successivo.

3. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi ai sensi del comma 1 sono destinati all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo stesso.

8. 03. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART.-bis.

(*Gestione da parte di CDP-Spa di un Fondo di garanzia per il microcredito*).

1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato « Fondo di garanzia per il microcredito », la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.

2. il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.

5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo alla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.

6. Alla erogazione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.

7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti *no profit* e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.

8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso la partecipazione alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.

9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si procede, in via provvisoria, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

10. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al successivo comma 11.

11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

8. 04. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (*Accorpamento enti di ricerca in agricoltura*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

2. Il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2011 presso i predetti enti è trasferito al C.R.A. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più

elevato rispetto a quello previsto per il personale del C.R.A., percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riasorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data del 1° gennaio 2012 per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nel bilancio del C.R.A., insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Al C.R.A. sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al comma 1, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Entro il 31 gennaio 2012 il CRA provvede ad approvare le modifiche statutarie ed ai regolamenti di organizzazione e contabilità, ridefinendo la nuova dotazione organica dell'Ente quale sommatoria delle dotazioni organiche anche degli enti soppressi. Al fine di accelerare il processo di fusione tra gli enti e per il rilancio dell'attività di ricerca, il C.R.A. è autorizzato a conferire incarichi dirigenziali a soggetti di comprovata esperienza e professionalità in campo scientifico ed organizzativo in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e nei limiti delle disponibilità delle vacanze di organico.

3. Dall'attuazione del predetto articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. 05. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,*

n. 144). — 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 10. Poste, nell'esercizio dell'attività di bancoposta, può svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede »;

b) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: « all'articolo 1, comma 5, lettere » è aggiunta la seguente: « a) », e dopo le parole: « e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), » è aggiunta la seguente: « c) ».

8. 06. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144). — 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Poste SpA può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari, nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali »;

b) al comma 3 dopo le parole: « gli articoli 5, 12, », sono aggiunte le seguenti: « 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5 »;

c) al comma 4, le parole: « limitatamente ai mercati regolamentati italiani » sono soppresse, e dopo la parola: « 25, » è aggiunta la seguente: « 29 ».

8. 07. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — (Perenzione amministrativa). — 1. All'articolo 36, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Limitatamente alle iniziative di incentivazione in favore delle imprese, i predetti residui si intendono perenti se non sono pagati entro il quinto esercizio successivo ».

8. 08. Froner.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — (Dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica). — 1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

4. Negli esercizi commerciali di cui al comma 3 la vendita dei medicinali prevista

ai sensi del medesimo comma 3 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

5. Agli esercizi commerciali di cui al comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

8. 09. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (Orari e turni delle farmacie). – 1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

8. 010. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (Semplificazioni ambientali in favore delle imprese agricole). – 1. Al fine di ridurre e semplificare le procedure

amministrative relative alla gestione dei rifiuti a carico delle imprese agricole, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 190, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b) »;

b) all'articolo 212, nel comma 10 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare. Fatta salva la possibilità di dimostrare, caso per caso, l'eventuale sussistenza di elementi comprovanti la professionalità del trasporto, i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore dei rifiuti medesimi sono considerati professionali solo in caso di trasporto di quantitativi superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, in caso di trasporti di quantitativi superiori a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi ed a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi ».

2. Al comma 10 dell'articolo 394 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-bis, comma 1, lettera b). Gli imprenditori di cui al comma 9 che trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi, effettuano il trasporto con le modalità previste

dall'articolo 23, comma 4, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 ».

8. 011. Fogliato, Lanzarin, Togni, Guido Dussin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (*Semplificazione delle procedure e degli adempimenti per l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la semplificazione delle modalità di gestione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti attraverso la modifica degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tenere conto delle peculiarità strutturali di ciascuna categoria di operatori intendendosi come tali:

1) gli impianti di raffinazione di oli lubrificanti di base;

2) gli impianti di miscelazione per la produzione di oli lubrificanti finiti;

3) depositi commerciali di prodotti lubrificanti finiti;

4) utilizzatori di prodotti lubrificanti finiti;

b) ridurre gli oneri a carico delle imprese attraverso lo snellimento e la semplificazione degli adempimenti e delle procedure previste per le diverse categorie di operatori coinvolti anche attraverso:

1) liberalizzazione dei vincoli di circolazione e deposito successivi all'immissione in consumo dei prodotti soggetti a imposta di consumo;

2) rimodulazione dell'attuale sistema di controllo e vigilanza sugli adempimenti connessi all'imposta con modalità analoghe a quelle previste per altre tipologie di imposte;

3) il coordinamento con altre forme di imposizione evitando la sovrapposizione e la duplicazione di documenti fiscali e di contabilizzazione laddove per uno stesso bene sia già stata prodotta analoga documentazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico dello Stato.

8. 012. Bitonci, Alessandri, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (*Semplificazioni relative al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*). – 1. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al comma 3, primo periodo, le parole: « stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo », sono sostituite seguenti: « indicate nell'allegato III del decreto ministeriale n. 52 del 18 febbraio 2011, ovvero forniscono informazioni incomplete o inesatte rispetto a quelle previste dallo stesso allegato III del decreto ministeriale n. 52 del 18 febbraio 2011, ovvero alterano fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ».

8. 013. Fogliato, Lanzarin, Togni, Guido Dussin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – 1. Al fine di riabilitare le persone fisiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di

recessione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate mensili o una rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di *leasing* o a vendite rateali.

2. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

3. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge

4. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.

8. 014. Comaroli, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (*Disposizioni in materia di retribuzioni*). – 1. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.

8. 015. Comaroli, Montagnoli, Bitonci, Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (*Imposta trasferimenti money transfer*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie « *money transfer* » ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento, con un minimo di un euro, del valore di ogni singola operazione effettuata.

8. 016. Montagnoli, D'Amico, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – 1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 25 milioni di euro.

8. 017. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (*Rimborso dell'eccedenza detraibile IVA*). – 1. Dopo la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita la seguente: **SS« *b-bis*)** quando effettua le cessioni di cui alla lettera *c)*, comma 4, articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per un ammontare

tare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; ».

8. 018. Forcolin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (*Semplificazione della tenuta dei registri per le aziende che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta*). – 1. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 104, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. L'Agenzia delle dogane è autorizzata ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.

8. 019. Forcolin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (*Variazione delle condizioni contrattuali sui conti correnti*). – 1. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« **4-bis.** La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto ».

2. Al comma 2 dell'articolo 118 del citato testo unico di cui al decreto legi-

slativo 1° settembre 1993 n. 385, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

8. 020. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (*Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti*). – 1. Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120, è inserito il seguente:

« **ART. 120-bis.** – (*Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti*). – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

3. Le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.

4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

5. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: « negli articoli 116 » sono inserite le seguenti: « 120-bis ».

6. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 30 settembre 2011.

7. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-*bis* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono abrogati ».

8. 022. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

8. 021. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Deducibilità interessi passivi).

1. Per il periodo di imposta 2011 e 2012, il limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato di un importo pari a 5.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 200 milioni di euro.

8. 025. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: « *b*) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a*), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto, anche per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 40 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 5 mila per i motocicli, euro 3 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro seicento per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società

semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

8. 055. Forcolin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Deducibilità interessi passivi).

1. Al comma i dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica» sono sostituite dalle seguenti: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 45 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.

8. 026. Torazzi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Deducibilità svalutazione crediti).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le svalutazioni dei crediti di cui al precedente comma 3, che derivano dalle operazioni di erogazioni del credito alle imprese fino a trenta dipendenti all'atto della stipula dell'impiego, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 200 milioni di euro.»

8. 023. Torazzi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Determinazione valore produzione ai fini IRAP).

1. Per i periodi di imposta 2011 e 2012, per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto dopo il 1° gennaio 2009.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali

nali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.

8. 024. Torazzi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Riscossione crediti tributari e previdenziali).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2013, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le persone giuridiche e per le persone fisiche una procedura di definizione dei moli e degli omessi versamenti con le seguenti caratteristiche:

a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 36 ai 120 mesi;

b) addebito delle sanzioni nella misura del 10 per cento;

c) azzeramento degli interessi di mora;

d) nel caso di omesso versamento, addebito degli interessi legali dalla data dell'omesso versamento;

e) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

2 Per le imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida ed opponibile a condizione che

l'attività prosegua per almeno un triennio e vengano mantenuti nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data di adesione alla definizione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono autorizzate ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti comuni.

8. 027. Polledri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Riscossione crediti tributari e previdenziali).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte delle piccole imprese, i contribuenti, che per gli anni 2008 e 2009 hanno rilevato ricavi d'esercizio per un ammontare medio non superiore a euro 1.000.000 e che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presenteranno all'Agenzia delle entrate o all'INPS un piano di rientro di propri debiti relativi ad imposte dirette, imposte indirette, contributi previdenziali e assistenziali, secondo i criteri fissati nel successivo comma 2, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di riscossione, sanzioni e rateazione dei debiti, non saranno soggetti a sanzioni ed interessi sull'ammontare del debito stesso.

2. Il debito oggetto di piano di rientro deve essere iscritto a molo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il piano di rientro proposto deve avere una durata massima di tre anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono autorizzate ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comuni precedenti, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.

8. 028. Polledri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Contribuenti minimi).

1. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole « non superiori a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiori a 40.000 euro ».

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento se i ricavi o compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 30.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 30.001 e 40.000 euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli

stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.

8. 029. Forcolin, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Regime dei contribuenti minimi).

1. Alla lettera *a*) del comma 96 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 2007, sostituire le parole: « non superiori a 30.000 euro », con le seguenti: « non superiori a 50.000 euro ».

2. Alla lettera *b*) del comma 96 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 2007, sostituire le parole: « superiore a 15.000 euro », con le seguenti: « superiore a 30.000 euro ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.

8. 040. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è abrogato.

8. 030. Comaroli, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Fondo decentramento catastale).

1. Fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il fondo costituito presso il Ministero dell'interno per il finanziamento delle funzioni catastali decentrate, pari per il 2011 a 59,4 milioni di euro, è distribuito ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti per una quota complessivamente pari a 44 milioni di euro, in proporzione della rispettiva popolazione residente al 1° gennaio 2010; la restante quota di 15,4 milioni di euro è destinata ai comuni che esercitano in forma sperimentale le funzioni catastali alla data del 1° gennaio 2011 ed è parimenti distribuita in proporzione della rispettiva popolazione residente.

2. Gli accordi in base ai quali sono state attivate le predette sperimentazioni sono equiparati ai sensi del presente articolo, alle convenzioni previste dal comma 197, primo periodo, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 196.

8. 031. Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice).

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 30 novembre 2011, assegnano ai soci beni immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni

mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 novembre 2011, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° dicembre 2010. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2011 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento; per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un'importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per l'effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate da imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci

delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'i per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.

6. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono chiederne l'applicazione con apposito modello, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 40 per cento entro il 31 dicembre 2011; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in due quote di pari importo, entro il 30 gennaio e il 30 giugno 2012. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

8. 035. Comaroli, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Bilanci di esercizio delle organizzazioni sindacali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, su almeno tre quotidiani, di cui uno

a diffusione nazionale, del bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

2. Il bilancio di esercizio di cui al precedente comma, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritti, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere, entro il mese di giugno di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. 036. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Spese notarili per mutui).

1. Dopo il comma 5-*sexies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente:

« 5-*septies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della medesima, sono poste a carico dell'istituto di credito mutuante ».

8. 037. D'Amico, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Misura assegni familiari).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la misura degli assegni familiari da corri-

spondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 20 per cento in presenza di quattro o più figli.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 26 milioni di euro.

8. 038. Polledri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Regime sostitutivo per le nuove iniziative « forfettino »).

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 388 del 2000 è sostituito dal seguente:

« 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non supe-

riore a lire 50.000 euro o un ammontare di ricavi non superiore a 50.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 100.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 50.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a 100.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

8. 039. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Lotta evasione fiscale ed incentivazione al rilascio degli scontrini – istituzione lotteria).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita una lotteria nazionale con l'assegnazione di premi ad estrazione casuale fra gli scontrini fiscali emessi nel periodo di riferimento. L'estrazione si effettua su base regionale, ogni 15 del mese, fra gli scontrini emessi nel corso del secondo mese antecedente, e i premi vengono attribuiti per metà del valore al possessore dello scontrino e per metà al soggetto che ha emesso lo scontrino medesimo. Qualora la parte della vincita del consumatore non venga da questi incassata nei tempi previsti dalla vigente normativa, essa è destinata ai comune presso il quale la vincita è stata realizzata.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è emanato apposito regolamento, come previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di disciplinare le modalità relative alle operazioni di comunicazione da parte dell'esercizio del-

l'emissione del numero progressivo all'interno dello scontrino fiscale, nonché l'entità e il numero di premi messi a disposizione in ciascuna regione, le modalità di estrazione e qualsiasi altra disposizione che dovesse rendersi occorrente per effettuare la lotteria stessa.

8. 041. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Scontrino fiscale con lotteria).

1. Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene istituito lo scontrino fiscale con lotteria.

2. Lo scontrino fiscale con lotteria può essere costituito, nella sua parte posteriore, da una lotteria istantanea, da un gioco di sorte al consumo o da una lotteria tradizionale legata ad eventi storici, culturali, sportivi, anche a carattere regionale o locale.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le caratteristiche dello scontrino fiscale con lotteria, la tipologia di lotteria associata allo scontrino fiscale, le modalità tecniche relative alle operazioni di vincita, nonché l'entità e il numero dei premi messi a disposizione in ciascuna regione e per adottare ogni altra disposizione eventualmente occorrente per l'effettuazione della lotteria.

8. 056. Forcolin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Rivalutazione beni immobili d'impresa).

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva appositamente designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

4. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità che saranno indicate successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fi-

siche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

7. Le imposte sostitutive di cui ai commi precedenti devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti agli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministero delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

8. 042. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie e obbligo di formazione continua dei giudici tributari).

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

« *i*) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario, esercitano l'attività di consulenza in materia tributaria ovvero di assistenza o rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario, limitatamente alla commissione tributaria nella cui circoscrizione si trova la sede principale o secondaria della loro attività o di quella dei loro associati di studio, del coniuge, dei conviventi, dei parenti fino al secondo grado o degli affini entro il primo grado ovvero nella cui circoscrizione si trova la loro residenza o quella dei loro associati di studio ».

2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *m*) è abrogata.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il giudice della commissione tributaria ha inoltre l'obbligo di astenersi e può essere ricusato se una delle parti ha la residenza o la sede nella provincia ove egli esercita la propria attività di consulenza in materia tributaria ovvero di assistenza o rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario ».

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente:

« 7. Chi svolge le funzioni di giudice tributario non può, finché è componente della commissione tributaria e nei tre anni

successivi alla cessazione della carica, assumere la difesa di contribuenti dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene o è appartenuto e non può rappresentare, assistere o difendere, nei successivi gradi di giudizio, le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado del giudice tributario, limitatamente al periodo in cui quest'ultimo è componente della commissione ».

5. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

e-bis) non maturino, senza giustificato motivo, almeno quarantacinque crediti formativi nell'arco di ciascun triennio di formazione continua ».

6. All'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) censura, per mancata maturazione, dopo un primo ammonimento, dei crediti formativi nella misura prevista dall'articolo 14-*bis*.

7. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente articolo:

« 14-*bis* (Obbligo di formazione continua). — 1. I componenti delle commissioni tributarie hanno l'obbligo di mantenere e migliorare la loro preparazione professionale, curandone l'aggiornamento. A tal fine essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione continua, in base alle norme del presente articolo e a quelle contenute nel regolamento di attuazione di cui al comma 7.

2. Con l'espressione formazione continua si intende l'attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle specifiche competenze professionali mediante la partecipazione ad iniziative formative.

3. L'anno formativo coincide con quello solare. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui si è divenuti componenti della commissione tributaria. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

4. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo. La partecipazione alle iniziative formative attribuisce almeno un credito formativo per ogni ora di partecipazione. Gli eventi validi ai fini della maturazione dei crediti formativi sono stabiliti dal presidente della commissione tributaria di appartenenza. Gli eventi stabiliti dal presidente della commissione tributaria regionale sono validi sia per i componenti della commissione tributaria regionale sia per i componenti delle commissioni tributarie provinciali della regione.

5. Ciascun giudice della commissione tributaria per assolvere al proprio obbligo di formazione continua deve maturare almeno novanta crediti formativi per ogni triennio con riguardo alle seguenti materie: *a*) diritto tributario; *b*) bilanci, contabilità ed economia aziendale; *c*) procedura del contenzioso tributario; *d*) altre materie eventualmente indicate dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo. In ciascun anno del triennio, il componente di commissione tributaria ha l'obbligo di maturare almeno venti crediti formativi.

6. Con il decreto di cui al comma 7, sono stabilite le indennità riconosciute ai componenti delle commissioni tributarie per l'attività di formazione svolta, nonché le modalità di istituzione, presso la sede di ogni commissione tributaria, delle strutture finalizzate alle attività di formazione, studio ed aggiornamento dei componenti della commissione tributaria.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettate le disposizioni di attuazione e integrative del presente articolo ».

8. Al comma 1 dell'articolo 20 della tariffa relativa all'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come

da ultimo sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, dopo le parole « procedimenti arbitrali », sono inserite le seguenti: « salvo quanto previsto nel comma 1-ter del presente articolo ».

9. Dopo il 1-bis dell'articolo 20 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come da ultimo sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, è aggiunto il seguente comma:

« 1-ter. Procure alle liti per i procedimenti giurisdizionali avanti le Commissioni tributarie: euro 29,24 Modalità di pagamento: Marche o bollo a punzone.

Nei casi di procure in atti di cui al comma 1-bis, si applicano le modalità ivi previste ».

8. 043. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Abolizione obbligo comunicazione annuale IVA).

Dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 è abrogato.

8. 044. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Presunzioni semplici).

1. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici; i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e, in caso di

accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

8. 045. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Formazione professionale per operatori commerciali).

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Le Regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali non italiani o comunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a tali corsi, che si svolgono a cadenza triennale, è obbligatoria.

8. 046. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Autorizzazione all'attività di commercio al dettaglio).

1. Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente, qualora sia un cittadino extracomunitario, di un certificato attestante il superamento dell'esame di base della lingua italiana, rilasciato da appositi enti accreditati.

8. 047. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Insegne esercizi commerciali).

1. Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione da parte dei comuni alla posa delle insegne esterne ad un esercizio commerciale è condizionata all'uso di una delle lingue ufficiali dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero del dialetto locale.

8. 048. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Zone franche urbane).

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza delle imprese italiane rispetto alle imprese degli Stati confinanti, sono istituite zone franche urbane nelle regioni che confinano con Stati nei quali la pressione fiscale complessiva sul lavoro sia complessivamente inferiore di almeno cinque punti percentuali rispetto all'Italia. A tal fine viene istituito un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2010, che provvede al finanziamento dei programmi di intervento nelle predette zone.

2. Le agevolazioni fiscali per le imprese che operano nelle zone franche urbane e le modalità attuative del precedente comma sono quelle stabilite dal comma 341 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 15 milioni di euro.

8. 049. Fedriga, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Tassazione mancato adeguamento del prezzo della benzina al ribasso del prezzo petrolio).

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con un'addizionale nella misura di cui al comma 2 per i soggetti indicati al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi i soggetti che operano in prevalenza nei settori di seguito indicati:

a) produzione o commercializzazione del gas naturale;

b) produzione o commercializzazione di energia elettrica ottenuta mediante l'impiego di fonti rinnovabili.

2. L'addizionale di cui al comma 1, in aggiunta a quella di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è individuata in funzione del ritardo nei tempi di adeguamento al ribasso dei prezzi di vendita alle quotazioni del prezzo del petrolio nella misura del:

a) 2,5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto entro i 9 giorni;

b) 5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 10 e i 18 giorni;

c) 10 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 19 e i 30 giorni;

d) 15 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 31 e i 60 giorni;

e) 20 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto oltre i 60 giorni.

3. I giorni di ritardo sono determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

4. La disposizione di cui al comma 1, nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16-bis, 16-ter e 18 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini della determinazione dell'acconto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo.

7. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

8. 050. Forcolin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Visto di conformità per compensazioni IVA).

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: « 15.000 euro », con le seguenti: « 50.000 euro ».

8. 051. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Revisione del limite di credito IVA compensabile che impone l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità).

1. Al comma 1, lettera e), numero 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: « 15.000 » è sostituita dalla seguente: « 30.000 ».

8. 060. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Revisione delle comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate).

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la parola: « tremila » è sostituita dalla seguente: « seimila ».

8. 061. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Revisione dei limiti al blocco delle auto-compensazioni d'imposta).

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-

vertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: « millecinquecento » è sostituita dalla seguente: « tremila ».

8. 052. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Revisione della procedura di espropriazione immobiliare e compressione della facoltà di fermo amministrativo).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 76 la parola: « ottomila » è sostituita dalla seguente: « cinquantamila »;

b) al comma 1 dell'articolo 86, dopo le parole: « il concessionario » sono inserite le seguenti: « , per ruoli di valore superiore a cinquemila euro, ».

8. 053. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Revisione della procedura di riscossione).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera *b-bis*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« *b-bis*) in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera *b*) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a

centottanta giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. A garanzia della richiesta di sospensione di debiti d'imposta accertati di valore uguale o superiore a cinquemila euro il contribuente può fornire una fideiussione bancaria. Lo schema di fideiussione e le condizioni economiche relative alla sua emissione sono stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con l'Associazione bancaria italiana e le principali Associazioni di categoria delle imprese e delle professioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo comma. La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore ».

8. 054. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Credito d'imposta per i proprietari degli impianti di distribuzione carburante).

1. Ai soggetti proprietari di impianti di servizio e distribuzione dei carburanti, operanti in base ad autorizzazione amministrativa sul territorio nazionale, per ciascuno dei periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di colonnine distributrici di gas metano, gpl, energia elettrica ed idrogeno.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato nella misura del 100 per cento del costo sostenuto per i beni e per i servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna colonnina, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compen-

sazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative richieste.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 2 e 3.

5. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3, fermo restando il limite di cui al comma 2, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 057. Forcolin, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifica all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni dei commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito è effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall' esercente dell'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto a imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere *b*) e *c*).

3-ter. Per le fabbriche di cui al comma 3-bis, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, di contabilizzazione e di controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane ».

8. 058. Nicola Molteni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(IVA per cassa).

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso e è sostituito dai seguenti: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel trien-

nio, con l'obiettivo di arrivare a regime includendo le imprese con un volume di affari fino a 500.000 euro, nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 entreranno a regime a partire dal 2012».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.

8. 059. Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Misure a favore di giovani imprenditori individuali e giovani soci di società di persone e associazioni professionali in regime di contabilità semplificata).

1. Per gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e soci di società di persone, associazioni professionali e società semplici tra professionisti in

regime di contabilità semplificata, di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal periodo di imposta 2011:

a) viene stabilita una riduzione pari al 10 per cento dell'IRPEF lorda riferita al reddito d'impresa in quadro RN (derivante da quadro RG) se l'imprenditore è di età uguale o inferiore a anni 30 e una riduzione del 5 per cento dell'IRPEF netta se l'imprenditore ha età compresa tra anni 30 e 35;

b) viene stabilita una riduzione del 10 per cento dell'IRPEF lorda riferita al reddito da partecipazione in quadro RN (derivante quadro RH) se il socio è di età uguale o inferiore a anni 30 e una riduzione del 5 per cento dell'IRPEF netta calcolata sul reddito da partecipazione se il socio ha età compresa tra anni 30 e 35.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 400 milioni di euro.

8. 062. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: dell'università e della ricerca, *inserire le seguenti:* d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: di natura non regolamentare, *inserire le seguenti:* adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

* **9. 77.** Germanà.

Al comma 1, dopo le parole: dell'università e della ricerca, *inserire le seguenti:* d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: di natura non regolamentare, *inserire le seguenti:* adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

* **9. 84.** Savino.

Al comma 1, dopo le parole: nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati *aggiungere le parole:* da parte dell'ANVUR.

9. 48. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 del decreto dal Ministro delle finanze 8 agosto 2000, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

9. 88. Misuraca.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dall'articolo 13 *inserire le seguenti* del decreto del Ministro delle finanze

dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 della *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 2001, di attuazione.

9. 38. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Sopprimere il comma 2.

9. 39. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 2, sostituire le parole da: ministeriale di natura non regolamentare *fino a:* n. 297 *con le seguenti:* del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

9. 17. Lo Presti, Duilio.

Sopprimere i commi da 3 a 16.

9. 49. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Sostituire i commi da 3 a 16 con il seguente:

3. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.

9. 50. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Sostituire i commi dal 3 al 16 con i seguenti:

3. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2001 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012 a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la modalità con cui altri enti pubblici e privati possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono annualmente ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 3 agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDSU), per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema universitario. Lo stesso decreto stabilisce altresì i criteri e le modalità della ripartizione delle risorse del fondo stesso. Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario assegnatari delle somme del Fondo per il merito disciplinano, tra le altre materie: *a)* i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa; *b)* le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione; *c)* i criteri e le modalità di utilizzo e la ripartizione delle risorse ricevute tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; *d)* la predisposizione di ido-

nee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo; *e)* le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo. Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro 10 giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che siano stati formulati rilievi. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli enti recepiscono e si conformano alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Agli enti per il diritto allo studio viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

7. Fermo quanto indicato al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo può inoltre essere integrato da apporti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. È prevista la possibilità di avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale « Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013 » e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi.

8. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli enti per il diritto allo studio sono auto-

rizzati a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

9. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non ottemperi ai versamenti previsti, gli enti procedono al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni non si applicano alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

11. Al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuita la vigilanza su tutte le operazioni affidate agli enti per il diritto allo studio universitario per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

12. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m);

b) i commi 5 e 9 sono soppressi.

9. 2. Borghesi, Zazzera, Di Giuseppe, Cambursano, Barbato, Messina.

Sopprimere i commi da 3 a 14 e il comma 16.

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro, a favore del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

9. 40. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 5, lettera b) dopo la parola: donatori aggiungere le seguenti: dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

*** 9. 24.** Pagano.

Al comma 5, lettera b) dopo la parola: donatori aggiungere le seguenti: dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

*** 9. 76.** Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ricognizione e all'aggiornamento della disciplina tributaria applicabile agli interventi di promozione dell'eccellenza e del merito degli studenti previsti dalla normativa statale, nonché dalla normativa regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. 89. Contento.

Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: ed m) con le seguenti: , m) ed o).

* **9. 41.** Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: ed m) con le seguenti: , m) ed o).

* **9. 51.** Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:

16-bis. Al fine di consentire il consueto avvio dei corsi di dottorato di ricerca nel prossimo anno accademico, all'articolo 19, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole « numero 1) della lettera b) del » sono soppresse.

9. 53. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.

16-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti ».

9. 1. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Per garantire continuità nella erogazione del servizio universitario e consentire lo svolgimento a scopo formativo di attività di ricerca agli studenti dei corsi di laurea triennali, all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« f-bis. titolari di borse di studio e contratti stipulati a qualsiasi titolo dalle strutture dell'ateneo in data antecedente al 29 gennaio 2011;

f-ter. gli studenti di corsi di laurea triennale i cui percorsi formativi prevedano la partecipazione ad attività di ricerca; ».

9. 52. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Sostituire il comma 17 con i seguenti:

17. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 è abrogato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e conseguentemente le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell'organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 è prevista la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico precedente rispetto a quello dell'effettiva assunzione a tempo indeterminato.

17-bis. Alle dotazioni organiche del personale docente, determinate secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono da aggiungere, per ciascun ruolo, i docenti di sostegno degli alunni portatori di handicap secondo il numero che ha costituito il relativo organico di fatto nell'anno scolastico 2010-2011. La dotazione organica del personale ATA è quella risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. Tali dotazioni organiche sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di *handicap*. Le suddette dotazioni organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche. Le dotazioni aggiuntive nazionali sono ripartite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

17-ter. L'utilizzazione del personale docente e ATA delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali; nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, l'utilizzazione del personale delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento e di posti amministrativi, tecnici ed ausiliari, disponibili ma non vacanti e di quelli che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti *vicini*;

c) il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per

periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psicopedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento alla attività di sostegno, di recupero della dispersione scolastica e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative.

17-quater. Ai fini di cui al comma 17-ter, l'Ufficio scolastico regionale (USR) definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola secondaria di I o II grado, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti o di ATA della dotazione aggiuntiva. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso istituti comprensivi, circoli didattici o scuole o istituti dello stesso distretto o del distretto *viciniore*. Il personale docente o ATA della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.

9. 67. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: continuità nella erogazione *con le seguenti:* continuità didattica e dell'erogazione.

9. 69. Ghizzoni, Pes, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, dopo le parole: finanza pubblica, *aggiungere i seguenti:* al fine di adempiere alle decisioni assunte dalla magistratura amministrativa in merito alle graduatorie ad esaurimento compilate per il biennio 2009-2011 e dal giudice ordina-

rio in merito al contenzioso che ha per oggetto la trasformazione dei contratti da tempo determinato.

* **9. 28.** Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Al comma 17, dopo le parole: finanza pubblica, *aggiungere le seguenti:* al fine di adempiere alle decisioni assunte dalla magistratura amministrativa in merito alle graduatorie ad esaurimento compilate per il biennio 2009-2011 e dal giudice ordinario in merito al contenzioso che ha per oggetto la trasformazione dei contratti da tempo determinato.

* **9. 47.** Antonino Russo.

Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole: , che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria,

9. 3. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: è definito un piano *aggiungere le parole:* quinquennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2015, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; per il primo anno di applicazione di tale piano si prevede l'assunzione del personale docente ed ATA su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi i posti stabilizzati delle dotazioni organiche di sostegno.

9. 72. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, dopo le parole: personale docente, educativo ed ATA *aggiungere le seguenti:* nonché personale AFAM.

* **9. 18.** Angela Napoli.

Al comma 17, dopo le parole: personale docente, educativo ed ATA *aggiungere le seguenti:* nonché personale AFAM.

* **9. 23.** Vannucci.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: sulla base dei posti vacanti e disponibili *con le seguenti:* sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili.

9. 68. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole: e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. 4. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, sostituire le parole: e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; *con le seguenti:* Per le medesime finalità l'efficacia delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 si conclude all'anno scolastico 2009/2010.

Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente: Al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n. 133, *le parole:* a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno

2012 », sono sostituite dalle seguenti: « 2.213 milioni di euro all'anno 2011 e 2.538 dell'anno 2012 ».

- 9. 71.** Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, sostituire le parole: processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 *con le seguenti:* processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- 9. 42.** Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 17, dopo le parole: dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; *aggiungere le seguenti:* Il piano pertanto prevede l'assunzione di personale docente di cui 30 mila dall'anno scolastico 2011-2012, 28 mila dall'anno scolastico 2012-2013 e 25 mila dall'anno scolastico 2013-2014. Il detto piano prevede l'assunzione di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di 35,000 dall'anno scolastico 2011-2012, 7,500 unità dall'anno scolastico 2012-2013 e 7,500 unità dall'anno scolastico 2013-2014.

- 9. 73.** Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole da: il piano può prevedere la retrodatazione giuridica *fino alla fine del periodo.*

- 9. 5.** Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, ove ricorrono, sostituire le parole: 2010-2011 *con le seguenti:* 2008-2009.

- 9. 6.** Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, dopo le parole: medesimo anno scolastico 2010-2011, *aggiungere le seguenti:* , nonché l'attribuzione di un punteggio premiale, pari a 40 punti, in favore dei docenti che non richiedano il trasferimento nelle graduatorie, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c). della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di altre province.

- 9. 35.** Mario Pepe (IR)

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze e con *fino alle parole:* amministrazione ed innovazione *con le seguenti:* sentito il ministero dell'economia e delle finanze.

- 9. 7.** Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 17, sopprimere le parole da: fermo restando il regime autorizzatorio *fino alla fine del periodo.*

- 9. 74.** Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 17, aggiungere in fine i seguenti periodi: I docenti di ruolo che fanno espressa richiesta di servizio nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, e che sono residenti *in loco* e dimostrano di dimorare abitualmente nei medesimi territori è attribuita precedenza di nomina nell'ordine della rispettiva graduatoria, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo

continuativo nelle scuole di cui al periodo precedente si applicano i benefici previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 1° marzo 1957, n. 90.

9. 82. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, ogni qualvolta essi ottengano lo *status* di invalidi.

17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-*bis*.

*** 9. 55.** Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, ogni qualvolta essi ottengano lo *status* di invalidi.

17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma precedente .

*** 9. 91.** Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere annualmente il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999.

17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-*bis*.

9. 66. Siragusa, Schirru, Ghizzoni.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere annualmente, e comunque entro data delle operazioni di nomina a tempo indeterminato e determinato, il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 7 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999.

17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.

9. 56. Siragusa, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Per le finalità previste dal comma 17, è fissato al 31 dicembre 2013 il termine di adeguamento dei contratti collettivi integrativi di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

9. 70. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. È fissato al 31 dicembre 2013 il termine di adeguamento dei contratti collettivi integrativi di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

9. 61. Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Sopprimere il comma 18.

* **9. 8.** Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Sopprimere il comma 18.

* **9. 58.** Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 18, dopo le parole: dalle disposizioni di cui inserire le seguenti: all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dopo le parole: alla legge 3 maggio 1999, n. 124 aggiungere le seguenti: e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. 87. Dima.

Al comma 18, sostituire le parole: quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124 con le seguenti: quanto stabilito dal comma 14-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

9. 43. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 18, sopprimere la parola: anche.

* **9. 29.** Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Al comma 18, sopprimere la parola: anche.

* **9. 44.** Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 18, sopprimere l'ultimo periodo.

9. 30. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, che hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno all'attivo

pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università con chiamata diretta possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato, con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. 31. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Sopprimere il comma 19.

* **9. 9.** Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Sopprimere il comma 19.

* **9. 59.** Ghizzoni, De Pasquale, Coscia, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Al comma 20, dopo le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 inserire le parole: senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti e dopo le parole: con

possibilità di trasferimento in un'unica provincia *aggiungere le seguenti:* secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale.

9. 86. Savino.

Al comma 20, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di aumentare le possibilità occupazionali del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie ad esaurimento, istituite dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché di agevolare l'esaurimento delle graduatorie medesime, è data al personale che ne abbia titolo la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'intero punteggio derivante da titoli e servizio, su tutte le graduatorie dello stesso ambito disciplinare secondo il principio della cascata.

9. 10. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 20, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale e aggiungere in fine il seguente periodo: Analogamente, il personale ATA, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie può trasferirsi in altra provincia nella stessa fascia di appartenenza e con il punteggio spettante.

9. 14. Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. È fatta salva per gli aspiranti inseriti nella terza fascia o secondo sca-

glione la possibilità di rimanere in una provincia e di scegliere una seconda provincia aggiuntiva dove insistere con il proprio punteggio in tutte le graduatorie delle graduatorie dove si trasferisce o si permane o ci si inserisce, come per il personale inserito nel primo scaglione o nella prima e seconda fascia delle suddette graduatorie.

9. 13. Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il biennio 2009/2010 » e « nell'anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 » e « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 1, dopo le parole: « corsi del IX ciclo » e « scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) » sono inserite le seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi » e « ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005 »;

c) al comma 2, le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti »;

e) al comma 3, le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica » e « ai corsi quadriennali sopra indicati » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A » e « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

*** 9. 12.** Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il biennio 2009/2010 » e « nell'anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 » e « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 1, dopo le parole: « corsi del IX ciclo » e « scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) » sono inserite le seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi » e « ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005 »;

c) al comma 2, le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione prima-

ria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti »;

e) al comma 3, le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica » e « ai corsi quadriennali sopra indicati » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A » e « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

* **9. 32.** Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il biennio 2009/2010 » e « nell'anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 » e « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 1, dopo le parole: « corsi del IX ciclo » e « scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) » sono inserite le seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi » e « ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005 »;

c) al comma 2, le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti »;

e) al comma 3, le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica » e « ai corsi quadriennali sopra indicati » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A » e « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

** **9. 25.** Pagano.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il biennio 2009/2010 » e « nell'anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 » e « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 1, dopo le parole: « corsi del IX ciclo » e « scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) » sono inserite le seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi » e « ovvero i corsi

speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005 »;

c) al comma 2, le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti »;

e) al comma 3, le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica » e « ai corsi quadriennali sopra indicati » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A » e « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

**** 9. 83.** Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il biennio 2009/2010 » sono sostituite dalle seguenti: « il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 »;

b) al comma 1, dopo le parole: « corsi del IX ciclo » aggiungere la seguente: « e i successivi semestri aggiuntivi »;

c) al comma 1, dopo le parole: « scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) » aggiungere le seguenti: « ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005 »;

d) al comma 1, le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

e) al comma 2 le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti, « il primo e il secondo corso »;

f) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere la seguente frase: « nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria. »;

g) al comma 3 la frase: « nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica » è sostituita dalla seguente: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A »;

h) al comma 3 le parole: « ai corsi quadriennali sopra indicati » sono sostituite dalle seguenti: « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

9. 26. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sono disposte le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il biennio 2009/2010 » e « nell'anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 » e « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 1, dopo le parole: « corsi del IX ciclo » e « scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) » sono inserite le seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi » e « ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005 »;

c) al comma 2, le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria. »;

e) al comma 3, le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica » e « ai corsi quadriennali sopra indicati » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A » e « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

9. 54. Cavallaro.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis

del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il biennio 2009/2010 » e « nell'anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 » e « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 1, dopo le parole: « corsi del IX ciclo » e « scuole di specializzazione per l'insegnamento « secondario (SSIS) » sono inserite le seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi »;

c) al comma 2 dopo le parole: « il primo corso biennale » sono aggiunte le seguenti parole: « e successivi »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria. »;

e) al comma 3, le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica » e « ai corsi quadriennali sopra indicati » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008 e successivi al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A » e « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

9. 57. Ghizzoni, Siragusa, Coscia, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Cavallaro.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sono disposto le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il biennio 2009/2010 » e « nell'anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 » e « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 2, le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;

c) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti »;

d) al comma 3, le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica » e « ai corsi quadriennali sopra indicati » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A » e « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

9. 65. Antonino Russo.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiorna-

mento delle graduatorie ad esaurimento disposto per il triennio 2011/2014, per le finalità di cui al precedente comma, sono iscritti, a domanda, nelle suddette graduatorie ad esaurimento e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato i corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso A77 attivati presso i Conservatori negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e hanno conseguito la relativa abilitazione e i docenti che hanno frequentato i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico COBASLID delle classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A e 28 A, attivati negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e hanno conseguito la relativa abilitazione. Qualora i suddetti soggetti non abbiano ancora conseguito l'abilitazione possono chiedere l'iscrizione con riserva. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa ai corsi sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

9. 37. Minardo.

Sopprimere il comma 21.

9. 11. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 21 sopprimere le seguenti parole: l'assegnazione provvisoria.

* **9. 15.** Di Giuseppe, Zazzera, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 21 sopprimere le seguenti parole: l'assegnazione provvisoria.

* **9. 33.** Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Al comma 21 aggiungere il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.

9. 60. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese ai docenti precari, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza le Università, per l'anno 2011, ad organizzare specifici corsi di formazione abilitanti per la lingua inglese destinati a coloro che risultano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con le medesime procedure riservate di cui al decreto ministeriale n. 85 del 2005 ed al decreto ministeriale n. 21 del 2005.

9. 64. Siragusa, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 2 comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « nel triennio 2008-2010 » sono sostituite da: « nel quadriennio 2008-2011 »; le parole: « nell'anno scolastico 2010/2011 » sono sostituite da: « nell'anno scolastico 2011/2012 »; le parole: « pari al 70 per cento » sono sostituite da: « pari al 100 per cento ».

9. 62. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Il periodo di validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA della scuola statale, costituite ai sensi del decreto dirigenziale, del 28 gennaio 2010, n. 979, è prorogato all'anno scolastico 2011/2012. Le disponibilità per le procedure di mobilità e del personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione previste dall'articolo 2 del suddetto decreto dirigenziale n. 979 del 28 gennaio 2010 sono rideterminate sulla base delle immissioni in ruolo di personale ATA autorizzate per l'anno scolastico 2011/2012.

9. 63. Ghizzoni, De Pasquale, Coscia, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti scolastici, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2011. La proroga di cui al primo periodo si intende riferita anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui al medesimo periodo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*sexies* del citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 31 marzo 2011.

9. 81. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. n. 137 del 2007 e successive modificazioni, che abbiamo superato l'esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, prima dell'inizio del corso per il conseguimento del titolo abilitante.

9. 34. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri complementari ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.

21-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma *21-bis* pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti per i

consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2011-2013.

*** 9. 16.** Carlucci.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri complementari ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.

21-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma *21-bis* pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2011-2013.

*** 9. 78.** Cristaldi.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta forma-

zione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri complementari ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.

21-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 21-bis, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

9. 85. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, al fine di assicurare continuità agli interventi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel campo della ricerca applicata, una quota pari ai 40 per cento delle complessive disponibilità derivanti dai rientri dei finanziamenti agevolati concessi sul Fondo agevolazioni alla ricerca può essere utilizzata per la concessione di incentivi nella forma di contributo nella spesa.

9. 79. Dima.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. L'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno superato le prove del corso-concorso per

dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009 che hanno inoltre regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e che non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi.

21-ter. L'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applica, altresì, a domanda, ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso di cui al comma hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma che non vi sono stati ammessi perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie.

21-quater. La nomina dei candidati di cui ai commi 21-bis e 21-ter è subordinata alla partecipazione, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilancio del medesimo Ministero.

21-quinquies. Le assunzioni ai sensi della presente legge, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

9. 80. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Ghizzoni, Siragusa.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo le parole: «Dalle predette riduzioni sono escluse» sono inserite le seguenti: «le risorse destinate alla istruzione non statale»;

21-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

9. 19. Toccafondi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono soppresse le parole: « Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti ».

9. 20. Toccafondi.

Dopo il comma 21, aggiungere:

21-bis. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Gli statuti ed i regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. 45. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni di Stato ed enti pubblici e privati. Gli oneri per tali contratti gravano su fondi provenienti da soggetti pubblici o privati differenti dal fondo di finanziamento ordinario; sono assicurate idonee procedure di valutazione

comparativa e la pubblicità degli atti. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma ».

9. 46. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Per la finalità prevista alla prima voce dell'elenco 1, relativa a « Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 », di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata la spesa di 245 milioni di euro per l'anno 2011, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 40, secondo periodo, della predetta legge n. 220 del 2010.

9. 21. Toccafondi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Per la finalità prevista alla prima voce dell'elenco 1, relativa a « Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 », di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata la spesa di 245 milioni di euro per l'anno 2011, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

9. 22. Toccafondi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis* All'articolo 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*. L'associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti è scuola superiore di alta cultura e formazione con competenza, anche verso l'esterno, nei diversi settori dello sviluppo economico e delle imprese. La responsabilità scientifica e didattica della scuola è affidata a un rettore, nominato dal Ministero dello sviluppo economico e scelto tra dirigenti generali di comprovata qualificazione con almeno un biennio di esperienza, o tra magistrati delle giurisdizioni superiori o tra professori universitari di prima fascia. A tutti gli effetti di legge il rettore resta equiparato al professore universitario di prima fascia. La durata dell'incarico è di quattro anni e può essere rinnovato. Con proprio decreto il Ministro fissa un'indennità di carica, nei limiti delle risorse di cui al comma 10.

9. 27. Abrignani.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. I contratti a tempo determinato, in essere da più di 24 mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, inclusi gli organi costituzionali, gli enti di ricerca e la protezione civile ed escluse regioni, province, comuni e comunità montane, sono prorogati per 5 anni alle medesime condizioni. Annualmente le suddette amministrazioni procedono, compatibilmente con i limiti di bilancio e nell'ambito del *turn over* ammissibile, alla trasformazione di una quota di detti contratti in contratti a tempo indeterminato, secondo una graduatoria che

tenga conto della situazione familiare del lavoratore, con particolare riguardo alla presenza di figli e coniuge a carico.

9. 90. Mario Pepe (IR).

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Al fine di rafforzamento delle proprie funzioni di vigilanza, la Consob è autorizzata, per il triennio 2011-2013, in deroga alla normativa vigente, ad assumere personale attingendo dalle graduatorie degli ultimi concorsi svolti dalla stessa nell'ultimo anno, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

9. 36. Grassano, Marmo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*

(Disposizioni a favore del personale precario della pubblica amministrazione).

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici di cui all'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2004 n. 165, e successive modificazioni, le autonomie regionali e locali, gli enti del servizio sanitario nazionale, anche in regime di convenzione, nei limiti di spesa sostenuti per le medesime finalità nell'anno 2009, possono prorogare al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2011 assunto a tempo determinato, o con contratti di formazione lavoro ed altri rapporti formativi, come co.co.co. e co.co.pro, somministrazione, nonché altre forme di lavoro accessorio, per i casi in cui, a seguito della cessazione del loro rapporto di lavoro si possono prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza.

9. 04. Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Damiano, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis

1. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, come modificato dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « nei nove anni successivi » sono sostituite dalle parole: « negli undici anni successivi ».

9. 05. Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni a favore di personale dell'INPS).

1. Per l'anno 2011, al fine di garantire l'operatività dell'INPS, l'Istituto medesimo, è autorizzato a derogare ai limiti di cui al comma 28 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. 06. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Baretta, Boccuzzi, Codurelli, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1. All'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo capoverso, primo periodo, le parole da: « purché entro il limite del 20 per cento » fino alla fine del

capoverso sono sostituite con le seguenti: « purché entro il limite del 100 per cento dei costi effettivi relativi alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella medesima misura per gli anni 2014 e 2015 ».

9. 07. Madia, Damiano, Ghizzoni, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è effettuato mediante l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli previsti dalla tabella allegata al decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e di ulteriori 40 punti per la permanenza nella provincia di appartenenza.

2. Il punteggio aggiuntivo di cui al primo comma è attribuito anche a coloro i quali in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2009/2011 hanno chiesto di essere collocati in graduatorie di altre province in aggiunta a quella di appartenenza nel caso di permanenza in quest'ultima.

3. Il punteggio aggiuntivo di cui al primo comma è attribuito a condizione che in occasione dell'aggiornamento per l'anno scolastico 2011/2012 non venga richiesto il trasferimento in graduatoria di altra provincia.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti per consentire l'attribuzione del punteggio di cui ai commi precedenti già a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, dando al-

trèsi la possibilità di revoca del trasferimento in altra provincia, ove richiesto per il 2011/2012.

9. 09. Goisis, Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Cavallotto.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Libri di testo).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet e salva la possibilità, per ciascuna istituzione scolastica, di cambiare, in ogni anno scolastico, fino ad un massimo di un quinto dei testi adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, escludendo dalla base di conteggio i seguiti dei corsi pluriannuali. »

9. 02. Levi, Siragusa, Ghizzoni, Coscia, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Gratuità parziale dei libri di testo).

1. Gli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previsti per l'anno 2011 dall'articolo 1, comma 40, della legge

13 dicembre 2010, n. 220, sono prorogati per gli anni 2012 e 2013.

2. Ai maggiori oneri derivanti dai comma 1, pari a 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante le risorse di cui al comma 3.

3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 13,1 per cento »;

b) alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,1 per cento »;

c) alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 11,1 per cento »;

d) alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

9. 03. Siragusa, Levi, Ghizzoni, Coscia, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2012 alle scuole paritarie è assegnato un contributo statale, denominato « dote alunno », erogato in ragione del costo unitario per alunno iscritto, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto delle risorse ad esse destinate nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto

dell'anno precedente, aumentato del tasso programmato di inflazione.

2. L'ammontare della « dote alunno » è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo.

3. L'erogazione della « dote alunno » è subordinata all'effettiva frequenza degli alunni alla classe cui sono iscritti.

4. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie, di cui al comma 2, previa attestazione della frequenza degli alunni stessi, sono accreditate presso le singole scuole entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

5. L'iscrizione degli alunni presso le scuole paritarie è soggetta all'applicazione delle tasse previste per le iscrizioni e al versamento di una quota integrativa, per quanto non coperto dall'intervento statale, e nella misura stabilita da ogni singola istituzione scolastica.

6. Per gli alunni portatori di handicap, nonché per gli altri alunni che abbiano riportato allo scrutinio finale la votazione di otto decimi in tutte le materie, l'ammontare della "dote alunno" è aumentato fino alla completa copertura dell'intera retta scolastica.

7. L'intervento statale di cui all'articolo 6 è attuato in modo graduale ed è determinato in misura pari al:

a) 50 per cento del costo medio per alunno della scuola statale per i primi due anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge;

b) 80 per cento per cento per i successivi anni.

9. 08. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

ART. 9-bis.

(Riordino dell'accesso e dell'esercizio delle professioni intellettuali e riorganizzazione degli ordini professionali).

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina

delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 9-ter non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

4. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

5. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

6. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di

ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

9. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

10. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari

e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

11. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

12. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.

13. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

ART. 9-ter.

(Associazioni professionali riconosciute).

1. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

2. Le associazioni professionali di cui al comma 1 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.

3. Ai fini della registrazione di cui al comma 2 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai principi e criteri di cui all'articolo 9-bis comma 4, devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.

4. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

9. 01. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 10.

Al comma 1 capoverso 2-bis, sopprimere le parole: , che è documento obbligatorio di identificazione,.

10. 1. Favia, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: comma 3 del presente articolo aggiungere le seguenti: e previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Conseguentemente:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,;

b) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

10. 97. De Micheli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Con decreto fino a: l'innovazione con le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 21 agosto 1988, n. 400.

10. 6. Lo Presti, Duilio.

Sopprimere il comma 4.

10. 2. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito

con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2009, prima delle parole: « Con atto di indirizzo strategico » sono inserite le seguenti: « In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ».

10. 7. Lo Presti, Duilio.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

10. 72. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgare, Cera.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le nuove autovetture di servizio acquistate all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e assegnate in uso esclusivo e non esclusivo alle magistrature e a ciascuna pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono realizzate per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 25 milioni di euro.

10. 125. Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

Al comma 6, dopo le parole danno erariale aggiungere le seguenti: qualora detto ritardo non sia imputabile a cause da questi indipendenti.

10. 98. De Micheli, Graziano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dall'anno 2005, le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso.

10. 59. Braga, Codurelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini della riscossione della pensione o altro credito di natura previdenziale o assistenziale, la persona delegata a riscuotere per conto ed in vece del titolare del trattamento pensionistico deve presentare la carta di identità elettronica del delegante.

10. 123. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per favorire l'applicazione della disciplina dell'indennizzo diretto in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni di cui al sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 144, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul

quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6. ».

b) all'articolo 149 il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto. »

10. 105. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2, è soppresso il comma 2-quater.

10. 102. Pagano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di contrastare la lievitazione degli oneri risarcitori in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nell'articolo 144, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il diritto al risarci-

mento del danno è personale e non è cedibile a terzi».

10. 104. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, si interpretano nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano, nei limiti degli stanziamenti stabiliti ai sensi della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per le spese sostenute dall'ente per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 40, della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220.

10. 103. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza.

10. 5. Santelli, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile, anche temporanea, come strumento efficace per superare i problemi gravanti sul mercato del lavoro, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato, per l'anno 2011, a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro, con variazioni in-

terne di bilancio, le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, allo scopo di continuare a garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero.

10. 15. Moffa, Poli, Gatti, Antonino Foti, Paladini, Buonfiglio, Gianni, Laffranco.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza urbana nelle zone antistanti le aerostazioni e nelle aree aeroportuali, in deroga al patto di stabilità interno, nei Comuni sul cui territorio insiste l'aerostazione la dotazione organica del personale di polizia locale può subire un incremento pari ad una unità per ogni milione di passeggeri che annualmente transita nello scalo aeroportuale.

10-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 10-*bis* si provvede con fondi derivanti dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

10. 10. Baccini.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le autonomie regionali e locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in regime di convenzione, senza ulteriore aggravio della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, possono prorogare al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2011 assunto a tempo determinato, o con contratti di formazione

lavoro ed altri rapporti formativi, come co.co.co e co.co.pro, somministrazione, nonché altre forme di lavoro accessorio, per i casi in cui, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza.

10-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al successivo comma 10-quater.

10-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna

amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

10. 3. Paladini, Barbato, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. A decorrere dall'anno 2011, nello stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione « Soccorso Civile » - Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

10-ter. Il Fondo di cui al comma precedente è alimentato, in via diretta, mediante appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, con le risorse che le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 prevedono per il finanziamento degli oneri di cui al comma precedente. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico ».

10. 115. Germanà.

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

10-bis. In ragione delle esigenze di straordinaria urgenza connesse alla necessità di assicurare continuità alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati dall'Esercito Italiano nelle missioni internazionali di pace, per accelerare le procedure finalizzate alla permuta di immobili ed infrastrutture oggetto d'intesa nell'aprile 2008 tra il Ministero della Difesa ed il Comune di Piacenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Difesa, sono nominati un Commissario ed un Vice-commissario ad *acta*, con il compito di esprimere entro novanta giorni dal loro insediamento un parere obbligatorio e vincolante in merito alla destinazione d'uso delle aree da permutare con quelle attualmente in uso al polo logistico di mantenimento pesante dell'amministrazione militare.

10-ter. Commissario e Vice-commissario ad *acta* di cui al comma 10-bis rimangono in carica per dodici mesi e presiedono altresì alla definizione ed approvazione del piano straordinario di valorizzazione, industrializzazione e rilancio del polo logistico di mantenimento pesante dell'amministrazione militare a Piacenza, esercitando poteri analoghi a quelli riconosciuti ai commissari straordinari di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 11 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 1,3 milioni di euro per l'anno 2011, di 13,2 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,3 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

10. 118. Polledri, Alessandri, Tommaso Foti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Simonetti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. In linea con quanto disposto dai commi 8 e 9 ed al fine di recuperare la pregressa carenza di organico del Corpo nazionale vigili del fuoco, è autorizzata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa di 30 milioni di euro per l'assunzione del personale discontinuo idoneo ancora non assunto, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996 del 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

10. 119. Grimoldi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Per il triennio 2011-2013, la riserva prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativamente al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato 3 anni di iscrizione e non meno di 120 giorni di servizio, viene elevata al 45 per cento.

10-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 209, secondo periodo, cessano di avere applicazioni della legge 23 dicembre 2009, n. 191, comma 209, relativamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10-quater. Per il triennio 2011-2013 l'anzianità minima prevista per l'accesso alle riserve di cui all'articolo 21 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 relativamente al personale chef che espleta funzioni tecnico operative nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, è

ridotta a 3 anni da possedersi alla data di indizione del bando di concorso.

10. 120. Grimoldi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza negli stadi durante le partite di calcio e di favorire la partecipazione di un pubblico di ogni genere ed età alle competizioni calcistiche, il Prefetto competente elabora per ciascuna competizione calcistica soggetta al monitoraggio dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive una valutazione delle misure di sicurezza necessarie a garantire un ordinato svolgimento della manifestazione in presenza di pubblico. Le misure a carico della finanza pubblica, in termini di mezzi e uomini, necessarie a garantire tale livello di sicurezza, sono oggetto di valutazione economica, sottoforma di preventivo di spesa, da parte del Ministero dell'interno e sottoposti ai club calcistici coinvolti nella competizione. Qualora i club intendano coprire interamente tali costi, la competizione avrà luogo in presenza di pubblico, in caso contrario essa avverrà a porte chiuse. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta i necessari provvedimenti attuativi del presente comma.

10. 121. Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate » sono sostituite dalle seguenti: « la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione co-

munitaria, ed applicati »; *b)* dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: « *b-bis)* condizioni di lavoro del personale ».

10. 124. Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. I benefici di cui agli articoli 5, commi 5 e 6, 21, comma 5, 88, commi 6 e 7, 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono estesi anche ai familiari del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

10. 71. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, è *sostituito dal seguente:* 2. A personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce ad ogni effetto il capo squadra, in caso di assenza o impedimento.

10. 70. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'articolo 152 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

ART. 152.

(Ruolo direttivo speciale del personale che espleta funzioni tecnico operative)

1. È istituito, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, il ruolo direttivo speciale ad esaurimento costituito da tre qualifiche: diret-

tore tecnico, direttore tecnico capo e direttore coordinatore.

2. In relazione ai peculiari compiti assolti ed alla specifica maturazione professionale, al ruolo ad esaurimento dei direttori tecnici accedono nei limiti dei posti previsti in organico per le qualifiche di sostituti direttori, il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore, sostituto direttore capo e sostituto direttore capo esperto.

3. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore antincendi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella istituata qualifica di direttore tecnico.

4. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore capo. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo esperto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore coordinatore.

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nella qualifica medesima.

6. Il trattamento economico del personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti nell'istituito ruolo ad esaurimento, è quello corrisposto al personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

6 bis Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ai sensi del presente articolo, è reso disponibile un numero corrispondente di unità, finanziariamente equivalente, nella qualifica iniziale dei posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

7. Il personale del ruolo di cui al comma 1 riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza collabora direttamente con i

dirigenti. Ad esso sono conferiti incarichi di responsabile di distretti e di altri uffici individuati con decreto del capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'espletamento dei quali collabora esclusivamente con i dirigenti. Su delega del dirigente e sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla competenza dell'amministrazione ed è legittimato, in tal caso, ad esprimere in modo vincolante il parere o la volontà dell'amministrazione medesima. Svolge funzioni ed incarichi specialistici di elevata rilevanza adeguati alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, con particolare riferimento all'esame dei progetti e alle visite tecniche di prevenzione incendi, alle attività di studio e di ricerca, ispettive e di predisposizione di piani e studi. Svolge altresì compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate. Partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione. Nelle attività di soccorso e di difesa civile propone piani di intervento ed effettua, in raccordo con i dirigenti, gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, al medesimo personale può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso. Svolge altre funzioni di elevata rilevanza, adeguate alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, affidate dal dirigente.

8. La promozione alla qualifica di direttore capo è conferita, a ruolo aperto secondo l'ordine di ruolo, ai direttori tecnici che alla data dello scrutinio abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai direttori capo che abbiano maturato otto anni di servizio nella qualifica viene conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, la qualifica di direttore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

9. In relazione all'istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, e fino

al mantenimento del medesimo, la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo è determinata come segue: direttori del ruolo direttivo speciale ad esaurimento, sostituto direttore, ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.

10. Il personale inquadrato nell'istituto ruolo direttivo speciale ad esaurimento conserva il trattamento economico più favorevole anche in caso di transito nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

10. 69. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, è sostituito dal seguente:

ART. 162.

(Ruolo direttivo speciale del personale che espleta funzioni amministrativo contabili).

1. È istituito, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni amministrativo-contabili, il ruolo direttivo speciale ad esaurimento costituito da tre qualifiche: direttore amministrativo, direttore amministrativo, capo e direttore coordinatore.

2. In relazione ai peculiari compiti assolti ed alla specifica maturazione professionale, al ruolo ad esaurimento dei direttori amministrativi accedono, nei limiti dei posti previsti in organico per le qualifiche di sostituti direttori, il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore, sostituto direttore capo e sostituto direttore capo esperto.

3. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella istituita qualifica di direttore amministrativo.

4. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo, in servizio

alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore capo. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo esperto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica direttore coordinatore.

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nella qualifica medesima.

6. Il trattamento economico del personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti nell'istituto ruolo ad esaurimento, è quello corrisposto al personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo contabili.

6 bis. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ai sensi del presente articolo, è reso disponibile un numero corrispondente di unità, finanziariamente equivalente, nella qualifica iniziale dei posti nel ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo contabili.

7. Il personale del ruolo di cui al comma 1 collabora direttamente con i dirigenti. Ad esso sono conferiti incarichi di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'espletamento dei quali collabora esclusivamente con i dirigenti. Svolge funzioni ed incarichi specialistici di elevata rilevanza adeguati alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita. Svolge altresì compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate. Svolge altre funzioni di elevata rilevanza, adeguate alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, affidate dal dirigente.

8. la promozione alla qualifica di direttore capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori amministrativi che alla data dello scrutinio abbiano compiuto otto anni di effettivo

servizio nella qualifica. Ai direttori capi che abbiano maturato otto anni di servizio nella qualifica viene conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, la qualifica direttore l'ordinatore con attribuzione di uno scatto convenzionale.

9. In relazione all'istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, e fino al mantenimento del medesimo, la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo è determinata come segue: direttori del ruolo direttivo speciale ad esaurimento, collaboratori amministrativo contabili, assistente capo, assistente, operatore.

10. Il personale inquadrato nell'istituto ruolo direttivo speciale ad esaurimento conserva il trattamento economico più favorevole anche in caso di transito nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

10. 68. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è *sostituito dal seguente:*

ART. 164.

(Ruolo direttivo speciale del personale che espleta funzioni tecnico informatiche).

1. È istituito, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico - informatiche, il ruolo direttivo speciale ad esaurimento costituito da tre qualifiche: direttore tecnico, direttore tecnico capo e direttore coordinatore.

2. In relazione ai peculiari compiti assolti ed alla specifica maturazione professionale, al ruolo ad esaurimento dei direttori tecnici accedono nei limiti dei posti previsti in organico per le qualifiche di sostituti direttori, il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore, sostituto direttore capo e sostituto direttore capo esperto.

3. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore tecnico in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella istituita qualifica di Direttore tecnico.

4. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore capo. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo esperto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore coordinatore.

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nella qualifica medesima.

6. Il trattamento economico del personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti nell'istituto ruolo ad esaurimento, è quello corrisposto al personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo contabili.

6-bis. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ai sensi del presente articolo, è reso disponibile un numero corrispondente di unità, finanziariamente equivalente, nella qualifica iniziale dei posti nel ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico informatici.

7. Il personale del ruolo di cui al comma 1 collabora direttamente con i dirigenti. Ad esso sono conferiti incarichi di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'espletamento dei quali collabora esclusivamente con i dirigenti. Svolge funzioni ed incarichi specialistici di elevata rilevanza adeguati alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita. Svolge altresì compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate. Svolge altre funzioni di ele-

vata rilevanza, adeguate alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, affidate dal dirigente.

8. La promozione alla qualifica di direttore capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori informatici che alla data dello scrutinio abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai direttori capo che abbiano maturato otto anni di servizio nella qualifica viene conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, la qualifica di Direttore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

9. In relazione all'istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, e fino al mantenimento del medesimo, la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo è determinata come segue: direttori del ruolo direttivo speciale ad esaurimento, collaboratori tecnico informatici, assistente capo, assistente, operatore.

10. Il personale inquadrato nell'istituto ruolo direttivo speciale ad esaurimento conserva il trattamento economico più favorevole anche in caso di transito nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

10. 67. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è incorporato in seno alla divisione 2^a del servizio 1° del Corpo forestale dello Stato (CFS). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è attuata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'ICQRF. Con analogo decreto è aggiunta a quella del CFS la dotazione organica dell'ICQRF ed il contestuale inquadramento del personale nei ruoli e nelle qualifiche del Corpo in base ai profili professionali posseduti. Al personale dell'ICQRF che non intende tran-

sitare nel CFS è consentito chiedere di rimanere nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di transitare in altre amministrazioni od enti pubblici in base alla normativa vigente. Le risorse economiche attualmente in dotazione all'ICQRF saranno trasferite al CFS, comprese le indennità attribuite da leggi specifiche e le risorse del fondo unico di amministrazione. Per far fronte alle sempre più frequenti richieste di interventi a tutela del sistema produttivo e della collettività, a decorrere dall'anno finanziario 2012 è attribuito annualmente ai rispettivi capitoli di bilancio del CFS inerenti gli stipendi e le indennità di natura contrattuale, il 2 per cento delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività sanzionatoria effettuata dal personale dipendente.

10. 65. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. I ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziario sono equiparati, nelle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziario, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 2010, anche in soprannumero riassorbibile, nella qualifica di commissario capo penitenziario. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, anche in soprannumero riassorbibile, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari. Al-

l'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 2,3 milioni di euro si provvede mediante riduzione della spesa equivalente alla riduzione della dotazione organica di 50 posti del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

10. 64. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di rispondere al meglio alle esigenze di corresponsione delle prestazioni straordinarie effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di emergenze dovute a calamità naturali o antropiche e per le attività in convenzione stipulate con enti ed istituzioni, è istituito il fondo unico per le emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alimentato con parte delle risorse economiche del fondo unico di giustizia e dalle risorse destinate al Corpo dalle ordinanze di protezione civile.

10. 63. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 1 sostituire la parola: cinque con la seguente: due e, dopo le parole: più grave della sanzione pecuniaria aggiungere in fine le seguenti: alle risorse economiche occorrenti si provvede con proporzionale riduzione delle dotazione organica del ruolo degli assistenti.

10. 62. Rosato.

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 100 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 1 sostituire la parola: cinque con la seguente due e, dopo le parole: più grave della sanzione pecuniaria aggiungere in fine le seguenti: alle risorse economiche

occorrenti si provvede con proporzionale riduzione delle dotazione organica del ruolo degli assistenti.

10. 61. Rosato.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di consentire che le regioni predispongano in maniera organica e coerente un piano operativo efficace che eviti indiscriminati aumenti di pressione fiscale sui cittadini residenti in relazione alle nuove responsabilità economiche in materia di protezione civile disposte dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le disposizioni previste ai commi da 5-*quater* a 5-*sexies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

10. 73. Margiotta.

Sopprimere i commi da 11 a 28.

10. 60. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Al comma 11 sostituire le parole: è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata Agenzia con le seguenti: i compiti di regolazione, come definiti dai commi seguenti, sono affidati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che assume la denominazione di Autorità per l'energia elettrica, l'acqua e il gas e che di seguito è indicata come Autorità;

Conseguentemente:

a) *sopprimere* i commi 12, 13, 16 17, 18, 19, 21, 22, 27;

b) *al comma 20 sopprimere le parole* « e il direttore generale »;

c) *al comma 26 sostituire le parole da* « Alla nomina » *fino a* « Collegio dei revisori dei conti » *con le seguenti:* « Entro il 31 ottobre 2011, l'Autorità provvede all'adeguamento dei propri regolamenti e del codice etico conseguenti all'approvazione delle presenti disposizioni »;

d) *ai commi da 12 a 26 sostituire la parola* « Agenzia », *ove ricorra, con la seguente* « Autorità »;

10. 28. Della Vedova, Proietti Cosimi.

Al comma 11, sostituire le parole: Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche *con le seguenti:* Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Conseguentemente:

al comma 14, alla lettera d), sostituire le parole: intesa con la *con le seguenti:* intesa raggiunta in;

al comma 17, al secondo periodo, sostituire le parole: « Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione » *con le seguenti:* « Dà attuazione ».

10. 109. Germanà.

Al comma 11, sostituire le parole: Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche *con le seguenti:* Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Conseguentemente:

al comma 14, alla lettera d), sostituire le parole: intesa con la *con le seguenti:* intesa raggiunta in;

al comma 17, al secondo periodo, sopprimere le parole: « Formula proposte all'Agenzia, ».

10. 24. Giuseppe Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi.

Al comma 11, sostituire le parole: Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche *con le seguenti:* Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

10. 12. Tortoli.

Al comma 11, sostituire le parole: l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata Agenzia *con le seguenti:* l'Autorità per le risorse idriche, di seguito denominata Autorità.

Conseguentemente, nei commi dal 12 al 28 sostituire, ovunque ricorra, la parola: Agenzia *con la parola* Autorità.

10. 76. Federico Testa, Causi.

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'Agenzia si applicano, oltre alle norme del presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

10. 17. Germanà.

Sostituire il comma 13 con il seguente: L'Autorità è preposta alla regolazione e al controllo del settore idrico ed opera in piena autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sulla base di principi di trasparenza e di economicità.

10. 77. Causi, Federico Testa.

Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: , e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

10. 20. Froner.

Al comma 14, dopo le parole: L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, *inserire le seguenti:* in conformità ai principi ed avvalendosi dei poteri di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481,.

10. 33. Migliori.

Al comma 14, apportare le seguenti modifiche:

1. *alla lettera a) dopo la parola anche aggiungere le seguenti:* su proposta degli enti locali interessati;

2. *alla lettera b) dopo la parola predisporre aggiungere le seguenti:*, d'intesa con gli enti locali compresi nell'Autorità d'ambito;

3. *alla lettera f) dopo la parola modificare aggiungere le seguenti:* , sentiti gli enti locali interessati;

4. *alla lettera i) dopo la parola proposte e aggiungere le seguenti:* , d'intesa con gli enti locali;

5. *al comma 22, dopo le parole dell'Agenzia aggiungere le seguenti:* , previa intesa con gli enti locali;

6. *al comma 23, dopo la parola statali aggiungere le seguenti:* e degli enti locali;

7. *al comma 28, dopo le parole nel senso che inserire le seguenti:* le gestioni affidate in violazione della normativa comunitaria, previa verifica dell'Agenzia di cui al precedente comma 11, sono sospese e comunque decadono con provvedimento

dell'ente affidante nel termine stabilito dall'Agenzia;

8. *Dopo il comma 28) aggiungere il seguente:*

28-bis) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 20 novembre 2009, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.

10. 11. Soglia.

Al comma 14, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera b), dopo la parola predisporre, inserire le seguenti:* sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) *sostituire la lettera d), con la seguente « d) predisporre il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata »;*

Conseguentemente al comma 18 sopprimere il secondo periodo.

2). *Sopprimere il comma 28.*

10. 116. Alessandri, Polledri, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, D'Amico.

Al comma 14, lettera a), sostituire le parole sentite le regioni i gestori e le associazioni dei consumatori, con le seguenti: previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, garantendo in ogni caso la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche attraverso appositi procedimenti di consultazione, in particolare dei gestori e delle associazioni dei consumatori e applicando, nei casi previsti dall'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, forme e metodi di analisi di impatto della regolazione.

10. 78. Federico Testa, Causi.

Al comma 14, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Alle sanzioni previste dalla presente lettera non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare rinveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

10. 79. Causi, Federico Testa.

Al comma 14, sostituire la lettera c) con la seguente c) definisce linee guida per la predisposizione dei Piani d'ambito, sia con riferimento al Programma degli interventi che al Piano economico finanziario, anche tenendo conto dei contenuti della pianificazione di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, d'intesa con gli enti locali, regioni e autorità di bacino nazionali.

Conseguentemente:

1. Alla lettera d), sostituire le parole « predispone il metodo tariffario per la

determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato » con le seguenti: « predispone a cadenza quinquennale, ferma restando la possibilità di intervenire in caso di eventi imprevisti e imprevedibili tali da richiedere una revisione straordinaria, uno o più provvedimenti quadro sulla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola »;

2. Alla lettera d), dopo le parole « in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria » aggiungere le seguenti « con particolare riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 in riferimento all'analisi economica ed alle politiche di tariffazione »;

3. Alla lettera d), sostituire le parole « fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle » con le seguenti: « adotta, altresì, specifici provvedimenti per la revisione periodica dei corrispettivi, vigilando sull'applicazione delle tariffe comunicate dalle »;

4. Alla lettera d), inserire in fine il seguente periodo « definisce, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali e le altre componenti di costo, anche secondo il principio "chi inquina paga", le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua »;

5. Alla lettera e), sostituire le parole « approva le tariffe » con le seguenti: « determina le tariffe sulla base delle pianificazioni di ambito ».

10. 34. Migliori.

Al comma 14, sostituire le lettere c) d) ed e) con le seguenti:

c) predispone il metodo per la pianificazione di ambito, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio « chi inquina paga » e delle altre componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;

d) predispone a cadenza quinquennale, ferma restando la possibilità di intervenire in caso di eventi imprevisti e imprevedibili tali da richiedere una revisione straordinaria, uno o più provvedimenti quadro sulla determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio « chi inquina paga », e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; adotta, altresì, specifici provvedimenti per la revisione periodica dei corrispettivi, vigilando sull'applicazione delle tariffe comunicate dalle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;

e) determina le tariffe sulla base delle pianificazioni di ambito predisposte dalle autorità competenti.

10. 90. Federico Testa, Causi.

Al comma 14, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

« c) definisce le componenti di costo e il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato secondo il principio della corrispettività e secondo i principi comunitari della copertura integrale dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa idrica, e « chi inquina paga », tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, dei costi d'investimento e di esercizio determinanti in sede di pianificazione d'ambito, del miglioramento di efficienza della gestione, fissando il limite d'incremento annuale della tariffa, e con esclusione degli oneri di funzionamento dell'agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe ».

10. 58. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), sostituire le parole « definisce, tenuto conto » con le seguenti: « predispone un sistema di regole e criteri in base al quale le autorità al riguardo competenti adottano i provvedimenti di cui alla successiva lettera f). A tal fine l'Agenzia tiene conto »;

2) alla lettera c), dopo le parole « chi inquina paga », sostituire le parole « , le componenti di costo » con le seguenti: « e delle altre componenti di costo »;

3) alla lettera d), sostituire le parole « predispone il metodo tariffario per la determinazione » con le seguenti: « predispone ogni cinque anni, salvo il verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili tali da richiedere una revisione straordinaria, uno o più provvedimenti quadro sulla determinazione »;

4) alla lettera e), sostituire le parole « approva le tariffe » con le seguenti: « stabilisce ed aggiorna le tariffe sulla base delle pianificazioni di Ambito ».

Conseguentemente: al comma 16, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'Agenzia è organo collegiale costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tre dei quali su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due su indicazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni».

10. 18. Germanà.

Al comma 14, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo del capitale della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; aggiorna periodicamente il metodo tariffario; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere costitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'au-

torità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni.

10. 66. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Al comma 14, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni. Nell'attività di vigilanza sulla corretta determinazione e applicazione agli utenti delle tariffe, esercita, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel

massimo a euro 10.000 000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione, determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

10. 51. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Al comma 14, lettera d), al primo periodo dopo le parole derivante dal funzionamento dell'Agenzia *aggiungere le seguenti:* nonché assicurando, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per gli utenti domestici essenziali e per determinate categorie sociali, definendo gli scaglioni di reddito;

10. 95. Causi.

Al comma 14, lettera d), dopo le parole nel caso di inutile decorso dei termini, *inserire le seguenti:* fissati dalla stessa Autorità o, ove esistenti, dei termini.

10. 80. Federico Testa, Causi.

Al comma 14, alla lettera d), sostituire le parole: intesa con la *con le seguenti:* intesa raggiunta in.

10. 13. Tortoli.

Al comma 14, lettera d), sopprimere le parole: su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate.

10. 81. Causi, Federico Testa.

Al comma 14, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) approva le tariffe medie nonché le articolazioni tariffarie predisposte dalle autorità competenti;

10. 52. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Al comma 14, sostituire la lettera f) con seguente:

f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni, ed eventualmente sanzioni come specificate nel punto a), sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;

10. 56. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Al comma 14, lettera f), dopo le parole servizio idrico integrato *aggiungere le seguenti:*

verifica la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio idrico e dei relativi investimenti, tenuto conto dell'esigenza di minimizzarne l'impatto sulla finanza pubblica, privilegiando lo strumento della finanza di progetto.

10. 25. Migliori.

Al comma 14, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e la separazione contabile ed amministrativa per assicurare, tra l'altra, la loro corretta disaggregazione e imputazione per fun-

zione svolta, per area geografica e per categoria di utenza; valuta i costi delle singole prestazioni definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi, operando anche in confronto con i costi analoghi in altri Paesi; valuta la qualità dei servizi prestati, all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti; assicura la pubblicazione dei dati;

10. 43. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, dopo la lettera h) inserire le seguenti:

h-bis) avvia forme di consultazione con le associazioni dei consumatori per l'elaborazione del regolamento del servizio idrico, la redazione della carta dei servizi, la predisposizione dei criteri delle tariffe, delle tariffe sociali, delle convenzioni e degli investimenti;

h-ter) agevola la partecipazione dei cittadini attraverso le associazioni dei consumatori riconosciute sul territorio, prevedendo adeguate forme di riconoscimento delle rappresentanze;

10. 57. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) può formulare segnalazioni al Governo e proposte di revisione della disciplina vigente, anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione; partecipa, attraverso i suoi componenti, alle audi-

zioni che le Commissioni parlamentari competenti periodicamente convocano;

10. 44. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 14, dopo la lettera i) inserire le seguenti:

i) bis esperisce le procedure di risoluzione alternative delle controversie insorte tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio, anche ove queste insorgano in seguito a reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio;

i) ter assicura l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi, predisponendo linee guida, criteri e metodologie per la predisposizione dei bandi di gara; segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di comportamenti lesivi della concorrenza da parte delle imprese operanti nei servizi;

10. 45. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, limitatamente al servizio idrico integrato, il parere preventivo è espresso dall'Agenzia;

10. 114. Alessandri, Vanalli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Sostituire il comma 16, con il seguente:

16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Tre dei quali, tra cui il Presidente della Repubblica, designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due membri designati dalla Conferenza unificata, che si esprime a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle componenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica sei anni e non possono essere confermati. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera *h*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da tre membri effettivi, due dei quali scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ed uno con funzioni di presidente, nonché da un membro supplente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

10. 46. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza Stato-regioni. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta.

10. 53. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Al comma 16, apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo, sostituire le parole costituito da tre membri con le seguenti: costituito da cinque membri.

al sesto periodo, sostituire le parole durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta con le seguenti: durano in carica sei anni e non possono essere confermati.

10. 35. Migliori.

Al comma 16 dopo le parole tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

10. 96. Causi, Federico Testa.

Al comma 16, sostituire ovunque ricorrono le parole tre anni con le seguenti: cinque anni.

10. 113. Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 16, sesto periodo, sostituire le parole tre anni e possono essere confermati una sola volta con le seguenti: sei anni e non possono essere confermati.

10. 91. Causi, Federico Testa.

Al comma 16, nono periodo, dopo le parole Due membri del Collegio sono scelti, inserire le seguenti: dall'Agenzia:

10. 36. Migliori.

Al comma 16, ultimo periodo sostituire le parole: durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta

con le seguenti: durano in carica cinque anni e non possono essere rinnovati.

10. 82. Federico Testa, Causi.

Sopprimere il comma 17.

10. 83. Causi, Federico Testa.

Al comma 17, al secondo periodo, sopprimere le parole: Formula proposte all'Agenzia,.

10. 14. Tortoli.

Al comma 17, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il direttore generale è nominato dall'Agenzia per un periodo di cinque anni, non rinnovabili;

10. 112. Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 17, sostituire le parole da: per un periodo di cinque anni a decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 con le seguenti: dal Presidente dell'Agenzia e rimane in carica per tutta la durata del mandato di quest'ultimo.

10. 37. Migliori.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. Le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura pari alla metà di quelle spettanti ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le indennità non sono cu-

mulabili con qualunque altra forma di retribuzione o compenso, salvo i trattamenti pensionistici.

10. 84. Federico Testa, Causi.

Al comma 20, sostituire le parole: dodici mesi come le seguenti: 4 anni.

10. 47. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 21.

* **10. 111.** Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Sopprimere il comma 21.

* **10. 85.** Causi, Federico Testa.

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. L'Agenzia può essere sciolta nel caso di gravi violazioni di legge dell'Agenzia stessa o dei suoi membri o nel caso di impossibilità di funzionamento o continuata inattività; lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne da motivata comunicazione al Parlamento. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Sono esclusi dalla nomina di presidente ed i membri dell'Agenzia di sciolta. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.

10. 48. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Al comma 21, primo periodo, apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole « L'Agenzia può essere sciolta » con le seguenti: « Il Collegio dei componenti dell'Agenzia può essere sciolto »;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari ».*

10. 38. Migliori.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole « L'Agenzia può essere sciolta », con le seguenti: « I componenti dell'Agenzia possono essere dichiarati decaduti ».

Conseguentemente: al medesimo primo periodo, sostituire le parole: suo corretto funzionamento con le seguenti corretto funzionamento dell'Agenzia.

10. 92. Federico Testa, Causi.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22. Con appositi regolamenti, nell'esercizio della sua autonomia, l'Agenzia definisce i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni, nonché il contingente del personale, nel limite di 60 unità, senza nuovi oneri per la finanza pubblica ».

Conseguentemente, al comma 23, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

« Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali, nazionali, regionali e locali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e mediante lo svolgimento di apposite procedure concorsuali. Per l'esercizio delle funzioni strumentali e per lo svolgimento coordinato di attività di comune interesse istituzionale, l'Agenzia può stipulare con-

venzioni con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e con le altre Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 ».

10. 93. Causi, Federico Testa.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22. Con proprio regolamento, l'Agenzia definisce le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni, nonché la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le sessanta unità, senza nuovi oneri per la finanza pubblica ».

Conseguentemente:

Al comma 23, *sostituire le parole da « Alla copertura dei rimanenti posti », fino a « finanza pubblica » con le seguenti:*

« Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 22 si provvede mediante lo svolgimento di apposite procedure concorsuali. In sede di prima attivazione l'Agenzia può provvedere anche mediante il ricorso al comando di personale dipendente da altre amministrazioni statali, nazionali, regionali e locali, nella misura massima del 50 per cento dei rimanenti posti, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

10. 19. Germanà.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22. L'Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale, che non può eccedere le sessanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai

criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni ».

10. 86. Federico Testa, Causi.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22. Con apposite delibere, nell'esercizio della sua autonomia, l'Agenzia definisce i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni, nonché il contingente del personale, nel limite di sessanta unità, senza nuovi oneri per la finanza pubblica ».

10. 39. Migliori.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite le finalità e i compiti istituzionali, i criteri generali di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.

L'Agenzia, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme di dettaglio concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento la pianta organica del personale di ruolo, nel limite di sessanta unità, di cui quaranta unità in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali e locali o con chiamata diretta nominativa e venti unità reclutate me-

dianete pubblico concorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Agenzia può reclutare, in numero non superiore a venti unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a venti unità, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte, potendo stipulare a tale scopo convenzioni con enti pubblici di ricerca e con società pubbliche strumentali.

- 10. 49.** Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole da: Presidente del Consiglio *fino a:* l'innovazione *con le seguenti:* Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

- 10. 8.** Lo Presti, Duilio.

Al comma 22, secondo periodo, dopo le parole: amministrazioni statali, *inserire le seguenti:* o organismi partecipati.

- 10. 110.** Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Sostituire il comma 23 con il seguente:

23. Il reclutamento del personale dell'Autorità, nei limiti di sessanta unità, avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione nell'ambito del personale del Ministero del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge nonché del personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5000 euro, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito.

- 10. 87.** Causi, Federico Testa.

Sostituire il comma 23 con i seguenti:

23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 18 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo

17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

23-bis. Nel caso in cui siano necessarie specifiche professionalità, non coperte con le modalità precedenti, potranno essere attivate idonee convenzioni con Autorità nazionali di vigilanza o attraverso pubbliche selezioni.

10. 54. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Sostituire il comma 23 con il seguente:

23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando o la chiamata diretta nominativa, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del personale all'uopo distaccato o assegnato da enti pubblici di ricerca e società pubbliche strumentali, già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima di quaranta unità, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per le restanti venti unità di personale di ruolo

si procede al reclutamento mediante pubblico concorso.

10. 50. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Al comma 23, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* « si provvede mediante il personale di altre amministrazioni statali », *inserire le seguenti:* « , nazionali, regionali e locali, nonché di organismi in qualsiasi forma costituiti che svolgano attività istituzionali o strumentali relative alla gestione della risorsa idrica e al settore dei servizi a rete ».

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , e mediante lo svolgimento di apposite procedure concorsuali. L'Agenzia può stipulare convenzioni con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e con le altre Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai fini dell'avvalimento di funzioni strumentali e dello svolgimento coordinato di attività di comune interesse istituzionale. ».

10. 40. Migliori.

Al comma 24, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: Presidente del Consiglio *fino a:* del territorio e del mare *con le seguenti:* Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

10. 9. Lo Presti, Duilio.

Al comma 26, aggiungere, in fine, le seguenti:

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

* **10. 41.** Migliori.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di individuare espressamente le norme abrogate a seguito dell'approvazione del presente articolo.

* **10. 94.** Federico Testa, Causi.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. Tutti i giudizi di cui al presente comma rientrano tra quelli di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 119 dell'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 94. In tali giudizi l'incarico di

consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Agenzia, anche se cessati dal servizio da meno di cinque anni.

10. 26. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

27-bis. Per quanto non previsto dai commi da 11 a 27, all'Agenzia si applicano i principi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

10. 89. Causi, Federico Testa.

Al comma 27 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

A tal fine, in attesa del riordino dei relativi ruoli, in deroga alla Tabella A annessa alla legge 3 aprile 1979, n. 103, i procuratori dello Stato che al 1° gennaio 2011 abbiano maturato e conseguito la III classe di stipendio, al compimento degli otto anni di anzianità nella qualifica, transitano, anche in soprannumero, nel ruolo degli avvocati dello Stato, ferma restando la dotazione organica complessiva dell'Avvocatura dello Stato di cui alla suddetta tabella A, annessa alla legge 3 aprile 1979, n. 103.

10. 101. Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 28.

10. 88. Federico Testa, Causi.

Sostituire il comma 28 con i seguenti:

28. Il periodo transitorio, di cui all'articolo 31, comma 29 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel quale le tariffe idriche sono determinate con la metodologia CIPE, nelle more dell'applicazione del metodo normalizzato previsto nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996, è destinato ad esaurirsi.

28-bis. I criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e del servizio di depurazione, di cui all'articolo 31, comma 29 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, vengono stabiliti dall'Agenzia nazionale per i servizi idrici prevista al comma 11.

28-ter. Nelle more dell'istituzione ed attivazione della citata Agenzia, per l'annualità 2011 i gestori potranno incrementare le tariffe dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione (per tutti gli usi) dell'1,5 per cento pari al tasso d'inflazione programmata per l'anno 2011, solo se alla data del 1° gennaio 2011 non risulta applicato il cosiddetto minimo impegnato. Le nuove tariffe determinate avranno decorrenza dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione e dovranno essere trasmesse all'Agenzia nazionale e al soggetto verificatore locale come individuato dalla normativa regionale o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel caso in cui non sia operativo.

10. 55. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

« 28-bis. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2, nonché gli interessi collettivi, sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine la classe si intende rappresentativa dei componenti quando l'azione è proposta da parte di associazioni cui ciascun rappresentante dà mandato o comitati cui partecipa. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. L'azione tutela:

1) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

2) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

3) i diritti al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.;

c) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: I singoli atti di adesione contenenti, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione succinta degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con relativa documentazione sono presentati, anche tramite posta elettronica certificata e fax, alle associazioni o comitati di cui al comma 1 e da questi depositati in cancelleria nel termine di cui al comma 9, lettera b);

d) al comma 6, secondo periodo le parole: « l'identità dei diritti individuali » sono sostituite dalle seguenti: « l'omogeneità dei diritti »;

e) il comma 8, è sostituito dal seguente: « 8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese processuali »;

f) al comma 9, lettera a) la parola: « individuali » è sostituita dalla seguente: « omogenei »;

g) al comma 9, lettera b), primo periodo, la parola: « anche » è soppressa.

10. 75. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Le società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica costituite nella provincia autonoma di Bolzano entro il 5 agosto 2010 che, successivamente alla predetta data connettono clienti non soci, ai sensi del testo integrato della disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP) del 26 luglio 2010, sono considerate cooperative storiche.

10. 100. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo e l'utilizzo da parte dei cittadini dei veicoli a trazione elettrica si considerano reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica i prodotti, le batterie, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli stessi di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia.

28-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 28-bis, le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 239, realizzano ed installano, in sede pubblica e privata, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica e sono remunerate secondo il meccanismo tariffario previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

28-quater. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le funzionalità minime dei dispositivi di ri-

carica dei veicoli a trazione elettrica per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica sul medesimo dispositivo da parte di diversi fornitori di energia elettrica; l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce altresì i livelli di servizio, tenendo conto dell'economicità del sistema nonché del dimensionamento e della sicurezza della rete elettrica.

28-quinquies. I comuni, le province e le regioni prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché nei piani urbani della mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica.

28-sexies. In attuazione dei piani di cui al comma 28-quinquies, le amministrazioni competenti provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica, tenendo conto dei livelli di servizio definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. »

10. 99. Federico Testa, Fluvi.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-bis. Non possono essere nominati presidente o componente delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza di cui al comma 28-quater i presidenti o i componenti di uno dei medesimi organismi o autorità ovvero i membri del Governo se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.

28-ter. I presidenti o i componenti delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza di cui al comma 28-quater non possono diventare membri del Governo ovvero assumere incarichi di no-

mina governativa in enti o società se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.

28-*quater*. I divieti di cui ai commi 28-*bis* e 28-*ter* operano per i seguenti organismi:

a) Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

b) Garante per la protezione dei dati personali, di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

e) Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

f) Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

g) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

h) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

i) Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

10. 74. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-*bis*. Al fine di permettere la completa attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, e garantire pieni servizi ai cittadini è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Le dotazioni del predetto fondo sono erogate direttamente dal Ministero dell'Interno ai comuni di cui all'articolo 1 della legge n. 117 del 2009. Le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Nella definizione delle modalità di cui al precedente periodo non meno del 90 per cento del fondo deve essere destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. La ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 30 per cento in base alla popolazione residente e per il 70 per cento in base al territorio, secondo i dati ISTAT. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88.

10. 122. Pini, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-*bis*. All'articolo 9 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2-*bis*, primo periodo:

dopo le parole: « Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista

dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 » aggiungere le seguenti: « e di indicare la data di scadenza dei certificati complementari di protezione dei medicinali, »;

sostituire la parola: « Ministro » con « Ministero »;

sopprimere le parole « , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e »;

b) Al comma 2-bis, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: « Il Ministro dello sviluppo economico con proprio successivo decreto individua le modalità, i tempi e la periodicità di aggiornamento della lista di cui al primo periodo del presente comma nonché della trasmissione, da parte dei titolari dei certificati complementari di protezione, delle attestazioni dei relativi pagamenti. Con il medesimo decreto il Ministro individua altresì le modalità per consentire l'inserimento nella lista di cui al primo periodo del presente comma delle date di scadenza dei brevetti per i quali non sia stato concesso alcun certificato complementare di protezione ».

c) dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Fermo restando quanto previsto in materia di autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali equivalenti dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante « attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della Direttiva 2003/94/CE », gli effetti della determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recante l'attribuzione del numero di autorizzazione all'immissione in com-

mercio ovvero la definizione del prezzo e delle condizioni di rimborsabilità di un medicinale equivalente decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del diritto di proprietà industriale del medicinale di riferimento individuata ai sensi del precedente comma 2-bis.

28-ter. L'articolo 68, comma 1-bis, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, è soppresso.

10. 117. Germanà.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al terzo periodo le parole da: ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. sono sostituite dal seguente periodo: . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è determinata la quota di risorse di cui al periodo precedente da destinare ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati e sono altresì individuati i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo delle medesime risorse.

10. 32. Lorenzin.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 252 milioni di euro per l'anno 2012. La dotazione del Fondo Nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo

20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 è corrispondentemente integrata.

10. 31. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-bis. È prorogato per le annualità 2011 e 2012 il recupero delle somme a carico della Croce rossa italiana per consentire la liquidazione degli importi da corrispondere agli aventi diritto per le annualità dal 2000 al 2005 ai sensi dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del decreto ministeriale 28 agosto 2001, n. 388. I relativi importi, maggiorati degli interessi legali, saranno versati al capitolo d'entrata n. 3670 del capo XXVII « Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali » per essere successivamente riassegnati al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

28-ter. Nelle more della conclusione delle procedure di versamento, riassegnazione e liquidazione degli importi di cui al comma **28-bis**, è sospesa ogni azione o procedura esecutiva attivata nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in esecuzione di pronunce che abbiano riconosciuto l'illegittimità delle erogazioni di contributi in favore della Croce rossa italiana.

10. 30. Lorenzin.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

« **28-bis.** A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono alla regolazione del livello idrometrico dei laghi, incrementano del 30 per cento la quota di contributo gravante su ciascun consor-

ziato, allo scopo di ripartire i relativi introiti tra i comuni lacuali, proporzionalmente all'estensione della rispettiva riva di competenza, come determinata mediante protocollo d'intesa fra le province nel cui territorio essi ricadono. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in quanto compatibili, dai rispettivi statuti consortili, gli introiti incrementali di cui al periodo precedente sono destinati, a titolo di contributo speciale, ad opere di manutenzione della fascia costiera e azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, da individuare mediante accordo di programma fra ciascuna provincia e il consorzio interessato. Agli introiti incrementali di cui ai periodi precedenti si aggiunge, parimenti a titolo di contributo speciale, l'eventuale quota di partecipazione alle attività di ripopolamento ittico, se e nella misura già prevista dagli atti che disciplinavano, prima dell'entrata in vigore dell'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli obblighi del consorzio. ».

10. 108. Nicola Molteni, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

« **28-bis.** Ai fini della reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti, nei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, sono considerate valide le richieste di pagamento già presentate dai soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, i cui corrispondenti fondi sono interessati dalla perenzione ».

10. 29. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-bis. Ai fini della corresponsione e del riconoscimento dei benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto e dei lavoratori ex esposti, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 marzo 1992, n. 257, si provvede secondo i seguenti criteri direttivi:

a) riconoscimento prioritario dei benefici ai lavoratori presenti nelle regioni in cui si registrano i più elevati tassi di mortalità per l'esposizione all'amianto;

b) individuazione di ditte cessate o nascoste che abbiano avuto processi lavorativi connessi all'amianto, mediante apposite indagini da realizzare per verificare l'eventuale modifica di denominazione delle stesse, al fine di valutare l'ambito di estensione dei benefici in favore dei lavoratori interessati;

c) trasformazione del valore da lira ad euro dei benefici di cui alle leggi citate all'alinea;

d) redazione e diffusione di un opuscolo informativo che illustri ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto i diritti e i benefici connessi all'esposizione;

e) eliminazione di ogni termine previsto dalla legislazione vigente per la presentazione delle domande dirette a richiedere il riconoscimento dei benefici;

f) riconoscimento della validità delle certificazioni INAIL rilasciate ai lavoratori in base alla legislazione vigente.

28-ter. Ai fini di cui al comma *28-bis*, il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante il prelievo di una cifra pari allo 0,1 per cento dei ricavi annui derivanti dalla vendita di energie alternative alle società

di distribuzione sulla rete nazionale. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. 16. Gianni, Moffa.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo forestale dello Stato attraverso la spedita realizzazione della distribuzione del personale tra i ruoli prevista dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in luogo del concorso pubblico di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, tutti i posti già disponibili al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori sono coperti in base alle graduatorie del concorso interno di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 20 dicembre 2004. La spesa per le promozioni a vice ispettore a copertura dei posti in applicazione del presente comma, in aumento di quelli già destinati alle procedure interne, è autorizzata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

* **10. 106.** De Angelis.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo forestale dello Stato attraverso la spedita realizzazione della distribuzione del personale tra i ruoli prevista dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in luogo del concorso pubblico di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, tutti i posti già

disponibili al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori sono coperti in base alle graduatorie del concorso interno di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 20 dicembre 2004. La spesa per le promozioni a vice ispettore a copertura dei posti in applicazione del presente comma, in aumento di quelli già destinati alle procedure interne, è autorizzata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

* **10. 4.** Lo Presti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

ART. 10-bis.

(Istituzione di una zona franca produttiva nei siti contaminati di interesse nazionale).

1. Al fine di favorire, le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione e il rilancio socio-economico è istituita una zona franca produttiva ubicata nei territori dei comuni nei quali siano stati individuati siti contaminati di interesse nazionale.

2. Alla delimitazione della zona franca nei singoli comuni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui all'articolo 10-*quater* del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zona franca, ai sensi della presente legge, fino al 31 dicembre 2040 ovvero fino alla completa e definitiva bonifica dei siti contaminati di rilevanza nazionale presenti se tale bonifica avviene prima della citata data.

ART. 10-ter.

(Agevolazioni fiscali).

1. Rientrano nel regime della zona franca le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale nonché di recupero ambientale e che acquisiscono un parere favorevole dal consorzio di cui all'articolo 10-*quater*.

2. Le attività produttive di cui al comma 1 possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 per un periodo transitorio non superiore a dieci anni.

3. Alle imprese insediate nella zona franca dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 10-*bis* del presente decreto è riconosciuto un credito d'imposta pari a una percentuale del 20 per cento del reddito d'impresa realizzato tramite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima purché da questo derivi anche un aumento dei livelli occupazionali. Tale credito d'imposta è usufruibile almeno nei sei periodi d'imposta successivi a quello della realizzazione del reddito stesso.

4. La percentuale del credito d'imposta di cui al comma 3 può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di favorire la ricerca, l'innovazione e la promozione della crescita dimensionale delle imprese, nonché di promuovere interventi a finalità ambientale.

5. Per la concessione di un contributo straordinario per le spese di avviamento, fino a un massimo di 1 milione di euro, in favore di ogni singolo nuovo insediamento produttivo realizzato da parte di imprese nei comuni individuati come zona franca di cui al comma 1 dell'articolo 10-*bis*, il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato a conferire ad ogni singolo consorzio di cui all'articolo 10-*quater* una somma pari a 20 milioni di euro annui.

6. Nella zona franca il sistema creditizio e bancario può contribuire, con age-

volazioni creditizie e finanziarie, nell'ambito di appositi accordi da realizzare, ad agevolare la nascita e l'allargamento di iniziative imprenditoriali d'interesse nella medesima zona.

7. Per un periodo pari a ventiquattro mesi è ridotta del cinquanta per cento l'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano attività di lavoro subordinato nella zona franca.

8. Eventuali altre agevolazioni fiscali e previdenziali possono essere adottate, previa consultazione con il consorzio di cui all'articolo 10-*quater*, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 10-*quater*.

(Istituzione del consorzio per la realizzazione e la gestione della zona franca).

1. È istituito, in ognuno dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 10-*bis*, un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione e la gestione della zona franca, di seguito denominato «consorzio», costituito con la partecipazione delle province e dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi competenti per il territorio costituito in zona franca.

2. Agli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo che partecipano al consorzio non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

3. Il consorzio, di cui al comma 1 del presente articolo ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefici delle attività realizzate nella zona franca.

4. Il consorzio può essere beneficiario di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche e di servizi, situate nella zona franca.

5. Il consorzio prevede l'obbligo a carico delle imprese autorizzate ad operare nella zona franca di cui all'articolo 10-*bis*, di garantire ovvero di ampliare i livelli occupazionali e la permanenza dell'attività produttiva nella medesima per un periodo non inferiore a quindici anni.

ART. 10-*quinquies*.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 10-*bis* a 10-*quater* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 01. Gianni, Moffa.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34).

All'articolo 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,

n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, lettera c), dopo le parole: « copertura della popolazione », sono aggiunte le seguenti: « , valorizzando e tenendo conto di quelle realtà che operano in territori montani e insulari, caratterizzati da particolari condizioni di scarsa densità abitativa »;

b) al comma 1, secondo periodo, lettera d), sopprimere la parola: « anche », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ai contributi versati a seguito della concessione dei diritti d'uso temporaneo delle frequenze per l'emittente e agli investimenti effettuati per la conversione degli impianti in tecnologia digitale ».

10. 03. Nastri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

ART. 10-bis.

(Disposizioni in materia di deposito nucleare).

1. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: « 298. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma ».

ART. 10-ter.

(Esenzione dal Patto di stabilità interno per i comuni e province, in cui insistono impianti nucleari, combustibili nucleari e stoccaggio).

1. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale non sono conteggiate per l'anno 2011 ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. 04. Nastri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

« 11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dal 13 dicembre 2011, è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga per-

correnza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite e/o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 Km/h.

11-quater. La determinazione del sovrapprezzo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale di cui al comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.

11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al comma 11-ter ».

* **10. 06.** Pagano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

« *11-ter.* Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dal 13 dicembre 2011, è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte

espletata su linee appositamente costruite e/o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 Km/h.

11-quater. La determinazione del sovrapprezzo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale di cui al comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.

11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al comma 11-ter ».

* **10. 031.** Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

« *11-ter.* Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dal 13 dicembre 2011, è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte

espletata su linee appositamente costruite e/o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 Km/h.

11-quater. La determinazione del sovrapprezzo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale di cui al comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.

11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al comma 11-ter ».

* **10. 035.** Savino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Procedura di infrazione 2008/2097).

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: « i compiti e le funzioni relativi » sono aggiunte le seguenti: « alla definizione, »;

b) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura

ferroviaria stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. »;

2) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

« 9. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualità delle capacità richieste, nonché in relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non discriminatorio.

10. Nelle more della determinazione da parte del gestore dell'infrastruttura dei principi, criteri, procedure, modalità e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 e dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 marzo 2000 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni. »;

c) l'articolo 17, comma 11, è abrogato;

d) l'articolo 18, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea e della normativa comunitaria in materia, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione sui canoni corrisposti per l'utilizzo della rete ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi, nonché modifiche dei canoni che tengano conto del costo degli effetti ambientali causati dalla circolazione dei treni. »;

e) l'articolo 20, comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La definizione delle linee guida generali di regolazione, relative alla produzione ed all'acquisto dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai servizi di manovra ed alla disciplina di effettuazione degli stessi in autoproduzione, da parte delle imprese ferroviarie, nonché le procedure specifiche di attuazione relative alla produzione e acquisto dei servizi di cui al presente articolo devono essere contenute nel prospetto informativo della rete, di cui all'articolo 13. »;

f) l'articolo 23, comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di capacità acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non può essere superiore al limite che sarà fissato nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 13. »;

g) l'articolo 27, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 27. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto comunitario. »;

h) l'articolo 29, comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Nei soli casi previsti dagli articoli 30 e 32, il gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di coordinamento, finalizzata all'assegnazione di capacità, può accordare la priorità a servizi specifici. »;

i) l'articolo 38, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, salvo l'articolo 8, commi 3 e 5, che resta in vigore fino alla determinazione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17, comma 1. ».

**** 10. 07. Pagano.**

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Procedura di infrazione 2008/2097).

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: « i compiti e le funzioni relativi » sono aggiunte le seguenti: « alla definizione, »;

b) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. »;

2) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

« 9. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualità

delle capacità richieste, nonché in relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non discriminatorio.

10. Nelle more della determinazione da parte del gestore dell'infrastruttura dei principi, criteri, procedure, modalità e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 e dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 marzo 2000 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni. »;

c) l'articolo 17, comma 11, è abrogato;

d) l'articolo 18, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea e della normativa comunitaria in materia, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione sui canoni corrisposti per l'utilizzo della rete ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi, nonché modifiche dei canoni che tengano conto del costo degli effetti ambientali causati dalla circolazione dei treni. »;

e) l'articolo 20, comma 9, è sostituito dal seguente:

« 9. La definizione delle linee guida generali di regolazione, relative alla produzione ed all'acquisto dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai servizi di manovra ed alla disciplina di effettuazione degli stessi in autoproduzione, da parte delle imprese ferroviarie, nonché le procedure specifiche di attuazione relative alla produzione

e acquisto dei servizi di cui al presente articolo devono essere contenute nel prospetto informativo della rete, di cui all'articolo 13. »;

f) l'articolo 23, comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di capacità acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non può essere superiore al limite che sarà fissato nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 13. »;

g) l'articolo 27, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 27. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto comunitario. »;

h) l'articolo 29, comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Nei soli casi previsti dagli articoli 30 e 32, il gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di coordinamento, finalizzata all'assegnazione di capacità, può accordare la priorità a servizi specifici. »;

i) l'articolo 38, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, salvo l'articolo 8, commi 3 e 5, che resta in vigore fino alla determi-

nazione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17, comma 1. ».

**** 10. 032.** Comaroli, Montagnoli, Simonetti, D'amico, Polledri, Bitonci, Forcolin.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Procedura di infrazione 2008/2097).

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: « i compiti e le funzioni relativi » sono aggiunte le seguenti: « alla definizione, »;

b) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. »;

2) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

« 9. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualità delle capacità richieste, nonché in relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo

dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non discriminatorio.

10. Nelle more della determinazione da parte del gestore dell'infrastruttura dei principi, criteri, procedure, modalità e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 e dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 marzo 2000 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni. »;

c) l'articolo 17, comma 11, è abrogato;

d) l'articolo 18, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea e della normativa comunitaria in materia, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione sui canoni corrisposti per l'utilizzo della rete ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi, nonché modifiche dei canoni che tengano conto del costo degli effetti ambientali causati dalla circolazione dei treni. »;

e) l'articolo 20, comma 9, è sostituito dal seguente:

« 9. La definizione delle linee guida generali di regolazione, relative alla produzione ed all'acquisto dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai servizi di manovra ed alla disciplina di effettuazione degli stessi in autoproduzione, da parte delle imprese ferroviarie, nonché le procedure specifiche di attuazione relative alla produzione e acquisto dei servizi di cui al presente articolo devono essere contenute nel prospetto informativo della rete, di cui all'articolo 13. »;

f) l'articolo 23, comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di capacità acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non può essere superiore al limite che sarà fissato nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 13. »;

g) l'articolo 27, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 27. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto comunitario. »;

h) l'articolo 29, comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Nei soli casi previsti dagli articoli 30 e 32, il gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di coordinamento, finalizzata all'assegnazione di capacità, può accordare la priorità a servizi specifici. »;

i) l'articolo 38, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, salvo l'articolo 8, commi 3 e 5, che resta in vigore fino alla determinazione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17, comma 1. ».

** 10. 033. Pugliese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Contratto settore ferroviario).

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: « e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate » sono sostituite dalle seguenti: « la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati »;

b) dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) condizioni di lavoro del personale ».

*10. 05. Pagano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Contratto settore ferroviario).

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: « e, la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate » sono sostituite dalle seguenti: « la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati »;

b) dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) condizioni di lavoro del personale ».

*10. 030. D'Amico, Montagnoli, Polledri, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Simonetti, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Agenzia nazionale di regolamentazione del settore ferroviario – Procedura di infrazione 2008/2097).

1. Al fine di dare attuazione al disposto dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE, è istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore ferroviario, di seguito denominata « Agenzia », la quale è designata organismo di regolamentazione per il settore ferroviario ai sensi del predetto articolo 30 e successive modificazioni.

2. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 16, sono trasferite le funzioni, le competenze ed i poteri sanzionatori già attribuiti all'organismo di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto a qualsiasi richiedente, gestore dell'infrastruttura, organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto all'assegnazione di capacità d'infrastruttura.

4. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.

5. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti del-

l'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da tre membri effettivi, due dei quali scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ed uno con funzioni di presidente, nonché da un membro supplente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la metà qualora il presidente e ciascun componente dell'Agenzia, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 11.

8. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia e il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

9. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

10. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al

periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 5.

11. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 13;

b) mediante un incremento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, ad esclusione di quelli riferiti a servizi forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, corrisposti dalle imprese ferroviarie al gestore dell'infrastruttura Rete ferroviaria italiana S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia. La misura dell'incremento e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 20 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 12, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già operante presso l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 12 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

14. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

15. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

16. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppresso l'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 5 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, le funzioni già attribuite all'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, continuano ad essere esercitate da quest'ultimo. Entro lo stesso termine si

provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.

17. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.

18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

****10. 029.** Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Agenzia nazionale di regolamentazione del settore ferroviario – Procedura di infrazione 2008/2097).

1. Al fine di dare attuazione al disposto dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE, è istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore ferroviario, di seguito denominata « Agenzia », la quale è designata organismo di regolamentazione per il settore ferroviario ai sensi del predetto articolo 30 e successive modificazioni.

2. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 16, sono trasferite le funzioni, le competenze ed i poteri sanzionatori già attribuiti all'organismo di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto a qualsiasi richiedente, gestore dell'infrastruttura, organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto all'assegnazione di capacità d'infrastruttura.

4. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.

5. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da tre membri effettivi, due dei quali scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ed uno con funzioni di presidente, nonché da un membro supplente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la metà qualora il presidente e ciascun componente dell'Agenzia, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 11.

8. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia e il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

9. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono

rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

10. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 5.

11. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 13;

b) mediante un incremento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, ad esclusione di quelli riferiti a servizi forniti nell'ambito di Contratti di servizio pubblico, corrisposti dalle imprese ferroviarie al gestore dell'infrastruttura Rete ferroviaria italiana S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia. La misura dell'incremento e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 20 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 12, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già operante presso l'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 12 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

14. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

15. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

16. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppresso l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 5 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, le funzioni già attribuite all'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, continuano ad essere esercitate da quest'ultimo. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.

17. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.

18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

****10. 034.** Del Tenno.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1 Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai dipendenti del Ministero degli affari esteri con contratto regolato dalla legge locale di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

10. 08. Di Biagio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Regime dei contratti e retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 154, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: « È fatto obbligo alle rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, agli uffici consolari di prima classe di accertare con regolarità, dandone comunicazione ai competenti uffici, sentite le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo, assicurando in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo ».

b) all'articolo 157, secondo comma, dopo le parole: « costo della vita » sono inserite le seguenti: « e delle retribuzioni. Le rappresentanze diplomatiche e, in loro assenza, gli uffici di prima classe sono tenuti a segnalare con regolarità alla sede centrale ogni variazione dei termini di riferimento di cui al precedente comma ».

10. 09. Di Biagio, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Delega alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di gestione dei rifiuti in attuazione della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consolidare e poten-

ziare il compiuto sistema di protezione dell'ambiente e della salute umana mediante la riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti implementato in attuazione delle direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE, sono delegate, ai sensi degli articoli 16 e 17 dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige, a dare esecuzione alla direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di rifiuti sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, le province garantiscono, per il tramite delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, ogni informazione utile ai fini del catasto dei rifiuti istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modifiche ed integrazioni.

3. I comuni o loro consorzi e le comunità montane, ferma restando quanto previsto dall'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i rifiuti di imballaggio, comunicano annualmente alle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 e i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

4. Gli oneri connessi all'applicazione delle disposizioni del presente articolo gravano esclusivamente sui bilanci provinciali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. 010. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al fine di completare la ricostruzione degli edifici classificati di classe A e per la messa in sicurezza delle scuole di ogni ordine e grado colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 è erogato un contributo pari a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 155 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 011. De Camillis.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Stabilizzazione 5 per mille).

1. Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in relazione agli incassi in conto compe-

tenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 3.

10. 012. Lupi, Sposetti, Albonetti, Marchioni, Saltamartini, Frassinetti, Paganò, Renato Farina, Vignali, Toccafondi, Lorenzin, Cazzola.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è sostituito dal seguente:

« 2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

a) lavoratori svantaggiati, intendendosi per lavoratore svantaggiato:

1) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

2) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

3) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale.

b) lavoratori disabili, intendendosi per lavoratore disabile:

1) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale;

2) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico. ».

10. 013. Lupi, Toccafondi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 1-bis. Gli enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, capo II del codice civile e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore. ».

10. 015. Toccafondi, Lupi.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non

lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. ».

10. 016. Toccafondi, Lupi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, per tutti gli enti senza scopo di lucro costituiti ai sensi del libro I, titolo II, capo II del codice civile è ammessa la prestazione di attività di volontariato. All'attività di volontariato si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

10. 017. Toccafondi, Lupi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. La deroga prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381 si interpreta nel senso che entro il limite delle soglie comunitarie e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 27

comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica stipulano convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) in deroga alle normative sugli appalti, poiché l'interesse tutelato dalla norma è la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini svantaggiati attraverso l'inserimento e la stabilità lavorativa.

2. In tal senso è possibile stipulare convenzioni anche per la fornitura di servizi pubblici locali, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi.

10. 018. Lupi, Toccafondi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006 è soppresso il primo periodo del comma 574 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, sono soppresse le seguenti parole: « nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

* **10. 014.** Marsilio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006 è soppresso il primo periodo del comma 574 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010,

n. 223, sono soppresse le seguenti parole: « nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

* **10. 043.** Di Biagio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Dopo il comma 167 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

167-bis. Per l'anno 2011 gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera della Sezione autonomie ».

10. 019. Graziano, Picierno.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, lettera *f*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 5, è inserito il seguente:

5-bis) In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato agli utenti finali dal concessionario della rete, ma a un soggetto diverso utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti finali dallo stesso serviti. Per utenti finali si intendono coloro che intrattengono rapporti contrattuali o di abbonamento con l'erogatore del servizio, aventi sede o domicilio nel Comune, al cui numero va rapportato il calcolo del canone dovuto.

10. 020. Graziano, Picierno.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono soppressi il secondo, il terzo e il quarto comma;

b) il comma 6 è abrogato;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Fino al 31 dicembre 2012 continua ad essere attribuita alle province l'IPT con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione può essere effettuata dall'ACI senza oneri per le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso ».

10. 021. Velo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto e della logistica).

1. È istituita, con sede nelle città di Torino e di Genova, l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto e della logistica, di seguito denominata « Autorità », con compiti di regolazione nel settore dei trasporti. L'Autorità svolge le funzioni ad essa assegnate ai sensi della presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale

e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:

a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;

b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;

c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;

d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

2. L'Autorità esplica le sue funzioni con riferimento ai seguenti ambiti del settore dei trasporti:

a) le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, inclusi le relative pertinenze e i servizi accessori e complementari;

b) i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di effettiva concorrenza, modale o intermodale, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi degli utenti e dei consumatori.

3. In considerazione dell'esigenza di adottare una regolamentazione che non ecceda l'ambito strettamente necessario a garantire condizioni concorrenziali e la tutela degli utenti, nonché al fine di contenere l'evoluzione dei processi di apertura alla concorrenza concernenti gli usi infrastrutturali e i servizi di trasporto di cui al comma 2, lettere a) e b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari, sentite l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché, per quanto di competenza, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con periodicità non superiore a cinque anni, sono individuati gli usi infrastrutturali e i servizi di trasporto in riferimento ai quali l'Autorità esplica le sue funzioni di regolazione economica.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono sottoposti a regolazione economica da parte dell'Autorità gli usi infrastrutturali di cui al comma 2, lettera a), e i seguenti servizi di trasporto:

a) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza, nonché servizi di trasporto ferroviario con riguardo all'assegnazione della capacità ferroviaria e dei servizi accessori e complementari;

b) servizi di trasporto aereo di linea operanti in regime di oneri di servizio pubblico o comunque sovvenzionati con risorse pubbliche;

c) servizi di trasporto aereo di linea con destinazioni esterne all'Unione europea, disciplinati da accordi bilaterali di traffico;

d) servizi di navigazione sovvenzionata di cabotaggio marittimo.

5. L'Autorità vigila sull'allocazione degli *slot* aeroportuali negli aeroporti coordinati o pienamente coordinati ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, e successive modificazioni.

6. Restano ferme le funzioni statali di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza, attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze. Restano altresì ferme le funzioni connesse al rilascio delle concessioni e alla stipula delle

relative convenzioni, alla definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e all'assegnazione dei relativi incarichi, alla stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e al rilascio dei titoli abilitativi, attribuite, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali, nonché, nei casi di competenza concorrente, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della difesa. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e da altri enti strumentali, riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 2, sono trasferite all'Autorità.

7. La pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità è inizialmente pari a duecento unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti degli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo, anche tenuto conto dell'ampliamento ovvero della riduzione dei mercati sui quali l'Autorità esercita le proprie competenze ai sensi del comma 3. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri competenti, si provvede alla riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo, per un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di

entrata in vigore dei predetti regolamenti, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale dell'Autorità è selezionato per pubblico concorso. Al reclutamento di una quota di personale non superiore al 30 per cento della pianta organica si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture competenti per le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.

8. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi percepiti nell'ultimo esercizio, derivanti dallo svolgimento delle rispettive attività, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, il primo versamento è effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'efficacia della deliberazione dell'Autorità di cui al citato articolo 4, comma 5, adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del collegio ai sensi dell'articolo 3. L'Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell'effettuazione del versamento di cui al presente comma.

9. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma 7 e all'effettiva riscossione delle entrate di cui al comma 9, la medesima Autorità può avvalersi, nei limiti di un contingente di trenta unità, di personale in

posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.

10. Nel perseguire le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fatte le salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;

b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate, secondo modalità idonee alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;

e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;

f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;

g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese sottoposte alla regolazione e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, garantendo la separazione di qualsiasi tributo od onere improprio dalla tariffa; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le relative misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;

h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi sottoposti a regolazione, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

11. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 10, l'Autorità esercita i seguenti poteri:

a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre servizi di trasporto alla concorrenza nel mercato e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pub-

blico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;

b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;

c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;

d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera g) del comma 1, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;

e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;

f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;

g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;

h) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i medesimi soggetti devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti sottoposti alla sua competenza la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;

i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;

l) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi sottoposti a regolazione adotti una carta dei servizi;

m) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informa-

zioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

o) svolge indagini conoscitive di natura generale, in collaborazione, ove opportuno, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;

p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese proponano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;

r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

s) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di

tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

t) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere s) e u);

u) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima:

1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;

2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

v) applica la sanzione di cui alla lettera s), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera p).

12. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.

13. Il presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, all'esito della procedura di cui al comma 14.

14. I componenti dell'Autorità sono designati, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto

dell'equilibrio di genere, fra soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica, avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate.

15. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese soggette alla regolazione o alla vigilanza dell'Autorità, risultano portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della predetta funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Autorità, con la medesima durata in carica del componente sostituito e con mandato non rinnovabile.

16. In caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti dalle competenti Commis-

sioni parlamentari, la revoca motivata del collegio, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

17. Per l'intera durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza da parte dell'Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che ha violato tale divieto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono rivalutati, ogni due anni, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

18. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Con apposito regolamento, l'Autorità adotta il proprio codice deontologico, che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni rela-

tive al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.

19. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.

20. Nelle materie inerenti l'organizzazione interna dell'Autorità, il collegio svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati.

21. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna dell'Autorità è preposto un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità, tra i dirigenti della stessa Autorità in servizio da almeno due anni e per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, salva la revoca per giusta causa. Ai rapporti del collegio con i servizi e con gli uffici può sovraintendere un capo di gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di gabinetto è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità.

22. Per l'esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l'organizzazione interna dell'Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, l'Autorità, con appositi regolamenti, può individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni.

23. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie individuate ai sensi del comma 9. Le modalità di attuazione delle disposizioni per il finanziamento a carico degli operatori e del mercato, compresi i termini per

il versamento e gli strumenti di controllo sulla efficienza della gestione a disposizione degli operatori e del mercato, sono fissati dall'Autorità con propria deliberazione, da sottoporre per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede con decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine di venti giorni senza che siano state formulate osservazioni la deliberazione diventa esecutiva. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

24. Con proprio regolamento, l'Autorità stabilisce le modalità di accesso al ruolo organico, per pubblico concorso, in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge.

25. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un ventesimo della dotazione organica dell'Autorità e il numero dei dirigenti in esso incluso non può essere superiore a un decimo dei posti delle qualifiche dirigenziali previsti dalla pianta organica della stessa Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita al comma 7, l'Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l'Autorità può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale stabilita al comma 7, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Autorità può altresì avvalersi di personale dipendente di altre autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni,

mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse con le autorità interessate.

26. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotta i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie a sua disposizione.

27. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dall'Autorità sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino dell'Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, nel sito Internet della stessa Autorità. L'Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari statali oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito Internet dell'Autorità.

28. I regolamenti e gli atti a contenuto generale dell'Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti.

29. L'Autorità consulta i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvale di forme di consultazione pubblica, basate sulla diffusione di schemi e versioni preliminari dell'atto da adottare, al fine di acquisire, entro un congruo termine, osservazioni scritte. L'Autorità può altresì consentire agli interessati di presentare le loro osservazioni anche oralmente, in audizioni individuali o collettive, delle quali è redatto verbale. L'Autorità rende pubblici mediante il proprio sito Internet i risultati delle consultazioni

svolte, fatta salva la tutela di eventuali informazioni riservate. La pubblicazione dei singoli contributi è consentita previo consenso del soggetto che ha partecipato alla consultazione.

30. L'Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità.

31. L'Autorità disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata.

32. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti dall'Autorità nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Restano salve le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

33. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Autorità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Le sanzioni medesime sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione. Non è in ogni caso ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

34. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.

35. Ogni controversia avente ad oggetto atti e provvedimenti dell'Autorità è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. I giudizi di cui al presente comma rientrano tra quelli di cui all'articolo 23-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. In tali giudizi l'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Autorità, anche se cessati dal servizio da meno di cinque anni.

36. È fatta salva la disposizione in materia di foro del pubblico impiego di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; alle relative controversie non si applica quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

37. Restano ferme le eccezioni previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori nel settore finanziario, assicurativo e della previdenza complementare.

38. L'Autorità riferisce al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale che illustra, tra l'altro, l'andamento delle entrate in applicazione del meccanismo di autofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 9.

39. L'Autorità può presentare al Parlamento e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento dei suoi obiettivi.

40. L'Autorità collabora con le altre autorità autonome nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicura la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e di altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

L'Autorità è l'unico soggetto designato a partecipare alle reti e agli organismi comunitari, europei e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di competenza. La designazione dei soggetti partecipanti ai gruppi di consultazione del Consiglio dell'Unione europea spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, può farsi assistere o sostituire da organi tecnici.

41. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

42. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni, l'Autorità può avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati all'Autorità.

10. 022. Lovelli, Meta, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: « conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011 » sono aggiunte le seguenti: « o per i quali l'iter autorizzativo

sia iniziato entro il 1° gennaio 2011. Per inizio dell'iter autorizzativo si intende nel caso della autorizzazione unica generalizzata (AUG) l'avvenuta richiesta o rilascio di almeno un parere da parte di uno degli enti, quali, ad esempio, Comuni, Province o Ministero dello sviluppo economico che devono esprimersi ai fini della procedura di rilascio della AUG.

10. 023. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni inerenti la concessione del contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 3.600.000 annui ed è attribuito per il cinquanta per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.R.I.FO.R. Onlus, per il trentacinque per cento all'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante quindici per cento all'Istituto europeo per le ricerca, la formazione e l'orientamento professionale – I.E.R.F.O.P. Onlus, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) per l'importo di euro 1.300.000 annui, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che è ridotto in misura corrispondente;

b) per l'importo di euro 2.300.000 annui, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-

legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi degli articoli 11-*quaterdecies*, comma 10, e 12, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge medesimo.

10. 024. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi).

1. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i propri statuti e regolamenti prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al periodo precedente.

2. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui

al comma 1, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 1. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 1 a 4.

10. 25. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale.

Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in un'impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.

8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.

8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter.

10. 026. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Norma di interpretazione autentica).

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.

10. 027. Lorenzin, Marsilio, Toccafondi, Ventucci, Sammarco.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni per la tutela degli interessi dei conduttori degli immobili in dismissione degli enti previdenziali privatizzati).

1. Al fine di tutelare gli interessi dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, in dismissione, degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 1994, n. 509, in favore dei predetti conduttori è riconosciuto il diritto di prelazione in caso di vendita degli immobili da essi condotti. Il diritto di prelazione spetta anche ai familiari conviventi, nonché agli eredi del conduttore fino al quarto grado di parentela. Le modalità di esercizio della prelazione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le rappresentanze degli inquilini, da emanare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. 028. Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 037. Pini, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sostituito dal seguente:

« 5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco l'esercizio venatorio

stesso può essere praticato nelle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata e secondo le previsioni dell'articolo 14, comma 5.

10. 038. Polledri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1. — (*Armi e munizioni da guerra*).
— 1. Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi e munizioni da guerra quelle comprese nel materiale d'armamento di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990 n. 185, nonché le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Sono inoltre armi e munizioni da guerra quelle previste dalla categoria A dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

b) all'articolo 2 il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 6 il quinto comma è sostituito dal seguente:

« 5. La commissione esprime parere obbligatorio su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'im-

portazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi »;

d) l'articolo 7 è abrogato;

e) all'articolo 10, terzo periodo, sesto comma, le parole « del catalogo nazionale » sono soppresse;

f) all'articolo 11:

1) al primo comma, le parole « , ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché » sono soppresse;

2) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso;

3) il settimo comma è abrogato;

g) all'articolo 11-*bis* nel primo comma le parole « , il numero di catalogo ove previsto, » sono soppresse;

h) all'articolo 12, il quarto comma è abrogato;

i) all'articolo 14:

1) al primo comma, le parole: « ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, » sono sostituite con le seguenti: « ovvero a giudizio del Banco risultino diverse dalle armi comuni da sparo »;

2) il quinto comma è abrogato;

3) al sesto comma le parole: « per mancata catalogazione di una arma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo comma »;

l) all'articolo 23:

1) il numero 1) del primo comma è sostituito dal seguente:

1) le armi comuni da sparo non regolarmente importate o trasferite sul territorio nazionale; »;

2) al quarto comma, secondo periodo, le parole: « di catalogo o » sono soppresse;

3) al sesto comma le parole: « del prototipo al Ministero dell'interno ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale o » sono soppresse.

10. 039. D'Amico, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori).

1. Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 221:

1) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato;

2) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al sesto periodo, le parole « sulla base dei », sono sostituite dalle seguenti: « acquisiti i »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disci-

plina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere *a)* e *c)* possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. »;

3) al comma 8, le parole: « , fino al consumo, », sono soppresse;

4) al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, le parole: « di ogni livello fino al consumo, », sono soppresse;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: « comma 3, lettera *h)* », sono inse-

rite le seguenti: « in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, »;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « comma 2 »;

b) all'articolo 261, il comma 1 è soppresso;

c) all'articolo 265, il comma 5 è soppresso.

10. 040. Alessandri, D'Amico, Polledri, Bitonci, Forcolin, Simonetti, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*. — 1. All'articolo 8-*bis*, comma 6, lettera *b)* del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: 31 dicembre 2009, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2011 ».

10. 042. Gioacchino Alfano.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Emendamenti C. 1952-A Guido Dussin (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	295
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Emendamenti testo unificato C. 1439-A Melchiorre e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	296

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Emendamenti C. 1990-1836-1989-2264-2579-A/R	296
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini: In materia di programmazione dei flussi migratori (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione 7-00478 Zaccaria e approvazione della risoluzione n. 7-00578 Bertolini</i>)	296
ALLEGATO (<i>Dati forniti dal Governo</i>)	300

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)118 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	298
Sull'ordine dei lavori	298

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	299
---	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione degli Affari interni e giuridici dell'Assemblea del Popolo della Repubblica Popolare cinese	299
--	-----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.30.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Emendamenti C. 1952-A Guido Dussin.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Elena STASI (IR), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.

Emendamenti testo unificato C. 1439-A Melchiorre e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostenendo il relatore, rileva che gli emendamenti 10.100 e 15.100 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.35.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 8 giugno 2011.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Emendamenti C. 1990-1836-1989-2264-2579-A/R.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10 alle 10.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini: In materia di programmazione dei flussi migratori.

(*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione 7-00478 Zaccaria e approvazione della risoluzione n. 7-00578 Bertolini*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta, rinviata, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 maggio scorso era stato chiesto al Governo, da parte del deputato Vassallo, di fornire alla Commissione i dati relativi al numero degli stranieri sbarcati ogni anno sulle coste italiane dall'inizio del 2010 ad oggi, distinti, per ogni anno, in base alla provincia di approdo, al mese di arrivo, alla nazionalità dichiarata o accertata e al sesso. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in condizione di fornire i predetti dati nella seduta di oggi.

Il sottosegretario Sonia VIALE deposita due documenti (*vedi allegato*) contenenti i dati richiesti dal deputato Vassallo, riferiti, rispettivamente, al 2010 e al 2011. Con riferimento, quindi, alle due risoluzioni in discussione, esprime parere contrario sulla risoluzione n. 7-00478 Zaccaria e parere favorevole sulla risoluzione n. 7-00578 Bertolini.

Roberto ZACCARIA (PD) dichiara il proprio stupore per il fatto che il Governo esprima parere contrario sulla sua risoluzione n. 7-00478, che lo impegna soltanto a dare attuazione a specifiche previsioni di legge.

Il sottosegretario Sonia VIALE chiarisce che il parere contrario del Governo sulla risoluzione n. 7-00478 non va inteso nel senso che il Governo non intenda rispettare le previsioni di legge. Il punto è che col tempo la previsione dell'articolo 3 del testo unico sull'immigrazione ha perso gran parte della sua valenza originaria, in ragione del verificarsi di fenomeni e situazioni nuovi. Infatti la programmazione dei flussi dei lavoratori stranieri deve essere modulata secondo le esigenze dell'economia e presuppone inoltre un quadro macroeconomico di stabilità, senza il quale non è possibile proporzionare l'ingresso dei lavoratori extracomunitari alla domanda di lavoro interna.

Ciò premesso, osserva che la crisi economica internazionale, che ha toccato anche l'Italia, ha comportato riflessi negativi sul fabbisogno della manodopera straniera. Non è infatti possibile garantire il diritto al lavoro dei cittadini extracomunitari quando è difficile garantire il diritto al lavoro dei cittadini italiani. La discontinuità nella programmazione dei flussi deriva da un quadro economico-sociale che non era prevedibile nel momento in cui la disposizione del testo unico fu prevista. Del resto, una congiuntura economica mondiale di carattere recessivo, cui consegue un rallentamento della produzione e l'accentuarsi delle difficoltà occupazionali, non può che avere ripercussioni anche sui fenomeni migratori.

Aggiunge che il quadro di incertezza, a livello nazionale e internazionale, ha suggerito al Governo di evitare una programmazione a lungo termine e di limitarsi all'adozione di provvedimenti a carattere transitorio al fine di soddisfare specifiche esigenze di determinati settori produttivi. Tale programmazione si è correttamente ispirata ai criteri indicati dal testo unico sull'immigrazione per la determinazione annuale dei flussi di ingresso, rappresentati dalle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione, del fabbisogno di manodopera nei mercati locali del lavoro per gli specifici settori economici, anche attraverso il coinvolgimento delle

regioni, nonché dalle riserve di quote in favore dei Paesi che hanno concluso accordi ed intese bilaterali di cooperazione in materia migratoria.

Ribadisce quindi che non vi è stato in alcun modo inadempimento delle disposizioni del testo unico dell'immigrazione, ma soltanto una valutazione di precise circostanze di fatto.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso di condividere la risoluzione n. 7-00478 Zaccaria, rileva che l'intervento del rappresentante del Governo trova invece rispondenza nel testo della risoluzione n. 7-00578 Bertolini, che, nelle premesse, fa riferimento appunto alle difficoltà di una programmazione adeguata degli ingressi di lavoratori stranieri in assenza di un quadro macro-economico di stabilità. Nel prendere atto di ciò, invita il Governo a chiarire i parametri e i criteri con i quali procede attualmente per determinare le quote di ingresso di lavoratori stranieri in Italia.

Il sottosegretario Sonia VIALE ricorda che, pur in assenza del documento programmatico triennale, che individua oltre ai flussi di ingresso anche le principali linee di azione in materia d'immigrazione, nel giugno del 2010 il Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato il Piano per l'integrazione nella sicurezza, che individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare per promuovere un efficace percorso di integrazione, nel rispetto delle prerogative e delle competenze dei diversi attori istituzionali interessati, nonché delle procedure previste a legislazione vigente. Si è inteso così riassumere la fattiva strategia che il Governo, nella sua collegialità, intende perseguire in materia di politiche per l'integrazione degli immigrati, coniugando accoglienza dello straniero e sicurezza nazionale.

Nel Piano si evidenzia come sia indispensabile ricorrere a una programmazione dei flussi di accesso coerente con le rilevazioni dei fabbisogni di manodopera

nei mercati locali del lavoro e compatibile con le effettive capacità di assorbimento nel tessuto sociale e produttivo del Paese. In questo quadro risulta quindi necessario sviluppare, con una appropriata strumentazione, una effettiva capacità previsionale che dia conto, da un lato, dei fabbisogni professionali nel breve e nel medio termine e, dall'altro lato, della opportunità di soddisfare il fabbisogno con il contingente di lavoratori già presenti sul territorio al fine di evitare la creazione di sacche di disoccupazione e marginalità sociale e la produzione di situazioni di *surplus* di una offerta di lavoro poco o nulla qualificata e a basso costo, come tale funzionale all'espansione di circuiti economici « sommersi » quando non addirittura criminali.

In questa direzione si muovono anche le linee guida per la formazione nel 2010, frutto dell'intesa tra Governo, regioni e parti sociali, che si sono impegnati ad effettuare periodicamente rilevazioni miste, prevalentemente qualitative, sui fabbisogni di breve termine, a livello territoriale e settoriale, da integrare con le macro tendenze di lungo periodo elaborate a livello nazionale e internazionale: questo al fine di rendere visibili i bacini di occupazione nascosta, ma anche e soprattutto per fornire precise indicazioni circa le conoscenze, abilità e competenze che è necessario promuovere per una qualificata ed effettiva integrazione delle persone immigrate nel nostro mercato del lavoro.

Nel citato Piano si evidenzia altresì come questa strumentazione previsionale debba integrarsi con i meccanismi di monitoraggio che consentano la tracciabilità dei percorsi lavorativi dei cittadini stranieri entrati nei flussi. Si tratta di un traguardo da raggiungere in breve tempo attraverso una maggior cooperazione tra le istituzioni e gli enti nazionali, il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, la partecipazione attiva delle associazioni imprenditoriali e di categoria, delle agenzie di intermediazione e di tutte le parti sociali.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che la risposta fornita dal rappresentante del

Governo sia stata burocratica ed abbia eluso la domanda del collega Mantini. Aggiunge che si sarebbe aspettato dal Governo una maggiore disponibilità al dialogo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge la risoluzione n. 7-00478 Zaccaria e approva la risoluzione n. 7-00578 Bertolini.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)118 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, su richiesta del presidente del comitato permanente per i pareri, deputata Bertolini, propone di invertire l'ordine dei lavori e di svolgere subito la riunione del predetto comitato

prevista al termine dell'incontro con la delegazione straniera.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2011.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, ricorda che il comitato sarà nuovamente convocato la prossima settimana non appena le Commissioni di merito avranno concluso l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI STRANIERI**

Mercoledì 8 giugno 2011.

Incontro con una delegazione della Commissione degli Affari interni e giuridici dell'Assemblea del Popolo della Repubblica Popolare cinese.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.15 alle 16.35.

ALLEGATO

**Risoluzioni 7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini: in materia
di programmazione dei flussi migratori.**

DATI FORNITI DAL GOVERNO

**TABULATO SBARCHI SUDDIVISI PER REGIONE
E ZONE DELLA SICILIA (2010)**

Periodo dal 01 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

	N° Sbarchi	Totale	Uomini	Donne	Minori	Arr	Seq	M.Acc.	M.Aff.
Lampedusa, Linosa e Lampione	28	459	411	1	47	1	9	0	47
Altre località della provincia di Agrigento	8	305	250	0	55		4	0	55
Altre località della Sicilia	32	500	364	20	116	28	16	24	92
Puglia	46	1513	885	124	504	29	15	207	297
Calabria	23	1280	942	65	273	40	19	102	171
Sardegna	21	318	287	1	30		6	4	26
Lazio	1	31	21	0	10		2	0	10
Totale complessivo	159	4406	3160	211	1035	98	71	337	698

M. Aff. = Minori Affidati (non accompagnati affidati a strutture sociali).

M. Acc. = Minori Accompagnati (parte di nucleo familiare).

RIEPILOGO PER NAZIONALITA' DELLE PERSONE SBARcate (2010)

Periodo dal 01 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

Nazionalità *	Rilevati	Uomini	Donne	Minori		Minori Accompagnati	Minori non Accompagnati
Afghanistan	1699	937	131	631	di cui	231	400
Tunisia	650	576	3	71	di cui	5	66
Egitto	551	377	0	174	di cui	0	174
Algeria	297	280	0	17	di cui	0	17
Iraq	161	143	6	12	di cui	9	3
Iran	159	142	7	10	di cui	5	5
Palestina	128	125	1	2	di cui	0	2
Turchia - C	112	103	1	8	di cui	0	8
Siria	100	54	12	34	di cui	27	7
Siria - C	91	26	25	40	di cui	40	0
Somalia	61	56	1	4	di cui	0	4
Pakistan	55	53	0	2	di cui	1	1
Eritrea	55	37	9	9	di cui	6	3
Marocco	54	53	0	1	di cui	0	1
Turchia	48	47	0	1	di cui	1	0
Iran - C	47	41	3	3	di cui	2	1
Iraq - C	46	25	10	11	di cui	5	6
Costa d'Avorio	16	16	0	0	di cui	0	0
Libia	14	14	0	0	di cui	0	0
Bangladesh	12	12	0	0	di cui	0	0
Ucraina	11	11	0	0	di cui	0	0
Birmania o	6	1	1	4	di cui	4	0
Albania	5	5	0	0	di cui	0	0
Sudan	4	4	0	0	di cui	0	0
Guinea	4	4	0	0	di cui	0	0
Grecia	4	4	0	0	di cui	0	0
Sri Lanka	3	3	0	0	di cui	0	0
Georgia	3	3	0	0	di cui	0	0
Nepal	2	2	0	0	di cui	0	0
Etiopia	2	0	1	1	di cui	1	0
Russia	1	1	0	0	di cui	0	0
Niger	1	1	0	0	di cui	0	0
Mali	1	1	0	0	di cui	0	0
Libano	1	1	0	0	di cui	0	0
Gran Bretagna	1	1	0	0	di cui	0	0
Gambia	1	1	0	0	di cui	0	0
TOTALE	4406	3160	211	1035	di cui	337	698

* Sedicente nazionalità dichiarata al momento dello sbarco.

Minori Accompagnati = parte di nucleo familiare.**Minori non Accompagnati = non accompagnati da nessun parente adulto.**

**TABULATO SBARCHI SUDDIVISI PER REGIONE
E ZONE DELLA SICILIA (2011)**

Periodo dal **01 gennaio 2011** al **31 maggio 2011**

	N° Sbarchi	Totale	Uomini	Donne	Minori	Arr	Seq	M.Acc.	M.Aff.
Lampedusa, Linosa e Lampione	370	37378	34214	1642	1522	37	264	124	1398
Altre località della provincia di Agrigento	6	671	627	36	8	1	3	2	6
Altre località della Sicilia	84	3242	2640	295	307	69	51	12	295
Puglia	18	630	428	22	180	5	4	25	155
Calabria	25	792	628	41	123	19	8	37	86
Sardegna	3	59	59	0	0	2	2	0	0
Friuli V. Giulia	1	35	27	0	8			0	8
Totale complessivo	507	42807	38623	2036	2148	133	332	200	1948

M. Aff. = Minori Affidati (non accompagnati affidati a strutture sociali).

M. Acc. = Minori Accompagnati (parte di nucleo familiare).

RIEPILOGO PER NAZIONALITA' DELLE PERSONE SBARcate (2011)

Periodo dal 01 gennaio 2011 al 31 maggio 2011

Nazionalità *	Rilevati	Uomini	Donne	Minori		Minori Accompagnati	Minori non Accompagnati
Tunisia	24356	23415	171	770	di cui	29	741
Corno d'Africa	4157	3367	633	157	di cui	56	101
Centro Africa	3198	2809	311	78	di cui	2	76
Nigeria	1689	1102	512	75	di cui	18	57
Ghana	1312	1167	47	98	di cui	9	89
Mali	1134	1022	3	109	di cui	0	109
Bangladesh	827	773	10	44	di cui	0	44
Egitto	761	498	0	263	di cui	0	263
Costa d'Avorio	730	652	16	62	di cui	5	57
Afghanistan	713	521	45	147	di cui	53	94
Pakistan	553	504	11	38	di cui	0	38
Somalia	530	405	66	59	di cui	1	58
Burkina Faso	413	381	1	31	di cui	0	31
Eritrea	342	224	91	27	di cui	0	27
Guinea	249	219	1	29	di cui	0	29
Sudan	247	210	12	25	di cui	5	20
Senegal	229	216	1	12	di cui	0	12
Niger	173	163	2	8	di cui	0	8
Gambia	142	131	1	10	di cui	0	10
Togo	116	109	2	5	di cui	0	5
Ciad	116	106	2	8	di cui	0	8
Congo	96	58	20	18	di cui	0	18
Marocco	79	61	17	1	di cui	1	0
Iran	65	43	8	14	di cui	5	9
Algeria	65	64	1	0	di cui	0	0
Camerun	63	48	7	8	di cui	1	7
Libia	60	55	2	3	di cui	0	3
Siria	58	38	11	9	di cui	3	6
Iraq	46	25	4	17	di cui	8	9
Sierra Leone	43	32	7	4	di cui	0	4
Palestina	40	36	1	3	di cui	3	0
Liberia	27	19	7	1	di cui	0	1
Benin	27	21	1	5	di cui	0	5
Turchia	25	24	0	1	di cui	1	0
Mauritania	25	22	2	1	di cui	0	1
Guinea Bissau	25	23	0	2	di cui	0	2
Etiopia	14	8	6	0	di cui	0	0
Iraq - C	12	4	2	6	di cui	0	6
India	10	10	0	0	di cui	0	0
Guinea por	7	7	0	0	di cui	0	0

(Segue Tabella)

Nazionalità *	Rilevati	Uomini	Donne	Minori		Minori Accompagnati	Minori non Accompagnati
Ucraina	6	6	0	0	di cui	0	0
Grecia	4	4	0	0	di cui	0	0
Uganda	3	3	0	0	di cui	0	0
Gabon	3	2	1	0	di cui	0	0
Albania	3	3	0	0	di cui	0	0
Tanzania	2	1	1	0	di cui	0	0
Ruanda	2	2	0	0	di cui	0	0
Centrafrica	2	2	0	0	di cui	0	0
Birmania o	2	2	0	0	di cui	0	0
SudAfrica	1	1	0	0	di cui	0	0
Sri Lanka	1	1	0	0	di cui	0	0
Russia	1	1	0	0	di cui	0	0
Haiti	1	1	0	0	di cui	0	0
Georgia	1	1	0	0	di cui	0	0
Francia	1	1	0	0	di cui	0	0
					di cui		
TOTALE	42807	38623	2036	2148	di cui	200	1948

* Sedicente nazionalità dichiarata al momento dello sbarco.

Minori Accompagnati = parte di nucleo familiare.**Minori non Accompagnati = non accompagnati da nessun parente adulto.**

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Emendamenti C. 1439-1695-1782-2445-A .. 305

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2^a Commissione del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 305

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (*Seguito dell'esame e rinvio*) 306

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 306

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario. C. 2996 Reguzzoni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 307

SEDE CONSULTIVA:

DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 307

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 8 giugno 2011.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Emendamenti C. 1439-1695-1782-2445-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2^a Commissione del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 7 giugno 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, si è deciso di audire esperti della polizia postale e delle comunicazioni ed esponenti delle procure distrettuali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

C. 2094 Tenaglia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 25 maggio 2011.

Lanfranco TENAGLIA (PD), *relatore*, dopo avere ricordato di avere svolto la relazione nella seduta del 28 aprile scorso, in considerazione dell'importanza e dell'utilità del provvedimento in esame, evidenzia l'opportunità di approfondire la materia tramite l'audizione di esperti, come i professori Chiavario e Caprioli, nonché rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle camere penali italiane.

Donatella FERRANTI (PD) condividendo la richiesta di audizioni del relatore, auspica che queste possano essere disposte rapidamente, in modo che si possa poi concludere in tempi brevi l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, fa presente che le richieste di audizione potranno essere valutate nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.

C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 23 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nel corso della riunione dell'ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, l'onorevole Donatella Ferranti, in rappresentanza del suo gruppo, ha chiesto che la Commissione riprenda l'esame delle proposte di legge C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio la cui ultima seduta si è svolta il 23 febbraio scorso con l'audizione del Vice segretario generale del CSM, dottor Marco Patarrello, delegato dal Comitato di Presidenza del CSM.

Ricorda che il gruppo del PD ha chiesto l'audizione dei seguenti soggetti: il Consigliere Domenico Carcano, Vice Direttore del Massimario della Corte di cassazione, Presidente della Commissione del concorso a 350 posti per magistrati ordinari, nonché autore di numerose pubblicazioni in tema di ordinamento giudiziario e Direttore responsabile della rivista Cassazione penale; il Professore Roberto Romboli, ordinario di Diritto costituzionale dell'Università di Pisa, esperto di ordinamento giudiziario; rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e degli organismi dell'Avvocatura.

Nel corso della predetta riunione dell'Ufficio di presidenza è stata inoltre rappresentata dall'onorevole Ferranti l'esigenza di intervenire nella materia oggetto delle proposte di legge in esame in tempi estremamente celeri, in maniera tale da poter applicare la nuova normativa al concorso che si sta attualmente svolgendo.

Donatella FERRANTI (PD) citando dati disponibili anche sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura, sottolinea come i posti di procura ordinaria ad oggi scoperti siano 180 e come invece, in base alla normativa vigente, saranno destinati a funzioni giudicanti collegiali i 253 vincitori del concorso in magistratura indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008, nominati magistrato ordinario con decreto ministeriale del 5 agosto 2010, che entro il 1 dicembre 2010 termineranno il tirocinio generico e prenderanno le funzioni. Da questi dati, oltre che dalla constatazione che l'istituto del trasferimento

d'ufficio si è dimostrato sostanzialmente inefficace, deriva l'urgenza di approvare il provvedimento in esame. Pur ribadendo l'utilità dello svolgimento di ulteriori audizioni, auspica che i lavori della Commissione siano organizzati in modo da garantire una rapida conclusione dell'esame.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, fa presente che la programmazione dei lavori della Commissione con riferimento ai provvedimenti in esame sarà definita dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario.

C. 2996 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 25 maggio 2011.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, ritiene che sul provvedimento in esame si potrebbero svolgere delle audizioni.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che i gruppi che intendano svolgere audizioni sul provvedimento in esame dovranno indicare i nominativi dei soggetti da audire, che saranno valutati dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 7 giugno 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione. Fa presente che presso le Commissioni di merito è in corso l'esame degli emendamenti e che si è quindi in attesa del testo, come modificato dall'eventuale approvazione di emendamenti, per poter esprimere il parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla I Assemblea Plenaria 2011 del Consiglio Generale degli Italiani all'estero (Torino, 18-20 maggio 2011) *(Svolgimento e conclusione)* 308

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 311

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. C. 4388 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 311

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04853 Porta: Sugli incarichi di consulenza in atto presso il Ministero degli affari esteri . 314

ALLEGATO *(Testo della risposta)* 320

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale. (COM(2011)200 def.) *(Seguito esame istruttorio e rinvio)* 315

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Iraq. (COM(2010)638 def.) *(Seguito esame istruttorio e rinvio)* 317

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza
del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 9.

Sulla I Assemblea Plenaria 2011 del Consiglio Generale
degli Italiani all'estero (Torino, 18-20 maggio 2011).

(Svolgimento e conclusione).

Marco ZACCHERA, *presidente*, ricorda che la legge istitutiva del CGIE, prevede, che il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato possano designare ciascuno fino a sette parlamentari, apparte-

menti alle Commissioni competenti per materia, al fine di partecipare ai lavori del CGIE con il solo diritto di parola.

Segnala, quindi, di aver preso parte alla I assemblea plenaria 2011 del CGIE, svoltasi dal 18 al 20 maggio scorsi a Torino, in rappresentanza della Commissione affari esteri della Camera dei deputati, insieme agli onorevoli Franco Narducci, Riccardo Antonio Merlo e Fabio Porta. In tale occasione ha rivolto un saluto a nome dell'intero Comitato e rimarcato la scarsa attenzione politica verso le problematiche che interessano i cittadini italiani all'estero.

Al termine dei lavori dell'assemblea del CGIE sono stati approvati numerosi ordini del giorno, molti dei quali investono le competenze del Comitato e della Commissione affari esteri o quantomeno affrontano temi sempre al centro dei loro interessi.

Ricorda che a seguito del loro accoglimento da parte dell'Assemblea si auspica, in primo luogo, l'introduzione dell'indicizzazione al costo della vita della franchigia di 8.000 euro prevista dal TIUR per i redditi da lavoro dipendente dei lavoratori transfrontalieri, chiedendo ai Parlamentari presenti in quella sede di assumere tutte le opportune iniziative per realizzare tale obiettivo.

L'assemblea plenaria ha quindi espresso fraterna solidarietà al popolo tunisino, che ha intrapreso un percorso di democratizzazione, chiedendo al Governo italiano di rafforzare il suo impegno in aiuti umanitari e sostegno allo sviluppo economico del Paese, e alla comunità italiana residente in Tunisia, di contribuire al rafforzamento del processo di evoluzione democratica e allo sviluppo socio-economico del Paese.

L'Assemblea ha riconfermato il giudizio totalmente negativo sull'intero impianto del disegno di legge sulla riorganizzazione dei COMITES e del CGIE, ora approvato dal Senato e assegnato alla Commissione affari esteri in quanto non si è tenuto alcun conto delle indicazioni e dei suggerimenti avanzati dagli organismi di rappresentanza degli italiani nel mondo e

dalle associazioni dell'emigrazione. Si è pertanto richiesta l'apertura di un tavolo di concertazione nell'intento di pervenire ad una proposta che sia in grado di soddisfare le aspettative e i bisogni delle comunità italiane all'estero.

È stata altresì espressa profonda preoccupazione per la ristrutturazione della rete consolare, anche alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario Mantica relative al fatto che una moratoria di 12 mesi sulle chiusure di sedi consolari può applicarsi solo per eventuali nuove decisioni. Si è inoltre richiesto con fermezza il ripristino dei capitoli di bilancio relativi all'assistenza diretta ed indiretta agli italiani all'estero.

L'assemblea ha infine proposto l'indizione, ad undici anni di distanza dalla prima, di una Seconda Conferenza degli Italiani nel Mondo.

Invita gli altri colleghi presenti all'assemblea del CGIE a fornire il loro contributo circa le impressioni ricavate durante lo svolgimento di tali lavori.

Fabio PORTA (PD) sottolinea, in primo luogo, che, come emerso anche nell'assemblea di Torino il CGIE, i COMITES e più in generale il mondo dell'associazionismo esprimono una posizione nettamente contraria al disegno di legge in materia di rappresentanza degli italiani all'estero approvato dal Senato. Tale contrarietà è determinata sia da ragioni di metodo, non avendo dato sufficiente ascolto alle opinioni dei diretti interessati, sia in relazione all'impostazione generale, in quanto si indeboliscono gli organismi attualmente esistenti senza effettuare la necessaria integrazione con la rappresentanza parlamentare.

Ricorda che il provvedimento ha avuto al Senato un *iter* tormentato e che si sono registrate divisioni anche all'interno dei singoli gruppi parlamentari, a cominciare da quello del Partito Democratico. Sulla base di queste premesse ritiene che sia necessaria una pausa prima di passare all'esame del provvedimento alla Camera in modo da potere effettuare quell'approfondimento non eseguito dal Senato e

cercare di elaborare un testo condiviso anche sulla base di quelli finora presentati alla Camera. In questa azione il Comitato può sicuramente esercitare un'azione di supporto nei confronti della Commissione affari esteri a cui il provvedimento è stato assegnato.

Segnala che nella seduta di ieri dell'Assemblea i colleghi Evangelisti e Casini hanno sollevato il problema delle numerose irregolarità che rendono difficile esercitare il diritto di voto in occasione dei *referendum*. Ritiene quindi che occorra affrontare una volta per tutte le questioni critiche creando un gruppo di lavoro per giungere ad una riforma della legge n. 459 del 2001 prima della fine della legislatura.

Esprime in proposito la preoccupazione che la difesa della legislazione esistente, che determina numerose inefficienze e irregolarità, possa in qualche modo essere funzionale a screditare l'intero impianto del voto degli italiani all'estero per giungere a una sua eliminazione.

Marco FEDI (PD) concorda con il collega Porta e ritiene che il Parlamento debba individuare con chiarezza le priorità delle politiche per gli italiani all'estero, tra le quali, a suo avviso, non rientra la riforma degli organismi di rappresentanza ma la riforma della legge n. 459 del 2001. In stretta connessione con ciò vi è il problema di assicurare maggiore efficienza all'AIRE per la quale il Ministero degli affari esteri dovrebbe stanziare maggiori risorse.

Altre priorità sono rappresentate dalle questioni della cittadinanza, della sicurezza sociale soprattutto dal drammatico taglio delle risorse disponibili che rischia di aggravarsi con la manovra correttiva prevista nella seconda parte dell'anno in corso.

In considerazione di ciò, ritiene invece non prioritaria la riforma della rappresentanza dalla quale il Governo si aspetta erroneamente un ritorno d'immagine, non rendendosi pienamente conto dell'ostilità delle comunità all'estero.

Giudica infine necessario un approfondimento sulla riorganizzazione della rete

consolare paventando che allo scadere della moratoria di 12 mesi annunciata dal Governo si proceda ad ulteriori chiusure sulla base dell'impostazione di stampo «aziendalista», prestando scarsa attenzione alle questioni politiche e alle esigenze di solidarietà, adottata dal Consiglio di amministrazione della Farnesina.

Laura GARAVINI (PD) concorda pienamente con quanto affermato dai colleghi Porta e Fedi anche alla luce del fatto che quasi tutti i COMITES e gli INTER-COMITES, spesso in maniera unanime, si sono espressi in maniera contraria alla proposta approvata dal Senato. Giudica prioritaria, invece, il rinnovo degli organismi di rappresentanza e accoglie quindi con favore le assicurazioni fornite dal sottosegretario Mantica circa la non correlazione tra rinnovi, a cui si dovrebbe procedere in ogni caso entro la primavera del 2012, e riforma.

Esprime apprezzamento per la ripresa di attività del Comitato ed auspica che le riunioni possano avere un ritmo più regolare e svolgersi più frequentemente alla luce del fatto che il Comitato rappresenta il «contenitore» istituzionale per le esigenze delle nostre collettività all'estero.

Intende in proposito segnalare alcuni problemi specifici che rischiano di pregiudicare il regolare esercizio del diritto di voto in occasione dei prossimi *referendum*. In primo luogo vi è il problema della modifica del quesito sul nucleare intervenuta dopo che all'estero erano già iniziate le operazioni di voto. In Germania si stanno verificando grossi problemi nell'invio dei plichi agli aventi diritto, specie nel caso di italiane coniugate con cittadini tedeschi. Altre difficoltà sono connesse all'errato assemblaggio dei plichi stessi che non contengono tutto il materiale corretto. Tali irregolarità rischiano di avere importanti ripercussioni sul raggiungimento del *quorum*.

Rileva inoltre le enormi difficoltà incontrate da molti COMITES nel proseguire nella propria attività a causa del mancato invio da parte del Ministero degli esteri dei

finanziamenti dovuti. Ritiene che sia compito del Comitato diffondere le informazioni su questi temi.

Marco ZACCHERA, *presidente*, si dichiara sostanzialmente d'accordo con le riflessioni esposte dai membri del Comitato, a cominciare dall'importanza di intensificarne i lavori.

Quanto alla riforma della legge n. 459 del 2001, ricorda di averne sollecitato l'esame presso la I Commissione, competente sulla materia. Ritiene in ogni caso importante approntare una sorta di *vademecum* per possa agevolare l'opera di contrastare le irregolarità più gravi anche senza modificare la legislazione vigente. Nello specifico dei casi sollevati dall'onorevole Garavini propone che si predisponga un comunicato stampa a nome del Comitato per segnalarle all'attenzione degli organi di stampa.

Propone di audire il sottosegretario Mantica al fine di comprendere meglio il punto di vista del Governo sulla riforma della rappresentanza, che al momento appare dettata soprattutto da esigenze di risparmio. In tema di risorse intende attirare l'attenzione sul fatto che le procedure per lo svolgimento dei *referendum* all'estero, nonostante tutte le difficoltà segnalate, rappresentano un costo praticamente identico, 26 milioni rispetto a 27, all'ammontare complessivo delle risorse destinate ai nostri connazionali all'estero.

Marco FEDI (PD) nel ribadire la priorità della riforma della legge n. 459 del 2001 per garantire regolarità al voto all'estero sottolinea che essa costituisce la base di molte delle disposizioni del disegno di legge sulla rappresentanza approvato dal Senato e che appare quindi irrazionale procedere prioritariamente a quest'ultima riforma.

Laura GARAVINI (PD) ribadisce l'importanza di garantire sicurezza e trasparenza alle procedure elettorali all'estero, anche per corrispondenza, soprattutto alla luce di quanto sta emergendo dall'inchie-

sta giudiziaria connessa all'elezione dell'ex senatore De Girolamo.

Marco ZACCHERA, *presidente*, osserva che irregolarità ancora più gravi sembrano emergere dalle inchieste riguardanti il voto in America Latina. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.

C. 4388 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo rilevando che l'Accordo tra Italia e Argentina è finalizzato ad assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e a realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, al fine di rendere maggiormente trasparente l'interscambio com-

merciale tra i due Paesi. Ricorda a tale proposito che l'interscambio bilaterale italo-argentino, che aveva evidenziato una flessione durante il 2009, mostra nel 2010, secondo i dati forniti dall'ICE, una inversione della tendenza durante il primo semestre del 2010, soprattutto a causa di un significativo aumento delle importazioni di prodotti italiani. Il valore delle esportazioni argentine verso l'Italia, nel primo semestre del 2010, è stato pari a 745,1 milioni di dollari, cifra che indica una diminuzione del 10,2 per cento rispetto agli 829,8 milioni di dollari esportati verso l'Italia nel primo semestre del 2009. Le esportazioni italiane verso l'Argentina, sempre nel primo semestre del 2010, hanno fatto registrare 581,6 milioni di dollari, con un aumento del 51,9 per cento rispetto ai 383,0 milioni esportati nel primo semestre del 2009. Considerando la sequenza storica dell'interscambio nell'ultimo decennio si è passati da un interscambio commerciale sostanzialmente in equilibrio nel 2001, a un saldo negativo per l'Italia, che continua ancora nel primo semestre del 2010, con -163,5 milioni di dollari. La quota italiana sul totale dell'import argentino risulta pari al 2,3 per cento. Nel quadro dell'Unione Europea, l'Italia si posiziona al terzo posto dopo la Germania e la Francia. Al recupero delle esportazioni italiane, evidenziata dalle cifre dell'interscambio bilaterale, ha contribuito la ripresa generale dell'economia che in pratica si è tradotta in un aumento significativo degli acquisti di parti e componenti industriali (+ 81,9 per cento) e beni strumentali (+11,6 per cento).

Quanto ai contenuti dell'Accordo, composto di un breve Preambolo, ventiquattro articoli (aggregati in dodici capitoli) ed un allegato, essi sono largamente modellati sul testo standard redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle dogane), improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione.

Le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo sono recate dall'articolo 1,

mentre l'articolo successivo ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione. Il capitolo III (artt. 3-6) disciplina la procedura per le richieste di assistenza ordinaria, mentre il successivo capitolo IV (artt. 7-10) attiene alle procedure di richiesta di assistenza cosiddetta « speciale »: particolare rilievo assumono in quest'ambito le disposizioni di cui all'articolo 10 riguardanti le tipologie di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali. Il capitolo V (artt. 11-13) disciplina le procedure per la comunicazione e l'esecuzione delle richieste, mentre l'articolo 14 – che costituisce il capitolo VI dell'Accordo – consente lo scambio di dossier e documenti contenenti informazioni su azioni che costituiscono – o sembrano costituire – infrazioni doganali. Tali documenti sono forniti di propria iniziativa o su richiesta alla Parte sul cui territorio si sia verificata l'infrazione doganale.

La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 15. L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Tali limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti. L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo. L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero ivi comporti la violazione

di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali. L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo. L'articolo 20 detta invece le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, ed istituisce una Commissione mista italo-argentina che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal direttore dell'Agenzia delle dogane italiana e dall'Amministratore Federale delle Entrate Pubbliche argentino, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti. L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti. Gli articoli 22-24 contengono le consuete clausole finali: l'Accordo ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, a richiesta di una di esse o dopo cinque anni dalla vigenza di esso.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 recano come di consueto, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 31.914 euro l'anno a decorrere dal 2011, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Tali oneri, come quantificato nella relazione tecnica che corredata il disegno di legge, sono ascrivibili agli scambi di funzionari (10.212 euro l'anno), agli scambi di esperti (4.590 euro l'anno), all'invio di funzionari in Argentina allo scopo di indagare su specifiche

infrazioni doganali (5.622 euro l'anno) ed all'organizzazione di riunioni della Commissione mista prevista dall'articolo 20 (7.014 euro l'anno).

Sottolinea conclusivamente che l'Accordo disciplina a livello intergovernativo aspetti della materia doganale non coperti da intese sulla cooperazione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica argentina. Nel corso di una recentissima missione di una delegazione del Parlamento europeo in America latina è peraltro emersa l'intenzione di arrivare alla firma di un Accordo di libero scambio tra Mercosur ed UE nel 2012: per quanto permangano ancora alcune questioni aperte, i negoziati sono già in una fase avanzata e si è trovato un compromesso su più del 90 per cento dei punti nel settore industriale e su più dell'80 per cento nel settore agricolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA sottolinea che la ratifica dell'Accordo in titolo avviene in un momento di rinvigorita collaborazione economica tra i due Paesi, favorita dalla recente visita in Argentina del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, nonché dalla concomitante Commissione Mista Economica, tornata a riunirsi dopo otto anni. L'Accordo di mutua assistenza amministrativa si pone l'obiettivo di combattere le infrazioni alla legislazione doganale che pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, commerciali, industriali ed agricoli dei nostri due Paesi, attraverso una più stretta ed efficace cooperazione tra le Amministrazioni doganali. Esso potrà contribuire a rinsaldare la fiducia tra gli operatori economici, incentivando la presenza italiana in un Paese in cui la nostra classe imprenditoriale si trova pienamente a suo agio, non solo per le interessanti opportunità del mercato, ma anche alla luce delle affinità umane e culturali che da sempre ci accomunano. D'altro canto, gli investimenti di importanti Gruppi Italiani, quali Telecom, ENEL, IVECO-Fiat, Finmeccanica e quelli più recenti di Pirelli, confermano l'assoluto rilievo che il sistema economico italiano attribuisce al mercato argentino. Con

detta ratifica, che si colloca più in generale nella politica di attenzione verso l'America latina da noi tradizionalmente osservata, l'Italia si propone di collaborare in un settore importante, anche per le criticità ancora riscontrate dagli operatori economici italiani che talvolta impediscono ai rapporti economici di esprimere appieno tutte le loro potenzialità. In particolare, sono state rilevate difficoltà in ambito doganale a seguito di una recente normativa nazionale che ha comportato blocchi commerciali di grande nocimento per alcune grandi imprese, specialmente per il comparto dell'auto-motive e dell'agroalimentare.

All'insegna della nuova stagione che stanno vivendo i rapporti italo-argentini a livello politico, nel settore economico-commerciale e nell'ambito culturale, l'Italia — come rappresentato ai più alti vertici istituzionali argentini durante la visita del Ministro Frattini a Buenos Aires il 1 aprile scorso — auspica che le relazioni tra i due Paesi possano continuare a rafforzarsi nell'ambito di un quadro normativo internazionale che sia improntato alla certezza e alla stabilità.

Marco ZACCHERA (Pdl) richiama la situazione economica allarmante dell'Argentina, con particolare riferimento agli elevati tassi di disoccupazione. Sottolinea quindi l'importanza di procedere alla sollecita ratifica dell'Accordo in titolo adottando tutte le cautele possibili nei confronti degli imprenditori italiani presenti in Argentina.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.20.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04853 Porta: Sugli incarichi di consulenza in atto presso il Ministero degli affari esteri.

Fabio PORTA (PD), illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che essa è mirata a fare chiarezza su casi di sovrapposizione di incarichi e consulenze che appaiono anacronistici in una situazione di tagli generalizzati al settore e che conferiscono carattere permanente a rapporti giuridici che dovrebbero essere a tempo determinato.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Fabio PORTA (PD), si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario Mantica che dà conto della fuoriuscita dell'avvocato Rago dall'elenco dei consulenti del Ministero degli affari esteri, con ciò recependo l'auspicio espresso con l'interrogazione. Alla luce di tale esito sarebbe interessante potere conoscere i risultati delle consulenze assegnate all'avvocato sia a Buenos Aires che a Caracas, città in cui la questione si è posta in termini più problematici per i nostri connazionali.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.25.

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA
ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza
del presidente Giorgio LA MALFA.*

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale.

(COM(2011)200 def.).

(Seguito esame istruttorio e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame istruttorio del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta del 28 aprile scorso.

Giorgio LA MALFA, *presidente e relatore*, ricorda che il Comitato ha avviato l'esame della Comunicazione in titolo nella seduta del 28 aprile scorso.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA sottolinea che la Comunicazione presentata l'8 marzo scorso dall'Alto Rappresentante e dalla Commissione europea ha rappresentato la base di lavoro per delineare la nuova partnership europea con i Paesi vicini del Mediterraneo richiesta dal Consiglio Europeo. Le proposte ivi contenute sono state da ultimo riprese e compendiate nella Comunicazione dell'Alto Rappresentante e della Commissione « Una nuova risposta ad un Vicinato che sta cambiando » emanata lo scorso 25 maggio scorso. Tale Comunicazione costituisce un documento fondamentale per la revisione dell'intera Politica Europea di Vicinato, nelle sue dimensioni orientale e meridionale, avviata

nel 2010. Il nuovo documento assegna alla politica europea nei confronti del Vicinato tre obiettivi fondamentali: (i) il sostegno alla nascita ed al consolidamento di democrazie « sane », (ii) la promozione di una crescita economica sostenibile, (iii) la gestione ordinata della mobilità. Si tratta di obiettivi pienamente coerenti con le linee d'azione a suo tempo individuate specificamente per il Mediterraneo dalla Comunicazione dell'8 marzo, oggi qui in esame, che già prefigurava come punti chiave il sostegno allo sviluppo istituzionale, alla promozione delle libertà fondamentali, allo sviluppo della società civile, agli scambi interpersonali (in particolare per i giovani).

Segnala che il Governo condivide le iniziative previste per sostenere la transizione democratica dei Paesi della sponda sud, quali la ripresa dei negoziati per lo statuto avanzato da noi esplicitamente caldeggiata, vasti programmi di rafforzamento istituzionale (cosiddetto « *institution building* ») in favore delle amministrazioni pubbliche, il sostegno alla cooperazione sub regionale su tematiche specifiche, il rafforzamento del dialogo sull'impiego e le politiche sociali. Convinti che sia necessario incidere prima di tutto sulle cause economiche della crisi, il Governo italiana continua ad appoggiare le iniziative e le proposte atte a rimuovere o quanto meno a contrastare tali cause, garantendo un sostegno adeguato ai processi di riforma interna.

Nell'apprezzare la previsione di misure volte a sostenere la piccola e media impresa e la creazione di posti di lavoro, l'Italia guarda con spirito pragmatico ai provvedimenti di liberalizzazione commerciale proposti dalla Comunicazione di marzo e ripresi dal documento del 25 maggio. Tali misure non rappresentano solo uno strumento di maggiore integrazione economica fra gli Stati della sponda Sud del Mediterraneo e l'UE, ma anche un forte incentivo per la crescita economica e la stabilità politica della regione. C'è peraltro consapevolezza che, a seguito di provvedimenti di liberalizzazione in alcuni

settori produttivi, ed in particolare in quello agricolo, saranno soprattutto gli Stati membri mediterranei ad essere penalizzati. Abbiamo quindi sin da subito chiesto con decisione che la Commissione e gli altri Stati membri tengano conto di tali circostanze, ricercando soluzioni che consentano un'equa ripartizione degli oneri. Ciò, anche in considerazione del fatto che gli Stati mediterranei sono comunque maggiormente esposti alle ripercussioni della crisi, non solo sul piano commerciale, ma anche in termini di contenimento della minaccia migratoria e di sicurezza.

Ancorché delineati in entrambe le Comunicazioni, vi sono, a suo avviso, aspetti del nuovo rapporto con i Paesi del Mediterraneo che vanno ulteriormente approfonditi: fra questi, in primo luogo, la questione delle risorse finanziarie e la struttura degli incentivi. Sul primo punto, si dice convinto che al previsto riorientamento delle risorse esistenti in favore della Sponda Sud vada affiancata una decisa mobilitazione di risorse addizionali. A questo proposito, il Consiglio europeo del 24 marzo ha già avallato l'innalzamento di 1 miliardo della capacità di finanziamento della BEI nel Mediterraneo e invitato gli azionisti della BERS ad estendere alla regione il mandato di quella banca. Su quest'ultimo punto ci attendiamo a breve un riscontro positivo.

In linea con le indicazioni a suo tempo fornite dalla Comunicazione dell'8 marzo, la Comunicazione del 25 maggio prefigura ora possibili ulteriori dotazioni attraverso i fondi europei della Politica di Vicinato (fondi ENPI – *European Neighbourhood and Partnership Instrument*) per il periodo 2011-2013. Trattandosi peraltro di risorse da distribuire, almeno il linea di principio, sull'intero Vicinato e mancando indicazioni su una loro ripartizione « per regioni », occorrerà insistere perché nella loro allocazione si tenga in debito conto la crisi che ha investito il bacino del Mediterraneo.

L'attualità internazionale impone di riconoscere le necessità accresciute dei nostri vicini meridionali, sicché il tradizio-

nale principio di ripartizione delle risorse ENPI, pari a 2/3 per il Sud e 1/3 per l'Est – di fatto applicato dal 2006 – va a nostro avviso considerato un punto di partenza per ulteriori negoziati. Quanto alla questione degli incentivi nel nuovo rapporto con la sponda Sud, pur riconoscendo la necessità di prevedere una differenziazione dei rapporti in base ai meriti di ciascuno (come sollecitato da entrambe le Comunicazioni), continuiamo ad essere dell'avviso che occorra evitare di erogare maggior sostegno ai virtuosi a detrimento di chi è più indietro, e quindi più instabile e a rischio. Riteniamo, infatti, che in certi casi l'assistenza debba concentrarsi soprattutto su chi ha maggior bisogno, evitando così derive pericolose per la nostra sicurezza.

In linea generale, per evitare di ripetere gli errori del passato che hanno inficiato la piena efficacia dell'azione comunitaria, riteniamo che una *partnership* rinsaldata con i Paesi mediterranei presupponga una strategia ispirata a principi nuovi, quali: *a)* la « *co-ownership* » delle varie iniziative, in modo da evitare approcci paternalistici; *b)* la responsabilizzazione politica delle classi dirigenti dei Paesi partner; *c)* una differenziazione bilanciata dei rapporti in base alle singole situazioni, in cui il forte sostegno politico ed economico ai Paesi che compiono progressi verso la democrazia, si associ alla possibilità di incrementare l'assistenza ove sia più necessaria.

Sull'aspetto dell'immigrazione dichiara condivisibile l'idea della Commissione di rilanciare assieme mobilità e sicurezza, nel quadro di appositi « partenariati di mobilità » con i Paesi della sponda Sud. È una proposta che lo stesso Ministro Frattini ha avanzato al Consiglio Affari Esteri del 21 febbraio scorso. Ritiene, infatti, che l'attiva partecipazione di quei Paesi alla lotta all'immigrazione irregolare nel Mediterraneo rappresenti la chiave di volta fondamentale delle politiche europee, che come tale dobbiamo incentivare.

Sottolinea che i Consigli Europei dell'11 e 24 marzo scorso, hanno recepito

l'esigenza di un rilancio delle relazioni dell'UE con il Vicinato Meridionale nel settore dell'immigrazione, invitando la Commissione a presentare specifiche proposte in proposito prima del Consiglio Europeo di giugno. In questo quadro, nella lettera congiunta del 26 aprile scorso ai presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea, i presidenti Berlusconi e Sarkozy hanno chiesto di rilanciare l'impegno dell'UE nella gestione dell'immigrazione nel Mediterraneo sulla base di una chiara condizionalità tra concreto impegno dei Paesi della Sponda Sud nel contrasto dei flussi irregolari e concessione di maggiori aiuti economici e incentivi alla mobilità da parte europea. Tali richieste sono state recepite favorevolmente dalla Commissione che – in vista del Consiglio europeo di giugno – ha adottato il 4 e il 24 maggio scorso un pacchetto di proposte di breve e medio-lungo periodo per migliorare la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo. Le proposte della Commissione, che hanno recepito quelle avanzate da parte italiana, riguardano in particolare: il rafforzamento di FRONTEX e della gestione comune delle frontiere esterne; il rilancio dei meccanismi di solidarietà finanziaria ed operativa verso gli Stati membri più direttamente interessati dai flussi; la salvaguardia della stabilità dello Spazio Schengen a fronte di circostanze eccezionali tramite un intervento comunitario coordinato sulle frontiere esterne ed interne dell'UE; l'accelerazione del negoziato per il raggiungimento entro la fine del 2012 di un effettivo Sistema Europeo Comune di Asilo. In questo quadro, la Commissione propone in particolare l'avvio di «Partenariati di Mobilità» con la Sponda Sud del Mediterraneo (a cominciare da Tunisia, Egitto e Marocco) offrendo assistenza economica e maggiore mobilità per motivi di studio e lavoro a quei Paesi che si impegnino nel contrasto dell'immigrazione irregolare.

Segnala che le politiche europee dell'immigrazione e dell'asilo, con particolare riferimento all'emergenza nel Mediterraneo, saranno discusse al Consiglio Giusti-

zia e Affari Interni del 9-10 giugno ed al Consiglio Europeo del 24 giugno, dove il Governo proseguirà la propria azione secondo le linee che sono state qui tratteggiate.

Giorgio LA MALFA, *presidente e relatore*, osserva che l'intervento del Governo non reca riscontri sulle osservazioni fatte nella precedente seduta circa la scarsa incisività del documento in esame. Ricorda i rilievi fatti in quella occasione sull'inadeguatezza di un approccio europeo al Mediterraneo mutuato nei metodi dall'esperienza che l'Unione europea fece con i Paesi dell'Europa orientale. Osserva che l'ampia relazione del Governo potrà in ogni caso validamente contribuire alla stesura di un documento a conclusione dell'esame istruttorio in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA fa presente che qualora la Commissione dovesse procedesse alla stesura di un documento di indirizzo, in analogia con quanto avvenuto al Senato, in quell'occasione il Governo fornirebbe ulteriori elementi di valutazione sul testo in oggetto.

Giorgio LA MALFA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Iraq.

(COM(2010)638 def.).

(*Seguito esame istruttorio e rinvio*).

Il Comitato prosegue l'esame istruttorio del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta del 28 aprile scorso.

Giorgio LA MALFA, *presidente*, ricorda che il Comitato ha avviato l'esame della

Proposta di Decisione in titolo nella seduta del 28 aprile scorso.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nel segnalare che il Ministro Frattini si è recato in questi giorni in visita in Iraq in vista della conclusione di un accordo bilaterale, rileva che la finalizzazione dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA) rappresenta un risultato, soprattutto politico, di grandissimo rilievo per le relazioni fra l'Unione europea e l'Iraq. Si tratta di un'intesa negoziata per oltre tre anni, parafata a fine 2009, il cui obiettivo è fornire un quadro giuridico di riferimento senza precedenti, per la cooperazione tra le parti. Ancorché impostata inizialmente come Accordo commerciale, l'intesa è stata man mano trasformata – in fase negoziale – in un partenariato a più ampio respiro, comprensivo di dialogo politico, accogliendo con ciò le aspettative irachene in questo senso. Ci si era resi conto, infatti, che la mancanza di capacità amministrative e adeguata legislazione in Iraq rendevano necessario rivedere la strategia negoziale, formulando un partenariato di maggiore portata, rafforzando in questo modo l'ambito e l'intensità della collaborazione tra le parti. Va ricordato che l'interesse europeo sull'Iraq è incentrato sul settore energetico, la sicurezza della regione e le potenzialità di quello che potrebbe divenire un esempio di democrazia per il mondo arabo. L'Accordo di Partenariato e Cooperazione testimonia dunque della determinazione dell'Unione a svolgere un ruolo primario nella fase di transizione dell'Iraq.

Sottolinea che la finalizzazione di questo Accordo costituisce pertanto uno strumento essenziale per il perseguimento del citato obiettivo, offrendo un quadro di cooperazione sul quale si potrà costruire un percorso comune ed una cooperazione settoriale. Va sottolineato che esso rivestirà altresì un ruolo complementare al consistente impegno profuso dall'Unione europea sin dal 2003 in attività di cooperazione per la ricostruzione di questo Paese, nonché ai nuovi pro-

grammi di intervento definiti dalla Commissione congiuntamente a Italia, Svezia e Germania nell'ambito del *Country Strategy Paper* per il 2011-2013. L'Accordo – che avrà una durata di 10 anni, in seguito prorogabili annualmente – contiene disposizioni in materia di ambiente, energia, istruzione, cultura, lotta all'immigrazione illegale, rafforzamento delle relazioni economiche volte a favorire gli investimenti stranieri, il commercio di beni, la prestazione di servizi, gli standard fitosanitari, gli appalti pubblici, la soluzione delle controversie.

Segnala che l'elemento innovativo dell'intesa è tuttavia il dialogo politico, che sosterrà il Paese nello sforzo verso le riforme e lo sviluppo facilitandone, assieme alle provvisori di carattere commerciale, l'integrazione nel più vasto contesto economico internazionale. Espresione del dialogo politico è la prevista istituzione di un Consiglio di Cooperazione che si riunirà periodicamente a livello ministeriale, per discutere dei problemi di reciproco interesse ma soprattutto di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, terrorismo, corte Penale Internazionale. Su questo punto è apprezzabile l'impegno iracheno ad adottare le misure necessarie per l'adesione allo Statuto di Roma, del quale non è ancora firmatario.

Quanto agli aspetti commerciali, il partenariato con l'Iraq si sostanzia in un accordo non preferenziale comprensivo delle norme base dell'OMC (della quale l'Iraq non è ancora parte), con un significativo accesso al mercato per l'Unione europea e sostanziali elementi preferenziali soprattutto per quanto riguarda gli appalti pubblici, i servizi e gli investimenti. Verranno inoltre garantiti adeguati livelli di trasparenza e certezza giuridica per gli operatori economici. Vengono esclusi i dazi sulle esportazioni.

Osserva che il nostro Paese, che ha sostenuto fin da principio la firma di un Accordo con le prerogative citate – nel quadro degli sforzi profusi sin dal 2004 sul piano bilaterale a sostegno del processo di

ricostruzione e democratizzazione del nuovo Iraq –, ne beneficerà in larga misura in ragione dell'ulteriore miglioramento della cooperazione settoriale, delle iniziative di capacity building e del miglioramento delle capacità di *governance* del Governo di Baghdad, nonché in funzione di tutela dei rilevanti interessi italiani, già consolidati e con interessanti prospettive di ulteriore sviluppo.

Marco ZACCHERA (PdL), *relatore*, auspica un positivo evolvere della situazione nel Paese.

Giorgio LA MALFA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Mantica per l'ampio intervento e rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

5-04853 Porta: Sugli incarichi di consulenza in atto presso il Ministero degli affari esteri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La tendenza alla contrazione dei fondi assegnati al bilancio del Ministero degli Affari Esteri, dovuta alle note esigenze di rigore della finanza pubblica, si accompagna ad una parallela e molto più forte riduzione – circa l'80 per cento in meno quest'anno rispetto al 2010 – dei già limitati stanziamenti destinati alle consulenze. Consulenze cui la Farnesina ricorre soprattutto in settori ad alto contenuto specialistico, che quindi necessitano di competenze particolari.

Il tutto avviene, naturalmente, in piena trasparenza. Sul sito Internet del Ministero degli Esteri è, infatti, possibile consultare i dati dettagliati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione esterna che, a diverso titolo, e fin dal 2007, fanno capo alla Farnesina. Per ogni settore vengono indicati: il nome del consulente, l'incarico affidato, la retribuzione lorda, la durata del contratto.

Le consulenze ancora attive nel 2011 riguardano: l'Autorità nazionale per l'attuazione della Convenzione per la Proibizione delle Armi Chimiche e del Trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari; il Commissariato Generale di Governo per le Esposizioni Internazionali di Yeosu e Venlo 2012; una posizione nell'ambito della Cooperazione allo Sviluppo, una per l'esecuzione di lavori edili a Stoccolma (ai sensi del Decreto Legislativo 163 del 2006) ed una per il medico competente alla sicurezza dei lavoratori alla Farnesina (ai sensi del Decreto Legislativo 626 del 1994, poi decreto legislativo 81 del 2008). In questo quadro,

va comunque sottolineato che i compensi più significativi riguardano consulenze pluriennali, segnatamente quelle relative all'attuazione della Convenzione per la Proibizione delle Armi Chimiche e del Trattato per la Messa al Bando Totale degli Esperimenti Nucleari.

In corso di aggiornamento sul sito sono gli incarichi dei collaboratori che l'Italia invia come contributo alle missioni dell'Unione Europea di gestione delle crisi internazionali, nel quadro della politica di sicurezza e difesa comune.

Pubblici e disponibili su Internet sono gli incarichi di consulenza specificamente attivati dal Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri e conferiti ai sensi del Regolamento degli Uffici di diretta collaborazione (decreto del Presidente della Repubblica 233 del 2001). I consiglieri del Ministro che prestano la loro attività a titolo oneroso (il compenso lordo è indicato nel sito della Farnesina) sono in tutto quattro. Molti di più sono quelli che forniscono il prezioso apporto della loro esperienza e competenza a titolo gratuito. Ce ne sono anche tra i membri di questa Commissione e in settori che vanno dalle emergenze umanitarie alla libertà religiosa, dai rapporti con il mondo ebraico al Partenariato Orientale e in numerosi altri ambiti.

Permettetemi di soffermarmi, per amore di chiarezza, sul caso dell'avvocato Marco Rago che gli Onorevoli interroganti hanno menzionato nelle premesse. Gli incarichi ricordati, fino a quello di consigliere giuridico del Ministro, sono quelli

riportati, nella massima trasparenza, nel suo curriculum, anch'esso disponibile nel sito *Internet* del Ministero. La professionalità dell'avvocato Rago è comprovata dall'unanime apprezzamento ricevuto dalle diverse strutture organizzative dell'Amministrazione con cui ha avuto modo di collaborare e da tutti i vertici politici, appartenenti a diversi schieramenti, che si sono avvicinati negli ultimi anni. La sua esperienza si è rivelata essenziale in settori specialistici richiedenti competenze non presenti all'interno della Farnesina. Un esempio viene proprio dalla consulenza fornita alla nostra Ambasciata a Buenos Aires nel 2006. Si trattava, in effetti, di assistere giuridicamente l'Ambasciata che per la prima volta, alla luce del nuovo

codice degli appalti appena entrato in vigore, si accingeva a gestire il passaggio al sistema di assistenza sanitaria mediante polizza assicurativa ai connazionali indigenti, quello che gli stessi interroganti considerano una « positiva esperienza ».

Del resto, in vari altri ambiti di contenuto tecnico si è fatto ricorso agli stessi esperti con il vantaggio di poter contare su esperienza, rapidità, efficienza e ad un impegno finalizzato alla gestione di singoli dossier. Sul piano generale, va comunque ribadito che le riduzioni percentuali dei fondi destinati ai vari capitoli di bilancio sono state di gran lunga inferiori alla contrazione applicata al settore delle consulenze, settore che alla Farnesina è in ogni caso molto circoscritto.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04573 Miglioli: Sulle procedure di appalto per i lavori presso l'Accademia militare e la caserma sede dell'8° Reggimento Artiglieria Pesante Campale di Modena	322
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	325
5-04663 Porfidia: Sulla dismissione della caserma « Silvestri » di Rovigo	323
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	327

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo Alberto Gauzolino a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 120 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	323
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	324
AVVERTENZA	324

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.

5-04573 Miglioli: Sulle procedure di appalto per i lavori presso l'Accademia militare e la caserma sede dell'8° Reggimento Artiglieria Pesante Campale di Modena.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ivano MIGLIOLI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la sollecita e articolata risposta che tuttavia rileva essere caratterizzata da una veste sostan-

zialmente formale e burocratica. Richiama, quindi, i fatti che hanno dato origine all'atto di sindacato ispettivo, inerenti le procedure di aggiudicazione dei lavori fondate sul criterio del massimo ribasso. Ciò ha determinato l'affidamento dei lavori a imprese che – per il capitale sociale particolarmente esiguo, il ridotto numero di dipendenti ed il giro di affari piuttosto limitato – non offre adeguate garanzie sul piano della legalità e dell'affidabilità dell'esecuzione dell'appalto. Si tratta certamente di conseguenze che derivano principalmente dalla scelta di tale metodo di affidamento dei lavori, che andrebbe modificato.

Il caso di specie si caratterizza anche perché coincide con un allarme relativo alle notizie recenti di sempre più penetranti infiltrazioni mafiose nel territorio delle provincie di Modena e Bologna. Anche in ragione di ciò, gli enti locali e

le amministrazioni pubbliche di tale zona hanno messo in essere misure di vigilanza e controllo. Al riguardo, cita la costituzione dell'osservatorio provinciale degli appalti pubblici e l'adozione di protocolli finalizzati ad estendere le procedure di garanzia. Nell'evidenziare, dunque, che da parte del Governo non sono stati forniti elementi in merito all'intenzione del Ministero della difesa, in qualità di ente appaltante, di assumere misure analoghe a quelle contenute nel citato protocollo anticrimine sottoscritto dalle istituzioni locali della provincia di Modena e di modificare le procedure relative alle gare di appalto attualmente aggiudicate attraverso il criterio del massimo ribasso, si dichiara insoddisfatto della risposta.

5-04663 Porfidia: Sulla dismissione della caserma « Silvestri » di Rovigo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Americo PORFIDIA (IR), replicando, ringrazia il rappresentante dell'Esecutivo per avere ben delineato nella risposta il percorso procedurale relativo alla dismissione della caserma Silvestri di Rovigo. Desidera, tuttavia, richiamare l'attenzione del Governo su una questione correlata al tema dell'interrogazione. Si tratta, in particolare, dell'importante ruolo che il personale di tale caserma svolge a beneficio della popolazione locale. Sottolinea, infatti, che tale personale svolge funzioni di presidio di un territorio a forte rischio idro-geologico, garantendo immediatezza di intervento come accaduto recentemente in occasione della gravissima alluvione che ha interessato ampie aree del Veneto. Pur riconoscendo, quindi, l'importanza di un'adeguata valorizzazione degli immobili non più utili alla Difesa e divenuti pertanto oggetto di dismissione, si domanda se di fronte a situazioni come quella in esame non si dovrebbe più opportunamente valutare anche il danno che deri-

verebbe dalla disattivazione della struttura militare. Per tali ragioni, rivolge un invito al rappresentante del Governo affinché possano essere riviste alcune decisioni anche in relazione alle prospettate opzioni di impiego futuro del personale militare attualmente di istanza presso la citata caserma.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo Alberto Gauzolino a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Nomina n. 120.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto rinviato nella seduta del 7 giugno 2011.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dà atto delle sostituzioni e dei deputati in missione. Quindi, prima di procedere all'appello nominale, mediante il sistema delle palline bianche e nere, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	23
Maggioranza	12
Hanno votato <i>sì</i>	23
Hanno votato <i>no</i>	0

(La Commissione approva).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testè espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bernardo (in sostituzione di Ascierto), Bosi, Chiappori, Cicu, De Angelis, Gianni Farina, Gregorio Fontana, Garofani, Gidoni, Holzmann, La Forgia, Giulio Marini, Mazzoni, Mogherini Rebesani, Moles, Molgora, Petrenga, Porfidia, Recchia, Luciano Rossi, Ruggia, Speciale e Villecco Calipari.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato

RISOLUZIONI

7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza.

ALLEGATO 1

5-04573 Miglioli: Sulle procedure di appalto per i lavori presso l'Accademia militare e la caserma sede dell'8° Reggimento Artiglieria Pesante Campale di Modena.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il 6° Reparto Infrastrutture di Bologna nell'anno 2010 ha indetto due procedure di gara nella città di Modena, di cui una riguardante il risanamento igienico-funzionale e l'adeguamento dell'impianto elettrico e di riscaldamento della palazzina « Abba » (adibita a palestra) ubicata presso l'Accademia militare e l'altra avente a oggetto la manutenzione straordinaria delle coperture con rimozione e smaltimento di cemento-amianto presso la Caserma Pisacane (sede dell'8° Reggimento Artiglieria Campale).

In entrambe le gare, per individuare il contraente, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la procedura « aperta », e il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, seguendo invece regole diverse per la verifica della congruità delle offerte.

In particolare, per quanto attiene alla palazzina « Abba », secondo quanto previsto dall'articolo 122, comma 9 del predetto Codice dei Contratti, considerato che l'importo a base di gara era inferiore a 1.000.000 di euro (nello specifico 462.208,29 euro soggetti a ribasso e 13.459,00 euro riguardanti oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) e che il numero delle offerte ammesse era superiore a 10 (139 sono state le offerte ammesse su 149 partecipanti), la Stazione appaltante ha fatto ricorso all'esclusione automatica delle offerte che avevano presentato un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

Sulla base del criterio adottato è risultata aggiudicataria la DI.GI. Costruzioni, società cooperativa con sede in Casal di Principe (CE), con un ribasso del 20,726 per cento.

Per la procedura relativa alla Caserma Pisacane, poiché l'importo a base di gara superava il milione di euro, si è proceduto, ai sensi degli articoli 86, comma 1, 87 e 88 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, alla valutazione della congruità delle offerte dei concorrenti che avevano presentato un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia attraverso l'esame delle giustificazioni.

A seguito del criterio adottato, è risultata aggiudicataria dei lavori, con il ribasso del 53,710 per cento, l'impresa Quadrifoglio Costruzioni srl, con sede in Aversa, a cui è stato chiesto di produrre, come previsto dai citati articoli 87 e 88, le giustificazioni relative alle voci di prezzo, alle spese generali, all'utile dell'impresa.

Dall'esame delle stesse, effettuato da apposita Commissione Tecnica all'uopo nominata, è risultata la congruità dell'offerta.

Il Contratto è in fase esecutiva e posso assicurare che la Difesa seguirà con particolare attenzione l'esecuzione dell'opera, a che la ditta aggiudicataria provveda agli adempimenti di competenza, soprattutto quelli di carattere ambientale, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Successivamente, nei confronti delle imprese aggiudicatrici si è proceduto alla verifica dei requisiti generali, oggetto di autodichiarazione in sede di procedura di

ammissione, *ex* articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e speciali, *ex* articoli 39 e 40, con esito positivo.

Con particolare riferimento ai requisiti di carattere speciale, si evidenzia che la norma primaria non richiede, nella fattispecie, di esplicitare il requisito della capacità economica (nell'atto si contesta l'esiguità del capitale di entrambe le imprese), risultando idonea allo scopo la sola attestazione SOA (Società Organismi di Attestazione), ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, per la categoria e la classifica idonea per l'esecuzione dei lavori oggetto delle procedure in argomento, qualificazione che entrambe le ditte posseggono.

L'attestazione SOA è oggi il documento necessario e sufficiente a comprovare la capacità dell'impresa di eseguire (direttamente o in subappalto) opere pubbliche di fornitura e posa in opera con importo a base d'asta superiore a 150.000,00 euro.

Detta qualificazione SOA abilita l'impresa a partecipare ad appalti di lavori

pubblici con importi pari alla relativa classifica, accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20 per cento).

La classifica è ovviamente commisurata alla capacità tecnica ed economica dell'impresa, oggetto di controllo da parte degli organismi di attestazione che sono, a loro volta, autorizzati e controllati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

Peraltro, a garanzia del mancato o incompleto adempimento alle prestazioni è stata prestata idonea polizza fideiussoria, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per importi di gran lunga superiori al capitale sociale delle stesse imprese.

Il Protocollo d'intesa sottoscritto il 3 luglio 2007 a cui la Stazione appaltante non aderisce in quanto firmato dalle amministrazioni locali modenesi, contiene misure che già la normativa nazionale e quella specifica della Difesa (decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170) adottano in materia d'appalti.

ALLEGATO 2

5-04663 Porfidia: Sulla dismissione della caserma « Silvestri » di Rovigo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A premessa si rappresenta che, coerentemente con le misure necessarie ed urgenti per attuare un intervento organico diretto a conseguire il contenimento delle risorse finanziarie dedicate alla pubblica amministrazione, poste in essere dal Governo con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133, del 6 agosto 2008, anche le Forze Armate sono state chiamate a porre in essere le opportune azioni finalizzate a conseguire gli obiettivi previsti dal citato disposto.

In particolare, stante la necessità di preservare le capacità operative dello strumento militare, è in corso una revisione virtuosa delle strutture territoriali, amministrative e di supporto, accorpendo, laddove possibile, funzioni similari.

Comunque, lo strumento militare continuerà ad assicurare i concorsi al territorio, così come previsto dalla legge n. 331 del 2000, riassetata dal decreto legislativo n. 66 del 2010.

Tanto premesso, il Ministero della difesa ha in uso per le proprie esigenze istituzionali, nell'ambito del Comune di Rovigo, infrastrutture militari che potrebbero essere oggetto di provvedimenti di razionalizzazione, delocalizzazione ed accorpamento, tali da consentire la valorizzazione, l'alienazione, la permuta e la gestione, al fine di conseguire risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali ed alloggiative delle Forze Armate.

In tale quadro, il Dicastero ha già avviato lo studio di soluzioni volte a

consentire l'accorpamento degli enti e reparti militari, anche al fine specifico di individuare gli immobili da valorizzare, secondo le procedure previste dall'articolo 307, comma 10 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha abrogato e sostituito l'articolo 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 112, del 2008.

Ciò posto, con specifico riferimento alla caserma « Silvestri » di Rovigo, si rappresenta che il bene in oggetto è un immobile attualmente in uso all'Esercito Italiano ed in prospettiva ritenuto non più necessario al soddisfacimento diretto delle esigenze operative della Difesa.

In ragione di ciò, la caserma è stata segnalata dallo Stato Maggiore della difesa quale bene da valorizzare, permutare, alienare e gestire ai sensi del citato articolo 307 comma 10.

Il cespite, quindi, è stato inserito nel Decreto Direttoriale n. 13/2/5/2010 del 18 settembre 2010 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2011), atto emanato sentita l'Agenzia del Demanio, la quale ha verificato l'eventuale riutilizzo degli immobili proposti dal Ministero della Difesa per il soddisfacimento di altre esigenze governative.

In data 10 dicembre 2010 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Ministero della difesa e Comune di Rovigo, al fine di valorizzare tale immobile non più direttamente utilizzabile dall'Amministrazione militare, con nuove destinazioni urbanistiche che, proposte dal Comune di Rovigo, titolare per legge della materia

urbanistica, ed espressione politica delle esigenze del territorio, non potranno che risultare in piena aderenza al « Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari » redatto da quell'ente locale di concerto con il Ministero della difesa.

Al termine della citata valorizzazione il bene sarà valutato ai fini della sua permuta o alienazione o gestione, mediante procedure negoziali di evidenza pubblica, come previsto dalla vigente normativa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 329

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Atto n. 339 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 331

ALLEGATO (*Parere approvato*) 334

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

C. 1952-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative non contenute nel fascicolo n. 1, segnala l'opportunità di acquisire chiarimenti in me-

rito all'emendamento della Commissione 8.100, il quale prevede che le regioni, le province e i comuni promuovano l'organizzazione di specifici corsi di formazione del personale. Rileva che la proposta emendativa prevede, inoltre, la predisposizione, senza oneri per la finanza pubblica, di specifiche campagne divulgative per la diffusione del sistema casa qualità. Osserva che l'emendamento presenta un contenuto analogo a quello della proposta 8.32 sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario nella seduta del 7 giugno 2011. Ritiene, quindi, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla suddetta proposta emendativa. Evidenzia che è stato, inoltre, richiesto il riesame dell'emendamento Piffari 8.31 sul quale la Commissione ha espresso parere contrario nella seduta del 7 giugno 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di superare il precedente parere contrario attraverso l'esplicita previsione che ai membri dell'Osservatorio non siano corrisposti emolumento o rimborsi e che alle spese di

funzionamento del suddetto Osservatorio si provveda nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento all'emendamento 8.100 della Commissione segnala l'opportunità di adottare una condizione volta a riformulare il testo nel senso di precisare che all'attuazione della disposizione le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Riguardo all'emendamento Piffari 8.31, ritiene possibile superare la contrarietà espressa nella seduta del 7 giugno 2011, precisando che ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento o rimborso spese e che alle spese per il funzionamento dell'Osservatorio medesimo si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, riferite al testo della proposta di legge C. 1952-A, recante sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale e riesaminato l'emendamento 8.31;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.100, con la seguente condizione, volta a garantire il

rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: , senza oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.31,

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al capoverso comma 2-bis, inserire, in fine, il seguente periodo: Ai componenti dell'Osservatorio di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento o rimborso spese. Alle spese per il funzionamento del suddetto Osservatorio si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore conseguentemente, revocando il parere sull'emendamento 8.31, espresso nella seduta del 7 giugno 2011.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.

Atto n. 339.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2011.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, illustra una proposta di parere, che tiene conto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella Commissione e nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (*vedi allegato*).

Il ministro Roberto CALDEROLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto e per avere accolto taluni suggerimenti provenienti dai gruppi, dichiara di condividere la proposta di parere presentata, sottolineando l'importanza che tutte le amministrazioni pubbliche addivengano ad un comune linguaggio contabile, sulla scorta anche di quanto chiede l'Unione europea. Annuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ricorda preliminarmente come la questione del-

l'armonizzazione della contabilità e dei bilanci sia un tema assai risalente, affrontata già dall'articolo 25 della legge n. 468 del 1978, osservando tuttavia come l'attuale riforma si inserisca in un contesto diverso, caratterizzato dal rafforzamento dell'integrazione economica europea, che ha portato all'adozione del cosiddetto semestre europeo, e dall'evoluzione in senso federale del nostro ordinamento. A tale ultimo riguardo, ricorda come il provvedimento in esame intenda costituire un principio fondamentale del coordinamento di finanza pubblica, definito dallo Stato nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e sia finalizzato alla tutela dell'unità economica della Repubblica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120, secondo comma, della nostra Carta costituzionale.

In questo quadro, osserva come lo schema di decreto legislativo in esame intenda superare le difficoltà che si riscontrano in primo luogo in sede di armonizzazione tra il bilancio dello Stato e i bilanci regionali, alle quali aveva cercato di ovviare già la riforma del 2000, che aveva cercato di conciliare l'allineamento con i principi di contabilità pubblica dello Stato e la omogeneizzazione di diversi sistemi contabili regionali. Anche a seguito di tale riforma, sono tuttavia rimaste ancora differenze tra bilanci strutturati su logiche programmatiche e logiche organizzative e come per le regioni si ponga anche il problema del raccordo dei bilanci regionali con quelli degli enti del servizio sanitario nazionale. Rileva, altresì, come vi sia l'esigenza di assicurare l'armonizzazione dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e come per gli enti locali sia necessario favorire il raffronto dei dati concernenti la classificazione funzionale delle spese la valutazione del diverso ricorso alle esternalizzazioni, dal momento che gli effettivi risultati della gestione non sempre sono rinvenibili nei documenti contabili. Nel rilevare, pertanto, l'opportunità di un

consolidamento dei bilanci delle amministrazioni territoriali e degli enti a loro riferibili e di una lettura unitaria dell'andamento dei bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche, giudica particolarmente importante la scelta compiuta dal legislatore di individuare una cornice unitaria per l'armonizzazione dei bilanci e di conferire rango normativo a principi e criteri generali attualmente applicati. In questo quadro, rileva come un aspetto centrale del provvedimento sia costituito dall'individuazione, tra i principi generali, di quello della competenza finanziaria, che rappresenta una condizione necessaria per conoscere gli equilibri finanziari nel tempo e per garantire il rispetto del patto di stabilità interno. Nel segnalare come il principio contenuto nello schema rifletta parzialmente quello adottato dalle regioni, ricorda come tra bilancio di cassa e bilancio di competenza sia sempre esistita una competizione permanente. Rammenta, infatti, che l'Italia, dopo l'unità, adottò il bilancio di cassa e che Quintino Sella, pur ritenendo preferibile il bilancio di competenza, per evitare la gestione dei residui adottò quello di cassa. Il bilancio di cassa fu abbandonato nel 1883 con la riforma della legge di contabilità generale, con l'adozione del bilancio di competenza, che meglio si adatta alla democrazia parlamentare, dal momento che vincola il Governo ad accertare le entrate ed impegnare le spese in modo trasparente e programmato. Con il bilancio di cassa, infatti, il Governo potrebbe impegnarsi oltre i limiti stabiliti per i pagamenti e tali impegni sarebbero noti al Parlamento solo quando nei successivi esercizi il Governo sia costretto a farvi fronte. Nel complesso, ritiene che mentre il bilancio di cassa abbia il pregio di eliminare la gestione dei residui, la redazione del bilancio in termini di competenza consenta una maggiore veridicità dei dati contabili. Per quanto attiene alle esperienze internazionali, osserva che la maggior parte dei Paesi adotta bilanci e contabilità di cassa, mentre nei Paesi meno avanzati si sono creati problemi di

pagamenti arretrati. In questa ottica, osserva inoltre come ci si stia muovendo nella direzione di una maggiore valorizzazione delle rilevazioni di carattere economico e finanziario, che forniscono una misura completa del costo delle attività pubbliche e includono anche transazioni non monetarie. A fronte di tali considerazioni di carattere generale, ricorda come il proprio gruppo in occasione dell'approvazione della legge n. 196 del 2009 avesse sostenuto l'opportunità del passaggio, al termine della prevista sperimentazione, alla redazione del bilancio dello Stato in termini di sola cassa. In occasione dell'approvazione della legge n. 39 del 2011, che ha recentemente modificato la legge di contabilità e finanza pubblica per dare attuazione nel nostro ordinamento europeo, si è tuttavia deciso – con una scelta condivisa dal proprio gruppo – di rivedere la scelta originaria, confermando la redazione del bilancio sia in termini di competenza che di cassa, il cui ruolo viene, comunque, rafforzato, e prevedendo una estensione di tale sistema alle altre amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda le amministrazioni territoriali, ricorda come le regioni presentino un sistema contabile che maggiormente si avvicina alla cassa, il quale, a suo avviso, meriterebbe di essere esteso a tutte le amministrazioni pubbliche. Giudica, quindi, con favore la soluzione individuata nell'ambito del parere formulato dal relatore, dal momento che l'adozione di un bilancio redatto in termini di competenza e di cassa consente una verifica ad ampio spettro ed è suscettibile di portare ad un apprezzabile avvicinamento dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche e ad una loro maggiore trasparenza.

Annuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Marco CAUSI (PD) ritiene positivo il lavoro svolto in seno alla Commissione ed alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In par-

tiolare ritiene positive le innovazioni recate dal provvedimento attraverso la necessaria fase di sperimentazione. Osserva come il parere proposto dal relatore renderà coerente il provvedimento in esame con il decreto legislativo per l'armonizzazione dei principi contabili delle amministrazioni statali. Nel richiamare le principali innovazioni recate dal provvedimento, sottolinea come esso vada nella direzione auspicata e richiesta dall'Unione europea per una generale armonizzazione dei principi contabili ed annuncia quindi il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Il ministro Roberto CALDEROLI ringrazia i componenti della Commissione e gli uffici della Camera e della Ragioneria

generale dello Stato per il lavoro svolto, sottolineando come la materia affrontata dal provvedimento presenti aspetti tecnici particolarmente delicati ed importanti per il buon funzionamento del nuovo assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e le amministrazioni territoriali. Ritiene, inoltre, particolarmente apprezzabile la circostanza che si sia pervenuti ad un parere condiviso dalle Commissione bilancio di Camera e Senato e dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e che si sia raggiunto un consenso unanime tra le diverse forze politiche.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339).**PARERE APPROVATO**

« La V Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339);

premesso che l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali costituisce un passaggio fondamentale nella definizione del nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra i diversi livelli di governo, rappresentando la premessa indispensabile per realizzare un sistema di contabilità pubblica idoneo a dare conto degli elementi fondanti la riforma federalista: costi *standard* e costi effettivi delle singole prestazioni e dei servizi pubblici, anche in relazione alle loro caratteristiche qualitative, dinamica di convergenza dei costi, comparabilità dei fenomeni contabili e gestionali dei diversi enti, trasparenza e accessibilità dei dati quali condizioni essenziali per assicurare l'esercizio del controllo democratico da parte dei cittadini sull'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa degli enti territoriali e degli organismi responsabili dell'erogazione dei servizi;

rilevato che:

per conseguire l'obiettivo dell'armonizzazione dei bilanci pubblici appare opportuno assicurare l'applicazione di principi contabili generali analogamente configurati da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

in questa prospettiva, la disciplina contenuta nello schema di decreto in esame e quella applicabile alle amministrazioni pubbliche, dopo un congruo periodo di sperimentazione, dovrà presentare la necessaria uniformità;

quanto sopra andrebbe, in particolare, assicurato con riferimento al principio di competenza finanziaria, che dovrebbe presentare un contenuto omogeneo in modo da evitare le complicazioni derivanti dal dover fare riferimento a diverse nozioni di impegno e di accertamento, con riflessi anche sulla nozione di residui;

appare opportuno avviare una sperimentazione relativa alla tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria definito in termini tali da risultare idoneo a fronteggiare il fenomeno dei residui passivi, quantificare in modo più puntuale l'ammontare dei debiti delle amministrazioni pubbliche, nonché di determinare una minore rigidità di bilancio e una maggiore effettività della rappresentazione della gestione;

occorre coordinare le disposizioni dello schema con le modifiche introdotte nella legge di contabilità e finanza pubblica, a seguito dell'approvazione della legge 7 aprile 2011, n. 39;

al fine di garantire l'uniformità degli schemi di bilancio, occorrerà coordinare con quanto previsto nel presente decreto legislativo le disposizioni relative ai bilanci degli enti locali contenute nel disegno di legge in materia di individua-

zione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali e riordino di enti ed organismi decentrati e nel disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, attualmente all'esame del Senato;

considerati i pareri espressi dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 359);

ritenuta opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'articolo 35, comma 4.;

2) *all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della

disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2;

3) *all'articolo 4, comma 2, dopo le parole:* in modo da aggiungere le seguenti: evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché;

4) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* glossari ed evitando: con le seguenti: glossari. È vietato;

5) *all'articolo 7, comma 1, lettera c), sostituire le parole:* di assumere impegni sui fondi di riserva con le seguenti: assumere impegni sui fondi di riserva;

5-bis) *all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole:* società e altri organismi controllati, con le seguenti: società controllate e partecipate e altri organismi controllati;

6) *all'articolo 13, comma 2, sopprimere la parola:* almeno;

7) *all'articolo 14, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:* 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché dei relativi costi e fabbisogni *standard*. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni *standard*.;

8) *all'articolo 15, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:* tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di cia-

scuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

b) *sostituire la lettera c) con la seguente*: categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente;

9) *sostituire l'articolo 16 con il seguente*:

ART. 16.

(Flessibilità degli stanziamenti di bilancio).

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare:

a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.

2. Ai fini del comma 1, lettera b), si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti;

conseguentemente, all'articolo 35, comma 4, sostituire le parole da: e le eventuali ulteriori modifiche fino alla fine del comma, con le seguenti: , nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16;

10) *all'articolo 17, comma 3, primo periodo sostituire le parole: dall'articolo 14 con le seguenti: dall'articolo 13;*

11) *Dopo l'articolo 34 introdurre il seguente:*

ART. 34-bis.

(Sistemi informativi e statistici della Sanità).

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'articolo 34, con Decreto del Ministro della Salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.

12) *all'articolo 35, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dall'emanazione del presente decreto legislativo con le seguenti: dalla data di entrata in vigore del presente decreto;*

conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sostituire le parole: dall'emanazione del presente decreto legislativo con le seguenti: dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

13) *all'articolo 35, comma 2, primo periodo introdurre le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: entro 90 con le seguenti: entro 120;*

b) *sopprimere le parole:* anche in deroga alle vigenti discipline contabili;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili.

14) *all'articolo 35, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:* . Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4;

al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.;

al medesimo articolo, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 120 giorni *con le seguenti:* 150 giorni; *inoltre, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, la vigente disciplina contabile;

al medesimo articolo, comma 4, dopo le parole: n. 42, *aggiungere le seguenti:* sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre;

all'allegato n. 1, sostituire il punto 16, Principio della competenza finanziaria, con il seguente: Il principio della competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del presente decreto, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);

15) *all'articolo 35-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

16) *all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

17) *all'articolo 36, aggiungere, in fine, il seguente comma:* 3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

18) *all'allegato 1, punto 1. Principio della annualità, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

19) al fine di assicurare la trasparenza gestionale ed un effettivo controllo da parte dei cittadini sull'operato delle amministrazioni territoriali, si preveda l'obbligo a carico delle medesime amministrazioni di redigere, sulla base di un apposito schema tipo, un rendiconto annuale semplificato, da divulgare sul sito internet dell'ente, recante una esposizione sintetica del bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura e alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi.;

20) il Governo definisca le modalità più idonee per coniugare il principio della esatta identificabilità delle entrate e delle uscite relative al finanziamento dei servizi sanitari regionali di cui all'articolo 20 con le esigenze di flessibilità degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 16 del presente decreto al fine di evitare un irrigidimento della manovrabilità del bilancio

da parte degli enti territoriali; ciò anche per salvaguardare il principio contabile n. 2 sull'unitarietà del bilancio;

21) il Governo definisca le modalità più idonee per estendere l'ambito dei soggetti abilitati all'accesso alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 196 del 2009 e per semplificarne i sistemi di consultazione, prevedendo a tal fine anche l'adozione di schemi standardizzati omogenei, tali da consentire una effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali;

22) detti il Governo, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, anche al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea, le linee guide per l'adozione da parte di regioni ed enti locali di sistemi informativi omogenei ed interoperabili;

e con le seguenti osservazioni:

a) *valuti il Governo se vi siano ragioni che giustificano la previsione di una articolazione dei programmi in macroaggregati diversa da quella contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, che fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

b) *valuti altresì il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 15 individuando la distinzione delle entrate tra ricorrenti e non ricorrenti come autonomo livello classificatorio nell'ambito dei titoli;*

c) *appare opportuno che il Governo provveda quanto prima a riformare la normativa relativa alla devoluzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, al fine di contrastare la formazione di avanzi di bilancio, che, allo stato, immobilizzano una quota rilevante delle risorse a disposizione degli enti territoriali;*

d) *con riferimento al consolidamento dei bilanci delle società partecipate in quello dell'ente territoriale di riferimento,*

valuti il Governo le iniziative da adottare nelle fattispecie in cui, tramite il consolidamento, l'ente debba incorporare eventuali perdite di esercizio delle società medesime al fine di individuare le modalità più idonee per assicurare la salvaguardia degli equilibri economico-finanziari dell'ente interessato, anche attraverso l'adozione di piani di rientro articolati su base pluriennale;

e) al fine di una migliore qualità del testo, il Governo dovrebbe procedere ad una complessiva revisione formale dello schema, nonché delle denominazioni in esso contenute, uniformando in particolare quelle riferite ai documenti di bilancio;

f) valuti il Governo l'opportunità di esplicitare nel testo che la sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale avvenga attraverso l'adozione del metodo della partita doppia;

g) valuti il Governo l'opportunità di individuare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, un sistema premiante a favore delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 35 del provvedimento;

h) valuti il Governo l'opportunità di inserire tra i principi contabili di cui all'allegato 1 dello schema di decreto quelli della trasparenza e della semplicità».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	340
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Commissione</i>)	350
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa</i>)	353
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	356
Sui lavori della Commissione	345

SEDE LEGISLATIVA:

Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (<i>Discussione e rinvio</i>)	347
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento del relatore</i>)	359
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	349
AVVERTENZA	349
ERRATA CORRIGE	349

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2011.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, intervenendo in sede di replica, con riguardo, innanzitutto, alla Fondazione per il merito di cui ai commi da 3 a 16, ricorda che essa viene dichiarata istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile per realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario. Rammenta che è stato rilevato, come aspetto problematico, il fatto che – come sottolineato dalla relazione tecnica al provvedimento – la Fondazione ha natura privatistica e che,

come tale, non risulta quindi soggetta al controllo della Corte dei conti. Inoltre, la tutela avverso gli atti della Fondazione potrebbe essere assicurata non dal giudice amministrativo, bensì, come per le persone giuridiche private, dal giudice ordinario, magari non particolarmente esperto delle problematiche del settore amministrativo dell'Università. È stata inoltre rilevata, come aspetto problematico, la moltiplicazione dei costi derivante dall'affidamento di competenze ministeriali ad una struttura privata esterna al Ministero, che comporterà le conseguenti spese di auto amministrazione. Al riguardo, evidenzia come già in molti altri settori della pubblica amministrazione si faccia ricorso, per conseguire fini pubblici, all'istituzione di persone giuridiche private, la cui attività è comunque, a salvaguardia del principio di legalità dell'azione amministrativa, disciplinata comunque da norme di legge. Cita al riguardo — per un esempio simile all'istituita Fondazione per il merito — il caso l'Istituto per il Credito Sportivo, istituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che persegue, pure mediante un'organizzazione evidentemente privatistica, fini di pubblico interesse determinati dalla legge, essendo specializzato nel concedere finanziamenti connessi al settore dello sport e della cultura.

Con riguardo, poi, alla disposizione recata dall'articolo 9, comma 19 del decreto-legge in esame, che ha spostato al 31 agosto di ogni anno il termine per la nomina degli insegnanti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, condivide la preoccupazione sul fatto che tale disposizione è suscettibile di determinare, almeno fino al mese di novembre di ogni anno, una situazione di grande confusione e incertezza nella gestione scolastica, fino all'individuazione degli insegnanti titolari per l'anno scolastico in corso. Si associa pertanto all'auspicio che tale norma non sia applicata a regime, ma solo per l'anno in corso. Per quanto concerne, infine, la precisa definizione

del contingente numerico del piano straordinario di assunzioni nella scuola, ricorda che tale definizione è affidata, secondo la lettera dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge in esame, ad un decreto ministeriale da adottare « in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola ». Pertanto rileva che, evidentemente, prima della conclusione di tale sessione negoziale — come sarà poi codificata dal decreto ministeriale — non si potrà avere contezza delle grandezze quantitative del piano stesso.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede al relatore come sia possibile aprire una sessione negoziale propedeutica al piano di assunzione se il decreto-legge n. 78 del 2010 ha sospeso tutti i rinnovi contrattuali.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, risponde all'onorevole Ghizzoni ribadendo che la fase negoziale è espressamente prevista dalla norma del decreto-legge in esame.

Rosa DE PASQUALE (PD), intervenendo per una precisazione con riguardo agli insegnanti che usufruiscono di riserva per motivi di salute, auspica l'inserimento dei medesimi in graduatoria al momento dell'accertamento della riserva stessa.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame. Osserva come il testo del decreto-legge sia scritto in fretta e male. Con riguardo, nel dettaglio, agli articoli 9, commi 1 e 2, che introducono nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, denominati contratti di ricerca strategica al fine di realizzare iniziative volte a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno, rileva come, partendo dall'idea di semplificare le norme, si elimi-

nano in realtà garanzie fondamentali per la raccolta dei fondi, pure nel quadro del decreto legislativo n. 297 del 1999.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che per gli aspetti evidenziati dalla collega Capitanio è possibile presentare proposte emendative presso le Commissioni di merito.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) osserva in ogni caso come, fra l'altro, il comma 2 dell'articolo 9 affidi completamente al Ministro la possibilità di derogare addirittura alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata, facendo così venir meno le garanzie previste dalla legislazione vigente. Con riguardo, poi, alla Fondazione per il merito, si dichiara contraria alla sua istituzione, rilevando come il richiamo all'Istituto del Credito Sportivo – che è stato oggetto di provvedimenti dell'Autorità di vigilanza bancaria e che è stato anche commissariato – è emblematico delle conseguenze negative dell'utilizzo di un tale strumento di natura privatistica. Fra l'altro, ritiene che non sia opportuno in tempo di crisi economica spendere un milione di euro per il mantenimento di questa ulteriore struttura. Per quanto concerne, poi, il problema della stabilizzazione degli insegnanti precari, ritiene che le soluzioni indicate non siano adeguate, segnalando il rischio che con la retrodatazione indicata in realtà si possa aprire un ulteriore contenzioso. Ritiene quindi che i contratti d'opera per i progetti di ricerca siano spesso un volano positivo per chi vuole fare ricerca. Auspica infine, come proposto in un emendamento già in precedenza presentato al riguardo, che gli statuti degli enti di ricerca vengano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, cosa che invece accade solo per i regolamenti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, per molteplici ragioni. Innanzitutto rileva come si sia persa un'occasione, poiché con questo decreto-legge si poteva tornare a fare investimenti

nel settore dell'istruzione. Di contro, si persevera nella scelta fatta con l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, allorché il Governo adottò appunto la scelta politica di tagliare le risorse al settore della scuola. Rileva, fra l'altro, come manchino criteri precisi per i contratti di programma per la ricerca strategica volti a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno. Osserva, quindi, come il Fondo per il merito avrebbe dovuto essere gestito direttamente dal Ministero, non essendo necessaria l'istituzione di un nuovo soggetto di natura privatistica, in quanto i soggetti privati sarebbero potuti intervenire anche qualora la gestione fosse stata affidata all'organizzazione ministeriale. Rileva, poi, come non venga data risposta all'aspettativa di stabilizzazione lavorativa proveniente dal mondo del precariato della scuola. Osserva come non vi sia affatto certezza sui numeri del piano delle assunzioni, poiché la quantificazione viene rimandata ad una preventiva sessione negoziale. Considerato, al riguardo, che l'indicazione proveniente dall'Unione europea sarà nel senso di effettuare ulteriori risparmi di spesa, ritiene che la cifra di 67 mila insegnanti distribuiti su tre anni verrà di molto ridimensionata. Fra l'altro, osserva come il Governo non dia risposta ai circa 21 mila abilitati che non rientrano nelle graduatorie di esaurimento. Sul punto, ricorda infine ancora una volta le sentenze della magistratura che impongono di trasformare i contratti del personale della scuola a tempo indeterminato.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra una proposta di parere alternativo di cui è prima firmataria (*vedi allegato 2*), che è di tenore negativo rispetto a quello favorevole presentato dalla relatrice. Ricorda che ieri il gruppo parlamentare del Partito Democratico, in sede di discussione, ha già espresso le sue contrarietà nei confronti di un provvedimento che giudica velleitario. Lamenta, inoltre, il fatto che le proposte avanzate dal gruppo da lei rappresentato sul credito di imposta non sono state recepite nel parere del relatore. Al ri-

guardo, ritiene che, se si vuole promuovere la cooperazione tra imprese, ricerca pubblica e università, occorre disporre del necessario personale qualificato. Si rammarica, pertanto, che non sono stati presi in considerazione emendamenti che, invece, andavano accolti. In particolare, stigmatizza le disposizioni contenute nel comma 16 dell'articolo 4, che, di fatto, attenua la dovuta tutela che il Ministero deve prestare nei riguardi dei beni culturali del Paese. Per ciò che riguarda la Fondazione per il merito, denuncia che si tratterà di una struttura di natura privatistica non sottoposta, quindi, al controllo di merito e contabile.

Considerato, poi, che nel parere proposto dalla relatrice è prevista una condizione che richiede la modifica dell'articolo 23 comma 1 della legge n. 240 del 2010 in merito ai contratti a titolo gratuito, si rammarica della mancata previsione nello stesso parere di condizioni volte alla modifica della norma prevista alla lettera o) comma 3 dell'articolo 4 della medesima legge riguardante la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti. Ricorda, al riguardo, che in sede di emanazione di quella legge il Presidente della Repubblica scrisse in merito al Presidente del Consiglio, e il Ministro Gelmini assicurò che si sarebbe provveduto. Sottolinea, infatti, che la concessione delle borse di studio per il merito nulla ha a che vedere con l'appartenenza territoriale. Rileva, poi, che le previsioni di immissioni in ruolo presenti nel decreto-legge in esame contengono tali e tanti vincoli che difficilmente potranno dare una risposta efficace ai problemi del precariato. Al riguardo, stigmatizza con forza il fatto che ancora una volta si vuole evitare la possibilità di applicare, per ciò che riguarda il personale della scuola, la normativa europea, peraltro già operante, in materia di stabilizzazione del personale. Rileva che si tratta di una misura deprecabile, in quanto la normativa presentata dal Governo si trasforma nei fatti in uno

strumento punitivo per tutti coloro che hanno diritto e desiderio di lavorare nella Scuola. Prende quindi atto che alla lettera c) delle osservazioni del parere presentato dal relatore, si prevede che anche persone affette da patologie gravissime, come quelle oncologiche, possano godere della riserva di legge senza dover aspettare tre anni per far valere i propri diritti. Ricorda ancora tutta la categoria degli abilitati che non potranno essere inseriti nelle graduatorie e conclude osservando che, per tutte le motivazioni espresse, se l'obiettivo del provvedimento era quello di dare stabilità e certezze al comparto scuola, tale obiettivo allora è sicuramente fallito. Raccomanda, infine, che nel provvedimento venga inserita almeno una condizione che provveda a mantenere aperta per un anno la graduatoria ATA per i passaggi di profilo professionale.

Riterrebbe opportuno inserire nella proposta di parere predisposta dalla relatrice una condizione che stabilisca che la disposizione recata all'articolo 9, comma 19, del decreto-legge in esame, che ha spostato al 31 agosto di ogni anno il termine per la nomina degli insegnanti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fosse applicata solo in via transitoria, e non a regime. Preannuncia in ogni caso il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore e raccomanda l'approvazione della proposta di parere alternativo da lei presentata.

Paola GOISIS (LNP) ricorda che la decisione del Ministro di immettere in ruolo un numero consistente di personale della scuola, nonché l'aggiornamento in una sola provincia, con l'obbligo di permanenza di cinque anni, rende lei e il Gruppo da lei rappresentato parzialmente soddisfatti. Chiede, infatti, al Ministro, coerentemente con le finalità del decreto-legge in esame, che siano opportunamente valutate alcune proposte emendative presentate dal suo Gruppo e sollecitate da varie associazioni di docenti precari. Sottolinea che si rende necessaria, innanzi-

tutto, la modifica dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per consentire ai docenti che hanno concluso o che stanno per concludere i medesimi corsi abilitanti attivati dal Ministero di godere degli stessi diritti costituzionali dei colleghi inseriti nel 2009 nelle relative graduatorie ad esaurimento. A tal proposito, rammenta che nell'anno 2009, nonostante la legge finanziaria per il 2007 avesse già trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, il sopra citato articolo 5-*bis* decretò la riapertura delle graduatorie ad esaurimento consentendo l'inserimento a pieno titolo o con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione a circa 21 mila docenti immatricolati ad alcuni dei predetti corsi. La modifica all'articolo 9 del decreto-legge in esame consentirebbe di presentare, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per gli anni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, domanda di inserimento a pieno titolo per alcune categorie. Sottolinea, inoltre, che a tali numeri si devono aggiungere i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in Europa che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti. In totale si tratterebbe di circa 19.500 docenti.

In merito all'aggiornamento delle graduatorie provinciali, ritiene che sarebbe auspicabile l'attribuzione di un maggior punteggio a favore di coloro che, ai fini della continuità didattica e professionale, decidano di restare nella relativa graduatoria di appartenenza. Sottolinea, inoltre, che un altro problema riguarda la possibilità di attribuire precedenza di nomina nell'ordine della rispettiva graduatoria, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato ai docenti che fanno espressa richiesta di servizio nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche, purché ivi residenti e che dimostrano di dimorare abitualmente

nei medesimi territori, riconoscendo altresì al personale insegnante non di ruolo, il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle predette sedi. Osserva, ancora, che ritiene necessario risolvere una palese disparità di trattamento, che ha penalizzato i candidati che hanno superato le prove concorsuali indette dalla provincia autonoma di Trento, con deliberazione 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009. Sottolinea, infine, un aspetto che attiene alla libera scelta delle famiglie, cioè la possibilità di erogare, a decorrere dall'anno scolastico 2012 alle scuole paritarie un contributo statale, in ragione del costo unitario per alunno iscritto, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto delle risorse ad esse destinate nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico di riferimento. Da ultimo, sottolinea che relativamente al Fondo per il merito non si può che plaudire all'impegno concreto, manifestato dal Governo, di erogare nell'immediato bonus e premi a favore dei meritevoli.

Preannuncia quindi, anche a nome del gruppo da lei rappresentato, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Elena CENTEMERO (Pdl) ringrazia la presidente per il puntuale lavoro svolto in qualità di relatrice per aver presentato un parere articolato e ricco di condizioni puntuali. Sottolinea che il punto più complesso e controverso del provvedimento in esame è quello relativo alla problematica dei precari della scuola. Al riguardo, ricorda che anche in anni passati la Commissione aveva a lungo dibattuto sull'argomento, ad esempio, in sede di esame del cosiddetto decreto «salva precari». Esprime ovviamente un parere favorevole sull'intero impianto del

provvedimento ed in particolare sul Fondo per il merito che dà attuazione, attraverso la istituita Fondazione, a *partnership* tra pubblico e privato, secondo uno schema già adottato in altri Paesi dell'Unione europea ed anche fuori dell'Unione europea stessa. A tal proposito, ritiene molto importante che si sia concretamente deciso di premiare merito e qualità. Per ciò che riguarda il problema relativo alla stabilizzazione dei precari della scuola, ricorda che nel 2009 in Assemblea venne votata una risoluzione che, finalmente, trova applicazione all'interno del presente decreto-legge. Sottolinea, inoltre, che la soluzione trovata passa attraverso un piano di immissione pluriennale, con una programmazione triennale di estremo rilievo per dare certezza e stabilità. Ribadisce che le immissioni avverranno, quindi, in modo stabile e certo e con un carattere di pluriennalità. Rammenta, comunque, che il problema del precariato ha radici lontane e profonde e che non è stato mai affrontato in modo lungimirante. Ritiene, inoltre, che con la prevista programmazione, seppure contenente criteri ed elementi di rigidità, si darà continuità didattica e stabilità al sistema di assunzione attraverso le graduatorie. Osserva che la soluzione proposta al problema del precariato si configura come una soluzione differente e innovativa, che vede una diversa forma di reclutamento, collegando utilmente la domanda con l'offerta al fine di offrire certezze a chi intenda intraprendere il cammino professionale dell'insegnamento scolastico.

Preannuncia quindi, anche a nome del gruppo da lei rappresentato, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere volta a recepire come condizione la richiesta formulata dalla collega Ghizzoni in merito alla disposizione recata all'articolo 9, comma 19, del decreto-legge in esame (*vedi allegato 3*).

Sui lavori della Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL), intervenendo sui lavori della Commissione, avverte che è ancora in corso di svolgimento una riunione dell'assemblea del gruppo di Iniziativa Responsabile, che è in via di conclusione. Come di consueto in queste occasioni, riterrebbe opportuno sospendere la seduta per consentire ai deputati di quel gruppo componenti della Commissione di partecipare ai lavori in corso di svolgimento.

Valentina APREA, *presidente*, prende atto della richiesta del collega Barbieri e sospende quindi la seduta al fine di reperire le opportune informazioni sulla disponibilità alla partecipazione ai lavori della Commissione dei colleghi del gruppo IR, ove ancora impegnati nella riunione segnalata dal collega Barbieri.

La seduta sospesa alle 15.20, riprende alle 15.40.

Giuseppe GIANNI (IR) rende noto di essere stato egli stesso a chiedere all'onorevole Barbieri di richiedere una sospensione dei lavori della Commissione, al fine di consentire la conclusione della riunione del suo gruppo. Rappresenta, in ogni caso, il proprio rammarico per il protrarsi dei lavori del gruppo oltre l'orario originariamente previsto, che ha determinato la necessità di una sospensione dei lavori della Commissione, di cui si scusa ancora con tutti i suoi componenti, a partire dalla presidente, relatore sul provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, intende stigmatizzare fermamente il comportamento dei colleghi del gruppo di Iniziativa Responsabile. Osserva come l'orario di convocazione dei lavori della Commissione era stato, come sempre, indicato con certezza e, pertanto, il ritardo nella conclusione dei lavori del gruppo ha determinato un comportamento lesivo delle prerogative degli altri membri della Commissione cultura, riuniti per procedere alle votazioni

sul provvedimento in esame. Preannuncia che, ove dovesse ripetersi in futuro un'analoga mancanza, non esiterà ad informarne i presidenti dei gruppi di maggioranza.

Giuseppe GIANNI (IR) si scusa nuovamente dell'accaduto e ringrazia la presidente e tutti i componenti la Commissione per la comprensione mostrata nei confronti dei componenti del suo gruppo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) rileva come la sospensione dei lavori della Commissione abbia rappresentato un episodio di una gravità estrema che auspica non costituisca un precedente per il futuro. Osserva che la maggioranza, come calpesta la Costituzione, non ha remore a calpestare a tutte le altre regole, comprese quelle che disciplinano l'attività del Parlamento. Ribadisce come, nell'occasione specifica, è chiaro che la maggioranza è appesa ai pochi voti espressi dal gruppo IR. Preannuncia quindi che si rivolgerà al Presidente della Camera per rappresentare quanto accaduto.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva come non vi sia mai stata in passato una sospensione della seduta della Commissione al solo fine di consentire alla maggioranza di conseguire i numeri necessari per una votazione. Preannuncia quindi che rappresenterà l'accaduto al Presidente della Camera, essendosi in definitiva leso l'interesse di tutti i parlamentari al buon andamento dei lavori della Commissione. Non è possibile ignorare, in questo modo, le prerogative che il regolamento della Camera riconosce a tutti i deputati.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) rileva come una seduta della Commissione non possa essere sospesa proprio al momento del voto, solo per consentire alla maggioranza di conseguire il *quorum* necessario. Reputa indispensabile preservare il rispetto delle regole parlamentari, evitando facili umorismi al riguardo che considera assolutamente fuori luogo. Rileva come in tali casi, piuttosto, si dovrebbe chiedere

scusa, dichiarando che l'accaduto non costituirà in alcun modo un precedente per il futuro.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) dichiara che ciò che è successo testè in Commissione la rattrista molto; si è incrinato il rapporto costruttivo che ha sempre caratterizzato i lavori della Commissione cultura della Camera. Ritieni quindi necessario che sia esplicitato che quanto accaduto non costituirà in alcun modo un precedente per i lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, tiene a precisare di aver sospeso la seduta della Commissione, in considerazione della richiesta del rappresentante del gruppo del PdL in Commissione, relativa allo svolgimento dell'assemblea del gruppo IR. Si è limitata quindi ad assumere i necessari approfondimenti al riguardo, tenendo conto della prassi della Commissione cultura secondo cui i lavori parlamentari restano sospesi quando vi siano riunioni dei Gruppi. Ribadisce in ogni caso di aver già fermamente stigmatizzato e richiamato il grave episodio, preannunciando che esso non costituirà in alcun modo un precedente.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ricorda anch'egli come risponda a correttezza, allorché si registri l'assenza ai lavori della Commissione di rappresentanti di un gruppo parlamentare, attendere che i medesimi partecipino ai lavori.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce, al riguardo, che i lavori della Commissione devono svolgersi anche tenendo conto di eventuali, concomitanti riunioni dei Gruppi, come sempre accaduto.

Avverte che è stata presentata, da parte dei deputati Ghizzoni ed altri, una proposta di parere alternativo che è in distribuzione. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la propo-

sta alternativa, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta di parere alternativo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.50.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Giro.

La seduta comincia alle 15.50.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'8 giugno 2011. Avverte che il Governo

con lettera pervenuta il 6 giugno 2011, ha comunicato l'assenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame con le seguenti condizioni, di cui dà lettura: « all'articolo 2, comma 8 « sia eliminato dalla norma il riferimento all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »; all'articolo 3, comma 3, dopo le parole « Ministro per i beni e le attività culturali » vengano inserite le seguenti « e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria »; all'articolo 2, sostituire il comma 8 nei seguenti termini: « La vendita dei libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; all'articolo 3, comma 3, sostituire la parola « trasmette » con il seguente periodo « trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria che provvede al successivo inoltro alle Camere ».

Al riguardo, deve peraltro sottolineare che le condizioni relative all'articolo 2, comma 8, sono volte a modificare le disposizioni del testo già approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, per le quali si è quindi compiuta la doppia lettura conforme costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi. La suddetta norma di cui all'articolo 2, comma 8, non può quindi essere oggetto di ulteriore modifica. Invita invece il relatore ad intervenire in merito alle restanti condizioni, segnatamente quelle relative all'articolo 3, comma 3, per sapere come intende procedere.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, osserva che la disciplina recata dalla proposta di legge in esame è attesa da anni dal mondo del libro, rilevando come la politica abbia svolto bene il suo ruolo, elaborando una proposta che ha raccolto unanime consenso. Segnala come l'assenso del Governo alla sede legislativa sia stato

condizionato all'introduzione di un coordinamento, nel testo con le competenze del Dipartimento dell'Informazione e dell'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine intenderebbe rimettersi alla valutazione degli altri rappresentanti dei gruppi in Commissione, anche ai fini di definire il successivo *iter* del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Commissione, per proseguire l'iter in legislativa, deve adeguarsi alle condizioni del Governo, compatibili con il dettato costituzionale.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, illustra quindi un apposito emendamento che accoglie le condizioni indicate dal Governo riferite all'articolo 3, comma 3 (*vedi allegato 4*). Auspica tempi rapidi per l'approvazione del provvedimento al Senato.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento del relatore. Ricorda come, con riferimento alle competenze del Dipartimento per l'editoria, non si abbiano tuttora notizie della proposta di legge recante riforma di quel settore e della proposta di legge sull'Ordine dei giornalisti.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Evidenzia lo stato *confusionale* del Governo che prima dà l'assenso per la sede legislativa e poi pone delle condizioni al lavoro del Parlamento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo e auspica tempi rapidi per l'approvazione del provvedimento al Senato.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara

conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16.15 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.15.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati ulteriori emendamenti alla proposta di legge in esame.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, stigmatizzando in ogni caso la corsa finale del Governo, che prima dà l'assenso e poi lo condiziona. Auspica tempi brevi per l'approvazione del provvedimento al Senato.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO esprime parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che essendo stato presentato l'emendamento 3.1 esso sarà posto in votazione in linea di principio; ove approvato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

La Commissione approva quindi in linea di principio l'emendamento 3.1 dal relatore.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che l'emendamento testé approvato sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere. Assicura in ogni caso il suo personale impegno affinché i prescritti pareri siano espressi in tempi brevi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001,

n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
C. 3428 Aprea.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 490 del 7 giugno 2011, a pagina 240, seconda colonna, ventiduesima riga, le parole «almeno» e da «a» a «corso» sono soppresse.

ALLEGATO 1

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

tenuto conto delle audizioni dei rappresentanti del settore, svolte dalla Commissione nella seduta del 31 maggio 2011;

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 4357 di conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia»;

considerata l'opportunità di dar seguito in questa sede, con riferimento alla legge di riforma dell'università (L. 240 del 2010), al rilievo del Presidente della Repubblica relativo alla previsione di una limitazione riferita al reddito per la stipula di contratti per attività di insegnamento;

ravvisata, altresì, l'opportunità di apportare alcune ulteriori modifiche al testo del decreto-legge, anche al fine di dar seguito a quanto rappresentato nel corso delle audizioni svolte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), dopo il numero 3 deve essere aggiunto il seguente: « 4) le organizzazioni non lucrative che hanno come oggetto sociale lo

svolgimento prevalente di attività di ricerca e sviluppo »;

2) al fine di dare attuazione ai contratti di programma previsti dall'articolo 9, comma 1, ed al fine di dare attuazione ad iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la ricerca, appare necessario prevedere che l'Amministrazione possa avvalersi di personale qualificato e di alto profilo professionale per gestire lo strumento innovativo nella sua prima applicazione, ponendo il compenso a carico del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);

3) all'articolo 9, comma 1, al fine di correggere un errore materiale nell'indicazione della norma l'ultimo periodo deve essere sostituito con il seguente: « La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 »;

4) con riguardo all'articolo 9, comma 5, lettera *b*), considerata la funzione e l'esperienza storica dei Collegi universitari, e visto anche l'articolo 4, comma 4, della legge n. 240 del 2010, appare opportuno prevedere la presenza all'interno del comitato consultivo della Fondazione per il merito di un loro rappresentante;

5) all'articolo 9, comma 18, con riguardo alle assunzioni del personale docente della scuola e ATA, appare opportuno ribadire la portata legislativa dell'articolo 4, comma 14-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, citandolo espressa-

mente: infatti, occorre riaffermare la peculiarità del settore scuola, per il quale è necessario garantire sempre la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo;

6) con riguardo al comma 17 dell'articolo 9, considerato che il nuovo sistema per la formazione iniziale degli insegnanti introdotto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 entrerà a regime, con l'istituzione dei corsi di laurea previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), a partire dall'anno accademico 2011/2012 e si prevede che già per l'anno 2013 potranno essere immessi in ruolo i docenti abilitati secondo il nuovo sistema, occorre prevedere che il piano per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili si riferisca al triennio 2010-2012: attraverso questo piano, pertanto, potranno essere trasformati a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per rispondere alle esigenze di funzionamento del sistema scolastico. La stabilizzazione, ovviamente, potrà avvenire nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto;

7) considerato che le riduzioni di organico previste dall'articolo 64 della legge 133/08 sono operative anche nell'ultimo anno del triennio, è opportuno prevedere l'applicabilità delle disposizioni cosiddette «salva precari» (articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 134/2009) anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012;

8) all'articolo 9, comma 20, è necessario prevedere che anche le graduatorie di circolo e di istituto siano aggiornate con cadenza triennale. Inoltre, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, è opportuno specificare che il trasferimento in un'altra provincia avviene «secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti»;

9) all'articolo 9, dopo il comma 16 andrebbe aggiunto il seguente: «16-bis.

All'articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono soppresse le parole: «in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi»;

10) al fine di assicurare continuità agli interventi del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nel campo della ricerca applicata, nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, andrebbe infine previsto l'utilizzo di una quota pari al 40 per cento delle complessive disponibilità derivanti dai rientri dei finanziamenti agevolati concessi sul Fondo Agevolazioni alla Ricerca per la concessione di incentivi nella forma di contributo nella spesa;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9, commi da 3 a 16, del decreto in esame, concernente la Fondazione per il merito, che viene dichiarata istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile per realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari – di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 – e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario, appare opportuno chiarire se indicare nel testo che la Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, nonché chiarire se alla stessa si applica la disciplina civilistica;

b) con riguardo al comitato consultivo della Fondazione, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, appare opportuno chiarire che il comitato debba svolgere solo funzioni consultive collegate al fondo per il merito degli studenti universitari. Lo stesso chiarimento sarebbe opportuno in relazione alla previsione di svolgimento delle prove per l'accesso ai benefici previsti;

c) appare opportuno che i soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge n. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possano chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999,

almeno annualmente e comunque prima delle procedure di assegnazione degli incarichi. Appare inoltre opportuno che l'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudichi il diritto all'inserimento del titolo di riserva.

ALLEGATO 2

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357 Governo).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI GHIZZONI, BACHELET, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, MELANDRI, NICOLAIS, PES, ROSSA, RUSSO, SIRAGUSA**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

premessi che:

per quanto riguarda i profili di competenza, le nuove modalità di credito di imposta per la ricerca scientifica, previste dall'articolo 1, rappresentano un cambio attuato dal Governo nelle proprie decisioni politiche in materia, non si può non rilevare criticamente il metodo di lavoro dettato dall'improvvisazione, soprattutto in considerazione del fatto che le imprese e i soggetti coinvolti, come qualunque istituzione sociale, necessitano di certezza e di continuità nelle scelte che attengono alla loro attività e finalità. Pare poi inadeguata la disposizione che il nuovo credito di imposta sia calcolato solo sulla parte incrementale delle somme destinate alla ricerca, mentre sarebbe più incentivante e più opportuno, al fine di premiare le imprese che si sono impegnate costantemente nella ricerca, disporre il credito – come introdusse il Governo Prodi – su quota fissa delle risorse investite, indipendentemente dall'ammontare e dall'eventuale incremento. Si ritiene inoltre più efficace individuare precise direttrici di ricerca e di avvalersi, per l'utilizzo dello strumento in parola, di tutti i centri di ricerca. Per le finalità individuate dall'articolo in oggetto e, pertanto, per consentire agli enti di ricerca di poter rispondere alle esigenze di innovazione espresse dall'impresa finanziata, è imprescindibile rimuovere tutti gli ostacoli frapposti all'effettua-

zione del *turn over* del personale e consentire agli enti medesimi di poter disporre delle risorse umane necessarie. Tale disponibilità andrebbe garantita anche per le università, pertanto anche per l'anno in corso dovrebbe essere applicato lo « sconto » nel conteggio delle spese di personale rispetto alle risorse del Fondo di finanziamento ordinario, al fine di non superare la soglia del 90 per cento: sono infatti numerosi gli atenei che, in assenza della norma richiamata, si trovano completamente bloccati nelle loro esigenze di assunzione di nuovo personale per garantire la continuità della didattica e della ricerca. Si ricorda, poi, che effetti negativi sta ovviamente producendo la norma introdotta dal decreto-legge n. 78, che riduce del 50 per cento l'attivazione dei contratti a tempo determinato. Si valuta pertanto negativamente che le nuove norme per il credito d'imposta non si accompagnino a misure – quali quelle richiamate – tese a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena operatività delle strutture pubbliche finalizzate alla ricerca. Infine, si ritiene necessario che il finanziamento dei progetti sia sottoposto ad una valutazione *ex ante*, coinvolgendo i garanti della ricerca previsti dall'articolo 21 della legge n. 240 del 2010, e ad una valutazione *ex post* a cura dell'ANVUR. È con rammarico, quindi, che si osserva la mancanza di tali disposizioni, tese alla concreta valorizzazione del merito e alla valutazione della reale efficacia del provvedimento in parola;

si valutano negativamente le disposizioni dell'articolo 4, comma 16, poiché la finalità espressa di semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si presta in realtà ad attenuare la funzione di tutela esercitata dallo Stato sui beni culturali e sancita dalla Costituzione;

in merito all'istituzione della Fondazione per il merito (articolo 9, commi da 3 a 16), si ricorda che pochi mesi fa l'Esecutivo ha istituito il Fondo per il merito, destinato all'erogazione di premi e prestiti per il finanziamento degli studi universitari, sul quale il Partito Democratico ha espresso i propri dubbi e critiche – soprattutto in merito all'attribuzione di premi senza valutazione del reddito dei beneficiari e alla decisione di percorrere la strada dell'indebitamento degli studenti – in occasione dell'approvazione della legge 240/10. Si stigmatizza la costituzione della detta Fondazione, alla quale sono attribuite funzioni attualmente affidate al Miur (come disposto dall'articolo 4 della L. 240/10) in materia di diritto allo studio. Si ritiene, infatti, incongruo che ad un soggetto di natura privata, peraltro sottratto a qualsiasi tipo di controllo, di merito e di natura contabile, siano affidate scelte politiche, strategiche e delicate quali sono quelle del diritto allo studio, soprattutto alla luce del progressivo calo di immatricolazioni caratterizzante l'ultimo quinquennio e della crisi congiunturale che ha colpito il Paese. L'affidamento di una funzione strumentale del Miur all'istituzione Fondazione appare estranea all'esigenza, quanto mai urgente per lo sviluppo del Paese, di dare attuazione ad un vero *welfare* studentesco. Si osserva, inoltre, che a fronte del grave fenomeno delle migliaia di studenti che, sebbene ne abbiano diritto, non ricevono alcuna provvidenza per affrontare gli studi universitari, la priorità del Governo dovrebbe essere quella di finanziare adeguatamente il Fondo per l'erogazione delle borse di studio e quello per l'edilizia universitaria, piuttosto che investire in strumenti di indebitamento degli studenti, quali sono i prestiti d'onore. Si valuta inoltre negati-

vamente l'assenza di una norma che abroghi la lettera o) del comma 3 dell'articolo 4 della Legge 240/11, che ha introdotto la previsione di riservare la quota del 10 per cento delle borse di studio agli studenti iscritti in un'università della regione in cui sono residenti. A tale proposito si ricorda che in occasione della promulgazione della citata legge 240, il Presidente della Repubblica ha indirizzato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale si legge « Per quanto concerne l'articolo 4 relativo alla concessione di borse di studio agli studenti, appare non pienamente coerente con il criterio del merito nella parte in cui prevede una riserva basata anche sul criterio dell'appartenenza territoriale »;

per quel che riguarda la scuola, i commi da 17 a 20 dell'articolo 9, rappresentano nel loro complesso, una clamorosa smentita del piano straordinario di assunzione e stabilizzazione del personale precario (insegnanti e personale ATA) promesso dal governo prima delle elezioni; essi inoltre contengono norme dirompenti per la programmazione e l'ordinata partenza dell'anno scolastico e omettono previsioni che invece, alla luce delle novità introdotte dal decreto, sembrerebbero necessarie. Pare utile ricordare che al momento dell'approvazione del decreto in parola da parte del Consiglio dei Ministri, non avevano fatto ben sperare le parole del Presidente secondo cui « il Ministro dell'Economia non ha voluto scrivere numeri nel decreto, ma le assunzioni nella scuola saranno migliaia ». L'assenza non solo di tabelle e numeri esatti, ma anche di un impegno chiaro alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili – sottolineata da tutte le associazioni professionali e sindacati nel corso della audizione qui in VII commissione – è la manifestazione plastica della scarsa capacità della disposizione ad affrontare il problema del precariato. Gli inflessibili richiami alla legge 133/2008 e al regime autorizzatorio delle nomine (legge 449/1997) fanno peraltro facilmente prevedere la prosecuzione delle assunzioni a contagocce dell'ultimo triennio, ben al di sotto della

copertura dei posti vacanti e disponibili e del turnover. La disposizione in oggetto non può certamente essere spacciata per un piano straordinario di assorbimento del precariato ed è totalmente incapace di compensare l'effetto deleterio del comma 18 dell'articolo 9, secondo il quale la norma europea – già recepita nella nostra legislazione – che costringe qualunque azienda, pubblica o privata, all'assunzione di chi copre per tre anni consecutivi lo stesso posto di lavoro, non si applicherebbe alla scuola. In coerenza con la discussione già avvenuta in occasione del decreto cosiddetto Salvaprecari, ribadiamo un netto parere di contrarietà a tale norma. Una lettura, anche superficiale, rivela che tutti i commi riguardanti le assunzioni della scuola hanno lo stesso segno: quello di aumentare anziché diminuire la mole del personale a tempo determinato sfruttato dalla scuola, perfino rispetto ai posti dell'organico risultante dai tagli della legge 133/2008. Oltre all'inaccettabile segno complessivo determinato dall'articolo 9, cioè quello di una accresciuta instabilità didattica, si sottolinea l'opposizione ad una norma dirompente per la programmazione e l'ordinata partenza dell'anno scolastico: il comma 19, che fa slittare dal 31 luglio al 31 agosto la scadenza per le nomine nella scuola, mettendo i dirigenti scolastici di fronte alla pratica impossibilità di dare ordinatamente inizio, di lì a pochi giorni, all'anno

scolastico, ed esponendo insegnanti alunni e famiglie ad un forte aggravio del già notevole caos di inizio anno. Non si può poi non richiamare l'assenza di norme attese, quale quella per introdurre i necessari correttivi in favore degli insegnanti che dovrebbero godere delle riserve di cui alla legge 68/1999, nonché di quelle per i malati oncologici: se l'aggiornamento delle graduatorie sarà triennale per effetto del comma 20, diventa irragionevole e profondamente iniquo che gli interessati possano far valere la riserva solo una volta ogni tre anni. Appare altresì irragionevole che le stesse categorie (abilitati e abilitandi in scienza della formazione primaria, in strumento musicale, COBASLID) ammesse alle graduatorie da questo Governo al momento del loro primo aggiornamento, nel 2009, vengano invece escluse questa volta. Infine, l'assenza della proroga di validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA metterà a rischio il regolare funzionamento di moltissime istituzioni scolastiche per i venir meno di personale qualificato che già vi presta servizio. In conclusione, si ritiene che l'instabilità e l'iniquità di una scuola che ricorre in misura inaccettabile al personale precario è lasciata intatta, se non addirittura aumentata, da un decreto che a parole dichiara di porvi rimedio,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

tenuto conto delle audizioni dei rappresentanti del settore, svolte dalla Commissione nella seduta del 31 maggio 2011,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 4357 di conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia»;

considerata l'opportunità di dar seguito in questa sede, con riferimento alla legge di riforma dell'università (L. 240 del 2010), al rilievo del Presidente della Repubblica relativo alla previsione di una limitazione riferita al reddito per la stipula di contratti per attività di insegnamento;

ravvisata, altresì, l'opportunità di apportare alcune ulteriori modifiche al testo del decreto-legge, anche al fine di dar seguito a quanto rappresentato nel corso delle audizioni svolte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), dopo il numero 3 deve essere aggiunto il seguente: « 4) le organizzazioni non lucrative che hanno come oggetto sociale lo svolgimento prevalente di attività di ricerca e sviluppo »;

2) al fine di dare attuazione ai contratti di programma previsti dall'articolo 9, comma 1, ed al fine di dare attuazione ad iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la ricerca, appare necessario prevedere che l'Amministrazione possa avvalersi di personale qualificato e di alto profilo professionale per gestire lo strumento innovativo nella sua prima applicazione, ponendo il compenso a carico del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);

3) all'articolo 9, comma 1, al fine di correggere un errore materiale nell'indicazione della norma l'ultimo periodo deve essere sostituito con il seguente: « La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 »;

4) con riguardo all'articolo 9, comma 5, lettera *b*), considerata la funzione e l'esperienza storica dei Collegi universitari, e visto anche l'articolo 4, comma 4, della legge n. 240 del 2010, appare opportuno prevedere la presenza all'interno del comitato consultivo della Fondazione per il merito di un loro rappresentante;

5) all'articolo 9, comma 18, con riguardo alle assunzioni del personale docente della scuola e ATA, appare opportuno ribadire la portata legislativa dell'articolo 4, comma 14-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, citandolo espressamente: infatti, occorre riaffermare la peculiarità del settore scuola, per il quale è

necessario garantire sempre la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo;

6) con riguardo al comma 17 dell'articolo 9, considerato che il nuovo sistema per la formazione iniziale degli insegnanti introdotto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 entrerà a regime, con l'istituzione dei corsi di laurea previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), a partire dall'anno accademico 2011/2012 e si prevede che già per l'anno 2013 potranno essere immessi in ruolo i docenti abilitati secondo il nuovo sistema, occorre prevedere che il piano per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili si riferisca al triennio 2010-2012: attraverso questo piano, pertanto, potranno essere trasformati a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per rispondere alle esigenze di funzionamento del sistema scolastico. La stabilizzazione, ovviamente, potrà avvenire nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto;

7) considerato che le riduzioni di organico previste dall'articolo 64 della legge 133/08 sono operative anche nell'ultimo anno del triennio, è opportuno prevedere l'applicabilità delle disposizioni cosiddette «salva precari» (articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 134/2009) anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012;

8) all'articolo 9, comma 20, è necessario prevedere che anche le graduatorie di circolo e di istituto siano aggiornate con cadenza triennale. Inoltre, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, è opportuno specificare che il trasferimento in un'altra provincia avviene «secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti»;

9) all'articolo 9, dopo il comma 16 andrebbe aggiunto il seguente: «16-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono soppresse le parole: «in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi»;

10) al fine di assicurare continuità agli interventi del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nel campo della ricerca applicata, nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, andrebbe infine previsto l'utilizzo di una quota pari al 40 per cento delle complessive disponibilità derivanti dai rientri dei finanziamenti agevolati concessi sul Fondo Agevolazioni alla Ricerca per la concessione di incentivi nella forma di contributo nella spesa;

11) la disposizione recata all'articolo 9, comma 19, del decreto-legge in esame, che ha spostato al 31 agosto di ogni anno il termine per la nomina degli insegnanti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, andrebbe applicata solo in via transitoria, e non a regime;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9, commi da 3 a 16, del decreto in esame, concernente la Fondazione per il merito, che viene dichiarata istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile per realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari – di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 – e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario, appare opportuno chiarire se indicare nel testo che la Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, nonché chiarire se alla stessa si applica la disciplina civilistica;

b) con riguardo al comitato consultivo della Fondazione, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, appare opportuno chiarire che il comitato debba svolgere solo funzioni consultive collegate al fondo per il merito degli studenti universitari. Lo stesso chiarimento sarebbe opportuno in relazione alla previsione di svolgimento delle prove per l'accesso ai benefici previsti;

c) appare opportuno che i soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli

con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possano chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del

2006, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, almeno annualmente e comunque prima delle procedure di assegnazione degli incarichi. Appare inoltre opportuno che l'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudichi il diritto all'inserimento del titolo di riserva.

ALLEGATO 4

Nuova disciplina del prezzo dei libri (C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 3.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali inserire le seguenti: e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria ».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo la parola: trasmette inserire il seguente periodo: alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria che provvede al successivo inoltro.

3. 1. Il relatore.

(Approvato)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952-A Guido Dussin	361
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 70/2011 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	361
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	371
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo del Partito Democratico</i>)	373
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo dell'Italia dei Valori</i>) ..	382

INTERROGAZIONI:

5-04839 Brandolini: Interventi urgenti per la messa in sicurezza della superstrada E/45 ..	365
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	386

RISOLUZIONI:

7-00526 Iannuzzi: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.	
7-00579 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	366
7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati: In materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Ritiro della risoluzione 7-00409 e approvazione della risoluzione 8-00124</i>)	367
ALLEGATO 5 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	388
7-00535 Togni: Revisione delle norme tecniche sulle costruzioni relative all'uso dell'acciaio B450A (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	368

SEDE REFERENTE:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato Ristretto</i>)	369
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-04732 Tommaso Foti: Erogazione del contributo spettante ai comuni che ospitano siti nucleari	369
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	394

RISOLUZIONI:

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	370
ALLEGATO 7 (<i>Testo unificato</i>)	395

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	370
---	-----

AVVERTENZA	370
------------------	-----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 8 giugno 2011.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

C. 1952-A Guido Dussin.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.30 alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.10.

D.L. 70/2011 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD) presenta, a nome del gruppo del Partito democratico, una proposta di parere alternativo sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*), svolgendo in particolare osservazioni critiche sul contenuto dell'articolo 5 recante norme in materia di urbanistica e di edilizia. Al riguardo, osserva che le disposizioni del citato articolo 5 risultano con-

fuse e contraddittorie e non danno risposta all'esigenza di una revisione organica del quadro normativo vigente. Denuncia altresì il rischio di pesanti conflitti in sede giurisdizionale fra lo Stato e le regioni a causa della lesione delle prerogative e delle competenze legislative regionali in materia. Giudica inoltre inaccettabile che l'introduzione delle norme sul silenzio-assenso per la concessione del permesso di costruire non siano bilanciate da un rafforzamento dei poteri di controllo e di vigilanza degli enti locali, con il rischio di interventi poco trasparenti e di un depauperamento del territorio. Conclude, infine, ribadendo il giudizio di netta contrarietà del Partito democratico sul provvedimento in titolo che si dimostra incapace di raccogliere sfide fondamentali, come quelle legate all'introduzione nella legislazione di una organica disciplina degli istituti della perequazione e della compensazione urbanistica ed alla semplificazione della medesima legislazione in un quadro di garanzia dei diritti dei cittadini e di uso corretto del territorio e del suolo edificabile.

Raffaella MARIANI (PD), nell'esprimere piena condivisione su quanto appena detto dalla collega Braga, denuncia, sul piano del metodo, il contenuto del provvedimento di urgenza in esame che sottrae alla Commissione ogni possibilità concreta, da un lato, di discutere e di giungere alla predisposizione di una organica riforma della normativa in materia di governo del territorio, dall'altro, di dare risposta alla esigenza segnalata da tutti gli operatori del settore di semplificare e ammodernare la disciplina in materia di appalti. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 4 del provvedimento in esame criticando l'assenza di misure capaci di superare, sotto il profilo dei criteri di aggiudicazione degli appalti, la disciplina vigente incentrata sul criterio del massimo ribasso e denunciando le disposizioni che, anziché intervenire in

direzione della semplificazione normativa, producono nuovi e onerosi appesantimenti burocratici dei procedimenti amministrativi per l'affidamento dei lavori. Giudica inoltre sbagliata la misura dell'innalzamento delle soglie per l'affidamento degli appalti mediante procedura negoziata, che rischia di produrre un'inaccettabile chiusura e contrazione del mercato in quanto priva di contropesi a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione e tutela della concorrenza. Al riguardo, sottolinea l'allarme lanciato dagli organismi di vigilanza e dagli operatori del settore, secondo cui i nuovi livelli di soglia escluderanno oltre il 90 per cento degli appalti dall'obbligo di gara con una inaccettabile penalizzazione in particolare delle piccole imprese e delle nuove aziende che saranno espulse o rimarranno escluse dal mercato. Esprime quindi un giudizio fortemente critico sul complesso delle misure contenute nel provvedimento in esame in materia di lavori pubblici che rischiano, in una fase particolarmente delicata per il settore delle costruzioni – con un calo del 30 per cento degli investimenti e con una perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro –, di determinare il blocco totale delle attività industriali e il declino irreversibile di un settore fondamentale dell'economia italiana. Avviandosi alla conclusione, giudica tardive e incomplete le disposizioni relative alla istituzione dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche frutto di una frettolosa e discutibile scelta di intervenire sulla materia allo scopo di interferire sul regolare svolgimento del referendum del 12 e 13 giugno prossimo. Conclude quindi ribadendo la richiesta del Partito democratico di eliminare gli articoli 4 e 5 del provvedimento in esame per consentire alla Commissione di approfondirne i contenuti in altra sede e di verificare la possibilità di approntare una organica riforma del codice degli appalti e della legislazione urbanistica.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) presenta, a nome del gruppo dell'Italia dei Valori, una proposta di parere alternativo sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*), che illustra analiticamente. Al riguardo, denuncia anzitutto le disposizioni in materia di affidamento dei lavori che ampliano ulteriormente le possibilità di ricorso alle procedure negoziate senza bando con il rischio, evidenziato recentemente dalla stessa Confindustria e dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, di peggiorare la situazione sotto il profilo sia della tutela della concorrenza che della trasparenza delle procedure amministrative. Esprime altresì un giudizio nettamente critico sulla mancanza di qualsiasi misura concreta di contrasto ai troppo diffusi fenomeni di corruzione nel settore degli appalti pubblici, a partire da una revisione della disciplina derogatoria che regola gli interventi e le competenze della Protezione civile. Ancora con riferimento al contenuto dell'articolo 4 del provvedimento in esame, ritiene sbagliata la drastica riduzione del tetto delle risorse da assegnare alle opere compensative che si traducono in una inaccettabile penalizzazione dei territori e delle comunità coinvolte nella realizzazione delle infrastrutture. Critica quindi le disposizioni dell'articolo 5 che allentano pericolosamente i vincoli e i controlli in materia di rilascio delle autorizzazioni a costruire, che vanno in direzione opposta a quella della sostenibilità, della riqualificazione edilizia, dell'uso accorto del territorio e della realizzazione di quartieri vivibili. Dopo aver denunciato le disposizioni che introducono il silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire e che estendono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anche all'edilizia, esprime un giudizio nettamente contrario sull'ennesimo tentativo operato dal Governo di riproporre il « Piano casa », in violazione delle prerogative e delle competenze delle regioni e degli enti locali e in danno dei processi di partecipazione e controllo democratico degli organi rappresentativi delle comunità e dei singoli cittadini.

Armando DIONISI (UdCpTP) esprime condivisione per molte delle osservazioni critiche svolte dai colleghi precedentemente intervenuti. Pur riconoscendo inoltre l'esigenza di porre mano ad una organica revisione del quadro normativo vigente al fine di conseguire gli obiettivi della semplificazione normativa, dell'accelerazione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e della riduzione dell'enorme contenzioso esistente fra imprese e pubblica amministrazione, giudica parziale e insufficiente la risposta approntata dal Governo con l'emanazione del provvedimento d'urgenza in titolo. Nel soffermarsi quindi sul contenuto dell'articolo 5, ritiene sbagliato che il Governo non abbia preso atto del fallimento del precedente « Piano casa » e che oggi, anziché percorrere la strada della concertazione e della cooperazione con i rappresentanti dei governi regionali, riproponga una nuova versione dello stesso « Piano casa », a suo avviso destinata anch'essa ad un clamoroso insuccesso. In particolare, ritiene che le norme che introducono il silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire siano totalmente illusorie e inefficaci; che il termine di 120 giorni assegnato alle regioni per adeguare la legislazione regionale a quella statale determineranno un contenzioso gravoso e onerosissimo per la pubblica amministrazione e per le imprese; che le disposizioni che prevedono premi di cubatura siano inutilmente rigide, oltreché insufficienti, per conseguire in concreto l'obiettivo fondamentale della riqualificazione delle aree urbane degradate. Conclude quindi annunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Roberto MORASSUT (PD), nel richiamare le giuste critiche svolte dai colleghi che sono intervenuti, esprime un giudizio fortemente critico sulle disposizioni contenute nell'articolo 5 del provvedimento in esame che, a suo avviso, risulteranno inefficaci e inapplicabili, non solo perché gravate dal vizio di illegittimità costituzionale ma, soprattutto, perché frutto dell'illusoria convinzione che la « scossa »

necessaria alla ripresa del settore delle costruzioni passi per una « aggressione per punti limitati » all'ordinamento vigente, anziché per una organica e condivisa riforma del quadro legislativo. A suo avviso, il metodo e il merito dell'intervento legislativo d'urgenza produrranno invece un *monstrum* giuridico e la paralisi dell'intero sistema, sulla scia di quanto già avvenuto nella fallimentare esperienza del « Piano casa 1 » e del « Piano casa 2 ». Rivolge quindi un pressante richiamo, soprattutto a quelle forze politiche come la Lega Nord che dichiarano di voler difendere le autonomie territoriali e i rappresentanti delle comunità locali, a contrastare l'introduzione di norme che tolgono poteri ai sindaci e ai consigli comunali e, in definitiva, ai cittadini, intervenendo su materie, come l'urbanistica e l'edilizia, da sempre di competenza delle istituzioni di governo territoriale. Ribadisce quindi il proprio giudizio critico circa la inapplicabilità di un provvedimento, come quello in esame, che porterà ulteriore confusione, ulteriori conflitti e ulteriore contenzioso in un mondo già caratterizzato negativamente da imprese nelle quali sono sempre più importanti gli uffici legali e sempre meno importanti gli uffici tecnici, nonché da uffici comunali sempre più gravati da pratiche burocratiche e giudiziarie e da enormi debiti fuori bilancio prodotti dalle soccombenze nelle liti che li contrappongono alle imprese. Denuncia infine il carattere profondamente ingiusto sotto il profilo sociale delle misure in materia di edilizia, contenute nel citato articolo 5, che si risolvono in misure unicamente a vantaggio della rendita fondiaria e dell'edilizia residenziale privata, a scapito di un corretto uso del territorio e a danno degli interventi — sempre più urgenti e indispensabili — in materia di edilizia residenziale pubblica e di sviluppo dell'edilizia connessa alla promozione delle attività produttive e dei servizi. Conclude quindi rivolgendo un appello pressante alla maggioranza e al Governo affinché siano soppressi gli articoli 4 e 5 del provvedimento in esame, allo scopo di

affrontare un organico percorso di rinnovamento del quadro normativo vigente, da porre al centro dell'agenda politica del Paese e del confronto costruttivo fra gli schieramenti politici contrapposti.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nell'associarsi a quanto detto in precedenza dai colleghi intervenuti, denuncia la scelta sbagliata nel metodo di inserire misure di revisione della normativa in materia di appalti e in materia di edilizia in un provvedimento di urgenza eterogeneo e contraddittorio, che fra l'altro nega alla VIII Commissione ogni possibilità di incidere concretamente sul suo contenuto. Nel richiamare quindi la positiva esperienza del lavoro svolto dalla Commissione in sede di esame del Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, rileva con rammarico come molte delle proposte e delle osservazioni approvate in quella sede all'unanimità dalla Commissione sono oggi assenti dal contenuto del decreto-legge emanato dal Governo. Si sofferma quindi sul carattere irrazionale ed illusorio delle disposizioni che introducono tetti di spesa per le « riserve » e le « varianti », rilevando che siamo di fronte a misure adottate con lo stesso metodo irragionevole che ha presieduto alla emanazione del cosiddetto « processo breve », laddove, invece di rafforzare e riqualificare gli uffici giudiziari per rendere più rapidi i processi, si è ritenuto di poter risolvere ogni problema semplicemente tagliando i tempi dei processi. Così nel caso dei limiti alle riserve e alle varianti, invece di mettere in campo misure a tutela e a garanzia della qualità dei progetti e della competenza ed efficienza delle stazioni appaltanti, il Governo ritiene sufficiente imporre dall'alto tetti e limiti, nell'illusione che questo possa bastare a risolvere i problemi esistenti, senza comprendere che è solo attraverso la centralità della qualità progettuale che si riducono davvero i tempi di realizzazione delle opere pubbliche.

Tino IANNUZZI (PD), pur riconoscendo la necessità di un intervento legislativo, anche urgente, per il riordino della normativa in materia di edilizia, giudica estremamente sbagliato che il Governo abbia inserito le relative misure in un decreto-legge eterogeneo e confuso, che nega ogni possibilità di discutere approfonditamente nelle Commissioni parlamentari di merito i contenuti di una organica riforma legislativa e che finisce per marginalizzare e mortificare il ruolo e le prerogative della VIII Commissione. Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulla filosofia di un provvedimento che interviene in modo disorganico e frammentato sulla disciplina vigente anziché individuare le misure strategiche capaci di produrre in concreto snellimento e semplificazione delle procedure amministrative, rapidità e certezza dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche ed un rinnovato sviluppo del settore delle costruzioni. Al riguardo, in via esemplificativa, giudica incomprensibile, se davvero il Governo avesse voluto perseguire l'obiettivo della semplificazione e della modernizzazione della disciplina in tema di aggiudicazione degli appalti, che nel decreto-legge in esame siano completamente assenti misure capaci in concreto di superare il criterio del massimo ribasso e il rafforzamento del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Denuncia inoltre l'assurdità sul piano giuridico ed economico del tetto posto alle riserve e alle varianti, dal momento che per la grande maggioranza delle imprese, che sono imprese serie, tali istituti rappresentano un problema e non uno strumento speculativo, essendo conseguenza della scadente qualità degli elaborati progettuali e delle lacune organizzative e professionali delle stazioni appaltanti. Quanto alle disposizioni contenute nell'articolo 5, osserva criticamente che le norme sul silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire sono del tutto inapplicabili e fonte di incertezza e di ostacolo per la vita delle imprese, dal momento che non garantiscono alle aziende l'accesso al credito bancario né danno stabilità e certezza al

titolo giuridico in base al quale si procede all'attività edilizia.

Il viceministro Roberto CASTELLI esprime condivisione per alcune delle osservazioni svolte da ultimo dal deputato Iannuzzi, rilevando tuttavia che con la emanazione del decreto-legge in esame il Governo ha inteso principalmente porre in essere le misure più urgenti per stimolare la crescita economica e lo sviluppo del sistema produttivo del Paese. Sotto questo profilo, ad esempio, pur riconoscendo che il tetto alle «riserve» e alle «varianti» presenta taluni profili problematici, giudica che tale misura costituisca un segnale politico, prima ancora che giuridico, nei confronti di un mondo imprenditoriale dove rischiano, paradossalmente, di emergere non le imprese dotate di migliori competenze tecniche, ma quelle dotate di migliori uffici legali. Allo stesso modo, ritiene che il limite introdotto alla realizzazione di opere compensative costituisca un passaggio culturale, prima che giuridico, fondamentale per affermare pienamente una cultura amministrativa fondata sulla necessità di realizzare in tempi certi e a costi contenuti le opere indispensabili per superare il *gap* infrastrutturale dell'Italia rispetto ai *partner* europei.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere da lui presentata in qualità di relatore e che, in caso di approvazione della stessa, risulteranno precluse le votazioni sulle due proposte di parere alternative presentate, rispettivamente, dal gruppo del Partito democratico e dal gruppo dell'Italia dei Valori.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, risultando così precluse le votazioni sulle proposte di parere alternative presentate.

La seduta termina alle 15.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 15.05.

5-04839 Brandolini: Interventi urgenti per la messa in sicurezza della superstrada E/45.

Il sottosegretario risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sandro BRANDOLINI (PD) ringrazia il Viceministro Castelli per l'ampia e articolata risposta fornita, della quale peraltro si dichiara insoddisfatto. Ritiene infatti che tale risposta sia insufficiente e inadeguata a dare risposta alla drammatica situazione della viabilità che si registra ormai da anni, se non da decenni, nel tratto romagnolo della infrastruttura stradale oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo. Al riguardo, sottolinea come, pur trovandosi di fronte ad eventi e a fenomeni del tutto prevedibili e preventivabili, dai quali deriva il progressivo e costante ammaloramento della strada in questione, il Governo continui a rinviare la realizzazione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e a non garantire i tempi di realizzazione degli interventi medesimi. Allo stesso modo, ritiene inaccettabile che il Ministro delle infrastrutture continui a non farsi carico di promuovere un incontro, pure richiesto dalla regione e dai rappresentanti degli enti locali interessati, che appare sempre più indispensabile per individuare gli interventi urgenti necessari per rendere la strada percorribile e più sicura. Conclude infine denunciando come inaccettabile il rifiuto del Ministero delle infrastrutture, e per esso dell'ANAS, di farsi carico degli

oneri finanziari necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità alternativa nel tratto Bagno di Romagna-Verghereto, che attualmente ricade interamente sugli enti territoriali e sulle comunità locali.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 15.15.

7-00526 Iannuzzi: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.

7-00579 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00526 Iannuzzi, rinviata nella seduta del 28 aprile 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che l'onorevole Gibiino ha ritirato la risoluzione 7-00543 ed ha presentato, in data 28 aprile, l'analoga risoluzione 7-00579, la quale, vertendo anch'essa sulla materia del pedaggiamento delle tratte e dei raccordi autostradali in gestione diretta ANAS, sarà — se non vi sono obiezioni — discussa congiuntamente alla risoluzione 7-00526 Iannuzzi.

La Commissione consente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che l'onorevole Iannuzzi, nella seduta del 28 aprile 2011, ha presentato una nuova formulazione della risoluzione 7-00526 a sua prima firma.

Vincenzo GIBIINO (PdL) rileva anzitutto che la questione oggetto delle risoluzioni in titolo sia molto sentita sul territorio. Osserva quindi che lo scopo della propria risoluzione 7-00579 è quello di dare un'indicazione chiara al Governo circa la necessità di procedere all'eventuale introduzione di nuovi pedaggi tenendo conto dei requisiti tecnici e dei livelli di sicurezza di tratte che solo nominalmente possono essere definite autostradali. Al tempo stesso, ritiene che i proventi derivanti dai nuovi pedaggi debbano prioritariamente essere utilizzati per la realizzazione o il completamento degli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali interessate. Ritiene infine che l'eventuale introduzione di nuovi pedaggi non possa essere disgiunta dalla costituzione di un fondo di riequilibrio a garanzia del fatto che anche le tratte autostradali meno trafficate, e dunque con meno introiti derivanti dai pedaggi, possano godere di una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria da parte della società concessionaria. Conclude, infine, ritenendo molto importante che il Governo manifesti oggi il proprio orientamento sugli atti di indirizzo in esame.

Tino IANNUZZI (PD) esprime, anzitutto, a nome del gruppo del Partito democratico, la convinzione che la discussione odierna costituisca un'occasione preziosa per restituire ruolo e incisività all'attività della Commissione. Ricorda quindi come le dichiarazioni rilasciate ieri dal sindaco di Roma circa la presunta volontà del Governo di escludere dai nuovi pedaggi il Grande Raccordo Anulare di Roma e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria rappresentino una ulteriore testimonianza dell'urgente necessità di fare chiarezza sulla questione evidenziata dalle risoluzioni in esame. Rileva quindi

l'esigenza che il Governo definisca, in un confronto serio e chiaro con la Commissione, i criteri di fondo per individuare le tratte autostradali da sottoporre a nuovo pedaggio e riafferma la necessità che siano esclusi da tale intervento tutte le tratte che sono prive di una adeguata e funzionale viabilità alternativa nonché quelle nelle quali i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza non siano completati o addirittura iniziati. Manifesta infine la piena disponibilità ad approfondire ogni possibilità di addivenire ad un testo unificato delle risoluzioni in esame.

Il viceministro Roberto CASTELLI condivide l'esigenza di chiarezza emersa dal dibattito. In tal senso, rileva anzitutto che il Governo è impegnato ad attuare la volontà del Parlamento che con lo strumento legislativo si è espresso a favore del pedaggiamento di alcune tratte e raccordi autostradali a diretta gestione dell'ANAS Spa. Conseguentemente, ritiene di dover esprimere un orientamento contrario sulla risoluzione n. 7-00526 Iannuzzi dal momento che il citato provvedimento legislativo approvato dal Parlamento non prevede alcun passaggio parlamentare in sede attuativa e ai fini della emanazione del prescritto DPCM. Al tempo stesso, esprime un orientamento favorevole sulla risoluzione n. 7-00579 Gibiino, sempreché il deputato Gibiino acconsenta ad apportare al suo testo alcune modifiche.

Vincenzo GIBIINO (Pdl), nel ringraziare il Viceministro Castelli per la chiarezza con la quale si è espresso, ritiene importante raccogliere l'invito formulato dal collega Iannuzzi a verificare la possibilità di addivenire alla predisposizione, in un confronto costruttivo con il Governo, di un testo condiviso e unificato delle risoluzioni in esame. In tal senso, chiede di poter differire, non oltre la settimana prossima, la votazione degli atti di indirizzo in discussione.

Tino IANNUZZI (PD) esprime un giudizio favorevole sulla proposta appena formulata dal collega Gibiino.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la votazione sulle risoluzioni in esame alla settimana 13-16 giugno, secondo quanto proposto dall'onorevole Gibiino e condiviso dal collega Iannuzzi.

7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati: In materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Ritiro della risoluzione 7-00409 e approvazione della risoluzione 8-00124).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 27 gennaio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, annuncia il ritiro dell'atto di indirizzo a sua prima firma, dichiarando altresì di voler sottoscrivere la risoluzione 7-00414 Benamati.

Il viceministro Roberto CASTELLI ritiene di poter esprimere un orientamento favorevole sul testo della risoluzione 7-00414 Benamati, a condizione che venga riformulato il dispositivo dell'atto di indirizzo nel senso di premettere allo stesso le parole: « a valutare l'opportunità di ».

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione avanzata dal Viceministro Castelli, pur sottolineando che tale nuova formulazione riconosce al Governo un margine forse troppo ampio di intervento discrezionale. Nell'auspicare quindi che il Governo sappia tradurre le indicazioni contenute nel dispositivo della propria risoluzione in atti conseguenti e coerenti, ricorda che tutti i soggetti auditi nell'ambito della discussione delle risoluzioni hanno convenuto sull'importanza di tali indicazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione 7-00414 Benamati, che assume il numero 8-00124 (*vedi allegato 5*).

7-00535 Togni: Revisione delle norme tecniche sulle costruzioni relative all'uso dell'acciaio B450A.

(*Discussione e conclusione – Approvazione*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra il contenuto della risoluzione di cui è cofirmatario, sottolineando l'importanza, anche sotto il profilo economico e sociale, di una rapida modifica delle norme tecniche oggetto dell'atto di indirizzo, in ottemperanza alle conclusioni del gruppo di lavoro istituito in sede ministeriale ed approvate dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il viceministro Roberto CASTELLI conviene con quanto affermato dal deputato Polledri circa l'importanza della questione oggetto della risoluzione in esame sotto il profilo dello sviluppo delle imprese del settore e della tenuta dei livelli occupazionali. Nel ricordare peraltro la natura tecnica delle norme di cui si chiede la modifica, si rimette al giudizio della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) giudica inaccettabile l'orientamento appena espresso dal rappresentante del Governo. Ritene infatti che non sia in alcun modo giustificabile che il Governo mostri, come ha appena fatto sulla questione del ruolo della Commissione ai fini della definizione dei criteri per la individuazione delle tratte autostradali da sottoporre a pedaggio, una assoluta insensibilità nei confronti dell'organo parlamentare, salvo rimettersi al giudizio del medesimo organo parlamentare su una questione meramente tecnica e la cui istruttoria è stata da lungo

tempo completata dai competenti organi ministeriali.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nell'associarsi a quanto testé dichiarato dalla collega Mariani, chiede che il Governo si esprima con chiarezza a favore o contro la risoluzione in esame, anche per rispetto di quelle aziende che non possono aspettare anni per sapere se possono o non possono usare questo o quel tipo di materiale e per evitare che il passare del tempo finisca per favorire taluno dei produttori a scapito di altri.

Tommaso FOTI (PdL) giudica alquanto sproporzionate le critiche dirette dai colleghi Mariani e Piffari nei confronti di una posizione, come quella espressa dal Viceministro Castelli, che non è né inusuale né tantomeno irrispettosa delle prerogative e del ruolo della Commissione.

Il viceministro Roberto CASTELLI, intervenendo per una precisazione, ritiene infondata la critica rivolta al Governo dai deputati intervenuti, circa la lunghezza dei termini per la emanazione del provvedimento normativo richiesto dai presentatori della risoluzione in discussione. Rigetta invece ogni insinuazione sulle motivazioni del comportamento fin qui tenuto dal Governo. Conclude ribadendo che, ai fini dell'emanazione del richiesto decreto ministeriale, occorre ancora un po' di tempo e che il Governo attende di conoscere dalla Commissione se sia o meno il caso di operare una forzatura in direzione della riduzione di tale periodo di tempo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'am-

biente e la tutela del territorio e del mare, Giampiero Catone.

La seduta comincia alle 15.40.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato Ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2011.

Roberto MORASSUT (PD), pur riconoscendo la fondatezza dell'esigenza rappresentata ieri dal Presidente della Commissione di addivenire nella seduta odierna alla conclusione dell'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, iscritti, ove conclusi dalla Commissione, nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 27 giugno prossimo, chiede che alla Commissione sia concesso un ulteriore lasso di tempo indispensabile per poter approfondire adeguatamente i contenuti dei medesimi provvedimenti.

Giulia COSENZA (PdL), pur condividendo la preoccupazione di concludere i lavori della Commissione in tempo utile affinché il provvedimento possa essere esaminato dall'Assemblea nei tempi previsti, si associa alla richiesta formulata dal collega Morassut di un breve rinvio del termine per la conclusione dell'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, al fine di approfondire il contenuto dei medesimi provvedimenti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, in considerazione delle richieste pervenute dai colleghi Morassut e Cosenza, propone di nominare un Comitato ristretto al fine di individuare il testo da adottare come testo base. Aggiunge che, alla luce dei lavori del Comitato ristretto, si valu-

terà se la Commissione sarà in grado di riferire all'Assemblea entro i termini già decisi dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi o non sarà opportuno chiedere al Presidente della Camera un differimento del termine per la relazione all'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto al fine di individuare il testo da adottare come testo base, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Giampiero Catone.

La seduta comincia alle 15.50.

5-04732 Tommaso Foti: Erogazione del contributo spettante ai comuni che ospitano siti nucleari.

Il sottosegretario risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Tommaso FOTI (PdL) si dichiara soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'am-

biente e la tutela del territorio e del mare,
Giampiero Catone.

La seduta comincia alle 15.55.

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 28 aprile 2011.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) illustra, anche a nome del collega Dussin, un testo unificato delle risoluzioni in titolo (*vedi allegato 7*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, anche al fine di consentire al rappresentante del Governo di potere effettuare un'istruttoria sul testo unificato testè illustrato dal collega Viola, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00558 Alessandri: iniziative in materia di produzione e commercializzazione di sacchi da asporto biodegradabili.

7-00556 Morassut: sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. COM(2011)13 definitivo.

ALLEGATO 1

D.L. 70/2011 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo);

rilevato che:

il decreto-legge in esame reca misure di rilevante importanza nelle materie di competenza della Commissione, in primo luogo, per la disciplina delle opere pubbliche su cui si innesta un complesso intervento normativo di modifica del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e di alcune norme del Regolamento di attuazione del Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

sono altresì di considerevole importanza le misure recate dall'articolo 5, concernente interventi per l'edilizia privata, e dall'articolo 10, che al comma 11 istituisce l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

considerato che:

il decreto in esame provvede a inserire misure finalizzate a ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, semplificare le procedure di affidamento e diminuire il contenzioso, tra le quali il tetto alle riserve, la diminuzione del limite di spesa per le opere compensative, nonché la stretta correlazione delle varianti alla funzionalità dell'opera; tali misure devono essere coniugate con l'esigenza di

un miglioramento della qualità tecnica della progettazione e della verifica della stessa qualità tecnica;

talune disposizioni del decreto legge necessitano di un adeguato coordinamento con la normativa vigente;

tenuto conto di alcuni elementi di informazione e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte presso le Commissioni competenti in sede referente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera o), prevedendo che il meccanismo di compensazione si attivi qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 15 per cento, rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto ministeriale che reca le variazioni percentuali annuali dei prezzi dei materiali da costruzione, e che in tal caso la compensazione sia determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 15 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al medesimo decreto ministeriale che reca le variazioni percentuali annuali dei prezzi dei materiali da costruzione;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre, all'articolo 4, comma 2, lettera q), una modifica al comma 2 dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006, allo scopo di espungere il riferimento allo studio di fattibilità, che non è più previsto dal comma 19 come novellato dal decreto legge in esame;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riferire correttamente la novella di cui all'articolo 4, comma 2, lettera v), eventualmente riferendola alla fine del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 169 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e non alla fine del comma 3 dello stesso articolo 169;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere all'articolo 4, comma 2, la lettera hh), o quantomeno di ridurre l'onerosità del limite ivi previsto del 20 per cento per l'importo complessivo delle « riserve », in quanto, pur concordando con l'obiettivo di limitare la lievitazione dei costi in fase esecutiva, si ritiene che il perseguimento di tale obiettivo non possa eccessivamente gravare sulle imprese appaltatrici;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere il tetto del 2 per cento per la realizzazione delle opere compensative nel caso delle infrastrutture strategiche, ma di escluderlo per le infrastrutture ordinarie, in tal senso sopprimendo il comma 14 dell'articolo 4, in considerazione del fatto che queste ultime sono, praticamente nella totalità dei casi, di importo ridotto e tale che il tetto del 2 per cento costituirebbe un ostacolo insuperabile alla mitigazione degli impatti di natura sociale e territoriale delle stesse infrastrutture;

f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di innalzare la soglia per il ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara anche per l'affidamento dei servizi di progettazione;

g) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 5, comma 8, l'opportunità di

sostituire le parole « piani volumetrici » con le seguenti: « planovolumetrici »;

h) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di formulare in maniera più chiara la definizione di aree urbane degradate di cui all'articolo 5, comma 9;

i) valutino le Commissioni di merito, al fine di rafforzare i profili di indipendenza e di autorevolezza dell'*istituenda* Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, l'opportunità di modificare il comma 16 dell'articolo 10, prevedendo l'aumento da tre a cinque anni della durata della carica dei componenti dell'Agenzia, nonché di sopprimere il comma 21 del medesimo articolo 10;

j) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede in capo al Ministero dell'ambiente la definizione delle componenti di costo della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, atteso che tale competenza viene attribuita dall'articolo 10, comma 14, lettera c), del decreto in esame all'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

k) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di attribuire alla *istituenda* Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche il compito di esprimersi in merito alla sussistenza delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, di cui al comma 3 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, ai fini dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato a società in *house*;

l) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una modifica all'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 nel senso di prevedere una dichiarazione da parte dell'impresa ausiliaria attestante l'effettivo possesso dei requisiti tecnici che mette a disposizione del partecipante alla gara.

ALLEGATO 2

**D.L. 70/2011 Semestre Europeo – Prime disposizioni
urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La Commissione VIII,

esaminato il disegno di legge n. 4357 e rilevato che, per le parti di propria competenza,

sotto il profilo del metodo

esso reca un contenuto importante e molto ampio che mal si coniuga con le peculiarità connesse allo strumento utilizzato, quello del decreto legge, che il potere esecutivo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, solo in casi straordinari di necessità e di urgenza, che peraltro è difficile ravvisare nelle disposizioni di competenza della presente Commissione; in particolare, all'articolo 4, la materia della costruzione di opere pubbliche e dei contratti pubblici di appalto; all'articolo 5, la materia della liberalizzazione nell'edificazione di costruzioni private; all'articolo 10, la materia della gestione dei servizi idrici e all'articolo 3, la materia del diritto di superficie di durata ventennale nelle zone costiere necessitano di confronti maggiormente articolati ed approfonditi che i tempi disponibili alle Camere per la conversione in legge del decreto non rendono praticabili, con un grave vulnus per la certezza del diritto e la semplificazione legislativa;

il metodo confuso e incoerente con cui la maggioranza ed il Governo intendono modificare norme del Codice degli appalti, perdendo di vista la necessità di una revisione urgente ed organica del Codice stesso, appare una grave occasione mancata e il decreto legge in esame genera di fatto una rischiosa semplificazione per

la costruzione delle opere pubbliche che non assicura un reale cambiamento del sistema che è letteralmente paralizzato;

lo scorso mese di aprile la VIII Commissione, ha esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, il Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici, per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti, approvando un parere in cui si rappresentava l'esigenza di promuovere interventi che contribuissero a risolvere talune criticità del sistema degli appalti in Italia;

il metodo adottato dalle istituzioni dell'Unione Europea appare particolarmente apprezzabile e in netto contrasto con quanto fatto dal Governo nazionale, in quanto favorisce un preventivo e ampio confronto sulle diverse problematiche (di carattere giuridico, di efficienza amministrativa, economico e di regolazione del mercato per la tutela della concorrenza) che riguardano la materia degli appalti, attraverso una puntuale ricognizione dei problemi emersi con riferimento all'attuazione della normativa europea vigente e alla possibilità di apportare ad essa le correzioni e le integrazioni che risulteranno necessarie; con il « Libro verde » si discute delle nuove regole da costruire per gli acquisti pubblici dal 2013-2014 ad oltre il 2020; si tratta di una riflessione strategica e di sistema di cui anche l'Italia avrebbe necessità;

il Gruppo del Pd chiede quindi con forza al Governo lo stralcio dell'articolo 4

dal decreto legge 70/2011 e di attuare la riforma del Codice dell'appalto mediante legge ordinaria;

per quel che riguarda la materia della liberalizzazione nell'edificazione di costruzioni private prevista all'articolo 5 il parere è fortemente negativo; sotto il profilo del metodo si rileva come l'intervento legislativo di urgenza presenta profili di violazione delle competenze costituzionalmente garantite delle regioni e rischia di produrre incertezza giuridica per il sovrapporsi senza concertazione con provvedimenti regionali; il mancato coordinamento e l'assenza di una pianificazione esercitata nell'ottica della sussidiarietà di fatto non consentiranno il raggiungimento dell'obiettivo, ossia la semplificazione, anche valutando le gravi lacune presenti nelle disposizioni relative al cosiddetto « Piano città » che, di fatto, rendono le norme inapplicabili;

a proposito dell'articolo 3, in materia di concessione del diritto di superficie di durata ventennale nelle zone costiere, si sottolinea come le norme abbiano già determinato reazioni avverse da parte dell'Unione europea con il rischio di penalizzare ulteriormente l'Italia già sottoposta a due procedure di contenzioso per violazione, nella gestione delle concessioni balneari, dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (Direttiva servizi) e dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro; altre sono state le richieste del Gruppo PD a tutela della categoria dei Balneari e delle loro prerogative di piccole e medie imprese; innanzitutto l'Italia deve chiudere le procedure di contenzioso in atto e, senza rinunciare al bene pubblico del demanio marittimo, deve ridiscutere in sede europea l'applicazione della direttiva servizi, salvaguardando l'unicità delle nostre imprese turistiche, gli investimenti realizzati ed anche la dimensione medio piccola ma molto diffusa del sistema;

infine, appare quantomeno sospetto l'inserimento nel decreto della materia della gestione dei servizi idrici con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per i servizi idrici e la cessazione del regime transitorio per la determinazione delle tariffe idriche con specifiche deliberazioni CIPE, così a ridosso del Referendum che verte proprio sulla gestione delle risorse idriche; inoltre appare un'intenzione poco trasparente di individuare in un decreto omnibus lo strumento per inserire un argomento così delicato che avrebbe richiesto una discussione parlamentare approfondita come il Parlamento chiede da molto tempo;

considerato che sotto il profilo del merito

quanto all'articolo 3:

il decreto interviene sui beni del demanio marittimo, i beni pubblici di maggiore rilievo ambientale, costituendo un diritto di superficie ventennale sulle aree formate da arenili edificate e inedificate;

i beni demaniali sono, per natura, *res extra commercium*, sottratti ai rapporti patrimoniali privati e quindi inalienabili, imprescrittibili ed inespropriabili; non possono formare oggetto di negozi giuridici né di usucapione né essere oggetto di trasferimento a terzi: la violazione del divieto implica la nullità dell'atto di trasferimento; nel nostro sistema, vi è dunque una totale sottrazione dei beni demaniali al regime di circolazione privatistico; la trasferibilità di tali beni può essere realizzata solo con le regole di diritto pubblico e « purché ciò non venga ostacolato dalla natura del bene »;

con la cessione del diritto di superficie sull'arenile ineditato, viene ceduto, a norma del decreto, un vero e proprio *ius aedificandi* e quindi un vero e proprio diritto di edificare costruzioni di carattere permanente e l'arenile ineditato diventa area edificabile; il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene, previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la norma che ha reso possibile l'accatastamento delle case « fantasma » che non avevano risultanze catastali perché in molti casi non avevano i requisiti per l'inserimento in catasto; come contratto costitutivo o traslativo di diritti reali immobiliari, il contratto costitutivo o traslativo del diritto di superficie sarà redatto per iscritto e trascritto nei registri immobiliari ai fini dell'opponibilità ai terzi; si costituisce dunque un vero e proprio diritto reale di superficie debitamente trascritto, opponibile *erga omnes*;

rinnovando di venti anni in venti anni il diritto di superficie si costituisce il diritto a fare edificazioni sempre nuove o ristrutturazioni o ampliamenti dell'esistente, con danni incrementali per l'ambiente;

il decreto tutela « il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione »; vi è da notare che la nozione di « battigia » – non prevista dal Codice della Navigazione – individua nell'accezione comune il bagnasciuga, la « linea della spiaggia dove si frangono le onde »; è evidente che il decreto, nel concedere gli arenili in diritto di superficie, riserva il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione alla *sola* battigia « anche ai fini di balneazione »: non vi è un'eguale tutela – diritto libero e gratuito di accesso e fruizione – per *tutti* i beni del demanio marittimo, di cui all'articolo 28 del Codice della navigazione, per *tutti* gli usi pubblici del mare: dovremo rassegnarci a raggiungere in fretta la battigia per un frugale bagno, e rinunciare alla sdraio e all'ombrellone, che non sarà più « un diritto libero e gratuito »;

il diritto di superficie si costituisce sugli « arenili » di cui non esiste una definizione normativa: secondo la giurisprudenza, peraltro, gli arenili costituiscono un ampliamento dello stesso concetto di spiaggia; si prevede pertanto la costituzione di un diritto di superficie sulla spiaggia, anche nelle zone inedificate; in aperta contraddizione, peraltro, il de-

creto esclude dalla possibilità di costituire un diritto di superficie sulle spiagge e sulle scogliere;

senza dire che sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, per le quali si ammette « qualunque destinazione d'uso », *ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera*, tali edificazioni potranno essere mantenute in diritto di superficie»: pertanto qualsiasi « edificazione » indipendentemente dal fatto che sia, o meno, vincolata al suolo in modo permanente, viene trasformata dal decreto in diritto di superficie; nessun riferimento viene fatto alla concessione del servizio « turistico » o « balneare » che ha autorizzato e reso possibile l'uso, per un pubblico servizio, di tale « edificazione »; gli attuali concessionari di servizi turistico-balneari che utilizzano le edificazioni sugli arenili sulla base di una regolare concessione rischiano in tal modo che su tali edificazioni sia attribuito un diritto di superficie ad altri soggetti, in grado di « anticipare » il corrispettivo per il diritto di superficie;

né si richiede, come sarebbe corretto, che tali edificazioni, per avere titolo ad essere mantenute in diritto di superficie, abbiano regolari titoli abilitativi e conformi agli strumenti di piano previsti per gli arenili alla data di entrata in vigore del decreto;

vi è, in concreto, la possibilità che il decreto finisca per premiare in misura maggiore chi più ha abusato e violato il vincolo pubblico e di tutela ambientale e del paesaggio;

con il decreto il diritto di superficie sugli arenili viene ceduto a tempo determinato: scaduto il termine, il diritto di superficie si estingue e per « accessione » il proprietario del suolo (il demanio, l'ente locale) acquista la proprietà della costruzione a meno che il superficiario paghi il proprietario del terreno per la cessione dei relativi diritti di superficie;

vi sono differenze sostanziali rispetto all'attuale regime di concessione: il

proprietario del diritto di superficie può alienarlo ad altri quindi se prima svolgeva un pubblico servizio può vendere il fabbricato in cui tale servizio veniva offerto; se, come richiesto dalla UE, i servizi turistico-balneari saranno messi a gara, chi vorrà partecipare alla gara per la gestione del servizio sarà costretto ad acquisire il diritto di superficie – che ai valori di mercato, secondo il pregio ambientale dell'area demaniale in cui si trova l'edificazione può essere molto oneroso – o a pagare un affitto così elevato al superficiario da essere costretto a rinunciare alla gara perché la sua offerta non può essere economicamente vantaggiosa; quindi la concessione del diritto di superficie può rappresentare un'invalicabile barriera sia per gli attuali gestori, se non hanno i capitali da anticipare per pagare il corrispettivo del diritto di superficie ventennale, ovvero per pagare una onerosa locazione al superficiario, sia per nuovi gestori di servizi balneari in Italia, che non abbiano capitali sufficienti;

nel decreto si prevede espressamente che nulla sia innovato in materia di concessioni sul demanio marittimo: la relazione illustrativa precisa che da tale affermazione discende che le concessioni demaniali vigenti proseguono sino alla loro scadenza e solo quando questa sarà intervenuta si procederà all'attribuzione dei diritti di superficie sui beni edificati per effetto delle concessioni vigenti; in alcun modo il decreto affronta la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime nonostante sia tuttora pendente una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla « direttiva servizi » (direttiva Bolkestein 123/2006/CE); dunque né l'articolo della comunitaria tuttora all'esame del Parlamento né il decreto sviluppo sembrano in grado di risolvere la Procedura d'Infra-

zione n. 2008/4908 in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime a fini turistici ricreativi, avviata il 29 gennaio 2009 nei confronti del Governo Italiano dalla Commissione della Comunità Europea;

le risorse derivanti dai corrispettivi dei diritti di superficie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata; dei Comuni interessati; dei Distretti turistico-alberghieri; dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno; appare essenziale prevedere che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'Interno presenti una relazione al Parlamento in merito all'ammontare e all'utilizzo delle risorse assegnate, in particolare se queste siano impegnate nelle aree demaniali costiere che registrino intensi flussi di immigrazione, al fine di garantire che tali fondi siano utilizzati per misure di prima accoglienza agli immigrati;

i Distretti turistico – alberghieri, previsti dal decreto, non sono definiti: non si chiarisce quale sia la personalità giuridica di tali distretti, che consenta ad essi di essere destinatari di diritti e soggetti ad obblighi; nulla si dice in merito ai requisiti di tali distretti né delle imprese che ne fanno parte; le Regioni che non abbiano la struttura alberghiera e turistica per configurare un distretto non potranno essere destinatarie dei corrispettivi per diritti di superficie; le imprese che costituiscono un distretto turistico alberghiero potranno beneficiare di un sostanzioso aiuto di stato, a differenza degli operatori « solitari » che sono localizzati in aree dove non è possibile costituire il distretto: è il caso di molte località del sud e delle isole;

l'articolo 3 del decreto sviluppo crea anche problemi di rilievo costituzionale: la materia della concessione di beni del demanio marittimo portuale, secondo il titolo V della Costituzione, appartiene

alla Regione e, per essa, al Comune territorialmente competente;

quanto all'articolo 4:

il settore degli appalti pubblici riveste un ruolo fondamentale nel perseguimento degli obiettivi di crescita come indicati nella Strategia Europa 2020, trattandosi di uno degli strumenti necessari per promuovere l'innovazione nelle imprese, per favorire la transizione verso un utilizzo più efficiente delle risorse anche ambientali, nonché per migliorare il contesto imprenditoriale, soprattutto per le piccole medie imprese (PMI); al riguardo, come indicato dal Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici il settore deve essere riformato affrontando e risolvendo questioni strutturali o sistemiche, cogliendo l'opportunità offerta dalla riforma degli appalti comunitari per affrontare alcuni nodi sistemici della disciplina; questo è ancora più importante in un momento come l'attuale in cui esigenze di sostenibilità condizionano in maniera crescente le politiche di spesa;

nel nostro Paese la riduzione degli investimenti nel campo delle opere pubbliche ha visto tagli negli ultimi tre anni che hanno raggiunto il 34 per cento con conseguenze molto pesanti sul comparto dell'edilizia. Nessuna delle misure introdotte in questo articolo coglie la necessità di correggere, semplificare e rendere più trasparente il mercato delle opere pubbliche e dei servizi attorno al quale ruotano interessi e credibilità di imprese ed Istituzioni;

la scelta di inserire le modifiche al codice dell'appalto nell'articolo 4 del decreto in esame appaiono stridenti rispetto all'obiettivo di modifica organica e coerente della disciplina da attuarsi attraverso un ampio dibattito e mediante un disegno di legge ordinario; le misure previste, dal punto di vista economico, si concentrano prevalentemente sulla questione del controllo dei costi – sia con riferimento al controllo dei costi di partecipazione, sia con riferimento al con-

trollo degli scostamenti dei costi finali rispetto alle previsioni contrattuali – senza tuttavia affrontare e risolvere le questioni centrali che sono alla base del non controllo dei costi e che riguardano, come è noto, la scelta della tipologia di progetto posta a base di gara; le disposizioni prevedono tagli orizzontali di spesa, in particolare, in materia di riserve, revisioni prezzi, varianti migliorative e compensazioni, alle quali vengono posti tetti ex lege. Tuttavia, le relazioni tecniche non forniscono alcun elemento in ordine all'effetto quantitativo atteso da tali misure. Anche lo stesso dossier del servizio studi della Camera sottolinea, al contrario, l'opportunità di disporre di una indicazione, sia pure di massima, della entità dei risparmi attesi dai tetti fissati nella legge;

dal punto di vista dei controlli e della trasparenza nel testo non è possibile riscontrare alcun *continuum* che è fondamentale costituire, tra i concetti di qualificazione, discrezionalità, responsabilità delle stazioni appaltanti e obblighi di trasparenza nelle procedure; la previsione della verifica dei controlli essenzialmente *ex post* sul possesso di requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti, l'autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici, previste nel decreto legge, non sono controbilanciate da un sistema di controlli che per strumenti e risorse sia in grado di effettuare i necessari controlli e, quindi, di gestire con efficacia il proprio ruolo;

nel decreto manca totalmente una riflessione seria che indichi disposizioni chiare per una migliore qualità dei progetti, già nella fase preliminare, presupposto indispensabile per una accurata valutazione della loro fattibilità e favorire una maggiore qualificazione delle stazioni appaltanti, utilizzando tutti gli strumenti già a disposizione, con particolare riguardo alla promozione di forme di aggregazione della domanda attraverso una razionalizzazione delle funzioni amministrative delle stazioni appaltanti, nel rispetto delle autonomie dei singoli enti e

tenendo conto dell'oggetto dell'appalto e della localizzazione territoriale dell'opera da realizzare, in modo da consentire alle stazioni appaltanti non strutturate di delegare le funzioni amministrative di committenti ad amministrazioni più organizzate, ovvero di esercitarle in forma associata;

le poche condivisibili misure di semplificazione e snellimento delle procedure sono associate a disposizioni che rischiano di produrre effetti opposti a quelli cui il presente decreto dovrebbe mirare. L'innalzamento delle soglie per l'affidamento degli appalti mediante procedura negoziata, ad esempio, particolarmente grave nel caso di lavori nel settore dei beni culturali, rischia di avere come conseguenza la contrazione del mercato, se non accompagnata da disposizioni che garantiscano una effettiva rotazione e pubblicità, per non parlare del fatto che tale innalzamento si applica anche ai servizi e alle forniture. I nuovi livelli di soglia escluderanno oltre il 90 per cento degli appalti dall'obbligo di gara senza che nel decreto siano previste misure che impediscano degenerazioni e interpretazioni di comodo. La norma assolutamente non condivisibile ed in contrasto con le norme europee rischia inoltre di penalizzare le nuove imprese che non potendo trovare nelle gare elemento di partecipazione faticheranno ad entrare nel mercato;

altro elemento che induce più di una perplessità sul provvedimento è l'innalzamento della soglia entro la quale è consentita l'esclusione automatica delle offerte anomale, come pure la limitazione alla possibilità di iscrivere riserve, il contenimento della spesa per le compensazioni in caso di variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione e per le compensazioni territoriali, quest'ultima particolarmente inopportuna nel caso degli oneri delle mitigazioni decise in sede di valutazione d'impatto ambientale; tutte queste misure, se da un lato potrebbero comportare riduzioni dei costi per la pubblica amministrazione, non sembrano adeguate allo scopo di rilanciare il settore econo-

mico delle costruzioni, in particolare per quanto riguarda le piccole imprese, sulle quali si trasferirebbero gli oneri delle economie realizzate dalle stazioni appaltanti;

poche misure condivisibili, molte rischiose semplificazioni e apparenti riduzioni dei costi e una clamorosa occasione persa. Sebbene la sede, com'è stato sottolineato, non è quella propria per la riforma della legislazione sui lavori pubblici, si sarebbe potuto intervenire sulle vere criticità di tale disciplina: con interventi diretti ad agevolare le tante piccole amministrazioni che spesso non hanno strutture adeguate alla complessità delle procedure e delle valutazioni; con innovazioni mirate alla qualità delle progettazioni e quindi realmente incidenti sui costi dell'esecuzione; con misure di maggior impatto sull'ampliamento del mercato delle costruzioni. Più in generale, non è chiaro, come il decreto in commento si iscriva nel quadro del DEF e del PNR con riferimento alle altre iniziative ivi richiamate con finalità di sviluppo e crescita (innovazione, sostegno alle imprese e PMI, per citare solo le principali); non ultimo, in assenza di qualunque quantificazione sull'impatto delle misure, non è affatto chiaro come — a dispetto del titolo del provvedimento — il dl si iscriva nel quadro degli impegni assunti dall'Italia nel contesto del « semestre europeo »;

quanto all'articolo 5:

esso contiene norme che determinano una profonda revisione dell'ordinamento vigente in materia edilizia ed urbanistica che produce una estrema deregolamentazione della materia urbanistica ed una deresponsabilizzazione dei Comuni e Regioni;

come già denunciato dalle Regioni nel parere reso sul decreto alla Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio, l'articolo 5 e, in particolare il cosiddetto « piano città », « presenta profili di violazione delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni — la materia urbanistica è concorrente — che

rischia di generare confusione piuttosto che semplificare, per il sovrapporsi, anche dal punto di vista temporale, di provvedimenti statali non concertati rispetto a provvedimenti regionali;»

in particolare, l'intervento legislativo di urgenza previsto all'articolo 5 presenta profili di violazione delle competenze costituzionalmente garantite delle regioni e dei comuni e potrebbe generare un notevole contenzioso laddove il testo non ha solo un ruolo di indirizzo e di definizione dei principi ma entra invece inopportuno nel « merito » di scelte e procedure inerenti la materia edilizia in forme e contenuti propri delle competenze comunali;

per quel che riguarda il cosiddetto « piano città », le norme del decreto sono immediatamente operative su tutto il territorio nazionale fatta salva l'approvazione entro 120 giorni di leggi regionali coerenti con il decreto; in caso di mancata iniziativa legislativa regionale intervengono in via sostitutiva; su tali aspetti il parere del Partito Democratico è profondamente contrario ritenendo che il testo proposto lede un principio costituzionale e limita le prerogative degli enti locali precludendo una seria applicazione dell'idea federalista;

l'introduzione del principio del « silenzio-assenso » da parte delle Amministrazioni comunali nel rilascio dei permessi di costruire, lungi dal costituire una semplificazione delle procedure amministrative, relega nei fatti i Comuni ad un ruolo notarile nel complesso percorso che conduce alla trasformazione fisica del territorio; se è pur vero che occorre ridurre e sveltire molti passaggi che oggi impacciano i procedimenti attuativi in edilizia con le disposizioni presenti nel testo i Comuni perdono ogni possibilità di verifica a monte anche delle più importanti trasformazioni che richiedono comunque attenzione e controllo;

inoltre va ricordato che oggi le banche e gli Istituti di Credito rilasciano con molta difficoltà finanziamenti, fidi

bancari o mutui ad operatori che non presentino agli atti un regolare permesso di costruire; il procedimento del « silenzio-assenso » applicato al permesso di costruire rischia dunque di aprire lo spazio ad un rapporto con soggetti erogatori di credito e di risorse finanziarie non sempre trasparenti poiché in assenza di disponibilità degli Istituti di Credito riconosciuti agiscono spesso soggetti che operano nel campo della criminalità e del riciclaggio; ecco dunque che la norma del « silenzio-assenso » anziché rappresentare una forma di snellimento può rischiare di trasformarsi in una forma di deregolazione e di agibilità per la circolazione di capitali « opachi »;

le disposizioni contenute nel piano città con cui sono incentivate anche con premi volumetrici cambi di destinazione d'uso che privilegiano nettamente il settore residenziale aprono la strada ad uno spostamento del mercato immobiliare che tenderà a privilegiare la residenza – peraltro privata – e ad abbandonare l'interesse per le trasformazioni urbane indirizzate verso le attività produttive ed il terziario; in questo modo anziché favorire lo sviluppo – come dovrebbe essere negli obiettivi del decreto – si spingono le cose verso un carattere sempre più accentuato delle periferie urbane come dormitori, si espelle cittadinanza di ceto medio e popolare e si riducono spazi ed opportunità per favorire e modernizzare la rete delle attività terziarie e produttive finalizzate allo sviluppo ed alla crescita economica;

in tutto l'articolo 5 si usano sempre e solo i termini « cubatura » e « volumetria » che oltre ad essere desueti e quasi del tutto superati dalla disciplina e dalla terminologia urbanistica moderna appaiono estremamente rischiosi perché nei casi di cambio di destinazione d'uso e di collegati incentivi premiali consentono vigorosissime valorizzazioni immobiliari di superficie utile lorda, la quale rappresenta invece la categoria più esatta per calcolare i valori immobiliari reali;

la norma sulle demolizioni e ricostruzioni con premio volumetrico si con-

figura inoltre come una sorta di «condono per ricchi» essendo ben chiaro che operazioni di tale importanza possono essere sostenute solo attraverso significativi investimenti finalizzati alla compravendita degli immobili ed alla loro integrale trasformazione e vale la pena segnalare che nel meccanismo premiale nulla resta alla collettività in termini di ricchezza materiale poiché i Comuni si limitano a fare da notai o a rilasciare i permessi ma non incamerano alcuna parte delle rendite urbane generate dalle trasformazioni prodotte con il meccanismo premiale;

anche per questa ultima motivazione nel decreto non c'è alcun riferimento né alcuna soluzione per il rilancio dell'edilizia residenziale sociale da tempo ferma al palo e che nemmeno il Piano Casa 1 né il Piano Casa 2 hanno contribuito a far ripartire;

le disposizioni contenute nell'articolo 5 rischiano dunque di produrre gravi squilibri nello sviluppo del territorio, nell'economia del Paese, nella crescita delle città e delle periferie e di generare ancor più gravi ingiustizie sociali tra ricchi e meno ricchi oltre – come già ricordato – incidere profondamente e negativamente su principi costituzionali molto delicati;

il Partito Democratico esprime dunque parere contrario alla formulazione dell'articolo 5 e torna a sollecitare la Commissione tutta e la Presidenza stessa ad avviare con rapidità ed efficacia una discussione organica sul «Governo del Territorio» esaminando le proposte di legge presentate dai vari gruppi o quantomeno ad affrontare l'esame dei Testi presentati sulla materia delle perequazioni, compensazioni ed incentivazioni urbanistiche e sulla questione rilevante della riqualificazione delle aree urbane degradate;

e ancora, nel merito, quanto ai commi 11-27 dell'articolo 10;

il provvedimento in esame interviene nel settore dei servizi idrici attraverso l'istituzione dell'agenzia nazionale di

vigilanza sulle risorse idriche (commi 11-27 dell'articolo 10) e con l'introduzione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, oggetto di richiesta di abrogazione da parte di uno dei quesiti della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno prossimi;

la creazione di un nuovo soggetto – a cui si affidano, tra l'altro, i compiti di definire i livelli minimi di qualità del servizio idrico, di definire le componenti di costo della tariffa, di predisporre il metodo per la determinazione della tariffa, di approvare le tariffe, nonché poteri di vigilanza, sanzionatori e sostitutivi – sembra frutto di una frettolosa, quanto irrazionale, esigenza di intervenire su un quadro normativo confuso e farraginoso e che potrebbe subire una rilevante trasformazione in caso di successo dei referendum. Al di là della discutibile scelta di intervenire con decretazione d'urgenza in una materia sottoposta a referendum, le norme introdotte destano non poche perplessità sotto il profilo contenutistico. Non è sufficientemente chiara la portata del potere sanzionatorio attribuita all'agenzia a causa della vaghezza del riferimento alle violazioni sulla base delle quali assumerebbe efficacia il potere sanzionatorio, mentre l'ipotesi di sospensione o decadenza del servizio per i trasgressori sembra una mera dichiarazione di principio, stante la problematica attuabilità di una disposizione che sembra improbabile possa non compromettere la fruibilità del servizio. Appare discutibile l'esclusione della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal procedimento per la predisposizione delle convenzioni di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base della considerazione che, pur essendo la disciplina legislativa della materia affidata alla competenza esclusiva dello Stato, non va dimenticato che l'aspetto relativo all'attribuzione delle funzioni amministrative è regolato dall'articolo 118 della Costituzione che afferma i principi di sussidiarietà, differenziazione

ed adeguatezza. L'attribuzione, all'istituenda agenzia, delle competenze in materia di definizione delle componenti di costo e di predisposizione del metodo tariffario sembra non essere adeguatamente coordinata con il quadro normativo previgente – frutto della direttiva 2000/60 e del suo recepimento con il decreto legislativo n. 152 del 2006 – e si ha il fondato timore che si possa dare vita ad incertezze applicative;

un ulteriore elemento critico riguarda l'ipotesi di conferire poteri sostitutivi all'agenzia di vigilanza sulle risorse idriche, senza tenere nell'adeguata considerazione né il quadro normativo attuale né alcuni importanti pronunciamenti giurisprudenziali, tra cui alcune importanti sentenze della Corte Costituzionale che hanno chiarito la necessità che l'esercizio di poteri sostitutivi debba essere previsto e disciplinato da una legge corredata dei necessari presupposti sostanziali e procedurali, debba riguardare esclusivamente il compimento di atti o attività privi di discrezionalità sostanziale e che debba essere affidato ad un organo di governo regionale o comunque svolgersi sulla base di una sua indicazione e, infine, che debbano sussistere adeguate garanzie procedurali.

La composizione dell'agenzia e i meccanismi di nomina non sembrano rispondere alle finalità per cui l'agenzia viene

istituita. Il numero dei componenti non sembra sufficiente per l'importanza del ruolo svolto dal nuovo organismo e qualche dubbio si pone sulla nomina del direttore generale – le cui mansioni sono squisitamente tecniche – per il quale, non solo la nomina avviene con atto del Governo, ma si esclude finanche l'applicazione del cosiddetto « spoil system ».

Da ultimo si segnala l'inopportunità della norma interpretativa in merito al comma 8 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, a seguito della quale è da considerarsi cessato il regime transitorio per la determinazione delle tariffe del servizio idrico di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 79 del 1995 (cosiddetto regime CIPE). La formulazione della norma potrebbe recare non pochi problemi di effettiva applicabilità, in quanto il metodo normalizzato – di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 36 del 1994, poi trasfuso nel codice dell'ambiente – potrà essere realisticamente applicato solamente a partire dai nuovi affidamenti;

Tutto ciò premesso e considerato esprime

PARERE CONTRARIO

Mariani, Margiotta, Braga, Morassut, Bratti, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Realacci, Viola.

ALLEGATO 3

**D.L. 70/2011 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti
per l'economia (C. 4357 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO DEL L'ITALIA DEI VALORI**

La Commissione Ambiente,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357);

considerato che:

il cosiddetto « decreto sviluppo » contiene una serie di norme eterogenee molte delle quali non hanno nemmeno i requisiti di necessità ed urgenza dato che per la loro attuazione si rinvia a norme attuative non immediate;

si può legittimamente dubitare che questo provvedimento abbia una qualche efficacia nel rilancio della crescita e della produttività del nostro sistema Paese, stante che si tratta di misure senza spesa ed essendo, perlopiù, altre le urgenze. Gli unici soldi « freschi » derivano da una sorte di condono riguardante la rivalutazione delle partecipazioni azionarie non quotate e degli immobili (per 240 milioni per l'anno 2012, e 120 milioni annui per il 2013 e il 2014);

il Governo ha annunciato un ulteriore provvedimento per il mese di giugno che dovrebbe contenere misure di contenimento dei conti pubblici;

per la crescita e il rilancio della nostra economia e dell'occupazione serve un insieme di riforme come quelle indicate dalla Risoluzione dell'Italia dei Valori presentata in occasione del dibattito sul Documento di Economia e Finanza per il 2012;

viceversa questo decreto interviene con 10 articoli e più di 300 commi (il tredicesimo intervento di finanza pubblica di questo governo negli ultimi tre anni) senza minimamente procedere sulla strada delle riforme. Anzi in alcuni casi complicando ancora il quadro burocratico e gli adempimenti amministrativi per le imprese;

è il caso degli appalti pubblici regolati già attualmente da oltre 600 articoli. Sarebbe opportuno sfoltrirne la giungla normativa. L'articolo 4 del decreto-legge introduce modifiche di 36 disposizioni già in vigore, dieci nuove decorrenze a numerose norme del regolamento, e modifica altre 4 leggi sempre sugli appalti pubblici;

in compenso, si innalzano i limiti di importo che permettono di affidare gli appalti di lavoro mediante procedura negoziata. Un modo per favorire gli amici ed offrire il destro al dilagare della corruzione: infatti gli appalti saranno assegnati senza gara per opere pubbliche di importo fino a 1 milione di euro;

si introduce un pericoloso « silenzio-assenso » passati i 90 giorni (180 per città oltre i 100 mila abitanti) per i permessi a costruire in assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;

con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato, si tenta di proseguire nella politica di privatizzazione del settore;

si prova poi ad aggirare le regole europee sulla concorrenza per quanto concerne le concessioni demaniali sulle spiagge introducendo il diritto di superficie sia pure ridotto – dopo le polemiche – da 90 a 20 anni;

si rafforzano i poteri dell'Esattore (Equitalia) disponendo che esso non può attendere più di tanto: il giudice tributario deve essere veloce ed anche se la pretesa dell'erario è manifestamente infondata, non può sospendere per più di 120 giorni la riscossione. Una norma ad alto rischio di incostituzionalità;

le stesse misure « per premiare il merito » scolastico (con un Fondo di 10 milioni) appaiono risibili e viziate da un intento accentratore, stante anche i tagli apportate negli ultimi anni alla pubblica istruzione;

si cerca viceversa di bloccare i ricorsi per i precari della scuola con una norma di interpretazione autentica;

rilevato per gli aspetti di competenza della Commissione, che:

con l'articolo 4, si interviene principalmente, e per l'ennesima volta, a modificare il Codice appalti. L'obiettivo è ancora principalmente quello di semplificare, « sburocratizzare », e ridurre i costi, in particolare in fase di gara;

sempre alla ricerca di una semplificazione delle gare, al comma 2, si propongono aperture ancora più ampie alle procedure negoziate senza bando, che vengono estese per i lavori di importo fino a un milione di euro rispetto agli attuali 500 mila euro, e nel caso di lavori relativi ai beni culturali fino a 1,5 milioni triplicando l'attuale soglia di 500 mila euro, sapendo perfettamente che la procedura di gara di per sé non costituisce un rallentamento del procedimento, e l'elevazione di queste soglie finisce col sacrificare la necessaria concorrenza e trasparenza a tutto vantaggio della discrezionalità;

la stessa Confindustria, durante l'Audizione del 31 maggio scorso in Com-

missione bilancio, ha evidenziato « le forti perplessità circa l'aumento dell'importo da 500 mila a 1 milione entro il quale è possibile autorizzare la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva del bando. Aumentare gli importi dei lavori per le procedure di aggiudicazione maggiormente discrezionali e a bassissimo (o quasi nullo) confronto competitivo non è una misura di semplificazione per le imprese »;

ricordiamo inoltre che a gennaio scorso, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, aveva reso pubblici i risultati di una ricognizione sugli affidamenti a trattativa privata dei grandi comuni degli ultimi tre anni (2007-2010), da cui era emerso un quadro desolante: con più di 80.000 contratti per un valore di 61 milioni affidati senza gara. Da quando nel 2008 la soglia era stata innalzata a 500.000 euro per la trattativa privata vi era stato un incremento vertiginoso di lavori senza gara dove un lavoro su due era ormai affidato senza procedura competitiva. Il comune di Roma è stato tra i più solerti ad affidare senza gara con ben 42 bandi e un valore nel triennio di ben 248 milioni di euro. Non solo, in diversi casi i lavori sono stati frazionati artificialmente proprio per rientrare sotto la soglia fissata per poter applicare la trattativa privata;

il Governo invece sceglie di proseguire una « corsa al rialzo » delle basi di gara degli appalti pubblici affidabili mediante procedura negoziata che potrebbe non avere limite;

nulla viene previsto e introdotto ai fini di una reale trasparenza nella assegnazione degli appalti pubblici e di contrasto ai troppo diffusi fenomeni di corruzione in questo settore, a cominciare dal mettere mano ai poteri e alle competenze della Protezione civile, che soprattutto in questi ultimi anni si è trasformata in un formidabile sistema di potere troppo spesso sottratto a ogni controllo e con la possibilità quasi illimitata di operare in deroga, principalmente con lo strumento delle ordinanze, alla normativa vigente,

nonché al controllo da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, e al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti;

sempre l'articolo 4 del decreto in esame, prevede una drastica riduzione del tetto delle risorse da assegnare alle opere compensative dell'impatto territoriale e sociale, che scende infatti dal 5 per cento al 2 per cento del costo totale dell'opera pubblica. In questo tetto devono peraltro rientrare anche le opere di mitigazione ambientale richieste dalla commissione per la Valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

la suddetta disposizione quindi prevede di fatto una doppia « penalizzazione », la prima è la riduzione rispetto alla normativa vigente di ben il 60 per cento delle risorse da destinare alle opere compensative; la seconda è che in questo taglio debbano rientrare anche le opere richieste dalla Commissione VIA, finora escluse dal computo;

L'articolo 5, concernente le costruzioni private, è ancora di più indicativo di come si sia di fronte a un decreto per lo sviluppo « insostenibile »;

anche questo articolo con la finalità illusoria di rilanciare l'edilizia, non fa altro che allentare pericolosamente i vincoli, e aumentare le semplificazioni per le autorizzazioni a costruire, col rischio più che concreto di produrre ulteriori aggressioni al nostro territorio;

norme che se non adeguatamente controbilanciate mettono a repentaglio la storia urbana del nostro Paese e il suo paesaggio, puntando in direzione opposta a quella della sostenibilità, della riqualificazione edilizia, dell'utilizzo accorto del nostro territorio, della realizzazione di quartieri vivibili;

si introduce il silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire, in sostituzione del silenzio-rifiuto che finora regolava l'autorizzazione del permesso a costruire;

viene estesa la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anche all'edilizia, che va a sostituire l'attuale DIA. In tal modo si consente di attivare il cantiere il giorno stesso della sua presentazione, e non più dopo 30 giorni come previsto dalla DIA;

in un territorio già fortemente compromesso come il nostro, e con un'urbanizzazione sempre più incontrollata, il poter iniziare da subito un'attività edile (come prevede la SCIA), finirà per avere modesti vantaggi per il privato, e molti più rischi e « controindicazioni » per la collettività;

come è ben evidente, nell'impostazione del decreto-legge al nostro esame l'esigenza di accelerare gli interventi, prevale sulle cautele ispirate al forte rischio di nuovi ulteriori abusi edilizi o di eccessiva deresponsabilizzazione dei funzionari comunali;

sempre con l'articolo 5, il Governo ci riprova con il « Piano casa ». Tornano con forza nella disciplina statale, la possibilità di realizzare volumetrie aggiuntive in deroga al piano regolatore anche attraverso la demolizione e ricostruzione, il mutamento delle destinazioni d'uso e la modifica della sagoma degli edifici esistenti. Se entro 120 giorni le regioni non approveranno proprie leggi in linea con questo decreto, le suddette disposizioni entreranno automaticamente in vigore;

inoltre, sempre in attesa dell'approvazione delle leggi regionali, la realizzazione dei suddetti interventi (volumetria aggiuntiva, delocalizzazione volumetrie in aree diverse, cambio destinazione d'uso, modifiche delle sagome), potrà avvenire in deroga agli strumenti urbanistici locali, anche per il mutamento della destinazione d'uso, e inoltre sarà sufficiente l'approvazione della Giunta comunale al posto del Consiglio comunale. Quest'ultima rappresenta una modifica dell'attuale normativa abbastanza grave. Il far prendere la decisione dalla Giunta piuttosto che dal Consiglio comunale, riduce infatti i processi di partecipazione e controllo da parte dei consigli comunali;

insomma un complesso di norme che ha già messo in allarme le regioni, che hanno chiesto un tavolo dal governo per valutarne l'impatto e il rispetto delle proprie prerogative in materia urbanistica;

in definitiva, gli effetti di tutte queste disposizioni sul rilancio del settore dell'edilizia saranno assolutamente mode-

sti a fronte di conseguenze pesanti sulla qualità architettonica del costruito, con edifici scollegati dal territorio e con periferie sempre più degradate,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Piffari.

ALLEGATO 4

**5-04839 Brandolini: Interventi urgenti per la messa
in sicurezza della superstrada E/45.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica evidenziata faccio presente che, nell'ultimo anno, sono proseguiti i lavori nei tre principali cantieri del tratta romagnolo per oltre 30 milioni di euro, già finanziati.

L'intervento per la ricostruzione delle solette del viadotto « Case Bruciate », a Bagno di Romagna, è stato completato consentendo di eliminare definitivamente la deviazione di 5 km sulla viabilità provinciale, in direzione Roma.

Sono stati completati i lavori di ampliamento e ammodernamento della carreggiata sud tra Bagno di Romagna e San Piero in Bagno e avviati gli stessi interventi in carreggiata nord.

Per quanto riguarda il lavoro più delicato, quello del citato viadotto Fornello a Verghereto, è stata completata la demolizione della carreggiata sud del viadotto e ricostruita una delle tre pile e avviate le restanti operazioni necessarie per la ricostruzione del viadotto con l'impalcato in acciaio.

Il senso unico alternato regolato da semaforo, tra Canili e Verghereto, reso necessario proprio dal cantiere del viadotto Fornello, verrà eliminato non appena sarà riaperta la carreggiata sud, presumibilmente entro la fine dell'autunno. In tal modo non sarà più necessaria nemmeno l'eventuale deviazione sulla viabilità esterna, in direzione nord.

In corrispondenza del cantiere tra Bagno di Romagna e San Piero in Bagno, a fine luglio sarà completata la carreggiata nord, fatta eccezione per i giunti di dilatazione degli impalcati che saranno realizzati successivamente in presenza di traffico. In occasione dell'esodo estivo i disagi

relativi allo scambio di carreggiata saranno rimossi e le lavorazioni residue, su un tratto di circa 100 metri in carreggiata sud, saranno rinviate a settembre.

Per la E/45 il problema del traffico e dei mezzi pesanti, con carichi non regolari, rappresenta un fattore gravoso per l'arteria. Nel tratto appenninico va considerato che l'infrastruttura è sottoposta ad eccessivi fenomeni di ammaloramento dovuti alle escursioni termiche che si registrano nel corso dell'anno nonché all'azione chimica dei cloruri di sodio e di calcio impiegati, in grandi quantità, nel corso dei mesi invernali per assicurare la percorribilità della strada, in particolare sui viadotti.

La presenza dei detti cantieri, inoltre, richiede inevitabilmente dei restringimenti di carreggiata che convogliano l'intero flusso di traffico su una superficie minore che, di conseguenza, viene maggiormente sollecitata oltre a rendere più difficile l'esecuzione di interventi di manutenzione del piano viabile in presenza di traffico.

L'aspetto principale del problema è da ricondurre al fatto che la pavimentazione stradale eseguita all'epoca di costruzione della strada è ormai inadeguata per i volumi di traffico attuale e per la percentuale di traffico pesante.

Per i restanti tratti si è operato con le risorse disponibili effettuando interventi « tampone » che non determinano, chiaramente, un allungamento della vita utile della pavimentazione.

Fatta questa doverosa precisazione evidenzio che, recentemente, la Corte dei conti ha approvato il Contratto di Programma ANAS relativo alla Manutenzione

Straordinaria 2010 e che, quindi, si potrà procedere sulla SS 3-bis con l'affidamento dei lavori di rafforzamento e ripristino della sovrastruttura stradale dal km 216+000 al km 250+000 in tratti saltuari – tra i Comuni di Cesena e Ravenna –, il cui bando di gara era stato pubblicato nel settembre 2010.

I lavori dovrebbero iniziare nei prossimi giorni.

In considerazione del ritardo sul Programma di appaltabilità dello scorso anno, l'Ufficio ANAS compartimentale ha deciso di utilizzare le risorse programmate per la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche, eseguendo interventi localizzati sulle pavimentazioni, la cui quota sulla SS 3-bis ammonta a circa euro 700.000, con esecuzione prevedibile tra ottobre e novembre 2011.

Ulteriori interventi sono stati programmati entro l'anno per un importo di 4 milioni di euro e riguarderanno il rifacimento delle pavimentazioni nei tratti più ammalorati dell'arteria.

Tengo a far rilevare come la trasformazione della E45 in autostrada è un grande progetto di respiro nazionale e internazionale, di valenza strategica, probabilmente il più importante in Italia dai tempi dell'Autosole, per il suo valore trasportistico ed economico. Tale opera – realizzabile grazie al *project financing* che consentirà di contenere fortemente l'impegno pubblico consentirà non solo di collegare vaste aree del centro e del sud

tirrenico con il Nord-Est del Paese, ma anche di interconnettersi con il corridoio transeuropeo n. 5 «Lisbona-Kiev».

I tempi di realizzazione di un'opera così importante, che coinvolge 5 regioni, 11 province e 48 comuni, non saranno brevi; per tale motivo l'ANAS ha già programmato interventi di manutenzione e ammodernamento dell'attuale infrastruttura.

Per quando riguarda il progetto relativo ai corridoio Orte-Mestre, citato dall'onorevole interrogante, si informa che è in corso la procedura V.I.A. con l'approvazione del progetto preliminare, presentato dal promotore nel giugno 2003, e successivamente aggiornato nel corso del 2007 per recepire le richieste avanzate dal Ministero dell'ambiente in relazione ai costi di investimento e all'importo dei contributi pubblici previsti.

In data 21 ottobre 2010, la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale – VIA e VAS, ha emesso il parere favorevole, con prescrizioni, al progetto preliminare presentato dal Promotore e, si è ora in attesa dell'assenso anche da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Ministero che rappresento potrà, pertanto, in tempi brevi, predisporre la propria istruttoria per la presentazione del progetto preliminare e della proposta del Promotore all'approvazione del CIPE e, procedere alla pubblicazione del bando di gara per l'individuazione del concessionario.

ALLEGATO 5

**7-00414 Benamati: In materia di isolamento sismico
delle costruzioni civili e industriali.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,
premessi che:

una costruzione antisismica progettata secondo tecniche tradizionali, ma con moderni criteri, deve soddisfare due requisiti fondamentali: (1) non deve crollare sotto l'azione di terremoti violenti; (2) non deve subire danni significativi per effetto di terremoti di bassa-media intensità;

il primo requisito ha implicazioni molto importanti, ovvero presuppone l'accettazione di danni anche gravi nella costruzione, a condizione, però, che la stessa non crolli, minimizzando così, i danni alle persone. Il secondo requisito è rilevante in termini economici, perché serve a ridurre i costi di riparazione a seguito di terremoti che possono colpire la costruzione durante la sua vita. Nell'ipotesi che le costruzioni fossero tutte realizzate in accordo con i suddetti moderni criteri antisismici, comunque, se si verificasse un terremoto violento (ad esempio, in Italia, simile a quelli del Friuli del 1976 e Campano-Lucano del 1980 ed anche quello recente dell'Abruzzo del 2009), esso causerebbe un numero limitato di vittime ma sicuramente ingenti danni economici e sociali;

si renderebbero necessari, infatti, provvedimenti d'evacuazione di lungo periodo, per permettere la riparazione dei danni e la messa in campo di alloggi provvisori con conseguenze economiche e sociali significative;

dunque, sebbene le costruzioni tradizionali progettate con moderni criteri antisismici possano condurre a significativi

miglioramenti, è evidente come non si possano eliminare del tutto gli effetti del sisma;

si comprende, quindi, perché l'attenzione di molti ricercatori e dell'industria si sia concentrata, negli ultimi 30 anni, sulla messa a punto di tecnologie innovative per la riduzione degli effetti dei terremoti. Da un lato l'obiettivo è stato quello di superare le limitazioni delle costruzioni tradizionali, dall'altro, si sono voluti rendere più semplici ed efficaci, nonché più economici, gli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico delle strutture esistenti;

grazie a tali attività di ricerca e sviluppo, per la progettazione antisismica sono attualmente disponibili sistemi e dispositivi in grado di accrescere considerevolmente la protezione delle costruzioni e, quindi, di garantire un livello di sicurezza assai più elevato alla popolazione e l'assenza di danni significativi nel caso di terremoti anche molto violenti, rispetto a quanto è possibile ottenere adottando l'approccio progettuale tradizionale;

i sistemi antisismici più efficaci sono quelli d'isolamento sismico, tecnica che, appunto, si pone l'obiettivo di « isolare » la costruzione dal sisma. Poiché l'energia sismica è trasmessa dal terreno alla struttura attraverso le sue fondazioni, il principio generale è di « disconnettere » la costruzione dal terreno. Più precisamente, con l'isolamento sismico si cerca di disaccoppiare il movimento della costruzione da quello del terreno, perlomeno in direzione orizzontale, « filtrando » cioè le

componenti orizzontali del terremoto, che sono le più pericolose. Ciò è effettuato mediante l'inserimento (usualmente alla base od in corrispondenza del piano più basso) di dispositivi, detti isolatori, orizzontalmente estremamente flessibili (per lo più in gomma armata internamente con lamine d'acciaio) e/o a scorrimento od anche a rotolamento. Pertanto, al di sopra gli isolatori, la struttura si muove, lentamente, come un « corpo rigido » nel piano orizzontale, e, quindi, senza danneggiamento non solo delle parti strutturali, ma neppure di quelle non strutturali. Il movimento molto lento, inoltre, tende a ridurre l'effetto panico, che può essere pericoloso in edifici affollati (in primis nelle scuole). Sebbene la funzione principale del sistema d'isolamento sia quella di filtro dell'energia sismica, esso deve però possedere anche una sufficiente capacità dissipativa, in modo da limitare lo spostamento di progetto a valori accettabili;

oltre ad essere caratterizzato dalle funzioni principale e secondaria summenzionate, un sistema d'isolamento adeguato deve possedere: una buona capacità ricentrante (cioè di riportare la struttura nella posizione iniziale una volta terminato il terremoto), una vita utile sufficientemente lunga (almeno pari a quella delle usuali costruzioni, sebbene debba essere anche garantita la sostituibilità degli isolatori), rigidità crescente al diminuire del livello dell'eccitazione sismica (elevata per quelle di modesta entità, così da impedire continue vibrazioni, ad esempio, sotto l'azione del vento), rigidità e smorzamento poco sensibili ad effetti quali le variazioni di temperatura, l'invecchiamento, ed altri;

esistono oggi in commercio diversi tipi di isolatori per far fronte a diverse condizioni di lavoro. I più noti sono gli isolatori in gomma ma esistono anche isolatori a scorrimento a « superficie piana » (Sliding Device o SD, usualmente costituiti da superfici piane di acciaio sovrapposte a superfici, pure piane, di teflon), « a pendolo scorrevole » ed « a rotolamento »;

i comuni isolatori in gomma (i quali forniscono la capacità ricentrante) sono da qualche anno accoppiati ad isolatori SD per sorreggere parti di edifici che non devono sostenere carichi verticali rilevanti e per contribuire a minimizzare gli effetti torsionali (in tal modo si possono isolare in modo economico, ad esempio, anche edifici leggeri o con forti asimmetrie in pianta);

l'efficacia di questi sistemi costituiti da dispositivi in gomma ed SD è stata dimostrata non solo da oltre 30 anni di dettagliate ricerche numerico-sperimentali in vari paesi (con Italia in prima linea), ma anche dall'ottimo comportamento che tutti gli edifici da essi protetti hanno dimostrato durante violenti terremoti, a partire da quelli che colpirono Los Angeles e Kobe nel 1994 e 1995, fino agli eventi più recenti: quello del Sichuan, in Cina, nel 2008 e quelli del Cile e della Nuova Zelanda di quest'anno;

più di recente l'attenzione nella ricerca e sviluppo si è appuntata sugli isolatori « a pendolo scorrevole » la cui funzionalità risulta meno dipendente dalla massa e dalla asimmetria delle strutture sovrastanti consentendo quindi maggiore flessibilità nelle realizzazioni, il principio di funzionamento di questi dispositivi si basa sullo scorrimento di un elemento di materiale speciale a superfici convesse sulle superfici concave di elementi in acciaio. A questa famiglia appartiene il cosiddetto Friction Pendulum System (FPS), realizzato circa 25 anni fa, e le sue recenti evoluzioni, che utilizzano materiali « a scorrimento » più « teneri » dello speciale tessuto che caratterizza il Friction Pendulum System;

si tratta del cosiddetto Sliding Isolation Pendulum (SIP) di produzione tedesca, che fa uso di un particolare materiale « a scorrimento » polietilenico, ed i cosiddetti isolatori Curved Sliding Surface (CSS) ora sviluppati e prodotti in Italia. Il nuovo materiale « a scorrimento » degli isolatori SIP è stato sviluppato pochi anni fa per evitare che la diversa deformazione

degli elementi in acciaio e di quello a scorrimento sotto effetto del peso proprio, portasse, dopo qualche tempo, a concentrazioni del carico verticale sulla superficie in acciaio, con conseguente notevole aumento del valore del coefficiente di attrito di primo distacco e, quindi, notevole perdita di efficacia dell'isolatore. Gli isolatori « a pendolo scorrevole », oltre a filtrare l'energia sismica, possiedono quindi una sufficiente capacità dissipativa (grazie all'attrito) e, se ben progettati e mantenuti nelle condizioni di progetto, sono ricentranti (grazie alla curvatura degli elementi che li costituiscono);

si deve, però, osservare che per il loro corretto funzionamento è molto importante che il materiale a scorrimento non subisca abrasioni o danneggiamenti né in fase iniziale, né durante la sua vita e sia adeguatamente protetto da tutto ciò che, come polvere o umidità, può modificare il valore del coefficiente d'attrito;

per quanto attiene all'uso dei dispositivi di isolamento la normativa europea prevede per gli isolatori sismici (utilizzabili nell'UE) il possesso del marchio CE (come è richiesto per quelli in gomma o a scorrimento acciaio-teflon), ovvero aver ottenuto, per i nuovi materiali utilizzati, l'European Technical Approval o ETA (come ad esempio è richiesto per quelli a scorrimento che utilizzino materiali diversi dal teflon). Tale normativa, già da tempo in vigore per gli appoggi, è entrata in vigore all'inizio di agosto di quest'anno anche per gli isolatori, per i quali viene previsto un anno di transizione nell'applicazione;

in questa fase in Italia è necessario che gli isolatori, oltre ad essere stati debitamente qualificati, siano omologati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLLPP);

va però sottolineato che per l'ottenimento del certificato di omologazione da parte del CSLLPP sono richiesti studi appropriati e sperimentazione sui nuovi materiali. Quanto alla qualificazione, essa include anche sperimentazione sugli iso-

latori, secondo quanto previsto dalle norme. In questa ottica vi è però da rilevare che le norme, sia italiane che europee, sono state « pensate » riferendosi ai classici sistemi d'isolamento che erano stati sviluppati ed installati in Europa, cioè a quelli costituiti da isolatori in gomma e SD. Tali norme, pertanto, attualmente richiedono l'effettuazione di prove dinamiche solo « monodirezionali » con carico verticale (simulante il peso della sovrastruttura) costante. Il moto orizzontale è applicato agli isolatori solo in una direzione alla volta. Inoltre, non è richiesta l'applicazione di andamenti temporali di terremoti reali. Molti esperti, però, ritengono questo insufficiente. Ad esempio l'esperienza acquisita presso i laboratori dell'Università della California a San Diego (dove è in funzione una delle due sole attrezzature che, a livello mondiale, sono in grado di effettuare prove dinamiche multidirezionali su dispositivi antisismici in grande scala) sembra indicare, per diversi tipi di isolatori « a pendolo scorrevole », la necessità di qualificare questi dispositivi utilizzando prototipi in scala piena e sottoponendo questi anche a prove dinamiche quantomeno « bidirezionali » (cioè con ambedue le componenti orizzontali del terremoto applicate contemporaneamente) e con riproduzione di andamenti temporali di terremoti reali;

per la progettazione di strutture con isolamento sismico, la normativa applicata nei vari Paesi segue schematicamente due approcci diversi (in funzione della percezione che si ha del rischio sismico in tali Paesi):

a) quello di progettare l'opera senza tener conto della riduzione delle forze sismiche agenti sulla sovrastruttura e, quindi, sulle fondazioni, operata dall'isolamento sismico;

b) quello di tener conto, almeno parzialmente, di tali benefici;

con il primo approccio (utilizzato in Giappone, Stati Uniti d'America, Cile ed altro) l'isolamento comporta ovviamente un costo aggiuntivo. Con il secondo ap-

proccio (utilizzato in Italia, in Cina ed in altri paesi) si permette una limitazione degli extracosti di costruzione, garantendo al contempo un livello di sicurezza pari a quello raggiungibile col primo approccio in condizione di corretto funzionamento degli isolatori;

in Italia, per garantire la sicurezza di una struttura con isolamento sismico, è dunque indispensabile che:

a) gli isolatori siano correttamente scelti (quanto alla loro tipologia, in funzione delle caratteristiche d'uso dell'opera da proteggere e di quelle dei terremoti attesi, in particolare della prevedibilità o meno di forti componenti verticali), qualificati, prodotti, installati, protetti dagli agenti esterni e soggetti alle indispensabili ispezioni e manutenzioni;

b) le strutture isolate di nuova costruzione e gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di strutture esistenti con l'isolamento siano correttamente progettate e realizzate, dedicando particolare attenzione ai giunti strutturali, (che devono permettere lo spostamento rigido della sovrastruttura isolata fino allo spostamento massimo di progetto), ai cosiddetti « elementi di interfaccia », cioè a quegli elementi che attraversano i giunti strutturali e devono, quindi, sopportare indenni lo spostamento suddetto (scale, ascensori, tubazioni, in particolare quelle del gas, antincendio od altre rilevanti ai fini della sicurezza) e, nel caso di interventi su edifici esistenti, al taglio dei pilastri e delle pareti di sostegno ed agli irrobustimenti degli stessi, sopra e sotto gli isolatori, al fine di garantire una rigidezza sufficiente per la corretta uniforme trasmissione delle azioni sismiche;

c) le strutture isolate siano mantenute nelle condizioni previste a progetto per l'intera loro vita utile;

il controllo ultimo che le condizioni suddette siano rispettate è affidato, in Italia, al collaudatore statico in corso d'opera e alle sue eventuali prescrizioni sui comportamenti da tenere durante la

vita utile dell'opera (che, peraltro, non sono ancora formalmente richieste). Se tali condizioni non fossero rispettate, una struttura isolata potrebbe risultare meno sicura di una fondata convenzionalmente;

per quanto riguarda le azioni sismiche di progetto trasmesse dal terreno alla costruzione (il cosiddetto « input sismico »), la normativa vigente in Italia si basa sulla loro determinazione attraverso il « metodo probabilistico ». Tale metodo, però, sembrerebbe essersi dimostrato poco affidabile in numerosi recenti terremoti (come, ad esempio quello del Sichuan del 2008), perché privo di base fisica e perché tende a scartare eventi rari. Per porre rimedio a ciò sono stati per questo messi a punto (anche in Italia, nell'ambito di collaborazioni internazionali dell'università di Trieste) metodi deterministici, che invece si basano su una modellazione fisica della sorgente e della trasmissione delle onde nel terreno. Per le strutture isolate sismicamente, inoltre, i metodi deterministici hanno il vantaggio di fornire direttamente gli spostamenti del terreno. In Italia, contrariamente a quanto avviene in alcuni altri paesi (ad esempio la California), i metodi deterministici oggi non sono ancora utilizzati per la determinazione della pericolosità sismica, nonostante essi possano essere considerati complementari a quelli probabilistici;

per quanto riguarda la numerosità dei sistemi e dispositivi antisismici, ad oggi sono già stati applicati ad oltre 10.000 opere (edifici strategici, pubblici e residenziali, ponti e viadotti, impianti industriali, anche a rischio d'incidente rilevante, edifici monumentali e singoli capolavori), sia di nuova costruzione che riadeguate, ubicate in oltre 30 Paesi;

quanto al numero complessivo delle applicazioni, l'Italia è attualmente al quinto posto, a livello mondiale, dopo il Giappone, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa, quindi al primo posto nell'Unione europea. L'Italia sale poi al quarto posto (dopo il Giappone, la Repubblica Popolare Cinese e la Federazione

Russa, ma prima degli Stati Uniti d'America) considerando i soli edifici isolati sismicamente;

L'Italia, dove ora si contano circa 300 edifici isolati sismicamente ed oltre 250 ponti e viadotti protetti da sistemi e dispositivi antisismici, vanta, infatti, una lunga tradizione non solo nelle attività di ricerca e sviluppo dei sistemi e dei dispositivi suddetti, ma anche nella loro applicazione, avendo iniziato ad utilizzarli nel 1975 ai ponti ed ai viadotti e nel 1981 agli edifici, a seguito del terremoto campano-lucano del 1980 e quattro anni prima del Giappone e degli Stati Uniti d'America. L'industria manifatturiera italiana ha applicato i propri dispositivi antisismici non solo in Italia, ma anche in numerosi altri Paesi, sia europei che extraeuropei;

il numero delle applicazioni italiane sarebbe certamente molto maggiore se non si fosse assistito ad una lunga stasi dovuta all'assenza di una normativa adeguata e ad un iter approvativo lungo ed estremamente complesso ed incerto;

le applicazioni sono riprese in Italia dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri N. 3274 del 2003 (OPCM 3274/2003), che ha abolito l'obbligo di sottoporre i progetti delle costruzioni protette dai sistemi e dai dispositivi antisismici al vaglio del CSLPP e, per incentivare l'utilizzazione dell'isolamento sismico, ha permesso di tenere parzialmente conto, nel progetto, della drastica riduzione delle forze sismiche agenti sulla struttura e (di conseguenza) sulle fondazioni che l'uso di tale tecnica produce;

data l'elevata percentuale dell'edificato italiano che non è in grado di sopportare le azioni sismiche alle quali potrebbe trovarsi soggetto, l'isolamento sismico offre, in Italia, ottime prospettive di una ancor più vasta applicazione, in quanto può essere agevolmente applicato ad edifici già esistenti. In considerazione dell'utilizzazione ancora poco comune dell'isolamento sismico in Italia, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri

3274/2003 ha sottolineato l'obbligo del collaudo in corso d'opera delle strutture protette con tale tecnica ed ha previsto che tale incarico sia affidato ad un esperto del settore;

nella normativa successiva, però, pur permanendo l'obbligo del collaudo in corso d'opera, è stato eliminato quello che il relativo incarico debba essere affidato ad un esperto del settore;

a seguito del terremoto del Molise e della Puglia del 2002 e, soprattutto di quello dell'Abruzzo del 2009, vi è ora una massiccia richiesta d'isolamento sismico. Non essendo però tale tecnica ancora d'uso comune, molte imprese di costruzione, numerosi direttori dei lavori ed anche parecchi progettisti ne hanno scarsa conoscenza e, pertanto, il collaudatore in corso d'opera assume un ruolo di particolare rilevanza;

appare opportuno ed urgente porre in essere una serie di misure normative e di interventi tesi ad affrontare ed a mitigare tutti i problemi più sopra indicati ed in specifico a:

a) ripristinare l'obbligo che, per le strutture isolate, il collaudo in corso d'opera sia effettuato da parte di esperti del settore;

b) prevedere che il collaudatore in corso d'opera di una struttura isolata inserisca nel certificato di collaudo anche prescrizioni e raccomandazioni, atte a garantire che l'opera resti nelle condizioni di sicurezza sismica definite a progetto, per la sua intera vita utile;

c) prevedere che, per la valutazione dei dati di pericolosità sismica, si affianchi al metodo probabilistico quello deterministico e, comunque, che il progettista di strutture isolate sismicamente faccia riferimento anche ai dati ottenuti con quest'ultimo metodo per determinare lo spostamento massimo di progetto degli isolatori;

d) prevedere che, per la qualificazione sperimentale di nuove tipologie di

isolatori, si utilizzino anche prototipi in scala piena e si sottopongano questi anche a prove dinamiche quantomeno « bidirezionali » (cioè con ambedue le componenti orizzontali dell'andamento temporale del terremoto applicate contemporaneamente) e con riproduzione di andamenti temporali corrispondenti a terremoti reali;

e) prevedere che, nel caso di isolatori il cui comportamento può essere influenzato anche dalla componente verticale del terremoto e soprattutto quando tali isolatori debbano essere installati in zone caratterizzate da un elevato valore della componente suddetta, siano effettuate an-

che prove sismiche « tridirezionali » (cioè con anche la componente verticale dell'andamento temporale di eventi reali applicata simultaneamente a quelle relative alle due orizzontali),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative atte a superare le problematiche evidenziate nel settore valutando la possibilità di introdurre le previsioni riportate in premessa.

(8-00124) « Benamati, Ginoble, Alessandri ».

ALLEGATO 6

5-04732 Tommaso Foti: Erogazione del contributo spettante ai comuni che ospitano siti nucleari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-04732 presentata dall'onorevole Foti, riguardante le misure di compensazione territoriale, relative agli anni 2008 e 2009, in favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero dell'ambiente ha completato l'attività istruttoria di propria competenza: in particolare, l'ISPRA ha provveduto alla elaborazione delle quote di ripartizione delle misure compensative, così come previste ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge n. 368 del 2003, basate sull'inventario radiometrico presente nei siti nucleari italiani e sulle valutazioni della relativa pericolosità, integrate, prevedendone l'estensione anche ai comuni confinanti, come previsto dalla

legge n. 13 del 2009. Ciò ha comportando una rielaborazione delle proposte relative al 2008.

I dati dell'ISPRA riferiti all'anno 2009 sono stati comunicati il 29 settembre 2010 e quelli relativi al 2008 il 22 ottobre 2010. I relativi decreti sono stati trasmessi al CIPE per le valutazioni di competenza rispettivamente in data 24 novembre 2010 (annualità 2009) e 14 febbraio 2011 (annualità 2008).

Attualmente, risulta che la ragioneria generale dello Stato stia effettuando le opportune verifiche contabili con la cassa conguaglio per il settore elettrico al fine di determinare le risorse disponibili.

Una volta verificata la completezza della documentazione e avuta la pronuncia del CIPE, le risorse saranno assegnate ai territori interessati.

ALLEGATO 7

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.**TESTO UNIFICATO**

L'VIII Commissione,

premesso che:

nell'ambito dei rischi geologici che caratterizzano il nostro Paese, uno di quelli che comporta un maggior impatto socio-economico è il rischio geologico-idraulico. Con questo termine si fa riferimento al rischio derivante dal verificarsi di eventi meteorici estremi che inducono a tipologie di dissesto tra loro strettamente interconnesse, quali frane ed esondazioni;

nel nostro Paese il dissesto idrogeologico è un fenomeno sempre più ricorrente, legato alla particolare conformazione geologica del territorio, alla fragile e mutevole natura dei suoli ed all'acuirsi delle variazioni climatiche estreme; fenomeni come i processi erosivi del suolo, le alluvioni, le esondazioni, gli arretramenti delle rive, le frane, le subsidenze, i terremoti comportano perdite di vite umane e ingenti danni materiali e ambientali; l'allentarsi del presidio e della ordinaria manutenzione umana, unitamente alla pressione antropica sul territorio, hanno accelerato o innescato tali processi naturali oppure hanno trasformato il territorio, rendendolo vulnerabile a processi destabilizzanti;

la pericolosità e i danni diffusi si manifestano, peraltro, anche a seguito di eventi non particolarmente intensi ma localizzati in aree fortemente urbanizzate e vulnerabili le cui cause sono, fra l'altro, da imputare alla inadeguatezza del reticolo idraulico urbano e secondario nonché ad uno sviluppo urbanistico impetuoso che, in

sinergia con la contrazione complessiva del presidio agricolo, aumentano consistentemente il rischio idraulico;

la situazione di rischio idrogeologico del territorio italiano è nota e clamorosa. Uno studio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare evidenzia che il 9,8 per cento della superficie nazionale è ad alta criticità idrogeologica e che sono 6.633 i comuni interessati pari all'81,9 per cento dei comuni italiani. In particolare, il 24,9 per cento dei comuni è interessato da aree a rischio frana, il 18,6 per cento da aree a rischio alluvione e il 38,4 per cento da aree a rischio sia di frana che di alluvione. La superficie nazionale, classificata a potenziale rischio idrogeologico più alto, è pari a 21.551,3 chilometri quadrati (7,1 per cento del totale nazionale) suddivisa in 13.760 chilometri quadrati di aree franabili e 7.791 chilometri quadrati di aree alluvionabili; le aree a potenziale rischio di valanga ammontano a 1.544 chilometri quadrati, accorpate a quelle di frana; almeno il 60 per cento dei comuni italiani è a rischio idrogeologico molto elevato;

le aree a criticità idrogeologica sono pari al 9,8 per cento del territorio italiano; la superficie nazionale, classificata a potenziale rischio idrogeologico più alto, è pari a 21.551,3 chilometri quadrati (7,1 per cento del totale nazionale) suddivisa in 13.760 chilometri quadrati di aree franabili e 7.791 chilometri quadrati di aree alluvionabili; le aree a potenziale rischio di valanga ammontano a 1.544 chilometri quadrati, accorpate a quelle di

frana; almeno il 60 per cento dei comuni italiani è a rischio idrogeologico molto elevato;

le dimensioni del fenomeno del dissesto idrogeologico vengono rese chiaramente evidenti da una panoramica di alcuni degli eventi che hanno interessato l'area italiana: 5.400 alluvioni e 11.000 frane negli ultimi 80 anni, 70.000 persone coinvolte e 30.000 miliardi di danni negli ultimi 20 anni;

il fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza complessiva delle situazioni di dissesto del territorio nazionale appare essere quasi imponente, si calcola un ammontare di 44 miliardi di euro, di cui 27 per l'area del Centro-Nord, 13 per il Mezzogiorno e 4 per il patrimonio costiero;

la VIII Commissione della Camera dei deputati ha più volte messo in evidenza, anche attraverso l'indagine conoscitiva sulle politiche per la difesa del suolo e la risoluzione sul fondo regionale di protezione civile, la necessità di rafforzare la prevenzione e la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio; in tale ambito, la risoluzione 8-00040 dell'aprile 2009 ha impegnato il Governo ad attuare un organico programma di interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la manutenzione del territorio;

in tali circostanze il Governo, come già aveva espresso nell'ambito di precedenti atti di indirizzo parlamentare, ha sostenuto che per evitare il verificarsi di tragedie sociali ed ambientali connesse ad alluvioni e smottamenti del territorio gravato da fenomeni meteorici avversi, è necessario procedere nel verso della prevenzione dei disastri realizzando specifiche azioni ed interventi di mitigazione dei rischi presenti;

con l'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria per il 2010), sono stati destinati 900 milioni di euro ai piani straordinari diretti a rimuo-

vere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le autorità di bacino e il dipartimento della protezione civile). Si fa presente che la cifra di 900 milioni di euro costituisce l'intera dotazione di risorse assegnate per il risanamento ambientale dalla delibera CIPE del 6 novembre 2009;

la norma in questione stabilisce che le risorse disponibili possano essere utilizzate, anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e nell'ambito del quale venga definita la quota di cofinanziamento regionale;

lo strumento dell'accordo di programma ha consentito di convogliare, all'interno di un unico piano coordinato, sia le risorse statali sia quelle regionali, evitando così duplicazioni di interventi e frammentazione della spesa, e di attivare processi che consentiranno una più rapida attuazione degli interventi ed una maggiore incisività del monitoraggio;

in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali », le regioni hanno assunto piena competenza sulla rete idrografica e sulle relative opere con piena responsabilità e in modo particolare ciò è avvenuto per la regione Veneto a decorrere dal 2003;

il dato di fatto inquietante, ripetutamente posto in evidenza, è che tutti i maggiori corsi d'acqua del Veneto, già di competenza del magistrato alle acque, hanno condizioni di rischio non inferiori a quelle che avevano nel 1966 allorché, come ben noto, si verificò, in concomitanza di un evento meteo eccezionale, una delle più disastrose alluvioni che abbiano mai colpito questa regione;

in questi quarant'anni non si sono infatti concretizzati, per detti corsi d'acqua, i necessari risolutivi interventi che rendano compatibile il transito della mas-

sima piena prevista con l'assetto delle difese e delle arginature nei tratti che vanno dall'alta pianura alla foce in Adriatico. Ciò nonostante tali opere siano state individuate, ancorché in linea di massima, già da tempo (atti della Commissione De Marchi del 1970 e, da ultimo, Piani stralcio per l'assetto idrogeologico – PAI);

alle gravi problematiche connesse alla rete idrografica principale, condiziona e spesso minaccia gran parte del territorio veneto, si devono aggiungere quelle derivanti dalla diffusa rete minore che, sempre più frequentemente, va in crisi anche in occasione di eventi non certo caratterizzati da tempi di ritorno elevati;

non bisogna sottovalutare la fragilità della costa veneta soggetta a gravi fenomeni di erosione e le situazioni di criticità connesse ai numerosissimi e rilevanti dissesti geologici;

queste insufficienze della rete idraulica si sono ulteriormente verificate, su parte del territorio veneto, durante gli ultimi eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 2010 e del marzo 2011, evidenziando così i problemi in particolar modo della rete idraulica di pianura;

ai sensi del predetto articolo 2, comma 240, della legge 191 del 2009 (finanziaria per il 2010), la regione Veneto con proprio atto decreto giunta regionale n. 2816 del 23 novembre 2010 ha approvato lo schema di accordo di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i relativi allegati che individuano una prima serie di interventi per la salvaguardia del territorio e le risorse necessarie per un ammontare di 64.077.000,00 di euro dei quali 55.193.000,00 a carico dello stato e 8.884.000,00 quale rimodulazione di risorse già a disposizione della regione a valere sulla legge n. 183 del 1989;

una delle aree maggiormente colpite nell'alluvione del 1966 e periodicamente interessata da eventi calamitosi è quella del bacino idrografico del Livenza;

l'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale») prevede i piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) per la tutela dal rischio idrogeologico. Nel relativo comma 2 di tale articolo, si prevede che le autorità di bacino possano approvare piani straordinari di emergenza diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico; tali piani straordinari di emergenza devono essere corredati di alcuni elementi essenziali, e in particolare devono prevedere l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, con priorità per le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992;

il bacino idrografico del fiume Livenza ha una superficie di 2500 chilometri quadrati e si estende a cavallo tra le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia; l'affluente principale è il fiume Meduna, che a sua volta riceve il fiume Cellina e assieme costituiscono un sistema caratterizzato da un disordine idrogeologico consistente in questa parte del bacino, collocata prevalentemente nella regione Friuli Venezia Giulia, si generano le portate critiche per il percorso vallivo;

il PAI del bacino idrografico del fiume Livenza ha individuato le opere prioritarie e necessarie per la messa in sicurezza di quel territorio che anche nella recente alluvione che ha colpito la regione Veneto ha corso gravissimi rischi di esondazione;

tra quelle principali previste dal PAI del Livenza vi sono 2 interventi di regolazione delle aree di espansione naturale delle piene del Livenza (nell'area Prà di Gai e Prà dei Bassi e nell'area golena di Motta di Livenza e Meduna per un ammontare secondo le ultime stime di 55 milioni di euro per il primo intervento e 15 milioni per il secondo);

tra gli interventi previsti nel predetto accordo di programma di cui al decreto giunta regionale n. 2816 del 23 novembre 2010, per la zona relativa al PAI del Livenza sono stati finanziati solo 2 milioni di euro per il potenziamento degli argini del Livenza 1,8 per quelli del Monticano e 500 mila euro per il fiume Meschio;

appare evidente che lo stanziamento in tal senso previsto nell'accordo di programma, non sia sufficiente per soddisfare le effettive necessità di messa in sicurezza di questo corpo idrico (necessiterebbero non meno di 35 milioni di euro), essendo infatti, lo stanziamento, diretto alla manutenzione ordinaria degli argini dei fiumi di questo territorio ma non in grado di affrontare la straordinarietà degli eventi e soprattutto di dare risposte definitive per l'esecuzione della regolazione dell'esistente bacino del Prà dei Gai;

l'accordo di programma siglato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la regione Friuli Venezia Giulia non ha previsto risorse da destinare al versante friulano di quel bacino con l'aumento dei rischi per il sistema veneto in quanto tributario del primo;

va evidenziato, da ultimo, che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3943 del 25 maggio 2001, recante « Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 », si è stabilito, tra l'altro, che una quota di 150 milioni di euro dell'intera cifra di 300 milioni di euro previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 recante « Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 » e successive modifiche ed integrazioni, sia destinata ad interventi

pubblici di risanamento del territorio, siano essi di competenza della amministrazioni locali come delle strutture regionali, volti a fronteggiare il gravissimo dissesto idrogeologico in atto nella regione Veneto,

impegna il Governo:

a ripristinare l'originaria somma di 300 milioni di euro da destinare ai risarcimenti per i danni subiti dai soggetti pubblici e privati e per la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 del 13 novembre 2010;

a reperire ulteriori risorse da destinare ad un primo piano straordinario di interventi per fronteggiare il gravissimo dissesto idrogeologico in atto nella regione Veneto;

ad intraprendere le opportune iniziative affinché siano stanziati nel breve termine le necessarie risorse, possibilmente nella somma indicata in premessa, atte al finanziamento dell'intervento di Prà dei Gai previsto dal PAI del bacino del Livenza, quale opera fondamentale per una soluzione definitiva alla situazione di rischio idraulico nel bacino del Livenza, e, conseguentemente, a procedere alla conclusione di uno specifico accordo di programma interregionale tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia, secondo le procedure indicate nell'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009;

ad adottare, in particolare, le iniziative di propria competenza affinché, ove vi fossero ostacoli, sia consentito ai comuni del territorio interessato (sia quelli del Veneto e sia quelli del Friuli Venezia Giulia) di utilizzare le risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, al fine di prevenire il verificarsi di nuove calamità, prevedendo, attraverso le opportune iniziative normative, l'elusione

delle spese finalizzate a tali interventi dai vincoli di finanza pubblica ed in particolare dal patto di stabilità, ed in tal senso mettendo a disposizione i fondi e le agevolazioni necessarie per mitigare l'impatto ambientale delle opere in questione, principalmente allo scopo di evitare che queste

ultime incidano negativamente sulla salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico locale specie per i comuni maggiormente interessati (Portobuffolè Mansuè e Prata di Pordenone).

(7-00575)

« Guido Dussin ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	401
7-00527 Garofalo: Problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	401
7-00552 Desiderati: Controlli nelle zone di confine del Nord-est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	403
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	411
7-00546 Velo: Attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010 (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	405
Sui lavori della Commissione	408

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	408
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Guardia di finanza in merito ai controlli da questa effettuati nel settore dell'autotrasporto	408
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-04252 Desiderati: Iniziative intraprese dalla compagnia aerea Alitalia per la riduzione delle emissioni di gas inquinanti da parte dei propri velivoli	408
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	413
5-04602 Bobba: Scarsa qualità dei servizi ferroviari nel territorio piemontese e mancata promozione della libera concorrenza tra le società di trasporto passeggeri Trenitalia e Arenaways	409
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	414
5-04655 Messina: Necessità di coordinamento tra le norme tecniche di gestione del traffico aereo e le disposizioni del codice civile e penale	409
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	415
5-04819 Lovelli: Realizzazione del terzo valico ferroviario dei Giovi	409
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	416
(<i>Documentazione depositata – Interventi di competenza Autorità portuale di Genova</i>)	417

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo .	410
AVVERTENZA	410

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.15.**Sull'ordine dei lavori.**

Silvia VELO, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che la discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno proseguirà disgiuntamente.

7-00527 Garofalo: Problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 31 maggio 2011.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che la risoluzione in discussione impegna il Governo a promuovere, presso i competenti organi comunitari, una proposta di deroga alla disciplina in materia di guida e di riposo, secondo la procedura stabilita dall'articolo 14 del Regolamento 2006/561/CE, al fine di sterilizzare, relativamente al trasporto di prodotti agroalimentari, i tempi di attesa agli imbarchi per l'attraversamento dello Stretto di Messina, fino all'ultimazione dei lavori di adeguamento dell'approdo di Tremestieri, che dovrebbe aver luogo entro un anno. Al riguardo ritiene opportuno premettere che, in base all'articolo 14 del citato regolamento comunitario, gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono derogare all'applicazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 9 (tempi di guida e di riposo) per i trasporti effettuati in circostanze eccezio-

nali, purché la deroga non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1, vale a dire il miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale. Nel caso di specie, giudica necessario considerare che l'utilizzo dei traghetti per le imprese siciliane dipende dall'«insularità» della Regione in cui tali imprese hanno sede, che occorre rendere assimilabile ad una condizione «eccezionale», e che, fra le autorizzazioni finora concesse dalla Commissione europea risultano solo sospensioni e modificazioni parziali e temporanee delle regole sui tempi di guida e riposo, con beneficiari circoscritti.

Fa presente che il Governo effettuerà un intervento presso le autorità dell'Unione Europea, previo coordinamento con le autorità della Regione Siciliana nella preparazione del dossier, per una valutazione di maggior dettaglio delle problematiche e la stesura di estese motivazioni, corredate anche di dati e chiarimenti maggiori. Infatti, è necessario definire i lavori in corso e quindi i limiti temporali della deroga, nonché la numerosità delle imprese di autotrasporto coinvolte. A tal proposito, rileva che si può ipotizzare che una deroga riferita a settori ristretti – come quello del trasporto dei prodotti ortofrutticoli, per i quali la celebrità del trasporto può rappresentare un'esigenza più sentita – e ad un numero limitato di veicoli, potrebbe avere maggiore possibilità di successo presso la Commissione europea, in quanto causerebbe un minore incremento dei rischi per la sicurezza.

Quanto all'adozione di iniziative per migliorare i tempi di imbarco ai traghetti, ricorda che la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative perché Regione Siciliana ed enti locali pongano in essere soluzioni atte a migliorare i tempi di imbarco ai traghetti, anche attraverso la creazione di corsie preferenziali dedicate ai veicoli che trasportano prodotti agroalimentari deperibili, con particolare riguardo a quelli ortofrutticoli. Fa presente, al riguardo, che il Governo condivide gli obiettivi della risoluzione e si è già attivato nei confronti delle Autorità della Regione

Siciliana e del Porto di Messina perché, anche in vista della stagione estiva, sia prodotto il massimo sforzo organizzativo per ottimizzare i tempi di imbarco dell'ortofrutta.

In ordine all'ottimizzazione del sistema logistico della filiera agroalimentare, tema che riveste una grande importanza, osserva che la risoluzione impegna il Governo « a promuovere intese con la Regione Siciliana, nell'ambito dell'attuazione del nuovo Piano Nazionale della logistica, volte ad ottimizzare il sistema logistico della filiera agroalimentare siciliana, con particolare riguardo ai percorsi e agli orari, anche attraverso il finanziamento e la realizzazione di specifici progetti-pilota dedicati alla catena della raccolta, del trasporto e della consegna dei prodotti ortofrutticoli, che comprenda l'implementazione di applicazioni telematiche per la gestione dei rapporti fra i diversi soggetti che partecipano al processo logistico ». Fa presente che, per il conseguimento di questo obiettivo, che condivide pienamente, il Governo si avvale della Consulta Generale per l'autotrasporto e per la logistica, che, nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale della Logistica, ha posto in primo piano l'attivazione di uno specifico Patto di filiera dedicato alla catena del trasporto dei prodotti ortofrutticoli. Ricorda che la Consulta ha attivato, a tal fine, un apposito tavolo, con la partecipazione delle associazioni dei vettori, dei committenti, della grande distribuzione organizzata, oltre che dei Ministeri delle politiche agricole e dello sviluppo economico, e della stessa Regione siciliana. Segnala che il Patto di filiera agroalimentare per il Mezzogiorno, ormai alla stesura finale, prevede l'impegno delle Parti alla realizzazione degli interventi individuati come prioritari per migliorare l'efficienza della filiera stessa: fra questi, la realizzazione di strutture per il consolidamento dei prodotti migliorando il processo di ritiro, della raccolta e di preparazione dei carichi, l'ottimizzazione delle procedure di assegnazione dei carichi agli operatori del trasporto nella compatibilità degli orari di consegna e di ritiro della merce da parte

dei mercati generali e/o della grande distribuzione, il rafforzamento del sistema combinato strada/mare, anche attraverso corse dedicate, la previsione di corsie preferenziali, la previsione di un'area di sosta – smistamento delle due piattaforme di Colleferro e/o Orte, la messa a punto e implementazione del supporto telematico ITC per l'intera catena logistica, dalla produzione alla consegna, allo scopo di ottimizzare i tempi di consegna della merce trasportata e quelli di carico e scarico. Fa presente che le azioni citate vengono attuate mediante politiche di intervento volte a migliorare le procedure, le strutture, gli strumenti e le regole, affinché tutti gli operatori coinvolti possano ritrovare una convenienza economica ed operativa per « cambiare passo » rispetto alla situazione attuale. Per l'attivazione degli accordi istituzionali dedicati alla logistica di filiera previsti nel Piano della logistica – che interessano i settori agroalimentare, della distribuzione urbana delle merci, del trasporto dei rifiuti pericolosi, dei prodotti farmaceutici, dell'automotive – fa presente che la Consulta ha stanziato specifiche e importanti risorse nel programma di attività di quest'anno, anche in considerazione del fatto che per il Governo l'accordo per la filiera agroalimentare, che interessa direttamente il settore dell'autotrasporto siciliano, ha un rilievo strategico e carattere di priorità.

Tutto ciò considerato, esprime, quindi, parere favorevole sull'atto di indirizzo in discussione.

Vincenzo GAROFALO (Pdl), nel ringraziare il sottosegretario per la lunga istruttoria compiuta sul tema oggetto delle risoluzioni, ritiene utile sottolineare la necessità che venga messo in atto un programma di lavoro che porti allo sviluppo del comparto, che registra notevoli debolezze, come dimostra anche la presentazione di più risoluzioni al riguardo da parte dei vari gruppi parlamentari. Pur nella consapevolezza che l'approvazione delle risoluzioni in discussione non riuscirà da sola a risolvere i problemi che affliggono il settore dell'autotrasporto, au-

spica che esse possano contribuire a tracciare un percorso virtuoso nel quale vengano attuate le indicazioni emerse nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Consulta per la logistica e l'autotrasporto e che accompagni il comparto verso un più compiuto sviluppo. Auspica infine che, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse economiche destinate al settore, il Paese abbia una circolazione più sicura e si realizzi una migliore competitività tra i comparti produttivi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione in oggetto.

7-00552 Desiderati: Controlli nelle zone di confine del Nord-est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extra-comunitari.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 31 maggio 2011.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fa presente, in primo luogo, che tutte le innovazioni normative in materia di controlli nel settore dell'autotrasporto, adottate con il più ampio consenso da parte delle associazioni di categoria dell'autotrasporto, da queste in taluni casi sollecitate, per la massima parte sono poste a tutela dei vettori nella loro qualità di « contraenti deboli » andando a rafforzare le sanzioni a carico della cosiddetta filiera dell'autotrasporto cioè, committenti, caricatori e, proprietari della merce nonché, a carico dei vettori esteri che operano in condizioni che possono ledere i principi di una corretta concorrenza. Osserva, in particolare, che sono state dettate disposizioni per cui in assenza di contratti scritti debbano essere sempre fornite, a cura dei committenti, « istruzioni » compatibili con il rispetto delle prescrizioni

del codice della strada, pena la corresponsabilità dei committenti stessi in caso di violazioni in materia di tempi di guida e di riposo o di rispetto dei limiti di velocità. Rileva che è stato riconosciuto alle imprese di autotrasporto il diritto di ottenere un indennizzo, laddove vengano superati determinati tempi di carico e di scarico dei veicoli, che sono state, inoltre, individuate nuove fattispecie sanzionatorie a carico dei vettori esteri che svolgono attività di cabotaggio stradale in violazione delle norme nazionali e comunitarie e che sono state, infine, introdotte regole che nel caso in cui dalla violazione di norme del codice della strada derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime è disposta la verifica, presso i soggetti della « filiera », del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

Ricorda che tra le altre disposizioni introdotte, vi è anche quella dettata dall'articolo 202, comma 2-bis del codice della strada, che, anch'essa adottata con il più ampio consenso della categoria, stabilisce che in caso di gravissime violazioni alle norme in materia di eccesso di velocità, di eccedenza del carico superiore al 10 per cento rispetto a quella massima consentita, di ampio superamento dei tempi di guida e nel caso di violazioni del divieto di sorpasso, in deroga al principio generale, la sanzione pecuniaria debba essere immediatamente oblata o debba essere prestata cauzione direttamente nelle mani degli agenti accertatori.

Fa presente altresì che la previsione normativa, lungi dal voler penalizzare le imprese nazionali che agiscono correttamente sul mercato intende, invece, rendere effettiva ed immediata la sanzione per le imprese che commettono infrazioni di gravissima entità e che, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione, violano, nel contempo, i principi di corretta concorrenza. Rileva che le norme sulla corresponsabilità tra vettore, committente, caricatore e proprietario della merce sono pienamente attive e le prime disposizioni operative, a seguito delle modifiche normative introdotte nell'agosto 2010, sono state dettate già nel mese di settembre

2010. Osserva che i dati fino ad oggi forniti dagli organi di Polizia stradale evidenziano che nel corso del 2010 sono stati effettuati 160.000 accertamenti specifici sulla documentazione che il committente deve compilare e che deve essere tenuta a bordo del veicolo con oltre 8.500 violazioni contestate di cui, circa 4.000, a carico dei committenti quali corresponsabili delle violazioni commesse dai conducenti dei mezzi commerciali; parimenti è operativa la norma sui tempi di pagamento e sulle relative procedure risarcitorie che possono essere attivate dai vettori.

In generale, per quanto riguarda i controlli specializzati su strada volti al miglioramento della sicurezza stradale nell'autotrasporto – servizi congiunti tra Ministero dei trasporti e Ministero dell'interno – fa presente che nel 2010 si è verificato un incremento del 33 per cento dei controlli rispetto al 2009. Al tempo stesso si evidenzia un aumento della specializzazione dei controlli sui veicoli stranieri pari al 25 per cento. In relazione ai dati citati nella risoluzione in discussione, che sembrano quelli desumibili dalla relazione che ogni due anni vengono comunicati alla Commissione Europea ai sensi della direttiva 22/2006/CE, precisa che gli stessi si riferiscono esclusivamente ai controlli sui tempi di guida e di riposo, rilevati sull'intero territorio nazionale e, quindi, anche in distretti territoriali dove il traffico dei veicoli esteri è molto limitato se non del tutto assente e che tali controlli tengono conto delle prescrizioni della direttiva stessa e del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 di attuazione della direttiva, che dispongono, tra l'altro, che gli stessi debbano essere organizzati seguendo un criterio di rotazione casuale e con adeguato equilibrio geografico e senza alcuna discriminazione in relazione alla nazionalità del veicolo, dell'impresa e del conducente, della relazione di traffico e del tipo di tachigrafo. Osserva che la percentuale di veicoli esteri sottoposta ai controlli previsti dalla suddetta direttiva 22/2006/CE se appare numericamente adeguata e comunque conforme alle pre-

scrizioni comunitarie ed alla realtà del circolante sul territorio nazionale, non risulta ancora soddisfacente.

Sottolinea che i dati presi in considerazione non tengono conto della attività specialistica di controllo sui veicoli commerciali promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in stretta collaborazione con il Servizio di Polizia Stradale che operano sul territorio nazionale, ed in particolare nelle aree dove è maggiore la penetrazione del traffico svolto da veicoli esteri, una significativa e capillare attività di verifica sui veicoli commerciali, con particolare riguardo a quelli impiegati nelle operazioni di autotrasporto internazionale. Rileva che le operazioni di controllo sul trasporto internazionale sono più difficoltose rispetto al controllo sul trasporto nazionale, richiedono maggior tempo ed una adeguata specializzazione degli operatori in quanto, il settore è regolato da una normativa complessa, eterogenea ed articolata che scaturisce sia dalle fonti comunitarie, sia da quelle patizie, multilaterali e bilaterali.

Segnala che ciononostante, nelle suddette operazioni congiunte, a fronte di un traffico di veicoli commerciali esteri stimato intorno al 18 per cento dei mezzi circolanti sul territorio nazionale, il numero dei veicoli stranieri verificati si è attestato su una percentuale superiore al 30 per cento sia nel 2009 che nel 2010; in sostanza, posto che in Italia, ovviamente, il traffico nazionale è maggiore in relazione a quello svolto da vettori esteri, nell'attività di controllo svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa un terzo dei veicoli controllati è risultato essere straniero.

Sottolinea inoltre che, al fine di incrementare quantitativamente e qualitativamente i controlli « specialistici », anche con particolare riguardo all'autotrasporto internazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha da tempo avviato un progetto di formazione – articolato su tutto il territorio nazionale – destinato agli operatori dello stesso Ministero e di tutte le Forze di Polizia e destinato, sia a fornire le competenze di

base nel settore dei controlli, sia l'aggiornamento professionale in una materia in continua evoluzione. Sotto l'aspetto operativo, evidenzia che i «controlli congiunti» di alta specializzazione sono organizzati – di concerto con il Ministero dell'interno – mediante l'attivazione di dispositivi nelle aree maggiormente sensibili del territorio nazionale, quali i valichi di confine, i porti, gli interporti ed i grandi nodi autostradali, con una particolare attenzione ai flussi di traffico a lunga percorrenza e all'autotrasporto internazionale. Segnala infine che, proprio per assicurare l'incremento e la specializzazione dell'attività di controllo in una delle regioni a maggiore densità di traffico, soprattutto internazionale, in data 29 ottobre 2010 è stato sottoscritto in Friuli Venezia Giulia un protocollo d'intesa tra questa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tutte le Prefetture, le Forze di Polizia, la Capitaneria di Porto e l'Agenzia delle Dogane, con il quale si prevede, nell'ottica dell'implementazione dei controlli, la partecipazione di tutte le forze dell'ordine, la realizzazione di corsi di formazione specifici, l'attivazione di dispositivi di controlli mirati al contrasto dell'abusivismo – anche con riferimento ai trasporti di cabotaggio svolti in Italia da vettori esteri – ed un efficace coordinamento della funzione di controllo.

Per completezza di informazione fa rilevare che, già da alcuni anni, la Polizia Stradale effettua nelle zone di confine servizi congiunti in collaborazione con le polizie di Slovenia, Austria e Francia, nel corso dei quali pattuglie miste verificano il rispetto della normativa vigente da parte dei conducenti italiani e stranieri. Fa presente che dall'11 al 17 aprile 2011 è stata attuata la prima fase del progetto *Italian Road Checks Operation*, proposto dal servizio di Polizia stradale e approvato dagli organismi comunitari che, a regime, prevede l'effettuazione di controlli dei veicoli pesanti in ambito transfrontaliero con i Paesi confinanti con l'Italia e, successivamente, a livello transeuropeo. Sottolinea che, durante la prima fase, sono stati attivati dispositivi di controllo effettuati da

personale della polizia stradale, della polizia di frontiera, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Guardia di finanza nelle vicinanze di sette valichi di confine e di sette porti e che in tali circostanze sono stati controllati 2.185 veicoli pesanti italiani e 1.811 stranieri, ed accertati complessivamente n. 698 violazioni.

Marco DESIDERATI (LNP), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e degli elementi di informazione emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, presenta una nuova formulazione della risoluzione in discussione, che illustra (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sul testo della risoluzione in discussione come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione in oggetto nel testo riformulato, che assume il numero 8-00123 (*vedi allegato 1*).

7-00546 Velo: Attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 31 maggio 2011.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel rinviare alle considerazioni già svolte sulla risoluzione Desiderati 7-00552 in merito alle attività di controllo nel settore dell'autotrasporto poste in essere dal Governo, osserva che l'atto di indirizzo in discussione prende spunto dal protocollo di intesa siglato dal Governo il 17 giugno 2010, in gran parte concretizzatosi con l'emanazione dell'articolo 1-bis del decreto legge n. 103 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2010, n. 127, nonché, con le specifiche

modifiche al codice della strada di cui alla legge 29 luglio 2010, n. 120. Osserva che, con l'emanazione delle suddette norme, è stata immediatamente attivata ogni utile iniziativa per l'attuazione concreta delle misure previste in materia di autotrasporto a garanzia della legalità, della tutela sociale e della sicurezza della circolazione. Il Governo è quindi impegnato in prima persona sul tema dell'autotrasporto, come dimostra il fatto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costantemente impegnato sia in riunioni con gli altri Ministeri interessati, in primo luogo con i Ministeri dell'interno e del lavoro, sia in sede di Consulta Generale per l'autotrasporto e per la logistica, sia con specifici incontri che proseguono il confronto con le associazioni dell'autotrasporto e con la committenza anche a livello territoriale nelle varie Prefetture. Rileva che l'Osservatorio sulle attività dell'autotrasporto, istituito dall'attuale Governo, che ha avviato le proprie attività lo scorso anno, ha esaminato la problematica dei costi minimi di esercizio secondo un approccio metodologico. Ricorda che tali costi dovranno essere stabiliti dall'Osservatorio, in mancanza degli Accordi di settore, entro il 12 giugno 2011 e a tal fine richiama la segnalazione dell'Autorità garante della Concorrenza e del mercato che ha impedito che la linea degli accordi di settore esplicasse tutta la sua efficacia. Rileva che per l'individuazione dei costi minimi, sono stati anche attivati, in seno alla Consulta, appositi servizi di supporto all'Osservatorio, nell'ottica di utilizzare gli strumenti già posti in essere anche dall'Albo degli autotrasportatori, e che l'Osservatorio sta sviluppando una metodologia per il calcolo dei costi minimi di sicurezza al fine di essere in grado di definire i costi stessi e rendere pertanto pienamente operativa la norma di legge entro il termine da essa previsto.

Fa presente, inoltre, che lo stesso Osservatorio, nel corso di diverse riunioni, ha affrontato anche il tema della disciplina dei tempi di attesa al carico ed allo scarico e che lo schema del previsto decreto dirigenziale applicativo della norma che

disciplina la materia è stato sottoposto all'Osservatorio, che, in materia, ha tenuto anche consultazioni con i diversi settori interessati. Nel ricordare che l'inefficienza logistica legata ai tempi di carico e scarico costituisce il 10 per cento dell'inefficienza logistica complessiva, segnala che l'Osservatorio, nella seduta del 12 aprile 2011, ha fissato in 40 euro l'ora la misura dell'indennizzo per le attese alle operazioni di carico e scarico e che tale indennizzo e le modalità applicative introdotte col decreto dirigenziale n. 69 del 2011 sono quindi operativi dal 13 aprile. Rammenta che l'indennizzo è dovuto dal committente al vettore qualora il tempo di attesa prima che inizi l'operazione di carico o di scarico superi le 2 ore fermo restando il diritto di rivalsa, da parte del committente, nei confronti dell'effettivo responsabile del ritardo e che la franchigia di due ore decorre dal momento di arrivo del vettore al « luogo » di carico o di scarico, inteso come l'ambito territoriale presso il quale si svolgono le procedure dedicate all'accettazione documentale, da non confondere con il « punto » di carico o scarico inteso come la postazione all'interno del luogo di carico o scarico presso cui avvengono fisicamente le operazioni. Rammenta inoltre che, qualora il vettore arrivi al luogo di carico o scarico in anticipo rispetto all'orario indicatogli per iscritto dal committente prima della partenza, la franchigia decorre dall'orario indicato dal committente stesso e che il vettore è tenuto a produrre apposita certificazione circa l'orario di arrivo e l'orario di inizio delle operazioni di carico e scarico rilasciata alternativamente dal mittente, dal destinatario, dal caricatore, o da un loro incaricato in mancanza da altro soggetto addetto a sovrintendere le operazioni di carico o scarico; qualora non sia possibile acquisire la suddetta certificazione, il vettore potrà comprovare gli orari attraverso la produzione della registrazione del cronotachigrafo o di altra documentazione idonea a tal fine. Ricorda altresì che la franchigia non comprende il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di carico o scarico né i tempi di attesa

durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario qualora, detti periodi di inattività, siano segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza.

Infine, rammenta che, nel secondo semestre 2010, è stato riattivato il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori che ha tra le priorità di azione il supporto e l'impulso alle Province per la cancellazione dagli Albi provinciali delle imprese di autotrasporto prive di veicoli. Osserva che tale questione, infatti, non può essere svolta direttamente a livello centrale stante le competenze specifiche previste a carico delle Province e fa presente al riguardo che sono stati attivati gli opportuni contatti con le Province e che il Comitato Centrale per l'Albo ha assicurato una fattiva collaborazione ed il necessario supporto sia operativo che finanziario. Al riguardo segnala che il Governo ha presentato un emendamento al decreto-legge n. 70 del 2011 la cui finalità è proprio quella di assicurare che tale cancellazione avvenga in tempi rapidi.

In conclusione, poiché ritiene che il dispositivo della risoluzione in oggetto risulti del tutto coerente con le iniziative che il Governo sta attuando, esprime parere favorevole sull'atto di indirizzo in discussione.

Silvia VELO, *presidente*, nel sottolineare che il settore dell'autotrasporto sta registrando una profonda e prolungata crisi, caratterizzata da problemi sia di carattere puntuale, come evidenziato dai deputati Garofalo e Desiderati nelle loro risoluzioni, sia di carattere generale, ribadisce di aver presentato l'atto di indirizzo in discussione al fine di sollecitare il Governo a proseguire in un percorso avviato da tempo, che tuttavia deve avere un'ulteriore evoluzione. Evidenziando che l'accordo firmato il 17 giugno 2010, così come i decreti che ne sono scaturiti e gli atti attuativi che ne conseguiranno costituiscono atti necessari ma non sufficienti al rilancio del settore, ritiene necessario avviare una riflessione ulteriore dalla quale scaturisca un intervento legislativo, che

compia una riforma strutturale del settore. Sottolinea con forza la carenza infrastrutturale, soprattutto relativamente alle infrastrutture viarie, come evidenziato da ultimo anche da Confindustria, ed esprime preoccupazione per l'assenza di risorse che non consente ad Anas di realizzare interventi fondamentali di manutenzione stradale, che incidono negativamente anche sul rispetto dei tempi di guida da parte delle imprese di autotrasporto che percorrono la rete viaria. Quanto alla cancellazione delle cosiddette « imprese fantasma » dall'albo, fa presente che il ritardo con cui essa si compie è imputabile alle province che tuttavia legittimamente denunciano una carenza di risorse e di personale. In ultimo ricorda le importanti questioni dei costi minimi – che auspica siano rapidamente definiti, anche al fine di non perpetuare la condizione di debolezza delle imprese di trasporto nei confronti della committenza – e dei controlli sulla committenza che, pur essendo previsti dalla legge, sono attuati in misura considerevolmente inferiore rispetto ai controlli effettuati sugli autotrasportatori, cui spesso sono imposti tempi di consegna incompatibili con i tempi di guida e di riposo. Nel sottolineare che il settore è eccessivamente frammentato e che occorrerebbe una crescita dimensionale e competitiva, auspica che le risorse ad esso destinate possano essere indirizzate verso interventi che migliorino gradualmente l'efficienza complessiva del settore e la sua competitività.

Mario LOVELLI (PD) chiede informazioni al sottosegretario Giachino in merito ai tempi e alle modalità di attuazione del Piano nazionale della logistica che non è ancora operativo, nonostante sia spesso citato dal Governo nei suoi interventi in Parlamento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, preliminarmente, fa presente che nella giornata di ieri ha avuto luogo in ambito governativo un incontro tecnico, nel quale è stata decisa la data di pre-

sentazione al CIPE del Piano nazionale della logistica. Fa presente altresì che si è tenuto anche un incontro con le strutture tecniche della Banca d'Italia che, a seguito del confronto con gli operatori del settore, hanno confermato le analisi contenute nel Piano stesso.

Ricorda, infine, che tra le azioni contenute nel Piano alcune sono a costo zero, ma la loro attuazione eliminerà la metà dell'inefficienza logistica del Paese, come ad esempio il miglioramento della distribuzione urbana delle merci, rispetto alla quale ricorda che è stato recentemente firmato un accordo tra la Consulta e l'ANCI.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione in oggetto.

Sui lavori della Commissione.

Mario LOVELLI (PD) sollecita il Governo ad esprimere le proprie valutazioni in merito alla risoluzione a propria firma 7-00566 avente ad oggetto i collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte, di cui auspica una rapida approvazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO assicura il deputato Lovelli che il Governo esprimerà le proprie valutazioni nella prossima seduta dedicata alla ripresa della discussione della citata risoluzione.

Mario LOVELLI (PD) ricorda di aver chiesto in Assemblea nella seduta di ieri che il Ministro dello sviluppo economico venga al più presto a riferire alla Camera riguardo ai disservizi che si sono registrati negli ultimi giorni presso gli sportelli postali.

Silvia VELO, *presidente*, si associa alla richiesta del collega Lovelli e rinvia alla odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le determinazioni riguardo allo svolgimento

in Commissione di un'audizione del Ministro dello sviluppo economico sul tema.

La seduta termina alle 10.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 giugno 2011.

Audizione della Guardia di finanza in merito ai controlli da questa effettuati nel settore dell'auto-transporto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.10.

5-04252 Desiderati: Iniziative intraprese dalla compagnia aerea Alitalia per la riduzione delle emissioni di gas inquinanti da parte dei propri velivoli.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco DESIDERATI (LNP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita all'interrogazione, finalizzata a far conoscere le strategie

future della compagnia Alitalia sia in ordine al piano industriale e all'ammodernamento della flotta sia riguardo alle iniziative per la riduzione dei gas inquinanti da parte dei propri velivoli. In particolare, fa presente che molti vettori europei, a differenza della compagnia aerea Alitalia, stanno sperimentando l'utilizzo dei bio-carburanti al fine di ottemperare alle indicazioni del progetto europeo « Clean sky », volto a ridurre l'impatto ambientale degli aerei attraverso nuove tecnologie.

5-04602 Bobba: Scarsa qualità dei servizi ferroviari nel territorio piemontese e mancata promozione della libera concorrenza tra le società di trasporto passeggeri Trenitalia e Arenaways.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale si evince che viene impedita la libera concorrenza nei servizi ferroviari di collegamento tra Lombardia e Piemonte. Infatti, da un lato, l'attuale amministrazione regionale ha revocato una gara che era stata precedentemente predisposta dalla ex presidente della Regione Piemonte – volta a favorire la liberalizzazione del mercato ferroviario, come richiesto dalla disciplina europea in materia – dall'altro, è stato impedito ad un operatore privato, a cui è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare il servizio ferroviario passeggeri, di operare nelle stazioni intermedie, nelle quali notoriamente si raccoglie la più rilevante quantità di utenti. In conclusione, ritiene che l'atteggiamento del Governo testimoni un sostanziale disinteresse nei confronti della liberalizzazione dei servizi ferroviari passeggeri, del conseguente miglioramento della qualità dei servizi stessi per i pendolari che ne usufruiscono e della volontà di favorire la società Trenitalia, che, in assenza di concorrenza, non ha alcuno stimolo a migliorare la propria offerta ferroviaria.

5-04655 Messina: Necessità di coordinamento tra le norme tecniche di gestione del traffico aereo e le disposizioni del codice civile e penale.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carlo MONAI (IdV), in qualità di co-firmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo della risposta resa e auspica che le disposizioni necessarie ad integrare e raccordare la normativa nazionale con quella internazionale in materia di responsabilità degli addetti al controllo del traffico aereo sia emanata in tempi ragionevoli, in modo tale che le norme internazionali cui è stata data finora un'attuazione extragiuridica attraverso le circolari interne, come emerge dalla risposta, trovino invece una autonoma collocazione nel diritto interno. Osserva che, in assenza di tali disposizioni, le decisioni sono rimandate alla sensibilità di singoli giudici, che possono assumere determinazioni anche assai difformi ovvero procedere a cambi di orientamento in relazione a fatti di cronaca contingenti. Nel sottolineare che si tratta di una materia assai delicata, nella quale possono prodursi anche rilevanti conflitti di interesse, auspica che, al di là delle buone pratiche, si pervenga rapidamente all'elaborazione delle disposizioni necessarie alla soluzione della questione.

5-04819 Lovelli: Realizzazione del terzo valico ferroviario dei Giovi.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario Mantovani per la risposta resa, con la quale è stato fornito un quadro di dettaglio assai articolato, corredato peraltro di un allegato sul quale si riserva di effettuare un adeguato approfondimento, osserva che dalla

ricostruzione fornita emergono elementi di forte preoccupazione per la situazione che si è venuta a determinare, a causa delle scelte errate compiute dal Governo. Inoltre segnala che nessun elemento viene fornito nella risposta in relazione alle dichiarazioni rese dal vice ministro Castelli sul contenzioso sorto con i *general contractor*. Sottolinea come oggetto dell'interrogazione sia un'opera che è stata annunciata nell'estate del 2008 e formalmente inaugurata alla presenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel febbraio 2011, rispetto alla quale nel frattempo si è prodotta una situazione in base alla quale si possono verificare due diversi scenari: o le parti procedono alla sottoscrizione dell'atto integrativo e al concreto avvio del cantiere ovvero, non trovandosi l'accordo tra le parti, si scioglie il rapporto in essere e si dovrà procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per individuare il *general contractor* che realizzerà l'opera. A suo avviso, si corre quindi il rischio che le risorse pubbliche stanziato siano destinate al contenzioso con i *general contractor* anziché alla realizzazione delle opere. Infatti, non solo è stata impropriamente messa in discussione la decisione presa dal precedente Governo in merito allo svolgimento di una gara pubblica per l'individuazione del *general contractor*, ma non si è neppure giunti ad una soluzione tempestiva ed efficace. Nell'esprimere quindi un'insoddisfazione di ordine generale sul tema oggetto dell'in-

terrogazione, si riserva di intervenire prossimamente attraverso ulteriori atti di sindacato ispettivo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 8 giugno 2011.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

C. 3681 Velo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.40 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta.

ALLEGATO 1

7-00552 Desiderati: Controlli nelle zone di confine del Nord-est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extra-comunitari.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premessi che:

la polizia stradale italiana effettua regolarmente controlli sui camion e sui mezzi pesanti che circolano sulle strade del territorio nazionale, per verificare il rispetto, da parte dei vettori nazionali, comunitari ed extracomunitari, delle disposizioni vigenti in materia di tempi di guida, pause e riposi degli autisti, e delle altre disposizioni volte a garantire la sicurezza nella circolazione;

sono stati recentemente divulgati i dati contenuti nel rapporto biennale della Commissione europea, relativa al periodo 2007-2008, sui controlli, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, sul rispetto del regolamento n. 561/2006 sui tempi di guida e di riposo;

dai dati del rapporto emerge che in Italia le verifiche sono state effettuate sull'intero territorio nazionale: nell'80 per cento dei casi, su veicoli e autisti nazionali e, nel restante 20 per cento dei casi, su veicoli e autisti stranieri;

bisogna per altro considerare che tali dati non tengono conto dell'attività specialistica di controllo sui veicoli commerciali promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in stretta collaborazione con il Servizio di Polizia stradale e svolta in servizi congiunti, che operano sul territorio nazionale – ed in particolare nelle aree dove è maggiore la penetrazione del traffico svolto da veicoli

esteri – una significativa e capillare attività di verifica sui veicoli commerciali con particolare riguardo a quelli impiegati nelle operazioni di autotrasporto internazionale;

in tali operazioni congiunte, a fronte di un traffico di veicoli commerciali esteri stimato intorno al 18 per cento dei mezzi circolanti sul territorio nazionale, il numero dei veicoli stranieri verificati si è attestato su una percentuale superiore al 30 per cento;

dai dati relativi all'attività svolta nell'ambito dei citati servizi congiunti nel periodo 2007-2010 emerge un significativo incremento dei controlli a carico dei veicoli esteri, pari complessivamente al 139 per cento;

per assicurare l'incremento e la specializzazione dell'attività di controllo in una delle regioni a maggiore densità di traffico, soprattutto internazionale, in data 29 ottobre 2010, è stato sottoscritto in Friuli Venezia Giulia un protocollo di intesa tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prefetture territorialmente competenti, Forze di polizia, Capitaneria di porto e Agenzia delle dogane, che prevede l'attivazione di dispositivi di controllo mirati al contrasto dell'abusivismo, anche con riferimento ai trasporti di cabotaggio svolti in Italia da vettori esteri, ed un efficace coordinamento della funzione di controllo;

la polizia stradale, inoltre, sta realizzando un innovativo progetto denomi-

nato TEN T *Italian Road Checks Operation*, volto al controllo dell'autotrasporto passeggeri e merci sui principali assi viari transeuropei, che dovrebbe essere esteso nei prossimi mesi anche ai Paesi confinanti con l'Italia;

impegna il Governo

a proseguire le iniziative volte allo sviluppo di controlli congiunti con i Paesi

confinanti col territorio italiano, soprattutto nelle zone di confine del Nord-est, per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in termini di circolazione stradale da parte dei camion e dei mezzi pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari, prevedendo la progressiva istituzione di centri mobili di revisione in tutti i punti di accesso del territorio italiano e in ogni provincia.

(8-00123)

« Desiderati, Fugatti ».

ALLEGATO 2

5-04252 Desiderati: Iniziative intraprese dalla compagnia aerea Alitalia per la riduzione delle emissioni di gas inquinanti da parte dei propri velivoli.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In risposta ai quesiti posti dall'interrogante rappresento che, allo scopo di limitare l'impatto ambientale della propria flotta, la soc. Alitalia, in aggiunta alle previste procedure di decollo con abbattimento delle emissioni acustiche – definite dal progettista dell'aeromobile –, effettua normalmente le operazioni di decollo dei propri aeromobili con regime dei motori in modalità « *flexible* ». Tale modalità comporta spinte inferiori ai valori massimi disponibili, con conseguente riduzione delle emissioni acustiche e gassose.

La citata procedura non viene applicata solo nei casi di decollo in condizioni atmosferiche o di caratteristiche partico-

lari della pista tali da richiedere l'uso della spinta normale di decollo per motivi di sicurezza.

Inoltre, per completezza di informazione preciso che Alitalia, già dall'inizio del 2009, ha avviato il programma di dismissione degli aeromobili più inquinanti della flotta di lungo raggio (MD80 e B767) passando, già al 12 gennaio 2009, da 73 esemplari MD80 a soli 19. Inoltre, lo stesso vettore, ha programmato anche il rinnovo di parte della flotta di corto raggio.

Il programma completo di fuoriuscita degli aeromobili più inquinanti, come riferito da Alitalia, dovrebbe completarsi nel 2013.

ALLEGATO 3

5-04602 Bobba: Scarsa qualità dei servizi ferroviari nel territorio piemontese e mancata promozione della libera concorrenza tra le società di trasporto passeggeri Trenitalia e Arenaways.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica in esame su cui il Governo ha già avuto modo di rispondere più volte, da ultimo, con la question time dell'On.Di Biagio discussa in data 18/05/2011, ritengo doveroso porre l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che recepisce quanto stabilito dalla Direttiva 2007/58/CE, lo svolgimento dei servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte dei servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto.

Senza dilungarmi oltremodo sulle ampie e circostanziate motivazioni, già peraltro esternate in risposta ai predetti atti ispettivi, pongo l'attenzione sul fatto che, alla luce della vigente normativa, la decisione assunta dall'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari, in merito ai servizi richiesti dalla Società Arenaways, si è dimostrata essere legittima, motivata e ragionevole tanto che, il Tar Lazio, cui era stato presentato ricorso, ha respinto la richiesta di sospensiva.

In merito alla richiesta di intervento diretto sulla questione non posso che rammentare che non è nelle facoltà dell'organo politico modificare e/o revocare decisioni assunte dagli apparati amministrativi sulla base di precise disposizioni di legge se non, qualora se ne ravvedesse la necessità, con la modifica della stessa normativa.

Al proposito, ribadisco anche in questa sede che, in virtù della vigente normativa, spetta alle Regioni e non al Ministero definire contenuti e modalità dei contratti di servizio pubblico per il trasporto regionale e che, solo l'attivazione da parte delle Regioni di gare per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico, garantirà il potenziamento della libera concorrenza e la salvaguardia dei cittadini-utenti.

Infine, in relazione ai segnalati disservizi, ritardi, assenza di manutenzione, di pulizia e di sicurezza, ritengo opportuno depositare una dettagliata relazione, richiesta a Ferrovie dello Stato, in merito alle suddette contestazioni dalla quale emerge un investimento previsto, nei prossimi 6 anni, di 280 milioni di euro per il rinnovo del parco rotabili oltre a vari altri interventi, alcuni dei quali in avanzato stato di esecuzione, tesi ad un innalzamento del livello di qualità del servizio prestato.

ALLEGATO 4

5-04655 Messina: Necessità di coordinamento tra le norme tecniche di gestione del traffico aereo e le disposizioni del codice civile e penale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione alle problematiche poste nell'atto in esame, concordo con gli interroganti nell'evidenziare l'inesistenza, nel diritto italiano, di una specifica disciplina che regoli, in maniera chiara ed univoca, le competenze e le responsabilità dei controllori di volo. A tale inadeguatezza si è per lungo tempo sopperito con l'attuazione extragiuridica delle norme internazionali, sotto forma di circolari interne o istruzioni.

Ritengo doveroso evidenziare come la consolidata giurisprudenza dell'ultimo decennio abbia ritenuto la normativa internazionale non efficace nel nostro ordinamento, fondando la responsabilità del Controllore del traffico aereo, in carenza di norme interne, sull'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, in virtù di un'asserita « posizione di garanzia » che tale soggetto assume dinanzi all'equipaggio ed ai passeggeri. Con tale interpretazione si è giunti ad una estensione dell'ambito di responsabilità di tale categoria di operatori, fino ad includervi poteri di vigilanza ed intervento sulla circolazione aerea che prescindono dal reale recepimento della normativa dell'Organizzazione dell'Aviazione civile Internazionale – ICAO.

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in merito, si è attivato affinché, anche con l'intesa del Ministero della Difesa, si possa

giungere ad un provvedimento legislativo che chiarisca definitivamente l'esclusività e la prevalenza delle norme internazionali e comunitarie nella complessa materia dei Servizi della Navigazione Aerea recependo, in campo penale, il principio della responsabilità limitata.

A tal fine l'ENAC, in data 14 aprile 2011, ha istituito un Tavolo Tecnico, cui partecipano rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Difesa nonché, dell'Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV S.p.A.), delle Organizzazioni Sindacali e dell'Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea (ANACNA), con il compito di acquisire ogni elemento utile allo sviluppo di una nuova normativa, volta a fare chiarezza sulle competenze dei Controllori del Traffico Aereo.

Infine, a conferma del reale impegno e dell'attenzione del Governo per la risoluzione di tale problematica, è stato anche istituito, presso l'Ufficio Legislativo del Ministero che rappresento, un gruppo di lavoro per lo studio delle norme necessarie ad integrare e raccordare la normativa nazionale in materia di responsabilità degli addetti al controllo del traffico aereo e dei piloti con quella comunitaria ed internazionale.

ALLEGATO 5

5-04819 Lovelli: Realizzazione del terzo valico ferroviario dei Giovi.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Ritengo opportuno sintetizzare le tappe fondamentali che hanno contraddistinto l'iter amministrativo-procedurale dell'opera in esame.

Il contenzioso in atto tra il Consorzio COCIV e RFI fu attivato dal Consorzio con domanda di Arbitrato notificata a TAV in data 29 gennaio 2007. Con l'avvenuta scissione per incorporazione di TAV in RFI, l'arbitrato ricade nell'esclusiva competenza di RFI.

Il Consorzio ha avanzato al Collegio Arbitrale le proprie richieste relativamente alle spese sostenute, al risarcimento dei danni subiti e al mancato utile causato dai presunti inadempimenti di TAV.

TAV, di contro, ha richiesto al Collegio Arbitrale di dichiarare la propria incompetenza e l'improponibilità/inammissibilità delle domande presentate dal Consorzio.

Gli Arbitri hanno disposto lo svolgimento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio per la risoluzione della controversia che, è stata depositata in data 31/05/2011 e che, attualmente, è all'esame dei legali di RFI.

L'emissione del lodo definitivo è previsto per il 23 novembre 2012.

Si ricorda, infine, che il Consorzio – come stabilito dall'articolo 2, comma 232, della legge 191/2009, a seguito della quale il CIPE nella seduta del 18 novembre 2010 ha approvato la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi per lotti costruttivi – ha sottoscritto l'Atto di Impegno con il quale il Consorzio, anche in nome e per conto delle Consorziato, si è irrevocabilmente impegnato, subordinatamente alla sottoscrizione dell'Atto Integrativo, a rinunciare a tutte le pretese risarcitorie, a qualsivoglia titolo o ragione, derivanti da fatti, atti o eventi verificatisi fino alla data dell'Atto Integrativo.

Inoltre il Consorzio si è impegnato a rinunciare a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento della tratta o dei Lotti Costruttivi successivi al Primo Lotto Costruttivo, senza che il Consorzio e le Consorziato possano pretendere alcunché anche, ove occorra, in deroga a qualsiasi diversa disposizione contenuta nella Convenzione.

Precisato quanto sopra comunico che a seguito dell'intervenuta registrazione in data 1 giugno 2011, da parte della Corte dei Conti, dell'ultima delibera CIPE interessante il Terzo Valico dei Giovi sono stati perfezionati e resi efficaci tutti gli atti di competenza pubblica.

Il General Contractor ha trasmesso l'offerta economica ad RFI come previsto dalla convenzione in essere e, analogamente, RFI ha inviato al General Contractor lo schema di atto integrativo. Pertanto, tutti gli atti previsti da norme o da regolamenti, sono stati compiuti dalle parti.

In conseguenza di ciò entro un tempo assolutamente breve si dovranno concretizzare le seguenti ipotesi fra loro alternative:

a) le parti procedono alla sottoscrizione dell'atto integrativo e, quindi, al concreto avvio del cantiere avendo, le stesse, accettato le reciproche obbligazioni;

b) le parti non trovano l'accordo e, in conformità alla convenzione, si scioglie il rapporto in essere e, di conseguenza, RFI procederà alla pubblicazione del bando

per individuare un General Contractor per la realizzazione dell'opera.

Ove non si verificassero o tardassero i suddetti adempimenti, il Commissario Straordinario appositamente nominato per tale intervento, notizierà la struttura tecnica di missione per le relative comunicazioni alla competente Procura regionale della Corte dei Conti, per i profili di danno erariale conseguenti alla mancata realizzazione dell'opera, pur disponendo del relativo finanziamento.

In merito al potenziamento del volume dei trasporti delle merci da e per il Porto di Genova comunico che l'Autorità portuale di Genova sta realizzando, con risorse dirette, un'articolata serie di interventi sull'infrastruttura ferroviaria, sia nel bacino di Sampierdarena sia a Voltri, in modo da realizzare un qualificato miglioramento dei servizi ferroviari merci di origine/destinazione portuale, necessari per assicurare lo sviluppo dei traffici.

Tali interventi si attestano su complessivi 62,2 milioni di euro di investimento, ripartiti tra opere in corso, ed opere da inserire nelle prossime programmazioni

finanziarie. A tale proposito deposito, per opportuna visione, una documentazione illustrativa dei citati interventi.

L'insieme di tali interventi, oltre ad essere una necessità operativa portuale, sono la conferma della volontà di attuare, quanto possibile, al fine di creare le migliori condizioni al servizio del trasferimento dei carichi via ferrovia.

In tal senso e, con tali obiettivi, è stato avviato un nuovo confronto con Ferrovie dello Stato che si potrà, a breve, tradurre in un accordo tecnico-operativo.

Al riguardo, e con riferimento al traffico di container, le opere portuali in corso di realizzazione, appronteranno una capacità produttiva pari a circa 3,5 milioni di TEUs – Misura standard di volume dei container – entro il 2015.

Inoltre, l'Autorità Portuale di Genova, unitamente a quella di Savona, ha avviato e orientato investimenti programmati verso iniziative, anche di tipo societario, per la realizzazione di soluzioni retroportuali alimentate da servizi di navetta-dedicati.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

Interventi di competenza Autorità Portuale di Genova.

Opere finanziate ed in corso:

tre fasci da tre binari (oltre 400 metri) nel parco Rugna-Bettolo, con elettrificazione sino alla radice e con impianto di traslazione dei locomotori, importo 9 milioni;

un nuovo fascio da tre binari retrostante le calate Massaua – Inglese, importo 1,6 milioni;

un nuovo raccordo su ponte Libia con tracciato a doppio binario (circa 450 metri), per un importo di 1,6 milioni;

realizzazione del parco ferroviario al servizio del terminal Ronco-Canepa, sei

binari di circa 360 metri per un importo di 2 milioni;

nuova bretella di ponente per ingresso ed uscita treni da/verso il bacino di Sampierdarena, opera progettata da Sviluppo Genova SpA nell'ambito del progetto della nuova strada urbana di scorrimento (lungomare Canepa);

ristrutturazione parco Fuori Muro con allungamento binari verso ovest, elettrificazione, automazione segnalamenti, controlli di sicurezza, per un importo di 11 milioni;

completamento della nuova dorsale ferroviaria parallela a viale Africa con

raccordi e riduzione interferenze con la viabilità stradale, importo di 3,5 milioni.

Opere da inserire nelle prossime programmazioni finanziarie:

nuovo sistema di passaggi a livello con segnalamenti in ambito Etiopia e Derna, per un importo di 1 milione;

nuova elettrificazione delle tratte Campasso – Bettolo e Ronco – sommergibile con connessa automazione scambi, per un importo di 2 milioni;

elettrificazione e rifacimento impianto ferroviario nella galleria molo nuovo (verso parco Campasso), importo di circa 1 milione;

nuovo raccordo ferroviario elettrificato a tre binari (circa 550 metri) con interconnessione con il parco interno al terminal di Voltri, importo di circa 4,5 milioni.

Il complesso degli interventi si completa con un progetto di più lungo periodo che prevede la realizzazione di una nuova galleria di collegamento tra la radice est del parco Fuori Muro ed il parco esterno del Campasso, in modo da poter realizzare un vero e proprio anello ferroviario attorno al porto che possa, senza interferenze, consentire la circolazione dei treni da/verso ogni direzione ovvero verso ogni parco esterno, importo stimato circa 25 milioni.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	419
DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	420
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	423
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Cimadoro</i>)	425
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	430
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	422

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sull'ordine dei lavori.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), nel sottolineare che molti deputati appartenenti alla X Commissione sono anche componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla contraffazione, fa rilevare che le sedute delle due Commissioni si svolgono sovente negli stessi orari, non consentendo ai deputati la possibilità di partecipare, ovvero costringendoli a scegliere quale Commissione trascurare. Chiede quindi alla Presidente Dal Lago di prendere gli opportuni accorgimenti, in coordinamento con il Presidente Fava, per evitare che i lavori delle due Commissioni si sovrappongano.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, fa presente ai colleghi che è stato a suo tempo comunicato ai funzionari e al Presidente della Commissione di inchiesta sulla contraffazione che i lavori della X Commissione, come quelli di tutte le altre Commissioni permanenti, sono strutturalmente incardinati sulle sedute del mercoledì nella pausa dei lavori dell'Aula, invitandoli quindi a programmare i propri lavori su fasce orarie o giornate diverse, proprio al fine di non sovrapporre le rispettive sedute.

Gabriele CIMADORO (IdV), fa rilevare che la seduta odierna della Commissione di inchiesta – che prevedeva importanti audizioni – era stata comunicata già la scorsa settimana alla X Commissione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ribadisce che è stato a suo tempo richiesto alla Commissione di inchiesta di organizzare i propri lavori in giornate ed orari diversi da quelli delle Commissioni permanenti, così come fatto dalle altre Commissioni

speciali; assicura comunque che si farà carico di scrivere di nuovo al collega Fava per concordare modalità di lavoro che consentano di non sovrapporre le sedute.

Raffaello VIGNALI (Pdl), ritiene che la X Commissione non possa evitare di prevedere lo svolgimento delle proprie sedute nelle giornate di mercoledì e quindi reputa opportuno che la Commissione di inchiesta in tali giornate e nel medesimo orario non si convochi.

Andrea LULLI (PD) esprimendo piena condivisione con l'intervento del collega Vignali, ritiene che del problema sottolineato si debba fare principalmente carico il Presidente della Commissione di inchiesta. Ritiene comunque che sulla questione non debba essere sviluppata alcuna polemica di carattere politico.

Gabriele CIMADORO (IdV) interviene per specificare che il suo intento non era certamente polemico ma solo finalizzato a garantire la presenza in tutte le sedi dei componenti di gruppi piccoli, quale l'Italia dei valori, che hanno pochi rappresentanti da collocare nelle varie Commissioni.

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere, informa la Commissione che è pervenuta una proposta di parere alternativo sul provvedimento in esame da parte del deputato Cimadoro del gruppo IDV.

Fabio GAVA (Pdl), *relatore*, illustra la proposta di parere predisposta anche sulla base delle problematiche e delle questioni più rilevanti emerse nel dibattito. Ritiene che il parere così formulato possa attribuire maggiore efficacia alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Gabriele CIMADORO (IdV) ringraziando il relatore per la disponibilità a valutare le questioni segnalate dal suo gruppo giudica necessario presentare una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*) su un provvedimento che pur avendo obiettivi ambiziosi prevede risorse del tutto inadeguate; preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) chiede al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere, con riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), n. 6), un esplicito assenso dell'utente per ricevere le comunicazioni commerciali, innovando a tal fine l'attuale disciplina in materia di comunicazioni indesiderate che prevede solo un diritto di opposizione.

Andrea LULLI (PD) esprime un orientamento decisamente contrario sul provvedimento in esame che a suo giudizio è inadeguato e istituzionalmente non corretto in quanto prevede una serie di norme eterogenee che intervengono su settori delicati della legislazione. La scelta dello strumento del decreto-legge e il suo contenuto saranno, da questo punto di vista, valutati comunque dal Presidente della Repubblica. Dal punto di vista del merito le misure previste non possono essere giudicate sufficienti per garantire la crescita e la ripresa economica del nostro Paese ma costituiscono un insieme disorganico di interventi normativi che oltretutto ledono la competenza delle Commissioni di merito a valutare con la necessaria attenzione le modifiche normative alla legislazione di settore.

Per quanto riguarda la proposta di parere predisposta dal relatore giudica

non condivisibile la prevista abrogazione del comma 10 dell'articolo 8 del provvedimento in esame che è volta a dare attuazione ad una sentenza della corte europea di giustizia; sottolinea che ora l'abrogazione del comma 10 darebbe inevitabilmente luogo ad un notevole contenzioso in quanto è destinata a creare ulteriori complicazioni nella vita delle imprese. Con riferimento all'istituzione dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, riterrebbe più opportuno che la considerazione svolta in premessa fosse trasformata in una vera e propria condizione del parere. Per quanto riguarda la questione delle comunicazioni commerciali pur condividendo le considerazioni svolte dal collega Maggioni e ricordando che il suo gruppo aveva espresso le medesime perplessità nell'ambito della discussione, in congiunta con la IX Commissione, del decreto legislativo in questione, non ritiene che questa sia la sede per modificare la disciplina vigente anche per non creare ulteriori incertezze per le aziende. Sottolinea inoltre che nel parere non viene affrontata la questione relativa alla società Equitalia e ritiene doverosa una seria riflessione sulle modifiche da apportare all'attuale legge fallimentare, modifiche che sono necessarie per la sopravvivenza di intere filiere produttive. Considera condivisibile la lotta contro l'evasione fiscale ma non ritiene che possa essere utilizzato lo strumento del decreto-legge per intervenire in tale settore normativi.

Federico TESTA (PD) pur apprezzando lo sforzo del relatore nella formulazione del parere ritiene che l'espressione contenuta nella premessa relativa all'istituzione di un Authority sull'acqua sia ambigua e contraddittoria. Non si tratta infatti di una questione meramente nominalistica ma si tratta di garantire l'indipendenza e l'autorevolezza della nuova Agenzia cui ritiene dovrebbe essere riconosciuti l'autonomia di finanziamento, dei meccanismi di nomina e tutte le altre norme di garanzia che caratterizzano l'ordinamento delle Authority. Ritiene oltretutto che tale considera-

zione dovrebbe essere inserita fra le condizioni da apporre alla proposta di parere.

Alberto TORAZZI (LNP) intervenendo in merito alla tutela del diritto di autore delle opere sottolinea come l'Unione europea non ha di fatto riconosciuto la legittimità della tutela solo delle opere registrate e segnala in proposito che anche la convenzione di Berna include fra le opere meritevoli di tutela anche quelle non soggette preventiva registrazione.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) esprime notevoli perplessità circa la proposta di parere predisposta dal relatore che a suo giudizio presenta anche alcuni profili di illogicità. Ritiene infatti che al di là delle singole questioni di merito, sulle quali dichiara di condividere le considerazioni già svolte dalla collega Formisano, il contenuto delle premesse che giudicano irrisorie le risorse finanziarie destinate agli interventi per lo sviluppo dovrebbe necessariamente concludersi con l'espressione di un parere negativo. Nel provvedimento in esame non sono previste « scosse all'economia » non sono previste risorse finanziarie aggiuntive per la crescita, non c'è l'ombra di un progetto complessivo per la ripresa economica. Se c'è una questione di vincoli di bilancio che devono essere rispettati occorre che il Governo se ne assuma la responsabilità. Per questi motivi non può quindi che esprimere un parere decisamente contrario sul provvedimento.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, intervenendo sulle ulteriori considerazioni emerse dal dibattito giudica condivisibili le considerazioni svolte sull'applicazione della normativa fiscale alle aziende che si trovano in dissesto finanziario ma probabilmente su tale punto occorre una riflessione più approfondita. Per quanto riguarda la notazione relativa all'istituzione dell'Agenzia di vigilanza sulle risorse idriche ritiene che la considerazione contenuta nella premessa della proposta di parere non sia certo di carattere nominalistico: sottolineare le nozioni di autonomia, indipendenza e così via sembra pleo-

nastico, in quanto è nota la differenza di ordinamento delle Autorità rispetto alle Agenzie. Sul problema della esiguità delle risorse finanziarie, circostanza che ha ritenuto di evidenziare, non ritiene che questo comporti automaticamente un giudizio negativo sul complesso del provvedimento e ritiene invece che in questo caso sia utile l'azione di stimolo svolta da questa Commissione. Infine per quanto riguarda la questione posta dal collega Maggioni in materia di comunicazioni indesiderate condivide l'opportunità di prevedere una osservazione in tal senso.

La Commissione approva quindi la proposta di parere come riformulata (*vedi allegato 3*) risultando quindi precluso il parere alternativo.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO 1

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).**PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, il testo del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo);

lamentata l'esiguità delle risorse impegnate per un provvedimento che si prefigge obiettivi ambiziosi che potrebbero in tal modo venire frustrati, non prevedendo fra l'altro impegni finanziari finalizzati a settori di particolare rilevanza, quali l'imprenditorialità giovanile e femminile, la ricerca e l'innovazione, le zone franche urbane;

rilevato che, in relazione alle finalità di tutela degli utenti richiamate all'articolo 10, comma 11, sembrerebbe più opportuno prevedere l'istituzione di un'Autorità indipendente anziché dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

richiamata la necessità di una accurata riflessione in relazione al ruolo attribuito alle prefetture nelle zone a cosiddetta « burocrazia zero »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) al fine di favorire lo sviluppo delle reti di impresa nei distretti turistico-alberghieri, all'articolo 3, comma 6, lettera

a), ultimo periodo, sostituire la parola: « altresì » con la seguente: « comunque »;

b) in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 4 sulla disciplina degli appalti, sia previsto un limite al massimo ribasso consentito, determinato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva di settore e dal costo medio dei materiali utilizzati;

c) all'articolo 8, comma 5, sia specificato che le modifiche introdotte in relazione ai criteri di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese non incidano negativamente sulla sua funzionalità ed efficacia al fine di tutelare le imprese di più piccola dimensione;

d) sia soppresso il comma 10 dell'articolo 8;

e) in linea con gli indirizzi dello *Small business Act* si preveda che l'applicazione della normativa sul SISTRI alle piccole e medie imprese avvenga nel rispetto dei principi di specificità, proporzionalità e sostenibilità, nonché più in generale, sia stabilito che il sistema di tracciabilità si applichi solo per i rifiuti pericolosi, come previsto dalla disciplina europea, e che il sistema entri comunque in vigore a decorrere dal 2012 per tutti i soggetti obbligati;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di favorire lo sviluppo delle imprese nazionali ed europee che operano nel campo delle energie rinnovabili, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere tariffe incentivanti differenziate sull'energia elettrica prodotta

da impianti solari fotovoltaici fabbricati o assemblati nell'Unione europea, le quali privilegino la minore distanza tra il luogo di installazione dell'impianto e quello di realizzazione dei pannelli solari;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere misure finalizzate alla effettiva realizzazione degli sportelli unici delle imprese, quali strumenti fondamentali per lo snellimento e la razionalizzazione delle procedure destinate all'avvio dell'attività imprenditoriale;

c) a tutela dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è opportuno che la stazione appaltante adotti misure adeguate di pubblicità non solo nella fase *ex-post* – come già previsto dalla norma – ma anche in quella *ex-ante*;

d) appare infine necessario assicurare che anche per i nuovi atti regolamentari e i provvedimenti a carattere generale dello Stato sia prevista la misurazione degli oneri.

ALLEGATO 2

**DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti
per l'economia (C. 4357 Governo).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL DEPUTATO CIMADORO**

La Commissione X (Attività Produttive) della Camera dei Deputati:

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 4357 relativo alla conversione in legge del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente « Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia »

premessi che:

il cosiddetto « decreto sviluppo » contiene una serie di norme eterogenee molte delle quali non hanno nemmeno i requisiti di necessità ed urgenza dato che per la loro attuazione si rinvia a norme attuative non immediate;

si può legittimamente dubitare che questo provvedimento abbia una qualche efficacia nel rilancio della crescita e della produttività del nostro sistema Paese, stante che si tratta di misure senza spesa ed essendo, perlopiù, altre le urgenze. Gli unici soldi « freschi » derivano da una sorte di condono riguardante la rivalutazione delle partecipazioni azionarie non quotate e degli immobili (per 240 milioni per l'anno 2012, e 120 milioni annui per il 2013 e il 2014);

il Governo ha annunciato un ulteriore provvedimento per il mese di giugno che dovrebbe contenere misure di contenimento dei conti pubblici;

per la crescita e il rilancio della nostra economia e dell'occupazione serve un insieme di riforme come quelle indicate dalla Risoluzione dell'Italia dei Valori pre-

sentata in occasione del dibattito sul Documento di Economia e Finanza per il 2012;

viceversa questo decreto interviene con 10 articoli e più di 300 commi (il tredicesimo intervento di finanza pubblica di questo governo negli ultimi tre anni) senza minimamente procedere sulla strada delle riforme. Anzi in alcuni casi complicando ancora il quadro burocratico e gli adempimenti amministrativi per le imprese;

è il caso degli appalti pubblici regolati già attualmente da oltre 600 articoli. Sarebbe opportuno sfoltirne la giungla normativa. L'articolo 4 del decreto legge introduce modifiche di 36 disposizioni già in vigore, dieci nuove decorrenze a numerose norme del regolamento, e modifica altre 4 leggi sempre sugli appalti pubblici;

in compenso, si innalzano i limiti di importo che permettono di affidare gli appalti di lavoro mediante procedura negoziata. Un modo per favorire gli amici ed offrire il destro al dilagare della corruzione: infatti gli appalti saranno assegnati senza gara per opere pubbliche di importo fino a 1 milione di euro;

si introduce un pericoloso « silenzio-assenso » passati i 90 giorni (180 per città oltre i 100mila abitanti) per i permessi a costruire in assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;

con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in

materia di acqua, con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato, si tenta di proseguire nella politica di privatizzazione del settore;

si prova poi ad aggirare le regole europee sulla concorrenza per quanto concerne le concessioni demaniali sulle spiagge introducendo il diritto di superficie sia pure ridotto – dopo le polemiche – da 90 a 20 anni;

si rafforzano i poteri dell'Esattore (Equitalia) disponendo che esso non può attendere più di tanto: il giudice tributario deve essere veloce ed anche se la pretesa dell'erario è manifestamente infondata, non può sospendere per più di 120 giorni la riscossione. Una norma ad alto rischio di incostituzionalità;

le stesse misure « per premiare il merito » scolastico (con un Fondo di 10 milioni) appaiono risibili e viziate da un intento accentratore, stante anche i tagli apportate negli ultimi anni alla pubblica istruzione;

si cerca viceversa di bloccare i ricorsi per i precari della scuola con una norma di interpretazione autentica;

rilevato che, per gli aspetti di competenza della Commissione X, dopo oltre tre anni di Governo, con il provvedimento al nostro esame, si conferma il profilo programmatico dell'esecutivo, caratterizzato da incertezze, confusione ed interventi inadeguati alle reali esigenze di crescita e sviluppo del nostro Paese. Nessuna delle priorità del « Sistema Paese » viene affrontata: la caduta della ricchezza nazionale, la crescita della disoccupazione, le difficoltà del tessuto imprenditoriale e la perdita di potere d'acquisto dei redditi. Il provvedimento, infatti, non consente al nostro sistema produttivo di affrontare le difficoltà indotte dalla crisi economica e finanziaria in corso. Le difficoltà più gravi, quali la bassa crescita degli ordinativi e di liquidità finanziaria, hanno spinto numerose nostre imprese verso l'uscita dal mer-

cato, oltre al ricorso massiccio alla cassa integrazione per i lavoratori, al licenziamento di lavoratori, in primo luogo dei precari e ad un forte ridimensionamento degli investimenti. Nessun settore produttivo è stato risparmiato dalle difficoltà descritte e, pur in presenza di tale situazione, il provvedimento si limita ad intraprendere talune iniziative che produrranno nella migliore delle ipotesi solo effetti marginali, se non addirittura negativi. In particolare:

con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame che istituisce « in via sperimentale » per il biennio 2011-2012, un credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca realizzati da Università o enti pubblici di ricerca si segnala che, sebbene puntare sul credito di imposta per gli investimenti in ricerca effettuati dalle imprese in cooperazione con le Università e gli enti pubblici di ricerca non può che considerarsi una scelta positiva dal punto di vista politico-economico, la misura introdotta dal provvedimento al nostro esame non sembra essere un credito di imposta automatico al 100 per cento, perché rivela un evidente problema di copertura finanziaria che può scontare nel tempo l'esigenza di ulteriori verifiche sino a comportare l'eventuale riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Una copertura che potrà essere rinviata per avvenuto esaurimento delle risorse appostate in bilancio, le quali a loro volta non devono costituire un tetto di spesa, se l'impresa vanta un diritto soggettivo di credito. Inoltre non si capisce perché per agevolare la ricerca da parte delle imprese sia stato istituito un « nuovo credito di imposta in via sperimentale » piuttosto che ripristinare le misure introdotte nel 2006 dal Governo Prodi, misure già autorizzate dall'Unione Europea, già note alle imprese e ampiamente utilizzate. Infine, suscita perplessità la previsione contenuta nell'articolo 1 in commento ove si prevede che oltre alle Università e gli enti pubblici di ricerca, « altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze». Non si comprende dove intenda andare a parare il decreto e quali «altre strutture finanziabili» via credito di imposta potrebbero essere determinate con atto normativo di rango secondario da parte del Governo;

con riferimento all'articolo 3 del provvedimento in esame recante disposizioni in materia di diritto di superficie in area demaniale marittima, reti d'impresa, «zone a burocrazia zero», distretti turistico-alberghieri e nautica da diporto, si segnala come nonostante l'attuale stesura dell'articolo in commento risulti senza dubbio migliore rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio scorso che conteneva, come noto, una serie di relevantissime criticità sia sotto il profilo del diritto comunitario che interno, anche di rango costituzionale, presenta, nonostante tutto diversi elementi censurabili e connessi da un lato, alla scelta del Governo di passare dall'attuale regime concessorio alla costituzione di un diritto di superficie. Si rammenta, infatti, che il diritto di superficie è un diritto reale di godimento di stampo esclusivamente privatistico disciplinato dall'articolo 952 e seguenti del codice civile e che una volta costituito il diritto di superficie il proprietario del suolo, che nella fattispecie in questione continua ad essere lo Stato, oltre a perdere la facoltà di costruire, non può comunque godere o utilizzare il suolo e il sottosuolo in modo che contrasti con il diritto del superficiario, il quale avendo la libera disponibilità della costruzione, ha facoltà di alienarla o costituire su di essa altri diritti reali. Con il provvedimento al nostro esame viene innescato un meccanismo idoneo, di fatto, a sottrarre i beni demaniali marittimi, che pure formalmente restano di proprietà dello Stato, alla libera fruizione della collettività e persino allo Stato stesso che pure ne è proprietario, senza contare che si apre, di fatto, la strada all'affermazione del principio della «commercializzazione» del bene demaniale marittimo, nonostante la recentissima sentenza della Corte di Cas-

sazione del 14 febbraio 2011 n. 3665, disponga chiaramente – in difformità da quanto previsto dal presente provvedimento – che il regime giuridico cui è sottoposto il bene demaniale, così come disegnato dall'articolo 823 del codice civile prevede, come conseguenza, derivante dalla loro natura di *res extra commercium*, l'esclusione della sfera dei rapporti patrimoniali privati. Infine, suscita preoccupazione la previsione contenuta al comma 1 lettera a) ove si prevede che il diritto di superficie si costituisca sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere e al contempo si preveda la possibilità di costituire diritti di superficie a favore dei concessionari sia sulle edificazioni già esistenti realizzate non solo sugli arenili, ma addirittura sulle scogliere e sulle spiagge, sia sugli arenili non edificati;

la seconda previsione contenuta nell'articolo 3 del provvedimento al nostro esame – che in qualche modo si è voluta porre in relazione alla prima – istituisce anche nel turismo i «distretti turistico-alberghieri». Nel testo del provvedimento i distretti sono dipinti come paradisi, senza burocrazia né tasse, veri e propri «parchi di impresa». Di per sé, si tratterebbe di un vero e proprio sogno se non fosse che prevede un iter di tale complessità che se ne riparlerà, se tutto va bene, almeno fra qualche anno. Si tratta, in buona sostanza di una norma a puro scopo elettorale, che non stanziava alcun tipo di risorsa per rilanciare il comparto turistico se non quella che deriverà dal pagamento dei corrispettivi da parte dei futuri titolari del diritto di superficie sulle spiagge.

suscita inoltre perplessità la previsione contenuta nell'articolo 6, comma 2, lettera c) che si sostanzia in un vero e proprio favore che viene fatto alle imprese fornitrici dei serbatoi. Detta norma, infatti, fissava al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004, dovevano essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte avrebbe determinato automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. In ogni caso, i costi per effettuare tutte le verifiche sarebbero state a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi;

con riferimento all'articolo 8 comma 5, nella parte in cui modifica la disciplina in materia di Fondo di garanzia per piccole e medie imprese, si evidenzia come tale disposizione prevedendo espressamente la concertazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo economico ai fini delle modifiche in materia di gestione del Fondo ha suscitato notevoli perplessità da parte delle maggiori associazioni rappresentative del panorama industriale che la hanno interpretata nel senso di una indebita invasione da parte del Ministero dell'Economia nelle competenze del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché di una sorta di delega in bianco tesa a stravolgere la missione e le modalità di funzionamento del Fondo. Sul punto è intervenuto, anche il Presidente del Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) Giorgio Guerrini che al riguardo ha dichiarato: «*No a stravolgimenti della missione e delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi che rischierebbero di annullarne l'efficacia*». «*Non facciamo deragliare un treno in corsa. Negli ultimi due anni il volume dei prestiti garantiti dal Fondo centrale di garanzia per le PMI è cresciuto in misura molto rilevante evidenziando una funzione anticiclica a sostegno dell'economia reale*». «*Ci auguriamo che*

venga preservata la funzione del Fondo, strumento utile per favorire l'accesso al credito da parte delle Pmi»;

appaiono inoltre particolarmente criticabile le previsioni contenute nelle lettere *d) e) ed f)* del comma 5 dell'articolo 8 che recano disposizioni in materia di innalzamento dei i tassi di soglia ai fini della determinazione dell'usura e modifica delle condizioni unilaterali di contratto. Sotto tale ultimo profilo si evidenzia come dette norme stabiliscano da un lato che l'attuale divieto di modifica unilaterale delle condizioni sancito dall'articolo 118 del Testo unico bancario valga solo per i consumatori e le microimprese (ovvero le imprese con meno di 10 addetti), ma anche che per in contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge, le banche comunicano entro il 30 giugno 2011 le modifiche apportate ai contratti. Senza possibilità di replica per la controparte. Se non quella di recedere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. La norma dispone, inoltre, che al cliente che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica. Da ciò ne discende che tutte le aziende con più di 10 addetti che hanno un finanziamento in essere potrebbero rischiare, a breve, un peggioramento delle condizioni contrattuali e c'è da dubitare che qualcuna di tali aziende potrà permettersi di «*recedere*», date le condizioni di crisi economica in cui versano attualmente. Si tratta una norma fatta ovviamente sotto dettatura delle banche che rischia di aggravare ulteriormente la già pessima situazione finanziaria in cui versano attualmente quelle piccole e medie imprese che oggi lottano contro la sopravvivenza. In buona sostanza, con questo decreto, tra aumento dei tassi soglia (sulle nuove operazioni di mutuo) e modifica unilaterale delle condizioni (per quelle esistenti sulle imprese), i banchieri italiani potranno raddrizzare nel 2011 quella redditività ormai in calo da tempo e che il Presidente della Banca d'Italia Draghi suggeriva di risolvere con aumenti di efficienza e riduzione dei costi;

infine, non appare condivisibile quanto contenuto nel comma 10 dell'articolo 8 in materia di proprietà intellettuale. Tutto il settore del design italiano è in allarme per questa norma contenuta nel decreto che di fatto cancella le tutele alla proprietà industriale per le opere anteriori al 2001, introducendo una sanatoria per chi ha fabbricato o commercializzato, nei 12 mesi antecedenti al 19 aprile 2001, prodotti allora diventati di pubblico dominio per la scadenza degli effetti della registrazione. In buona sostanza, il comma 10 dell'articolo 8 del introduce, di fatto, un colpo di spugna alla tutela del diritto d'autore;

considerato che nel provvedimento al nostro esame risultano completamente assenti misure concrete volte a rafforzare la crescita e lo sviluppo dell'economia del nostro Paese come quelle che si realizzerebbero attraverso:

il potenziamento della ricerca e dell'innovazione nei settori produttivi a più alta intensità tecnologica, con particolare riguardo al settore della *green economy* per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili;

il riavvio degli interventi di liberalizzazione dei mercati, allo scopo di ridurre le rendite di posizione e favorire la libera concorrenza fra imprese e diminuire i costi posti a carico del cittadino-consumatore;

il sostegno del settore turistico, attraverso la predisposizione di adeguate

misure per il sostegno del *Made in Italy* ed interventi strutturali volti a promuovere l'immagine turistica dell'Italia all'estero, incrementando le risorse necessarie per garantire un effettivo sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e favorire al contempo il rilancio di un settore attualmente in crisi;

l'adozione di misure tese a garantire, in linea con quanto già affermato dal Governatore della Banca d'Italia, l'effettivo accesso al credito alle piccole e medie imprese. Il difficile accesso al credito resta, infatti, al momento, uno dei maggiori ostacoli alla ripresa;

l'adozione di pubbliche volte ad aumentare la brevettabilità delle innovazioni italiane. Molte delle innovazioni italiane non sono brevettate. Un doppio handicap nella competizione globale, perché rende più facili le imitazioni e impedisce di incassare le *royalties* e moltiplicare il valore dello sforzo innovativo;

l'adozione di misure immediate per l'implementazione della banda larga, infrastruttura di fondamentale importanza per l'ammodernamento delle imprese e per lo sviluppo dei servizi della pubblica amministrazione;

l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ritardo di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, il testo del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo);

lamentata l'esiguità delle risorse impegnate per un provvedimento che si prefigge obiettivi ambiziosi che potrebbero in tal modo venire frustrati, non prevedendo fra l'altro impegni finanziari finalizzati a settori di particolare rilevanza, quali l'imprenditorialità giovanile e femminile, la ricerca e l'innovazione, le zone franche urbane;

rilevato che, in relazione alle finalità di tutela degli utenti richiamate all'articolo 10, comma 11, sembrerebbe più opportuno prevedere l'istituzione di un'Autorità indipendente anziché dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

richiamata la necessità di una accurata riflessione in relazione al ruolo attribuito alle prefetture nelle zone a cosiddetta « burocrazia zero »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) al fine di favorire lo sviluppo delle reti di impresa nei distretti turistico-alberghieri, all'articolo 3, comma 6, lettera

a), ultimo periodo, sostituire la parola: « altresì » con la seguente: « comunque »;

b) in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 4 sulla disciplina degli appalti, sia previsto un limite al massimo ribasso consentito, determinato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva di settore e dal costo medio dei materiali utilizzati;

c) all'articolo 8, comma 5, sia specificato che le modifiche introdotte in relazione ai criteri di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese non incidano negativamente sulla sua funzionalità ed efficacia al fine di tutelare le imprese di più piccola dimensione;

d) sia soppresso il comma 10 dell'articolo 8;

e) in linea con gli indirizzi dello *Small business Act* si preveda che l'applicazione della normativa sul SISTRI alle piccole e medie imprese avvenga nel rispetto dei principi di specificità, proporzionalità e sostenibilità, nonché più in generale, sia stabilito che il sistema di tracciabilità si applichi solo per i rifiuti pericolosi, come previsto dalla disciplina europea, e che il sistema entri comunque in vigore a decorrere dal 2012 per tutti i soggetti obbligati;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di favorire lo sviluppo delle imprese nazionali ed europee che operano nel campo delle energie rinnovabili, valutare le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere tariffe incentivanti dif-

ferenziate sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici fabbricati o assemblati nell'Unione europea, le quali privilegino la minore distanza tra il luogo di installazione dell'impianto e quello di realizzazione dei pannelli solari;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere misure finalizzate alla effettiva realizzazione degli sportelli unici delle imprese, quali strumenti fondamentali per lo snellimento e la razionalizzazione delle procedure destinate all'avvio dell'attività imprenditoriale;

c) a tutela dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è opportuno che la

stazione appaltante adotti misure adeguate di pubblicità non solo nella fase *ex-post* – come già previsto dalla norma – ma anche in quella *ex-ante*;

d) appare inoltre necessario assicurare che anche per i nuovi atti regolamentari e i provvedimenti a carattere generale dello Stato sia prevista la misurazione degli oneri;

e) in relazione all'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un esplicito assenso per ricevere le comunicazioni commerciali, innovando l'attuale disciplina che prevede solo un diritto di opposizione.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.
Audizione di rappresentanti del CNEL (*Svolgimento e conclusione*) 432

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione degli affari interni e giuridici dell'Assemblea del popolo della Repubblica Popolare Cinese 433

SEDE CONSULTIVA:

DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 433

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 438

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere dei deputati Paladini e Aniello Formisano*) ... 440

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2140 Capitanio Santolini*) 435

ALLEGATO 3 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 446

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 436

ALLEGATO 4 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 450

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 437

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

Audizione di rappresentanti del CNEL.
(*Svolgimento e conclusione*).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio MARZANO, *presidente del CNEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Silvano MOFFA, *presidente*, Marialuisa GNECCHI (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL) e Amalia SCHIRRU (PD).

Antonio MARZANO, *presidente del CNEL*, rende ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Mercoledì 8 giugno 2011.

Incontro con una delegazione della Commissione degli affari interni e giuridici dell'Assemblea del popolo della Repubblica Popolare Cinese.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.15 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, fa presente che vi sono ancora alcuni deputati che hanno chiesto di poter svolgere i propri interventi di carattere generale nella seduta odierna.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene il provvedimento in esame inadeguato a perseguire le necessarie finalità di sviluppo economico, non prevedendo, peraltro, alcun intervento di sostegno in favore del lavoro giovanile e di quello femminile, soprattutto per quanto concerne la realizzazione di servizi sociali in favore delle donne lavoratrici: si tratta, a suo avviso, di una grave carenza dell'Esecutivo, che si dimostra totalmente incapace di intraprendere qualsiasi tipo di iniziativa in questo settore.

Nel preannunciare che il suo gruppo sosterrà con forza gli emendamenti presentati su tali argomenti presso le Commissioni di merito, auspica pertanto un reale cambiamento nell'azione del Governo, finora improntata soltanto ai tagli di spesa, soprattutto nel campo della previdenza e della scuola pubblica.

Auspica, quindi, che – anche grazie all'iniziativa concreta dei gruppi di opposizione – si possano prevedere misure finalmente efficaci a sostegno dell'economia e dell'occupazione, considerato che anche le disposizioni, in linea di principio condivisibili, sul credito d'imposta, contenute nel testo in esame, appaiono troppo vaghe e di difficile applicazione.

Amalia SCHIRRU (PD), nel giudicare teoricamente condivisibili gli interventi previsti dal provvedimento in materia di credito d'imposta, ritiene che essi siano tardivi, difficilmente applicabili e non pienamente rispondenti alle necessità delle imprese, sempre più in difficoltà nell'affrontare la crisi in atto, soprattutto per quanto riguarda l'accesso al credito e gli adempimenti burocratici.

Rilevata, quindi, l'esigenza di intervenire più efficacemente a sostegno del lavoro femminile, esprime forti perplessità sull'articolo 4, in materia di modifica del Codice dei contratti pubblici, laddove si sopprime il riferimento alla mancata presentazione della certificazione di ottemperanza di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, mettendo potenzialmente a rischio il rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei soggetti disabili: manifesta soddisfazione, in proposito, per l'osservazione svolta sul punto dal relatore nella sua relazione, auspicando che essa possa essere presa seriamente in considerazione dalle Commissioni di merito.

Espresso, quindi, un giudizio critico anche sull'articolo 9, in materia di personale della scuola, auspica un miglioramento complessivo del testo in esame, attraverso l'accoglimento delle proposte di modifica presentate dai gruppi di opposizione presso le Commissioni di merito, tra cui cita, ad esempio, quelle relative al tema degli insegnanti di sostegno ai soggetti disabili.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito di carattere generale, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*) e che, al contempo, è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte dei deputati Paladini e Aniello Formisano (*vedi allegato 2*).

Giovanni PALADINI (IdV) illustra la proposta di parere alternativa presentata a nome del suo gruppo, raccomandandone l'approvazione; si sofferma, in particolare,

sulla parte della proposta che indica una serie di condizioni alle quali subordinare il parere, laddove si fa riferimento all'esigenza di interventi più incisivi in materia di credito d'imposta, di personale degli istituti di istruzione, di quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali, di prevenzione nei confronti di eventuali frodi e, più in generale, di precariato in ambito scolastico.

Preannuncia, di conseguenza, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Cesare DAMIANO (PD), nel far notare che il provvedimento in esame presenta un contenuto propagandistico e inefficace a fronteggiare la crisi in atto, rileva il ritardo con cui il Governo interviene in materia di credito d'imposta, osservando, peraltro, che sul punto l'Esecutivo sembra ora convergere sulle posizioni assunte in passato dal Governo Prodi, rinnegate dalla maggioranza di centrodestra all'inizio della corrente legislatura.

Nel preannunciare che saranno sostenuti con convinzione gli emendamenti del suo gruppo su varie materie – tra i quali cita quelli tesi ad impedire le aste al massimo ribasso nel campo degli appalti attraverso lo scorporo dei costi salariali dai prezzi della gara, elaborati in un'ottica di contrasto al lavoro nero – auspica che la Commissione possa proseguire il proprio impegno su diversi provvedimenti già avviati, al fine di stimolare l'azione dell'Esecutivo, fondata esclusivamente sui tagli di spesa e ritenuta largamente insufficiente.

In conclusione, pur apprezzando lo sforzo del relatore nella predisposizione di una proposta di parere complessa ed articolata, preannuncia su di essa il voto contrario del suo gruppo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere del relatore, facendo presente che, in caso di sua approvazione, risulterà conseguentemente preclusa la

proposta alternativa di parere dei deputati Paladini e Aniello Formisano.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Paladini e Aniello Formisano.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2140 Capitanio Santolini).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte preliminarmente che, in ragione del contenuto del testo unificato in esame, la presidenza, prima di passare all'esame degli emendamenti, propone di procedere – avendone i presentatori fatto esplicita richiesta – all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, della proposta di legge n. 2140 Capitanio Santolini, restando inteso che anche tale proposta possa essere considerata come sostanzialmente assorbita nell'ambito del predetto testo unificato.

La Commissione conviene.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica, quindi, che sono state presentate talune proposte emendative riferite al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base (*vedi allegato 3*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Cazzola 1.3, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire la parola « trentacinque » con la parola « quaranta » (*vedi allegato 3*) e sull'emendamento Paladini 2.2, a condizione che sia riformulato in modo da renderlo più coerente con le norme sul procedimento civile (*vedi allegato 3*); avverte, inoltre, di avere predisposto il proprio emendamento 4.2 (*vedi allegato 3*), di cui raccomanda l'approvazione, che intende in parte recepire il contenuto dell'articolo aggiuntivo Poli 1.01, invitando conseguentemente il presentatore a ritirare tale articolo aggiuntivo.

Invita, infine, i presentatori a ritirare i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI fa presente che il Governo, pur prestando la massima attenzione nei confronti del testo unificato in esame, ha comunque l'esigenza di approfondire il complesso delle proposte emendative, ivi incluso il nuovo emendamento 4.2 del relatore, il quale presenta taluni aspetti di novità che richiedono una specifica analisi. Prospetta, pertanto, l'opportunità di differire alla prossima settimana l'esame degli emendamenti da parte della Commissione, fermo restando che l'orientamento del Governo sembrerebbe risultare, allo stato, sostanzialmente in linea con i pareri appena espressi dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, ritiene che si possa accogliere l'invito testé formulato dal rappresentante del Governo, anche nella prospettiva di un approfondimento del proprio emendamento 4.2, di

cui auspica comunque l'approvazione da parte della Commissione.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritiene necessario segnalare che il suo gruppo ha presentato una serie di proposte emendative dirette a migliorare il testo unificato in esame, nel cui ambito non è stato accolto, al momento, nessuno degli interventi sostanziali inclusi nei provvedimenti abbinati di iniziativa del Partito Democratico. In questo senso, nel prendere atto del parere negativo che su dette proposte emendative è stato espresso dal relatore, con il quale, peraltro, viene reiterato il rifiuto di accogliere la generalizzata richiesta di una soppressione della tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995, preannuncia che il suo gruppo intende formalmente richiedere che – ove il Governo confermasse il parere del relatore e, dunque, tali proposte fossero respinte – si proceda al disabbinamento delle proposte di legge nn. 4010 Schirru, 4011 Gneccchi e 4016 Bobba.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, in relazione alla mancata soppressione della tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995, ricorda che il testo unificato in esame già provvede a istituire un fondo destinato ad integrare i redditi dei soggetti meno abbienti di cui alla citata tabella F, fondo che sarà, peraltro, ulteriormente incrementato in caso di approvazione del proprio emendamento 4.2.

Giovanni PALADINI (IdV) ritiene che – qualora il Governo confermi il rifiuto del relatore all'accoglimento di quasi tutte le proposte emendative presentate – sia molto complesso, per il suo gruppo, confidare nel reale miglioramento del testo unificato in esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, fa notare come uno degli emendamenti sui quali è stato espresso un parere favorevole, sia pure con una proposta di riformulazione di natura tecnica, è proprio l'emendamento Paladini 2.2.

Giovanni PALADINI (IdV), pur ringraziando il relatore per la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.2, che preannuncia l'intenzione di accogliere, ritiene che si debba comunque realizzare uno sforzo maggiore, ai fini della condivisione del provvedimento in esame.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, giudica ragionevole l'ipotesi di rinvio alla prossima settimana, prospettata dal rappresentante del Governo, atteso anche che il relatore ha espresso parere favorevole su una proposta emendativa – il suo emendamento 1.3, che dichiara sin d'ora di accogliere – il quale introduce significative modifiche all'impostazione dell'articolo 1 del testo unificato, adottato come testo base, e ha presentato un nuovo emendamento che riguarda il finanziamento del fondo di cui all'articolo 4 del medesimo testo: si tratta, a suo avviso, di modifiche rilevanti, che giustificano una richiesta di approfondimento da parte del dicastero competente.

Con riferimento, poi, alla questione del possibile disabbinamento delle proposte di legge di iniziativa del gruppo del Partito Democratico, prende atto della richiesta formulata dall'onorevole Gneccchi, assicurando che tale richiesta sarà – al momento opportuno – sottoposta alla Commissione, in caso di eventuale reiezione delle proposte emendative presentate dal suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica che sono stati presentati diversi emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base (*vedi allegato 4*). Al riguardo, sentito il relatore e vista la complessità e la delicatezza delle proposte emendative, ritiene opportuno prevedere – se non vi sono obiezioni – che il loro esame possa essere deferito al Comitato ristretto, nel cui ambito sarebbe possibile affrontare in modo più informale le diverse questioni poste ed eventualmente valutare anche il possibile svolgimento di un rapido ciclo di audizioni dei diversi soggetti che, da ultimo in questi giorni, hanno rappresentato alla presi-

denza l'esigenza di una interlocuzione con la Commissione sull'argomento.

La Commissione conviene.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 giugno 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

ALLEGATO 1

**DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti
per l'economia (C. 4357 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4357, di conversione in legge del decreto-legge n. 70 del 2011;

rilevato che, in attuazione di talune parti del Programma nazionale di riforma, allegato al Documento di economia e finanza, recentemente esaminato dalle Camere, il provvedimento in esame interviene in distinti settori dell'ordinamento, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese nonché il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, garantendo il rispetto degli impegni assunti in sede europea;

preso atto che, per quanto concerne l'ambito di competenza della XI Commissione, il provvedimento contiene diverse norme di diretto interesse, tra le quali si segnalano, in particolare, quelle previste all'articolo 2, in materia di credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno;

ritenute altresì di indubbia rilevanza, talune disposizioni dell'articolo 4, che, modificando il Codice dei contratti pubblici – in particolare l'articolo 38 – intervengono sulle cause di esclusione delle imprese da appalti per violazioni in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

segnalato inoltre che tali ultime disposizioni, nel chiarire che le violazioni si intendono gravi con riferimento all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo

n. 81 del 2008, e, per quanto concerne i contributi previdenziali ed assistenziali, con riferimento alle cause ostative al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), modificano altresì il comma 1 dell'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici nel senso di escludere le imprese da appalti se non in regola con legge n. 68 del 1999, in materia di diritto al lavoro dei soggetti disabili, sopprimendo il riferimento alla mancata presentazione della certificazione di ottemperanza di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 68 del 1999;

giudicate di rilievo le norme contemplate agli articoli 7 e 8, in materia di gestione operativa della riscossione coattiva da parte dell'INPS e di contratto di inserimento delle donne prive di un impiego da almeno 6 mesi;

tenuto conto che il provvedimento, all'articolo 9, prevede, inoltre, importanti disposizioni in materia di personale scuola (docente e ATA), al fine di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, affrontando le problematiche conseguenti all'utilizzo in tale settore di contratti di natura flessibile;

preso atto che neanche con il testo in esame viene individuata una soluzione in ordine ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro operanti presso l'INPS, ai quali non è stata tuttora garantita una deroga temporanea che consenta la prosecuzione del loro impiego, con l'obiettivo di assicurare gli attuali livelli di servizio dell'Istituto, senza peraltro deter-

minare forme di stabilizzazione del rapporto di lavoro e fermo restando il diritto dei vincitori di concorso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, n. 1.7, valutino le Commissioni di merito la possibilità di reintrodurre nel testo il riferimento alla mancata presentazione della certificazione che attesti il rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68), al fine di evitare che vi sia il rischio di un possibile affievolimento dei controlli sul rispetto di questa fondamentale normativa;

b) all'articolo 5, dopo il comma 2, si rileva l'opportunità di introdurre una disposizione aggiuntiva al fine di ripristinare la presentazione della documentazione relativa alla regolarità dell'impresa da parte del committente all'amministrazione comunale prima dell'inizio dei lavori privati, estendendo altresì l'area di applicazione della normativa relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC);

c) vista l'assoluta rilevanza del tema, anche ai fini della promozione di misure

di riequilibrio e di equità, occorre poi esaminare l'opportunità di inserire nel testo del decreto-legge talune disposizioni in materia pensionistica, al fine di affrontare e risolvere le problematiche emerse con riferimento alla ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali (ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010), considerato che alcune categorie di lavoratori – tra cui gli elettricisti e i telefonisti (ma non solo) – si trovano, a causa dell'applicazione delle predette disposizioni, nella condizione di dover sborsare ingenti somme in vista della ricongiunzione di contributi versati presso fondi diversi e del relativo accesso al trattamento pensionistico;

d) considerata la significativa valenza sociale di una simile iniziativa, andrebbe, infine, valutato un possibile intervento normativo che, riordinando nel complesso la materia, favorisca il riconoscimento dei benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 marzo 1992, n. 257, semplificando le relative procedure e incrementando, al contempo, la dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ALLEGATO 2

**DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti
per l'economia (C. 4357 Governo).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI
PALADINI E ANIELLO FORMISANO**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4357, recante conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente « Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia »

valutato che:

il cosiddetto « decreto sviluppo » contiene una serie di norme eterogenee molte delle quali non hanno nemmeno i requisiti di necessità ed urgenza dato che per la loro attuazione si rinvia a norme attuative non immediate;

si può legittimamente dubitare che questo provvedimento abbia una qualche efficacia nel rilancio della crescita e della produttività del nostro sistema Paese, stante che si tratta di misure senza spesa ed essendo, perlopiù, altre le urgenze. Gli unici soldi « freschi » derivano da una sorta di condono riguardante la rivalutazione delle partecipazioni azionarie non quotate e degli immobili (per 240 milioni per l'anno 2012, e 120 milioni annui per il 2013 e il 2014);

il Governo ha annunciato un ulteriore provvedimento per il mese di giugno che dovrebbe contenere misure di contenimento dei conti pubblici;

per la crescita e il rilancio della nostra economia e dell'occupazione servono un insieme di riforme come quelle indicate dalla Risoluzione dell'Italia dei

Valori presentata in occasione del dibattito sul Documento di Economia e Finanza per il 2012;

viceversa questo decreto interviene con 10 articoli e più di 300 commi (il tredicesimo intervento di finanza pubblica di questo Governo negli ultimi tre anni) senza minimamente procedere sulla strada delle riforme. Anzi in alcuni casi complicando ancora il quadro burocratico e gli adempimenti amministrativi per le imprese;

è il caso degli appalti pubblici regolati già attualmente da oltre 600 articoli. Sarebbe opportuno sfoltirne la giungla normativa. L'articolo 4 del decreto legge introduce modifiche di 36 disposizioni già in vigore, dieci nuove decorrenze a numerose norme del regolamento, e modifica altre 4 leggi sempre sugli appalti pubblici;

in compenso, si innalzano i limiti di importo che permettono di affidare gli appalti di lavoro mediante procedura negoziata. Un modo per favorire gli amici ed offrire il destro al dilagare della corruzione: infatti gli appalti saranno assegnati senza gara per opere pubbliche di importo fino a 1 milione di euro;

si introduce un pericoloso « silenzio-assenso » passati 90 giorni (180 per città oltre i 100.000 abitanti) per i permessi a costruire in assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;

con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in

materia di acqua, con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato, si tenta di proseguire nella politica di privatizzazione del settore;

si prova poi ad aggirare le regole europee sulla concorrenza per quanto concerne le concessioni demaniali sulle spiagge introducendo il diritto di superficie sia pure ridotto – dopo le polemiche – da 90 a 20 anni;

si rafforzano i poteri dell'Esattore (Equitalia) disponendo che esso non può attendere più di tanto: il giudice tributario deve essere veloce ed anche se la pretesa dell'erario è manifestamente infondata, non può sospendere per più di 120 giorni la riscossione. Una norma ad alto rischio di incostituzionalità;

le stesse misure « per premiare il merito » scolastico (con un Fondo di 10 milioni) appaiono risibili e viziate da un intento accentratore, stante anche i tagli apportati negli ultimi anni alla pubblica istruzione;

si cerca viceversa di bloccare i ricorsi per i precari della scuola con una norma di interpretazione autentica;

rilevato, per gli aspetti di competenza della Commissione, che:

l'articolo 2 istituisce un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto in esame. Il credito d'imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato lavoratori « svantaggiati » o « molto svantaggiati » in base alle definizioni contenute in atti normativi dell'Unione europea, aumentando il numero di dipendenti; l'articolo in questione disciplina, inoltre, le modalità di calcolo del beneficio in relazione alla differente tipologia contrattuale presa in riferimento (contratto indeterminato, con-

tratto a tempo parziale e contratto part-time), prevedendo altresì delle ipotesi di decadenza dal diritto a fruirne. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro tre anni dalla data di assunzione;

l'articolo 2 contiene svariate espressioni scritte in stile colloquiale e informale, di cui non è possibile stabilire la portata normativa, il significato e l'utilità. Nel comma 1, per esempio, si fa riferimento a misure la cui scelta è di competenza dell'Unione e che non è nella possibilità del Governo programmare, come pure si utilizza l'espressione 'per cominciare' che non vuol dire nulla dal punto di vista legislativo. Al comma 8 è scritto che le risorse per il credito d'importa spettanti a ciascuna Regione sono distribuite « *tenendo* conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari », da cui si potrebbe anche intendere che è volontà del Governo punire quelle regioni che in passato non hanno speso o ben speso i fondi strutturali comunitari, attribuendogli risorse in misura inferiore ad altre regioni. Una tale previsione non avrebbe senso se la *ratio* del provvedimento è quella di favorire l'occupazione e la stabilità;

i commi 3 e 7, lettera a) contengono un gioco di parole. Mediante il rinvio all'« arco temporale di cui al comma 1 » dicono infatti che il datore di lavoro decade dal beneficio del credito d'imposta quando il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti « l'arco temporale di cui al comma 1 » ovvero i 12 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legge. Questa dizione porrebbe molti problemi interpretativi, superabili se si facesse riferimento al momento di entrata in vigore del decreto;

il comma 7, lettera a) dell'articolo 2 prevede che si decade dal beneficio quando il numero complessivo dei dipendenti, senza altra specificazione, è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti. Ciò può creare problemi alle imprese, dal momento che pur aumentando il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, potrebbe calare o rimanere invariato il numero dei lavoratori dipendenti, perché, per esempio, potrebbero essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato quelli a tempo determinato o altri contratti assimilati al lavoro dipendente, rilevante ai fini della disposizione in esame. Per questo motivo dovrebbe essere specificato che il confronto va fatto solo con i lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa, così come peraltro è scritto nel comma 3. In caso contrario c'è il rischio di favorire solo la nuova occupazione e non la stabilizzazione di altri rapporti di lavoro dipendente già in corso. Ciò potrebbe costituire una forte barriera alla possibilità di successo dell'incentivo;

L'articolo 2 non contiene previsioni che cerchino di prevenire eventuali frodi prevedendo che il datore di lavoro che usufruisca del credito d'imposta lo restituisca nel caso in cui non conservi i nuovi posti di lavoro creati per almeno un certo arco di tempo, ad esempio tre anni, e se commetta violazioni alla normativa fiscale. Lo Stato o le Regioni dovrebbero poter recuperare in tali casi i crediti d'imposta usufruiti e tali somme dovrebbero essere considerate prededucibili nelle procedure concorsuali;

il decreto non ascrive all'articolo 2 effetti sui saldi di finanza pubblica, ma ciò crea dei margini di incertezza relativi alle risorse a disposizione dell'incentivo, nonostante la copertura individuata sarebbe potenzialmente superiore ai costi del credito d'imposta. È necessario individuare un'altra copertura certa e subito disponibile per consentire all'incentivo di funzionare. Il finanziamento dell'incentivo alle assunzioni, infatti, pone dei problemi. Con un gioco di parole si potrebbe dire che se

da una parte ci sono i soldi, dall'altra non c'è la copertura: infatti, il comma 6 dice che il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso, cioè fin dal pagamento dell'F24 di giugno 2011, quindi anche da subito ed entro i successivi 3 anni, ma il comma 9 copre il credito con risorse di fondi europei su cui l'UE deve dare un consenso preventivo.

Ciò vuol dire che, se il consenso ci sarà, sarà necessario attendere tempi tecnici e/o burocratici perché le istituzioni dell'Unione esprimano questo consenso, in contrasto con quel possibile utilizzo immediato del credito che sembra consentito dal comma 6. In caso di parere negativo, inoltre, si verrebbero a creare molti problemi giuridici, perché l'impresa che ha assunto lavoratori a tempo indeterminato avrebbe acquisito un diritto a godere del credito d'imposta, che non potrebbe essergli revocato;

un ulteriore elemento di 'ostacolo' burocratico è dato dal fatto che i limiti del finanziamento di questo incentivo, regione per regione, saranno determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 8 che, per ovvie ragioni, è ipotizzabile che non venga adottato prima della pronuncia dell'UE. Anche per questi motivi, evidentemente, il comma 9 non contiene una quantificazione delle risorse necessarie e rese disponibili per realizzare questa misura incentivante: se l'UE approva potranno essere rese disponibili maggiori risorse; se non approva le risorse saranno ridotte – probabilmente annullando la portata del beneficio – perché queste dovranno provenire dal FAS;

il nuovo credito d'imposta per le assunzioni al Sud, infatti, sfrutta le risorse Ue destinate a questi territori dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Nel caso in cui l'UE non autorizzasse l'utilizzo di questi Fondi per questo credito d'imposta o se essi non fossero sufficienti, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato a ridurre la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in

modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica;

infine, non va sottovalutato che per il principio dell'addizionalità, in corrispondenza alle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento di ciascun obiettivo delle politiche di coesione e sviluppo, si prevede un ammontare pressoché pari di cofinanziamento nazionale, che transita dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Questo meccanismo — se trovasse applicazione anche nel caso di questo credito d'imposta — sarebbe in grado di paralizzare la misura introdotta, considerati i bilanci di Stato e Regioni. Va ricordato che il 25 maggio 2011 il commissario europeo alle politiche di coesione, Johannes Hahn, ha inviato al governo italiano una lettera che contiene pesanti rilievi sui contenuti del cosiddetto 'Piano per il Sud'. La critica dell'esponente europeo si rivolge anche ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno che impedisce alle Regioni ed agli enti locali l'accelerazione della spesa e rischia addirittura di trasformarsi in un freno allo sviluppo. Il commissario, infine, ha ancora una volta ribadito ai Ministri italiani i paletti entro cui dovrà mantenersi ogni operazione di rimodulazione dei fondi europei e confermato il ritardo italiano e la possibilità di disimpegni di fondi alla fine del 2011;

L'articolo 9, commi da 17 a 21, reca varie disposizioni sul personale della scuola (docente e ATA):

1) modifica il Decreto Legislativo 368/2001 che applica in Italia la direttiva comunitaria sui contratti a tempo determinato. La modifica introdotta non consente al personale precario della scuola di ottenere la conversione del rapporto di lavoro dopo 36 mesi di servizio. Il rapporto di lavoro, secondo questa norma, non potrà dunque essere trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato anche per il personale che da anni ricopre incarichi, conferiti dagli Uffici Scolastici

Provinciali, che si estendono per l'intero arco dell'anno scolastico, protraendosi fino al termine delle attività didattiche (30 giugno);

2) sposta in avanti il termine delle operazioni di avvio dell'anno scolastico. Le operazioni di avvio dell'anno si concludono entro il 31 agosto anziché entro il 31 luglio;

3) viene disposto l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento dei docenti. È possibile chiedere il cambio di provincia (solo una), sulla base del punteggio maturato;

4) estende da tre a cinque anni il blocco della mobilità territoriale per i neo immessi in ruolo. I docenti immessi in ruolo a partire dal 1 settembre 2011 non potranno spostarsi di provincia per i primi cinque anni. Non è consentita neanche l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in provincia diversa;

5) prevede un piano triennale di assunzioni docenti e ATA. Miur e Mef decideranno annualmente, senza costi aggiuntivi per i conti pubblici, un piano di assunzioni nel triennio 2011-2013 combinando i posti liberi in organico di diritto e il turn over;

6) prevede che chi entrerà in ruolo nell'anno scolastico 2011/2012 potrebbe forse beneficiare, ai soli fini giuridici, della decorrenza retroattiva di un anno della nomina;

L'aspetto più critico delle disposizioni sul personale della scuola riguarda i precari, ai quali è preclusa la possibilità di (avere riconosciuto il diritto alla carriera e la conversione) convertire il rapporto di lavoro dopo aver garantito, grazie alla propria professionalità, il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche pubbliche per almeno 36 mesi. Questa modifica contravviene a una norma comunitaria già introdotta nel nostro ordinamento, ma resa inapplicabile solo ai precari della scuola. Si tratta di interventi iniqui, che,

creando disparità di trattamento tra i lavoratori, daranno origine inevitabilmente a nuovo contenzioso;

tutto l'intervento sulle graduatorie rappresenta un ulteriore irrigidimento nel reclutamento del personale ed è ben lontano dal dare stabilità al sistema di istruzione. La pretesa di bloccare le persone per cinque anni nello stesso posto appare inaudita e contravviene ai principi generali sulla mobilità;

infine, il piano delle immissioni in ruolo, elemento imprescindibile e necessario onde evitare il collasso del sistema scuola pubblica, è tuttavia pieno di limiti e non sarà sufficiente a colmare i vuoti di organico, che inevitabilmente si determinerebbero se finalmente si decidesse di applicare, nella determinazione degli organici, criteri che rispettino le norme di sicurezza sul lavoro e che siano improntati al miglioramento della qualità dell'offerta formativa. Oltretutto nel testo del decreto non compare neanche un dato previsionale sulle immissioni in ruolo. Basti ricordare che negli ultimi tre anni, a causa dell'applicazione dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (finanziaria estiva 2008) recante « norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola », sono stati tagliati 8 miliardi di euro destinati alla scuola. In conseguenza di ciò sono state eliminate nei passati 2 anni 67.100 cattedre, a cui se ne aggiungeranno più 19.000 quest'anno. In totale in tre anni sono state tagliate 86.100 cattedre. Per il personale ATA i tagli sono stati più di 45.000 in tre anni. In totale tra docenti e ATA, in tre anni, saranno tagliati più di 130.000 posti di lavoro;

va anche ricordato che gli istituti scolastici vantano crediti nei confronti del MIUR per oltre 1 miliardo di euro. Ciò significa che i dirigenti scolastici non hanno più neanche i soldi per coprire supplenze brevi e per il funzionamento delle scuole (carta, carta igienica, toner e simili),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) venga individuata una copertura certa e subito disponibile a favore del credito d'imposta introdotto dall'articolo 2, anche in aggiunta alla copertura individuata dal Governo;

2) vengano rese disponibili risorse sufficienti a coprire tutto il credito d'imposta maturato da parte di chi assuma lavoratori a tempo indeterminato, senza le limitazioni che il Governo lascia presagire dalla lettura dell'articolo 2;

3) nel caso di applicazione del principio dell'addizionalità, in corrispondenza alle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento di ciascun obiettivo delle politiche di coesione e sviluppo, siano individuate e rese disponibile le risorse necessarie a coprire il cofinanziamento nazionale;

4) sia introdotta una disposizione che prevenga eventuali frodi da parte del datore di lavoro che usufruisca del credito d'imposta. In particolare va introdotta la previsione della restituzione dei crediti usufruiti nel caso in cui i nuovi posti di lavoro non siano conservati per almeno tre anni, e in caso di commissione di violazioni alla normativa fiscale. Va previsto che lo Stato o le Regioni possano recuperare in tali casi i crediti d'imposta usufruiti e che tali somme siano considerate prededucibili nelle procedura concorsuali;

5) sia previsto che i precari della scuola siano assunti a tempo indeterminato laddove abbiano garantito, grazie alla propria professionalità, il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche pubbliche per almeno 36 mesi, rispettando in tal modo la direttiva comunitaria 1999/70/CE in materia di tutela dei lavoratori contro gli abusi di contratti a termine da parte dei datori di lavoro;

6) sia permesso a coloro che si sono abilitati dopo il 2007 di essere inseriti

nelle graduatorie ad esaurimento e con riserva a coloro che attualmente frequentano percorsi abilitanti istituiti dal MIUR, (semestri aggiuntivi SSIS, corsi abilitanti COBASLID, AFAM e Scienze della Formazione Primaria);

7) non vengano posti ostacoli alla mobilità del personale scolastico sul territorio nazionale e venga rispettato, in via esclusiva, il principio del merito (titoli culturali e servizio) in base al quale sono redatte le graduatorie ad esaurimento del personale precario della scuola;

8) il piano delle immissioni in ruolo si basi su criteri di determinazione degli organici che rispettino le norme di sicu-

rezza nella distribuzione degli alunni per classe e siano finalizzati al potenziamento dell'offerta formativa delle scuole, prevedendo eventualmente una dotazione organica aggiuntiva;

9) venga introdotta una norma che disponga il soddisfacimento dei crediti vantati dagli istituti scolastici nei confronti del MIUR, al fine di garantire ai dirigenti scolastici la possibilità di assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche e la continuità del servizio coprendo le supplenze brevi e acquistando le forniture necessarie all'attività didattica e di supporto.

« Paladini, Aniello Formisano ».

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità (testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente: « L'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite è elevata al 100 per cento quando nell'anno di decorrenza il beneficiario risulta sprovvisto di redditi di qualsiasi natura ».

1. 2. Damiano, Gnechi, Bobba, Schirru, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Al comma 1, sostituire le parole da: o dell'assicurato fino a: e comunque con le seguenti: con età superiore a 66 anni, qualora non ci siano figli minori, studenti fino al 26° anno di età o disabili, se il coniuge superstite ha una età anagrafica inferiore a trentacinque anni e non versa in condizione di inabilità lavorativa accertata dalle competenti autorità, l'erogazione della pensione di reversibilità è sospesa.

1. 3. Cazzola.

Al comma 1, sostituire le parole da: o dell'assicurato fino a: e comunque con le seguenti: con età superiore a 66 anni, qualora non ci siano figli minori, studenti fino al 26° anno di età o disabili, se il coniuge superstite ha una età anagrafica inferiore a quaranta anni e non versa in condizione di inabilità lavorativa accertata dalle competenti autorità, l'erogazione della pensione di reversibilità è sospesa.

1. 3. (Nuova formulazione) Cazzola.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'erogazione della pensione di reversibilità è altresì sospesa nei casi in cui il coniuge superstite abbia un'età anagrafica superiore ai trentacinque anni e la differenza di età tra il pensionato deceduto e il coniuge superstite superi i venticinque anni.

1. 4. Poli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Cumulo dei trattamenti pensionistici ai superstiti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli importi dei trattamenti pensionistici ai

superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

2. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 è soppresso;

b) la Tabella F è abrogata.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 4 e 5.

4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 4, devono derivare risparmi non inferiori a 5.700.000,00 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Tabella A

Riduzione della pensione ai superstiti in caso di cumulo con altri redditi	
Reddito del superstite	Riduzione percentuale
Fino a 5 volte il trattamento minimo Inps	0
Tra le 5 e le 8 volte il trattamento minimo Inps	25
Tra le 8 volte e le 10 volte il minimo Inps	40
Oltre le 10 volte il minimo Inps	50

1. 01. Poli.

ART. 2

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Imposta sostitutiva sui trattamenti pensionistici in favore dei superstiti).

1. I trattamenti pensionistici in favore dei superstiti delle forme pensionistiche

obbligatorie sono soggetti a un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento.

2. I redditi derivanti dai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 del presente articolo sono esclusi dalla base imponibile ai sensi della lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. 1. Damiano, Gnechi, Bobba, Schirru, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Al comma 1, sostituire la parola: spetta con le seguenti: è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto e della sua situazione economica,.

2. 2. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: Una quota della pensione spetta con le seguenti: Il giudice attribuisce, sulla base della durata del matrimonio e tenendo conto della situazione economica, una quota della pensione.

2. 2. (Nuova formulazione) Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995).

1. All'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, sono abrogate le seguenti parole: « nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qua-

lora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti ».

2. È conseguentemente abrogata la tabella F allegata alla suddetta legge n. 335 del 1995.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, si provvede mediante appositi stanziamenti da iscriverne annualmente nella legge di stabilità.

3. 1. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Cumulo del trattamento pensionistico ai superstiti con i redditi del beneficiario).

1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario ».

2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

3. 2. Damiano, Gnechi, Bobba, Schirru, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il coniuge superstite di lavoratore iscritto alle forme di previdenza di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, deceduto prima o dopo aver maturato l'anzianità utile al trattamento di pensione, può chiedere, in alternativa alle disposizioni vigenti in materia di reversibilità e limitatamente alla percentuale spettante, l'accreditamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di trattamento di fine rapporto versati dal coniuge deceduto.

3. 3. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il coniuge superstite che lavora può dichiarare a proprio carico i figli minori, ai fini delle detrazioni previste dalla legge, indipendentemente dall'importo percepito a titolo di reversibilità dai figli.

3. 4. Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I redditi da pensione di reversibilità di cui sono titolari i figli del dante causa non concorrono alla determinazione del limite di reddito previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e

si considerano a carico del coniuge superstite.

3. 01. Damiano, Gneccchi, Bobba, Schirru, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Damiano, Gneccchi, Bobba, Schirru, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Al comma 1, dopo le parole: derivanti dall'attuazione inserire le seguenti: del comma 2-bis del presente articolo e.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono determinate le modalità per operare una razionalizzazione e una riduzione, di almeno 20 per cento, delle spese complessivamente sostenute per rappresentanza e per l'utilizzo di autovetture di rappresentanza in dotazione a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, tutti gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. 2. Il Relatore.

ALLEGATO 4

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio (testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 1, dopo le parole: nel periodo di congedo di maternità *aggiungere le seguenti:* e/o nel periodo di congedo parentale.

1. 1. Brugger, Zeller.

Al comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 1, sostituire le parole: previa presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro *con le seguenti:* a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, solo nei casi in cui la lavoratrice sia soggetta alla sorveglianza sanitaria, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale pozione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, con conseguente liberatoria per il datore di lavoro.

1. 2. Saltamartini.

Al comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 2, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, *inserire le seguenti:* così come definite dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

1. 3. Saltamartini.

Al comma 1, capoverso articolo 17-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La lavoratrice che interrompe un corso di formazione professionale ovvero un concorso pubblico ai sensi dei precedenti comma 1 e 2, per il congedo di maternità e/o il congedo parentale ha diritto di sospendere il corso iniziato e di proseguirlo dopo il congedo.

1. 4. Brugger, Zeller.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Cazzola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, o di decesso del bambino durante il periodo di fruizione del congedo di maternità *post-partum* da parte della madre, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere il qualunque momento l'attività la-

vorativa a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e, solo nei casi in cui la lavoratrice sia soggetta alla sorveglianza sanitaria, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute, con conseguente liberatoria per il datore di lavoro.

2-ter. Ottenuta l'attestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere l'attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni al proprio datore di lavoro ».

2. 2. Saltamartini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le parole: « nei quattro mesi successivi al parto » sono sostituite dalle seguenti: « nei sei mesi successivi al parto ».

1-ter. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le parole: « durante i tre mesi dopo il parto » sono sostituite dalle seguenti: « durante i cinque mesi dopo il parto ».

2. 3. Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire le parole: « fino ad un mese rispetto al periodo di inizio congedo » con le seguenti: « fino ad un mese rispetto alla data di inizio del congedo di cui all'articolo 16, lettera *a)* ».

2. 4. Saltamartini.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alle medesime condizioni ivi previste *con le seguenti:* nei medesimi casi ivi previsti.

3. 1. Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: per un periodo di quattro giorni continuativi *con le seguenti:* per un periodo di quattordici giorni continuativi e non trasferibili.

3. 2. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: Per tale periodo l'indennità corrisponde a quella che spetta alla madre ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25.

3. 3. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.

3. 4. Brugger, Zeller.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, prima delle parole: congedo parentale *inserire le seguenti:* Previo accordo con il datore di lavoro,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole: previo accordo con il datore di lavoro,.

4. 1. Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, prima delle parole: Il padre lavoratore

inserire le seguenti: Previo accordo con i rispettivi datori di lavoro,.

* **4. 2.** Cazzola.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: Il padre lavoratore, *inserire le seguenti:* Previo accordo con i rispettivi datori di lavoro.

* **4. 3.** Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: di congedi parentali orizzontali *aggiungere le seguenti:* e verticali.

4. 4. Brugger, Zeller.

ART. 5.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sino al 35 per cento *con le seguenti:* sino al 45 per cento.

5. 1. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* sino al 55 per cento.

5. 2. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* sino al 60 per cento.

5. 3. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 60 per cento *con le seguenti:* sino al 65 per cento.

5. 4. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vengono determinate le modalità attuative della presente disposizione.

5. 5. Saltamartini.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Le disposizioni in materia di congedo di paternità di cui all'articolo 28 del Capo IV si applicano anche in caso di adozioni e di affidamenti entro i tre mesi dall'ingresso del minore nella famiglia ».

6. 1. Brugger, Zeller.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: la proposta di affidamento *inserire le seguenti:* e, in entrambi i casi, fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

7. 1. Saltamartini.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

1-bis. Al comma 7 dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 dopo le parole: « di cui all'articolo 28, » sono inserite le parole: « comma 1, ».

7. 2. Saltamartini.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole da: « o del reparto » fino a: « autonomia funzionale » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'ufficio o reparto autonomo cui essa è addetta ».

7. 3. Saltamartini.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 56-bis. – (Misure di sostegno per il reinserimento delle madri nel mondo del lavoro). 1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice ».

7. 01. Aniello Formisano, Paladini, Donadi, Mura, Borghesi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Benefici fiscali per le imprese che istituiscono asili nido aziendali).

1. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno

specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.

2. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa con le regioni e gli enti locali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto l'obiettivo di assicurare che gli asili nido situati nei territori di ciascuna regione garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino.

7. 02. Aniello Formisano, Paladini, Donadi, Mura, Borghesi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 74-bis. — (Indennità di genitore).

1. È istituita l'indennità di genitore. L'indennità si applica esclusivamente ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, che intendano ridurre la propria attività lavorativa o che siano privi di occupazione. L'indennità è erogata con cadenza mensile.

2. In caso di riduzione dell'attività lavorativa, l'indennità di cui al comma 1 è dovuta al genitore richiedente applicando le seguenti aliquote all'importo della diminuzione netta del reddito familiare totale conseguente alla predetta riduzione:

a) fino a 20.000 euro di reddito totale familiare: aliquota del 100 per cento;

b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 50 per cento;

c) oltre 30.000 euro e fino a 40.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 25 per cento;

d) oltre 40.000 euro e fino a 50.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 10 per cento.

3. Oltre 50.000 euro di reddito familiare totale, l'indennità di cui al comma 2 non è corrisposta.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito familiare totale è determinato al netto dell'importo della diminuzione conseguente alla riduzione dell'attività lavorativa.

5. Se il genitore richiedente risulta privo di occupazione, l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nelle seguenti misure mensili:

a) 500 euro, se il reddito familiare totale non supera 10.000 euro;

b) 375 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 10.001 euro e 20.000 euro;

c) 250 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro;

d) 125 euro, se il reddito familiare totale è compresa tra 40.001 euro e 50.000 euro.

6. Le indennità di cui al presente articolo non possono comunque superare un importo massimo di 500 euro mensili e non spettano ai lavoratori o alle lavoratrici che hanno usufruito del congedo parentale facoltativo previsto dall'articolo 32 del testo unico, come modificato dalla presente legge.

7. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate per i ventiquattro mesi successivi al parto.

8. Chiunque, al fine di ottenere la concessione dell'indennità di genitore dichiara un reddito familiare totale non rispondente al vero è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con l'obbligo dell'integrale restituzione degli importi percepiti maggiorati di una sanzione pecuniaria pari al 10 per cento dei medesimi ».

7. 03. Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 60 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono inseriti in fine i seguenti commi:

« 3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l'attività lavorativa dopo i periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento

graduale mediante l'applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.

3-ter. La riduzione di orario di cui al comma *3-bis* è applicata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:

a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;

b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore.

3-quater. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice, o il lavoratore nei casi di cui all'articolo 28 comma 1, ha fatto ricorso esclusivamente al congedo obbligatorio.

3-quinquies. In entrambi i casi di cui al comma *3-ter*, è posto a carico all'INPS l'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali.

In caso di richiesta di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della lettera *b)* del comma *3-ter*, l'onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.

3-sexies. In entrambi i casi di cui al comma *3-ter*, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori ».

7. 04. Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.

ART. 8.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

3. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere sperimentale e producono i propri effetti a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e sino al 31 dicembre 2013.

4. Il Governo è delegato ad emanare, a decorrere dal 1° luglio 2013 ed entro i successivi sei mesi, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare a regime gli istituti di cui alla presente legge, sulla base del monitoraggio della loro attuazione nel corso del periodo sperimentale di vigenza di cui al comma 3.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) eventuale conferma testuale delle disposizioni di cui alla presente legge, mediante definitiva novellazione delle corrispondenti parti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) introduzione di eventuali modifiche o integrazioni, anche di carattere testuale, con particolare riferimento alla eventuale estensione della durata dei permessi, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità sulla base del monitoraggio di cui al comma 4;

c) indicazione della copertura finanziaria a regime, in ragione anche di un contributo parziale a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, ove se ne ravvisi la necessità sulla base del monitoraggio di cui al comma 4.

6. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 4, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio

dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono

resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Disposizioni finanziarie e transitorie. Delega al Governo).

8. 1. Cazzola.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 457

INTERROGAZIONI:

5-04347 Pedoto: Iniziative per colmare il divario assistenziale tra regioni settentrionali e meridionali nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore 464

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 466

5-04562 Fucci: Iniziative per ridurre il fenomeno della « immigrazione sanitaria » dalle regioni meridionali verso quelle settentrionali 465

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 468

5-03520 Codurelli: Iniziative a sostegno della maternità e per la conciliazione tra maternità e impegno lavorativo 465

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 470

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 465

AVVERTENZA 465

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

C. 4274 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2011.

Laura MOLTENI (LNP) ricorda che il disegno di legge in esame, composto da quattordici articoli, interviene su numerosi profili relativi alla tutela della salute e all'organizzazione delle attività sanitarie, dalle sperimentazioni sui farmaci alla ricerca scientifica, dalle professioni sanitarie alle attività territoriali delle farmacie.

Ricorda, quindi, che il provvedimento è stato trasmesso alla Conferenza Stato-regioni, che in data 28 ottobre 2010 ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni, di cui, in parte, terrà conto nel suo intervento.

L'articolo 1 contiene una delega al Governo, da esercitarsi entro nove mesi, per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano; l'obiettivo, condivisi-

bile, è quello di semplificare una normativa stratificatasi nel corso del tempo (il quadro regolatorio sulle sperimentazioni è ad oggi particolarmente complesso) e di razionalizzare al contempo anche le procedure di autorizzazione all'avvio di nuove sperimentazioni (le quali nel nostro Paese registrano tempi molto lunghi e procedure farraginose, che spesso scoraggiano gli investimenti da parte delle imprese straniere).

Il disegno di legge procede al riordino della materia, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, attraverso una norma di delegazione finalizzata all'emanazione di uno o più decreti legislativi. In particolare, si prevede il riordino e la riduzione del numero dei comitati etici autorizzati alla sperimentazione (lettera *b*)); si specifica che deve essere garantito almeno un comitato etico per regione e che deve essere tenuto in considerazione il numero di IRCCS presenti; il riordino deve comunque avvenire nel rispetto dell'autonomia regionale: tale ultima specificazione, condivisibile, è stata introdotta al fine di recepire una delle condizioni della Conferenza Stato-regioni che, pur condividendo nel merito la proposta di riduzione del numero dei comitati, sottolineava però l'esigenza di lasciare alle singole regioni il compito di individuarne il numero. Tenendo conto di questi rilievi, la formulazione della lettera *b*) appare nel complesso condivisibile, anche se bisognerà verificare che lo schema di decreto attuativo della delega effettivamente si astenga dall'individuazione a livello nazionale del numero di comitati da mantenere. In merito, segnala che nella relazione illustrativa, infatti, è ancora presente un riferimento al numero complessivo di comitati che saranno confermati a livello nazionale: se tale numero dovesse essere recepito nello schema di decreto attuativo, vi è il rischio che l'autonomia regionale possa essere di fatto svuotata di contenuti.

Esprime, quindi, particolare apprezzamento per la successiva lettera *e*), che prevede una semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico e di

conduzione e di valutazione degli studi clinici. Segue l'apprezzamento per la lettera *g*), che disciplina l'istituzione e la composizione di un Comitato nazionale delle politiche in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, con funzioni di indirizzo generale in materia, evidenziando che è stata recepita la condizione contenuta nel parere della Conferenza Stato-regioni, che prevedeva la presenza, all'interno del Comitato, di rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

Invece, in merito alla successiva lettera *h*), che detta i criteri relativi al riordino delle procedure di valutazione e autorizzazione di una sperimentazione clinica; evidenzia la necessità di chiarimenti, dal momento che, sul punto, non è stata recepita la condizione formulata dalla Conferenza Stato-regioni, che imponeva di prevedere come necessario l'intervento del direttore generale nelle procedure di valutazione e autorizzazione di una sperimentazione clinica. In realtà, rileva che il punto 1) della lettera *h*) dovrebbe essere rivisto prevedendo che il legislatore statale si limiti a fissare i principi per l'individuazione e la definizione del ruolo dell'autorità competente sul rilascio dell'autorizzazione centrale, mentre i profili di dettaglio relativi alla procedura dovrebbero comunque essere lasciati alle regioni.

Le successive lettere *l*) e *m*) sono funzionali a promuovere una formazione medica specifica in materia di studi clinici. La lettera *n*) intende promuovere la formazione continua in medicina nel settore. La lettera *o*) prevede un riordino dell'apparato sanzionatorio in materia. Particolarmente significativa la previsione di cui al punto 4), che prefigura la sospensione dell'attività dei comitati etici che non rispettano le procedure ed i termini previsti dalla legge. Pare invece eccessiva la formulazione del punto 2), che introduce una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a 100.000 euro per le violazioni non punite con sanzione penale. Sul punto, osserva che appare per molti versi preferibile la soluzione proposta dal punto 4) rispetto a quella contenuta nel punto 2):

entrambe le disposizioni sembrano, infatti, perseguire lo stesso obiettivo (il rispetto dei tempi e, quindi, la certezza delle procedure per i soggetti che intendono farsi promotori di una sperimentazione), ma l'attuazione del punto 2) può sollevare alcuni problemi sul piano amministrativo, con riguardo, per esempio, a chi sia tenuto al pagamento della sanzione, o alla questione se la sanzione sia sempre giustificata quando il ritardo nella conclusione della procedura è dovuto a problemi o errori tecnici.

I commi 3, 4 e 5 dettano alcune disposizioni sulle modalità di esercizio della delega legislativa. Esprime apprezzamento, in particolare, per la previsione di cui al comma 4, che specifica che gli schemi di decreti saranno trasmessi alle competenti commissioni parlamentari per il parere di competenza.

Dall'attuazione della delega — secondo quanto previsto dal comma 6 — non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si limita, sul punto, a sottolineare che la riduzione del numero dei comitati etici dovrebbe consentire un risparmio di risorse di parte corrente, cioè quelle destinate, per l'appunto, all'organizzazione e al funzionamento dei suddetti comitati.

In merito l'articolo 2 che detta alcune disposizioni in materia di ricerca sanitaria, prevedendo, in particolare, al comma 1, la riserva di una quota pari al 10 per cento delle risorse per il finanziamento dei bandi per la ricerca finalizzata ai ricercatori di età inferiore ai quarant'anni; al comma 2, la possibilità di proseguire il progetto di ricerca da parte del singolo ricercatore, anche in caso di trasferimento del proprio rapporto di lavoro in capo ad una nuova struttura sanitaria, evidenzia l'importanza del ruolo della ricerca e dei ricercatori e la necessità della loro massima valorizzazione, perché anche grazie a loro e alla ricerca il nostro Paese può essere più competitivo.

L'articolo 3 interviene su alcuni profili organizzativi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Ricorda che gli IRCCS sono strutture di eccellenza

che all'attività di assistenza rivolta al malato uniscono un'attività di ricerca corrente, di regola specializzata in specifici settori di assistenza; dalla duplice natura di queste strutture deriva il loro rilievo nazionale, che appunto li configura come poli di riferimento nei settori di relativa specializzazione sull'intero territorio nazionale. Gli IRCCS possono essere di diritto pubblico oppure di diritto privato; in quest'ultimo caso sono di regola organizzati sotto forma di fondazioni. Il funzionamento degli Istituti di diritto pubblico trova disciplina nel decreto legislativo n. 288 del 2003, che ne ha previsto la trasformazione, eventuale, in fondazioni di partecipazione.

Rispetto all'organizzazione e al funzionamento di tali istituti, l'articolo 3 in esame ove si prevede che: l'incarico del direttore scientifico possa essere anche a carattere non esclusivo, al fine di consentire a tale figura di cooperare con le realtà imprenditoriali esterne all'Istituto che possono utilizzare al massimo i risultati della ricerca scientifica elaborati all'interno dell'IRCCS (questa è la motivazione che della disposizione di cui al comma 3 si fornisce nella relazione introduttiva del ddl); l'opzione per un rapporto di lavoro non esclusivo determina una riduzione del 30 per cento della retribuzione del direttore scientifico; il personale a tempo pieno dipendente dagli IRCCS di diritto privato costituiti in fondazioni non è soggetto ai limiti di età per il collocamento a riposo previsto per il personale dipendente dalle strutture di diritto pubblico. Esprime quindi perplessità nei confronti di entrambe le innovazioni: per quanto riguarda il direttore scientifico, evidenzia come proprio il decreto legislativo n. 288 del 2003, al fine di consentire agli IRCCS un funzionamento più flessibile anche dal punto di vista imprenditoriale, abbia previsto la possibilità per tali istituti di consorzarsi con altri soggetti esterni, pubblici o privati, per lo sfruttamento brevettuale dei risultati della ricerca oppure per lo svolgimento di attività strumentali. Tale previsione conferma come l'esigenza di garantire una migliore connessione tra

l'attività scientifica degli IRCCS e il mondo esterno debba essere perseguita non già promuovendo le attività esterne del direttore scientifico, bensì dall'interno, cambiando il rapporto dell'istituto con le realtà imprenditoriali operanti sul territorio di riferimento.

Quanto alla seconda modifica normativa, sottolinea come la sua introduzione potrebbe alimentare una ingiustificata disparità di trattamento tra il personale degli IRCCS privati e quello degli IRCCS di diritto pubblico, nonché delle altre strutture pubbliche; si tratta di una disparità che non sembra trovare giustificazioni oggettive.

L'articolo 4 prevede l'impignorabilità delle somme assegnate dal Ministero della salute alle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di ricerca corrente o finalizzata. La disposizione appare, nel suo complesso, condivisibile.

L'articolo 5 destina una quota di 45 milioni di euro all'Istituto nazionale per le malattie infettive « Spallanzani », per il completamento del progetto, intrapreso addirittura nel 2003, di potenziamento delle strutture ricettive e assistenziali finalizzate all'isolamento delle malattie infettive e alla gestione delle situazioni di emergenza biologica a livello nazionale. Il progetto era stato avviato come risposta istituzionale alla diffusione del bioterrorismo. Esprime assoluta perplessità nei confronti di questo articolo, ricordando come la Lega Nord avesse manifestato le sue perplessità nei confronti del potenziamento dell'istituto « Spallanzani » già nel 2003; tali perplessità appaiono ancora più fondate oggi, in quanto i ritardi nel completamento del progetto sembrano confermare che forse l'istituto non ha le capacità gestionali, organizzative e logistiche per soddisfare le attese del legislatore statale sul contenimento del bioterrorismo. A fronte anche dell'impegno internazionale, l'Expo 2015, che vedrà Milano e la Lombardia impegnate nei prossimi anni, invita il Governo a rivedere tale allocazione di risorse.

L'articolo 6 contiene una delega al Governo per il riordino delle professioni sanitarie di medico chirurgo, odontoiatra,

medico veterinario e farmacista, e in particolare degli albi, ordini e federazioni relativi a tali professioni. Oltre ai criteri di delega relativi ai profili organizzativi legati alla vita dei suddetti ordini, si segnala la lettera e), che prevede il riordino e la riunificazione delle norme deontologiche, nonché la lettera t), che consente l'istituzione di un ordine specifico per la professione odontoiatrica, nel rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Anche per questa delega, si prevede che gli schemi di decreti legislativi siano trasmessi alle competenti commissioni parlamentari per il parere di competenza.

Se il riordino delle suddette professioni sanitarie appare, nel complesso, condivisibile, segnala che sulle « ulteriori » professioni sanitarie, quelle cioè per il cui esercizio professionale è richiesta ad oggi solo una laurea di primo livello, come la professione infermieristica, ostetrica o di tecnico-radiologo, è attualmente in discussione presso la 12a Commissione del Senato un disegno di legge, che appunto ne prevede il riordino attraverso la costituzione in ordini, albi e federazioni. Il ministro Fazio aveva, in prima battuta, proposto di inserire le disposizioni di cui all'articolo 6 nel disegno di legge citato, ma l'esigenza di non caricare di troppi contenuti e pressioni di categoria quest'ultimo provvedimento ha reso preferibile l'introduzione di una delega *ad hoc* sulle professioni sanitarie che si potrebbero definire « maggiori ».

L'articolo 7 detta alcune disposizioni finalizzate a contenere il rischio clinico attraverso un più efficiente monitoraggio degli eventi avversi. In proposito, stante la formulazione piuttosto generica della disposizione, segnala che la materia in esame potrebbe essere trattata in maniera più completa ed esaustiva nell'ambito del già ricordato disegno di legge sul governo delle attività cliniche.

Esprime condivisione sui contenuti dell'articolo 8, in quanto contiene una delega per il riordino del settore idrotermale, settore che è già stato oggetto di una riforma organica con la legge n. 323 del

2000, la quale però è rimasta per lo più inattuata. In particolare, si prevede la redazione di un testo unico delle norme sulle attività idrotermali, che consenta di accorpate in un'unica fonte legislativa le numerose disposizioni di settore a oggi vigenti.

Con l'articolo 9, si elimina il requisito della specializzazione quale requisito per l'accesso ai concorsi di primo livello per odontoiatri del Servizio sanitario nazionale. La modifica è giustificata dall'esigenza di adeguare la normativa concorsuale del Servizio sanitario nazionale al superamento del cosiddetto « doppio canale » di accesso alla professione di odontoiatra, che per lungo tempo ha caratterizzato il nostro Paese: in Italia, infatti, la professione poteva essere esercitata sia dai medici chirurghi, ai quali in un secondo momento si è richiesta una specializzazione di settore, sia dai laureati in odontoiatria. L'esigenza di adeguare il nostro ordinamento alla normativa europea in materia, che prevede la netta separazione delle due carriere, ha imposto di prevedere quale unico canale di accesso alla professione la laurea in odontoiatria, ferme restando le norme transitorie sul riconoscimento dei medici che per un determinato periodo di tempo hanno svolto l'attività di odontoiatri.

Sui contenuti dell'articolo 9 evidenzia che ha espresso una riserva la Conferenza Stato-regioni, che ha evidenziato la posizione condivisa di non accettare questa deroga per gli odontoiatri, in quanto sarebbero gli unici dirigenti sanitari a poter diventare direttori di struttura complessa senza scuola di specializzazione. Chiede quindi le motivazioni per le quali questo rilievo non è stato accolto dal Governo.

Gli articoli 10 e 11 sono, seppure a diverso titolo, collegati alla realizzazione della riforma del ruolo svolto dalle farmacie come presidi sanitari territoriali, di cui alla legge n. 69 del 2009. In particolare: l'articolo 10 intende ampliare la gamma di prestazioni e di accertamenti che possono essere svolti dalle farmacie nei confronti degli assistiti, chiarendo alcuni dei dubbi che erano sorti in sede

attuativa; l'articolo 11 intende rimuovere l'incompatibilità, prevista dalla normativa vigente, tra l'esercizio di una professione sanitaria non abilitata alla prescrizione di medicinali e l'esercizio dell'attività di farmacista. In merito, esprime alcune riserve.

Ritiene, inoltre, necessaria un'ulteriore riflessione sulle modifiche proposte all'articolo 11: il contestuale esercizio di un'attività sanitaria, anche se non abilitata alla prescrizione diretta di farmaci, e dell'attività di farmacista appare, infatti, destinata a produrre situazioni di conflitto di interesse, potenzialmente anche a danno del Servizio sanitario nazionale, come peraltro confermato dalle ipotesi sanzionatorie prefigurate dall'articolo 11, comma 2.

L'articolo 12 introduce il fascicolo sanitario elettronico (FSE), che ad oggi non ha ancora trovato una compiuta disciplina a livello nazionale. Il fascicolo contiene l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. È, in estrema sintesi, la storia sanitaria del paziente. Per la realizzazione del FSE, si prevede l'integrazione dei dati inseriti dalle diverse strutture e soggetti assistenziali che prendono in cura l'assistito. I commi 5, 6 e 7 dettano disposizioni per la tutela della riservatezza dei dati contenuti nel FSE; l'inserimento dei dati personali nel suddetto fascicolo è in ogni caso subordinato al consenso dell'assistito. Nell'articolo non sono tuttavia specificati alcuni profili di disciplina del FSE: in particolare, non è del tutto chiaro se anche le strutture private accreditate dovranno partecipare al sistema di condivisione di dati del FSE e, in caso affermativo, se gli oneri relativi alla digitalizzazione del servizio saranno posti a carico della struttura erogatrice. Inoltre, anche rispetto ai rapporti Stato-regioni, stante quanto disposto dai commi 8 e 9 in merito ai costi di attivazione del FSE, chiede se questi ricadranno interamente a carico del bilancio regionale e dovranno essere finanziati a valere sulle risorse ad oggi disponibili.

L'articolo 13 intende contribuire a colmare le lacune esistenti nel nostro Paese

nel settore epidemiologico, che ad oggi non ha ancora conosciuto, almeno a livello nazionale, un pieno sviluppo. Mentre alcune regioni hanno avviato l'attivazione dei cosiddetti « registri di patologia » o dei « registri protesici », manca a livello nazionale un percorso strutturato di sorveglianza dei rischi sanitari e delle condizioni di salute di rilevante impatto sul governo sanitario. Per questo motivo, la disposizione in esame, che prevede di istituire i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, patologia e di impianti protesici, appare nel merito assolutamente condivisibile. Maggiori perplessità sorgono invece sul piano procedurale, in quanto si ritiene che lo Stato non disponga di potestà regolamentare in questa materia, e quindi chiede come si possa procedere alla disciplina del settore con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto al comma 2. Propone quindi una soluzione maggiormente condivisibile che consisterebbe nel qualificare come cedevoli le disposizioni statali sull'istituzione dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici, al fine di rispettare l'autonomia regionale in materia. In alternativa, sempre al fine di conciliare le esigenze di coordinamento connesse a questo settore con il rispetto delle competenze regionali, propone di affidare a un Accordo in seno alla Conferenza Stato-regioni il compito di definire contenuti e modalità di compilazione dei suddetti strumenti di monitoraggio epidemiologico.

L'articolo 14 intende consentire che gli esami di validazione biologica delle unità di sangue e degli emocomponenti possano essere affidati dai servizi trasfusionali a laboratori pubblici autorizzati, in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dalla legge. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, la norma è finalizzata a superare la situazione di conflittualità creatasi tra medici trasfusionisti e specialisti della medicina di laboratorio. Evidenzia che rimane ferma la competenza dei servizi trasfusionali su tutte le fasi del processo e, in particolare, sui controlli; d'altro canto, la natura pubblica

dei laboratori di analisi, che si specifica debbano essere autorizzati e in possesso dei requisiti di accreditamento, sembra fornire adeguate garanzie sulle competenze professionali e strutturali dei suddetti centri.

Invita, infine, la presidenza a valutare l'opportunità di abbinare la sua proposta di legge n. 4083: « Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica », che reca disposizioni su materia analoga a quella del disegno di legge in esame.

Antonio PALAGIANO (IdV), dopo aver rilevato come il provvedimento in esame rappresenti una sorta di piccolo disegno di legge « *omnibus* » sulla sanità, ricorda che l'Italia è oggi assai poco competitiva nella ricerca sanitaria, a causa sia della riduzione delle risorse pubbliche destinate alla ricerca, sia della complessità delle procedure autorizzatorie, che, nel caso degli studi multicentrici, obbligano le strutture italiane ad affrontare una lunga serie di adempimenti burocratici quando le strutture degli altri Stati coinvolti sono già passate alla fase operativa della sperimentazione. La ricerca è, inoltre, appannaggio pressoché esclusivo delle multinazionali farmaceutiche, i cui interessi spesso non coincidono spontaneamente con quelli della comunità. Da questo punto di vista è, quindi, condivisibile la proposta di ridurre il numero dei comitati etici e di snellirne l'attività. Rileva, tuttavia, che sarebbe necessario stabilire i requisiti per l'ammissione all'attività di sperimentazione clinica almeno di quelle strutture private che presentano un livello di eccellenza, come spesso avviene, ad esempio, nel campo della procreazione medicalmente assistita. Ritiene, inoltre, che l'istituzione di un portale per il cittadino sulle sperimentazioni cliniche possa comportare il rischio di generare, paradossalmente, disinformazione e allarmi infondati. Quanto alle disposizioni in materia di sanità elettronica, di cui al Capo III, pur valutando positivamente l'istituzione del fascicolo sanitario elettronico, sottolinea la necessità di allinearsi alle esperienze più avanzate presenti in altri Paesi dell'Unione europea,

disciplinando, ad esempio, le consulenze e le prescrizioni telematiche. Esprime, quindi, forti perplessità sull'attuale funzionamento degli ordini professionali dei medici, sulla sostanziale inattuazione delle misure sanzionatorie che questi potrebbero comminare e sulla necessità di garantire una tendenziale omogeneità territoriale di tali sanzioni. Ritiene, inoltre, che andrebbe superata la pratica, sostanzialmente inutile per come oggi si configura, dell'esame di Stato in medicina. Sottolinea, quindi, l'esigenza di creare una sorta di corsia preferenziale per le ricerche su patologie ad alta mortalità o morbilità. Esprime forti riserve sulle disposizioni di cui all'articolo 3, ritenendo che l'esclusività del rapporto di lavoro del direttore scientifico degli IRCCS debba essere difesa dal fenomeno di sostanziale aggiramento che già oggi molti direttori praticano, mediante l'apertura di una partita IVA, e non certo superata. In proposito, sottolinea come gli stessi IRCCS presentino livelli qualitativi estremamente eterogenei sul piano dei risultati delle attività di ricerca, affiancando a veri centri di eccellenza strutture assai meno qualificate, spesso fondate per ragioni esclusivamente politiche. Esprime, invece, apprezzamento per la disciplina della incompatibilità dei farmacisti, osservando, comunque, che andrebbe inasprito l'apparato sanzionatorio nei confronti delle irregolarità più gravi di cui gli stessi farmacisti si rendono responsabili e che andrebbe contrastato il fenomeno della sostanziale ereditarietà della titolarità di farmacie, opponendosi a ogni forma di liberalizzazione e difendendo, al contrario, un modello che è in grado di assicurare una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione dei servizi farmaceutici.

Vittoria D'INCECCO (PD), premesso di condividere le linee generali del disegno di legge in esame, stigmatizza il ritardo con cui il Governo ha proceduto a presentarlo e la scelta del meccanismo delle deleghe legislative, che riduce fortemente lo spazio del confronto parlamentare. Esprime, inoltre, forti riserve sulle disposizioni di

cui all'articolo 3, ritenendo che il superamento dell'esclusività del rapporto di lavoro per i direttori scientifici dell'IRCCS rischi di aprire la strada a forzature sul tema della libera professione medica. Ritiene, quindi, che, con riferimento alle norme di cui all'articolo 10, bisognerebbe valutare attentamente la possibilità di prevedere che i servizi aggiuntivi in questione possano essere erogati anche dalle parafarmacie. Osserva, infine, che il Governo dovrebbe chiarire le questioni sollevate dalla Conferenza delle regioni che ancora non hanno trovato risposta, prima che la Commissione prosegua nell'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) critica, innanzitutto, la scelta del Governo di ricorrere alla delegazione legislativa, mortificando così il ruolo del Parlamento. Ricorda, quindi, come il principale problema della ricerca, anche in ambito sanitario, sia rappresentato dai tagli delle relative risorse, decisi dall'attuale Governo. Tuttavia, dichiara di condividere la scelta di ridurre il numero dei comitati etici e di snellire le procedure per l'autorizzazione delle sperimentazioni cliniche, che oggi riducono la concorrenzialità dell'Italia in questo importante settore. Ritiene, peraltro, che anche le aziende farmaceutiche dovrebbero assumersi fino in fondo le proprie responsabilità nei confronti della comunità nazionale. In proposito, ricorda i numerosi posti di lavoro perduti nel settore farmaceutico, soprattutto a scapito degli informatori scientifici del farmaco, e, più in particolare, la grave situazione occupazionale dell'azienda *Wyeth* a Catania, in seguito all'acquisizione da parte della *Pfizer*. Sottolinea quindi, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, l'opportunità di addivenire in tempi rapidi all'istituzione di un registro epidemiologico nazionale. Con riferimento alle farmacie, dichiara di condividere la scelta di configurarle come centri di servizi sanitari, ma sottolinea, al contempo, l'esigenza che le stesse farmacie si facciano maggiormente carico delle necessità della comunità territoriale in cui

operano. Evidenzia, infine, l'opportunità di una riflessione sugli albi delle professioni sanitarie e sulle disposizioni di cui all'articolo 14, in materia di servizi trasfusionali, rilevando, a tale ultimo riguardo, la necessità di preservare il ruolo centrale delle strutture pubbliche.

Paola BINETTI (UdCpTP) rileva che il disegno di legge in esame ha senz'altro il merito di razionalizzare una serie di situazioni problematiche, ma introduce, al contempo, nuovi elementi di complessità. Ritiene, in particolare, che debba essere affrontato il problema dell'integrazione tra le disposizioni del provvedimento in esame e il progetto di legge sul governo delle attività cliniche, nonché del coordinamento con i disegni di legge in corso d'esame al Senato, vertenti su materie affrontate, ad esempio, dagli articoli 6 e 7 del progetto di legge in titolo. Con riferimento alle procedure di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche, ritiene che la soluzione non vada ricercata tanto nella riduzione del numero dei comitati etici, quanto piuttosto nella formazione specifica dei loro componenti. Quanto al problema degli IRCCS, pur condividendo le considerazioni del collega Palagiano sull'esclusività del rapporto di lavoro dei direttori scientifici, rileva come l'eterogeneità qualitativa di questi istituti dipenda in gran parte dai criteri che si adottano nel valutarli. Richiama, quindi, la necessità di formare maggiormente alla ricerca gli studenti in medicina e di favorire la mobilità dei ricercatori anche tra le diverse strutture presenti sul territorio nazionale. Con riferimento, quindi, all'apparato sanzionatorio recato dall'articolo 1, rileva come oggi molto spesso le sanzioni già previste non vengano di fatto irrogate. Esprime, altresì, apprezzamento per le misure in favore dei ricercatori di età inferiore a quarant'anni, di cui all'articolo 2. Esprime, inoltre, perplessità sulla previsione della figura di fisioterapista all'interno delle farmacie, sottolineando il rischio che queste di trasformino progressivamente in strutture sanitarie con annessa vendita di farmaci. Sottolinea,

infine, la necessità di incrociare i flussi di dati attualmente raccolti nei registri di cui all'articolo 13.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, desidera ricordare, con riferimento ai rilievi di natura procedurale mossi al Governo da diversi colleghi, che le principali riforme normative delle ultime legislature, anche in ambito sanitario, sono state di norma introdotte con il meccanismo della delega legislativa.

Dichiara, quindi, concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo, riservandosi il relatore e il Governo di intervenire in sede di replica nella prossima seduta. Ricorda, infine, che la proposta di legge Laura Molteni n. 4083 non è stata ancora assegnata alla Commissione e che la presidenza ne valuterà l'abbinamento successivamente all'avvenuta assegnazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella e per il lavoro e le politiche sociali Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 15.30.

5-04347 Pedoto: Iniziative per colmare il divario assistenziale tra regioni settentrionali e meridionali nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore.

Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luciana PEDOTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta ed esprime apprezzamento per il modo in

cui il rappresentante del Governo è entrato nel merito delle questioni sollevate dalla sua interrogazione. Si rammarica, peraltro, del fatto che il Governo non abbia fornito indicazioni precise su quando saranno adottati i provvedimenti attuativi richiamati nella risposta all'atto di sindacato.

5-04562 Fucci: Iniziative per ridurre il fenomeno della «immigrazione sanitaria» dalle regioni meridionali verso quelle settentrionali.

Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto e rileva come lo scopo della sua interrogazione fosse quello di sollecitare il Governo a mantenere un livello di attenzione elevato sul fenomeno della migrazione sanitaria interregionale.

5-03520 Codurelli: Iniziative a sostegno della maternità e per la conciliazione tra maternità e impegno lavorativo.

Il sottosegretario Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Ricorda, infatti, come il suo gruppo abbia più volte richiesto informazioni sull'impiego delle risorse citate nella risposta del Governo, ricevendo sempre indicazioni poco chiare e contraddittorie, in particolare sul Piano straordinario per lo sviluppo della rete

integrata dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ricorda, quindi, come la sua interrogazione risalga al settembre dello scorso anno, dopo che una trasmissione televisiva aveva evidenziato la grave situazione della regione Lombardia. Dopo aver richiamato la necessità di promuovere l'aumento delle nascite creando condizioni sociali più favorevoli alle famiglie, sottolinea come la problematica richiamata nell'atto di sindacato non rappresenti un problema delle donne, bensì di tutto il Paese.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciolelli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

ALLEGATO 1

5-04347 Pedoto: Iniziative per colmare il divario assistenziale tra regioni settentrionali e meridionali nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione parlamentare in esame, si osserva quanto segue.

Le indicazioni contenute nella relazione al Parlamento, in merito allo stato di attuazione della Legge n. 38/2010, sono motivate dalle seguenti considerazioni.

1. Tra gli atti previsti, attuativi della legge stessa, è stato approvato, in data 16 dicembre 2010, il provvedimento concernente le « Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore ». Il provvedimento prevede la creazione, in ciascuna regione, sia a livello regionale che aziendale, di strutture per il coordinamento delle due reti. Sono inoltre in fase di stesura, a cura del Ministero della Salute, con il contributo delle sotto-commissioni di esperti della Commissione nazionale sulle cure palliative e la terapia del dolore, altri due documenti strategici: il primo, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, riferito all'identificazione delle figure professionali che potranno operare nelle reti, e nella tipologia di strutture che compongono le reti, e il secondo, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, che identifica i criteri di accreditamento delle reti, specificando i fattori di qualità e le tariffe di riferimento delle prestazioni ero-

gabili. Una volta approvati, i due nuovi documenti, unitamente alle linee guida già approvate, rappresenteranno i riferimenti normativi a garanzia per l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e a pari qualità di prestazioni.

2. Per quanto concerne le risorse, nel rapporto al Parlamento viene riportato il grafico identificativo del numero di pazienti morti in un reparto per acuti con una diagnosi primaria o secondaria di neoplasia, relativamente agli anni 2004-2008. Si nota una inversione della tendenza costantemente crescente negli anni precedenti al 2008, che potrebbe far presupporre una maggiore azione di intercettazione di questa tipologia di pazienti da parte delle reti di cure palliative attivate. Considerando che per il solo anno 2008, la valorizzazione delle prestazioni ospedaliere erogate era pari ad oltre 200 milioni di euro, il passaggio dall'ospedale a una maggiore appropriatezza assistenziale tramite la rete di cure palliative svincolerebbe le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo delle reti stesse, in quanto l'assistenza tramite la rete di cure palliative comporta oneri finanziari per il Servizio Sanitario Nazionale ridotti in modo significativo.

Tabella 3 – Distribuzione regionale dei deceduti in ospedale, con diagnosi (principale e/o secondarie) di tumore (ICD – 9 – CM 140-239) e valorizzazione delle prestazioni ospedaliere in tariffa nazionale (decreto ministeriale 12 settembre 2006).
(ANNO 2008)

Regione	Onere a totale o parziale carico del SSN		Onere NON a carico del SSN	
	Numero di dimissioni	Valorizzazione in euro	Numero di dimissioni	Valorizzazione in euro
Piemonte	5.001	21.097.884	32	128.417
Valle D'Aosta	152	752.118	-	-
Lombardia	11.889	45.950.465	155	608.385
P.A. Bozano	622	2.546.095	4	19.950
P.A. Trento	515	2.011.553	-	-
Veneto	6.805	27.029.840	5	17.807
Friuli Venezia Giulia	2.511	9.896.249	6	34.550
Liguria	2.833	11.721.829	8	66.688
Emilia Romagna	5.465	21.580.257	62	289.828
Toscana	4.316	17.284.088	37	152.896
Umbria	955	4.020.969	-	-
Marche	1.964	7.957.189	-	-
Lazio	4.760	21.077.627	161	636.607
Abruzzo	1.171	4.509.379	-	-
Molise	251	1.044.783	-	-
Campania	1.223	5.482.393	-	-
Puglia	1.380	5.711.351	3	12.684
Basilicata	209	883.975	-	-
Calabria	599	2.931.182	-	-
Sicilia	1.053	4.383.927	1	10.392
Sardegna	1.525	5.645.340	1	526
Totale Italia	55.199	223.518.493	475	1.977.730

ALLEGATO 2

5-04562 Fucci: Iniziative per ridurre il fenomeno della «immigrazione sanitaria» dalle regioni meridionali verso quelle settentrionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riguardo alla tematica trattata dall'interrogante, e per quanto di competenza, si segnala che le affermazioni effettuate sul Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione delle Legge 38/2010 relativamente alla possibilità di colmare il divario nord, centro-sud grazie allo sviluppo della legge trovano motivo dalle seguenti osservazioni.

Come indicato dall'articolo 9 della legge 38 del 2010 è previsto che il Ministero della salute effettui il monitoraggio sullo stato di attuazione della di cure palliative e della rete di terapia del dolore e sul consumo di farmaci utilizzati per la lotta al dolore; tale attività viene svolta dall'apposito ufficio XI da poco creato nell'ambito della Direzione Generale della Programmazione sanitaria dedicato.

Per l'anno 2010, del finanziamento previsto dall'articolo 9 della legge, 135.000 euro sono stati impegnati per lo sviluppo, in collaborazione con la Direzione Generale del Sistema informativo del Ministero della Salute, di un cruscotto per la lettura dei dati attualmente presenti nel SIS (Sistema informativo sanitario) finalizzata al monitoraggio.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all'attività del Ministero e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero stesso.

È ipotizzabile che, nel caso in cui si riscontrino una profonda inefficienza della Regione nei termini di attivazione della rete assistenziale, l'ufficio preposto possa attuare specifiche ispezioni atte a verifi-

care i motivi di tale inefficienza e a pervenire al superamento delle stesse.

L'Ufficio XI è anche di supporto alle attività svolte dalla Commissione nazionale per l'attuazione della legge 38 del 2010 istituita con apposito decreto del Ministro della salute nel maggio 2010.

Tra gli atti previsti, attuativi della legge stessa, è stato già approvato in data 16 dicembre 2010 le «Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore» nel quale si prevede la creazione in ciascuna regione, sia a livello regionale che aziendale, strutture per il coordinamento delle due reti. Unitamente sono in fase di approvazione da parte della Commissione nazionale altri due documenti strategici a cura della Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, coadiuvata dalle sottocommissioni di esperti della Commissione nazionale sulle cure palliative e la terapia del dolore: il primo, in attuazione dell'articolo 5 comma 2, riguardante l'identificazione delle figure professionali che potranno operare nelle reti e nella tipologia di strutture che compongono le reti e il secondo, in attuazione dell'articolo 5 comma 3, che identifica i criteri di accreditamento delle reti specificando i fattori di qualità e le tariffe di riferimento delle prestazioni erogabili. L'approvazione dei due nuovi documenti, unitamente con le linee guida già approvate, rappresenteranno i riferimenti normativi che garantiranno l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore in

modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e a pari qualità di prestazioni.

La legge rappresenta un motivo di soddisfazione nel nostro Paese nella misura in cui comprende nella definizione del malato qualsiasi persona affetta da patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o se esistono sono inadeguate o sono risultate inefficaci, senza distinzione di età comprendendo dunque anche il paziente in età pediatrica. Il paziente pediatrico acquista dunque, grazie alla sensibilità evidenziata dal legislatore, una particolare rilevanza riconoscendo stessi diritti della persona adulta, e trattamenti di cura e di assistenza non difforni qualitativamente da quelli riservati agli adulti. Ad oggi l'unica rete di cure palliative pediatriche attiva è quella funzionante nella Regione Veneto per la quale è stato collocato il cuore operativo e organizzativo nella città di Padova presso la sede del *hospice* pediatrico, attivato con i finanziamenti della legge 39/99.

Il Ministero della Salute ha realizzato in collaborazione con la Fondazione Maruzza Lefebvre d'Ovidio Onlus un progetto assistenziale dedicato alle cure palliative pediatriche, sviluppato seguendo i dettami dell'Accordo tra il Governo e le regioni in materia di cure palliative sottoscritto il 27 giugno 2007, denominato « Progetto Bambino »; alla data odierna le regioni Piemonte, Lazio e Basilicata hanno aderito a tale progetto mediante delibera di Giunta regionale, le regioni Lombardia, Friuli e Sicilia hanno deliberato sul tema delle cure palliative pediatriche.

Con il finanziamento previsto dalla legge all'articolo 4 per l'anno 2010, pari a euro 50.000 sono stati organizzati dalla Direzione Generale della Comunicazione in collaborazione con la Direzione Generale della programmazione sanitaria due eventi di comunicazione/formazione sul tema delle cure palliative pediatriche nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Basilicata.

Per quanto concerne le risorse economiche necessarie per l'attuazione delle reti assistenziali, in base all'articolo 12 comma 2 della legge 38, le Regioni dispongono annualmente della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale di euro 100 milioni per la realizzazione delle finalità indicate dalla legge stessa.

Inoltre il Rapporto al Parlamento riporta il grafico identificativo del numero di pazienti morti in un reparto per acuti con una diagnosi primaria o secondaria di neoplasia relativi agli anni 2004-2008. Si nota una inversione della tendenza costantemente crescente negli anni precedenti al 2008 che potrebbe far presupporre una maggiore azione di intercettazione di questa tipologia di pazienti da parte delle reti di cure palliative attivate. Considerando che per il solo anno 2008 la valorizzazione delle prestazioni ospedaliere erogate era pari ad oltre 200 milioni di euro, il passaggio dall'ospedale a una maggiore appropriatezza assistenziale tramite la rete di cure palliative svincolerebbe le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo delle reti stesse in quanto la seconda comporta degli oneri finanziari per il SSN ridotti in modo significativo.

ALLEGATO 3

5-03520 Codurelli: Iniziative a sostegno della maternità e per la conciliazione tra maternità e impegno lavorativo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Codurelli – nell'atto parlamentare che passo ad illustrare – richiama l'attenzione sulle iniziative intraprese a sostegno della maternità e della conciliazione tra vita familiare e professionale.

In proposito è opportuno precisare che il Governo – consapevole della crescente difficoltà che le donne incontrano nel conciliare la vita familiare con l'impegno lavorativo – ha promosso, in questi ultimi anni, specifici interventi strettamente legati all'obiettivo di accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

In particolare, l'articolo 2, comma 6, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009) ha messo a regime – a far data dal gennaio 2009 – la detrazione Irpef pari al 19 per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza agli asili nido statali, comunali o privati, su un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi. Le politiche in materia sono state finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo – previsto dall'agenda di Lisbona – della copertura territoriale del 33 per cento.

In aggiunta alle risorse stanziare, per il triennio 2007-2009, con il Piano Straordinario per lo sviluppo della rete integrata dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (per un importo totale di 727 milioni di euro), il Governo ha destinato – per l'anno 2010 – 100 milioni di euro in favore delle Regioni al fine di implementare, in via prioritaria, lo sviluppo dei

servizi per la prima infanzia nonché per la realizzazione di altri interventi a favore della famiglia.

Nel corso dell'ultimo triennio inoltre è stata attivata la sperimentazione delle cosiddette Sezioni Primavera – sezioni nido aggregate alla scuola dell'infanzia – finanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Informo al riguardo che, per gli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010 nonché per il corrente anno scolastico, il contributo dell'Amministrazione che rappresento è stato pari a 1.400.000 euro.

Con il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale aggiuntiva 2007-2013 (QSN) – approvato con decisione della Commissione europea del 13 luglio 2007 – è stato inoltre previsto un meccanismo competitivo legato al conseguimento di risultati verificabili in termini di servizi collettivi in ambiti essenziali.

Il QSN ha in particolare individuato per le regioni del Mezzogiorno quattro obiettivi tra i quali l'aumento dei servizi socio-sanitari in favore di bambini ed anziani al fine di agevolare la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

In linea con tale obiettivo, ha preso avvio, nel gennaio 2009, il progetto Azioni di sistema e assistenza tecnica per gli obiettivi di servizio Servizi per l'infanzia – gestito dalla Amministrazione che rappresento congiuntamente al Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presi-

denza del Consiglio dei Ministri – per il quale sono stati assegnati, per il periodo 2007-2013, 2 milioni di euro.

Ricordo altresì che – nel dicembre 2009 – il Governo ha dato avvio al Progetto Pilota NIDI PA che prevede la realizzazione di oltre 50 nidi aziendali presso le sedi centrali e periferiche della Pubblica Amministrazione nazionale. A tale iniziativa – per la quale sono stati destinati, per l'anno 2009, oltre 25 milioni di euro – farà seguito un'azione più complessiva indirizzata a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Con il III Piano Biennale Nazionale e di Azioni e di Interventi per la Tutela dei Diritti e lo Sviluppo dei Soggetti dell'Età (approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011) il Governo ha previsto – oltre al potenziamento su tutto il territorio nazionale di servizi per bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età (nidi d'infanzia, micro-nidi, nidi aziendali e sezioni primavera aggregate a nidi e a scuole di infanzia) e dei servizi educativi integrativi ai nidi e alle scuole per l'infanzia (centri gioco, spazi gioco, centri per bambini e genitori) – l'istituzione dei cosiddetti asili domiciliari, incentrati su persone adeguatamente formate che offrono educazione e cura a bambini di altri presso il proprio domicilio.

Nella medesima direzione si collocano il Piano recante il sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e il Piano d'azione per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro (cosiddetto « Piano donne Italia 2020 »).

Il primo, in particolare, ha investito 40 milioni di euro del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità in finanziamento (per le *tagesmutter*), per il telelavoro e per la formazione volta a sostenere il rientro nel lavoro dopo un periodo di congedo per maternità.

Il Piano donne Italia 2020, sottoscritto dai Ministri Sacconi e Carfagna, prevede 40 milioni di euro per favorire l'occupazione femminile attraverso la diffusione dei nidi familiari, il potenziamento dei

servizi di cura, la creazione di albi di badanti e di *babysitter* appositamente formate, il sostegno economico a chi lavora da casa tramite telelavoro e gli sgravi fiscali sul lavoro delle donne del Mezzogiorno.

Inoltre, con l'Avviso Comune sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro dello scorso 7 marzo, il Ministro del lavoro e le Parti sociali si sono impegnati a valorizzare le buone pratiche di flessibilità *family-friendly* – favorevole alle famiglie – e di conciliazioni esistenti, provvedendo a tal fine ad attivare un tavolo tecnico per la verifica delle buone prassi nonché delle relative azioni di monitoraggio effettuate dalla cabina di pilotaggio istituita nell'ambito del Piano Italia 2020.

Per le misure di conciliazione in favore dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi distintamente previste dal regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, sono stati stanziati – per l'anno 2011 – 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.

Ricordo inoltre che – nel luglio 2010 – il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano Triennale per il lavoro « Liberare il lavoro per liberare i lavoratori », elaborato dal Ministro Sacconi, che individua nelle politiche di conciliazione – che si realizzano attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro e la promozione dei servizi di cura all'infanzia – le azioni in favore dell'occupazione femminile.

Più di recente, con il cosiddetto Decreto sviluppo 2011 – tutt'ora in fase di conversione – è stata prevista la semplificazione delle regole per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che siano residenti in un'area geografica il cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in un'area per la quale il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile.

Da ultimo, con specifico riferimento a quanto rilevato dall'interrogante in ordine

alla iniziativa promossa dalla Regione Lombardia, quest'ultima ha precisato di aver avviato – nel maggio 2010 – una sperimentazione (denominata Fondo Nasko) finalizzata a promuovere la natalità attraverso la rimozione delle cause che possono indurre una donna a richiedere l'interruzione della gravidanza.

La sperimentazione prevede, in particolare, un'attiva collaborazione tra i Consulenti pubblici e privati accreditati e i Centri di aiuto alla vita che in Lombardia

costituiscono un importante punto di riferimento per le madri in difficoltà.

La Regione ha altresì precisato che, per la realizzazione della sperimentazione, è attiva una rete costituita da 66 consulenti familiari pubblici e privati accreditati che collaborano con 22 Centri di aiuto alla vita, iscritti nell'apposito elenco regionale. Allo stato risultano essere in corso oltre 1000 progetti di aiuto e che, grazie al Fondo Nasko, sono nati circa 250 bambini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).
- Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 473

RISOLUZIONI:

- 7-00524 Paolo Russo: Sulle iniziative per l'erogazione degli aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione*) 478
- 7-00491 Servodio, 7-00499 Delfino, 7-00541 Rainieri e 7-00555 Gottardo: Sulle iniziative per il rilancio del settore della ciliegicoltura (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00125*) 480
- ALLEGATO 1 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 485
- 7-00519 Fiorio: Sulle iniziative a tutela del comparto vitivinicolo in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto (*Seguito della discussione e rinvio*). 481

SEDE CONSULTIVA:

- DL n. 70/2011 – Semestre europeo – disposizioni per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 481
- ALLEGATO 2 (*Parere proposto dal relatore e approvato dalla Commissione*) 488

INTERROGAZIONI:

- 5-04519 Cenni: Iniziative in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti, con particolare riferimento alla richiesta di proroga della validità dei diritti di reimpianto 483
- ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 489
- 5-04357 Oliverio: Sulla crisi delle produzioni della cipolla di Tropea conseguente agli eventi meteorologici del marzo 2011 484
- ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 490
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 484

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.40

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738). (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 aprile scorso la Com-

missione ha convenuto di procedere preliminarmente ad un ciclo di audizioni informali. Successivamente, si è proceduto quindi all'audizione delle organizzazioni professionali e cooperative agricole e dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG), mentre nella prossima settimana è stata programmata l'audizione di organizzazioni di produttori e dell'Associazione delle regioni europee per i prodotti di origine. È stata altresì prevista l'audizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che nelle prossime riunioni dovrebbe definire la sua posizione.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, fa presente che le proposte di regolamento all'ordine del giorno fanno parte del cosiddetto « pacchetto qualità dei prodotti agricoli e alimentari », adottato dalla Commissione europea nel dicembre 2010, al fine di istituire una politica di qualità coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio le qualità, le caratteristiche e le proprietà dei prodotti agricoli, garantendo un'adeguata informazione dei consumatori. Alle proposte legislative in esame si aggiungono due documenti (già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 dicembre 2010), contenenti gli orientamenti della Commissione europea in merito all'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) e le migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Nel presentare il pacchetto qualità, la Commissione europea muove dalla constatazione che la varietà e la qualità della produzione agricola dell'Unione europea, oltre a soddisfare la domanda dei consumatori di prodotti autentici, ottenuti con metodi specifici e tradizionali, rappresenta un importante punto di forza e una fonte di vantaggi competitivi per gli agricoltori europei. Da questo punto di vista, appare necessario che l'etichettatura dei prodotti contenga informazioni precise e affidabili.

La preoccupazione centrale della politica di qualità dei prodotti agricoli a livello dell'Unione europea è quindi quella di offrire ai produttori gli strumenti giusti per comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione dei prodotti e per tutelare i produttori stessi da pratiche commerciali sleali.

La Commissione europea sottolinea che la maggior parte di questi strumenti già esiste a livello dell'Unione. Dalle analisi realizzate e dai dibattiti con le parti interessate emerge tuttavia che è possibile migliorarli, semplificarli o renderli più coerenti tra loro. Il pacchetto qualità si propone pertanto di migliorare la normativa europea nel campo della qualità, anche sotto il profilo del funzionamento dei regimi nazionali e privi di certificazione per renderli più semplici, trasparenti e facili da capire, adattabili all'innovazione e meno gravosi per i produttori e per le amministrazioni.

La Commissione europea sottolinea inoltre che la politica di qualità dei prodotti agricoli fa parte integrante della politica agricola comune. La recente comunicazione della Commissione sulla politica dopo il 2013 ha infatti individuato, tra le varie sfide future cui la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire un contributo, l'esigenza di mantenere la diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e di rafforzare la competitività. Tale politica è altresì in linea con le priorità stabilite per l'Unione europea dalla comunicazione « Europa 2020 », in particolare con l'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva, in quanto la politica della qualità è uno dei punti di forza della competitività dell'agricoltura europea.

L'adozione del « pacchetto qualità » scaturisce dalle valutazioni e considerazioni emerse durante l'esame della comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (COM(2009)234), presentata a maggio 2009 ed elaborata sulla base di un'ampia consultazione avviata nel 2008 sul Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli, nonché dei risultati della confe-

renza ad alto livello sulla politica di qualità dei prodotti agricoli organizzata dalla Presidenza ceca nel mese di marzo 2009. Nella comunicazione, la Commissione proponeva, tra l'altro, l'indicazione obbligatoria del luogo di produzione in etichetta, tenendo conto delle peculiarità di alcuni settori, soprattutto in relazione ai prodotti agricoli trasformati; l'introduzione di una norma di commercializzazione generale, che fornisca una descrizione tecnica dei prodotti agricoli e ne indichi la composizione, le caratteristiche e il metodo di produzione; un intervento legislativo di riforma della normativa sulle indicazioni geografiche; nel contesto internazionale, la promozione di una tutela rinforzata del sistema europeo nei paesi terzi; l'iscrizione nei registri ufficiali dell'Unione europea delle indicazioni geografiche extra-UE.

Il Consiglio agricoltura del 22 giugno 2009 ha adottato conclusioni sulla comunicazione della Commissione. Per quanto riguarda la proposta di inserire l'indicazione del luogo di produzione in etichetta, il Consiglio – pur riconoscendo che gli agricoltori e i consumatori ne hanno chiesto un uso più esteso – aveva invitato la Commissione a valutare in quali ambiti tale indicazione potrebbe rispondere a tali aspettative, tenendo anche conto della coerenza con tutte le pertinenti norme comunitarie in materia di etichettatura. Il Parlamento europeo ha approvato sull'argomento una risoluzione in data 25 marzo 2010. Sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche nonché sulle specialità tradizionali garantite, successivamente, sono state predisposte due valutazioni d'impatto.

nel merito degli atti in esame, osserva che con la proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) per la prima volta si accorpano in un unico strumento legislativo, rafforzandoli, tre regimi complementari: denominazioni di origine e indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, indicazioni facoltative di qualità.

La proposta definisce il regime dei prodotti agricoli e alimentari destinati al consumo, ma esclude dal suo ambito di

applicazione le discipline, peraltro recenti, sulle indicazioni geografiche relative ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati.

In sintesi, i principali elementi destinati a rafforzare e semplificare il regime sono: il riconoscimento del ruolo e delle responsabilità dei gruppi che presentano domanda di registrazione di denominazioni per quanto riguarda il monitoraggio, la promozione e la comunicazione; il rafforzamento e il chiarimento del livello di protezione delle denominazioni registrate e dei simboli comuni dell'Unione; una procedura più breve per la registrazione delle denominazioni; il chiarimento del ruolo rispettivo degli Stati membri e dei gruppi che fanno domanda di registrazione per quanto riguarda l'applicazione effettiva della tutela delle denominazioni registrate nell'insieme dell'Unione europea; definizioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche rese più conformi all'uso internazionale.

La proposta inoltre chiarisce alcuni aspetti giuridici e adegua la terminologia alla legislazione recentemente adottata in materia di indicazioni geografiche dei vini. Sono stabilite anche norme minime comuni sui controlli ufficiali volti a garantire che i prodotti rispettino il disciplinare e che l'etichettatura sul mercato sia corretta.

Per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite (STG), la proposta mantiene la riserva d'uso delle denominazioni delle specialità tradizionali garantite in tutto il territorio dell'Unione, ma elimina la possibilità di registrare denominazioni senza riserva d'uso. La Commissione ritiene invece che il compito di pubblicizzare i prodotti tradizionali senza tutelarli può essere eseguito più efficacemente a livello nazionale (o regionale) e che un'azione a livello dell'Unione europea non è giustificata. Il rinnovato regime dell'Unione europea per le specialità tradizionali garantite diventa più semplice (snellimento della procedura di registrazione tramite accorciamento dei tempi, procedure allineate a quelle del regime DOP-IGP) e più mirato sotto vari aspetti;

ad esempio, il criterio della tradizione è esteso a 50 anni (invece di 25) per rafforzare la credibilità del regime, il regime è riservato ai piatti pronti e ai prodotti trasformati e infine le definizioni e le norme procedurali sono semplificate per migliorarne la comprensione.

La Commissione europea propone inoltre di includere nel regolamento unico la disciplina delle « indicazioni facoltative di qualità », il cui tratto comune con i regimi di qualità è che sono facoltative e che mirano ad aiutare gli agricoltori a richiamare l'attenzione sulle caratteristiche e le proprietà che conferiscono valore aggiunto al prodotto sul mercato. Le indicazioni facoltative di qualità non sono modificate nel contenuto, ma adeguate al quadro legislativo del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione preannuncia inoltre che saranno svolti ulteriori studi e analisi per valutare i problemi incontrati dai produttori di prodotti di montagna per quanto attiene all'etichettatura. In funzione dei risultati di tale analisi la Commissione potrà proporre l'adozione di misure opportune.

La proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 (COM(2010)738) è volta a semplificare le norme di commercializzazione, in quanto esse possono contribuire a migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione e la qualità dei prodotti. In proposito, la Commissione europea rileva che nelle misure di gestione del mercato esiste già un requisito minimo di qualità « sana, leale e mercantile ». L'estensione di questi requisiti minimi ai prodotti non disciplinati da norme specifiche può essere utile per rassicurare i consumatori sulla qualità di base dei prodotti che acquistano.

La proposta tiene conto anche della necessità di allineamento al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conferisce pertanto alla Commissione le competenze di adottare ed elaborare in futuro le norme di commercializzazione. Le norme di commercializzazione vigenti continueranno quindi ad esistere e si po-

tranno razionalizzare mediante un meccanismo uniforme che prevede una delega di poteri alla Commissione, conformemente al Trattato di Lisbona (« atti delegati »), adeguando le specifiche tecniche alle concrete realtà locali.

In questo nuovo quadro sarà inserita, per tutti i settori, una base giuridica che imporrà l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione. Al riguardo, la Commissione europea precisa che « Dopo avere svolto un'adeguata valutazione d'impatto, in funzione delle esigenze specifiche la Commissione potrà così adottare atti delegati che dispongano l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione al livello geografico appropriato per rispondere alle aspettative dei consumatori in fatto di trasparenza e informazione. Uno dei primi settori presi in esame sarà il settore lattiero-caseario. Parallelamente, la Commissione prevede di mantenere in futuro l'obbligo di indicazione dell'origine nei settori in cui esso già vige ».

Quanto all'*iter* delle proposte in esame presso le istituzioni europee, ricorda che il Consiglio agricoltura del 13 e 14 dicembre 2010 ha avviato uno scambio di informazioni, che è proseguito il 14 aprile 2011. La Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo l'11 aprile 2011 ha avviato l'esame di entrambi gli atti, che si concluderà intorno al prossimo 20 giugno. Il Parlamento europeo si pronuncerà nell'ambito della sessione plenaria del 27 settembre 2011.

Si sofferma quindi sui due documenti di « orientamenti » che fanno parte del « pacchetto qualità ».

Negli « Orientamenti della Commissione europea sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) », la cui applicazione è volontaria, la Commissione focalizza la propria attenzione su due aspetti: le condizioni per l'impiego di denominazioni registrate come DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari che contengono come ingredienti prodotti protetti da queste de-

nominazioni; le buone pratiche atte a garantire che le denominazioni registrate di prodotti DOP o IGP utilizzati come ingredienti di prodotti alimentari non siano usate in modo improprio, tale da compromettere la reputazione del prodotto che beneficia di queste denominazioni, o da indurre il consumatore in errore circa la composizione del prodotto.

Gli « Orientamenti della Commissione europea sulle migliori pratiche riguardo ai sistemi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari » si applicano a: prodotti agricoli, destinati o meno al consumo umano (compresa l'alimentazione animale), prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 (prodotti trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati ad essere ingerito da esseri umani, bevande, gomme da masticare, acqua incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento); processi e sistemi di gestione connessi alla produzione e alla trasformazione di prodotti agricoli e alimentari.

Segnala infine che il « pacchetto qualità » va valutato anche alla luce della proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), presentata dalla Commissione il 30 gennaio 2008, che interviene sui due settori della etichettatura generale dei prodotti alimentari e della etichettatura nutrizionale, rispettivamente disciplinati dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE. Tale proposta tocca anche il tema della etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, oggetto della recente legge italiana 3 febbraio 2011, n. 4. Quanto all'*iter* della citata proposta di regolamento, si ricorda che il 16 giugno 2010 il Parlamento europeo in sessione plenaria, secondo la procedura legislativa ordinaria in prima lettura, ha approvato una risoluzione. Il Consiglio Occupazione del 7 dicembre 2010 ha raggiunto un accordo politico in prima lettura. Il Consiglio Agricoltura del 21 febbraio ha approvato, in prima lettura, una posizione che, tra l'altro, rende obbligatorie: l'etichettatura del contenuto nutritivo; l'eti-

chettatura di origine se la sua assenza si configura come un inganno per il consumatore; l'etichettatura di origine per alcuni tipi di carne (maiale, agnello e pollame). Il 22 febbraio 2011 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla posizione del Consiglio in cui, dopo avere ricordato di aver accolto 113 dei 247 emendamenti adottati dal Parlamento europeo, afferma che, pur non volendosi opporre a un voto espresso a maggioranza qualificata, il testo approvato dal Consiglio contiene elementi che si discostano dalla proposta della Commissione e non tiene conto del parere in prima lettura del Parlamento europeo e, di conseguenza, degli emendamenti che la Commissione aveva indicato di poter accettare. Il 19 aprile 2011 la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura la proposta di regolamento. Il testo approvato prevede, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una maggiore leggibilità dei caratteri; di indicare, anche per gli alimenti venduti nei ristoranti, banconote e mense, la lista completa degli allergeni, al momento presente solo sui prodotti preconfezionati; di specificare la data di congelamento della carne non lavorati, pollame e pesce, nonché l'origine dei singoli ingredienti del prodotto (carne, pollame, latticini, frutta e verdura) e di alcuni cibi trattati. Sono esclusi i prodotti non imballati. Il dialogo a tre con Commissione e Consiglio è iniziato il 10 maggio 2011 ed è proseguito anche nell'ambito di incontri tecnici; la votazione finale è prevista nella sessione plenaria del mese di luglio.

Si riserva infine di dar conto, nel corso del successivo dibattito, delle valutazioni e delle proposte avanzate dai soggetti incontrati in sede di audizione informale.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che – come emerso dalla consultazione dei gruppi – sarebbe utile concludere l'esame degli atti in titolo, con l'approvazione di un documento, prima che la omologa Commissione del Parlamento europeo approvi la relazione di sua competenza e,

quindi, entro la prossima settimana. Avverte pertanto che la XIII Commissione potrebbe essere convocata anche nella giornata di giovedì della prossima settimana, considerata l'opportunità di procedere preliminarmente anche all'audizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome. In ogni caso, la questione sarà approfondita dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 15.

7-00524 Paolo Russo: Sulle iniziative per l'erogazione degli aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 31 maggio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 31 maggio scorso il vicepresidente Zucchi, quale cofirmatario, ha illustrato la risoluzione.

Il Sottosegretario Roberto ROSSO esprime il parere favorevole del Governo sulla risoluzione.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), dichiarandosi favorevole allo « sblocco » dei fondi destinati al settore bieticolo-saccarifero, osserva tuttavia che la risoluzione in

discussione potrebbe risultare inidonea a raggiungere il risultato voluto. Infatti, a quanto gli risulta, per l'utilizzo delle risorse presenti nel bilancio dell'AGEA sembrerebbe necessario un provvedimento legislativo, non apparendo sufficiente un atto assunto in via amministrativa. Si dichiara tuttavia disponibile ad approvare la risoluzione.

Angelo ZUCCHI (PD) si dichiara sorpreso per la circostanza che il deputato Fogliato sembra essere più informato del sottosegretario, che ha espresso parere favorevole sulla risoluzione, nella quale si afferma esplicitamente che l'utilizzo delle somme presenti nel bilancio dell'AGEA ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero non richiede l'adozione di un apposito provvedimento di legge, per l'evidente identità dei soggetti destinatari e le espresse indicazioni ministeriali e governative già formalmente manifestate. Si domanda pertanto di quali elementi ulteriori disponga il collega Fogliato per formulare i suoi rilievi.

Al riguardo, sottolinea che le forze politiche stanno cercando insieme di portare a soluzione un problema che si trascina da tempo e che tutti i ministri che si sono succeduti alla guida del Dicastero agricolo si sono impegnati a risolvere. Pertanto, se per risolvere la questione si ritiene necessario un provvedimento legislativo, si segua subito il percorso legislativo. Tuttavia, a suo giudizio, dovrebbe essere il Governo a fornire indicazioni sulla procedura da seguire e non un gruppo, peraltro della maggioranza, che sostanzialmente smentisce il Governo e il Presidente della Commissione, che è il primo firmatario della risoluzione. È infatti evidente la diversa valenza delle valutazioni di un gruppo rispetto a quelle del Governo.

Conclusivamente, ribadendo la massima disponibilità del suo gruppo per ogni percorso che porti alla soluzione della questione in esame, invita il Governo e la maggioranza a chiarire il proprio orientamento.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che il deputato Fogliato ha espresso perplessità su parte del contenuto della risoluzione, che tuttavia si è dichiarato disponibile ad approvare.

Angelo ZUCCHI (PD) sottolinea che il deputato Fogliato non ha espresso solo perplessità, ma ha ritenuto sostanzialmente impraticabile il percorso indicato nella risoluzione.

Teresio DELFINO (UdCpTP), ricordando che la Commissione ha svolto un'intensa attività sul tema in discussione, ritiene che a questo punto sia necessario avere certezze sul percorso da seguire. Se risulta necessario approvare una norma di legge, si lavori tempestivamente in tale direzione. Solo se si opera in questo modo avrebbe senso approvare oggi la risoluzione, mentre approvare un altro atto destinato a rimanere senza effetto finirebbe per svilire l'azione della Commissione e per rendere scarsamente credibili gli impegni solennemente assunti dalla maggioranza e dal Governo.

Conclusivamente, ritiene che la Commissione possa approvare ora la risoluzione; se da una sollecita verifica dovesse risultare necessario un provvedimento legislativo, il Governo dovrebbe dare concretamente seguito alla risoluzione, presentando un emendamento al decreto-legge n. 70 del 2011, tuttora in corso di esame alla Camera.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene necessario conoscere le intenzioni reali del Governo, visto che la Commissione è intervenuta in molte occasioni sulla questione, che sono stati approvati numerosi atti di indirizzo e che tuttavia non è stato ancora dato un seguito concreto agli impegni assunti. Sottolinea altresì che la risoluzione che oggi la Commissione si accinge ad approvare non potrà rimanere senza effetto.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), rilevato che le dichiarazioni del deputato Zucchi appaiono allarmanti e contraddittorie,

precisa che per la definitiva erogazione degli aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero la risoluzione in discussione appare a suo giudizio utile, ma non risolutiva, poiché per sbloccare la quota di risorse esistenti nel bilancio dell'AGEA risulta necessario un intervento di carattere legislativo. Invita pertanto a mantenere un atteggiamento serio, evitando inutili polemiche.

Viviana BECCALOSSI (PdL) sottolinea che la risoluzione è stata ampiamente condivisa dai gruppi e dal Governo, che più volte si è impegnato ad erogare le risorse per le ultime due annualità del quinquennio previsto dal programma di aiuti per il settore bieticolo-saccarifero. Per conseguire tale risultato la risoluzione potrà non essere lo strumento definitivo, ma costituisce in ogni caso un passo importante, soprattutto se compiuto con il sostegno unanime dei gruppi. Ritiene pertanto che il Governo potrà verificare in tempi brevi se, dal punto di vista tecnico, si rende necessario anche un intervento legislativo.

Il Sottosegretario Roberto ROSSO precisa che il Governo ritiene estremamente utile la risoluzione e che, qualora poi si dimostrasse necessario dal punto di vista tecnico un intervento legislativo, esso potrà essere promosso. Appare in ogni caso importante che la questione sia affrontata su un percorso condiviso.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che dall'intervento del collega Fogliato sembrerebbe che il Ministero non abbia preso in considerazione i rilievi probabilmente avanzati dall'AGEA. Invita pertanto a valutare l'ipotesi di un emendamento al decreto-legge n. 70, ove tali rilievi si dimostrassero fondati.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), nel ricordare le numerose iniziative assunte dalla Commissione per finanziare il completamento del programma di aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero, invita il Governo a informare con la mas-

sima sollecitudine la Commissione circa l'eventuale necessità di un intervento legislativo. Infatti, occorre dare immediata certezza ad un settore verso il quale sono stati assunti ripetuti e solenni impegni e che ora si trova in una situazione di insostenibile difficoltà economica.

Gian Pietro DAL MORO (PD), premesso che gli obiettivi di fondo sono condivisi e che tuttavia è opportuno evitare ogni possibile equivoco, ritiene opportuno che la risoluzione sia collegata ad un impegno del Governo a procedere sollecitamente ad una verifica tecnica sul percorso da seguire.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che nella risoluzione si afferma esplicitamente che non è necessario un provvedimento legislativo per utilizzare le risorse già stanziare per il medesimo settore bieticolo-saccarifero e tuttora presenti nel bilancio dell'AGEA.

Il Sottosegretario Roberto ROSSO osserva che, allo stato, l'indicazione è quella contenuta nella risoluzione. Tuttavia, preso nota dei rilievi del deputato Fogliato, il Governo verificherà immediatamente se sussistono eventuali difficoltà dal punto di vista tecnico e, quindi, se sussiste l'esigenza di un intervento legislativo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede se vi sia stato uno scambio di note tra il Ministero e l'AGEA.

Il Sottosegretario Roberto ROSSO ribadisce quanto già dichiarato.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ricordando quanto previsto nella risoluzione, osserva che la stessa può essere approvata, in quanto diretta in ogni caso ad impegnare il Governo a provvedere all'utilizzo immediato delle risorse ivi indicate e, quindi, a risolvere l'annosa questione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) invita a valutare l'ipotesi di eliminare dalle premesse

della risoluzione il capoverso nel quale si afferma che non è necessario un provvedimento legislativo per l'utilizzo delle risorse dell'AGEA.

Paolo RUSSO, *presidente*, traendo le conclusioni del dibattito svoltosi, osserva che la risoluzione della Commissione ha ottenuto il parere favorevole dello stesso Governo, che la giudica compatibile e idonea. Se successivamente emergeranno elementi per una diversa valutazione della questione, il Governo e la Commissione potranno adoperarsi per promuovere tutte le iniziative necessarie per conseguire concretamente il risultato voluto. Ritiene pertanto che, sulla base di queste precisazioni, la risoluzione potrebbe essere approvata.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 7-00524.

7-00491 Servodio, 7-00499 Delfino, 7-00541 Rainieri e 7-00555 Gottardo: Sulle iniziative per il rilancio del settore della ciliegicoltura.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00125).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle risoluzioni, rinviato nella seduta del 31 maggio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che – dando seguito all'invito rivolto dalla Presidenza nella precedente seduta – è stato presentato uno schema di testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Elvira SAVINO (PdL) invita ad integrare lo schema con un ulteriore impegno al Governo a favorire la formazione di consorzi di produttori per rendere la ciliegia un volano di sviluppo dei territori in cui viene coltivata. Ritiene infatti necessaria una particolare attenzione verso i produttori agricoli, spesso in posizione di svantaggio rispetto al settore della distribuzione.

Paolo RUSSO, *presidente*, constatando che non vi sono obiezioni sulla proposta del deputato Savino, avverte che la risoluzione si intende conseguentemente integrata e che essa assume il numero 8-00125 (vedi allegato 1).

Tino IANNUZZI (PD) dichiara che il suo gruppo giudica importante la risoluzione che la Commissione si accinge ad approvare, perché consente – in una fase di crisi produttiva del settore della ciliegicoltura e di flessione del mercato di fronte alla concorrenza di alcuni Paesi esteri – di porre le basi per una politica organica ed attiva. Condivide inoltre il coinvolgimento, nel tavolo di settore, dell'associazione rappresentativa dei territori interessati.

Teresio DELFINO (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla risoluzione congiuntamente elaborata, che recepisce ampiamente le richieste dei soggetti ricevuti in sede di audizione informale. Auspica pertanto che gli impegni che oggi il Governo assume possano in tempi brevi essere attuati e produrre effetti positivi.

Angelo ZUCCHI (PD), premesso che il settore della cerasicoltura ha bisogno di un sostegno per il suo rilancio, ricorda che è oggi in corso a Vignola l'assemblea dell'Associazione nazionale Città delle ciliege, alla quale si potrà dunque fornire un concreto segno di attenzione da parte della politica, finalmente tempestivo.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), manifestando apprezzamento per la risoluzione unitaria, sottolinea la necessità che il Governo dia ad essa piena e tempestiva attuazione.

Il Sottosegretario Roberto ROSSO esprime il parere favorevole del Governo sulla risoluzione n. 8-00125.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00125.

7-00519 Fiorio: Sulle iniziative a tutela del comparto vitivinicolo in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 31 maggio 2011.

Massimo FIORIO (PD), nel ricordare che nella precedente seduta aveva invitato i colleghi della maggioranza a valutarla, dichiara la propria disponibilità ad una riflessione sul suo contenuto, che peraltro risale allo scorso marzo.

Segnala quindi l'opportunità di procedere preliminarmente ad alcune audizioni informali dei soggetti del comparto.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, osservando che le audizioni potranno essere utili anche per un eventuale aggiornamento della risoluzione, invita i gruppi a definire un sintetico programma di audizioni, da svolgere in una o due sedute. Invita inoltre i gruppi a valutare l'eventuale presentazione di altre risoluzioni ovvero di una risoluzione unitaria.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 15.35.

DL n. 70/2011 – Semestre europeo – disposizioni per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 maggio scorso il relatore Gottardo ha svolto la relazione introduttiva e che l'esame è proseguito nella seduta del 31 maggio, nella quale il relatore ha preannunciato una valutazione favorevole sul provvedimento.

Angelo ZUCCHI (PD) sottolinea che il suo gruppo giudica negativamente il provvedimento in esame che si situa fuori del reale contesto economico, soprattutto se si pensa alla manovra che nelle prossime settimane dovrà con ogni probabilità essere approntata. Ritiene inoltre che le misure contenute nel decreto-legge siano inefficaci e rappresentino poca cosa rispetto alle esigenze complessive dell'economia italiana. Inoltre, deve lamentare ancora una volta la scarsa presenza di disposizioni riguardanti il mondo agricolo (che si limitano ai commi 11 e 12 dell'articolo 8), come già accaduto con i più importanti provvedimenti economici degli ultimi anni. Ancora una volta sono state quindi deluse le aspettative degli operatori del settore. Ad ulteriore dimostrazione della portata insufficiente del decreto-legge, ricorda che i numerosissimi emendamenti presentati presso le Commissioni V e VI, per la maggior parte proprio dalla stessa maggioranza. Tali proposte emendative testimoniano che la stessa maggioranza ritiene il testo del Governo non adeguato rispetto alle esigenze.

Sottolinea quindi che anche il suo gruppo ha presentato alcuni emendamenti, in particolare per introdurre misure di semplificazione burocratica e a favore delle piccole e medie imprese agricole. Ricorda infatti che gli appesantimenti burocratici si trasformano spesso in costi insopportabili per tali imprese, mentre la loro eliminazione non si traduce in un aumento dei costi per le finanze pubbliche. Ad esempio, per quanto riguarda il sistema dei controlli sulle imprese agricole, un suo emendamento – che invita i

collegi della Commissione a sottoscrivere – propone di organizzare i controlli in modo tale da interferire il meno possibile sulle attività agricole.

Paolo RUSSO, *presidente*, osservando che è possibile cogliere la parte costruttiva dell'intervento del deputato Zucchi, invita il relatore Gottardo a valutare la possibilità di inserire nel parere un invito alle Commissioni di merito a valutare tutte le proposte emendative che prevedono forme di semplificazione burocratica e amministrativa.

Corrado CALLEGARI (LNP), nel sottolineare che il suo gruppo valuta favorevolmente il decreto-legge n. 70, ritiene che le disposizioni recate dai commi 11 e 12 dell'articolo 8, riguardanti la cessione dei crediti relativi a contributi comunitari sia molto importante e vada nella direzione di rendere più agevole l'accesso al credito per le imprese agricole.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nel far presente che il suo gruppo si è ripromesso di valutare il decreto-legge senza pregiudizi, ritiene necessaria una decisa accelerazione delle misure di sostegno dell'economia, volte a stimolare la crescita, senza la quale – a fronte della necessità di ridurre il debito pubblico – il Paese può aspettarsi solo sacrifici e tagli di spesa.

Osserva poi che il provvedimento in esame contiene alcuni elementi positivi. In particolare, valuta favorevolmente le disposizioni relative al credito di imposta per le attività finalizzate alla ricerca scientifica, alla semplificazione burocratica, allo snellimento delle autorizzazioni e alla riduzione degli oneri per le piccole e medie imprese. Per quanto riguarda la semplificazione, ritiene in particolare necessario evitare il ripetersi di provvedimenti forieri di ulteriori complicazioni e di episodi pittoreschi, come il falò del ministro Calderoli.

Ricordando gli emendamenti presentati dal suo gruppo presso le Commissioni di merito, si augura infine che la maggio-

ranza e il Governo possano recepire le proposte volte a soddisfare le vere esigenze del Paese.

Per i motivi esposti, dichiara che si asterrà nella votazione del parere favorevole preannunciato dal relatore.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) dichiara che il suo gruppo è contrario al decreto-legge in esame, rilevando che sui provvedimenti più importanti è impossibile, in Commissione Agricoltura, a differenza di quanto accade in altri casi, pervenire a posizioni condivise. Infatti, deve rilevare l'assenza di una efficace politica per la crescita e l'assenza di misure volte alla risoluzione dei problemi dell'agricoltura.

Viviana BECCALOSSI (PdL) fa presente che il suo gruppo ritiene di grande importanza il decreto-legge n. 70, che tra l'altro costituisce un primo passo nella direzione della semplificazione amministrativa. Ricorda in proposito, nella direzione di creare un contesto favorevole all'attività di impresa, il progetto di legge recante lo statuto dell'impresa, già approvato dalla Camera.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ritiene necessario ricordare che il decreto-legge – oltre alle norme recate ai commi 11 e 12 dell'articolo 8, che si riferiscono specificamente alle imprese agricole – prevede altre misure dirette alla generalità delle imprese e, quindi, anche alle imprese agricole. Ricorda in particolare le disposizioni relative ai crediti di imposta a favore delle imprese che investono in progetti di ricerca (articolo 1) o che assumono a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 2), quella contenuta all'articolo 4, relativa alla semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e, in generale, le misure di semplificazione burocratica.

Propone infine, sulla base del dibattito svolto, di esprimere parere favorevole con un'osservazione volta ad invitare le Commissioni di merito a valutare favorevolmente le proposte di modifica volte ad introdurre ulteriori misure di semplifica-

zione per aspetti specifici del mondo dell'agricoltura e della pesca (*vedi allegato 2*).

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene, contrariamente a quanto affermato dal relatore, che il provvedimento non rechi elementi tali da mettere in moto l'economia. Il parere favorevole del relatore merita pertanto il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con una osservazione, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 16.

5-04519 Cenni: Iniziative in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti, con particolare riferimento alla richiesta di proroga della validità dei diritti di reimpianto.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Susanna CENNI (PD), nel ringraziare il Governo per avere approfondito la risposta che nella precedente seduta era sembrata frettolosa, si dichiara solo parzialmente soddisfatta, ritenendo la risposta del Governo piuttosto burocratica. Nel merito, spera che il Governo non si limiti a prendere atto della posizione dell'Unione europea, ma si adoperi per evitare discriminazioni tra chi potrà avvalersi solo della nuova disciplina della OCM vino e chi ha già usufruito di possibilità in precedenza consentite. Sarebbe infatti paradossale riconoscere sostegno a pratiche come la

distillazione e non a chi rinnova gli impianti e investe sulla qualità.

Il sottosegretario Roberto ROSSO precisa che potrà essere rivista la vitatura dei terreni non qualificati come tali. Ricorda poi che la liberalizzazione degli impianti fu decisa quando al Governo vi era una diversa coalizione.

Susanna CENNI (PD) sottolinea che la questione posta nella sua interrogazione è diversa da quella della liberalizzazione degli impianti.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita alla stretta osservanza della disciplina regolamentare degli interventi sullo svolgimento di interrogazioni.

5-04357 Oliverio: Sulla crisi delle produzioni della cipolla di Tropea conseguente agli eventi meteorologici del marzo 2011.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo e prende atto che, alla data odierna, nessuna richiesta formale di intervento è pervenuta al Ministero da parte delle regione Calabria, che dovrà essere sollecitata affinché faccia il proprio dovere. Segnala poi le organizzazioni professionali agricole hanno fornito allarmanti dati sui danni subiti, ben superiori alla soglia minima del 30 per cento per gli interventi compensativi previsti dalla legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-04683.

La seduta termina alle 16.10

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

ALLEGATO 1

Risoluzioni n. 7-00491 Servodio, n. 7-00499 Delfino, n. 7-00541 Rainieri e n. 7-00555 Gottardo: Sulle iniziative per il rilancio del settore della ciliegicoltura.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

l'Italia è il primo produttore di ciliege in Europa e il quarto nel mondo, con una produzione diffusa in numerose aree dell'intero territorio nazionale che, nel periodo 2004-2008, è cresciuta del 41,2 per cento, raggiungendo il 7,2 per cento della produzione mondiale (che si è incrementata, nello stesso periodo, del 9,1 per cento);

la produzione cerasicola italiana – frutto della tradizione rurale italiana ed in particolare di quei territori che meglio di altri in Europa hanno saputo sviluppare le migliori tecniche agronomiche – presenta caratteristiche di assoluta qualità ed eccellenza, in termini organolettici, nutrizionali e di immagine, che la rendono particolarmente apprezzata all'estero. La ciliegicoltura italiana vanta inoltre numerosissime varietà autoctone, molte delle quali sono state utilizzate per la sperimentazione e il miglioramento genetico a livello planetario. Ancora oggi il livello qualitativo italiano è irraggiungibile seppur inizia a subire l'influenza di dinamici *competitor* quali Spagna, Turchia, Siria, Romania che, seppur con poche varietà e per specifici periodi, riescono sempre di più a guadagnare spazio nei migliori mercati europei e mondiali. Le ciliege italiane rappresentano pertanto uno dei migliori e più affascinanti esempi della produzione ortofrutticola « *made in Italy* »;

la rilevanza della produzione cerasicola nazionale non è data solo dal suo

prodotto frutticolo, ma anche dalla produzione legnosa (sono di essenza di legno di ciliegio i migliori mobili della produzione della Brianza);

inoltre, la coltivazione delle ciliege – che avviene in piantagioni poste generalmente in collina e media montagna – assume anche una particolare valenza ambientale, essendo legata a valori ecologici, di assetto e salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico, di redditività delle aree marginali di alta collina e montagna;

nel 2009 si è tuttavia verificata, a fronte della crescita complessiva del mercato mondiale, una inversione di tendenza nella produzione italiana, con un arretramento rispetto al 2008 in tutti gli indici di riferimento; più precisamente, il totale degli impianti è passato da 29.740 a 29.726, la superficie in produzione da 28.900 a 28.796 ettari; la produzione da 137.580 a 129.079 tonnellate, la produzione raccolta da 134.387 a 116.179 tonnellate;

anche nell'anno 2010 questa tendenza negativa risulta confermata;

le principali cause di questo *trend* negativo sono da riscontrare negli elevati costi di produzione e nei rischi di impresa molto alti, condizionati dalla brevità della stagione produttiva, fortemente legata a fattori climatici e metereologici, dalla produzione disseminata su terreni frazionati e di estensione ridotta, da una produzione estera sempre più dinamica, nonché dalla necessità di migliorare, mediante idonei

progetti di ricerca, il panorama varietale con l'offerta di nuove tipologie produttive;

è indubbio, dunque, che occorre intervenire con immediatezza per invertire il *trend* negativo, tenuto conto del significato strategico della produzione di ciliege nel paniere frutticolo dell'Italia, del valore economico complessivo delle attività ad essa legate e del rilevante numero di persone impegnate;

in particolare, occorre definire specifiche iniziative per rilanciare il settore della ciliegicoltura, rendendo la produzione più competitiva nel mercato mondiale e sviluppando azioni per un ulteriore miglioramento della qualità, per la valorizzazione e la promozione di questo prodotto di eccellenza;

è necessario inoltre riservare una specifica attenzione alla ciliegicoltura oltre che nel quadro delle politiche per il settore ortofrutticolo, anche in quelle finalizzate alla promozione degli alimenti caratteristici del territorio nazionale, in quanto dotati di un particolare valore nutrizionale;

ridare ossigeno al settore comporterà risvolti positivi in termini di sviluppo dell'occupazione e di prodotto interno lordo nazionale così come sarà di fondamentale importanza rilanciare l'immagine di un prodotto vissuto dai consumatori al vertice qualitativo della produzione ortofrutticola italiana, di grande e storico prestigio, capace di trainare l'intero comparto nazionale in quanto primo frutto della primavera,

impegna il Governo:

ad istituire uno specifico « tavolo di settore cerasicolo » presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con lo scopo di approfondire tutte le problematiche che interessano il relativo comparto produttivo nonché a definire adeguate e specifiche politiche di rilancio del settore;

ad elaborare un piano di settore, che affronti tutte le questioni di rilievo per la ciliegicoltura italiana e gli specifici obiettivi da raggiungere, con riferimento a: valorizzazione delle produzioni e *marketing* territoriale, promozione della meccanizzazione, di innovative tecniche colturali, di conservazione e di trasformazione del prodotto, ricerca e miglioramento genetico, difesa fitosanitaria;

ad adottare specifici provvedimenti per programmare e finanziare la realizzazione di progetti di valorizzazione e *marketing* territoriale, attività di ricerca, promozione della qualità e innovazione di processo, contributi di filiera;

a favorire la formazione di consorzi di produttori per rendere la ciliegia un volano di sviluppo dei territori in cui viene coltivata;

ad adottare iniziative mirate a sostenere lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere cerasicole, con riferimento anche alle filiere della trasformazione agroalimentare e del legno di ciliegio;

ad attivare iniziative di promozione del consumo di ciliege, anche nell'ambito di quelle già previste nel campo della nutrizione e della sicurezza alimentare, della dieta mediterranea, della cultura alimentare e del consumo di frutta nelle scuole, del turismo enogastronomico;

a sviluppare un reale coordinamento nella valorizzazione di tutto il qualificato paniere di produzioni ortofrutticole finalizzato a promuovere concrete e specifiche azioni promozionali per consolidare il mercato del « *made in Italy* » in Italia, in Europa e nel mondo nonché a tutelare la ciliegicoltura e tutti i nostri prodotti di qualità da fenomeni di agropirateria e di sofisticazioni;

a prevedere la partecipazione dell'Associazione nazionale città delle ciliege al tavolo di settore da istituire presso il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché ad ulteriori organismi operanti nel campo della nutrizione e della sicurezza alimentare, della promozione della dieta mediterranea, della cultura alimentare e del consumo di frutta nelle scuole, e, in particolare, alla Commissione per la promozione e la valorizzazione del turismo enogastronomico presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

al riconoscimento della ciliegia quale « frutto della Nazione » per il verde delle foglie, il bianco raggiante della propria fioritura, il rosso brillante dei succosi frutti, attivandosi per l'istituzione della

« giornata nazionale della ciliegia » da prevedersi nel primo *week-end* del mese di giugno.

(8-00125) « Servodio, Delfino, Rainieri, Gottardo, Iannuzzi, Savino, Agostini, Bellanova, Benamati, Bordo, Bossa, Brandolini, Capano, Marco Carra, Castiello, Cenni, Concia, Cuomo, Di Caterina, Di Giuseppe, Fiorio, Fogliardi, Ginefra, Grassi, Losacco, Miglioli, Nistri, Negro, Oliverio, Mario Pepe (PD), Rubinato, Sani, Trappolino, Vico, Viola e Zucchi ».

ALLEGATO 2

**DL n. 70/2011 – Semestre europeo – disposizioni per l'economia.
(C. 4357 Governo).**

**PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
E APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 4357, recante « Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si invitano le Commissioni di merito a valutare favorevolmente le proposte di modifica volte ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per aspetti specifici del mondo dell'agricoltura e della pesca.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-04519 Cenni: Iniziative in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti, con particolare riferimento alla richiesta di proroga della validità dei diritti di reimpianto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione riguarda il settore vitivinicolo e, in particolare, i cosiddetti diritti di impianto la cui concessione, sul territorio comunitario, è vietata fino al 2015 ad eccezione di precise condizioni al cui verificarsi la normativa comunitaria consente agli Stati membri di rilasciare nuove autorizzazioni (come, ad esempio, il possesso di un diritto di impianto e in caso di sperimentazione) ovvero diritti di reimpianto.

La medesima norma consente ai paesi membri che ne faranno richiesta, di mantenere tale regime per ulteriori 3 anni, fino al 31 dicembre 2018.

Dal 2019 si realizzerà, quindi, la completa liberalizzazione delle superfici vitate, i cui riflessi sono già paventati dall'intera filiera non solo per la probabile perdita di valore dei diritti acquisiti ma, soprattutto, per il verosimile aumento di offerta di prodotti qualitativamente inferiori, a danno delle produzioni storicamente e tradizionalmente tipiche di determinate aree geografiche.

Le preoccupazioni rappresentate dalla filiera sono condivisibili, anche in considerazione del fatto che il mantenimento dei diritti di impianto, pur rappresentando una misura di accompagnamento, permette di tutelare sia la qualità delle produzioni (limitando la coltivazione ad aree fortemente vocate), sia l'offerta complessiva dei prodotti immessi sul mercato.

Peraltro, non è da sottovalutare l'azione di protezione del territorio svolta

dalle superfici vitate in particolari ambienti pedologici, quali quelli collinari, e le conseguenze che la liberalizzazione degli impianti in parola potrebbe avere sull'abbandono della coltivazione.

Devo, inoltre, segnalare che la possibilità di prorogare la validità dei diritti di reimpianto, essenzialmente per contribuire a sostenere i redditi dei produttori in un periodo di crisi del settore e per consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzazione dei diritti stessi, è stata già rappresentata alla Commissione Europea.

La Commissione ha fatto presente che tale modifica non è fattibile. Ciò in quanto, la validità dei diritti di impianto a otto anni è ampiamente sufficiente per consentire ai produttori di procedere al reimpianto, come confermato due volte dal Consiglio dell'UE, nel 1999 con il regolamento (CE) 1493/99 e nel 2008 con il regolamento (CE) 479/2008.

Ritengo, pertanto, che la problematica dei diritti di reimpianto vada inquadrata in un più ampio contesto, prevedendo la possibilità di intervento nell'ambito della discussione della riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) vino, per sollevare la questione a livello di Consiglio e Parlamento europeo, coinvolgendo anche gli altri grandi Paesi produttori affinché sia mantenuto l'attuale sistema di « blocco » degli impianti post 2015 per tutti i Paesi UIE e per tutte le tipologie di vino.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-04357 Oliverio: Sulla crisi delle produzioni della cipolla di Tropea conseguente agli eventi meteorologici del marzo 2011.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione concerne le piogge alluvionali che nei primi giorni dello scorso marzo hanno causato, tra l'altro, danni alle produzioni di cipolla rossa di Tropea (prodotto IGP) nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia.

Al riguardo, faccio presente che gli interventi compensativi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per quelle avversità e colture danneggiate che non sono comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative (peraltro, agevolate per l'esistenza di un contributo statale fino all'80 per cento della spesa premi sostenuta).

Tuttavia, in presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni, la regione interessata può chiedere la modifica delle previsioni assicurative previste dal Piano assicurativo in vigore e, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere consentita l'attivazione degli interventi

compensativi del Fondo di solidarietà nazionale.

Colgo l'occasione per far presente che, ai sensi della vigente normativa, per le colture, strutture e avversità non assicurabili al mercato agevolato possono essere concessi contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo nonché una proroga delle rate relative alle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso.

Evidenzio infine che, alla data odierna, nessuna richiesta formale d'intervento è pervenuta al Ministero da parte della regione Calabria.

Tuttavia, considerata la gravità della situazione, assicuro che non appena verrà da parte della regione specifica richiesta nei termini soprarichiamati, gli uffici del Ministero provvederanno tempestivamente all'istruttoria di competenza e, riscontrati i requisiti di legge, saranno adottati i provvedimenti necessari per l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	491
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	503

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. COM(2011)215 def.	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile. COM(2011)216 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e conclusione – Parere motivato</i>)	495
ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato dalla XIV Commissione</i>)	506
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	500
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	500

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea dovrebbe avere inizio a partire da lunedì 13 giugno prossimo e che pertanto la XIV Commissione dovrebbe esprimersi entro la seduta odierna. Poiché le Commissioni V e VI non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti, la Commissione si esprimerà sul testo attuale, salvo poi esprimersi nuovamente laddove le modifiche apportate dalle Commissioni di merito fossero rilevanti sotto il profilo delle competenze della XIV Commissione.

Enrico FARINONE (PD) rileva che il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'economia, benché il Governo abbia a lungo negato che la crisi avesse

ripercussioni negative per il nostro sistema economico. I primi segnali di un'ammissione della situazione di difficoltà del Paese si sono avuti con il decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto una politica di tagli lineari, penalizzando in particolare i settori del sostegno sociale e dell'impiego, e che non ha messo in campo alcuna iniziativa di rilancio del sistema economico. Anche con il decreto-legge in esame — che pure poteva rappresentare l'occasione per individuare alcuni settori cardine per lo sviluppo economico e la crescita — non si fa che gestire, così com'è, una situazione di evidente declino. È ormai chiaro a tutti che senza misure per la crescita ed il rilancio dell'economia — pensa, in particolare, a misure a sostegno dell'occupazione e ad investimenti nel settore della ricerca, dell'università e della scuola — non si potrà efficacemente intervenire sul debito pubblico. Il tasso di crescita italiano, come ha rilevato lo stesso Governatore Draghi lo scorso 31 maggio, è inferiore a quello di altri Paesi europei e il Paese si appresta a subire una nuova manovra correttiva dei conti pubblici, senza che sia chiaro dove potranno essere reperite le risorse necessarie.

Invita quindi la maggioranza ad una riflessione profonda sul futuro economico del Paese, rispetto al quale l'Europa impone tempi e vincoli, che è dovere dell'Italia assumere e rispettare.

Mario PESCANTE, *presidente*, richiama la raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma dell'Italia e per l'espressione di un parere sul programma di stabilità dell'Italia, presentata il 7 giugno 2011, che dopo una discussione preliminare in seno ai Consigli ECOFIN del 20 giugno e al Consiglio Occupazione e affari sociali del 17 giugno, saranno approvate politicamente dal Consiglio europeo del 23 e 24 giugno prossimi. Successivamente il Consiglio procederà ad adottarle formalmente entro il mese di luglio 2011. La Commissione e gli Stati membri sorveglieranno l'attuazione delle raccomandazioni nel quadro di un pro-

cesso di « valutazione tra pari ». La Commissione valuterà quindi i progressi realizzati a livello dell'UE nella prossima analisi annuale della crescita, che sarà pubblicata nel gennaio 2012, e, per ciascuno Stato membro, nella prossima serie di raccomandazioni specifiche per paese, che pubblicherà nel giugno 2012.

Ricorda che le misure indicate per l'Italia sono riconducibili a sei ambiti: 1) dare attuazione al piano di consolidamento delle finanze pubbliche, al fine di accelerare la riduzione del disavanzo e del debito, e di avviare il conseguimento degli obiettivi relativi al 2013-2014 (pareggio di bilancio) con misure da adottare entro ottobre 2011; 2) ridurre la frammentazione del mercato del lavoro; 3) far progredire il progetto di riforma, avviato nel 2009, del contratto collettivo di lavoro; 4) aprire il settore dei servizi, in particolare quello delle professioni, ad una maggiore competizione e a ridurre la lunghezza delle procedure di esecuzione degli appalti, e promuovere l'accesso delle PMI al mercato dei capitali, rimuovendo gli ostacoli amministrativi e riducendo i costi; 5) migliorare la cornice regolamentare relativa agli investimenti privati in ricerca e sviluppo, estendendo i vigenti incentivi fiscali e incoraggiando le forme di *capital-venture*; 6) accelerare le procedure di co-finanziamento della politica di coesione, al fine di incrementare il tasso di assorbimento dei fondi europei e migliorare la qualità del loro impiego.

Evidenzia quindi la difficoltà di conciliare riduzione del debito pubblico con esigenze di crescita, anche alla luce della manovra economica che il Paese si appresta ad affrontare.

Sandro GOZI (PD) segnala, preliminarmente, l'esigenza che la XIV Commissione, anche congiuntamente con la Commissione Bilancio, proceda all'audizione del Ministro dell'economia, al fine di conoscere la posizione del Governo rispetto alle raccomandazioni della Commissione europea, possibilmente prima della loro approvazione da parte del Consiglio europeo.

Osserva quindi che i commenti pubblicati dai principali quotidiani riportano quanto la Commissione europea conclude nelle sue raccomandazioni, anche se con toni temperati da eccessiva diplomazia, ovvero che vi sono oggettivi motivi di preoccupazione e di imbarazzo per il nostro Paese. Emerge, in particolare, l'imperativo della crescita, senza la quale il Paese rischia di non farcela. La Commissione ricorda che nell'ultimo decennio l'Italia è cresciuta meno dell'1 per cento, assai meno di altri Paesi europei, e che manca una riforma fiscale, una riforma degli ammortizzatori sociali, una legge sulla concorrenza che garantisca un vero mercato dei servizi professionali.

Ricorda che lo scorso 10 dicembre, in occasione dell'audizione del Ministro Tremonti e del Commissario europeo per gli affari economici e monetari Olli Rehn, aveva chiesto chiarimenti circa una possibile manovra correttiva di 7 miliardi di euro, che si sarebbe resa necessaria a breve, tenuto conto dello scarto di valutazione del deficit italiano per il 2011 effettuato dalla Commissione europea e dal Governo italiano. A questa domanda il Ministro Tremonti non aveva risposto, mentre il Commissario Rehn aveva evidenziato che è assai frequente che i Paesi membri presentino scenari lievemente più ottimisti rispetto a quelli della Commissione e che, trattandosi di una lieve differenza, non si avvertiva l'esigenza di interventi aggiuntivi. Deve oggi rilevare, come purtroppo, avesse ragione.

Il Ministro Tremonti dovrebbe inoltre chiarire come si concili la raccomandazione della Commissione europea sull'introduzione di tetti e di meccanismi di controllo della spesa pubblica con il federalismo fiscale, soprattutto nella fase di prima attuazione.

Ulteriori questioni evidenziate dalla Commissione europea e sulle quali richiama l'attenzione dei colleghi sono quelle del lavoro nero – rispetto al quale ricorda che si attende ancora in Italia l'attuazione della direttiva sui datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare – e dei nuovi

esclusi, ovvero donne e giovani (rispetto a questi ultimi segnala che in Italia sarebbero 2 su 5 i giovani che non frequentano l'università, non sono in formazione professionale e non lavorano). L'inerzia del Governo si estende anche alla questione dei fondi strutturali, sul finanziamento dei fondi di coesione, il cui utilizzo si attesterebbe al 17 per cento per l'Italia, con una media del 7 per cento nelle regioni meridionali.

Quanto alle specifiche questioni di compatibilità comunitaria sollevate dal decreto-legge, si sofferma innanzitutto sul tema dell'introduzione di un diritto di superficie ventennale sulle spiagge. Sebbene il Governo abbia modificato l'ipotetica formulazione iniziale di diritti di superficie per 90 anni, senza alcuna procedura di evidenza pubblica per la loro assegnazione, in una disposizione che prevede un diritto di superficie ventennale, rilasciato nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, occorre procedere con estrema cautela, valutando se, a fronte della procedura di infrazione in corso, l'ipotesi di concessioni ventennali sia accettabile. Occorre anche prevedere, coerentemente con lo spirito della direttiva Bolkestein sui servizi nel mercato interno, procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione dei diritti di superficie se non si vuole che all'Italia venga imposto *tout court* l'obbligo di procedere a gara per ogni concessione, ciò che avrebbe effetti drammatici per tutti i piccoli operatori che lavorano nel settore.

Con riferimento quindi all'istituzione di distretti turistico alberghieri, cui si applicano disposizioni agevolative, evidenzia che la disposizione si configura, di fatto come un aiuto di Stato.

Occorre mettere in evidenza, nel parere che la Commissione dovrà esprimere, la necessità che siano rispettate le disposizioni di cui al Regolamento 800/2008 riguardanti le deroghe in blocco per determinate categorie di aiuti, anche ricordando che il Governo è tenuto, entro 20

giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni, a trasmettere una nota informativa alla Commissione europea.

Anche con riferimento al Fondo sociale europeo e di sviluppo regionale, invita il Governo al pieno rispetto degli obblighi informativi nei confronti delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Richiama quindi le disposizioni che prevedono contributi in favore di ANAS, rispetto alle quali invita il Governo a verificare che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 19, siano compatibili con la normativa dell'Unione europea e con le regole di contabilità pubblica dell'UE.

Evidenzia, in conclusione, che il provvedimento suscita forti preoccupazioni di politica generale e seri dubbi in ordine alla sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva di prendere contatti con la Presidenza della Commissione Bilancio in ordine all'audizione del Ministro dell'economia. Con riferimento quindi ai dati relativi ai fondi di coesione, osserva che la media di utilizzo dei fondi disponibili, pari al 16,8 per cento, è riferita all'insieme degli stanziamenti previsti per tutte le regioni italiane, mentre per le regioni interessate dall'obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata) la media di utilizzo scenderebbe all'8 per cento.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, osserva preliminarmente come il dibattito attuale affronti temi di vitale importanza per il Paese e per il futuro economico, e non solo, dei cittadini italiani. Ciononostante l'opinione pubblica è totalmente estranea a queste tematiche, e ciò anche per colpa del sistema di comunicazione radio televisiva, che non è affatto veicolo di informazione su tali aspetti. Ritiene che sia stata una grave omissione, nel corso dell'*iter* di riforma, alla Camera, della legge n. 11 del 2005, avere definito disposizioni relative alla partecipazione delle

istituzioni alla fase ascendente, di formazione delle politiche dell'Unione europea, ma non dell'Italia, del Paese nel suo complesso.

Osserva quindi come spesso l'onorevole Gozi sottolinei la situazione di imbarazzo nella quale il nostro Paese si pone rispetto all'Unione europea. Ritiene, piuttosto, che sia l'Unione europea a doversi sentire imbarazzata nei confronti dell'Italia! Pensa, in particolare, alla situazione nel Mediterraneo e alle condizioni dell'Agenzia Frontex, oggi svuotata di ogni significato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che richiama tra l'altro i contenuti della raccomandazione della Commissione europea sul programma nazionale di riforma dell'Italia e per l'espressione di un parere sul programma di stabilità dell'Italia, presentata il 7 giugno 2011. Si tratta a suo avviso di un riferimento importante, che mette in primo piano il tema della liberalizzazione dei servizi, di particolare attualità in un momento nel quale ci appresta a votare per un referendum nel quale è in causa, tra l'altro, la liberalizzazione del settore delle risorse idriche.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che gli aspetti relativi alla comunicazione furono già oggetto della risoluzione presentata a sua firma sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2010, come anche delle risoluzioni presentate dalla collega Centemero sulle relazioni annuali per il 2007 e il 2008, che impegnavano il Governo e la RAI a migliorare l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle tematiche europee. Si tratta comunque di aspetti da non disciplinare con legge, e che potranno essere affrontati con il Ministro per le politiche europee, non appena sarà nominato.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, dichiara che si farà promotore di una mo-

zione in Aula di condanna del sistema informativo italiano, totalmente inadeguato sulle tematiche europee. Si tratta di una carenza che penalizza fortemente il sistema Paese.

Sandra ZAMPA (PD) ricorda che il PD ha già presentato un atto di sindacato ispettivo sulla materia, ottenendo la risposta del Ministro Ronchi. Occorrerebbe a suo avviso adottare un'iniziativa collettiva maggiormente incisiva.

Enrico FARINONE (PD) osserva che se un Governo si permette di rimanere per mesi senza Ministro per le politiche europee, di fatto trasmette un chiaro messaggio al Paese, di non importanza delle tematiche in questione.

Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore nel formulare alcune osservazioni, preannuncia il voto contrario del PD sulla proposta di parere formulata.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
COM(2011)215 def.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile.

COM(2011)216 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e conclusione – Parere motivato).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade, per entrambi gli atti in esame, il 29 giugno 2011.

Riporta quindi le dichiarazioni di Raffaele Baldassarre, europarlamentare e relatore sulla proposta relativa al regime linguistico del brevetto, che, pur esprimendosi a favore del passaggio alla sola lingua inglese, non concorda con la scelta del Governo di non aderire alla cooperazione rafforzata basata sul brevetto trilingue e con la presentazione del ricorso del Governo.

Segnala inoltre che risulterebbe che nel ricorso presentato dal Governo alla Corte di Giustizia europea contro la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, verrebbe fatto esplicito riferimento al parere contrario approvato dalla XIV Commissione il 15 dicembre 2010, sulla proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell'UE.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti degli atti, ricordando che il 13 aprile 2011 la Commissione europea ha presentato due proposte di regolamento (COM(2011)215 e 216) volte ad attuare la cooperazione rafforzata rispettivamente per la creazione di una tutela brevettuale unitaria (cosiddetto « brevetto unico europeo ») e per il relativo regime linguistico. Il brevetto unico europeo avrà effetto solo per i 25 Stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata, con l'esclusione quindi di Italia e Spagna.

Si sofferma solo brevemente sul contenuto della prima delle due proposte di regolamento, limitandosi a richiamare la finalità del brevetto unico europeo di fornire tutela uniforme e pari efficacia nei 25 Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata. I brevetti europei potranno beneficiare dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti a condizione che l'effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria. Da tale effetto deriva che il brevetto europeo potrà essere limitato, concesso in licenza, trasferito, revocato o estinguersi unicamente per gli Stati membri partecipanti e che il titolare di brevetto unico europeo potrà impedire che terzi, senza il suo consenso, utilizzino direttamente o indirettamente l'invenzione sui territori degli Stati membri partecipanti, salvo specifiche eccezioni.

Richiama invece l'attenzione della Commissione sulla seconda delle proposte di regolamento; essa adotta come regime linguistico per il brevetto unico europeo la procedura in vigore presso l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). L'articolo 2 della proposta definisce quindi come «lingua del procedimento» la lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti (secondo la definizione contenuta nella Convenzione sul brevetto europeo), ovvero il tedesco, l'inglese e il francese.

Da tale disposizione deriva che la domanda di brevetto unico europeo dovrà essere presentata in inglese, francese o tedesco; qualora il fascicolo di un brevetto unico europeo sia stato pubblicato nella lingua del procedimento e contenga una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB, non saranno necessarie ulteriori traduzioni. La proposta di regolamento detta inoltre disposizioni specifiche applicabili in caso di controversie e delinea un regime transitorio applicabile nell'attesa che sia disponibile un sistema di traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell'UE (secondo la Commissione tra 12 anni). Tale regime è essenzialmente volto a garantire che durante il periodo di transizione tutti i brevetti unici europei

siano disponibili in inglese, la lingua usata nel campo della ricerca tecnologica e delle pubblicazioni internazionali, e che siano pubblicate traduzioni dei brevetti stessi in altre lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti.

I *consideranda* della proposta di regolamento in esame si premurano di precisare che essa non intende creare un regime linguistico specifico per l'UE né tantomeno un precedente per un regime linguistico limitato in qualsiasi strumento giuridico futuro dell'UE. In sostanza, si tratterebbe di un regime speciale che non pregiudica il principio generale in base al quale si considerano lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni dell'UE tutte le lingue ufficiali degli Stati membri.

In relazione a tale fondamentale principio (espressamente affermato dall'articolo 342 TFUE e dal regolamento n. 1/1958 del Consiglio) richiama la genesi della cooperazione rafforzata e la posizione già espressa dal Parlamento italiano in materia di regime linguistico del futuro brevetto europeo.

Già nel 2000 la Commissione aveva presentato una proposta di regolamento (COM(2000)412) sulla creazione di un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l'UE e di un sistema giurisdizionale unico in materia di brevetti per garantire la protezione dei titolari di brevetto in tutta l'UE. Tale proposta prevedeva che il brevetto unico fosse rilasciato dall'UEB in una delle sue lingue ufficiali (inglese, francese o tedesco) e pubblicato nella medesima lingua unitamente ad una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue. Il regime linguistico proposto aveva presentato profili di particolare criticità e non era stato possibile raggiungere un accordo in seno al Consiglio. Successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in relazione all'articolo 118 TFUE (che fornisce una base giuridica specifica per la creazione di titoli di proprietà intellettuale nell'UE prevedendo il voto all'unanimità per le decisioni sul regime linguistico dei titoli e la maggioranza qualificata per tutti gli altri aspetti), il 4 dicembre 2009 il Consiglio competitività aveva raggiunto un

accordo sulla proposta nel suo complesso, decidendo di stralciare e di affrontare separatamente la questione del regime linguistico.

Il 30 giugno 2010 la Commissione aveva quindi presentato una specifica proposta di regolamento (COM(2010)350) sul regime di traduzione del futuro brevetto dell'UE che riproponeva il regime linguistico basato sulla prassi dell'UEB (inglese, francese o tedesco). Malgrado la nuova proposta della Commissione e gli sforzi della Presidenza del Consiglio dell'UE al fine di favorire un compromesso, non è stato possibile superare le divergenze sul regime linguistico e, in particolare, la netta contrarietà di Italia e Spagna che in sede di Consiglio hanno posto il veto, impedendo in tal modo l'adozione del regolamento.

La proposta di regolamento (COM(2010)350) è stata esaminata dalla Camera ai sensi dell'articolo 127 del regolamento: il 15 dicembre 2010 la XIV Commissione ha espresso parere contrario; il successivo 22 dicembre la Commissione attività produttive ha approvato un documento finale che esprimeva una valutazione contraria sulla proposta di regolamento. Entrambi i documenti, nel condividere la posizione molto ferma assunta dal Governo italiano, evidenziavano che l'opzione di utilizzare solo inglese, francese e tedesco appariva da un lato palesemente contraria al principio della parità di trattamento tra tutte le lingue ufficiali dell'UE stabilito dal TFUE e dall'altro suscettibile di creare ingiustificate sperequazioni tra le imprese italiane e le imprese dei Paesi le cui lingue fanno parte del regime di traduzione proposto.

Anche la Commissione Politiche dell'UE del Senato, nella seduta del 13 ottobre 2010, si era espressa in senso fortemente critico sulla proposta di regolamento approvando una risoluzione nella quale, dopo aver valutato che il regime linguistico prospettato recherebbe grave danno non solo alla cultura e alla lingua italiane, ma anche in termini di distorsione della concorrenza e della competitività delle imprese, a solo vantaggio dei Paesi la cui lingua ufficiale coincida con una delle tre

lingue su cui si baserebbe il regime linguistico prospettato, si sottolineava la necessità di individuare un sistema che preveda per i brevetti europei la lingua del Paese di provenienza dell'inventore, con traduzione nella sola lingua inglese.

Vista l'impossibilità di conseguire entro un periodo di tempo ragionevole l'obiettivo di istituire una tutela brevettuale unitaria a livello UE, su richiesta di dodici Stati membri (Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito), la Commissione ha chiesto al Consiglio di autorizzare una cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Successivamente anche Belgio, Austria, Irlanda, Portogallo, Malta, Bulgaria, Romania, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Lettonia, Grecia e Cipro hanno chiesto di prendere parte alla cooperazione rafforzata che in definitiva è stata autorizzata dal Consiglio il 10 marzo 2011, dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento europeo.

Segnala che il 31 maggio 2011 il Governo italiano ha depositato ricorso alla Corte di giustizia dell'UE per chiedere l'annullamento della decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione rafforzata, con la finalità, evidenziata nel comunicato stampa dello stesso giorno, di « agire a difesa dei valori e degli obiettivi dell'Unione contro il tentativo di definire una gerarchia di poteri e di valori in violazione dei principi di pari dignità e di rispetto delle diversità linguistiche e culturali degli Stati membri » e di contestare l'uso delle « cooperazioni rafforzate come strumento divisivo, sostanzialmente teso a vanificare le norme dei Trattati che richiedono l'unanimità ».

Il ricorso pone preliminarmente la questione della stessa base giuridica della cooperazione rafforzata (articolo 118 TFUE), ritenendo che sussista una competenza esclusiva dell'Unione nella creazione di un brevetto europeo diverso dai singoli brevetti nazionali ed evidenziando come la procedura di cooperazione rafforzata sia stata autorizzata dal Consiglio,

al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 20, par.1, comma 1 del TUE, secondo il quale, a tali procedure, può farsi ricorso esclusivamente nel quadro delle competenze non esclusive delle istituzioni. Il ricorso inoltre evidenzia le implicazioni negative sul mercato unico della cooperazione rafforzata, suscettibile di creare divisioni e distorsioni all'interno di quest'ultimo e di recare pregiudizio alle nostre imprese. Da quanto risulta in via informale, inoltre, come detto dal Presidente, il ricorso richiama il parere espresso nel dicembre 2010 dalla XIV Commissione della Camera, con riferimento in particolare alla soluzione dell'*english-only*, soluzione che determinerebbe il massimo risparmio in termini di costi e la minima discriminazione possibile per le imprese europee.

Infine non si può non condividere la posizione del Governo nel quadro della posizione espressa dal Parlamento italiano con più generale riferimento al regime linguistico UE.

Richiama a questo proposito la risoluzione (6-00043, a prima firma Pescante), approvata dalla Camera il 13 luglio 2010, nella quale si evidenziavano le numerose e crescenti violazioni del regime linguistico delle Istituzioni europee e del multilinguismo, anche attraverso il ricorso al trilinguismo basato sull'uso di francese, inglese e tedesco quali « lingue di lavoro » delle Istituzioni europee, e si sottolineava la necessità che ogni tentativo di violazione venisse contrastato con forza dal Governo e dai membri italiani di tali Istituzioni. Ricorda inoltre le due mozioni approvate dalla Camera il 19 aprile 1-00567, a prima firma Pescante, e 1-00624 a prima firma Tabacci. La mozione Pescante, in particolare, impegnava il Governo a contrastare con intransigenza ogni tentativo di violazione del regime linguistico delle istituzioni dell'UE e di marginalizzazione della lingua italiana; definire, in stretto raccordo con le Camere, una strategia organica per la tutela e la promozione della lingua italiana nelle istituzioni dell'UE; opporsi al tentativo di affermare il trilinguismo basato sull'uso di inglese, francese

e tedesco nel funzionamento delle istituzioni dell'UE e, se necessario per garantirne un migliore funzionamento e ridurre i costi, prevedere il ricorso, oltre alla lingua della presidenza di turno, alla sola lingua inglese ed eventualmente alla lingua francese; concordare, con altri paesi che sarebbero gravemente penalizzati, al pari dell'Italia, dall'adozione del trilinguismo, tutte le iniziative appropriate per assicurare il rispetto del principio della parità delle lingue ufficiali dell'UE.

In conclusione sottolinea come l'esame sotto i profili di sussidiarietà delle due proposte di regolamento sul brevetto unico europeo segna un passaggio di forte significato per la Camera e per la partecipazione del nostro Paese al processo di integrazione europea, e i contenuti delle due proposte in esame giustificano l'adozione di un parere motivato ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Intende tuttavia sottolineare due aspetti che rendono « esemplare » la decisione che la XIV Commissione si appresta ad assumere.

Il primo concerne le modalità per la difesa dell'interesse nazionale. L'Italia è e resta un Paese fortemente europeista. Anche alla recente COSAC di Budapest si è potuto constatare come il nostro Paese sia forse il massimo sostenitore della necessità di un'integrazione sempre più stretta a livello europeo e di un intervento adeguato dell'UE su tutte le questioni di portata globale.

Ciò non significa, tuttavia, un sostegno acritico a tutte le iniziative delle Istituzioni dell'UE, come spesso avvenuto in passato.

A fronte della crescente arroganza di taluni grandi Paesi e della debolezza di talune Istituzioni europee, che plasma le decisioni dell'UE, occorre reagire con forza, utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione.

L'avvio di una cooperazione rafforzata sul brevetto, della istituzione del quale l'Italia è stata sempre uno dei massimi sostenitori, è una evidente forzatura giustificata unicamente dall'esigenza di tutelare la lingua (e i sistemi produttivi) fran-

cese e tedesco a costo di sacrificare la concorrenza e il mercato interno. Si tratta di una scelta palesemente contraria al Trattato ed illogica, in quanto una reale riduzione dei costi di traduzione e semplificazione sarebbe stata assicurata dal ricorso alla sola lingua inglese, sostenuto da Governo e Parlamento italiano.

Accettare una simile forzatura creerebbe un precedente gravissimo, sancendo ufficialmente la disponibilità del nostro Paese a chiudere gli occhi su decisioni rispondenti esclusivamente agli interessi nazionali di altri Paesi.

Il secondo aspetto concerne il rapporto con il Governo: la vicenda del brevetto europeo ha dimostrato l'importanza di un raccordo costante tra Parlamento e Governo nella identificazione e nella difesa dell'interesse nazionale. Mai come in questa occasione si è realizzata una perfetta sintonia che ha rafforzato in tutte le sedi la posizione del Paese.

Per un verso, è estremamente significativo che nel ricorso che il Governo ha sottoposto alla Corte di giustizia lo scorso 31 maggio, sia espressamente richiamata la posizione espressa dalla XIV Commissione a favore del ricorso alla sola lingua inglese per la traduzione del brevetto.

Per altro verso, il parere motivato che si appresta a proporre riprende molte delle argomentazioni utilizzate dal Governo.

Questo raccordo tra Parlamento e Governo è più che mai importante a fronte dell'atteggiamento assunto invece da altri soggetti che pur dovrebbero avere a cuore la tutela dell'interesse nazionale. Si riferisco, in particolare, ad alcuni europarlamentari italiani e a Confindustria che, stando alle notizie di stampa, anche di questa mattina, sarebbero favorevoli ad aderire alla cooperazione rafforzata da subito, non ritenendo questa la sede per fare battaglie a sostegno della posizione italiana.

Deve purtroppo rilevare che è questo genere di approccio — basato spesso su ingiustificati timori di provincialismo — che ha consentito le reiterate e purtroppo, in alcuni casi, consolidate violazioni del

regime linguistico che hanno marginato la lingua italiana. Il parere motivato che auspica potrà essere approvato già nella seduta odierna è dunque un segnale e un richiamo importante affinché anche gli europarlamentari e per la Confindustria.

Formula quindi una proposta di documento recante un parere motivato (*vedi allegato 2*).

Sandro GOZI (PD) si sofferma in primo luogo sul tema richiamato dal relatore del rapporto tra Parlamento e Governo. Rileva come sia certo positivo il dialogo tra istituzioni, ma deve rilevare come si tratta purtroppo di un'eccezione, poiché assai raramente il Governo tiene conto dei lavori della XIV Commissione. Auspica, in ogni caso, che una sollecita approvazione del progetto di riforma della legge n. 11 del 2005 possa rendere più efficiente il sistema Italia e la sua capacità di tutelare i propri interessi in sede europea.

Valuta positivamente la proposta di documento formulata dal relatore, sottolineando, in particolare, la necessità di insistere sul disposto dell'articolo 326, comma 2, del TFUE che contempla, quali condizioni di autorizzazione di una cooperazione rafforzata, il fatto che la stessa non rechi pregiudizio al mercato interno, e il fatto che non ne derivi un ostacolo o una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri o una distorsione di concorrenza tra questi ultimi. Si tratta di un aspetto che potrebbe essere oggetto di approfondimento con il Governo. Ritieni inoltre assai opportuno il riferimento, di cui alla lettera *n*) delle osservazioni, del principio di proporzionalità.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

documento recante un parere motivato formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME
DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE**

*Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza
del presidente Sandro GOZI.*

La seduta comincia alle 15.25.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, *presidente*, avverte che, dopo l'ultima seduta del Comitato, svoltasi il 18 maggio 2011, sono stati assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, tre nuovi progetti legislativi dell'Unione europea per i quali è ancora pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.

Tenuto conto delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che potrebbero costituire oggetto di esame effettivo da parte della Commissione stessa.

Alla luce di una prima valutazione delle tre proposte trasmesse, propone di avviare l'esame di sussidiarietà della proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM(2011)276 definitivo). La proposta concerne le misure, adottate dall'autorità giudiziaria o altra autorità competente, per proteggere coloro la cui integrità fisica e/o psicologica o la cui libertà possano essere seriamente considerate a

rischio (si tratta soprattutto di misure previste per tutelare le vittime di violenza (soprattutto domestica), *stalking* o violenza contro minori). In particolare, si prevede un meccanismo rapido ed efficiente per garantire che lo Stato membro in cui la persona a rischio si reca riconosca la misura di protezione emessa dal primo Stato membro senza formalità intermedie e lunghe procedure. L'autorità competente del primo Stato membro rilascerà, d'ufficio o su istanza della persona protetta, un certificato che quest'ultima poi presenterà alle autorità competenti del secondo Stato membro. Dette autorità comunicheranno alla persona che determina il rischio l'estensione geografica della misura di protezione straniera, le sanzioni applicabili in caso di violazione e, se del caso, ne garantiranno l'esecuzione. Il riconoscimento automatico si applica anche quando lo Stato membro del riconoscimento e/o dell'esecuzione non contempla misure di protezione in materia civile. Gli obiettivi della proposta appaiono *prima facie* coerenti con l'esigenza di assicurare la libera circolazione delle persone dell'UE, permettendo di risparmiare i tempi e i costi del procedimento di *exequatur*. Appare tuttavia opportuno valutare in modo approfondito l'adeguatezza e il valore aggiunto dell'intervento europeo rispetto alle situazioni da tutelare e l'impatto potenziale della proposta sull'ordinamento italiano, anche sotto il profilo finanziario. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade il 22 luglio 2011.

Quanto ai progetti legislativi e documenti UE da esaminare nel merito, la XIV Commissione potrebbe avviare, ex articolo 127, l'esame, oltre che della proposta di regolamento già segnalata per i profili di sussidiarietà, dei seguenti progetti di atti e documenti dell'Unione europea:

proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)275 definitivo), assegnata in sede primaria alla I Commissione. La proposta — che riprende ed estende i contenuti della decisione quadro 2001/220/GAI — interviene su aspetti di grande

delicatezza per la tutela dei diritti fondamentali e per l'ordinamento penale e processual-penalistico. Appare, pertanto, necessaria un'accurata valutazione del merito delle soluzioni prospettate dalla Commissione;

comunicazione sul dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza (COM(2011)292 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). La comunicazione intende affrontare le attuali sfide in materia di migrazione e mobilità istituendo un dialogo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza tra l'Unione e i paesi del Sud del Mediterraneo, in linea con gli obiettivi dell'approccio globale dell'Unione europea in materia di migrazione. Si tratta di questioni di grandissima e prioritaria rilevanza strategica per l'Italia e per l'UE nel suo complesso, anche alla luce degli eventi recenti. Tale comunicazione è stata presentata quale parte di un pacchetto comprendente una comunicazione sulla politica di vicinato, non ancora trasmessa alla Camera, di cui potrà essere avviato l'esame contestuale non appena assegnata;

proposta di regolamento sugli standard europei (COM(2011)315), con la connessa comunicazione della Commissione per una « visione strategica » degli standard europei (COM(2011)311), che mira a ridisegnare la disciplina degli in materia, intervenendo su tre problemi tipici del processo di fissazione degli standard segnalati dal mondo produttivo, anche italiano: 1) non sufficiente tempestività nell'adeguamento; 2) sottorappresentazione dei portatori di interessi e le piccole e medie imprese sono sotto-rappresentati al momento di fissazione degli standard; 3) l'applicazione degli standard nel settore degli appalti per le tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT);

proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle

frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2011)290 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). La proposta è di grande importanza in quanto intende, anche alla luce degli eventi recenti e delle sollecitazioni di alcuni stati membri, tra cui l'Italia, adeguare il quadro normativo vigente, adottando alcune misure tra le quali: introdurre una clausola di salvaguardia che consenta di sospendere rapidamente, in via temporanea, l'esenzione dal visto per i cittadini di un paese terzo figurante nell'elenco positivo nel caso di una situazione d'emergenza in cui sia necessaria una pronta risposta per risolvere le difficoltà incontrate dagli Stati membri; modificare alcune disposizioni, ad esempio il meccanismo di reciprocità, per renderle pienamente conformi alle rispettive disposizioni del TFUE; garantire la conformità con il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice dei visti), introducendo ad esempio appropriate definizioni di « soggiorno di breve durata » e di « visto »; determinare in modo esaustivo se un cittadino di un paese terzo sia soggetto all'obbligo del visto oppure ne sia esente, completando le norme applicabili ai rifugiati e agli apolidi in modo da chiarire il regime dei visti applicabile a quanti di questi risiedono nel Regno Unito o in Irlanda; muovere verso la piena armonizzazione della politica comune dei visti, introducendo norme nuove e più armonizzate relativamente all'obbligo del visto o all'esenzione da questo applicabili alle varie categorie di cittadini di paesi terzi; introdurre disposizioni chiare relative all'obbligo del visto o all'esenzione per i titolari di lasciapassare e di vari passaporti rilasciati da certi soggetti di diritto internazionale non aventi la qualifica di organizzazioni internazionali intergovernative; adottare nuove disposizioni relative agli obblighi incombenti a certi Stati membri in virtù di accordi anteriori dell'UE o internazionali che implicano la necessità di derogare alle norme comuni in materia di visti.

proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. La proposta – assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri) – è intesa ad estenderne a tutti gli organi ed organismi dell'Unione il campo di applicazione istituzionale del Regolamento

vigente in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che costituisce la nuova base giuridica per il diritto di accesso ai documenti.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

**DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti
per l'economia (C. 4357 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 4357 di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011 « Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia »;

tenuto conto della raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma dell'Italia e per l'espressione di un parere sul programma di stabilità dell'Italia (testo in inglese), presentata il 7 giugno 2011;

rilevato, in particolare, che la raccomandazione invita l'Italia:

a dare attuazione al piano di consolidamento delle finanze pubbliche, al fine di accelerare la riduzione del disavanzo e del debito, e di avviare il conseguimento degli obiettivi relativi al 2013-2014 (pareggio di bilancio) con misure da adottare entro ottobre 2011;

ad aprire il settore dei servizi, in particolare quello delle professioni, ad una maggiore competizione e a ridurre la lunghezza delle procedure di esecuzione degli appalti;

a promuovere l'accesso delle PMI al mercato dei capitali, rimuovendo gli ostacoli amministrativi e riducendo i costi;

a migliorare la cornice regolamentare relativa agli investimenti privati in ricerca e sviluppo, estendendo i vigenti incentivi fiscali e incoraggiando le forme di *capital-venture*;

ad accelerare le procedure di co-finanziamento della politica di coesione, al fine di incrementare il tasso di assorbimento dei fondi europei e migliorare la qualità del loro impiego;

considerato che:

con riferimento agli articoli 1 e 2, le disposizioni agevolative in materia fiscale ivi previste dovranno sottostare alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 800/2008;

con riferimento al comma 9 dell'articolo 2, appare opportuno garantire un'informazione al Parlamento in ordine al confronto in corso tra Governo e Unione europea sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale;

con riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 3, la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4908) in materia di concessioni demaniali marittime, relativa all'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e all'articolo 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22;

con riferimento all'articolo 4, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza del 19 maggio 2009 (causa C-538/07), per quanto concerne la partecipazione a gare pubbliche di imprese tra loro collegate, ha affermato che « il compito di accertare se il rapporto in questione abbia esercitato un'influenza sul

contenuto delle rispettive offerte [...] richiede un esame ed una valutazione dei fatti che spetta alle amministrazioni aggiudicatrici effettuare »;

con riferimento al comma 19 dell'articolo 4, l'Anas Spa è considerata dall'Unione europea come facente parte del perimetro delle amministrazioni pubbliche;

con riferimento all'articolo 8, comma 5, lettera e), la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha elaborato, nel corso del tempo, alcuni precisi criteri per l'affidamento di servizi pubblici di rilevanza economica a società *in-house* quali quelli dell'integrale partecipazione pubblica della società, del controllo pieno esercitato dall'amministrazione pubblica sulla società e dello svolgimento da parte della società di un'attività assolutamente prevalente nei confronti dell'amministrazione pubblica;

rilevato altresì che:

per quanto concerne i commi 1 e 2 dell'articolo 6, la modifica apportata dal provvedimento all'articolo 130, comma 3-*bis* del codice della Privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) appare coerente con il diritto dell'Unione europea, mentre permangono dubbi sulla compatibilità europea della disposizione dell'articolo 130, comma 3-*bis*, nel suo complesso; ciò premesso, appare comunque opportuno prevedere a questo riguardo un meccanismo di esplicita autorizzazione, anziché di « silenzio-assenso » per la diffusione di materiale pubblicitario, attraverso la posta cartacea, utilizzando i dati contenuti negli elenchi telefonici;

per quanto concerne il comma 11 dell'articolo 8, la disposizione appare riconducibile a finalità generali della politica agricola comune quali quella di consentire un efficace utilizzo degli aiuti comunitari da parte dei beneficiari e quella di aumentare la liquidità disponibile degli agricoltori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, al comma 2 dell'articolo 1, di premettere le seguenti parole: « Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 31 del predetto Regolamento »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, al comma 9 dell'articolo 2, di inserire, dopo il primo periodo, il seguente: « Il Governo comunica tempestivamente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea le determinazioni assunte in merito dalla Commissione europea. »;

c) valutino le Commissioni di merito l'idoneità della disposizione di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, a superare i profili problematici evidenziati dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4908) relativa all'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e all'articolo 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22;

d) valutino le Commissioni di merito la coerenza delle modifiche introdotte dall'articolo 4 in materia di verifica di eventuali collegamenti tra imprese partecipanti a gare pubbliche con i principi in materia affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, un meccanismo di esplicita autorizzazione, anziché di « silenzio-assenso », per la diffusione di materiale pubblicitario, attraverso la posta cartacea, utilizzando i dati contenuti negli elenchi telefonici;

f) valutino le Commissioni di merito la coerenza della nuova classificazione contabile dei contributi ad Anas con le regole di contabilità europee;

g) valutino le Commissioni di merito la coerenza della disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), che

estende alle società controllate da società quotate in mercati regolamentati la deroga al divieto di partecipazione a gare pubbliche per le società titolari di servizi pubblici affidati senza gara, con i principi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di affidamenti *in-house*.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)215 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)216 def.).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminate la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)215 def.)» e la «Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)216 def.);

tenuto conto della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria;

considerato che alla cooperazione rafforzata non aderiscono Italia e Spagna;

preso atto della presentazione da parte del Governo italiano di un ricorso alla Corte di giustizia per ottenere l'annullamento, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della richiamata decisione 2011/167/UE;

considerato che:

a) la valutazione della correttezza della base giuridica dei progetti legislativi dell'Unione europea è propedeutica rispetto al meccanismo per il controllo di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) la base giuridica delle proposte è costituita dall'articolo 118, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE, in base al quale «il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione». Tale disposizione è intesa, in coerenza con la sua formulazione e con le sue finalità, alla creazione di titoli di proprietà intellettuale propri dell'Unione europea, in grado di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale all'interno dell'Unione nella sua interezza;

c) un brevetto comune a un numero limitato di Stati membri non si configurerebbe in alcun modo quale titolo di proprietà intellettuale proprio dell'Unione europea, non realizzando una «protezione

uniforme » dei diritti di proprietà intellettuale, ma determinando al contrario una serie di protezioni « frazionate » tra i regimi giuridici degli Stati partecipanti e quelli non partecipanti alla cooperazione rafforzata;

d) l'adozione di misure in materia da parte di un gruppo di stati membri, inclusa l'attuazione della cooperazione rafforzata prospettata dalle proposte di regolamento in esame finirebbe, pertanto, per privare di qualsiasi effetto utile la disposizione di cui all'articolo 118 TFUE, rendendo oggettivamente irrealizzabile il titolo uniforme brevettuale;

e) la competenza prevista dall'articolo 118 può, pertanto, essere effettivamente esercitata soltanto attraverso la creazione di un titolo a livello di Unione europea e non è nella disponibilità dei singoli Stati membri, i quali devono ritenersi privi di ogni competenza al riguardo;

f) la competenza attribuita all'Unione dall'articolo 118 si configura quindi, per il suo oggetto e il suo scopo, come competenza esclusiva dell'Unione europea. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia la natura di una competenza dell'Unione europea e il suo rapporto con quella degli Stati membri va valutata sempre in concreto in relazione alla specifica base giuridica rilevante nel caso di specie. Non preclude pertanto la qualificazione della competenza di cui all'articolo 118 quale esclusiva il fatto che essa non sia incluso nei settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, par. 1, del TFUE e che il medesimo articolo faccia specifico riferimento all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, che costituisce una delle competenze concorrente ai sensi dell'articolo 4 TFUE;

g) avendo la competenza dell'Unione di cui all'articolo 118 natura esclusiva, l'autorizzazione alla cooperazione rafforzata e la sua attuazione prefigurata dalle proposte di regolamento in esame viola l'articolo 20, par. 1 TUE, in base al quale una cooperazione rafforzata tra gli Stati

membri può essere instaurata soltanto « nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione »;

h) la qualificazione della competenza di cui all'articolo 118 quale esclusiva rende pertanto le proposte di regolamento in esame prive di un valido fondamento giuridico e non rende necessario la verifica dei presupposti per l'esercizio della competenza sotto il profilo della sussidiarietà;

i) le proposte di regolamento in esame risultano altresì in palese violazione dell'articolo 326, comma 2, del TFUE che contempla, quali condizioni di autorizzazione di una cooperazione rafforzata, il fatto che la stessa non rechi pregiudizio al mercato interno, e il fatto che non ne derivi un ostacolo o una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri o una distorsione di concorrenza tra questi ultimi;

l) un regime unitario di protezione circoscritto ai Paesi partecipanti alla cooperazione rafforzata, quale quello prospettato dalle proposte in oggetto, costituirebbe infatti un ostacolo agli scambi tra gli Stati membri, dato che un prodotto industriale protetto sulla base di tale regime non circolerà in quanto tale negli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata; e viceversa, un bene oggetto di proprietà industriale nei secondi sarà sfornito di protezione nei primi. A questo riguardo va tenuto conto del fatto che l'Italia e la Spagna costituiscono sia sotto il profilo demografico sia per il Prodotto interno lordo in valori assoluti il quarto e quinto Paese dell'Unione europea;

m) il regime linguistico prospettato dalla proposta di regolamento del Consiglio relativo al regime di traduzione applicabile al brevetto unico configurerebbe inoltre evidenti effetti distorsivi della concorrenza, assicurando un vantaggio competitivo agli operatori economici dei Paesi la cui lingua ufficiale è l'inglese, il francese o il tedesco;

n) il regime linguistico di traduzione applicabile al brevetto unico prospettato

dalla apposita proposta di regolamento in esame risulta, pertanto, non conforme al principio di proporzionalità. Il ricorso a tre lingue principali persegue infatti gli obiettivi di semplificazione e di risparmio dei costi di traduzione determinando un sacrificio eccessivo della concorrenza. Le proposta di regolamento non fornisce alcuna motivazione dettagliata a giustificazione di tale opzione regolativa rispetto a quella, proposta dal Governo italiano di un regime di traduzione basato sulla sola lingua inglese, che porrebbe su un piano di parità tutte le imprese, ad eccezione di quelle del Regno Unito e irlandesi, assicurando nel contempo un ulteriore abbattimento dei costi;

richiamato l'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la trasmissione dei pareri motivati ai Presidenti del parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Atto n. 339 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>).....	509
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dai relatori</i>)	513
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dal senatore Belisario</i>)	519
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative alla proposta di parere dei relatori</i>)	524
ALLEGATO 4 (<i>Dichiarazione di voto dell'onorevole Causi</i>)	525
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	527
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	512

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.

Atto n. 339.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° giugno 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato, d'intesa tra loro, la proposta di parere sullo schema di decreto all'esame (*allegato 1*); risulta altresì presentata una ulteriore proposta di parere (*allegato 2*) a firma del senatore Belisario.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, ricorda come le audizioni svolte e gli incontri effettuati dai relatori abbiano portato alla redazione di una proposta di parere comune, che peraltro è frutto anche di una sintesi di coordinamento con il decreto legislativo sull'armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici previsto dalla legge n. 196. Evidenzia tra le modifiche al testo originario proposte dal parere quelle relative alla competenza finanziaria, per la quale viene prevista una fase di sperimentazione, alla tempistica per l'emanazione

dei decreti sulla sperimentazione stessa, nonché quella concernente una maggiore trasparenza della documentazione integrativa dei bilanci degli enti locali, nonché. Per quanto riguarda le modalità di codificazione delle transazioni elementari, al fine di rafforzare la significatività delle stesse è stato posto il divieto di adottare il criterio della prevalenza, di imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro per conto terzi e di assumere impegni sui fondi di riserva. Relativamente al bilancio consolidato, si è svolto un attento confronto che ha permesso di perimetrare meglio il campo, considerando anche le società controllate e partecipate, così come sono state modificate le disposizioni in tema di flessibilità degli stanziamenti di bilancio. Sottolinea, infine, come, pur nel rispetto delle procedure disposte dall'articolo 27 della legge n. 42, le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nonché agli enti locali in esse ubicate; qualora tali procedure non risultino concluse entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi e integrativi successivi alla fase sperimentale, è stabilita, sino al completamento delle procedure medesime, l'immediata e diretta applicazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), *relatore*, nell'osservare come lo schema di decreto in esame avrebbe dovuto costituire il primo dei provvedimenti attuativi della delega, in quanto esso realizza la base conoscitiva sulla quale poggiare il nuovo assetto fiscale previsto dalla legge n. 42 del 2009, evidenzia come il provvedimento, come integrato dalla proposta di parere ora illustrata dal collega Simonetti, avvii la graduale transizione dalla competenza giuridica a quella finanziaria, in modo da riassorbire il problema dei residui e rendere più veritiere le rappresentazioni contabili: ciò migliorerà la qualità della decisione di bilancio e, in conseguenza, il rapporto tra amministratori e cittadini. Su tale aspetto concorrerà anche la progressiva emersione – e per-

tanto la possibile confrontabilità – dei costi effettivi delle prestazioni connesse alle funzioni fondamentali. Sui comportamenti degli amministratori inciderà altresì l'obbligo di realizzare il bilancio consolidato dell'ente territoriale includendovi anche le società controllate e partecipate, inibendosi con ciò la possibilità di trasferire situazioni debitorie presso soggetti esterni. Nel rammentare poi l'importanza della disposizione prevista in ordine ai sistemi informativi statistici sanitari, che consentirà un più efficace monitoraggio della qualità e dell'offerta dei percorsi di cura, rileva come il decreto prefigura un processo che si svilupperà su arco di tempo triennale, sulla base di una fase di sperimentazione che risulterà utile sia per meglio definire l'architettura dei nuovi sistemi contabili, sia per realizzare il necessario adeguamento delle capacità amministrative degli uffici degli enti regionali e locali che dovranno garantire la gestione dei sistemi medesimi. Esigenza, questa, il cui soddisfacimento sarà a suo avviso agevolato dalla condivisione che si riscontra sulla disciplina introdotta dal provvedimento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avanza sul punto ai relatori una specifica richiesta di chiarimento in ordine alle modalità di svolgimento della sperimentazione, chiedendo in particolare quali enti vi sarebbero sottoposti. Potrebbe risultare opportuno, al riguardo, che il parere della Commissione possa fornire al Governo parametri e criteri utili a tale scopo.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), *relatore*, osserva come tale questione risulti considerata nella proposta di parere, laddove è previsto che il DPCM che definisce le modalità della sperimentazione venga sottoposto al parere della Commissione, nonché delle Commissioni bilancio delle due Camere.

Il senatore Helga THALER AUSSE-RHOFFER (UdC-SVP-Aut:UV-MAIE-MRE) nell'illustrare le proposte emendative a propria firma (*allegato 3*), precisa che la

prima reca una modifica all'articolo 29, relativo ai principi di valutazione del settore sanitario, finalizzata ad eliminare dal testo il riferimento alle province autonome, in quanto la competenza della gestione del servizio sanitario nazionale è affidata alle regioni. La seconda proposta emendativa assegna alle regioni a statuto speciale e alle province autonome la competenza ad adeguare gli ordinamenti contabili degli enti locali ubicati nel loro territorio.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), *relatore*, precisando che, sulla base della normativa nazionale, la competenza nella gestione del sistema sanitario nazionale è assegnata alle regioni, sia a statuto ordinario che speciale, avverte che la proposta emendativa 2 ora illustrata è stata recepita nella proposta di parere dei relatori; invita quindi il proponente, con l'accordo dell'altro relatore, al ritiro della stessa.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel prendere atto di quanto ora osservato dal relatore, tenuto conto che il primo dei due emendamenti presentati dalla senatrice Thaler non appare del tutto coerente rispetto all'altro emendamento, chiede alla presentatrice se non ne sia opportuno il ritiro.

Il senatore Helga THALER AUSSE-RHOFFER (UdC-SVP-Aut:UV-MAIE-MRE) accoglie l'invito al ritiro di entrambe le proposte emendative.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) nel valutare positivamente la proposta di parere dei relatori, segnala l'opportunità di aggiungervi una osservazione relativa all'inserimento dei principi di trasparenza e di semplicità tra quelli di cui all'allegato 1 allo schema di decreto.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) nel ringraziare i relatori per l'importante lavoro svolto, fa presente che la presentazione della proposta di parere a propria firma testimonia la condivisione di un percorso comune che ha condotto, anche

con la collaborazione del Governo, alla predisposizione di una proposta di parere a firma congiunta da parte dei due relatori, che riprende sostanzialmente le modifiche contenute nella propria proposta di parere.

Per le ragioni suddette, ritenendo tale proposta assorbita in quella presentata dai relatori, preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'Italia dei Valori.

Il deputato Marco CAUSI (PD) nell'illustrare la propria dichiarazione di voto, che chiede venga allegata al resoconto (*allegato 4*), sottolinea che lo schema di decreto, come modificato dalle proposte contenute nel parere, pur presentando un carattere fortemente tecnico costituisce a suo avviso uno tra i più importanti provvedimenti previsti in attuazione della legge n. 42.

Esso infatti, in parallelo con il provvedimento relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili per le amministrazioni statali, rappresenta il punto di inizio del processo di riforma in tale materia – che in parte andrà a regime dal 2014 in seguito ad una fase di sperimentazione di due anni – in grado di coniugare autonomia e responsabilità dei diversi livelli di governo e provvedere al superamento di alcune arretratezze che persistono i sistemi contabili degli enti territoriali.

Nel sottolineare alcune innovazioni più rilevanti, tra le quali una maggiore trasparenza del consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici e la loro raccordabilità con il Sistema europeo dei conti nazionali, l'elevato livello di specificità della disciplina concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili del settore sanitario, il raccordo fra costi finanziari, costi standard e fabbisogni standard, le metodologie comuni per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, nonché il nuovo principio contabile della competenza finanziaria, annuncia la valutazione positiva del gruppo del Partito Democratico nonché il suo voto favorevole, evidenziando lo spirito unitario che ha caratterizzato i lavori della Commissione sul provvedimento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che in esito all'intervento del senatore Belisario la proposta di parere a sua firma si considera assorbita. Prende atto con profonda soddisfazione che il franco e proficuo dibattito intercorso tra i gruppi parlamentari e l'ampia collaborazione e disponibilità al confronto dei relatori hanno condotto ad un consenso unanime in Commissione sulla proposta di parere predisposta dai relatori medesimi. Pone

quindi in votazione la proposta di parere (*allegato 5*), che risulta approvata.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. (Atto n. 339).**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi;

premesso che l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali costituisce un passaggio fondamentale nella definizione del nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra i diversi livelli di governo, rappresentando la premessa indispensabile per realizzare un sistema di contabilità pubblica idoneo a dare conto degli elementi fondanti la riforma federalista: costi *standard* e costi effettivi delle singole prestazioni e dei servizi pubblici, anche in relazione alle loro caratteristiche qualitative, dinamica di convergenza dei costi, comparabilità dei fenomeni contabili e gestionali dei diversi enti, trasparenza e accessibilità dei dati quali condizioni essenziali per assicurare l'esercizio del controllo democratico da parte dei cittadini sull'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa degli enti territoriali e degli organismi responsabili dell'erogazione dei servizi;

rilevato che:

per conseguire l'obiettivo dell'armonizzazione dei bilanci pubblici appare opportuno assicurare l'applicazione di principi contabili generali analogamente configurati da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

in questa prospettiva, la disciplina contenuta nello schema di decreto in esame e quella applicabile alle amministrazioni pubbliche, dopo un congruo periodo di sperimentazione, dovrà presentare la necessaria uniformità;

quanto sopra andrebbe, in particolare, assicurato con riferimento al principio di competenza finanziaria, che dovrebbe presentare un contenuto omogeneo in modo da evitare le complicazioni derivanti dal dover fare riferimento a diverse nozioni di impegno e di accertamento, con riflessi anche sulla nozione di residui;

appare opportuno avviare una sperimentazione relativa alla tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria definito in termini tali da risultare idoneo a fronteggiare il fenomeno dei residui passivi, quantificare in modo più puntuale l'ammontare dei debiti delle amministrazioni pubbliche, nonché di determinare una minore rigidità di bilancio e una maggiore effettività della rappresentazione della gestione;

occorre coordinare le disposizioni dello schema con le modifiche introdotte nella legge di contabilità e finanza pubblica, a seguito dell'approvazione della legge 7 aprile 2011, n. 39;

al fine di garantire l'uniformità degli schemi di bilancio, occorrerà coordinare con quanto previsto nel presente decreto legislativo le disposizioni relative ai bilanci degli enti locali contenute nel disegno di legge in materia di individua-

zione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative (Carta delle autonomie locali e riordino di enti ed organismi decentrati) e nel disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, attualmente all'esame del Senato;

considerati i pareri espressi dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 359);

ritenuta opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'articolo 35, comma 4.;

2) *all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della

disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2;

3) *all'articolo 4, comma 2, dopo le parole:* in modo da aggiungere le seguenti: evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché;

4) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* glossari ed evitando: con le seguenti: glossari. È vietato;

5) *all'articolo 7, comma 1, lettera c), sostituire le parole:* di assumere impegni sui fondi di riserva con le seguenti: assumere impegni sui fondi di riserva;

5-bis) *all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole:* « società e altri organismi controllati », con le seguenti: « società controllate e partecipate e altri organismi controllati »;

6) *all'articolo 13, comma 2, sopprimere la parola:* almeno;

7) *all'articolo 14, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:* 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard.;

8) *all'articolo 15, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:* tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di cia-

scuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente;

9) sostituire l'articolo 16 con il seguente: ART. 16. — (*Flessibilità degli stanziamenti di bilancio*). — 1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare:

a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.

2. Ai fini del comma 1, lettera *b)*, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti;

conseguentemente, all'articolo 35, comma 4, sostituire le parole da: e le eventuali ulteriori modifiche *fino alla fine del comma, con le seguenti:* , nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16;

10) all'articolo 17, comma 3, primo periodo sostituire le parole: dall'articolo 14 *con le seguenti:* dall'articolo 13;

11) Dopo l'articolo 34 introdurre il seguente:

ARTICOLO 34-bis.

(Sistemi informativi e statistici della Sanità).

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'articolo 34, con Decreto del Ministro della Salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.

12) all'articolo 35, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dall'emanazione del presente decreto legislativo *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 3, sostituire le parole: dall'emanazione del presente decreto legislativo *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

13) all'articolo 35, comma 2, primo periodo introdurre le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: entro 90 *con le seguenti:* entro 120;

b) *sopprimere le parole:* anche in deroga alle vigenti discipline contabili;

conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili.

14) *all'articolo 35, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:* . Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo

fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.;

al medesimo articolo, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 120 giorni *con le seguenti:* 150 giorni; *inoltre, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, la vigente disciplina contabile ».

al medesimo articolo, comma 4, dopo le parole: n. 42, *aggiungere le seguenti:* « sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre ».

all'allegato n. 1, sostituire il punto 16, Principio della competenza finanziaria, con il seguente:

Il principio della competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del presente decreto, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

15) *all'articolo 35-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 35,

comma 4, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

16) all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

17) all'articolo 36, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18) all'allegato 1, punto 1. Principio della annualità, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

19) al fine di assicurare la trasparenza gestionale ed un effettivo controllo da parte dei cittadini sull'operato delle amministrazioni territoriali, si preveda l'obbligo a carico delle medesime amministrazioni di redigere, sulla base di un apposito schema tipo, un rendiconto annuale semplificato, da divulgare sul sito internet dell'ente, recante una esposizione sintetica del bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura e alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi.;

20) il Governo definisca le modalità più idonee per coniugare il principio della esatta identificabilità delle entrate e delle uscite relative al finanziamento dei servizi sanitari regionali di cui all'articolo 20 con

le esigenze di flessibilità degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 16 del presente decreto al fine di evitare un irrigidimento della manovrabilità del bilancio da parte degli enti territoriali; ciò anche per salvaguardare il principio contabile n. 2 sull'unitarietà del bilancio;

21) il Governo definisca le modalità più idonee per estendere l'ambito dei soggetti abilitati all'accesso alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 196 del 2009 e per semplificarne i sistemi di consultazione, prevedendo a tal fine anche l'adozione di schemi standardizzati omogenei, tali da consentire una effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali;

22) detti il Governo, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, anche al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea, le linee guide per l'adozione da parte di regioni ed enti locali di sistemi informativi omogenei ed interoperabili;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo se vi siano ragioni che giustificano la previsione di una articolazione dei programmi in macroaggregati diversa da quella contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, che fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) valuti altresì il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 15 individuando la distinzione delle entrate tra ricorrenti e non ricorrenti come autonomo livello classificatorio nell'ambito dei titoli;

c) appare opportuno che il Governo provveda quanto prima a riformare la normativa relativa alla devoluzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, al fine di contrastare la formazione di

avanzi di bilancio, che, allo stato, immobilizzano una quota rilevante delle risorse a disposizione degli enti territoriali;

d) con riferimento al consolidamento dei bilanci delle società partecipate in quello dell'ente territoriale di riferimento, valuti il Governo le iniziative da adottare nelle fattispecie in cui, tramite il consolidamento, l'ente debba incorporare eventuali perdite di esercizio delle società medesime al fine di individuare le modalità più idonee per assicurare la salvaguardia degli equilibri economico-finanziari dell'ente interessato, anche attraverso l'adozione di piani di rientro articolati su base pluriennale;

e) al fine di una migliore qualità del testo, il Governo dovrebbe procedere ad

una complessiva revisione formale dello schema, nonché delle denominazioni in esso contenute, uniformando in particolare quelle riferite ai documenti di bilancio;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale avvenga attraverso l'adozione del metodo della partita doppia;

g) valuti il Governo l'opportunità di individuare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, un sistema premiante a favore delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 35 del provvedimento.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. (Atto n. 339).**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL SENATORE BELISARIO**

La Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi»;

premesso che:

L'articolo 2, comma 1, della legge n. 42 del 2009 reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare – attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione – l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, nonché l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei medesimi enti e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

L'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali costituisce una operazione essenziale per disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine della raccordabilità dei sistemi di bilancio degli enti territoriali con i sistemi adottati in ambito europeo secondo le regole sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Il tema dell'armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio, benché considerato ristretto all'ambito delle mere tecniche, rappresenta uno snodo assoluta-

mente essenziale per il concreto avvio ed il consolidamento del processo attuativo del cosiddetto «federalismo fiscale»;

il provvedimento in esame dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale per garantire, precisa lo schema di decreto, «la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale». La seconda parte del provvedimento reca una disciplina finalizzata ad assicurare l'uniformità dei conti sanitari delle regioni – che, com'è noto, assorbono la quasi totalità delle risorse regionali – nonché degli enti sanitari (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed altri). L'armonizzazione è diretta a garantire la trasparenza dei dati di bilancio e dei conti, mediante l'individuazione di un modello contenente l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzabili, nonché attraverso l'applicazione di criteri omogenei, espressamente precisati nel testo, per procedere alla valutazione delle voci di bilancio nei numerosi casi in cui ciò sia necessario, ad esempio per le rimanenze di magazzino ovvero per la distribuzione sul piano economico dell'importo dei beni ammortizzabili;

assume inoltre un'importanza fondamentale la definizione di meccanismi di coordinamento dei diversi livelli di governo, al fine di assicurare una gestione

della funzione sanitaria pubblica responsabile, efficiente ed efficace su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei predetti vincoli di bilancio programmati e in funzione dei richiamati obiettivi definiti a livello comunitario derivanti dal Patto di stabilità e crescita;

peraltro, le esigenze del coordinamento finanziario – che richiedono l'effettiva armonizzazione dei conti, con riferimento alla generalità dei soggetti pubblici, presenti ai diversi livelli territoriali – rivestono specifica configurazione e declinazione operativa con riguardo al settore sanitario. Va, infatti, sottolineata la peculiarità del settore sanitario nei generali processi di armonizzazione, con taluni risultati già raggiunti e criticità ancora da superare, considerando, da un lato, la attuale diversificata situazione della legislazione contabile regionale, e, dall'altro, l'operatività della modellistica di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale, utilizzati per adempiere al vigente obbligo delle comunicazioni al Ministero della salute;

considerato che:

come osservato dalla Corte dei Conti in sede di audizione, « il punto caratterizzante lo schema di provvedimento in esame, forse più di quanto si riscontra negli altri concomitanti decreti delegati già approvati od in corso di definizione, consiste nell'elevazione a livello normativo di principi e criteri generali, da specificare sul piano della concreta applicazione con successivi provvedimenti. Il decreto in esame costituisce, pertanto, l'occasione per avviare una effettiva armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e, più in generale, una convergenza con l'impostazione del bilancio dello Stato »;

lo schema di decreto legislativo in oggetto, caratterizzato da un elevatissimo grado di tecnicismo, impone di seguire pedissequamente le linee critiche tracciate, con autorevolezza ed imparzialità, dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica, dal Servizio Studi della Camera dei depu-

tati e dalla Corte dei Conti in sede di audizione in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

ancorché la proposta di parere presentata dai Relatori possa valutarsi positivamente, in quanto conforme al profilo contenutistico della presente proposta, appare comunque opportuno conferire rilevanza esterna alle osservazioni generali e puntuali di seguito illustrate, anche in ragione della loro criticità attraverso cui è meglio esplicitato l'atteggiamento del Gruppo « *Italia dei Valori* » dinanzi al presente provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni ed osservazioni:

in merito all'articolo 2, comma 4, in tema di adozione di sistemi contabili omogenei, va riconsiderata l'ulteriore apposita sperimentazione, da condurre sulla base di quella originariamente prevista per il bilancio dello Stato, relativa alla graduale estensione dell'applicazione del bilancio anche di cassa atteso che la relativa prescrizione, contenuta nell'articolo 2, comma 4, deve intendersi, infatti, caducata per effetto dell'intervenuta conferma, ad opera della recente riforma della legge di contabilità. Si segnala, in merito, che la legge 7 aprile 2011, n. 39, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, all'articolo 5 ha sostituito la delega al governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, contenuta nell'articolo 42 della legge di contabilità, con una nuova delega, da esercitare entro quattro anni, volta a riordinare la disciplina per la gestione del bilancio di cassa e potenziare la funzione del bilancio di cassa, ferma restando, tuttavia, la redazione del bilancio anche in termini di competenza;

l'articolo 3 dispone l'obbligo per le amministrazioni territoriali e i loro enti strumentali di conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 al provvedimento. Tra

i « principi generali o postulati » considerati dalla norma si segnala il principio della competenza finanziaria, che reca notevoli innovazioni rispetto a quanto finora stabilito nell'ordinamento contabile. L'effettivo recepimento in ambito territoriale del principio attinente alla competenza finanziaria (n. 16), potrebbe risolvere antiche problematiche di incoerenza applicativa del medesimo fenomeno contabile (ad esempio, l'impegno) tra i diversi comparti interessati. Si tratta di un criterio — oggi solo in parte operante nell'ambito della contabilità regionale — che, ove coerentemente recepito, potrebbe migliorare la rappresentatività dei documenti contabili dell'intera platea di Regioni, Province e Comuni, necessaria anche per garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno. Tuttavia, il principio di competenza finanziaria come delineato nell'allegato 1 mal si concilia, però, con la nozione di competenza giuridica che resta alla base della legge 196 del 2009: su tale problematica va posta una particolare attenzione. La formulazione di tale fondamentale principio suscita forti riserve, nella parte in cui dispone che « *Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, sono registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza* ». Quest'ultima imputazione, infatti, deve essere riferita all'erogazione o all'incasso di mezzi finanziari (profilo della cassa), a nulla rilevando sotto il profilo della competenza giuridica, che rimane incisa nel momento in cui si perfeziona l'obbligazione sottostante per il suo intero importo. Tale circostanza, in particolare sul fronte delle entrate, dovrebbe escludere che in un determinato esercizio finanziario si possa procedere all'accertamento di entrate future in quanto ciò potrebbe dare luogo ad un'anticipazione di impieghi e dei relativi oneri senza che si sia verificata la condizione giuridica per l'accertamento dell'entrata. In tal modo dovrebbe quindi essere scongiurato il pericolo di creare squilibri finanziari nel corso dell'esercizio. Va segnalato inoltre che tale definizione di

competenza finanziaria non risulta del tutto sovrapponibile a quella adottata dal Comitato per i principi contabili in sede di elaborazione dello schema di decreto legislativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni diverse dagli enti territoriali (Atto n. 359). Andrebbe considerato che la definizione di competenza finanziaria adottata dallo schema in esame appare essere stata adottata dal legislatore delegato nell'ottica della delega legislativa contenuta nell'originario testo della legge di contabilità, finalizzata al passaggio della redazione dei documenti contabili dello Stato in termini di sola cassa, delega peraltro superata a seguito delle modifiche apportate alla legge di contabilità dalla legge n. 39 del 2011. Sarebbe necessario approfondire i motivi sottostanti l'adozione di due diverse definizioni del principio della competenza finanziaria, da parte dei due schemi di decreto entrambi finalizzati all'attuazione di un complesso processo di armonizzazione contabile di tutti gli enti della P.A.;

all'articolo 7, si dispone che al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari ed evitando: l'applicazione del criterio della prevalenza, l'imputazione alle partite di giro o ai servizi per conto terzi e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva. La finalità della norma, l'omogeneità dei bilanci pubblici, deve essere meglio perseguita con una maggiore efficacia coercitiva, ed è pertanto necessario sostituire l'invito con un espresso divieto delle indicate operazioni;

l'articolo 10, comma 1, stabilisce che il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio. Le Regioni possono altresì individuare le leggi di spesa che non consentono l'assunzione di impegni pluriennali. L'importanza della transizione alla pluriennalità del bilancio gestionale si presenta in linea con quanto stabilito dalla legge di contabilità, agli articoli 21-22, per il bilancio dello Stato, rap-

presentando una notevole novità anche per alcune tipologie di enti decentrati (in particolare gli enti locali) che sino ad oggi hanno operato con bilanci annuali di sola competenza. Il secondo periodo del comma 1 pone poi un espresso richiamo all'eventualità — che, peraltro, la norma limita alle sole Regioni — che si possano stabilire limiti alla impegnabilità pluriennale, in relazione a talune specifiche autorizzazioni legislative di spesa. In proposito appare opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la portata di tale deroga al principio di « pluriennialità » indicato al comma 1, e le motivazioni che hanno condotto a prevederne l'occorrenza in favore delle sole Regioni;

all'articolo 13, comma 2, si dispone che « L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita almeno dai programmi ». L'avverbio « almeno » introduce la facoltà di approvazione di un livello autorizzatorio diverso e, presumibilmente, di articolazione inferiore, quale, ad esempio, il macroaggregato ovvero il capitolo, dovendosi ragionevolmente escludere che esso possa intendersi addirittura riferito alla possibilità di approvazione di unità di voto di livello superiore, quale la missione. Ciò, ad avviso della Corte dei Conti, rappresenta un rilevante elemento di incoerenza col disegno complessivo di armonizzazione contabile voluto dal legislatore della riforma, aprendo la porta a livelli autorizzatori non omogenei, in palese violazione del criterio direttivo relativo alle regole contabili uniformi (articolo 2, comma 2, lettera *h*), legge n. 42), con conseguenti difficoltà gestionali e con evidenti riflessi sulla flessibilità gestionale di cui al successivo articolo 16, che autorizza variazioni compensative interne a ciascun programma. Le considerazioni precedenti fanno emergere univocamente l'esigenza di sopprimere la parola « almeno »;

all'articolo 14, comma 2, deve essere sicuramente effettuata una riflessione sulla corrispondenza tra Programma e Centro di responsabilità amministrativa poiché l'analoga disposizione della riforma

non ha ancora trovato piena applicazione nel bilancio dello Stato nel quale permangono tuttora numerosi programmi condivisi da più Centri di responsabilità, a volte di diversi dicasteri. All'articolo 14, potrebbe quindi valutarsi l'opportunità di sopprimere il comma 2, in modo da non escludere la possibilità di affidare la realizzazione di ciascun programma a più centri di responsabilità, lasciando all'ente la definizione del necessario coordinamento;

la prevista distinzione, nell'ambito delle tipologie di entrate, delle quote di natura non ricorrente di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c*), suscita qualche perplessità, atteso che la legge di contabilità prevede la distinzione tra le entrate « ricorrenti e non ricorrenti » come autonomo livello classificatorio nell'ambito dei titoli, con un rilievo, quindi, ben più elevato. In tal caso, sarebbe opportuno ricondurre la norma nelle linee di un puntuale adeguamento alla disciplina contabile generale, al fine di garantire un'effettiva armonizzazione;

all'articolo 16, nell'ambito della flessibilità gestionale prevista per gli Enti territoriali si manifestano, da un lato, margini più ampi di quelli risultanti dalla riforma contabile, recependo in via permanente l'estensione alle missioni, autorizzata solo temporaneamente per il bilancio dello Stato; dall'altro, si presentano con contenuti più ristretti di quelli concessi dalla riforma, in quanto limitati esclusivamente alle spese connesse con i trasferimenti interni di personale. Risulta pertanto auspicabile, in proposito, un adeguato approfondimento, nella direzione di assicurare un'effettiva armonizzazione anche sotto tale profilo, mediante un concreto e puntuale allineamento della disciplina delegata per gli Enti territoriali a quella definita per il bilancio statale;

all'articolo 18, in riferimento alla tempistica di approvazione dei bilanci, va osservato che resta non superata l'attuale

coincidenza del termine di approvazione dei bilanci preventivi delle Regioni e degli Enti territoriali con il termine previsto per l'approvazione parlamentare delle leggi di stabilità e di bilancio dello Stato, dalle cui statuizioni dipende sostanzialmente la definizione dei mezzi finanziari disponibili. Trattasi, com'è noto, di una problematica emersa da lungo tempo, i cui riflessi inducono spesso a inevitabili slittamenti temporali di una fondamentale fase del processo programmatico degli Enti interessati;

agli articoli 26, 27 e 28 il presente provvedimento prevede uno schema comune per il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio e un contenuto minimo del piano dei conti, stabilendo che ciascuna voce dello stesso debba trovare corrispondenza con ogni singola voce degli attuali modelli di rilevazione ministeriale (SP-CE); modelli che, in ogni caso, devono essere contenuti nella nota integrativa, sia per l'esercizio in chiusura che per l'esercizio precedente. Sarebbe, a tal proposito, opportuno utilizzare non un ulteriore schema di bilancio, così come previsto nell'allegato 2/1, ma adottare i modelli CE e SP di rilevazione previsti dal decreto del 30 dicembre 2007 del Ministero della salute; modelli che già presentano spiccate caratteristiche di uniformità e di omogeneità dei dati;

sotto il profilo generale, tuttavia, il recupero della dimensione finanziaria dei conti della sanità, deve inoltre porsi in correlazione e raccordo con il decreto legislativo relativo ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario. In una lettura unitariamente condotta sui due schemi di decreto legislativo è infatti dato rintracciare evidenti connessioni e unitari riferimenti che presuppongono una piena confrontabilità dei dati dei diversi Servizi

sanitari regionali. La prevista applicazione a tutte le Regioni dei valori di costo rilevati in tre Regioni *benchmark* richiede la determinazione di comuni modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci, nonché di principi contabili comuni, che consentano di evidenziare l'effettivo impatto dei risultati del comparto in ciascun esercizio finanziario, anche attraverso un pieno raccordo fra la contabilità economica delle gestioni degli Enti (o anche di quella accentrata presso la stessa Regione) e la contabilità finanziaria di ciascuna Regione,

l'articolo 35, comma 2, autorizza modalità della sperimentazione « anche in deroga alle vigenti discipline contabili ». Appare singolare, in verità, che questi fondamentali adempimenti, necessariamente destinati a condizionare l'intero processo di armonizzazione, possano derogare alle discipline contabili vigenti, comprese quelle introdotte con il provvedimento in esame, che si sostanziano, in definitiva, in principi generalmente condivisi e di comune esperienza. Occorre, pertanto, sopprimere tale riferimento alla deroga delle vigenti discipline contabili, atteso che la sua presenza appare suscettibile di condizionare l'intero processo di armonizzazione;

infine, in ordine all'articolo 35, con riferimento alla possibilità delle regioni nella fase sperimentale di individuare apposite missioni anche a carattere strumentale, se ne evidenzia la peculiarità e l'innovazione rispetto a quanto previsto nell'ordinamento contabile. Sul punto, in particolare, andrebbe chiarita la compatibilità di tali tipologie di missione con quelle considerate finora nel bilancio dello Stato ed ora estese anche ai bilanci degli enti territoriali e definite come le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. (Atto n. 339).

**PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA
DI PARERE DEI RELATORI**

Dopo il punto 10) della proposta di parere dei relatori è inserito il seguente:

10-bis). All'articolo 29, comma 1, lettera k), le parole: « o la provincia autonoma » sono soppresse.

1. Thaler Ausserhofer.

Il punto 15) della proposta di parere dei relatori è sostituito dal seguente:

15) l'articolo 35-bis è sostituito dal seguente: « Articolo 35-bis Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e la Province autonome di Trento e di Bolzano.

1. – Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime regioni a statuto speciale e province autonome, laddove la finanza locale rientri nelle loro competenze, ad adeguare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, i propri ordinamenti contabili ai principi di cui al presente decreto legislativo ai sensi dei propri statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione ».

2. Thaler Ausserhofer.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. (Atto n. 339).**DICHIARAZIONE DI VOTO DELL'ONOREVOLE CAUSI**

Pur avendo un carattere fortemente tecnico, lo schema di decreto che la Commissione bicamerale vota oggi, così come modificato dalle proposte contenute nel parere unificato degli on.li Lanzillotta e Simonetti, è uno dei più importanti fra quelli connessi al lavoro di attuazione dei nuovi principi costituzionali del Titolo V.

L'armonizzazione dei sistemi contabili, prevista nella legge n. 42 del 2009 per le regioni e gli enti locali e parallelamente introdotta in sede di attuazione della legge n. 196 del 2009 per le amministrazioni statali, è un perno fondamentale per coniugare autonomia e responsabilità delle diverse entità che compongono la Repubblica con principi inderogabili di coordinamento e di trasparenza, i quali a loro volta non derivano solo dagli obblighi comunitari, ma anche dalla necessità di superare finalmente tante incrostazioni e arretratezze che hanno contraddistinto nei passati decenni i sistemi contabili degli enti pubblici del nostro paese.

E quindi, oltre alle meritorie innovazioni contenute nello schema di decreto e, ancor di più, nelle proposte emendative maturate durante i lavori della Commissione e accolte dal parere congiunto dei relatori, il vero dato positivo del voto di oggi è che un processo importante di riforma ha inizio. In parte questo processo parte da subito, in parte andrà a regime dal 2014, in seguito ad una fase di sperimentazione di due anni, durante i quali sperimentazioni e innovazioni sostanzialmente coerenti con quelle previste in questo schema di decreto verranno apportate ai sistemi contabili delle amministrazioni

statali. Per Regioni ed enti locali, nell'ambito delle procedure previste per l'attuazione della legge n. 42 del 2009, ulteriori decreti correttivi e integrativi potranno chiudere la fase di riforma, anche sulla base dei risultati delle sperimentazioni.

Fra le innovazioni di maggiore rilievo mi limito a ricordarne dieci:

1. un comune piano dei conti integrato, che renderà più agevole e trasparente il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici e la raccordabilità dei conti italiani delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali;

2. la riclassificazione dei bilanci degli enti locali in missioni, programmi e macroaggregati, in coerenza con la riforma del bilancio dello Stato in vigore già da alcuni anni; l'auspicio è, naturalmente, che la sperimentazione consenta, da un lato, di salvaguardare le specificità gestionali degli enti e degli organismi di livello regionali e locale, e dall'altro lato che la piramide classificatoria che dalle unità elementari va ai macroaggregati e poi ai programmi e alle missioni renda pienamente confrontabili e consolidabili i conti delle amministrazioni locali con quelli delle amministrazioni centrali;

3. l'affiancamento al sistema della contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, che possa garantire una rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico-patrimoniale;

4. la disciplina concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili del settore

sanitario, caratterizzata da un elevato livello di specificità, anche grazie all'intenso lavoro cominciato fin dal 2006 con il « Patto per la salute »;

5. il miglioramento delle banche dati dei sistemi di informazione statistica della sanità, che permetterà l'avanzamento delle valutazioni di efficienza e di efficacia dei percorsi di cura;

6. il consolidamento dei bilanci degli enti locali con quelli delle società ed entità controllate e partecipate, che permetterà una conoscenza più completa e trasparente dei perimetri di intervento dell'azione pubblica locale e degli eventuali rischi connessi;

7. il raccordo fra costi finanziari, costi standard e fabbisogni *standard*;

8. le metodologie comuni per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato;

9. l'arricchimento informativo dei documenti di rendiconto, in cui affiancare ai dati finanziari gli indicatori di risultato e i costi e fabbisogni *standard*;

10. infine, il nuovo principio contabile della competenza finanziaria, che rappresenta l'elemento più interessante della sperimentazione, il quale prevede la registrazione delle entrate e delle spese al momento della nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (attiva o pas-

siva) con imputazione all'esercizio del bilancio pluriennale autorizzatorio in cui l'obbligazione pecuniaria viene a scadenza. Questo nuovo principio dovrebbe permettere alla contabilità pubblica italiana di adeguarsi alle regole europee, modificando le rappresentazioni contabili di quelli che oggi vengono chiamati residui attivi e passivi, con l'obiettivo di una maggiore trasparenza e della evidenziazione certa di ciò che, nel processo di trasformazione degli impegni giuridici in impegni finanziari, è effettivamente diventato debito o credito. Va ricordato che un processo parallelo di sperimentazione in questa direzione è stato introdotto durante l'esame parlamentare dello schema di decreto n. 359 riguardante i bilanci delle amministrazioni statali.

Il gruppo del Partito Democratico dà una valutazione positiva del lavoro svolto da questa Commissione e dai relatori, onorevole Lanzillotta e onorevole Simonetti. Valutiamo positivamente l'introduzione di termini certi per l'adeguamento di Regioni ed enti locali ai nuovi principi. Nonostante la natura eminentemente tecnica del decreto, riteniamo comunque un segnale importante la capacità che il Parlamento ha dimostrato in questa occasione di lavorare con spirito aperto e unitario verso la ricerca di soluzioni positive per il buon funzionamento e l'innovazione delle pubbliche amministrazioni. E annuncia il suo voto favorevole alla proposta di parere.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. (Atto n. 339).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi;

premesso che l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali costituisce un passaggio fondamentale nella definizione del nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra i diversi livelli di governo, rappresentando la premessa indispensabile per realizzare un sistema di contabilità pubblica idoneo a dare conto degli elementi fondanti la riforma federalista: costi *standard* e costi effettivi delle singole prestazioni e dei servizi pubblici, anche in relazione alle loro caratteristiche qualitative, dinamica di convergenza dei costi, comparabilità dei fenomeni contabili e gestionali dei diversi enti, trasparenza e accessibilità dei dati quali condizioni essenziali per assicurare l'esercizio del controllo democratico da parte dei cittadini sull'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa degli enti territoriali e degli organismi responsabili dell'erogazione dei servizi;

rilevato che:

per conseguire l'obiettivo dell'armonizzazione dei bilanci pubblici appare opportuno assicurare l'applicazione di principi contabili generali analogamente configurati da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

in questa prospettiva, la disciplina contenuta nello schema di decreto in esame e quella applicabile alle amministrazioni pubbliche, dopo un congruo periodo di sperimentazione, dovrà presentare la necessaria uniformità;

quanto sopra andrebbe, in particolare, assicurato con riferimento al principio di competenza finanziaria, che dovrebbe presentare un contenuto omogeneo in modo da evitare le complicazioni derivanti dal dover fare riferimento a diverse nozioni di impegno e di accertamento, con riflessi anche sulla nozione di residui;

appare opportuno avviare una sperimentazione relativa alla tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria definito in termini tali da risultare idoneo a fronteggiare il fenomeno dei residui passivi, quantificare in modo più puntuale l'ammontare dei debiti delle amministrazioni pubbliche, nonché di determinare una minore rigidità di bilancio e una maggiore effettività della rappresentazione della gestione;

occorre coordinare le disposizioni dello schema con le modifiche introdotte nella legge di contabilità e finanza pubblica, a seguito dell'approvazione della legge 7 aprile 2011, n. 39;

al fine di garantire l'uniformità degli schemi di bilancio, occorrerà coordinare con quanto previsto nel presente decreto legislativo le disposizioni relative ai bilanci degli enti locali contenute nel disegno di legge in materia di individua-

zione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative (Carta delle autonomie locali e riordino di enti ed organismi decentrati) e nel disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, attualmente all'esame del Senato;

considerati i pareri espressi dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 359);

ritenuta opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'articolo 35, comma 4.;

2) all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della

disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2;

3) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: in modo da aggiungere le seguenti: evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché;

4) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: glossari ed evitando: con le seguenti: glossari. È vietato;

5) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di assumere impegni sui fondi di riserva con le seguenti: assumere impegni sui fondi di riserva;

6) all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « società e altri organismi controllati », con le seguenti: « società controllate e partecipate e altri organismi controllati »;

7) all'articolo 13, comma 2, sopprimere la parola: almeno;

8) all'articolo 14, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché dei relativi costi e fabbisogni *standard*. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni *standard*.;

9) all'articolo 15, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di cia-

scuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente;

10) sostituire l'articolo 16 con il seguente: ART. 16. – (*Flessibilità degli stanziamenti di bilancio*). 1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare:

a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.

2. Ai fini del comma 1, lettera *b)*, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti;

conseguentemente, all'articolo 35, comma 4, sostituire le parole da: e le eventuali ulteriori modifiche *fino alla fine del comma, con le seguenti:* , nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16;

11) all'articolo 17, comma 3, primo periodo sostituire le parole: dall'articolo 14 *con le seguenti:* dall'articolo 13;

12) Dopo l'articolo 34 introdurre il seguente:

Articolo 34-bis.

(Sistemi informativi e statistici della Sanità).

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'articolo 34, con Decreto del Ministro della Salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.

13) all'articolo 35, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dall'emanazione del presente decreto legislativo *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sostituire le parole: dall'emanazione del presente decreto legislativo *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

14) all'articolo 35, comma 2, primo periodo introdurre le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: entro 90 *con le seguenti:* entro 120;

b) sopprimere le parole: anche in deroga alle vigenti discipline contabili;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili.

15) all'articolo 35, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: . Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato;

al medesimo articolo, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 150 giorni; inoltre, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, la vigente disciplina contabile ».

al medesimo articolo, comma 4, dopo le parole: n. 42, aggiungere le seguenti: « sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre ».

all'allegato n. 1, sostituire il punto 16, Principio della competenza finanziaria, con il seguente:

Il principio della competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del presente decreto, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

16) all'articolo 35-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, trovano immediata e diretta

applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

17) all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

18) all'articolo 36, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19) all'allegato 1, punto 1. Principio della annualità, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

20) al fine di assicurare la trasparenza gestionale ed un effettivo controllo da parte dei cittadini sull'operato delle amministrazioni territoriali, si preveda l'obbligo a carico delle medesime amministrazioni di redigere, sulla base di un apposito schema tipo, un rendiconto annuale semplificato, da divulgare sul sito internet dell'ente, recante una esposizione sintetica del bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura e alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi.;

21) il Governo definisca le modalità più idonee per coniugare il principio della esatta identificabilità delle entrate e delle uscite relative al finanziamento dei servizi sanitari regionali di cui all'articolo 20 con le esigenze di flessibilità degli stanziamenti

di bilancio di cui all'articolo 16 del presente decreto al fine di evitare un irrigidimento della manovrabilità del bilancio da parte degli enti territoriali; ciò anche per salvaguardare il principio contabile n. 2 sull'unitarietà del bilancio;

22) il Governo definisca le modalità più idonee per estendere l'ambito dei soggetti abilitati all'accesso alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 196 del 2009 e per semplificarne i sistemi di consultazione, prevedendo a tal fine anche l'adozione di schemi standardizzati omogenei, tali da consentire una effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali;

23) detti il Governo, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, anche al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea, le linee guide per l'adozione da parte di regioni ed enti locali di sistemi informativi omogenei ed interoperabili.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo se vi siano ragioni che giustificano la previsione di una articolazione dei programmi in macroaggregati diversa da quella contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, che fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) valuti altresì il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 15 individuando la distinzione delle entrate tra ricorrenti e non ricorrenti come autonomo livello classificatorio nell'ambito dei titoli;

c) appare opportuno che il Governo provveda quanto prima a riformare la normativa relativa alla devoluzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, al fine di contrastare la formazione di avanzi di bilancio, che, allo stato, immobilizzano una quota rilevante delle risorse a disposizione degli enti territoriali;

d) con riferimento al consolidamento dei bilanci delle società partecipate in quello dell'ente territoriale di riferimento, valuti il Governo le iniziative da adottare nelle fattispecie in cui, tramite il consolidamento, l'ente debba incorporare eventuali perdite di esercizio delle società medesime al fine di individuare le modalità più idonee per assicurare la salvaguardia degli equilibri economico-finanziari dell'ente interessato, anche attraverso l'adozione di piani di rientro articolati su base pluriennale;

e) al fine di una migliore qualità del testo, il Governo dovrebbe procedere ad una complessiva revisione formale dello schema, nonché delle denominazioni in esso contenute, uniformando in partico-

lare quelle riferite ai documenti di bilancio;

f) valuti il Governo l'opportunità di esplicitare nel testo che la sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale avvenga attraverso l'adozione del metodo della partita doppia;

g) valuti il Governo l'opportunità di individuare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, un sistema premiante a favore delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 35 del provvedimento;

h) valuti il Governo l'opportunità di inserire tra i principi contabili di cui all'allegato 1 dello schema di decreto quelli della trasparenza e della semplicità.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	533
Comunicazioni del Presidente	533
AVVERTENZA	533

Mercoledì 8 giugno 2011. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione dell'Amministratore delegato di ENEL S.p.A, dottor Fulvio CONTI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dal deputato ROSATO (PD) e dai senatori ESPOSITO (PdL), PASSONI (PD), QUAGLIARIELLO (PdL) e RUTELLI (Misto-API).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori, su cui intervengono il senatore ESPOSITO (PdL) e il deputato LAFRANCO (PdL).

La seduta termina alle 10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente	534
Audizione del capo del Corpo forestale dello Stato, ingegnere Cesare Patrone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	534

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 14.15.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del presidente.

Giovanni FAVA, *presidente*, comunica che, in data 31 maggio 2011, è stato chiamato a far parte della Commissione il deputato Arturo Iannaccone, in sostituzione del deputato Catia Polidori, entrata a far parte del Governo.

Comunica, inoltre, che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 18 maggio 2011, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della deliberazione istitutiva, della collaborazione a tempo parziale, a titolo gratuito, per tutta la durata dell'inchiesta dell'avvocato Glauco Camerini Pollio, coordinatore della Commis-

sione per la tutela dei marchi e la lotta alla contraffazione e della Commissione dogane di Confindustria.

Comunica, altresì, che il prossimo 10 giugno 2011 si terrà a Padova il convegno « Istituzioni: Insieme contro la contraffazione ». Il presidente rappresenterà la Commissione al tavolo dei relatori. I colleghi interessati sono invitati a partecipare.

Comunica, infine, che, su iniziativa dell'onorevole Ascierio, la Commissione parteciperà all'organizzazione di un convegno per la difesa del settore agroalimentare promosso dall'Associazione Andromeda Regione Veneto Onlus con la collaborazione della Camera di commercio di Padova, del Ministero dell'agricoltura e delle associazioni nazionali di categoria. Il convegno, la cui organizzazione non avrà oneri di spesa per la Commissione, si terrà a Padova in data sabato 25 giugno. I colleghi interessati sono invitati a partecipare.

Audizione del capo del Corpo forestale dello Stato, ingegnere Cesare Patrone.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'au-

dizione del capo del Corpo forestale dello Stato, ingegnere Cesare Patrone, accompagnato dall'ingegnere Fabrizio Bardanzellu, capo Servizio I del Corpo forestale dello Stato e dal dottor Giuseppe Vadalà, capo Divisione II del Corpo forestale dello Stato.

Cesare PATRONE, *capo del Corpo forestale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

L'ingegnere Fabrizio BARDANZELLU, *capo Servizio I del Corpo forestale dello Stato* e il dottor Giuseppe VADALÀ, *capo Divisione II del Corpo forestale dello Stato*, forniscono ulteriori precisazioni in merito ai temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati

Luca SANI (PD), Filippo ASCIERTO (PdL), Fabio RAINIERI (LNP) e Ludovico VICO (PD).

Giuseppe VADALÀ, *capo Divisione II del Corpo forestale dello Stato*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia l'ingegnere Patrone, l'ingegnere Bardanzellu ed il dottor Vadalà, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)**

SEDE REFERENTE:

DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia. C. 4357 Governo (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative riferite agli articoli da 7 a 10</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

SEDE REFERENTE:

DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia. C. 4357 Governo (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	21
ERRATA CORRIGE	33

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale. Emendamenti C. 1952-A Guido Dussin (Parere all’Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	295
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Emendamenti testo unificato C. 1439-A Melchiorre e abb. (Parere all’Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	296

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Emendamenti C. 1990-1836-1989-2264-2579-A/R	296
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini: In materia di programmazione dei flussi migratori (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione 7-00478 Zaccaria e approvazione della risoluzione n. 7-00578 Bertolini</i>)	296
ALLEGATO (<i>Dati forniti dal Governo</i>)	300

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen. COM(2011)118 def. (<i>Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	298
Sull’ordine dei lavori	298

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	299
--	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione degli Affari interni e giuridici dell’Assemblea del Popolo della Repubblica Popolare cinese	299
---	-----

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Emendamenti C. 1439-1695-1782-2445-A .. 305

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2^a Commissione del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 305

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (*Seguito dell'esame e rinvio*) 306

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 306

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario. C. 2996 Reguzzoni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 307

SEDE CONSULTIVA:

DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 307

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla I Assemblea Plenaria 2011 del Consiglio Generale degli Italiani all'estero (Torino, 18-20 maggio 2011) (*Svolgimento e conclusione*) 308

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 311

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. C. 4388 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 311

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04853 Porta: Sugli incarichi di consulenza in atto presso il Ministero degli affari esteri . 314

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 320

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale. (COM(2011)200 def.) (*Seguito esame istruttorio e rinvio*) 315

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Iraq. (COM(2010)638 def.) (*Seguito esame istruttorio e rinvio*) 317

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-04573 Miglioli: Sulle procedure di appalto per i lavori presso l'Accademia militare e la caserma sede dell'8^o Reggimento Artiglieria Pesante Campale di Modena 322

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 325

5-04663 Porfidia: Sulla dismissione della caserma « Silvestri » di Rovigo 323

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 327

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo Alberto Gauzolino a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 120 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	323
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	324
---	-----

AVVERTENZA	324
------------------	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	329
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Atto n. 339 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	331
---	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	334
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	340
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Commissione</i>)	350
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa</i>)	353
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	356
--	-----

Sui lavori della Commissione	345
------------------------------------	-----

SEDE LEGISLATIVA:

Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (<i>Discussione e rinvio</i>)	347
--	-----

ALLEGATO 4 (<i>Emendamento del relatore</i>)	359
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	349
---	-----

AVVERTENZA	349
------------------	-----

ERRATA CORRIGE	349
----------------------	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952-A Guido Dussin	361
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 70/2011 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	361
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	371
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo del Partito Democratico</i>)	373
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo dell'Italia dei Valori</i>) ..	382
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-04839 Brandolini: Interventi urgenti per la messa in sicurezza della superstrada E/45 ..	365
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	386

RISOLUZIONI:

7-00526 Iannuzzi: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.	
7-00579 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	366
7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati: In materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Ritiro della risoluzione 7-00409 e approvazione della risoluzione 8-00124)	367
ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	388
7-00535 Togni: Revisione delle norme tecniche sulle costruzioni relative all'uso dell'acciaio B450A (Discussione e conclusione – Approvazione)	368

SEDE REFERENTE:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato Ristretto)	369
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-04732 Tommaso Foti: Erogazione del contributo spettante ai comuni che ospitano siti nucleari	369
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	394

RISOLUZIONI:

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	370
ALLEGATO 7 (Testo unificato)	395
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	370
AVVERTENZA	370

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	401
7-00527 Garofalo: Problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)	401
7-00552 Desiderati: Controlli nelle zone di confine del Nord-est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo)	403
ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	411
7-00546 Velo: Attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010 (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)	405
Sui lavori della Commissione	408
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	408

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Guardia di finanza in merito ai controlli da questa effettuati nel settore dell'autotrasporto	408
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-04252 Desiderati: Iniziative intraprese dalla compagnia aerea Alitalia per la riduzione delle emissioni di gas inquinanti da parte dei propri velivoli	408
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	413

5-04602 Bobba: Scarsa qualità dei servizi ferroviari nel territorio piemontese e mancata promozione della libera concorrenza tra le società di trasporto passeggeri Trenitalia e Arenaways	409
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	414
5-04655 Messina: Necessità di coordinamento tra le norme tecniche di gestione del traffico aereo e le disposizioni del codice civile e penale	409
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	415
5-04819 Lovelli: Realizzazione del terzo valico ferroviario dei Giovi	409
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	416
(Documentazione depositata – Interventi di competenza Autorità portuale di Genova)	417
COMITATO RISTRETTO:	
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo .	410
AVVERTENZA	410
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	419
DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	420
ALLEGATO 1 (Proposta di parere)	423
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del deputato Cimadoro)	425
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	430
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	422
XI Lavoro pubblico e privato	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Audizione di rappresentanti del CNEL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	432
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione della Commissione degli affari interni e giuridici dell'Assemblea del popolo della Repubblica Popolare Cinese	433
SEDE CONSULTIVA:	
DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	433
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	438
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Paladini e Aniello Formisano) ...	440
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2140 Capitano Santolini</i>)	435
ALLEGATO 3 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	446

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	436
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	450
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	437

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	457
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-04347 Pedoto: Iniziative per colmare il divario assistenziale tra regioni settentrionali e meridionali nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore	464
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	466
5-04562 Fucci: Iniziative per ridurre il fenomeno della « immigrazione sanitaria » dalle regioni meridionali verso quelle settentrionali	465
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	468
5-03520 Codurelli: Iniziative a sostegno della maternità e per la conciliazione tra maternità e impegno lavorativo	465
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	470
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	465
AVVERTENZA	465

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	473

RISOLUZIONI:

7-00524 Paolo Russo: Sulle iniziative per l'erogazione degli aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione</i>)	478
7-00491 Servodio, 7-00499 Delfino, 7-00541 Rainieri e 7-00555 Gottardo: Sulle iniziative per il rilancio del settore della ciliegicoltura (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00125</i>)	480
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	485
7-00519 Fiorio: Sulle iniziative a tutela del comparto vitivinicolo in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>).	481

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 70/2011 – Semestre europeo – disposizioni per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	481
ALLEGATO 2 (<i>Parere proposto dal relatore e approvato dalla Commissione</i>)	488

INTERROGAZIONI:

5-04519 Cenni: Iniziative in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti, con particolare riferimento alla richiesta di proroga della validità dei diritti di reimpianto	483
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	489

5-04357 Oliverio: Sulla crisi delle produzioni della cipolla di Tropea conseguente agli eventi meteorologici del marzo 2011	484
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	490
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	484

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	491
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	503

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. COM(2011)215 def.	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile. COM(2011)216 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e conclusione – Parere motivato</i>)	495
ALLEGATO 2 (Documento approvato dalla XIV Commissione)	506
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	500
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	500

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Atto n. 339 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	509
ALLEGATO 1 (Proposta di parere presentata dai relatori)	513
ALLEGATO 2 (Proposta di parere presentata dal senatore Belisario)	519
ALLEGATO 3 (Proposte emendative alla proposta di parere dei relatori)	524
ALLEGATO 4 (Dichiarazione di voto dell'onorevole Causi)	525
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla commissione)	527
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	512

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	533
Comunicazioni del Presidente	533
AVVERTENZA	533

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

Comunicazioni del presidente	534
Audizione del capo del Corpo forestale dello Stato, ingegnere Cesare Patrone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	534

PAGINA BIANCA

€ 28,00



16SMC0004920